



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guida per l'utilizzo

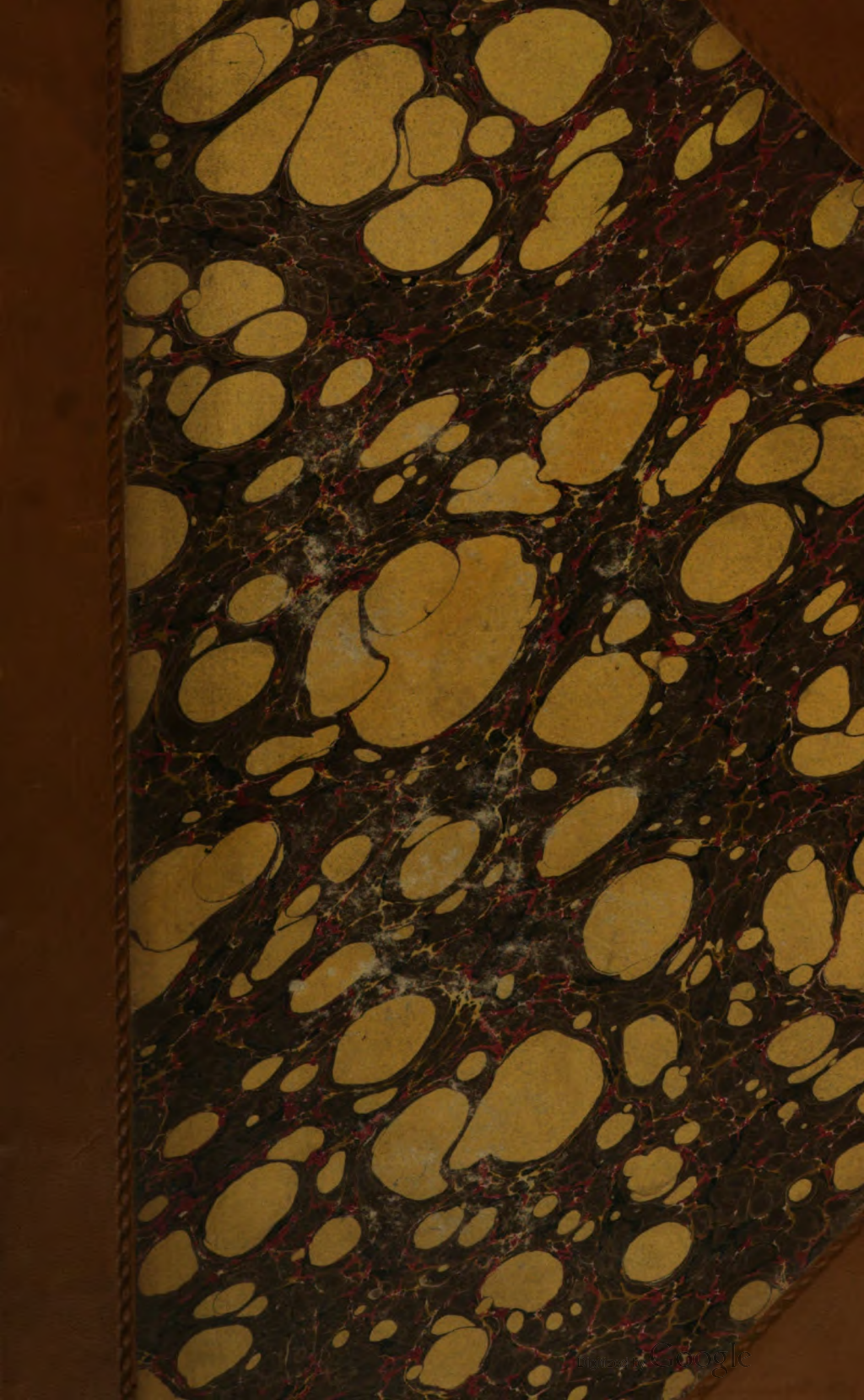
Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

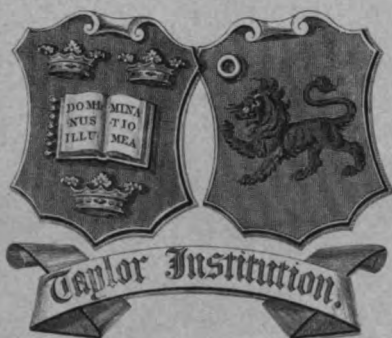
La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>



133. b. 18

✓

OS. 3 c.



133. b. 18

✓ OS. 3 c.



ARCHIVIO STORICO

ITALIANO

TOMO QUINDICESIMO

ARCHIVIO
STORICO ITALIANO

OSSIA

RACCOLTA DI OPERE E DOCUMENTI

FINORA INEDITI O DIVENUTI RARISSIMI

RISGUARDANTI

LA STORIA D'ITALIA

TOMO XV

FIRENZE

GIO. PIETRO VIEUSSEUX, DIRETTORE-EDITORE

Al suo Gabinetto Scientifico-Letterario



1851

TIPOGRAFIA GALILEIANA

DI M. CELLINI E C.ⁱ

Presso la Pia Casa di Lavoro

S. A. IMP. E REALE IL GRANDUCA DI TOSCANA,
con sua Sovrana Risoluzione del 13 febbrajo 1846,
si degnò ordinare, che a spese della R. Depositeria
venisse sottoscritto per CENTO Copie dei Volumi già
pubblicati dell'Archivio Storico Italiano, e che in egual
modo ne fosse proseguita l'Associazione a tutto il 1847.
Con altra Risoluzione del 9 febbrajo 1848, la detta
Associazione venne confermata per un altro triennio a
tutto il 1849; e con successiva del 24 Marzo 1850,
a tutto il 1851.

SOCI PATROCINATORI DELL'ARCHIVIO STORICO ITALIANO

Sigg. Marchese CESARE ALFIERI DI SOSTEGNO (di Torino);

Marchese Commendatore GINO CAPPONI;

Principe DON TOMMASO CORSINI;

Cavaliere AMADEO DIGERINI NUTI;

Consigliere VINCENZO GIANNINI;

Marchesa MARIANNA GINORI LISCI, nata VENTURI;

Fratelli Conti LUIGI e PIERO GUICCIARDINI;

Principe D'OTTAJANO [GIUSEPPE DE' MEDICI] (di Napoli);

Barone BETTINO RICASOLI;

Marchese Commendatore COSIMO RIDOLFI;

Marchese PIERO TORRIGIANI.

COMPILAZIONE E DIREZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO ITALIANO

ELENCO DEI COMPILATORI.

- BONAINI (Prof. Cav. *Francesco*) Bibliotecario della R. Università di Pisa.
- CANESTRINI (*Giuseppe*).
- CAPEI (Professore *Pietro*).
- CAPPONI (Marchese *Gino*).
- DE REUMONT (Barone Cav. *Alfredo*) Autore delle Tavole Cronologiche e Sincrone della Storia Fiorentina, ec. ec.
- DEL FURIA (Professore *Francesco*) Bibliotecario della Mediceo-Laurenziana e della Marucelliana.
- FABRETTI (Professore *Ariodante*).
- GAR (*Tommaso*).
- GELLI (Abate *Tommaso*) Bibliotecario della Magliabechiana.
- MILANESI (*Carlo*).
- NICCOLINI (Dottore *Gio. Batista*) Segretario dell'Accademia delle Belle Arti, e Professore di Storia nella medesima.
- POLIDORI (*Filippo-Luigi*).
- REPETTI (Dottore *Emanuele*).
- TABARRINI (Avvocato *Marco*).

DIREZIONE.

- VIRUSSEUX (*Gio. Pietro*) Direttore-Editore, al quale devono dirigersi tutte le corrispondenze, e presso il quale è l'ufficio centrale della Compilazione.

CARLO MILANESI, Segretario.

DOCUMENTI

PER SERVIRE ALLA STORIA

DELLA

MILIZIA ITALIANA

DAL XIII SECOLO AL XVI

RACCOLTI NEGLI ARCHIVI DELLA TOSCANA

E PRECEDUTI DA UN DISCORSO

DI GIUSEPPE CANESTRINI

VOLUME UNICO

FIRENZE

G. P. VIEUSSEUX, DIRETTORE-EDITORE



1851



AVVISO DEI COMPILATORI

In tanta dovizia di memorie atte ad illustrare la Storia d'Italia, che giacciono nei nostri Archivi, non dovevano nè potevano sfuggire al nostro pensiero quelle che sembrassero più adatte a sparger lume sulle vicende delle Istituzioni Militari, che presso di noi furono così varie e così feconde di effetti. Ora, a questo genere di memorie rivolse principalmente da vari anni i suoi studi e le sue ricerche indefesse, il nostro collega signor Giuseppe Canestrini. Al quale essendo appunto avvenuto di raccogliere buon numero di documenti capaci ad illustrare un tale argomento, sia negli Archivi di Firenze, come in quelli stessi di Siena e di Pisa, ha creduto fosse opera utile (come stimiamo che sia di fatto) lo stringerli in un solo volume. Il che fece principalmente coll'animo di aggiungere nuove dilucidazioni e anco novelle prove a quelle recate già in mezzo da valenti scrittori del

tempo nostro, e sopra tutti dal chiarissimo Cav. Ricotti nella famigerata sua Storia delle Compagnie di Ventura in Italia. Del resto, al signor Canestrini, invece di corredare di perpetue annotazioni i documenti per lui pubblicati, parve miglior consiglio il compendiare in un Discorso proemiale tutto ciò che dai documenti stessi può risultare intorno alle vicende e alle mutazioni degli ordini militari in Italia, e più specialmente in Toscana, dal XIII al XVI secolo. Noi confidiamo che gli eruditi saranno per accogliere con lieto animo questa pubblicazione del collega nostro, la quale, se non c'inganna l'amore che a questi studi portiamo, ci sembra dover riuscire a quelli che li professano d'utilità non volgare.



DELLA MILIZIA ITALIANA

DAL SECOLO XIII AL XVI

DISCORSO PROEMIALE

CAPITOLO I.

LA MILIZIA ITALIANA DOPO IL RISORGIMENTO DEI COMUNI.

La forza pubblica differisce dalla forza armata, come la ragione delle leggi differisce dalla ragione delle armi. La ragione delle armi è chiamata talvolta a ricomporre la ragione delle leggi; ma la ragione delle armi non continua la propria legge, non si sostituisce per sempre alla ragione delle leggi. La forza pubblica, dunque, è soltanto quella ch'è istituita, impiegata e mossa dalla ragione pubblica; è formata delle forze proprie del paese, ed ha per suo scopo la libertà e la indipendenza dello Stato. Dove l'istituzione della forza pubblica è viziosa, dove non sempre è mossa dalla ragione pubblica, torna ben presto a danno dello Stato. Ciò avvenne sovente in Italia nelle milizie delle Repubbliche, dal loro risorgimento fino alla loro caduta. E però la storia della forza pubblica in Italia, considerata come istituzione, la storia cioè della Milizia dei Comuni e del suo decadimento, quella delle Compagnie di ventura e dei Condottieri stranieri, delle scuole e dei Condottieri Italiani fino all'istituzione delle Milizie nazionali come eserciti permanenti, è molta parte della storia del decadimento politico e della successiva dipendenza dell'Italia dallo straniero. Imperocchè egli è evidente che la forza pubblica, la quale protegge lo Stato e la Nazione, non può subire così svariata trasformazioni e sì profonde alterazioni, senza che lo Stato non ne risenta i dannosi effetti.

La cagione poi del decadimento della Milizia dei Comuni, e della preponderanza delle Compagnie di ventura e dei Condottieri, la quale per la sua lunga durata resta pressochè senza esempio negli annali delle nazioni, e fu feconda di tante pubbliche calamità, è da ripetersi da più alto motivo; dalla dimenticanza, cioè, ovvero dalla inosservanza d'un principio politico del massimo rilievo in ogni Stato ben costituito; principio da noi pur troppo trascurato, o non sempre con eguale costanza seguito: il principio io dico, per esprimerlo con le parole del Machiavelli, che la milizia debba essere esercitata non dal privato, ma dal pubblico. La sapienza delle Nazioni moderne ha riconosciuto questa legge d'ogni società, e vi si è conformata: su ciò si fonda l'indipendenza degli Stati e delle Nazioni in Europa. Così, al risorgere dell'indipendenza e dei Comuni in Italia, si costituirono le Milizie cittadine; allora le repubbliche e gli Stati tennero armi proprie; e la Milizia fu un'istituzione dello Stato, e non un mestiere di privati individui. E quando questi esercitarono la milizia come loro propria arte; quando la forza armata in difesa del Governo e della Nazione, venne organata indipendentemente e fuori dell'azione diretta del potere politico, allora si mantenne e continuò per due secoli l'importanza, prima dei Mercenari e dei Venturieri stranieri, e poi dei Condottieri italiani.

Le istorie nostre c'insegnano quali fossero i mali recati agli Stati e a tutta la Nazione dai Venturieri; come seguisse la decadenza della Milizia nazionale; e come l'Italia, ridotta quasi senza armi proprie, e abbandonata al ludibrio degli stranieri, venisse tratta in quelle condizioni le quali durano da tre secoli. Questi argomenti per noi di tanta importanza, poichè viviamo nelle condizioni a cui produrre essi ebbero tanta influenza, furono ultimamente esposti in un'opera speciale, con molta dottrina e con vivo amor patrio, dall'illustre piemontese Cav. Ercole Ricotti (1). In quella egli dimostrò, per quali cagioni avessero origine i Mercenari e le Compagnie, per quali altre cessassero; chiari fino a qual punto l'arte della guerra, e il progresso della fanteria fu ritardato dalle armi e dai metodi di guerreggiare dei Capitani di ventura; come la Milizia italiana risorgesse con Alberigo da Barbiano, progredisse e si mantenesse per quasi un secolo e mezzo con le scuole fondate dallo Sforza, da Braccio, dal Piccinino: i primi che si mostrassero strategici nelle operazioni e nei fatti campali; per il che le loro guerre furono considerate dagli scrittori dell'arte militare come ricche d'istruzione. Copiosa di notizie è la parte dell'opera del Ricotti, che abbraccia la storia della

(1) *Storia delle Compagnie di Ventura in Italia*. Torino, 1846, Vol. 4 in 8vo.

Milizia al tempo dei Capitani Italiani, dal principio del secolo XV fino alla metà del XVI. Degno è il concetto di quell'autore, ed egli lo ha compreso in tutta la sua estensione; per il che l'opera sua, la quale tratta della Milizia sotto il doppio punto di vista dell'arte e dell'istituzione, è stata riguardata dagli scrittori competenti ed autorevoli come la migliore su tale argomento. E noi non dubitiamo di affermare, che tanto per lo scopo nazionale, quanto per la natura del soggetto, essa è pur l'unica che dagli Italiani si posseggia.

Persuasi noi pure pei sovrapposti motivi, che le trasformazioni e le vicissitudini della Milizia in Italia influissero direttamente sulla costituzione, sulla politica e sulle istituzioni civili della Nazione, è nostro intendimento di aggiungere nuovi cenni e notizie intorno alla Milizia in Italia dal XIII al XVI secolo; e di pubblicare nuovi documenti e, al voler nostro, importantissimi, i quali comprendono il periodo storico dal risorgimento dei Comuni per insino alla loro caduta, e rispondono in pari tempo a tutte le diverse fasi e trasformazioni che subì la forza pubblica in Italia.

§. 1. *La milizia dei Comuni.*

Al tempo della Lega Lombarda, e durante la lotta che le Città Italiane sostennero per vent'anni e più contro il Barbarossa, l'istituzione della Milizia nazionale si andò allargando e perfezionando. La sua organizzazione era conforme ai tempi; formata delle Società o Compagnie della città e del loro contado, e armata generalmente di usbergo, azza e pugnale; in poco numero essendo ancora le picche, le balestre, le spade lunghe. — Prima a formarsi fu la *Società della Morte*, stretta dal giuramento di morire prima che fuggire dinanzi ai Tedeschi. Alla guardia del carroccio si riunirono spontaneamente trecento giovani. Le altre città della Lega Lombarda seguirono gli ordini militari di Milano, che vennero imitati con pochi cambiamenti dalle città della centrale Italia (1). La Milizia era divisa per capitani ed insegne in ogni quartiere della città; più sovente era distribuita per parrocchie o *cappelle*, come a Pisa; per porte o *contrade*, come a Siena; in Firenze ogni quartiere era diviso in 20, poi in 16 gonfaloni o bandiere. In Milano la Milizia della città era distribuita in sei bandiere principali, che si distinguevano dalle porte; in Firenze dai Sesti, e più tardi dai Quartieri della città; in Siena dai Terzi; in Pisa dai Quartieri. Milano aveva anche

(1) V. Ricotti, *Cenni storici sulla Milizia dei Comuni italiani nel medio evo*; nel Tomo II, Serie II, delle Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino.

ordinata la Milizia delle *vicinie*; il contado era distribuito in *faggie*, che corrispondevano alle porte; in Siena si chiamavano *masse*, in Pisa *capitanie* (1), in Firenze *leghe* del contado. Tutti i popolari erano descritti nella Milizia; i nobili, generalmente, esclusi. In Pisa, Genova e Firenze, l'età variava dai 18 ai 70 anni; in Milano dai 17 ai 65. I descritti erano obbligati in certi giorni di esercitarsi nell'armi; costume che era in uso in Ravenna fin dall' VIII secolo. La sola città di Pavia forniva quindici mila fanti e tre mila cavalli agli esercizi militari sotto le sue mura (2). I cavalieri della Milizia cittadina dei Comuni italiani non formavano che una o due compagnie, e si cernivano tra i più agiati possidenti. In Firenze si dicevano *le cavallate* quel corpo di cavalieri fornito dai nobili o dal popolo grasso: eranvi inoltre due corpi di balestrieri e di fanteria pesante, che portava palvese, cervelliera e lancia: tutto il resto dei cittadini e degli abitanti del contado era diviso in compagnie, armati di spada e lancia. I Comuni italiani avevano tre modi di guerra, che generalmente si dicevano l'*esercito* o l'*oste*, la *gualdana* e la *cavalcata*. I Fiorentini li chiamavano anche l'*esercito*, la *tratta*, l'*andata* e la *cavalcata*; come si ricava da un documento del 1313, nel quale sono anche indicate le diverse armi e corpi della milizia, come i *balestrieri*, gli *arcatori*, i *palvesari*, i *gialdonieri*, i *marraiuoli*, *guastatori*, i *picconarii*, i *palaiuoli* (3). La guerra era considerata come un diritto e un dovere del cittadino; i cittadini erano militi al bisogno; cessata la spedizione, deponevano le armi, e ritornavano nei consigli e nelle magistrature del Comune a provvedere al governo dello Stato.

A Milano, prima che altrove, la Milizia cittadina si rallentò e si sciolse: Giovanni e Luchino Visconti cominciarono ad abbandonarla, e a dispensarne i cittadini. Genova e Venezia, come potenze marittime, più della milizia di terra, nei primi secoli mantennero e accrebbero sempre più le forze di mare; però ci fermeremo soltanto sulle repubbliche che conservarono per più lungo tempo gli antichi ordini della Milizia di terra: le repubbliche di Pisa, Siena e Firenze.

(1) Vedi sulla *Milizia pisana prima degli stipendiarii*, una *Memoria sull'istoria militare pisana* di G. B. Fanucci. Pisa 1788, a pag. 32-35, 77, 86-91; e della Milizia a soldo dal 1310 al 1342, a pag. 116 e segg. — Il distretto della repubblica pisana era diviso in *capitanie*, e difeso da 554 tra torri e castelli. Ivi, pag. 114.

(2) Ricotti, *Sulla milizia dei Comuni italiani nel medio evo*, nelle *Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino*. T. II, Serie II.

(3) Archivio delle Riformagioni di Firenze, Duplic. delle Provvisioni, Classe II, Distinzione II, N.° 505, a carte 25.

§. 2. *Le Compagnie del popolo della città e del territorio di Pisa.*

Le Compagnie del popolo della città e del distretto pisano erano ordinate nel modo seguente. Venivano ammessi nelle Compagnie tutti i popolari dai 18 ai 70 anni, che pagavano l'estimo e le prestanze del Comune almeno da tre anni, e giuravano di recarsi armati per tutto dove erano richiesti dal Capitano del popolo o dagli Anziani del Comune. N' erano esclusi i nobili, i sospetti alle Compagnie, e quelli di parte guelfa. Anzi i nobili, e tutti quelli che non giuravano nelle Compagnie del popolo, se tenevano presso di sè masnadieri e sergenti, dovevano dare garanzie e mallevadori di non offendere i popolari. Le Compagnie erano numerose: si distinguevano col nome della principale *cappella* d'ogni contrada, ed erano divise secondo i quartieri della città; cioè, quartiere di Porta, di Mezzo, di Forisporta e di Kinzica. Come dicemmo, ogni Compagnia prendeva il nome della cappella della propria contrada, o dall'arme del suo gonfalone. Ciascuna aveva il suo capitano, gonfalonieri e consiglieri, i quali venivano eletti pubblicamente a suono di campana, e si cambiavano ogni sei mesi. Il Capitano poi del popolo doveva giurare di non permettere che le Compagnie si sciogliessero, ma era tenuto di conservarle permanenti e di aumentarle. In tempo di pace le esercitava nell'armi e al corso; le addestrava al tiro della balestra; della lancia e della verga sardesca (1); insomma, le doveva istruire nelle arti della guerra. I cittadini erano descritti per bandiere e per *cappelle* di ciascun quartiere; e questa divisione fu istituita per conoscere più facilmente il numero degli uomini atti alle armi. L'ordinamento di queste Compagnie sembra doversi assegnare al secolo XII, per quanto si può arguire da alcune rubriche del Breve Consolare del 1163 (2), sebbene le compilazioni degli Statuti che riguardano alle Compagnie del popolo portino la data del 1300-1302-1306 (3). Anche i Pisani avevano il carroccio, tirato da sei bovi: sorgeva in mezzo a quello un'antenna, dalla quale pendeva lo stendardo della croce bianca in campo rosso; nella

(1) La *verga sardesca* era annoverata tra le armi del genere *gladii*, come le *spae*, *pennati*, *dardi*, *macte di ferro* ec.; doveva essere un'asta di ferro di forma particolare, usata in Sardegna, donde, introdotta altrove, ne prese il nome. Ved. Du-Cange alla voce *Sardeschus*; *virga sardischa*.

(2) Il Breve Consolare pisano del 1163, sarà presto pubblicato per cura del prof. Bonaini.

(3) Statuti delle Compagnie del popolo di Pisa e del suo distretto. V. Serie I, Documento I, p. 3-13 del presente volume.

sommità dell'antenna stava una campana, che chiamavasi latinalmente *nola*. Il carroccio non veniva tratto fuori se non per decreto del Consiglio generale o di credenza: stavano a sua guardia 1,500 giovani de' più valorosi, armati da capo a piedi, e con alabarde. Seguivano tutti i capitani delle Compagnie, ed era accompagnato da otto trombetti, e da otto sacerdoti per celebrare la messa. La cura del carroccio era affidata a due de' più prodi capitani. Dove il carroccio si fermava, ivi era la residenza dei maggiori dell'esercito; ivi deliberavasi delle cose della guerra, e si faceva giustizia. Il carroccio dei Milanesi fu ultimamente descritto dal Cantù e dal Ricotti; di quello di Firenze assai notizie si riscontrano nelle storie antiche e moderne; di quello di Siena noi diremo solamente, che era tenuto in sì grande rispetto dai Senesi, che nello Statuto di quel Comune del 1260 viene ordinato che, a onore della città e di Nostra Donna sua patrona, sia continuamente giorno e notte tenuta accesa una lampada innanzi al carroccio (1). Come la città di Pisa dividevasi in tante compagnie quante erano le cappelle, così ancora i suoi borghi e subborghi. Il distretto o territorio di quella repubblica forniva altrettante compagnie, quante erano le capitane nelle quali andava diviso. Il numero delle compagnie variò, come pure il loro nome. Nel secolo XIII le compagnie vecchie si chiamavano della *spada*, della *roca*, della *lancia*, della *viola*, del *giglio*, del *ponte a mare*, del *ponte nuovo*, del *cervo*, del *leone imperiale*, della *luna*, degli *spiedi*, dell'*aquila*, della *croce di San Sebastiano*, della *croce di Santa Cristina*, di *San Paolo*, della *Tavola rotonda*, ec. (2): ma noi accenneremo quali erano, verso il 1300-1302, le compagnie della città e dei subborghi, tanto le vecchie quanto le nuove, come anche il loro numero e i loro nomi, secondochè distintamente appariscono dagli Statuti per noi pubblicati. Oltre le suddette compagnie divise per quartieri e per contrade, eravi una compagnia scelta, detta la Compagnia della Croce Bianca, formata degli uomini cerniti nelle diverse compagnie; e destinati particolarmente alla difesa della Signoria e del palazzo degli Anziani. Meglio armati, portando una targa o palvese col segno del Comune, e la croce bianca in campo rosso, molti di essa compagnia dovevano pure essere forniti di balestra; e in tempo di rumore

(1) *Constitutum Communis Senensis*. — Rubr. *De lampade ardenda coram Carroccio*: — « Debeat ardere lampas die et nocte coram carroccio communis senensis, ad honorem Dei et Beate Marie Virginis ». V. la nota del Prof. Bonaini nelle *Istorie Pisane* del Roncioni, in *Arch. Stor. Ital.*, Vol. VI, P. I, pag. 451.

(2) Documenti del 1238, stampati dal Maccioni, *Difesa del dominio dei conti della Gherardesca*.

si adunavano prima alla casa del loro gonfaloniere; e di là, quelli del quartiere di Ponte occupavano la piazza di San Sisto; quelli del quartiere di Mezzo si portavano alla guardia del palazzo degli Anziani; quelli del quartiere di Forisporta prendevano posto sulla piazza di San Paolo all'Orto; e quelli del quartiere di Kinzica stanziavano sulla piazza di San Sebastiano di Kinzica.

Le compagnie del distretto, o territorio del Comune pisano erano otto, e fornivano tra tutte il numero di 2,000 uomini bene armati, che ripartivansi come ora verremo indicando. *La Capitania di Val di Serchio* somministrava una compagnia di 500 uomini e più, con due capitani, quattro consiglieri e due gonfalonieri; un capitano ed un gonfaloniere per ciascuna riva del Serchio. Gli uomini erano scelti da due deputati per ciascun sestiere in cui era divisa la Capitania, e nominati dagli Anziani. *I Pivieri di Val d'Arno* formavano una compagnia di oltre 500 uomini, con tre capitani e tre gonfalonieri; uno per piviere. Gli uomini venivano scelti da quattro deputati per ciascun piviere, eletti dagli Anziani. *Il comune di Calcinaia* componeva una compagnia di 100 uomini, detta la compagnia della Croce: *Travalla* e le terre vicine fornivano una compagnia di 200 uomini: *la capitania delle Colline di sotto*, un'altra compagnia di 200 uomini: *la capitania di Piemonte* (Piedimonte) formava una compagnia di 150 uomini, scelti dai deputati del comune di Pisa, con un capitano, un gonfaloniere e due consiglieri: *la Valle di Calci* un'altra compagnia di 150 uomini; e per ultimo *Montemagno* una di 50 uomini. Il suono della campana del Comune, che pesava dieci mila libbre e che fu surrogata a quella del carroccio, chiamava sotto le armi le Compagnie della città e sobborghi; e gli araldi del Comune, le Compagnie del distretto pisano. Dagli Statuti erano stabiliti i posti che dovevano occupare le singole Compagnie, sia nell'interno della città, sia alle porte e fuori nei sobborghi; e in quelli si veggono tracciate precisamente le linee d'occupazione, o, come si direbbe modernamente, le *zone militari*, nelle quali erano distribuite le Compagnie vecchie e nuove, quando occorreva di chiamarle sotto l'armi (1).

Tutte le compagnie del distretto pisano, cioè del Valdarno, Piedimonte, Valdiserchio ec., dovevano trarre armate alle rispettive strade pubbliche, ed occuparle; ma le Compagnie nuove del distretto medesimo erano tenute, ricevendone il segnale, di accostarsi alle mura di Pisa.

Tutti i nobili della città armati a piè e a cavallo venivano obbligati, per precauzione, di stare appresso alle Compagnie vecchie

(1) Statuti, V. Serie I, Doc. I.

della rispettiva contrada; eccettuati tra loro i ribelli, i sospetti, e i descritti nel libro dei banditi. Intanto che tutte le Compagnie erano sotto l'armi e ai posti assegnati, la famiglia del Capitano sorvegliava affinchè le osterie rimanessero chiuse e non si giuocasse, e carcerava gli uomini delle Compagnie che non si trovavano al loro posto.

§. 3. *Le Compagnie del popolo di Siena e suo distretto.*

Accenneremo ora come fossero costituite le Compagnie del popolo di Siena. Tremila uomini, mille per ogni Terzo della città (ch'era divisa nei Terzi di Camollia, del Duomo, o di Città, e di San Martino), formavano la Milizia cittadina. Questi 3000 uomini erano distribuiti in diciassette Compagnie, quante erano le contrade della città (1). Ogni Terzo aveva il suo gonfaloniere, detto il gonfaloniere maestro, e tre consiglieri; e ciascuna Compagnia, il suo capitano, gonfaloniere e tre consiglieri. Ogni contrada forniva la sua Compagnia, i cui uomini dovevano essere popolari e guelfi, tenersi bene armati, e prestare giuramento al capitano della loro contrada o Compagnia. Tutte le Compagnie di ciascun Terzo della città seguivano il gonfaloniere maestro, cioè quello del loro Terzo. Il capitano e il gonfaloniere dei Terzi erano tenuti di stare agli ordini della Signoria, o dei signori Nove. Il Capitano del popolo della città di Siena era nello stesso tempo il difensore e il capitano generale delle Compagnie. Ogni Compagnia aveva il suo camarlingo, il quale teneva due registri, nei quali descriveva tutti gli uomini che componevano la Compagnia: uno di essi registri doveva rimettere al capitano della medesima. A ciascuna era assegnato un posto militare nella propria contrada, che si chiamava il *ridotto* (2). Almeno una volta durante il suo ufficio, il Capitano del popolo faceva la rassegna delle Compagnie; ed aveva gran cura che gli uomini fossero provvisti dell'armi, e i *ridotti* forniti delle cose necessarie. Non era permesso trarre dai *ridotti* nessun' arme, se non in caso di difesa della città, o quando si ordinava *esercito*. Ogni capitano era obbligato di tenere nel ridotto della sua Compagnia dieci mannaie, dieci balestre, dieci pavesi, cin-

(1) Statuti delle compagnie del popolo di Siena e del suo territorio. Serie I, Doc. II, pag. 13-25.

(2) Posto militare pel convegno di ciascuna compagnia, sotto la sorveglianza del capitano di essa, dove si custodivano le armi e altre munizioni, oltre quelle che ciascun milite portava seco; come, scale, lanterne, mannaie, ec.

quanta *panecti* (1) e quattro luminiere. Il capitano del popolo visitava ogni mese i diciassette ridotti. Dalle diciassette compagnie del popolo traevansi poi un corpo scelto, una guardia destinata a difendere la Signoria, o gli statuali che reggevano temporariamente la città. Questo corpo scelto veniva così formato. Due uomini per Compagnia, eletti dalla Signoria, o dalla parte che governava, dagli statuali pro tempore erano incaricati di *cernire* in ogni compagnia quei cittadini che riputavano i più zelanti dello stato, o della parte che teneva il palazzo del Comune, i quali giuravano di trarre armati in tempo di rumore, o a qualunque richiesta, al palazzo della Signoria, e di non lasciarlo se non quando venissero licenziati (2). Soltanto al suono della campana del Comune tutti gli uomini delle diciassette compagnie si recavano al *ridotto* della propria Compagnia, per quindi portarsi dove veniva ordinato dalla Signoria o dal Capitano del popolo. In tempo d'insurrezione o di pericolo per la città, le compagnie occupavano le porte e altri posti determinati: questi posti guardati formavano le linee d'occupazione per difendere la città da una aggressione esterna o da una interna sollevazione; e, come vedemmo anche per la città di Pisa, esse sono notabili, perchè ci somministrano l'antica topografia di Pisa e di Siena. Al suono della campana del Comune, le singole Compagnie occupavano i posti assegnati nella città, alle porte e fuori. Una compagnia scelta, quella dei *cerniti*, si riuniva con altre milizie al palazzo della Signoria.

§. 4. *Le Compagnie del popolo di Firenze e del suo Contado.*

La Milizia fiorentina fu istituita o, per dir meglio, riformata nel 1250, quando la città si ridusse a governo popolare, detto dal Villani il *primo popolo*. Verso quel tempo vennero abbassate le torri dei nobili, fortificata la città, eretto il palazzo del Podestà, e chiamato il primo Capitano del popolo, Uberto Rosso da Lucca. La Milizia fu divisa in 20 gonfaloni, distribuiti nei sei Sesti della città, e più tardi in 16 gonfaloni, spartiti nei quattro Quartieri; e fuori della città la Milizia del contado venne tratta da 96 pivieri, riuniti a *leghe*. Nelle Compagnie venivano descritti gli uomini atti all'arme dai 15 ai 70 anni; eccettuati i Grandi, i Ghibellini e le loro famiglie. In ogni Compagnia v'erano fanti di diverse armi, e in questa pro-

(1) Così nel documento, e sembra la cosa stessa di *panettolo* (pannello da ardere) usato dal Sozzini nel Tom. II dell'Arch. Stor. Ital., pag. 280.

(2) Statuti ec. Doc. II, p. 18-19.

porzione; cioè: 20 balestre, 20 lance, 20 mannaie aretine, con panciera, maniche di ferro, corazze, bacinetti, elmi ec. Gli altri in ogni Compagnia si armavano come meglio potevano. Ogni Compagnia doveva avere quattro balestre a due piedi, o a torno. Nelle armi, come nello scudo, palvese o elmo, non era permesso portare altro stemma che quello della Compagnia, o del re Carlo I. Ogni Compagnia o gonfalone era formato di diverse parrocchie (*popoli*), più o meno secondo la popolazione. In un ordine per la formazione dell'esercito, dell'aprile 1304, si vede di quali *popoli* era composta ciascuna Compagnia: in quanti *popoli* era divisa la città (presso a circa 56); i loro nomi, e di alcuno di essi anche i confini di quel tempo (1). Negli Statuti delle *leghe* si leggono le cifre statistiche del contado, e la divisione numerica dei *popoli* e dei piccoli Comuni del contado, che costituivansi a leghe sotto un Comune maggiore (2). Come le compagnie di Pisa e quelle di Siena, quelle ancora di Firenze erano chiamate a mantenere l'ordine pubblico, a difendere il palazzo della Signoria e il Governo.

Era preciso ordine, che in tempo di romore alcune dovevano trarre al palazzo del Comune, altre ai luoghi destinati. Nessuno degli armati poteva recarsi alle case dei Grandi o dei particolari; e così nessun'altra persona. Lo stesso era pure ordinato agli stipendiarii, sotto gravissime pene. Erano stabilite dagli ordini le destinazioni agli speciali luoghi della città e di fuori, le Compagnie che dovevano occuparli, e gli estremi delle linee di destinazione, tanto nella città e suburghi, quanto nel contado; le cui Compagnie erano obbligate a portarsi nei luoghi rispettivi indicati dallo Statuto. Le Compagnie assumevano ancora la polizia contro i malfattori, arrestavano i nobili e i banditi. Altre ben singolari e notabili cose in quegli Statuti si scorgono, sì per la costituzione delle Compagnie, come per la polizia di quel tempo. In guerra formavano, ancora nel secolo XIII, il nerbo principale dell'esercito, essendo in quell'epoca poco il numero degli stipendiarii che ad esse venivano uniti. Il carroccio, la martinella dei Fiorentini, le diverse armi, le varie insegne della cavalleria e della fanteria trovandosi già descritte in vari storici (3), in ciò pure più volte ricopiati dai moderni, noi ci dispenseremo dal parlarne, rimandando il lettore agli Statuti, che ordinati in quell'epoca per la Milizia della città e per quella delle leghe del contado, furono inseriti nella compilazione degli Statuti fatta nel 1321, e poi

(1) Biblioteca Magliab., Cod. 44. Class. XXV, car. 385-389.

(2) Docum. IV, pag. 32-35.

(3) Giovanni Villani, Tom. II, pag. 61, ediz. fior. del Magheri; Ammirato, Tom. I, p. 91, ediz. fior. del Marchini e Becherini.

nell'altra del 1355, per opera di Tommaso da Gubbio, e tradotti in volgare (1), e dei quali noi abbiamo pubblicati gli estratti. Diremo soltanto del modo di bandire la guerra usato dai Fiorentini; perchè non sempre ponevasi la campana detta la *Martinella* sull'Arco della porta di Santa Maria, siccome avvenne nel 1260 nella guerra dichiarata ai Senesi; dove anche si spiegaron molti giorni prima le bandiere dell'esercito, perchè Porta Santa Maria accennava alla strada Romana, per cui s'avviava l'esercito contro di loro. Nel dichiarare la guerra agli Aretini nel 1288, si collocarono otto giorni prima le insegne dell'esercito alla Badia di Ripoli, che è la strada verso Arezzo. Nel bandire la guerra a Castruccio nel 1325, le insegne dell'esercito furono piantate a San Pietro a Monticelli, perchè accennava alla via per la quale si andava incontro al nemico. E quest'uso si osservava non solo per avvertire il nemico, ma anche per dargli tempo ad armarsi, onde non assaltarlo a tradimento e sprovveduto. Quando la guerra era dichiarata, ogni giorno si pubblicava per la città un bando, per avvertire tutti gli uomini di Firenze e del contado di provvedersi del necessario per l'esercito. Si deputavano per ogni parrocchia dei cittadini, i quali dovevano scegliere gli uomini atti all'arme dai 15 ai 70 anni, e degli assenti formare una lista a parte. Dei primi formavano due schiere; una, di quelli che dovevano marciare; l'altra, di quelli che rimanevano alla guardia della città. S'imponneva una tassa in danari a quelli che restavano in città, e così agli assenti. Gli obbligati a marciare dovevano mantenersi a loro spese, e non avevano stipendio dal Comune. Nel contado si affidava la guardia dei castelli, pievi, ville, popoli, a quelli che sembravano più atti. Durante queste operazioni per allestire l'esercito, la campana del Comune suonava ogni giorno. E fino a tanto che l'esercito non fosse mosso, tutte le officine, e i fondachi dei mercanti si tenevano chiusi. Alla fanteria cittadina si aggiungevano i soldati del Comune, e i cavalieri cittadini, più o meno secondo il bisogno. Nel 1285 si propone che 208 cavalieri di Firenze accompagnassero l'esercito che doveva portarsi contro Pisa (2). All'ultimo giorno si

(1) Statuti delle Compagnie di Firenze e del suo contado. Serie I, Doc. III. pag. 28-39. — Ecco il titolo della compilazione in volgare del 1355: — *Statuti rassegnati e restituiti e dichiarati e in uno ridotti per messer Tommaso di Ser Puccio da Gubbio, Dottore di legge e ufficiale alle predette cose deputato: assistito, come si legge, da messer Lapo di messer Giovanni da Prato, dottore di legge, e da Ser Taddeo Lapo fiorentino.*

(2) Modi di formare l'esercito proposto per la guerra contro i Pisani nel 1285. Bibliot. Magliab. Classe XXV, N.º 45 a car. 237; e P. Ildefonso ec. *Delizie degli Eruditi toscani*, Tom. IX, p. 199. Nello stampato è sbagliata l'indicazione del Codice.

levavano le insegne donde erano state piantate, movevasi l'esercito, preceduto dal carroccio e dalla martinella; e al suo partire dalla città, tutte le campane di Firenze suonavano a distesa (1).

Quella Milizia era composta di diverse armi: dei fanti delle Compagnie, e dei militi (cavalieri nobili), e delle cavallate fornite dagli altri cittadini più agiati. Intorno al carroccio stava la cavalleria pesante; seguivano i cavalleggieri, che appiccavano la battaglia, e poi ritiravansi intorno al carroccio; nella terza schiera stava il resto della cavalleria, e tutta la fanteria della città intorno alla martinella. Seguivano due schiere di balestrieri; poi i palvesari; appresso venivano gli arcadori; in seguito quelli della salmeria; e per ultimo i saccomanni. Ma l'ordinanza di battaglia formava quattro corpi principali. Il primo corpo era composto dei feditori, dei palvesari e dei balestrieri; i primi nel centro, gli altri due nelle ali; e questo corpo descriveva una linea a guisa di semicircolo. La fanteria era il secondo corpo, e il più numeroso, e, per così dire, il nerbo dell'ordinanza, e stava immediatamente dopo i feditori, pronta a investire il nemico; il terzo era la salmeria, con molti pedoni che dovevano sostenere l'esercito quando retrocedesse; il quarto corpo, che si teneva sempre in disparte, come ora direbbesi, la riserva, composta per lo più di pedoni.

I 96 pivieri del contado erano distribuiti a *leghe*: una *lega* era formata da diversi comuni, pivieri e popoli, secondo la rispettiva popolazione, come si vede dagli Statuti che noi pubblichiamo (2). Ogni *lega* aveva propria bandiera e capitano, sotto il quale dovevano radunarsi tutti i contadini armati in caso di guerra esterna o di tumulti interni. Oltre il capitano, aveva ogni *lega* il suo gonfaloniere, pennonieri e consiglieri; i quali tutti stavano al cenno della Signoria, del podestà o del capitano del popolo di Firenze. Il podestà invigilava a ciò che i fanti delle *leghe* non si lasciassero arrolare, e prendessero l'armi pei nemici e ribelli del Comune, sotto pena della forca, del guasto e incendio dei beni e delle loro terre; e n'erano responsabili i capitani e i gonfalonieri delle *leghe*, nelle loro persone e robe. Intimava che prendessero l'armi, all'avvicinarsi dei nemici o dei fuorusciti, a quelle *leghe* ch'erano sul confine del territorio fiorentino da quella parte dove si presentavano i nemici; e qualche volta convocava le fanterie delle *leghe* in Firenze per difenderla dal pericolo dei nemici esterni, o da quello dell'interne fazioni: e un esempio di simili convocazioni, tratte da un Codice della libreria del nostro collega Gino Capponi, noi

(1) Ammirato, Tom. I, pag. 419.

(2) Statuti ec., Serie I, Doc. IV, p. 32-33.

abbiamo pubblicato in seguito agli Statuti delle Compagnie delle *leghe* (1).

Dalle Milizie dei comuni erano esclusi generalmente i magnati. In Genova erano esentati qualche volta i notari, a cagione della loro professione (2); in alcuni Comuni d'oltremonte, come quello di Avignone, venivano talvolta dispensati anche gli avvocati, i quali erano pareggiati ai nobili, detti *militi* o *persone militari*, se gli avvocati provavano di non possedere cavalli atti alla guerra; come pure di questo privilegio godevano i *borghesi onorabili*, che costumavano vivere come i nobili (3). In Pisa erano esclusi i Guelfi, in Firenze i Ghibellini e tutti i nobili.

Coll'ordinanza militare quale era stata istituita nel 1250, la città di Firenze poté conservare il governo popolare, e rintuzzare le forze dei Grandi in città, ridurre all'obbedienza i signori del contado, e porre il fondamento di quella civiltà che prese tanto sviluppo nel secolo XIV. Con questa ordinanza militare fu combattuta la fatale giornata di *Montaperti*, la quale non devesi riguardare soltanto, onde spiegarne la ragione politica, come una battaglia tra due comuni rivali, Siena e Firenze; ma come una battaglia nella quale vennero a cozzo, colle forze di varie parti d'Italia e d'Oltremonte, due ele-

(1) Serie I, Doc. V., p. 39-41.

(2) Archivio de' notari di Genova, Protocolli di Iacopo d'Albaro, 1295-1297. — Documento comunicatoci del prof. Bonaini.

(3) Statuti d'Avignone (*Statuta antiqua Avenion., ex vetustissimo Codice*), pubblicati in Avignone stessa nel 1570.

Convenzioni della città d'Avignone del 1251, fatta con Alfonso di Tolosa, e con Carlo d'Angiò, conte di Provenza.

Conventio civitatis Avenionis cum suis tunc dominis etc. L'Articolo 36 di quell'atto è questo:

XXXVI. « Item, cavalcas facient dicti cives ad mandatum Dominorum vel eorum Vicarii semel in anno, ad quadraginta dies, et in Imperio tantum, ubicumque dominis comitibus vel eorum curie placuerit, usque ad viginti leucas a civitate Avenionis computandas. In quibus cavalcatis ire personaliter compelli non poterunt, nec etiam mittere (*sic*) milites, militaresve persone, seu etiam advocati, si tamen dicti milites vel militares persone vel etiam advocati, equos non habeant idoneos ad armandum. Alioquin ire tenebuntur, nisi se probabili excusatione defendant. Burgenses vero honorabiles qui ut milites vivere consueverunt, eodem gaudebunt privilegio, quo predicti. Ceteri vero in cavalcas ire debebunt, nisi se justa excusatione defendere possint, vel nisi tales sint, quos non deceat ire pedites; qui quidem si idoneas pro se miserint personas, poterunt remanere ».

menti di civiltà e due opinioni armate diverse. L'idea nazionale era ormai dimenticata; e appunto allorquando verso la metà del secolo XIII la parte popolare erasi fortificata in Italia, e formava un elemento grandissimo di forza e preponderanza, chiamati gli Angioini in Italia, si videro nuovi stranieri, e nuove parti, due elementi opposti, due opinioni armate, scontrarsi sotto il castello di Montaperti. Un antico monumento relativo all'esercito de' Fiorentini che combattè a Montaperti esiste alle Riformagioni di Firenze: esso è composto di venti registri originali scritti da diversi notai, che contengono i ruoli e gli ordini di quell'esercito, fatti dalla Signoria e dal Capitano generale. Il primo di que' registri è del 19 febbraio 1259 e 60, l'ultimo del 25 agosto 1260; che furono in seguito legati insieme e coperti di tavole, ma senza osservare l'ordine della materia e della cronologia. Trattandosi di sì antichi documenti che riguardano l'ordinanza della Milizia fiorentina, noi indicheremo brevemente il contenuto di ciascun registro, nell'ordine com'esso trovasi legato nel libro. Il 1.^o registro, dal 14 aprile al 9 maggio 1260, contiene gli ordini fatti in Firenze dal podestà e capitano dell'esercito: il 2.^o, dal 10 al 21 maggio, altri ordini del podestà e capitano fatti in campo: nel 3.^o, senza data, sono notate le consegne dei cavalli fatte ai cittadini del Sesto di S. Pancrazio dagli ufficiali a ciò deputati: dal 4.^o fino al 7.^o inclusive, senza data, ma sempre del 1260, sono scritti i nomi di tutti i rettori dei popoli del Sesto d'Oltrarno, che promisero di mandare grano al campo per fornire Montalcino; come pure di tutti i rettori delle chiese nel contado di quel Sesto, e dei loro mallevadori in Firenze: l'8.^o, del 9 febbraio 1259 (s. c. 1260), contiene l'elezione fatta in Firenze e i nomi dei capitani e degli altri ufficiali subalterni, tutti fiorentini: il 9.^o, del febbraio 1259 (1260), altra elezione e altri nomi degli ufficiali fiorentini dell'esercito: il 10.^o, del 29 agosto 1260, i nomi degli uomini del contado del Sesto di Porta San Piero, che fecero parte dell'esercito: l'11.^o, altri ufficiali o capitani dell'esercito: il 12.^o, del 25 agosto, le scuse di quelli che non poterono recarsi all'esercito, e i nomi di parrochi e dei loro mallevadori, che promettono fornire l'esercito di grano: il 13.^o, dell'agosto 1260, è una lunga nota di fanti fiorentini del Sesto di San Pancrazio: il 14.^o, 15.^o e 16.^o, un'altra nota di mercanti del contado del Sesto di Porta del Duomo, che si obbligano a portar vettovaglie all'esercito: il 17.^o e 18.^o, altra nota come sopra, di quelli del Sesto di Porta San Piero: nel 19.^o si leggono altri ordini fatti pel governo dell'esercito: il 20.^o è una nota di altri parrochi che promettono grano, come quella del quarto registro. Il prelodato signor Ricotti, alla fine del volume primo della sua *Storia*, pubblicò vari estratti, e tra questi il registro decimonono. Quell'ordinanza fu

descritta, e quella battaglia fu narrata da molti (1), che per lo più seguirono gli storici fiorentini. Noi indicheremo al lettore le antiche Cronache Senesi ultimamente illustrate dal Porri (2); le quali, oltre al ragguagliarci dei preparativi e dell'ordinanza della milizia di Siena, ci fanno conoscere con molta ingenuità i sentimenti di quel tempo, i costumi e le credenze politiche, le quali, come le religiose, sono capaci del più sublime slancio delle passioni generose.

In tempo di guerra, la Milizia della Repubblica Fiorentina e de' suoi alleati era mista; cioè formata dalla fanteria dei propri cittadini e contadini, dei contingenti delle città della lega toscana, di gente assoldata e delle *cavallate* di Firenze. Le *cavallate* di Firenze erano, come vedemmo, l'ordinanza e milizia a cavallo. Ogni cittadino che ne possedeva i mezzi, era descritto, ed obbligato in tempo di guerra di militare col proprio cavallo. Le cavallate di Firenze fornivano nel secolo XIII ben 2000 cavalieri; v'erano da circa 2000 cavalieri condotti al soldo; v'erano i cavalieri della taglia, cioè il contingente che toccava a ciascuno dei componenti la lega toscana: erano ordinariamente 800 cavalieri, ma venivano aumentati al bisogno. Lucca forniva 300 cavalieri, Pistoia 80; altrettanti Volterra; Samminiato, San Gimignano, Colle 30; i Conti Guidi, i Conti Alberti ed altri signori, 250; Siena, quando si univa alla lega, mandava 400 cavalieri e 3000 fanti, come al tempo della guerra contro gli Aretini nel 1288 (3). Dopo la sì famosa di Montaperti, la prima e grande battaglia che fosse data, fu quella di Campaldino, e fu anche l'ultima nella quale le nostre Milizie cittadine non fossero superchiate nel numero dalle mercenarie. Però torna a proposito il descrivere l'ordine e la disposizione dell'esercito dei Fiorentini sotto Certomondo nel piano di Campaldino. — Venne diviso in quattro squadroni. Nel primo, e davanti, si collocarono i *feditori*, o tiraglieri; dietro, e in due ale, disegnando

(1) Malespini, Villani, Malavolti. Vedi anche Muratori. *Annali d'Italia*, Tom. XI; e le note del Benivoglianti alla *Cronaca* di Andrea Dei, R. I. S., Tom. XV, col. 29.

(2) Il primo libro delle Istorie Senesi di Marcantonio Bellarmati; la *Sconfitta di Montaperti*, tratta dalle Cronache raccolte da Domenico Aldobrandini; la medesima, secondo il Manoscritto di Niccolò di Giovanni di Francesco Ventura: *Cenni sulla Zecca Senese*, ec. di Giuseppe Porri col titolo di *Miscellanea Senese*. Siena, 1844. — Quelle Cronache furono anche tradotte in francese dal Duca di Dino, col titolo: *Croniques Siennoises traduites de l'italien, précédées d'une introduction, et accompagnées de notes*, par le Duc de Dino. Paris, L. Curmer etc., 1846, in 8vo.

(3) Ammirato, T. I, lib. III, pag. 417.

una curva a guisa di mezza luna, i pavesari, i balestrieri, e i lancieri con aste lunghe; e tra le due punte o corna, vennero posti cavalli e fanti. Dietro ad essi, e nel secondo squadrone, era schierato il grosso dell'esercito, pronto a portarsi in rinforzo del primo e a sostenere il combattimento. Nel terzo squadrone si trovava la salmeria, scortata da una forte mano di fanti, che doveva spalleggiare l'esercito, e trattenerlo in caso che retrocedesse. Il quarto squadrone era posto in disparte, nè si poteva muovere senza ordine del Capitano, sotto pena della testa. Questo squadrone era formato di 200 cavalli, e di molti fanti della taglia, cioè dei contingenti mandati dai Comuni della lega toscana. A Campaldino nelle cavallate fiorentine, e precisamente tra' feditori, si trovò Dante: capo del quarto squadrone era Corso Donati (1).

Ma il più numeroso esercito che Firenze raccogliesse prima della venuta delle grandi compagnie straniere, fu quello ordinato contro Castruccio nel 1328; e siccome quell'esercito si componeva per la maggior parte di cittadini e sudditi della Repubblica, e de' suoi alleati Toscani, e si trovavano ancora in poco numero gli stipendiarii stranieri (i quali, secondo il Ricotti (2), arrivavano a 1500 cavalli; cioè 920 del Friuli, 200 di Napoli e 200 nobili francesi), merita che se ne accenni la formazione. L'esercito contava 15,000 fanti della città e del contado di Firenze. In città ogni casa doveva fornire un uomo, sotto pena della perdita del piede (3); 2500 cavalieri, dei quali il quinto apparteneva alle *cavallate* della città; e secondo il Ricotti 400: il resto condotti a soldo, e stranieri d'ogni nazione; cioè: 500 Francesi; 500 tra Tedeschi, Borgognoni, Catalani; 1000 circa Fiamminghi, Provenzali, Guasconi, Italiani ec. (4). Soltanto alla salmeria erano addetti da 4000 uomini. Questo esercito costava alla Repubblica da 3000 fiorini il giorno.

§. 5. *Decadenza della Milizia dei Comuni.*

Ma dacchè la Lega Lombarda si fu rallentata, dacchè le idee, i sentimenti e le forze non furono dirette all'unità, ma ciascun municipio, esagerando il principio di libertà dentro le proprie mura, dimenticò l'opera della indipendenza e dell'unità nazionale; la Milizia dei Co-

(1) Ammirato, Tom. I, lib. III, p. 344-345.

(2) Tom. II, pag. 12.

(3) Marchionne di Coppo Stefani, *Storie ec.*, lib. VI, cap. 360; nelle *Dedizze degli eruditi Toscani*.

(4) Ammirato, Tom. IV, lib. VII, pag. 310.

muni subì quelle trasformazioni che la condussero al suo decadimento. Della indipendenza, dell'unità e della libertà, che dovevano costituire la forma politica e sociale d' Italia, non restò più che il nome. L' indipendenza dallo straniero fu temporaria e parziale; in vari Comuni sursero gli antichi nobili, e li dominarono con truppe mercenarie; la libertà non fu praticata se non che per rendere più profonde e più durevoli le divisioni nelle stesse repubbliche; l' unità alla quale dovevano tendere le idee, i sentimenti e le forze della nazione, era sempre più combattuta dalle stesse idee, sentimenti e forze, dirette soltanto a mantenere l' indipendenza d' un municipio dall' altro, e la libertà o piuttosto la dominazione d' una fazione o d' una famiglia nel municipio. L' ordinanza delle Milizie cittadine cadde in disuso: da principio fecesi la scelta, la *cerna*, degli uomini della Milizia che erano creduti i più devoti alla famiglia o alla parte; e in seguito, lasciati ancor questi da parte, si presero a difesa del Governo soldati mercenari. Così, dopo la calata di Enrico VII sino quasi alla fine del secolo XIV, si videro in Italia dapprima i mercenari, e poi le compagnie di ventura, e i condottieri stranieri; e Comuni, signori, repubbliche, re, papi, guelfi e ghibellini combattersi tra loro colle armi delle Compagnie, composte di ogni generazione di stranieri. Ogni Comune, ogni città costituiva uno Stato indipendente: quindi più pronte le mutazioni, non trovandosi il contrappeso delle grandi moltitudini. Alla parte guelfa succedeva la ghibellina, alla nobiltà la cittadinanza, a questa il popolo minuto. Le relazioni di quelle repubbliche e piccoli Stati tra loro erano perciò determinate da circostanze temporarie, incerte; e cangiavansi con tanta mobilità, che due sole confederazioni, quelle contro gli Svevi, tennero gl' Italiani insieme quasi come una sola nazione. Quindi la Milizia, che, come istituzione e come arte, dipende da molte altre istituzioni dello Stato; perchè la guerra è collegata col pubblico diritto per la ragione del farla; colla politica per la convenienza dell' intraprenderla; colla legislazione, e con l' economia pubblica pei mezzi di sostenerla, e pei modi di amministrarla; la Milizia non fu più che un mestiero di venturieri, di fuorusciti, di banditi e di mercenari d' ogni sorta; mancò ogni norma, ogni regola precisa, generale, continua. L' arte della guerra, quasi perduta e abbandonata dallo Stato, divenne arte o mestiero d' individui.

CAPITOLO II.

LE COMPAGNIE E I VENTURIERI STRANIERI.

§. 6. *I Mercenari, e le prime Compagnie.*

I primi mercenari datano dalla calata di Enrico VII, alla cui morte Pisa disperando di resistere alla lega guelfa, confidò ad Uguccone il comando d'un migliaio circa di Tedeschi, Fiamminghi, Brabanzoni, i quali scioltesi il campo imperiale, s'erano uniti agli stipendi di Pisa, coi quali Uguccone s'insignorì di quella città. Noi li vediamo posteriormente sotto Castruccio e Cangrande (1), e sono note le insolenze e rapine de' mercenari a Genova, Lucca, Firenze e Milano; dove tolgono la signoria a Galeazzo Visconti, e quindi in essa lo ripongono. In seguito, dopo la calata di Lodovico il Bavaro, si formano le prime Compagnie tedesche; e quindi la Grande compagnia. La calata del re Lodovico d'Ungheria introduce in Italia gli Ungheri. La Gran compagnia è comandata dal duca Guarnieri d'Urslinga, detto presso noi il Duca Guarnieri (2), da Corrado Lupo e Fra Moriale; poi dal conte Corrado Virtinguer di Landau, conosciuto sotto il nome di Conte Lando, e da Anichino Bongarden; dei quali le vessazioni e i tradimenti, le battaglie, le rotte, le stragi e le rapine sono raccontate da tutti i contemporanei, e ultimamente dal Ricotti. Contuttociò quelle Compagnie e que' Condottieri stranieri fanno supporre un certo progresso ne' metodi, incompatibile con l'indisciplina dei nobili e l'avvilimento del popolo; per cui poterono le Compagnie mantenersi lungo tempo come una classe speciale che dedicavasi al mestiero delle armi: ma noi non troviamo progressi positivi nelle armi e negli ordini, perchè la cavalleria era il nerbo di quella Milizia, ed era così carica d'armi difensive, che la guerra pur troppo somigliava ad una parodia; siccome fanno fede le istorie delle guerre combattute tra gli Stati Italiani col braccio de' venturieri. Quindi nessun progresso della gran guerra, cioè nella tattica, nelle gran

(1) Quando egli divenne capitano generale della lega ghibellina contro la guelfa. V. *Chronicon Veronense quod exstat, ab anno 1237 ad annum 1512, descriptum a Johanne Batista Avaccis notario, anno 1554.* Codice Capponiano (V. *Catalogo de' MSS. della Libreria di Gino Capponi, compilato da Carlo Milanesi, pag. 235*).

(2) Della famiglia dei signori d'Ursling, attualmente Irslingen, nella Svevia.

tattica o strategia, perchè la venalità e volubilità delle Compagnie e il poco sangue sparso rendevano le battaglie prive di gravi effetti politici, e soltanto cagionavano la rovina di municipii, elevazioni di dominatori, o cangiamenti di signoria. Così in Milano, licenziati i cittadini dalla milizia, col favorire l'ozio alimentato dal pingue terreno, dalle ricchezze e dagli istrioni d'ogni sorta, i Visconti fondarono la loro signoria sul popolo inerme. Così Firenze, nella lunga guerra che mosse all'arcivescovo di Milano, costretta a spendere enormi somme nelle milizie straniere, soppresso, per far danari, le *cavallate* fiorentine nel 1351, imponendo invece una tassa ai cittadini obbligati al servizio, la quale produceva 52,000 fiorini all'anno (1). Dannoso provvedimento, di sopprimere le proprie armi per cavare denari onde pagare i soldati stranieri, i quali alla loro volta imponevano enormi tasse alla stessa repubblica. Così i signori di Verona, di Padova (2), di Mantova, d'Este, si fecero tiranni con gli stessi mezzi dei Visconti; mentre i signori della Romagna e del Montefeltro, che univano nelle loro persone l'ufficio di Capitano e di Signore, conservarono l'uso delle armi, e quindi la forza del potere: e sebbene nella guerra che movevano al papa ed ai suoi legati, impiegassero qualche volta gente mercenaria e di ventura, spesso, per non tenere in ozio gli agguerriti e valorosi Romagnoli, con pericolo e danno loro, a guisa dei condottieri di ventura, prendevano stipendio da altri signori o comuni: di che son piene l'istorie di Pisa, di Siena e di Firenze.

§. 7. *Stabilimenti spettanti ai mercenarii.*

Le bande di que' Signori, quantunque il mestiero della guerra le rendesse spesso crudeli, non sono però a paragonarsi con la barbarie delle Compagnie de' Tedeschi, Ungheri e Catalani, che riempiono di spavento e di strage le campagne e le città. Fatta la pace, i venturieri deponevano in qualche modo que' feroci sentimenti che alla guerra si accompagnano. Spartiti i guadagni, ne serbavano parte, e talvolta li consacravano a qualche fine religioso o pio, e soprattutto in onore di quel San Giorgio, il cui nome avevano imporporato e gridato nel calore delle mischie (3).

In Pisa noi vediamo i Capitani della cavalleria straniera e italiana, al soldo di quella repubblica: tra i quali, due della famiglia

(1) Ammirato, Tom. IV, pag. 132.

(2) Vedi le fazioni di Eccellino, di Mastino della Scala, di Can Grande, nella citata Cronaca Veronese dell'Avacchi, pag. 27-40. — La città di Padova contava allora (1320) 11,130 uomini.

(3) Ricotti, Tom. III, pag. 49-50.

degli Scolari, fondare nel 1346, dopo l'acquisto di Lucca, la cappella di San Giorgio, dandone il giuspadronato alla famiglia della Rocca (1); e in Genova, il tempio dell'Annunziata ricorda tuttavia Percivalle Lomellino, padrone della galera così denominata, agli stipendi del re di Francia nel 1346 (2); e lo spedale di Bonifazio in Firenze, il condottiero italiano Bonifazio Lupo di Parma. Noi aggiungeremo la fondazione dello spedale di San Giorgio in Firenze, fatta dagli stipendiarii di quella Repubblica nel 1347.

Sul principio di quell'anno, che precorse la famosa peste del 1348, eravi in Firenze e nella Toscana carestia di grano. La Signoria prese vari provvedimenti, e tra gli altri ordinò che nessuno fosse preso per debito sino al mese di agosto; che il grano non si pagasse più di 40 soldi lo staio; e concedeva il premio di un fiorino d'oro a chi recasse dal contado un moggio di grano nella città. Ma il grano continuando sempre più a mancare, cominciò in Firenze la moria. Allora la pietà dei privati, dimostratasi in tutte le classi, procurò di sollevare l'universale miseria, particolarmente di quelli che si riparavano dal di fuori in città, e che tutti i giorni crescevano di numero; e secondo l'Ammirato, da 94,000 persone alla metà d'aprile andavano a prendere il pane; senza contare quelli che provveduti dai loro poderi, facevano il pane in casa. Anche i soldati oltramontani, commossi da tanta carità, volendo fare qualche opera pia, domandarono alla Signoria che fosse loro assegnato un luogo in via San Gallo, per potervi edificare uno spedale sotto il nome di San Giorgio, destinato a ricoverare i poveri. L'annotatore dell'Ammirato, aggiunge che di questo spedale non si ha contezza, nè si sa se la Signoria accordasse la domanda degli stipendiarii; ma dal documento da noi pubblicato (3) si vede che gli stipendiarii avevano già raccolte delle somme per la fabbrica, e che la Signoria acconsentì, e nominò anche deputati che ne sorvegliassero la fondazione. Però non rimangono tracce della pia fondazione dei soldati oltramontani.

Perchè gli stipendiarii stranieri potessero impiegare utilmente i loro risparmi, che troppo sovente sprecavano in bagordi, o facevano cadere insieme col soldo nelle zanne degli usurai, i quali sovvenendo di danaro agli stipendiarii, estorcevano loro il soldo, l'armi e persino i cavalli, per cui la Repubblica al bisogno non poteva

(1) Il Documento della fondazione e della collazione del giuspadronato fu pubblicato dal Dal Borgo, *Diplomi Pisani*, pag. 400, e dal Ricotti, Tom. III, pag. 416.

(2) Ricotti, Tom. III, pag. 50; e Jal, *Archéologie Navale*, Tom. II, pag. 340.

(3) Serie II, Doc. VI, pag. 45-50.

giovarsene ; questa risolse , per supplire alle occorrenze degli stipendiari , di creare un banco : e per prima somma versò 1500 fiorini d'oro ; deputando a ciò degli ufficiali , i quali apersero quel banco , o per dir meglio *Presto degli stipendiari* , nel 1362 (1). Al banco degli stipendiari fu dato miglior ordine nel 1367 , e vennero promulgate nuove leggi circa i *procuratori degli stipendiari* , i *prestatori di danaro* , e circa gli stessi prestiti che loro si facevano.

Ai soli ufficiali della condotta apparteneva il dichiarare le somme che si potevano prestare agli stipendiari. In generale , non si prestava più di 600 lire a un conestabile , nè più di 100 al caporale ; ma la somma dei prestiti fatti in ciascuna compagnia o bandiera di sei poste (2) , non doveva passare la somma di 1000 lire. Il banco prestava però senza percipere alcun diritto , e senza alcuna ritenzione , o interesse : solo dovevano stare mallevadori per ogni prestito due conestabili. Il curioso può trovare nei libri del banco i nomi d' un grandissimo numero di conestabili e caporali Italiani , Tedeschi , Inglesi , Ungheri , dal 1367 in poi , a tutto il secolo XIV e XV , e dopo ancora (3). La Repubblica inoltre promulgò leggi severissime contro gli usurai e i banchieri che facevano i fatti degli stipendiari : anzi , secondo lo Statuto dell'arte del cambio , i banchieri erano puniti la prima volta come gli usurai , cioè in lire 50 ; e la seconda erano esclusi dall'arte ; il che implicava l'esclusione dagli officii e beneficii del Comune , cioè la privazione di ogni diritto politico. Nello scrutinio che si faceva ogni anno di quaresima di tutti i banchieri e sensali per l'ammissione all'arte del Cambio e del suo consolato e officii , i consoli dell'arte erano tenuti di porre la questione e di mettere a partito se il banchiere ed il sensale tacesse i fatti degli stipendiari ; e se la maggioranza stava per l'affermativa , veniva punito come di sopra abbiamo detto (4). Nel 1431 fu sospesa questa legge contro quelli che facevano i negozi degli stipendiari , e quella ancora che proibiva il cambio dei loro crediti (5).

(1) Matteo Villani , Tom. V , pag. 192.

(2) Vedi sul significato di *posta* , a pag. 507 di questo volume ; e Ricotti , Tom. II , pag. 105.

(3) Arch. delle Rifor. *Camera del Comune* , N.º 305, 306, 310, 314 ; e altri nella Classe XIII , Dist. II.

(4) Arch. delle Rifor. , *Statuti dell'arte del Cambio*.

(5) Arch. delle Rifor. , *Provvisione del 1431*.

§. 8. *La Gran Compagnia - Il Duca Guarnieri.*

Dagli stipendiari si passò alla condotta delle Grandi compagnie, e le conseguenze furono le più ruinosi (1). Qualche volta le Repubbliche, dopo di averle condotte e d'esserne state spogliate, tradite e di nuovo minacciate, erano costrette di ricorrere alla Milizia propria; come Firenze ricorreva a quella delle *leghe* del Contado, che secondo i bisogni e pericoli si rinnovava e si chiamava in soccorso della città; dove nel 1394 vennero fabbricate delle caserme o stanze apposite pei militi del Contado, perchè non alloggiassero nelle chiese, come costumavano per l'innanzi (2). Già sino dal 1381, all'occasione che fu ricondotto l'Aguto, venne proibito con legge dei 10 aprile di alloggiare i soldati negli spedali, conventi, monasteri, chiese o in edifici contigui alle Chiese (3).

Ma come non potevano cittadini o contadini armati all'improvviso, opporsi alla furia delle Grandi compagnie, così si ordinavano e si perfezionavano armi che frenassero l'impeto de' Venturieri. Così i Fiorentini, nel 1386, ordinarono le *Compagnie de' Balestrieri* contro la Gran compagnia guidata dal Conte Lando, come vedremo più sotto.

Terminata la guerra tra i Fiorentini e i Pisani per la città di Lucca, venduta da Mastino ai Fiorentini, la Repubblica di Pisa licenziò i venturieri, alla cui testa si trovava il duca Guarnieri. Altri mercenari licenziati dal Comune di Firenze s'uniscono alla Compagnia; nella quale militava pure una banda d'Italiani comandata da due Bolognesi, Ettore da Panigo e Mazarello da Cusano. Il Duca Guarnieri portava sul petto a lettere d'argento le seguenti parole: *Duca Guarnieri, Signore della gran Compagnia, nemico di Dio, di pietà e di misericordia*. Ad essa si univano i ribaldi da ogni parte d'Italia; contava circa 3000 barbute, senza i fanti e i saccomanni; portava il terrore nella Romagna; costringeva Cesena e Perugia a ricomparsi; ripassava in Romagna e si gettava sopra Bologna. All'imminente pericolo i Signori di Ferrara e di Ravenna, i Comuni di Bologna, Imola e Faenza collegaronsi per opporsi alla Compagnia al Lamone. Passava in seguito sul Modanese, e metteva tutto a fuoco ed a ruba. I Signori di Lombardia radunaronsi a Ferrara per provvedere contro la Compagnia. Con molto oro s'accordarono con questa; e il duca

(1) V. le Capitolazioni coi vari condottieri per salvare il Contado dalle loro contribuzioni, o per conderli al servizio del Comune. Arch. delle Riform., Clas. XI, Dist. I. N.º 22, e Dist. III, N.º 52 e 53.

(2) Arch. delle Riform., Provv. del 1394.

(3) Ammirato. Tom. V. pag. 240.

Guarnieri dispensa l'oro, divide le schiere, le manda in Germania, e così scioglie la sua Compagnia (1). Della quale dieci bande s'incamminarono tuttavia verso la Toscana; otto restarono a Carpi. Guarnieri ripassò le Alpi Friulane, carico d'oro e di bottino: e tutto ciò doveva essere pe'suoi compatriotti di grande stimolo ad imitarlo (2).

§. 9. *La milizia degli Ungheri. — Fra Moriale e il Conte Lando.*

La morte di Andrea marito della regina Giovanna di Napoli, aveva spinto in Italia per vendicarla il fratello di lui, Lodovico d'Ungheria, co'suoi Ungheri. Guarnieri si unì con loro, poi combattè per la regina, la tradì e ritornò cogli Ungheri, ai quali si aggiunsero i fratelli Guilforte e Corrado Lupo, il Lando e Fra Moriale.

Così una nuova Milizia viene introdotta in Italia; quella cioè degli Ungheri, che dal 1380 in poi innovò molte pratiche nella Milizia italiana. Il ritratto che di quella ci fu lasciato da un contemporaneo (3), merita di esser letto e considerato dagli studiosi di tali materie, anche per vedervi la rassomiglianza che dopo ancora cinquecent'anni esso presenta con la moderna cavalleria Ungherese. « Gli Ungheri sono (dice Matteo Villani) grandissimi popoli, e quasi tutti si reggono sotto baronie, le quali non sono per successione nè a vita, ma tutte si danno e tolgono a volontà del re; e ciascun barone per antica consuetudine tiene ordinati cavalieri, e armati molti, coi quali sono obbligati di servire il loro re in tempo di spedizioni e di guerra. Per ciascun barone è determinato il numero di cavalieri, e il tempo che devono servire, ma perchè a qualunque richiesta devono sempre tenersi pronti, per questo ogni barone e ogni città ha stabilito quelli che sono

(1) Ricotti, Tom. II, pag. 50-53.

(2) Il sig. Alfredo de Reumont, notissimo pel molti e pregiati suoi scritti, in italiano e in tedesco, sulle lettere e le arti italiane, nelle sue Notizie Bibliografiche delle opere pubblicate in Germania, spettanti alla Storia Italiana, ha registrato pure alcuni libri che trattano delle vicende militari e de' condottieri in Italia; e tra gli altri, anche intorno al Duca Guarnieri. Bronner, Storia avventurosa del Duca Guarnieri d'Urslinga; Aarau, 1828. Anche Fickler scrisse sulla famiglia dei signori d'Urslinga; Stuttgart 1846. Ma opera di profonda erudizione, e frutto delle più diligenti ricerche è quella dello Stälin, Storia del Virtemberg; Stoccarda 1844-47. Nel Vol. II, pag. 586-594 si legge la Storia della famiglia dei signori d'Urslinga. Vedi Reumont, Not. bibliogr. nell'Append. all'Arch. Stor. Ital., Tom. III, pag. 429; Tom. V, p. 237.

(3) Matteo Villani, Tom. III, pag. 276.

obbligati a quel servizio, ciascuno con due cavalli o più. Hanno per armi l'arco e una lunga spada. Coperto il petto d'un farsetto di cuoio; quando è usato, vi soprappongono un nuovo e poi un altro, e così via; sino a che diviene un forte usbergo. Di rado portano in testa elmo, per non perdere la destrezza nel tirare l'arco; nel quale contano più. Hanno razze grandissime di cavalli piccoli, che adoprano anche all'aratro. Usano selle lunghe a modo di barre e congiunte con usolieri, e quando si trovano in campo o nei luoghi disabitati, non usano tenda, aprono le bande delle selle a modo di barda, e se ne fanno o coperta o guanciaie; secondo la stagione ». « La loro guerra (continua il Villani) non è in potere mantenere campo, ma correre, fuggire e cacciare, saettando le loro saette, e di rivolgersi e di ritornare alla battaglia. E molto sono atti e destri a fare preda o lunghe cavalcate, e molto magagnano con le saette li altrui cavalli e le genti a piede; e per tanto sono utili ove sia chi possa tenere campo, perocchè di fare guerra in corso e tribolare i nemici d'assalto sono maestri; e non si curano di morire, e però si mettono a ogni pericolo. E quando le battaglie si commettono, sempre li Ungheri si tengono per loro e combattono, partendosi a 10 o 15 insieme, chi a destra chi a sinistra, e corrono a fedire alla lunga con le loro saette, e appresso in su i loro correnti cavalli si fuggono. Sogliono andare senza insegna o alcuna bandiera, e senza strumento di battaglia, e a certe percosse dei loro turcassi s'accolgono insieme ».

Il modo presso gli Ungheri di fornire il contingente di guerra, onde la possibilità di continuarla lungamente, rassomiglia in parte a quello usato fino agli ultimi tempi. È però da notare che con gli Ungheri, in que' tempi, e sotto il loro re e magnati, si comprendevano anche i Croati e i Confinari, come oggi si chiamano. La destrezza poi e la velocità di cotesta cavalleria erano sempre superiori a quella dei Tedeschi. Nella guerra mossa da Lodovico d'Ungheria nel 1356 ai Veneziani, egli riconobbe che la moltitudine degli Ungheri non si può mantenere in Italia come in Ungheria; e tenuto consiglio, scelse trenta di quei magnati, ciascuno per comandante di 5,000 Ungheri, ordinando che ognuno di loro servisse per tre mesi, come era loro obbligo; ogni due mesi uno doveva succedere all'altro; il terzo mese era contato per l'andata e il ritorno. Con questo sistema continuò la guerra ai Veneziani. Il primo magnate giunse con 4,000 Ungheri nell'ottobre del 1356, e scorse fino a Treviso. I Veneziani gli mandarono contro 600 cavalli tedeschi, comandati da capitano tedesco, con molta altra gente a piè e a cavallo. I Tedeschi tennero la strada di Vicenza, gli Ungheri di Collignano, e mille di questi sorpresero di notte per una via tra-

versa i Tedeschi, che a quelli non pensavano: onde furono tutti fatti prigionieri, e tolti loro tutti gli arnesi, e i danari avuti dai Veneziani (1).

*§. 10. Ulimi fatti di Guarnieri e di Fra Moriale. —
Il Lando e la Gran compagnia.*

Nel maggio del 1350, il duca Guarnieri con gli Ungheri si portò in Romagna, combattè pei signori di Faenza e di Forlì, e per Giovanni Pepoli contro il Legato del pontefice. Ma Guarnieri, appena entrato in Bologna, non si rattenne nè indugiò di trattarla come città conquistata. Il Pepoli in allora tradì la sua patria ai Visconti per 200mila fiorini. Intanto il conte Lando si unì a Guarnieri, e ambidue si misero al soldo di Mastino della Scala; poi si divisero: il Lando andò in Puglia per congiungersi a Fra Moriale; e il duca Guarnieri si ritirò nella Svevia, dove morì.

Fermata la pace tra il re d'Ungheria e la regina di Napoli, Corrado Lupo capitò, avuti 35mila fiorini d'oro, e sciolse la propria compagnia. Il Moriale citato, condannato in contumacia, assediato in Aversa da Malatesta da Rimini, capitano del re di Napoli, uscì salvo della persona, serbando in cuore pensieri di vendetta. Aduana una compagnia di 5000 cavalli e 1500 fanti; costringeva il Malatesta a ricomparsi con 40mila fiorini; ne levava da Siena altri 13mila; metteva a contribuzione Arezzo; e si faceva pagare da Pisa e da Firenze 45mila fiorini. Consegnava la Compagnia al conte Lando come a suo vicario, e la mandava agli stipendi della lega de' signori di Lombardia contro il Visconti di Milano; ed egli, il Moriale, con soli 300 cavalli si portava a Roma, lasciando Arribaldo e Britone suoi fratelli in Perugia alla guardia delle ammassate ricchezze. Arribaldo con queste soccorreva Cola di Rienzo, che uscito in quel tempo di carcere, tornava una seconda volta a sollevare la città; ma il Moriale, rincrescendogli del suo denaro gitato, e disprezzando Cola, proruppe in minacce contro il Tribuno, il quale avvertito, ordinò che fosse preso, condannato a morte e giustiziato (2). Fu detto che Cola di Rienzo avesse preso da 100mila fiorini sulle ricchezze appartenenti a Moriale. Il papa intimò ai Veneziani di sequestrare i depositi che quel venturiere teneva presso alcuni mercanti, e che sommavano a 60mila fiorini, i quali il papa si appropriò; e il comune di Firenze scrisse a quello di Perugia, di metter la mano sulle grandi somme che costui aveva lasciate

(1) M. Villani, Tom. III, pag. 155 e 250.

(2) Ricotti, Tom. II, pag. 77-94.

in quella città, a fine d'indennizzarsi così delle taglie le quali era stato costretto di pagargli (1).

Intanto la Compagnia, sotto gli ordini di Lando, portò tanto più terrore in Lombardia, in quanto che facevasi ascendere il suo numero a 40mila uomini. Carlo IV persuase la lega di licenziarlo. Si avviò quel condottiero alla volta di Napoli; ma prima devastò il territorio di Ravenna, per vendicare l'affronto fatto alla bella Contessa tedesca, che si sottrasse alle violenze di Bernardino da Polenta col darsi la morte. Il re patteggiò col Lando, versandogli la somma di 150mila fiorini. Da Napoli passò in Romagna per gettarsi in Toscana; ed essendo prossimo a spirare il termine durante il quale aveva promesso di non molestare la Repubblica fiorentina, questa fece una scelta nella città e contado di uomini per armarli di balestre; e già nel luglio di quell'anno fu fatto una mostra di 2800 balestrieri, esperti e armati di corazzine, che furono mandati ai passi dell'Appennino (2). In seguito il loro numero crebbe sino a 4000. La Compagnia, vedendo la repubblica così bene fortificata, lasciò il progetto di entrare in Toscana, passò a trattare coi signori di Lombardia (3).

§. 11. *L'Ordinanza dei balestrieri. — Ancora del conte Lando.*
— *Rotta alle Scalelle.*

Diremo ora come fosse istituita e arruolata la Milizia dei balestrieri in quell'anno (1356). Il numero de' balestrieri era di 4000, tutti provati; la città ne forniva 800, divisi per li 16 gonfaloni; ogni 25 balestrieri avevano il loro conestabile; le corazze e le balestre portavano l'arme della Repubblica. Il restante del loro numero fino a quello di 4000 fu scelto nel contado e nel distretto; in ogni comunità, terra o castello, quelli ch' erano reputati abili a quell'arme. Ogni balestriere, quando non usciva alla fazione, ma stava in casa sua, aveva di paga soldi 20, e i conestabili soldi 40 al giorno; ma dovevano tenersi sempre pronti a ogni requisizione della Signoria; e quando erano mandati in servizio del Comune, i balestrieri avevano fiorini 3 al mese. Si esercitavano alla balestra; e ad ogni rassegna che si faceva dagli ufficiali per ciascun gonfalone, donavasi un ricco bale-

(1) Arch. delle Riform. di Firenze. Lettera della Signoria del 1354, settembre, Cl. X, Dist. I, N.º 11. Stampata in parte dal Papencordt: *Cola di Rienzo e i suoi tempi*, trad. di T. Gar., pag. 279-280; e intero, nel Tom. VII dell' *Appendice all'Arch. Stor. Ital.* pag. 397.

(2) M. Villani, Tom. III, pag. 199.

(3) Ricotti, Tom. II, pag. 113-120.

siro e tre *ricchegiure* (1), in premio a quel balestriere della compagnia del suo gonfalone, che tirando tre volte di balestra al bersaglio, avesse superato gli altri. Lo stesso osservavasi nei comuni del contado, per eccitarli con l'emulazione e con l'onore a farsi esperti in quell'arma.

I comuni ordinariamente promovevano con ogni mezzo cotesto continuo esercizio della balestra; in città e nel contado ogni giorno di festa si radunavano i balestrieri per esercitarsi nel tiro del bersaglio. Il corpo dei balestrieri era distribuito in città per quartieri, gonfaloni e popoli; nel contado, per leghe. Dai libri degli *Officiali sopra i balestrieri*, e dai ruoli, si deduce che nel contado i balestrieri erano tratti da 83 leghe; e si leggono in essi i nomi di tutti i balestrieri della città e del contado, come pure quelli dei conestabili e dei caporali (2). Nei libri della *Camera dell'arme* si possono vedere i prezzi delle balestre e dei verretoni del secolo XIV, e si scorge che se ne fabbricavano anche in Firenze (3). Il comune di Firenze fu costretto di rinnovare anche una volta l'Ordinanza de' balestrieri, al tempo dei primi Condottieri Italiani; e nel 1425 furono cerniti nel contado tremila balestrieri (4).

Il conte Lando lasciò, come si disse, la Romagna e il pensiero d'entrare in Toscana, e si recò agli stipendi della lega di Lombardia, formata dai signori di Ferrara, di Mantova e di Bologna, per opporsi all'ambizione o ingrandimento dei Visconti di Milano. Poi minacciò d'invadere la Romagna e la Toscana, ma avuto molt'oro si partì per la Germania a comprarvi castella e terre, lasciando la Compagnia sotto il conte Broccardo e Amerigo del Cavalletto.

(1) Così hanno le stampe, ma sembra doversi leggere *ricche liore*. M. Villani, Tom. III, pag. 200; e Ammirato, Tom. IV, p. 230.

(2) Arch. Riform., Deliberazioni e partiti degli officiali sopra i balestrieri, 1356-1360 e seg. N.º 8, 9 e 10. I conestabili dei balestrieri della città erano nel 1356 i seguenti: Lorenzo Lapozzi, Bene ser Bonamichi, Matteo Baroni, calzolaio; Goccio Gozzi, orpellario; Niccolò di Giovanni..... Gugliucci, tintore; Guglielmo Cini; Iacopo Guarnelotti; Guido Giovanni, pesciaiuolo; Piero Tucci, fornajo; Dato Nucci del Mangano; Farinata Nucci; Niccolò Zanobi, sarto; Damiano Tagliancini; Cenni Giovanni; Puccio Benintendi.

(3) Arch. delle Riform., Libri della Camera dell'arme. Nel libro segnato N.º 1, tra le altre cose, si legge, che nel 1349 furono pagati per 20,000 verretoni, 111 fiorini d'oro, a un artefice fiorentino; nel 1358 per 700 fiorini d'oro furono comprate 300 balestre, 200 barbuti e 100 crocchi e verretoni.

(4) Arch. delle Riform., Provis. del 1425.

I Senesi, non appena partito il Lando, con ampie promesse assoldarono quella Compagnia per attirarla in Toscana e muoverla contro i Perugini. Così, osserva l' egregio Ricotti, quella felice Toscana che un po' di unione aveva salvata dalle mani de' venturieri, veniva data loro in preda per un miserabile sfogo di vendetta municipale. La Compagnia era già pervenuta sul Bolognese, domandando con modi oltraggiosi il passo a' Fiorentini, e minacciando di passare per forza. In questo mezzo, il conte Lando tornò in Italia, col titolo in apparenza di vicario imperiale di Pisa; ma in segreto gli fu commesso, a tenore de' partiti proposti dallo stesso condottiero, di occupare con la Compagnia un luogo forte della Toscana, ingrossare la compagnia, e pigliando maggior forza, distruggere la parte guelfa e farsi signore della Toscana. Il Lando aveva mostrato che l'esecuzione del suo ardito disegno era facile, trovandosi in allora la Toscana tutta piena di Tedeschi, ed oltracciò disarmata ed imbellè. Fu in allora che la Signoria sbigottita mise la taglia alla testa del Lando, e decretò grandi premi a chi lo consegnasse vivo o morto (1); e nello stesso tempo, diede commissione a' suoi ambasciatori inviati al Lando, di trattare con lui, per guadagnare tempo e prepararsi. Dalla Romagna avviandosi egli con la Compagnia per la valle di Lamone verso Bibbiena, fu aspettato dai montanari al passo delle *Scalette*, dove la Compagnia venne assalita e superata (2). La rotta delle *Scalette* divenne celebre in quei luoghi; e provò come con poco numero, ma con la sola virtù, sia facile il difendersi, aiutandosi dei montanari che sull'Alpi e sugli Appennini possono impedire le comunicazioni, tagliare qualunque linea di operazione, e infestare ad ogni tratto il nemico.

§. 12. Anichino Bongarden, e il Lando.

Il resto della Compagnia, sotto Amerigo del Cavalletto, fu chiamata da Francesco degli Ordelaffi signor di Forlì, con 28mila fio-

(1) V. il decreto nell'Arch. delle Riform., Cl. II, Dist. II, N.º 48, il quale comincia così: « *Quia decet scelesti facinora justis rimediis coercere, advertentes quantis incendiis, quantis robariis et depredationibus, quantis mulierum etiam monialium violationibus, quantisque depopulationibus per Comitatum et districtum Florentiae, et per universam fere Italiam, commissis etc.* ». Il decreto è lunghissimo; si promette un premio di 8000 fiorini d'oro, e la condotta a vita con 20 cavalieri o fanti a chi ucciderà o farà prigioniero il Lando. Ecco un esempio delle condotte apparenti, di quelle che non sono altro che gratificazioni, come si vedrà nel Capitolo IV.

(2) Ammirato, Tom. IV, lib. XI, pag. 248-259.

rini, per combattere contro i pontificii. A lei si aggiunse, arrivato da pochi giorni, il conte Luffo (Luzzo) e Anichino Bongarden, con 2000 barbute e molti fanti. S'accamparono dentro e fuori di Forlì, maltrattando gli abitanti e predando. Allo spuntare della primavera, la Compagnia, sitibonda di vendetta, d'oro e di sangue, sbucò dagli alloggi per irrompere nella Toscana. Ella non si levava mai dagli alloggiamenti senza innalzare il grido: *A Firenze a Firenze*. In sì grave pericolo della Repubblica, si offerse in aiuto il re di Napoli, i signori di Ferrara, di Milano e di Padova, e per sino alcuni gentiluomini napoletani vennero spontaneamente col loro seguito per combattere contro i Tedeschi. Siena, Pisa e Perugia ricusarono di sovenirla; ed anzi accolsero con larghi doni e guidarono la Compagnia da un luogo all'altro.

Fu dato a Pandolfo Malatesta il comando dell'esercito fiorentino. Importa notare di quali genti e come era composta la Milizia dei Fiorentini, e quella della Compagnia. Ungheri e Tedeschi contro Ungheri e Tedeschi! Il Comune fece la mostra delle milizie del Malatesta, e si trovarono 2,000 barbute, 500 Ungheri, 2,500 balestrieri scelti tra gli altri, e armati di corazzine. Accettò da Bernabò Visconti 1000 barbute a 1000 masnadieri, ed anche altri ajuti dai signori di Padova e di Ferrara, e d'altronde. La Compagnia del conte Lando contava, oltre 5000 cavalli, 1000 Ungheri e 2000 masnadieri; il resto, buon numero di ribaldi, senza armi o non compiutamente forniti, sommarono più di 12 mila uomini.

Il 29 giugno del 1359 furono solennemente date le insegne alle Milizie dei Fiorentini; le quali si componevano di 2,000 barbute scelte; 500 Ungheri assoldati; 1200 barbute scelte, e 400 cavalli del Visconti; 200 del marchese di Ferrara; 200 del signore di Padova; 300 del re Luigi; 300 cavalli del Legato, non volenteroso, ma in forza dei patti; 50 barbute napoletane; Lupo di Parma con 30 barbute; 80 degli Aretini, e molti fanti; 200 del conte Roberto; Riccardo Cancellieri, con 12 cavalli e 300 fanti del comune di Pistoja propri, e 300 fanti d'altri vicini. In tutto, 4000 cavalli, e oltre 4000 fanti. L'insegna dei feditori fu data a messer Orlando Tedesco, antico e fedele soldato della Repubblica, per mostrare la fede che essa aveva nei Tedeschi, e per dimostrare pubblicamente, sebbene si doveva combattere contro Tedeschi, come erano tenuti per leali i soldati di quella nazione (1).

Pandolfo insegnò i Tedeschi e il conte Lando sul territorio lucchese, e li ruppe intieramente nel *Campo delle Musche*; e quel luogo restò famoso per aver veduto disfatta, per gli sforzi del Comune di

(1) M. Villani, Tom. IV, pp. 192, 197, 198.

Firenze, la grande Compagnia. I provvedimenti presi dalla Repubblica, le marce della Compagnia, i disegni, le condizioni, il numero; il modo impiegato dalla Repubblica per fortificare i luoghi della Romagna e altri della Toscana; lo stato di que' luoghi e dei loro abitanti; le relazioni e i trattati di diversi comuni e signori, e della Chiesa con la Compagnia; le negoziazioni dei commissari Fiorentini colla Compagnia e col Lando; le proposizioni di romperle, e come il re di Napoli convocasse tutti i suoi baroni in Aquila per opporsi alla Compagnia, contro la quale invocava gli ajuti di tutti gl' Italiani, vengono esposti nel carteggio della Repubblica di quel tempo (1). In esso si scorgono i mezzi impiegati per combattere la iniqua Compagnia, e per favorire la Chiesa: ma presto la Chiesa trattò con la Compagnia, e per allora ogni travaglio cessò. Si raccolgono leghe, non bastando i Comuni per sè a difendersi e ad offendere; per combattere una compagnia, si affidano ad altre, come i Fiorentini, che per combattere il Lando, assoldavano Ugo di Melichin ed Ermanno di Vinden. La Compagnia passava al soldo del marchese di Monferrato; il Lando e Anichino lasciavano il marchese per servire il Visconti, che il mandava contro il Legato; quindi abbandonavano il Visconti per prendere servizio dal Legato, e fattisi ricomperare dal Legato passavano nel regno di Napoli; di qui ritornavano nella Marca e nella Romagna; e Anichino recavasi a Bologna al soldo di Bernabò Visconti.

§. 13. *La Compagnia Bianca degl' Inglesi. — Alberto Sterz. — E la Compagnia del Fiore (Tedeschi).*

Il marchese di Monferrato, tradito dal conte Lando e dal Bon-garden, e stretto dalle armi di Bernabò e Galeazzo Visconti, chiamava dalla Francia una compagnia formata di venturieri d'ogni nazione, che per avere militato sotto gl' Inglesi nella loro guerra contro i Francesi, e per averne adottato la milizia, si dicevano Inglesi. Chiamavasi ancora la *Compagnia Bianca*, ed era comandata dal Tedesco Alberto Sterz. Secondo un cronista perugino, v'erano oltre gl' Inglesi, anche Tedeschi ed Ungari. Quasi nello stesso tempo si formò un'altra Compagnia, quella del Cappelletto, della quale parleremo più sotto; e che, come afferma il suddetto croni-

(1) Lettere dei commissari fiorentini Andrea de' Bardi, Marco degli Strozzi, Niccolò Giugni, Simone Peruzzi, Pietro degli Albizzi, di Lazzaro de' Cancellieri podestà di Perugia, di Bernabò Visconti, di Pandolfo Malatesta, del conte di Poppi, di Niccolò Acciaiuoli ec., del 1359. Arch. delle Rifor., N.º 5, Dist. II, Classe X.

sta, si chiamava la *Compagnia nera*, ed era composta di soli Italiani (1). La Compagnia bianca costrinse il conte di Savoia a riscattarsi con 180mila fiorini, ed entrò sul Novarese. Galeazzo Visconti, per difendersi e tenerla lontana, ordinò di bruciare all'intorno le terre e i castelli; dodici luoghi furono arsi: la Compagnia dal lato suo ne bruciò 52, tutto il Novarese. I contadi di Pavia, Novara, Tortona, Alessandria, furono messi a sacco dagl'Inglesi. Il conte Lando, al servizio del Visconti, s'avanzò a combattere la *Compagnia bianca*; ma abbandonato dai suoi Ungheri, rimase morto. Dei capitani della Gran compagnia restava solo Anichino Bongarden. La compagnia degl'Inglesi veniva assoldata dai Pisani contro i Fiorentini; ma come essa non d'altro prendevassi pensiero che di predare, il comune pisano la allontanò con darle 150mila fiorini, e il permesso di guerreggiare contro chi volesse, salvo contro i sudditi e amici della Repubblica Pisana. Fu allora (febbraio 1363) che il comune di Firenze fermò la condotta di cui si parlerà più sotto della Compagnia del Fiore (Tedeschi) nuovamente formatasi, con 1000 cavalli ben armati, 58 conestabili, 4 marescialli e due capitani, Ermanno di Vinden e Ugo Melichin (2). Intanto il Bongarden veniva congedato dal Visconti, e segretamente incitato a portarsi contro Firenze; ond'egli, alla fama delle ricche prede degl'Inglesi, raggiungeva la Compagnia bianca, e le due Compagnie si univano ai danni dei Fiorentini. Firenze ebbe fatica a liberarsene distribuendo loro 112mila fiorini d'oro (3). Però le due Compagnie stavano in sospetto l'una dell'altra, e diversi erano i costumi, diversa l'indole dei venturieri Tedeschi ed Ungheri, da quella degl'Inglesi; come si vede dalle lettere del 1364 (4). Gl'Inglesi temevano i Tedeschi e sospettavano che il Comune non li aiutasse contro di loro; ma i commissari della Repubblica consigliavano di non lasciarli azzuffare, nè fare lunga tregua tra loro. Sembra, dunque, che la Grande compagnia raggiungesse l'altra, ma non per unirsi ad essa; e da principio gli uni diffidavano degli altri, e sospettavano che Firenze non pagasse l'una perchè si voltasse contro l'altra. Anichino e lo Sterz formarono in allora la Compagnia Tedesco-Inglese *della Stella* (5).

(1) Arch. Stor. Ital., Tom. XVI. *Cronache di Perugia*, illustrate dai nostri colleghi Bonaini, Fabretti e Polidori, pag. 193.

(2) Serie II, Doc. IX, pag. 55-57.

(3) Ammirato, lib. XII, pag. 342 e seg. — Ricotti, Tom. II, 144-145.

(4) Serie II, Doc., XI, pag. 61-68.

(5) Ammirato, lib. XII, pag. 344 e seg.

§. 14. *La Milizia degl' Inglesi.*

Ma prima di passare oltre, diremo qual ritratto di quegli Inglesi facesse uno storico contemporaneo (1). Erano tutti giovani, e la maggior parte nati e cresciuti nelle lunghe guerre tra Francesi e Inglesi; caldi e feroci, usi agli omicidii e alle rapine, pronti a correre al ferro, e poco curanti la vita. Nell'ordinanza e nelle fazioni, pronti ed obbedienti ai loro capi; negli alloggiamenti, poco cauti per la natia baldanza ed il molto ardire; disponevansi sparsamente e male in ordine, per il che facilmente venivano dagli assalitori disordinati e danneggiati. Avevano quasi tutti per armatura pancerotti, e sul petto un'anima di acciaio talmente forbita, che riluceva a guisa di specchio; bracciali di ferro, cosciali e gamberuoli, daghe e spade; tutti portavano lancia da posta, che adoperavano scesi a piedi, e combattevano afferrando in due una lancia, la quale maneggiavano in quel modo che si usa cogli spiedi nella caccia de' cignali. Tenevano uno o due paggi, o più, secondo il potere. I paggi attendevano a pulire l'armatura quando i cavalieri se la fossero levata d'addosso; e si presentavano al combattimento con quelle armi lucide come specchi; il che dava loro un più formidabile aspetto. Combattevano quasi sempre a piè, lasciando i cavalli ai loro paggi (2). Non conoscevano nè l'ordinanza profonda nè la sottile nè il quadrato; ma formavano quasi una massa circolare, abbassando le lance, e tenendole in due; e così legati e stretti con le lance basse e a lenti passi, con terribili urli si gettavano in mezzo al nemico, ed era assai difficile rompere quella linea circolare. Ma in Italia, nelle varie fazioni nelle quali si fecero conoscere, si mostrarono quasi sempre più attenti a cavalcare di notte ed a saccheggiare le terre, che a tenere il campo: più fortunati per la codardia dei nostri, dice Filippo Villani, che per la loro virtù. Portavano scale artificiali, formate di diversi pezzi: il maggior pezzo non conteneva più di quattro gradini (3); ma fatti in modo che un pezzo afferrava l'altro a modo di tromba; e con quelle potevano salire sopra le più alte torri.

Essi furono i primi che recarono in Italia l'uso delle condotte colla denominazione di *lance*, e di tre uomini per *lancia*; mentre prima di loro si facevano le condotte dei soldati col nome di *barbuti* (4).

(1) Filippo Villani. pag. 81.

(2) V. anche l'Ammirato, Tom. IV, lib. XII, p. 362.

(3) L'Ammirato dice tre scaglioni.

(4) Ammirato, loc. cit.

§. 13. *L'Aguto. — La Compagnia della Stella*
(*Tedeschi e Inglese*).

Nella Compagnia degli Inglese si trovava pure l'Aguto, che rimasto ai servigi di Pisa, liberatasi da Anichino e dallo Sterz, poco dopo avea sottomessa quella città a Giovanni Dell'Agnello. Intanto Siena è costretta a riscattarsi dalla Compagnia della Stella con più di 12,000 fiorini; da Siena i venturieri si portano a Montepulciano, dove si separarono in due colonne. Anichino si diresse verso il regno di Napoli; lo Sterz ritornò a Siena, e la costrinse a ricomparsi la seconda volta con grosse somme: laonde la Compagnia, con i primi 12 mila, cavò da quella città, in tutto, più di 76 mila fiorini. Riunitisi di nuovo lo Sterz e l'Anichino a Vetralla, vennero stretti dalle truppe del papa e di Napoli; se ne liberarono col vendere per danari una falsa promessa di pace, pur serbandosi ad altri saccheggi e stragi in Italia. Vennero allora condotti dal comune di Perugia per dirigerli contro l'Aguto, dal quale quella città era guerreggiata. I due condottieri della Compagnia della Stella, per la rivalità e per l'odio che nutrivano contro l'Aguto, l'assaltarono furiosamente e lo rupero. In quelle venne fatto prigioniero Andrea di Belmonte, di regia stirpe, e molti cavalieri; e prese loro quattro bandiere, che appartenevano a quattro capi degli Inglese, perchè, come era uso in quei tempi, le diverse compagnie che formavano l'esercito de' venturieri, avevano per bandiere quelle de' loro rispettivi capi, o conestabili; il nome dei quali si può riconoscere dagli stemmi delle quattro bandiere, che sono i seguenti: palle gialle in campo rosso; la squadra (capriolo, *chevron* dei Francesi) sormontata da una stella in campo bianco; bianco e rosso, con grifone rosso nel campo bianco; leone bianco nel campo rosso; campo rosso, banda gialla, con entrovi una colonna rossa. L'arme di Anichino Bongarden era il campo d'argento con banda rossa, sormontata da un merlo (1).

Malgrado la sconfitta, l'Aguto riordina ben presto la sua gente, con la quale si reca a Genova. Anichino e lo Sterz si portano a guerreggiare nell'Umbria, approfittandosi delle contese tra i Perugini e il legato: ma allo Sterz vien tagliata la testa come traditore. Intanto Ambrogio Visconti, bastardo di Bernabò, con gli aiuti del padre e dello zio, aveva formata una Compagnia Italiana, chiamata di S. Giorgio. Univasi all'Aguto, e si portavano sul Senese; di là a Genova, costringendola a un accordo. Venivano di nuovo sul Senese a portarvi terrore, colle medesime intenzioni; ed anche i Perugini

(1) *Cronache Perugine*, nell'Arch. Stor. Ital., Tom. XVI, pag. 200-201.

hanno la sorte medesima. Dopo queste vittorie, la Compagnia, carica d'oro e di preda, separavasi. L'Aguto venne in Lombardia, e Ambrogio Visconti, alla testa della Compagnia di S. Giorgio, invase con 10mila uomini, tra fanti e cavalli, l'Abruzzo; ma venne battuto dalle truppe del papa e della regina di Napoli. Il condottiere Ambrogio fu condotto prigioniero a Napoli, mentre la Compagnia di S. Giorgio disperdevasi. L'Aguto prese soldo dal Visconti di Milano (1).

I signori d'Este avevano formata una lega col papa e coll'imperatore, sotto colore di distruggere le compagnie di ventura, ma in effetto per opporsi all'ambizione e alle insolenze dei signori di Milano. I Visconti opposero a quella lega l'Aguto; e questa lega a nulla riuscì, per la tattica e per l'esperienza militare dell'Aguto, il quale, rotti gli argini dell'Adige, impedì all'imperatore di avanzarsi, e continuò a tenerlo separato per tutto il tempo della guerra dai confederati. Uscito Ambrogio di prigione, s'era congiunto con l'Aguto, e a Rubbiera ruppero insieme le milizie della lega guelfa. Ma all'improvviso l'Aguto si partiva dal campo con la sua compagnia, volgevasi contro i Visconti, e li rompeva al Panaro, liberando il conte di Savoia, che s'era implicato in mezzo ai nemici. I Visconti furono obbligati a segnare una tregua, tanto più che Ambrogio venne ucciso in una sedizione di contadini nel Bergamasco.

§. 16. *L'Aguto, e la Compagnia detta Santa.*

Aveva il legato Guglielmo di Noellet macchinata la rovina della Repubblica Fiorentina, profittando della straordinaria carestia per distruggerla e sottometterla, e secretamente diede commissione all'Aguto di mettere ad esecuzione i suoi rei disegni. Il condottiere formò allora la compagnia che fu denominata la *Compagnia Santa*. La Repubblica elesse otto cittadini con piena autorità di provvedere con tutti i mezzi alla salute della Repubblica; il popolo li chiamò gli Otto Santi: questi incominciano a rivoltar contro al legato le città della Chiesa: in un istante, 80 tra città e castella insorgono, e si sottraggono alla dominazione della Chiesa; tra le quali, Città di Castello, Viterbo, Narni, Montefiascone, Perugia, Assisi, Spoleto, Gubbio, Bologna, Urbino. Così opponendo guerra a guerra, inganno ad inganno, imitando le arti insegnate loro dal legato della Chiesa, i Fiorentini si assicuraron anche dell'Aguto con 1200 fiorini all'anno; e s'unirono con Pisa, Siena, la Regina di Napoli e Bernabò Visconti, per evitare lo strazio che si proponeva fare di loro il legato per mezzo della Compagnia Santa.

(1) Ricotti, Tom. II, p. 145-149.

Anche la città di Faenza intendeva sottrarsi alla dominazione di quel feroce legato, per essere governata da Astorre Manfredi. Il legato volle vendicarsi, e l'Aguto penetrava nella città co' suoi Inglesi; e, per comando del legato, e per pagarsi di suoi crediti verso il papa, metteva in catene 300 dei principali cittadini, cacciavane in bando undicimila, e si gettava avidamente su quanto gli venisse alle mani, case e persone. Nella universale desolazione, non l'età, non il sesso o la santità de' luoghi salvavano i miseri dalle rapine e dalle stragi degli Inglesi. Dopo tali orrori, Faenza veniva venduta dall'Aguto per 4000 fiorini al Marchese di Ferrara; poi ritogliendogliela, la consegnava ad Astorre Manfredi (1). Ma i legati del papa, non placati dallo spaventevole sterminio dell'infelice Faenza, preparavano per fortificare la loro mal ferma autorità, nuovi tormenti; e più feroci venturieri fecero venire da oltremonte in Italia per sottomettere la misera Romagna.

§. 17. *Le Compagnie Francesi. — I Brettoni.*
— *Eccidio di Cesena.*

V'erano in Francia da 30mila venturieri, divisi in più bande e con molti capi: tra gli altri, Arnaldo da Cervoles, ed il celebre Bertrando Duguesclin, divenuto poi da capitano di venturieri, conestabile del regno (2). Carlo IV s'era inteso col papa di mandare tutte le compagnie di Francia e d'Italia contro il Turco: anche Santa Caterina da Siena s'interpose, e scrisse in tal proposito all'Aguto; ma il progetto non ebbe compimento. Allora il conte Enrico di Trastamare ideò di condurle in Castiglia per deporvi dal trono suo fratello Pietro il crudele. Il Duguesclin persuase i compagni e i venturieri; ma prima di entrare in Ispagna, li condusse segnati d'una croce bianca sul petto, donde venne loro il nome di *Compagnie bianche*, in Avignone. Colà il papa li sciolse dalle scomuniche, e diede loro 200mila franchi in oro: laonde invasero la Spagna; dove dopo di avere detronizzato e ucciso Pietro, tornarono in Francia ad approfittare della guerra di nuovo scoppiata contro l'Inghilterra; ma la tregua conclusa nel 1375 li lasciava senza occasione di nuove rapine e d'altro sangue. Il papa Gregorio scelse la più feroce tra tutte le bande, quella de'Brettoni e dei Guasconi, per sottomettere la Romagna e la Toscana; e chiese al capitano di essi, Giovanni di Malestroit, se avesse coraggio di pren-

(1) Ricotti, T. II, pag. 153-156.

(2) Intorno alle Compagnie e venturieri Francesi, vedi un erudito lavoro del signor di Fréville: *Des grandes Compagnies au quatorzième siècle*. Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, Tom. III et V.

dere Firenze. — V'entra il sole? replicò il condottiero; se v'entra, v'entrerò ancor'io; e con 6 mila cavalli e 4 mila fanti della più barbara genia di Francia, calò in Italia (1). Si grande fu il terrore di quelle orde, che il comune di Firenze si fe' centro e ordinatore di misure energiche e di grandi preparativi per opporsi ai Brettoni. Invitò ed eccitò una gran parte dei comuni e signori Italiani ad armarsi ed allestire il maggior numero di soldati che potevano; pregò, consigliò, animò le città di Pisa, Lucca, Siena, Arezzo, Città di Castello, Perugia, Fermo, Ascoli, Chiusi, Castel della Pieve, i signori di Bologna, Forlì, Ravenna, Imola, quei di Modigliana, di San Severino, di Sassoferrato, Montedoglio, Cingolo, Carpegna, della Faggiola, i Conti di Bagno, il conte Astorgio e molti altri (2).

Oltre il Malestroit, v'erano per capi Bernardo Della Sala e Silvestro Bude; ma sovrastava a tutti per ferocia il cardinale Roberto. Costui, appena arrivato, disse ai Bolognesi di volersi lavare i piedi e le mani nel loro sangue. Cominciò la strage di adulti e persino di fanciulli a Monteveglio, a Crespellano e in altri luoghi. Il favore e l'esempio del cardinale stimolava la ferocia dei Brettoni; egli assolveva e benediva i soldati e le loro spade, che di mano in mano glielie presentavano intrise del sangue de' Romagnuoli. I Fiorentini si sottrassero con denaro alla vendetta del legato e all'invasione dei Brettoni, i quali si ridussero a passar l'inverno nella ròcca della Murata a Cesena, portando l'insolenza e le rapine per tutta la città. Il primo di febbrajo del 1377, i cittadini si sollevano, assaltano in tutte le vie i Brettoni e ne uccidono 300. Il cardinale fa entrare di notte l'Aguto cogli' Inglesi nella Murata, e gli dice: Va', scendi sulla città e fanne giustizia. Il condottiero, che era valoroso e pentito del fatto di Faenza, si mostrava renitente, e rispose al Legato: — Procurerò che depongano le armi —. No, no, rispose il cardinale, sangue, sangue —. Gl'Inglesi e i Brettoni si slanciarono furibondi sui cittadini (3). Tre giorni e tre notti durò la strage: il resto fuggì per le

(1) Ricotti, Tom. II, p. 160.

(2) Vedi estratti di Lettere della Signoria del 1376, Bibl. Magliab. Cl. XXV. Cod. N.º 376, e Arch. delle Riform. Classe V, N.º 5.

(3) Lettera dei Fiorentini ai Senesi sull'eccidio di Cesena. Un'altra dei medesimi e circa a quel misfatto venne scritta al re di Francia, che si legge nel Muratori, R. It. Script., Tom. XVI, pag. 764. La lettera ai Senesi merita di essere riferita.

Frates Karissimi. Quis saltis digne flet ruentis Italie miserabilem statum? Quis tam atrox, immane atque inaudittum facinus, quod nuper in afflictà et pessundata Romandiola commissum est, stilo convenienti tam lacrimabilis materies designabit? Heu, heu! horrescimus referentes.

terre e città della Romagna, dove in tutti i luoghi vennero chiuse le botteghe, e si ordinarono pubbliche esequie. Così pervenuta in Toscana e a Perugia la notizia della carnificina dei Cesenati, quasi in tutti i comuni della lega Toscana, e nella stessa Perugia, si chiusero le botteghe, e si fecero funzioni nelle chiese, e vigilie, con gran concorso dei rettori e dei cittadini. Il cardinal Roberto venne paragonato da S. Antonino ad Erode e a Nerone (1).

CAPITOLO III.

CONFEDERAZIONE DEGLI STATI ITALIANI CONTRO
LE COMPAGNIE DI VENTURA.§. 18. *Urbano V, i Fiorentini e il Boccaccio. —
La Confederazione del 1366.*

Un fatto importante per la storia delle Compagnie di ventura, e per quella delle condizioni politiche d'Italia in questo secolo XIV, fatto ommesso dal diligente Ricotti, come dagli storici, eccettuazione l'Ammirato, che ne fece breve cenno, si è la Confederazione italiana promossa da papa Urbano V e dai Fiorentini contro le Compagnie, e fermata nel settembre 1366. La lega guelfa Toscana conclusa nel 1197 e protetta dai papi che la opponevano ai Tedeschi della casa di Sve-

Ille devota sancte matris Ecclesie civitas Cesena, que pene sola in partibus illis servavit fidem, dum avaritie, et rapinis Britonum, ne spoliaretur, et ne civis in ore cladis perderentur, in summa necessitate resistit, Anglis latronibus exhibetur in predam: quodque crudelius est, jam rebus pacatis, jamque fide in perfidia prestita, inermes et nihil tale verentes, proditorum gladiis excidentur. Qui, permittente domino Gebennensi, per presidia tradito accessu, una cum Britonibus in furore maximo contra innocentem populum irruerunt, undique stragem maximam inferendo: in quo turbine ultra quatuor millia utriusque sexus, inter parvulos et majores natu, cum effusione sanguinis perierunt. O nefas! o pietas! o aeternum dedecus consentientium! o cunctis retro temporibus inaudita crudelitas! Descendat ira Dei in hos non homines sed monstra terribissima. Itaque cunctis manifestetur divina potentia, dum ipsos, ut sperandum est, precipitaverit in exterminium et ruinam. Vos autem, fratres karissimi, durate, et gaudentes tam aruentis hostis faucibus vos ereptos, circumstantes, quos adhuc ignorantis cecitas retinet, ad exuendum fugum et ad libertatis dulcedinem invitare. — Arch. Riform. di Siena — Carteggio, filza VI.

(1) Nota del Fabretti a pag. 225 della cit. Cronaca del Graziani; Tom. XVI, dell'Arch. Stor. Ital.

via, durò tutto il secolo XIII (1); si rinnovò poi con qualche interruzione anche nel secolo XIV, alle calate degli imperatori, e all'occasione delle guerre contro i signori ghibellini. Nel 1347 gli inviati dei comuni toscani e di Perugia convennero nella cattedrale di Arezzo, e conclusero tra loro lega per cinque anni. Esortavano il papa a non permettere che i Tedeschi scendessero in Italia, e sollecitavano gli altri comuni e signori ad entrare nella loro lega (2). Ma all'apparire in Italia del re Lodovico co'suoi Ungheri e del duca Guarnieri, pensarono a confederarsi Firenze, Siena, Perugia e le altre città della Toscana contro le Compagnie straniere: e fino dal 1349, tennessi un congresso in Monte Sansavino tra i deputati di Firenze, Bologna, Perugia, Siena e loro aderenti; e poi nel settembre dello stesso anno, a Castel della Pieve. Ciascuno dei confederati eleggeva il proprio capitano; ma doveva essere capitano generale il capitano di quel comune sul cui territorio si combattesse. Combattendo in altri paesi, traevansi a sorte; eccetto che in Lombardia, Romagna e Marca d'Ancona, doveva essere uno dei Pepoli, Iacopo e Giovanni (3). Nelle istruzioni date dalla Repubblica fiorentina, la confederazione era diretta non solo contro le Compagnie, ma contro qualunque straniero il quale fosse calato in Italia. « Fate vostro potere (dicono le « istruzioni), che la lega e compagna et taglia si faccia a riparo « d'ogni signore oltremontano e della compagna, se far si può di « concordia; ma in caso ciò non si potesse fare, procedete solo a « resistere a la compagna (4) ». Le trattative continuarono nel 1350 e 1351; e il congresso fu intimato in Arezzo pel primo di marzo, dove convenir dovevano i legati del papa, il senatore di Roma, gli inviati di Firenze, Siena, Perugia (5); e vi furono puranche invitati Mastino della Scala, e altri signori, tra i quali il Marchese di Ferrara, il signore di Padova; e tra i Comuni, quello di Pistoia, di Volterra,

(1) Molte sono le lettere dei papi ai comuni Italiani, per animarli contro gli Svevi, minacciando quelli che parteggiassero pel Tedesco. Citeremo tra le altre una lettera ai Perugini, con la quale vieta loro ogni relazione cogli uomini di Città di Castello, ed ogni aiuto che loro si volesse dare, perchè contro gli ordini papali chiamarono una masnada di Tedeschi in loro soccorso (*Lett. del 1267, 3 aprile. Archivio Municipale di Perugia*).

(2) Ammirato, lib. X, pag. 38.

(3) Ammirato, Tom. IV, lib. X, pag. 66.

(4) *Documenti spettanti alle relazioni tra i papi d'Avignone e i comuni Italiani avanti e dopo il tribunato di Cola di Renzo e la calata di Carlo IV.* da noi pubblicati nell'*Archivio Storico Italiano. Appendice*, Tom. VII, pag. 367-369.

(5) *Documenti ec. Appendice*, Tom. VII, pag. 373-75.

e tutti quelli che desiderassero aderire alla confederazione per impedire il passo agli oltramontani, secondo l'Ammirato, ma in pari tempo contro i progressi dell'arcivescovo di Milano (1). Si vede dalla istruzione data agli ambasciatori fiorentini, che il papa era chiamato a proteggere la confederazione, e impedire così non solo le invasioni del Visconti a danno della Chiesa, ma anche la calata degli stranieri che il papa aveva in animo d'invocare per opporli all'arcivescovo di Milano (2). Intanto le città toscane respingono le proposte di Diapoldo di Canzastamer, ambasciatore di Lodovico il Bavaro, mandato a trattare della sua venuta (3); e temendo prossima la calata di Carlo IV, i Veneziani cercano di entrare nella confederazione Toscana (4); e i Fiorentini spediscono il Boccaccio al papa per avere schiarimenti, e indagare se l'imperatore discendeva di consentimento di sua santità, e quali erano gl'intendimenti del pontefice. Nell'istruzione data al Boccaccio, questi doveva almeno ottenere che il papa si adoperasse a salvare l'onore e l'indipendenza della Repubblica (5). Il pontefice aveva proposto tre partiti: la pace con l'arcivescovo di Milano, la lega con la Chiesa, o la chiamata dell'imperatore (6). In questo, gli ambasciatori dei confederati propongono di riunirsi in Arezzo, e poi convengono a Castiglion Fiorentino per trattare se fosse conveniente di ammettere nella confederazione i Veneziani, i quali con altri comuni e signori della Lombardia, avevano già fatto accordi con l'imperatore (7). Ma temendosi sempre più della calata di Carlo IV, i Fiorentini consigliano tutti i comuni Toscani a spedire ambasciatori al papa per distorlo dal proponimento di chiamarlo; e nello stesso tempo invitano i maggiori e i minori comuni e signori della Toscana, a preparare le difese (8). Contuttociò, essendo già calato l'imperatore chiamato dal papa, la Repubblica fiorentina sollecita, al principio del 1386, i Comuni affinché almeno uniti ed armati si disponessero a trattare con Carlo IV (9). Sono troppo note

(1) Ammirato, Tom. IV, lib. X, pag. 129-132.

(2) Istruz. agli Ambasc. Fiorent. Docum. ec. in *Appendice*, Tom. VII, pag. 380.

(3) Documenti ec. *Appendice*, Tom. VII, pag. 389; e Ammirato, Tom. IV, lib. X, pag. 133.

(4) Documenti ec., *Appendice*, Tom. VII, pag. 392-394.

(5) Documenti ec. *Appendice*, Tom. VII, pag. 393. Istruz. al Boccaccio, de' 30 aprile 1383.

(6) Ammirato, Tom. IV, lib. X, pag. 139.

(7) Documenti ec., *Appendice*, Tom. VII, pag. 396.

(8) Documenti ec. *Appendice*, Tom. VII, pag. 381, 399-400.

(9) Documenti ec. *Appendice*, Tom. VII, pag. 401.

le convenzioni fatte dai comuni e dal papa con l'imperatore, nè qui è luogo di ripeterle. Intanto, pel timore del conte Lando e della grande compagnia, che nel 1356 minacciava di venire dal Regno nelle Marche e nella Toscana, Firenze chiamò tutti i comuni Toscani alla conclusione della lega contro la Compagnia; lega che fu stipulata a Montevarchi, il 18 febbraio 1357, da tutti i comuni toscani e da quello di Perugia, tranne Siena, la quale era allora indispettita contro Perugia per l'occupazione di Montepulciano, ma che dopo vi entrò; e vi furono comprese anche le terre del ducato di Spoleto. I Comuni dovevano chiedere al papa di lanciare la scomunica contro le Compagnie, e contro i fautori e ricettatori (1). Nuova lega fu conclusa il 9 marzo 1361 nella chiesa di S. Maria di Staggia tra i Fiorentini, Senesi, Aretini, Bartolommeo Casali di Cortona, e loro aderenti, con facoltà a Firenze e a Siena di ricevervi chiunque loro paresse (2). Tornò il papa, nel 1364, ad istigare i Comuni a confederarsi contro le Compagnie; e nell'istruzione data dalla Repubblica fiorentina al Boccaccio, mandato ambasciatore a papa Urbano, nell'agosto 1364 ben si conosce l'intenzione dei Fiorentini di promuovere la confederazione; ma nel tempo stesso erano da essi opposte difficoltà, tra cui le convenzioni già stipulate tra i Comuni e le Compagnie, e particolarmente quelle di Anichino e del Lando; convenzioni che i Comuni e Firenze stessa non erano disposti a violare. « *Si de liga vos tangeret (così l'istruzione data al Boccaccio), dicetis, quod illam facere non fuit visum tum, ne societates cum quibus eramus in pacto, cum magno nostro pecuniario dispendio provocarentur contra nos. Contra quas nullum poterimus auxilium invenire; nec audivimus quod aliquis qui cum societate pacta faceret, illa presumeret violare, et sic amissa pecunia habuissimus eas ut primitus inimicas, et tum quod sine exterorum suffragio non sufficiebant Italici ad resistantiam facendam. Et si aliarum exterarum gentium conductae facta fuisset, verisimile erat quod qui de novo conducti fuissent, illas societates, experientia docente, vincere noluisent, quia orbus orbo oculos eripere non affectat. Aduc si tantum gentes barbare conductae fuissent, et dimicant alterutro, erat dubius eventus belli; et si, permittente Deo, liga subcubuisset, discernat apostolica Sanctitas quod de Italicis evenisset* (3) ». A malgrado però delle osservazioni fatte dal Boccaccio ad Urbano, questi esortò i Fiorentini a fare alleanza coi Pisani, e con gli altri stati e comuni italiani per cacciare d'Italia i venturieri; dichiarò ch'egli s'offriva di togliere le difficoltà che sor-

(1) Ammirato, Tom. IV, lib. X. pag. 223-224.

(2) Ammirato, Tom. IV, pag. 281.

(3) Vedasi quel documento nella già citata *Appendice*, Tom. VII, pag. 421.

gevano a cagione dei patti esistenti con alcune Compagnie; e promise, purchè si liberi l'Italia da quella peste, di sciogliere i patti già stabiliti, e di unirsi colla regina di Napoli, e coi cardinali legati Albornos e Androino. Egli scriveva brevi a tutti gli Stati italiani, e li eccitava a riunirsi e a firmare i patti della confederazione (1). Onde la Repubblica fiorentina, nelle istruzioni date a' suoi ambasciatori al papa, ingiunge d'informarlo ch'ella si adoperava a trattare la confederazione contro le Compagnie, non solo coi comuni Toscani, ma anche con Napoli (2). Il papa dà ordini ai suoi legati per trattare la confederazione con tutti gli Stati della Chiesa, con la Romagna, la Marca, Spoleto, il Patrimonio di S. Pietro, e con Napoli, e gli altri Comuni e Signori d'Italia; e se qualcuno non si mostrava del tutto disposto, lo esorta con nuovi brevi a intendersi sul contingente della milizia e del danaro (3). Alla fine, dopo tante esortazioni ed eccitamenti, gli ambasciatori dei Comuni e degli Stati d'Italia s'univano per concludere e sottoscrivere i capitoli della confederazione, che realmente fu fermata nel settembre 1366 (4). Ma per non far nascere sospetti e non attirarsi maggiori pericoli col ridurre alla disperazione le quattro Compagnie che stanziavano in Italia, quella di Ambrogio Visconti, di Giovanni Aguto, di Anichino Bongarden, e del conte Giovanni d'Habsburg, venuto col fratello Rodolfo (5), e spingerle all'estremo partito di confederarsi tra loro per la comune difesa; la confederazione, sino da' suoi primi capitoli, stipulò che quelle erano eccettuate, promettendo gli Stati Italiani in segreto di scioglierle, col prenderne ciascuno una parte al soldo; o di approfittare dell'occasione, una volta che la confederazione si trovasse forte a sufficienza, per agire ancora contro di quelle.

§. 19. *Patti della confederazione; regolamenti; contingenti.*

Nei capitoli fu dichiarato, che la Confederazione italiana era diretta contro qualunque Compagnia di venturieri che in seguito si

(1) Docum. XV, XVI, XX, XXI. — Brevi del papa, pag. 81-87 e 119-120.

(2) Docum. ec., *Appendice*, Tom. VII, pag. 414.

(3) Arch. delle Riform. di Siena; Cartepecore, N.º 1773, 1774 e 1779.

(4) L'Ammirato dice il 19 febbraio del 1366 (1367); ma l'atto della confederazione è del 19 settembre 1366. Parla in seguito della legazione del Boccaccio e del Bruni; ma questi furono inviati nel 1365, prima che della lega fosse firmata. Vedi Documenti ec., *Appendice*, Tom. VII sopracitati.

(5) Serie II, Docum. VIII, pag. 53-55.

formasse. La durata della Confederazione era fissata per cinque anni. Il contingente della milizia era tremila cavalli e tremila fanti. I confederati erano il papa, pel Patrimonio di S. Pietro, Sabina, Maremma, Campagna, Rieti, Teramo, lo Spoletano, la Marca d'Ancona, l'Urbinate, il comune di Bologna e la Romagna; la Toscana, cioè Firenze, il doge di Pisa Giovanni dell'Agnello, Pistoia, Volterra, San Miniato, Lucca, Siena, Arezzo, Todi, Castel della Pieve, Cortona, Perugia; il Comune di Roma; e il Regno di Napoli (1). Il papa volle che l'atto della Confederazione rimanesse aperto ai signori di Lombardia, e a tutti quelli che vi volessero aderire; restò aperto anche ai Veneziani. Fu ancora stipulato che la fanteria della Confederazione fosse formata d'Italiani, di cui 1500 dovevano essere balestrieri; che il centro delle operazioni e delle deliberazioni fosse la città di Arezzo, presso il cui comune dovevano esistere i ruoli della cavalleria e della fanteria, e tutte le scritture, delle quali doveva rilasciarsi copia a tutti i confederati. Il contingente era diviso tra i confederati come segue. Il legato Egidio doveva fornire 425 cavalli e altrettanti fanti; il legato Androino, 200 cavalli e 200 fanti; Napoli, 630 cavalli e 480 fanti; il doge di Pisa, 355 cavalli e 355 fanti; Perugia, 275 cavalli e 275 fanti; Siena, 240 cavalli e 240 fanti; Arezzo, 45 cavalli e 45 fanti; Todi, 40 fanti e 40 cavalli; Cortona, 15 cavalli e 15 fanti; Urbano V, 225 cavalli e 225 fanti. Il comune di Roma poteva entrare nella lega con 100 cavalli e 100 fanti. Inoltre, ogni Stato e Comune aveva facoltà di tenere genti armate, oltre il contingente, a suo proprio servizio. La ratifica dell'atto doveva farsi entro settantacinque giorni. Per assicurarsi dell'ordine e del numero del contingente, la rassegna si doveva fare ogni due mesi; in tempo di guerra ogni mese. Ogni collegato eleggeva il capitano del suo contingente; il quale capitano diveniva il capitano generale di tutto il contingente, quando la guerra era portata sul rispettivo territorio. Il capitano generale aveva, insieme coi due terzi dei voti degli altri, il mero e misto imperio sull'esercito e sui prigionieri, quand'era sul suo territorio, ma fuori delle mura della città e delle castella. Tutti i capitani dovevano giurare di non parteggiare per alcun confederato, ma di combattere soltanto per la dispersione e distruzione delle Compagnie; nè concedere loro il passo o ricetto sul territorio, nè armi, cavalli, denari, viveri o vestiti; ma trattarle come pubblico nemico. Il capitano generale aveva autorità di far convocare e requisire gli altri

(1) Arch. delle Riform. di Firenze. — Protocolli de' capitoli, Cl. XI, Dist. II, Codice N.º 11, e l'atto della confederazione da noi pubblicato, Serie III, Doc. XIX, pag. 89-118. tratto dall'Archivio delle Riform. di Siena, e confrontato con l'esemplare delle Riform. di Firenze.

capitani. Sette giorni dopo di aver deposto il comando, il quale, entrando le truppe in un altro territorio, passava al capitano inviato da questo, egli era sindacato dal suo successore con i due terzi dei voti degli altri capitani. Stava col capitano generale un notaro, che doveva tener registro delle scritture, condanne, multe e pene. Il passo pei diversi territori era regolato dai rispettivi Stati. Ogni Stato doveva bandire che nessuno de' suoi potesse stare nelle Compagnie; fare requisizione a tutte quelle città, o signori o nobili, che non sono entrati nella confederazione, di non favorire, nè ricettare o fornire viveri a quelle; e quando si trovassero nell' impossibilità di sottrarsi alle loro forze, la Confederazione avrebbe provveduto come meglio avrebbe stimato opportuno. Ogni anno, pel giorno di Natale, ciascuno dei confederati doveva inviare nella città d'Arezzo il suo capitano o consigliere per trattare dei bisogni e degl' interessi della Confederazione. I due terzi degl' inviati bastavano per le deliberazioni. In caso d'urgenza, o di pericolo di qualche confederato, ognuno di questi era tenuto d'inviare il suo capitano in Arezzo, dove si teneva consiglio: il voto dei due terzi faceva legge; ciascun confederato non aveva che un voto; solo quel di Cortona ne era privo, per la poca importanza del contingente, eccetto che quando si trattasse della difesa del suo proprio territorio. Si ordinò pure lo sgombrò di tutte le vettovglie. I viveri dovevano essere serbati nei luoghi forti; fuori dei quali a nessuno era permesso di tenere oltre il necessario per la sua famiglia, e per un sol mese. Il papa doveva lanciare la scomunica contro le Compagnie e loro fautori e ricettatori; e così l'imperatore era tenuto di metterle al bando. Il papa, inoltre, doveva concedere l'indulgenza plenaria, lor vita durante, a tutti i confederati, capitani, ambasciatori, avvocati, notai, e tutti quelli che cooperavano a formare la Confederazione, e perfino alle loro mogli e figliuoli. Chi contraffaceva ai capitoli stabiliti, era multato di 15 mila fiorini d'oro. Il papa s'obbligava a confermare la confederazione; nella quale, come dicemmo, era stipulato che si potesse ricevere qualunque altro avesse voluto aderirvi. Appena conclusa la Confederazione, la Repubblica fiorentina inviò ambasciatori al papa per rendergli minuto conto dell' operato, e per sollecitarlo, come pur leggesi nell' istruzione, a venire in Italia (1).

§. 20. *Motivi dello scioglimento della Confederazione.*

Contuttociò, codesta Confederazione trattata per lo spazio di due anni, conclusa nel settembre del 1366, era già disciolta nel dicem-

(1) Documenti ec. . *Appendice ec.*, Tom. VII, p. 429.

bre dell'anno seguente. Il papa intendeva includere in essa anche l'imperatore (1); gli ambasciatori del quale e del re d'Ungheria erano giunti a Viterbo nel 1367, per unirsi e concertarsi con Urbano V e cogli altri confederati. Così, invece di afforzare la confederazione, che a migliore e più utile scopo poteva in seguito esser diretta, il papa ne distolse del tutto l'animo. La Repubblica Fiorentina avendo dato conto al pontefice della confederazione conchiusa, e spiegati i motivi perchè non era diretta contro le quattro Compagnie ch'erano in Italia, aveva promesso la loro dissoluzione, e s'offriva per parte sua di soldare d'in tra quelle, 1500 barbute, mentre gli altri Stati non avevano ancor convenuto sul numero. Il papa in questo frattempo erasi concertato con l'imperatore per la sua calata in Italia (2). Invano la Repubblica tentò di dissuaderlo per mezzo de' nuovi oratori inviatigli sull'orme stesse del Boccaccio, i quali erano Lapo da Castiglionchio, Niccolò degli Alberti e Carlo degli Strozzi; mostrandogli con tutte le ragioni e con tutti gli esempi antichi e moderni, di quanta rovina fossero state e fossero per esser sempre le discese dell'imperatore germanico in Italia. Urbano desiderava che i Fiorentini e loro alleati concorressero con la Chiesa e con l'imperatore contro i Visconti: ma il trattato della pace di Sarzana (3) e le convenzioni in vigore con le Compagnie, non lo permettevano. Il papa fidava ben poco nei suoi legati, e per questo chiamò l'imperatore in Italia per opporlo ai Visconti; accettò le galere dei Fiorentini per trasportarsi in Italia, cercò di conciliarsi, promettendo d'impegnarsi con Carlo IV affinchè fossero salvi l'onore e l'indipendenza della Toscana. Il Pontefice « sapeva molto bene, poco potere le armi forestiere far di profitto

(1) Arch. delle Riform. di Siena; Carteggio, filza 19.

(2) V. *Documenti intorno le relazioni dei papi d'Avignone*, in *Appendice all'Arch. Stor. Ital.*, VII, passim.

(3) Trattato della pace generale tra gli Stati guelfi e ghibellini dell'alta e centrale Italia del 1353, pubblicato nel DUMONT, *Corps Diplomatique du Droit des Gens*, Tom. I, P. II, pag. 271. È notevole quest'atto, perchè in esso si leggono i nomi di tutti gli Stati che vi presero parte: dall'una, i Visconti di Milano, i marchesi d'Este ec. e loro aderenti, signori e Stati ghibellini di Lombardia, di Romagna e anche di Toscana; e dall'altra, le repubbliche toscane, con Perugia e loro aderenti. I signori ghibellini soltanto passano il numero di quaranta. Conclusa e firmata in Sarzana nel marzo, venne pubblicata in Firenze in generale parlamento di tutto il popolo, il dì primo aprile (M. Villani, Tom. II, Lib. III, Cap. 59, pag. 76), e in Perugia il 4 aprile (*Cronache perugine*, Arch. Stor. Ital., T. XVI, p. 168). Si trova ancora negli Archivi di alcuni Comuni l'esemplare autentico che riportarono i rispettivi mandatari e rappresentanti a Sarzana.

in Italia, se dalle forze e intelligenza dei medesimi Italiani non fossero accompagnate; e non eragli nascosto quanto la Repubblica fiorentina è fitta nelle sue imprese, e per la prontezza de' danari, e per la lega che soleva il più delle volte avere con le altre terre guelfe in Toscana, delle quali era capo (1) ». Dall'altro canto, la mancanza ancora dell'idea nazionale, del principio d'indipendenza, le mutue gelosie, i differenti interessi, e quelle deplorabili condizioni, per cui ogni Repubblica esagerava la libertà interna, e ciascun dominatore il principio della propria conservazione, resero vana quella confederazione, che si ridusse a minori confederazioni, a confederazioni parziali e temporarie, o, come quella del 1366, appena conclusa, abbandonata. Ciascuno dei principi e degli Stati, il papa medesimo, procurava di trattare e collegarsi coi vicini, secondo il bisogno del momento, il pericolo e il timore delle Compagnie, e delle loro scorrerie.

Alla fine del dicembre del 1367, recatosi l'inviato della Repubblica fiorentina, Federigo di Lavalungo di Brescia, al Consiglio della Confederazione, che aprivasi, come era ordinato, ogni anno ne' giorni di Natale in Arezzo, ed a cui dovevano convenire tutti i capitani e deputati dei confederati, non comparve il numero voluto, cioè la terza parte di loro; laonde non poteva aver luogo nè era valida nessuna deliberazione. Il Lavalungo non vi trovò se non se il marchese Opezzino de' Malatesti, capitano pel Doge di Pisa; i capitani per le città di Todi e di Arezzo, e Bonifazio de' Ricciardi di Pistoja: sicchè gli fu forza di fare una protesta (2). Gli ostacoli alla durata della Confederazione vennero suscitati dal doge di Pisa, e dal Cluniacense legato del papa, sotto pretesto della parte del contingente che gli era toccata. Noi abbiamo pubblicato i documenti relativi alla Confederazione italiana del 1366 (3), ad onta che non avesse durevole effetto; perchè da essi si conoscono le basi d'una Confederazione nel secolo XIV, e si hanno ancora notizie sugli ordini militari e sui contingenti d'un esercito confederato: basi e ordinamenti che possono confrontarsi con quelli della Lega lombarda (4), e della Lega guelfa Toscana (5).

(1) Ammirato, Tom. V, lib. XIII, in principio.

(2) Arch. delle Riform. di Firenze, Cl. XI, Dist. III, N.º 4.

(3) Serie III, Doc. XIX, pag. 89-119.

(4) Pubblicati nel Muratori, *Antiq. Ital. Med. Ævi*; Dissert. XLVIII, pag. 261, 266, 272; e dall'Ab. Tosti, *Storia della Lega Lombarda*; Montecassino 1848. pag. 324, 328.

(5) Stampati dall'Ammirato, *Storia dei Conti Guidi*.

§. 21. *Confederazioni minori e parziali.*

Impotenti a fondare una confederazione generale, e continuando i danni e le scorrerie de' Venturieri, gli Stati italiani si appigliarono alle confederazioni parziali: laonde, nel 1371, fu conclusa contro le Compagnie una lega tra papa Gregorio IX, Siena, Lucca, Firenze, Prato, Arezzo, Volterra, Montepulciano, Cortona (1); nella quale per parte della Chiesa v'entravano Chiusi, Città di Castello, Città della Pieve, Orvieto, e le terre del Patrimonio; fermandosi la taglia di 2000 lance a cavallo, e 4 mila fanti; e la durata di 4 anni. L'anno seguente poi, il papa volle estendere la lega, e la trattò con Amedeo di Savoia e col marchese di Monferrato contro Bernabò e Galeazzo Visconti (2), i quali assoldavano i Venturieri a' danni della Toscana e della Chiesa; invitando con un breve le città della Toscana ad aderirvi (3). E tre anni dopo, la Repubblica Fiorentina avendo conclusa la pace coi Visconti, s'era con essi alleata, e così con Siena, Volterra e altre terre di Toscana, pel termine di quattro anni, per la comune difesa contro le Compagnie (4). I Visconti e i Fiorentini promettevano di tenere insieme 2000 lance, Siena 150. Un'altra confederazione fu tentata nel 1380, promotore Bernabò Visconti, per trovar modo di liberarsi dalle incursioni dei Venturieri Italiani e Tedeschi, e d'altre nazioni, che si trovavano sul territorio di Roma senza stipendi (5). E la Repubblica fiorentina stimolava Siena e le altre città della Toscana ad entrare nella confederazione che Bernabò Visconti voleva formare di tutti gli Stati italiani, e già conclusa coi comuni di Bologna e Perugia (6). Anche nel 22 luglio dello stesso anno, fu stabilita un'altra lega tra Bologna, Lucca, Firenze, Pisa, Perugia per cinque anni, con taglia di 1600 lance, e che Arezzo e Città di Castello potessero entrarvi: essendosi pur convenuto che con detta taglia si dovesse entro dieci giorni dar soccorso a chi lo chiedesse (7). Ma di poca o niuna efficacia dovevano essere queste leghe parziali, perchè quasi mai non erano sincere, nè per conseguenza durevoli.

(1) Arch. delle Riform. di Siena; Cartapecore N.º 1815, 24 ottobre 1371.

(2) Loc. cit., Cartapecore N.º 1822

(3) Id., Breve al Senesi del 9 luglio 1372.

(4) Id., Cartapecore N.º 140 del 20 Nov. 1375.

(5) Id., Carteggio, filza IV.

(6) Loc. cit., Carteggio, filza IV.

(7) Loc. cit.

§. 22. *La Confederazione Italiana proposta da Pietro Gambacorti.*

Con più alte vedute, e stabilita sopra un piano più vasto è la Confederazione di tutta l'alta e media Italia provocata da Pietro Gambacorti; per cui egli fu considerato come il promotore della più grande confederazione che fosse stata fatta in quel secolo XIV, a fine di rendere l'Italia unita, indipendente e forte contro gli stranieri. La preponderanza del duca di Milano pesava oltremodo sui piccoli Stati; la sua ambizione ed astuzia li mettevano continuamente in pericolo; trattava segretamente coi Pisani contro i Fiorentini, e nello stesso tempo con questi contro i Pisani. Un equilibrio tra gli Stati in Italia era desiderato; e Piero Gambacorti pensava trovarlo col proporre una Confederazione, le cui basi e condizioni dovevano essere firmate in Pisa. Qui convennero gli ambasciatori di Milano, Firenze, Lucca, Siena, Perugia, Ferrara, Bologna, Mantova; dei Malatesta, degli Ordelfaffi, ec., accompagnati dai loro giureconsulti e notai. Vi giunsero anche quelli di altri comuni e signori per aderire, ed ogni ambasciatore proponeva i suoi aderenti, comuni o signori. Così aderirono tutti i comuni della Romagna e della Marca, Ascoli, Fermo, Civita Castellana, e i signori Manfredi, Alidosi, Camerino, Sanseverino, Orsini ec. In tutti sommano a trecento quelli che entrarono nella Confederazione, la quale fu sottoscritta in Pisa nel palazzo del Gambacorti il 9 ottobre 1389. Egli vi è denominato *mediatore e amico* di tutti i confederati, e venne firmata da tredici notai imperiali. In questa confederazione, dichiarandosi che *virtus unita fortior*, si stipulò di combattere e distruggere le Compagnie di ventura, di non ricettarle o lasciar loro il passo, e di armarsi per la comune difesa dei confederati contro gli stranieri. Nessuno potesse muovere guerra senza il consenso degli altri; le contese non dovessero definirsi con l'armi, ma per compromesso; nessuno potesse prendere in accomandigia città o stato altrui; fosse libertà reciproca di traffichi in tutti gli Stati dei confederati; il contingente fosse fissato a 5375 cavalli ben armati; la lega si potesse rinnovare, e restasse aperta a Venezia, Genova, Ancona, e ad altri minori che vi sono nominati (1). Ma le arti del Visconti e il tradimento di Iacopo Appiano rovinarono l'opera del Gambacorti. Il Conte di Virtù promise aiuto e denari all'Appiano per insignorirsi di Pisa: due anni dopo il Gambacorti fu ucciso, e l'Appiano trascinò nella guerra del duca di Milano contro i Fiorentini la città di Pisa, che

(1) Arch. delle Riform. di Firenze; Atti pubblici; Lega del 9 ottobre 1389.

finì col venir sottomessa alla Repubblica di Firenze. Non avendo avuto effetto la Confederazione Italiana, e i tentativi di confederazioni parziali non essendo riusciti, le Compagnie rimasero ancora in essere per alcuni anni, a perniciè d' Italia, e disonore della Milizia nazionale. Se non che, quello che gli Stati italiani non seppero intraprendere, e che il papa non seppe mantenere e dirigere, da alcuni individui fu privatamente e colle sole lor forze effettuato. Generosi Italiani determinarono di levare dall' Italia tanta infamia e rovina; ed istituirono una Milizia Italiana, ordinando, come vedremo, le Compagnie italiane contro le straniere.

CAPITOLO IV.

DELLE RELAZIONI DEI CONDOTTIERI DI VENTURA STRANIERI CON GLI STATI.

§. 23. *Regolamenti ai quali erano sottoposte le milizie straniere stipendiarie e ausiliarie.*

Accenneremo i regolamenti ai quali venivano sottoposte le milizie straniere, e le loro relazioni con gli stati, dedotte dagli statuti che le riguardavano, dalle diverse condizioni delle condotte, e più dalle diverse specie di queste. Il modo di soldare, rassegnare e pagare gli stipendiari, e le diverse qualità di questi, sono stati chiaramente esposti nell' opera del sig. Ricotti; il quale notò pure le tre sorte di paga, *a soldo disteso, a mezzo soldo, e l'aspetto*. A quanto fu indicato da quel chiaro scrittore noi vorremmo aggiungere le diverse specie di condotta, dalle quali meglio si ricavano le diverse relazioni dei condottieri cogli Stati; e perciò anche le varie condizioni di essi, e le condizioni politiche della Penisola per tutto il tempo della durata delle Compagnie di ventura straniera. V'erano, secondo noi, le condotte reali e le condotte apparenti, le condotte semplici e le condotte miste, le condotte di protettorato, le condotte di onorificenza, le condotte di gratificazione, le condotte di compenso, di raccomandigia, di alleanza d'uno Stato col condottiero, di alleanza di più Stati tra loro per la condotta d'una Compagnia; e infine la condotta o piuttosto alleanza di più stati col condottiero. Grande è il numero dei documenti spettanti alle condotte che si trovano nei nostri Archivi: noi però ci limitammo a citare o a pubblicare soltanto un saggio per ciascuna delle diverse specie di condotta.

E qui importa tener discorso intorno agli ordini e regolamenti ai quali erano sottoposte le milizie straniere stipendiarie della Repub-

blica fiorentina, compilati in volgare e riuniti in apposito Codice nel 1337. Gli storici non ne fecero menzione, e nemmeno lo stesso Ammirato. Egli parla soltanto, e per la prima volta, degli ordini spettanti agli stipendiari pel 1363; nel qual anno la Repubblica fiorentina, stante i mali portamenti degli stipendiari, si vide obbligata a far loro conoscere gli ordini che li concernevano, e non fece altro se non pubblicare i regolamenti fondamentali del 1337, con alcune aggiunte disciplinari. Basta confrontare il codice militare del 1337 con quello che l'Ammirato dice intorno agli ordini pubblicati nel 1363 (1). Il Ricotti pubblicò il codice militare per le masnade a cavallo stipendiarie di Pisa, scritto in latino, del 1327 (2), che gli venne comunicato dal nostro collega professor Bonaini. Gli stipendiari di Pisa dovevano giurare obbedienza agli Anziani, trarre al loro palazzo, e in loro difesa in tempo di tumulto; non potevano assentarsi; era vietata la dimestichezza tra stipendiari e cittadini; venivano puniti di morte se tradivano. Il Ricotti stampò ancora le aggiunte disciplinari, latinamente scritte, del 1369 e degli anni seguenti, che si fecero al nostro codice militare del 1337 (3). Pisa fece riordinare e compilare i suoi Statuti per le masnade stipendiarie del 1327, per l'imminente calata di Lodovico il Bavaro. Firenze, sebbene per l'innanzi e in diversi anni avesse promulgato vari ordini concernenti gli stipendiari stranieri, deliberò, al tempo della impresa di Lucca contro Mastino della Scala, di correggere, riordinare e riunire in un sol codice i regolamenti spettanti ai suoi stipendiari, i quali promulgò in lingua volgare nel 1337. Il 4 settembre decretò la compilazione, il 9 furono eletti sei deputati alla revisione degli antichi ordini emanati separatamente in diversi anni, alla correzione e aggiunta ed alla compilazione del nuovo codice. I deputati furono: Francesco di Cenni Biliotti, Filippo di Duccio Magalotti, Tommaso Dietaiuti, Luca Gerini degli Strozzi, Benincasa Falchi, Aldobrandino Lapi Tanagli, notaro Lotto Gonzi da Signa, cittadino fiorentino (4). Il lavoro doveva essere compilato entro lo stesso mese di settembre; e di fatti, il nuovo codice porta la data dei 26 settembre 1337.

§. 24. *Il Codice militare del 1337 per gli Stipendiari stranieri.*

Diremo ora dei principali regolamenti che contiene il Codice militare in discorso, e che noi pubblicammo in calce a questo Volu-

(1) Ammirato, Tom. IV, lib. XI, pag. 325.

(2) Tom. II, pag. 293-308.

(3) Tom. II, pag. 315-319.

(4) Arch. delle Riform., Cod. N.º 2, Dist. II, Classe XIII.

me (1), perchè nel breve cenno dato dal Ricotti non vengono abbastanza distinti gli ordini fondamentali del 1337, delle aggiunte del 1363, del 1369 e seguenti. — Gli ufficiali soprastanti alla condotta avevano autorità di condurre al soldo e servizio della Repubblica cavalieri e fanti di qualunque luogo e paese, per quel tempo e con quel soldo, patti, convenzioni e pene, che a loro pareva; ma non mai oltre 800 cavalieri e 1000 pedoni, senza l'approvazione della Signoria. Non potevano condurre al soldo i cittadini, e i sudditi del contado e distretto della Repubblica; nè senza consenso de' Priori avevano facoltà di condurre cavalieri o fanti delle altre parti d'Italia; e in tal caso il soldo degli Italiani veniva stabilito dalla stessa Signoria. Gli ufficiali suddetti non potevano condurre squadre di cavalieri stranieri, minori di 20 cavalli, sotto un solo capo, capitano o conestabile, nè per più lungo tempo di sei mesi, senza consenso della Signoria. Avevano l'obbligo di formare i ruoli, e fare le rassegne di soldati a cavallo e a piedi, e di tutti i capitani, conestabili, e del capitano della guerra; come pure di tutti i castellani e guardie della città, castella, casseri e fortezze, rocche e torri dello Stato; come pure di stimare i cavalli, marcarli sulla coscia destra; palafreni, ronzi e muli sulla sinistra. Le rassegne si facevano ogni quindici giorni, in tutti i luoghi; e di tutti gli stipendiari si notavano le mancanze, i difetti, e si condannavano quasi sempre con ritenzioni sul soldo. Se nelle rassegne gli ufficiali e i notari deputati a tenere il registro dei difetti si lasciavano corrompere dai soldati, erano severamente puniti; cioè condannati per barattieri ed esclusi da tutti gli onori e benefizi del Comune. Tenevasi anche registro dei cavalli perduti, morti, feriti, presi, magagnati nelle battaglie, avvisamenti o riscontri, e si notavano le mende dovute secondo la stima fatta al tempo della rassegna. I cavalli degli stipendiari dovevano appartenere in proprio a loro, e non a cittadini o sudditi della Repubblica; e questi erano puniti se li prestavano agli stipendiari. Gli ufficiali della condotta tenevano consultori, mariscalchi, messi e spie per sorvegliare all'esecuzione degli ordini, ed avevano piena autorità di cassare gli stipendiari a cavallo e a piedi, come pure i loro cavalli, e di surrogarne altri; e ad ogni scambio di uomini o di cavalli, il capitano o conestabile doveva pagare una tassa proporzionata. Anche questi ultimi avevano facoltà di mettere scambi; ma di consenso degli ufficiali, pagando però una tassa, e migliorando con lo scambio. Oltre le rassegne che si facevano ogni quindici giorni dai notari e deputati, o commissari in tutti i luoghi dello stato, degli stipendiari e loro ca-

(1) Serie VIII, pag. 497 e seg.

valli per tenere registro dei difetti e delle mende, ogni sei mesi v'era la rassegna alla presenza degli ufficiali stessi della condotta.

I conestabili e capitani di cavalieri e fanti stranieri al soldo e servizio della Repubblica, erano tenuti alla prima rassegna di prestare solenne giuramento sul Vangelo, di servire lealmente, di mantenere e difendere con ogni loro forza il governo della Repubblica, cioè la Signoria e il popolo, e di non cospirare contro di esso e il suo pacifico stato: di denunziare le macchinazioni e le congiure lo stesso giorno che ne venissero a cognizione; dopo tre dì, se si trovassero fuori per la Toscana, in Romagna o in Bologna; e dopo otto giorni, se in Lombardia o in altre parti d'Italia: di trarre, in tempo di romore, tutti armati al palazzo della Signoria, e di muovere arditamente e fortemente contro chiunque in difesa del popolo e del suo governo: di non portarsi alla casa di alcuno privato, sotto pene gravissime. Gli stipendiari dovevano ancora dare mallevadoria per l'osservanza de' patti della condotta, e degli ordini contenuti. Non potevano dare per mallevadore alcuno straniero se non era capitano o conestabile al servizio della Repubblica, e nessuno dei magnati della città e contado.

La formazione delle squadre era questa: ogni 5 cavalieri formavano una posta: una bandiera o squadra di 25 cavalieri formava 5 poste, senza contare il capitano: dai 25 ai 20 cavalieri, le poste erano quattro, senza il capitano: 20 cavalieri, non comprendevano che tre poste. Quand'era un caporale alla testa d'una bandiera di conestabile o capitano, non si computava quella squadra che per due poste, compreso il caporale; se poi il caporale era cavaliere di corredo, si contava per due poste la squadra, e la sua persona a parte. Questa divisione in poste serviva pure alla distribuzione delle paghe. Due giorni dopo la prima paga, erano tenuti fare mostra armata alla presenza degli ufficiali della condotta. I conestabili e capitani e loro cavalieri dovevano essere armati di sproni, gamberuoli, cosciali, corazze con maniche di ferro, con soprasberga ovvero lamiere con corsetto e con maniche, gorgiera, guanti di ferro, bacinetto, ovvero crestato con barbuta, o con elmo d'acciajo, scudo, lancia con pennoncello, spada e coltello. I cavalli dei capitani e conestabili dovevano essere della valuta almeno di fiorini 50 d'oro di stima; gli altri cavalli d'arme, almeno dai 25 ai 30 fiorini: se erano inferiori alla stima, veniva fatta proporzionata ritenzione sul loro soldo.

Il loro servizio era quello di cavalcare per tutto, dove e quando era loro comandato, anche fuori di Toscana, senza aumento di soldo; stare, tutti i conestabili e capitani, agli ordini del capitano generale della guerra, o del suo luogotenente, della Signoria o degli ufficiali

della condotta; inoltre, guardare e difendere i luoghi e forti a loro consegnati, nè uscire da quelli senza licenza della Signoria. Ottenevano paga doppia, e per un mese, se vincevano e occupavano il campo di battaglia, almeno contro 200 cavalieri nemici. Si lasciava loro il bottino; eccettuati i prigionieri, che dovevano consegnare al Comune; e nol facendo perdevano la paga doppia. Onde il solito grido degli stipendiari e ausiliari stranieri nelle nostre repubbliche e stati, dopo una vittoria: *Paga doppia e mese intero*. Il Comune comperava dagli stipendiari i prigionieri a ragione di lire cento per fante, dugento per cavaliere, o nobile. Le fortezze, castelli e terre prese al nemico appartenevano al Comune; il mobile, arnesi ecc. spettava agli stipendiari. Se s'erano rese a patti, o per convenzione, gli stipendiari non avevano paga doppia, nè era loro abbandonato il mobile che in essi trovavano; cioè non si concedeva loro il sacco. Se, all'incontro, gli stipendiari cadevano in potere dei nemici, non perdevano la paga per loro e pei cavalli, nel caso che durasse ancora la condotta, ma non per più tempo che di due mesi. Se venivano rilasciati dal nemico sotto fede o in altro modo, e non tornassero al servizio del Comune dopo i due mesi, perdevano il soldo.

Rigorosa era pure la disciplina alla quale erano sottoposti. Chi non compariva alle mostre e con le armi rassegnate, era punito con la ritenzione proporzionata sul soldo; chi si dipartiva dal luogo di guardia, perdeva un mese di paga. Alla terza mostra se mancava dell'arme o del cavallo rassegnato, veniva cassato e perdeva il soldo. I conestabili e capitani non potevano allontanarsi più d'un miglio dai luoghi e fortezze date loro in guardia, sotto pena di 200 lire. Gli altri non potevano mai uscire. Nel Codice si vede quali fossero le fortezze e rocche del territorio della Repubblica in quel tempo. Chi si rendeva reo di tradimento o di baratterie, veniva punito dal podestà, dal capitano del popolo o dall'esecutore degli ordini della giustizia, nella persona o nei beni, secondo i delitti: punito con multe o ritenzioni sul soldo chi vendeva o impegnava le armi, e chi le comperava o riceveva in pegno, e inoltre alla loro restituzione, con la perdita del prezzo o del pegno.

**§. 25. Ordini posteriori a quelli del 1337, riguardanti
gli Stipendiari stranieri.**

Nel 1362 la rivolta e lo scandalo suscitato dai condottieri in servizio della Repubblica, nel tempo della guerra di Pisa, determinò la Signoria a pubblicare di nuovo gli antichi ordini fondamentali concernenti gli stipendiari, aggiungendovi altri regolamenti disci-

plinari. Il conte Niccolò da Urbino, Ugolino Sabatini bolognese, Marcolfo de' Rossi da Rimini, ed altri capitani dei Tedeschi al soldo del Comune, dopo la presa di Peccioli pretendevano paga doppia, e con tale arroganza, che il Comune di Firenze credè conveniente di negarla. Per il che costoro, alzata l'insegna d'un cappello, formarono una compagnia, e dopo avere schernito ed oltraggiato il capitano generale Bonifazio Lupo parmigiano, si levarono dal campo. La nuova compagnia del *Cappelletto* passò nell'Aretino, dove andava sempre più ingrossandosi (1).

Questa insubordinazione e rivolta degli stipendiari Italiani e Tedeschi, fece risolvere il Comune a promulgare nuovamente i vecchi ordini, con addizione di alcuni altri. Della pubblicazione degli ordini avvenuta in seguito del fatto narrato, parla l'Ammirato, come se fossero stati emanati la prima volta in quell'occasione. Noi abbiamo fatto conoscere i regolamenti contenuti nel Codice militare del 1337; epperò non faremo che indicare brevemente gli ordini emanati in quella occorrenza, secondo l'Ammirato (2), e i documenti da noi pubblicati del 1364 (3).

I condottieri dovevano giurare di servire fedelmente la Repubblica, e di ubbidire agli ufficiali della condotta e ai commissari, di non pretendere più del soldo fissato e dell'emenda de' cavalli, di non congiurare contro la Repubblica, e di denunziare le congiure: ottenessero paga doppia e mese intero quando avesser rotto un nemico forte di più di 500 uomini a cavallo. Consegnassero i prigionieri italiani al Comune. Se occupavano un luogo dopo un combattimento, i prigionieri e i mobili a loro appartenessero, e le terre e castelli al Comune; ma prendendolo per assedio o per capitolazione, nulla potessero appropriarsi. Debbano, se la Repubblica li chiede, consegnare a lei i prigionieri, pagando a loro per i fanti lire 200 l'uno, per i nobili (cavalieri) lire 300. Finito il tempo della condotta, giurino di non servire contro alla Repubblica per dieci anni.

In generale, l'ordinamento interno della Compagnia per la condotta era questo: la Compagnia aveva sovente uno, due o più capitani; inoltre, ogni 1000 cavalli, si contavano da 40 a 50 conestabili, 4 marescialli, 12 consiglieri, e dei maestri di trabocco. La giurisdizione civile e criminale fuori de' luoghi murati apparteneva ordinariamente ai capitani; ma nelle questioni vertenti tra le Compagnie e altre persone, spettava al capitano generale della guerra di Firenze. A questo toccava il decimo del bottino fatto durante la guerra degli

(1) Ammirato, Tom. IV, lib. XI, pag. 320 e seg.

(2) Ammirato, lib. XII, pag. 325.

(3) Serie II, pag. 50-60.

stipendiari del Comune (1). Altri regolamenti vennero emanati nel 1369; e negli anni seguenti, i quali furono pubblicati dal Ricotti (2). Non sono per lo più che ordini disciplinari, e riguardano le armi delle quali dovevano essere forniti, come essere armati particolarmente i conestabili, i capitani, e i soldati a cavallo, e come diversamente gl' Inglese, i Tedeschi, i Borgognoni, gli Ungheri e gli Italiani, e le pene per la mancanza delle armi, diverse secondo le diverse armi.

*§. 26. Varietà delle condotte, e differenza nelle relazioni
dei Venturieri con gli Stati.*

Talvolta le Compagnie si mettevano al soldo dei comuni per difenderli, in riconoscenza degli onori ricevuti (3). Alcuni, come gli imperatori, principi e luogotenenti, accettavano o piuttosto chiedevano la condotta da un comune o stato, sotto pretesto di protetto o di difesa tanto della parte ghibellina quanto guelfa: altre volte si offrivano, ed erano riciusati (4): qualche volta erano veramente chiamati; e si videro principi regnanti o di sangue reale, venire come condottieri agli stipendi delle repubbliche degli stati italiani. Lo stesso comune di Roma parteggiava; e mentre il papa si faceva capo di parte guelfa e chiamava in Italia l'Angioino, e i capitani di costui e i luogotenenti erano condotti dai comuni guelfi, sotto il nome di vicari, il consiglio generale e speciale della città di Roma, che si teneva nella chiesa di S. Maria in Campidoglio, deliberò di allearsi coi Pisani, Senesi e gli altri ghibellini di Toscana; e i commissari pisani, col sindaco della parte ghibellina di Toscana, il giureconsulto Gregorio, elessero per capitano generale della loro parte Enrico figlio di Ferdinando re di Castiglia, senatore di Roma, per cinque anni, con 2 mila soldati, e 10 mila lire di denari pisani all' anno (5). Altri prendevano la condotta per onorificenza, o piuttosto era questo un mezzo di trarre danari, e ar-

(1) Serie II, Doc. VII, VIII, IX e X. Condotta della compagnia del Fiore (Tedeschi), pag. 50-60, in aggiunta a quanto dice l'Ammirato, Tom. IV. Lib. XII, pag. 325.

(2) Tom. II, pag. 315-319.

(3) Promessa di Niccolò di Achina, conte e capitano degli Ungheri, e di tutti i conestabili della compagnia. Arch. delle Riform., Tom. 39 delle cartapecore, Doc. N.º II del 18 gennaio 1361.

(4) V. Documenti intorno le relazioni dei papi d'Avignone ec., nel Vol. VII dell'Appendice, passim.

(5) Archiv. delle Riform. di Siena, Cartapecore N.º 869 e 871; novembre 1267.

ricchiare i loro soldati. Tale è la condotta di due di casa d'Habsburgo (1), i conti Giovanni e Rodolfo, nella quale è detto che ricevano gli stipendi della Repubblica fiorentina, *honoris et curiositatis causa*; cioè per voglia di calare in Italia. Questa condotta ci palesa gli ordinamenti della milizia sveva. L'atto fu segnato a Costanza: si obbligarono per sei mesi, e con 6,000 uomini a cavallo, divisi in 16 bandiere: ogni bandiera era formata di 25 *hube*, e tutta la milizia era composta di 406 *hube*. Questi patti, e le particolarità della milizia sveva contenute nel documento, si cercano invano nell'Ammirato, il quale accenna soltanto di volo alla condotta degli Habsburgo (2). Circa poi all'indole dell'antica milizia sveva, e delle altre parti della Germania, condotta da Federigo contro le città della Lega Lombarda, giova consultare le leggi militari bandite nel 1167 dallo stesso Federigo, e che ultimamente vennero ristampate dal Tosti nella sua Storia della Lega Lombarda (3). Nella condotta degli Habsburgo si trova anche lo *stipendio morto*. Difatti, il primo mese era loro pagato arrivati a Padova, il secondo giunti a Firenze, e questi due mesi di viaggio venivano considerati come condotta; dopo quindici giorni del loro arrivo a Firenze si sborsava loro il terzo mese (4).

Tra quelli che furono chiamati in questi tempi, noi citeremo Stefano duca di Baviera e conte Palatino del Reno, condotto con 2 mila lance dai comuni di Bologna e di Firenze contro il signore di Milano, il conte di Virtù (5). Così pure l'Armagnac, fatto venire per combattere contro il Visconti (6). I patti della Compagnia Bianca (7) degl'Inglesi ed Ungheri comandata dallo Sterz, e condotta per la guerra contro Pisa e Lucca, ci fanno conoscere altre particolarità: come quella, che la Compagnia doveva inalzare la bandiera del comune accanto a quella della Compagnia; che sebbene la condotta fosse per sei mesi, non doveva far la guerra che per tre mesi; e ciò che importa notare, essa era accompagnata da due uomini di guerra, i

(1) Serie II, Doc. VIII, pag. 53-55, Giovanni e Rodolfo erano discendenti da Rodolfo fratello di Alberto, padre di Rodolfo imperatore.

(2) Ammirato, Tom. IV, lib. XII, pag. 366.

(3) A pag. 179-181.

(4) Non so se l'atto della condotta dei due Habsburg, sebbene scritto in Costanza, sia stato veduto dal Principe Lichonowski: *Storia della casa d'Habsburg*, 8 vol. Vienna 1836-1844. Nel Vol. IV l'A. tratta la storia da Rodolfo IV alla morte di Alberto III, 1395. V. Reumont. loc. cit., *Append. all'Arch. St. Ital.*, Tom. III, pag. 451-452.

(5) Arch. delle Riform. di Firenze, Cartap. Tomo 39, N.º 43 e 44.

(6) Loc. cit. Tom. 40, Cartap. N.º 46; 16 ottobre 1390.

(7) Serie II, Doc. X, pag. 57-61.

due commissari fiorentini. Dei delitti commessi tra i soldati fuori delle città, dovevano conoscere i capi della Compagnia; dei delitti de' soldati contro i sudditi commessi nella città borghi e sobborghi, i rettori di Firenze; dei soldati contro i sudditi commessi fuori, dovevano conoscere due capi della Compagnia e due cittadini. Prezzo della condotta, diecimila fiorini d'oro. Finita la guerra, erano pagati del resto a rata; ma dovevano giurare di non far la guerra agli amici della Repubblica (1). Alberto Sterz, sebbene capitano di ventura, era chiamato dalla Repubblica fiorentina *magnifico milite*; ed aveva il suo consiglio, il quale interveniva insieme col capitano in tutte le transazioni fatte con Firenze in nome della Compagnia Bianca degli Inglesi (2). Lo Sterz e il Bongarden trattavano per via di ambasciatori, e lo stesso Anichino era intitolato *egregio e potente milite, capitano generale della gran Compagnia* (3). Tutti gli atti tra la Compagnia e i comuni dovevano essere ratificati non solo dal capitano, ma da tutti i suoi consiglieri, conestabili e marescialli (4), i quali li sottoscrivevano, e a ciascuna firma veniva apposto il proprio suggello; come si vede in simili atti delle Compagnie, che portano il nome e il suggello di tutti quegli ufficiali. Oltre il soldo intero, il mezzo soldo, il soldo disteso, ricordati dall'egregio Ricotti, v'era anche, come accennammo, il *soldo morto*, il *soprassoldo*, la *denegandata* o il *dono* (5). E questo vediamo usare cogli Inglesi quando introdussero le *lancie* nella compagnia, unite agli arcieri. Fra le diverse sorte di condotte, v'erano di quelle che noi chiameremmo di *garanzia* o di *riserva*; condotte che si facevano per precauzione. Si conduceva una Compagnia già condotta agli stipendi di altri Stati, soltanto per premunirsi a tempo, e obbligare così la Compagnia a non venire ai danni del nuovo conducente. Tale è la condotta fermata a Bologna nel 1375 dal comune di Firenze con l'Aguto (6), nella quale è convenuto che la sua Compagnia, benchè fosse condotta agli stipendi del papa e dell'imperatore, obbligavasi per 130 mila fiorini,

(1) Queste particolarità, e queste speciali condizioni della condotta dello Sterz non si trovano nell'Ammirato, Tom. IV. lib. XII, pag. 395 e seg.

(2) Arch. delle Riform., Tom. 39 delle Cartapecore, dal N.º V al XII, 1364, 30 giugno.

(3) Loc. cit. Tom. 39, Cartapecore dal N.º XIII, a XX, 1364, 1 luglio. Condotta di Anichino Bongarden.

(4) Loc. cit., Cartapecore N.º XXI.

(5) Serie II, Doc. XII, pag. 70-72. L'Ammirato non dichiara in che consistessero i doni maggiori (lib. XIII).

(6) Arch. delle Riform., Tomo 39 delle Cartap., N.º XXV e XXVI; 1375, 21 giugno.

di non venire per cinque anni contro la Repubblica fiorentina, Pistoia, Volterra e Colle. E quando per opporre alle Compagnie di Ventura straniere, noi vedemmo la Repubblica fiorentina ordinare la Milizia dei balestrieri; essa non solamente adoperò quelli del proprio stato, ma condusse agli stipendi i balestrieri d'altre parti d'Italia: e questa noi chiameremmo condotta reale di stipendiari, come fu quella del nobile egregio Grimaldi di Nizza, capitano di 200 balestrieri (1). Tali pure erano le condotte agli stipendi degli Stati o comuni, dei signori della Romagna o delle Marche: come, tra le altre, quelle di Pandolfo Malatesta, da noi nominato sopra; e di Ridolfo di Ricciardo da Camerino, condotto per capitano generale dal comune di Firenze (2); e di Bartolommeo di Smiduccio da San Severino, per capitano generale della lega tra Bologna, Siena, Lucca e Firenze (3); e quella di Giovanni Colonna (4). V'erano ancora le condotte minori di qualche cavaliere e conestabile con pochi seguaci, che si mettevano ai servigi dei Comuni: come quella di Guido Machiavelli da San Gemignano (5), che promette di servire come *milita* del popolo Fiorentino e della parte guelfa; e quella d'un Bonaparte, che noi accenneremo più sotto. Tra le condotte di garanzia contro le Compagnie che calavano in Italia, noi citeremo quella fatta con gli Ungheri condotti in Italia da Lodovico d'Ungheria, per vendicare la morte di Andrea di Napoli suo fratello. I patti furono segnati a Calcinaiu su quel di Poggibonsi, e nel campo degli Ungheri, col Bano, luogotenente del re d'Ungheria, e altri 15 suoi conestabili (6): gli Ungheri promisero di non offendere, fintanto che rimarranno in Italia, nessuno dei comuni di Bologna, Perugia, Siena, Lucca, Firenze e Pisa, e di non passare sul loro territorio senza licenza degli stessi Comuni. Tali sono pure le convenzioni stipulate dal Comune di Firenze all'Isola Romanesca, su quello d'Assisi, con l'Aguto, il conte Lando e il Bano suddetto co' suoi Ungheri, per le quali quei tre condottieri si obbligarono di non venire contro la Repubblica e suoi alleati per tre mesi (7); quelle ancora col conte Corrado Aidelberg, capitano della gran Compagnia de' Tedeschi, nel 1389 (8).

(1) Arch. delle Riform., Tom. 39, Cartap. N.º 34, 1375, 19 dicembre.

(2) Arch. delle Riform., Tom. 39, Cartap. N.º 35, 1376, 12 aprile.

(3) Loc. cit., Tom. 39, N.º 41, 1386, 11 febbrajo.

(4) Ibid. Tom. 40, N.º 52, 1395, 14 febbrajo.

(5) Id. Tom. 39, N.º 36, 1378, 9 ottobre.

(6) Serie II, Docum. XIII, pag. 72-75; e Ammirato, lib. XIV, pag. 235-236.

(7) Serie II, Doc. XIV, pag. 76-78.

(8) Arch. delle Riform., Tom. 39, Cartap. N.º 42, 1389, 23 ottobre.

§. 27. *Le Compagnie minori.*

Avanti che sorgesse la Compagnia Italiana di San Giorgio e Alberigo da Barbiano, alcune Compagnie minori si formarono in Italia, le cui vicende narrò il Ricotti; come quella del Ceruglio, guidata da Marco Visconti; della Colomba, composta di Tedeschi e Francesi, restati in Italia dopo la partenza del re Giovanni: e quella detta della Stella, formata di Bolognesi e Romagnoli, e guidata da Ettore Manfredi; quella di San Giorgio sotto Lodrisio Visconti; quella del Cappelletto; l'altra di San Giorgio ordinata da Ambrogio Visconti; e la celebre Compagnia di San Giorgio comandata da Alberigo da Barbiano.

La Compagnia del Cappelletto ebbe origine da un ammutinamento degli stipendiari del comune di Firenze, della quale tenemmo parola più sopra al §. 25. I sediziosi, separatasi dal capitano generale, Bonifazio Lupo, nell'agosto del 1362 fecero compagnia da sè, che fu chiamata la Compagnia del Cappelletto (1). Erano 1000 cavalli; ed aumentandosi ogni dì il loro numero di ladroni e di ribaldi, guastarono l'Aretino, corsero le terre della Chiesa, sbigottirono i cittadini di Roma, e si misero agli stipendi del comune di Perugia contro i suoi fuorusciti. Passarono qualche tempo nella Maremma; rinnovarono la ferma coi Fiorentini: e mentre s'incamminavano verso quella città, il comune di Siena risolse di sterminarli. Creò dodici cittadini, i quali uniti con altri avessero piena balia di provvedere con tutti i mezzi necessari affinchè la Compagnia venisse espulsa dallo Stato senese (2); e nell'ottobre seguente, assalita con molto impeto dai Senesi, fu sbaragliata e dispersa. Un altro Visconti formò, nel 1365, una Compagnia, che fu chiamata pure di San Giorgio. Un capo di Compagnia era indipendente e temuto quanto qualunque signore in allora in Italia: epperò cominciava a crescere l'ambizione dei condottieri e dei capi di venturieri, e già pensavano a procurarsi signorie nella Penisola. Così il bastardo Ambrogio Visconti, coi denari del padre Bernabò e dello zio, e unitosi a quel Giovanni degli Ubaldini che divenne celebre nella scuola della Milizia italiana, e il cui nome è sempre congiunto con quello di Alberigo da Barbiano, formò una numerosa truppa, per far capo, come tutte le Compagnie, nella ricca Toscana. Il comune di Firenze trattò col Visconti e coll'Ubaldini, sborsando loro 6 mila fiorini, avuta la promessa che non danneggerebbero la Toscana per quattro anni, nè farebbero

(1) Ammirato, Tom. IV, lib. XI, pag. 320 e seg.

(2) Arch. delle Riform. di Siena, Deliberazioni, Tom. 123, pag. 48; settembre 1363.

guerra a quei comuni, nè verrebbero contro i capitoli della pace fatta con Giovanni Visconti (1). La Compagnia di San Giorgio e Ambrogio Visconti si unirono allora con l'Aguto, che ritornava da Perugia, per invadere insieme il Senese. Il Comune di Siena fu costretto a trattare, e fu convenuto, il 20 aprile del 1366, di pagar loro 10,500 fiorini entro quindici giorni; e i condottieri promisero che per cinque anni la Compagnia non offenderebbe quella Repubblica. Ai 25 dello stesso mese, fu loro contata la prima rata di fiorini 5mila. La repubblica però nella convenzione si riserbò di trattare con qualunque Comune (2). E l'anno seguente, la città dovette ordinare un'imposta per pagare, secondo l'accordo, quanto doveva alla Compagnia di San Giorgio (3). La Compagnia di San Giorgio andava sotto Genova, e la costringeva ad un accordo: riversavasi di nuovo sul Senese, spaventava i Pisani, e invadeva per la terza volta il territorio di Siena. I cittadini vedendo che il denaro non li salvava, risolsero di opporsi. Rimasero sconfitti, come pure i Perugini, che avevano del pari tentato di redimersi con la forza. Dopo queste due vittorie, la Compagnia si divise; l'Aguto andò verso la Lombardia; il Visconti, con 10,000 tra cavalli e fanti, passò nell'Abruzzo. Vinto a Sacco del Tronto dall'esercito del papa e della regina, egli era tradotto prigioniero a Napoli; e la Compagnia di San Giorgio si disperse.

CAPITOLO V.

LE SCUOLE E I CONDOTTIERI ITALIANI PRIMA DELLA CALATA
DI CARLO VIII.§. 28. *Risorgimento della Milizia Italiana. — Alberigo da Barbiano.*

Intanto lo scisma della Chiesa; gli ambiziosi progetti di Gian Galeazzo Visconti; le rivoluzioni popolari di Firenze (il tumulto de' Ciompi); la guerra dei Veneziani e dei Genovesi per Tenedo; gli apparecchi di Carlo di Durazzo contro Napoli; la prossima calata di Vinceslao re di Boemia in Lombardia; il favore accordato dalla Francia e dal conte di Savoia a papa Clemente; l'opinione che Vinceslao, conclusa la pace tra i Visconti di Milano e gli Scaligeri di Verona, si sarebbe collegato con Bernabò per portare la guerra in Italia; facevano tanto incerte e tristi le condizioni di questa, che la

(1) Serie IV, Doc. XXII, pag. 123-127.

(2) Arch. delle Riform. di Siena, Cartapecore, N.º 1775 e 1776.

(3) Arch. delle Riform. di Siena, Delib., Tom. 177, p. 4, anno 1466.

Repubblica fiorentina, temendo a ragione della salvezza delle città Toscane, invitava Siena a prendere i più forti provvedimenti (1). E questo Comune dovea trattare nell'anno seguente (1379) con Carlo di Durazzo per non essere danneggiato dalle sue genti, e pagargli 11 mila fiorini affinché i suoi uscissero dal territorio senese, e non potessero ritornarvi se non dopo sei mesi (2). In mezzo a tanti pericoli, le Compagnie percorrevano in tutti i sensi l'Italia, taglieggiandola e saccheggiandola. Per compimento di tanti mali e di tanta infamia, avendo i nostri Stati, come più volte si è detto, trascurato la milizia e come istituzione e come arte; gl' Italiani che pur vi avessero dovuto dar opera, erano costretti ad arruolarsi alle Compagnie, ed apprendere l'arte dalle barbute tedesche, o dalle lance inglesi, con queste prendendo parte alle prede e alle stragi della loro propria patria. Con poco numero di combattenti s'erano, è vero, formate piccole bande, capitanate da Italiani: quelle dei figli di Castruccio, dei Malatesta, di Luchino del Verme, di Ridolfo di Camerino, dei Farnesi, e, sopra tutti, di Giovanni degli Uboldini; ma nessuno ancora aveva riunito quelle forze parziali d' Italiani in una potente Compagnia, che valesse a soprastare a tutto le altre, e disperdere le straniere. Dall'altra parte, le rotte dei Venturieri a Parabiago, alle Scalelle e al Campo alle Mosche, avevano insegnato agl' Italiani, che col valore si potevano liberare da quel flagello. Alberigo da Barbiano provò che l'Italia era ancora capace di militare virtù e di armi proprie: formò la Compagnia di San Giorgio, dalla quale dovevano uscire le Scuole e i celebri condottieri della Milizia italiana in tutto il secolo XV, ed in parte del secolo XVI. Aveva seco Alberigo nella Compagnia Guido d'Asciano, che vinse i Brettoni sotto Bologna (3), Francesco da Coreggio, e Galeazzo de' Pepoli. Fu scritto che il Barbiano avesse ordinato, che chi non fosse italiano, non venisse accettato sotto gli stendardi della Compagnia, e che ognuno dovesse giurare odio e inimicizia eterna agli stranieri (4).

S. 29. *La Compagnia Italiana di San Giorgio.*

La Compagnia di San Giorgio era chiamata al soldo dei Visconti contro i Signori di Lombardia; ma Alberigo fu esortato da Urbano VI e da Caterina da Siena di venire contro i Brettoni, i quali, devastata Bolsena e battuti i Romani, s'erano messi al soldo dei Cardinali sci-

(1) Arch. delle Riform. di Siena, Carteggio, Filza VI.

(2) Arch. delle Riform. di Siena, Cartapecore, N.º 1962.

(3) Docum. delle Riform. di Firenze, e Ricotti, II, 169-173.

(4) Ricotti, Tom. II, p. 173.

smatici per far sedere in Roma l'antipapa Clemente. L'amor d'Italia e l'odio contro gli stranieri spinse Alberigo a cimentarsi contro i Brettoni: gli scontrò a Marino, e sebbene lo avanzassero in numero, in armi ed in esperienza, risolse di combatterli, perchè in quella battaglia stavano le sorti d'Italia e della Sede romana. La Compagnia italiana, infiammata dall'emulazione, dall'amor patrio e dalla giusta causa, dopo fierissimo combattimento, che durò cinque ore, pervenne a rompere ed a sbaragliare i Brettoni. Da quel punto, con la vittoria di Marino ebbe origine e crebbe la nuova e nazionale Milizia, sotto gli auspicii d'una grande vittoria contro gli stranieri; e fu creduto che se gli Italiani avessero saputo valersi della vittoria e si fossero spinti sopra Anagni, avrebbero spento d'un colpo lo scisma d'Occidente e le straniere Compagnie (1). Urbano VI consegnò una bandiera ad Alberigo, in cui stava scritto in grandi lettere: *Italia liberata dai barbari*. La Compagnia dei Brettoni si sciolse e disperse: dei loro capi, il Malestroit morì oscuro in Napoli; il Bude e Bernardo Della Sala perdettero in Francia con infamia la vita.

Nello stesso tempo, Giovanni Aguto e Lucio Lando combattevano pei Visconti contro la Lega di Lombardia; quando, o spinti secretamente dal Visconti, o attirati dalla cupidigia di nuovo e sempre ricco bottino, irrompono nella Toscana. Altro rimedio non trovarono quegli Stati, che venire a patti ed umiliarsi davanti lo straniero. S'intesero Lucca e Siena, Perugia, Pisa, Firenze per assoldare la Compagnia degli Inglesi e Tedeschi, ascriverla nella convenzione tra i collegati, per far fronte ai gravi pericoli che soprastavano alla Toscana e a tutta Italia; pericoli che sempre più ingrandivano per sì numerosa adunanza e convegno di Compagnie, suscitato dallo scisma della Chiesa, e della probabile calata di principi fautori dello scisma. Firenze proponeva, per opporsi a quella tempesta, un generale parlamento di tutte le città della Toscana, compresavi anche Perugia (2). Entrato l'anno seguente, Alberigo da Barbiano con la Compagnia di San Giorgio nella Toscana, la Repubblica per conoscere le sue intenzioni gli spedì incontro lo storico Marchionne Stefani, e dietro a questo Bettino Covoni (3); e s'intese col comune di Siena, per ovviare gli inconvenienti, di giovare della condotta di Alberigo, la quale fu fermata nel maggio del 1380. Egli s'intitolò (4) capitano generale della gran Compagnia italiana di San Giorgio;

(1) Ricotti. loc. cit. pag. 176-77.

(2) Arch. delle Riform. di Siena, Carteggio; lettere del 1379, Filza VI.

(3) Ammirato. lib. XII, p. 227.

(4) Alberigo da Barbiano era conte di Cunio, terra della Romagna, come si legge dal documento da noi pubblicato; e possedeva ancora Lugo,

tempo della condotta, un anno e sei mesi; stipendio, 30mila fiorini; patti, non offendere le città della Toscana; Pisa e Lucca escluse; non ricevere per nove mesi stipendi dal papa, dall'imperatore od altro principe; che gli Ubertini e quelli di Pietramala possano godere del beneficio di questa condotta; riservandosi però Alberigo di far loro la guerra, sulla domanda di Carlo di Durazzo; che i suoi soldati potessero andare e venire e stare nei luoghi espressi nella condotta. Ma, o s'insospettissero di questo i Fiorentini, o fosse gelosia (1) od altra cagione, i Fiorentini soldarono l'Aguto e il Lando per opporli ad Alberigo di Barbiano, per cui quest'ultimo fu costretto a indietreggiare sotto Malmantile, ed a ritornare agli stipendi di Carlo di Durazzo. L'anno seguente (1381), al Barbiano univasi la Compagnia dell'*Uncino*, formata da Villanozzo di Villafranca, e composta di Ungheri e Brettoni, che misero a sacco Arezzo, ed obbligarono Siena e Firenze a riscattarsi con 30mila fiorini: e quindi, la venuta di Luigi d'Angiò, per togliere a Durazzo il regno di Napoli, con numeroso esercito, spinse le Compagnie e i condottieri, e fra questi anche l'Aguto, nel Regno, a combattere l'Angioino. Rotti i Francesi, Alberigo da Barbiano fu fatto gran conestabile del Regno.

§. 30. *I primi Capitani italiani avanti le Scuole.*

In questo tempo, l'esempio e l'emulazione faceva sorgere altri capitani italiani; e primo tra questi, Giovanni Degli Ubaldini, che ordinò una Compagnia di 2,000 cavalli e 1,000 fanti. Vengono dopo lui il Malvicino da Bologna, Pandolfo Malatesta, Boldrino Paneri da Panicale, Rinaldo Orsini, Giovanni da Barbiano, fratello del nuovo conestabile: ed erano per la maggior parte composte d'Italiani le Compagnie di Lucio e Corrado Lando; e tra i minori citeremo Niccolò di Giannozzo dei Buonaparte fiorentino, condotto con un piccolo numero di compagni (*socii seu pagii*) agli stipendi del comune di Firenze, nel 1418 (2). Più tardi, Iacopo Del Verme, Cortesia da

Zagonara ec., oltre a Barbiano e Cunio. Anzi trasse e formò la sua Compagnia di amici e sudditi de'suoi domini (Ghirardacci, *Cron. MS. di Bologna*, Lib. XXV, pag. 361; Muratori; S. R. I., Tom. XVIII, pag. 510; e *Cron. Riminese*; loc. cit. Tom. XV, pag. 921). E però dal Machiavelli (*Principe*, Cap. XII), viene anche detto Alberigo da Conio, e non già *Alberico da Como romagnolo*, come hanno tutte le edizioni di quel libro, tranne la sopravveduta dal diligente e dotto filologo, il nostro collega F. L. Poldori; Firenze (Le Monnier, 1848).

(1) Serie IV, Docum. XXI, p. 128-130, e Arch. delle Riform. di Firenze, Cartapecore. Tom. 39, N.º 37.

(2) Arch. delle Riform. Cl. II, Dist. II, N.º 110, Prov. del 13 aprile 1418.

Serego, Ugoletto Biancardo, Galeazzo Porro, guadagnarono fama di buoni capitani nelle guerre di Lombardia. Sursero ancora il Broglia da Chieri, Biordo Michelotti da Perugia, il Brandolino da Forlì, Facino Cane; e già Braccio e Sforza, gl'istitutori delle due celebri Scuole di guerra italiane, imparavano giovinetti la milizia sotto la bandiera di Alberigo da Barbiano. Le fazioni, le battaglie, lo scontro di queste Compagnie e dei capitani in ogni parte d'Italia, gli ordini e le vicende, sono lucidamente e con molto criterio narrate e giudicate dal benemerito Ricotti; e di alcuni di essi Condottieri scrisse le vite il Fabretti (1). Eccetto l'Uboldini, che cadde in sospetto de' Fiorentini, morì, come fu creduto, di veleno; capitano, per giudizio dello stesso Aguto, il più sperimentato de' suoi dì; tutti questi capitani corsero ai servigi di Gian Galeazzo Visconti, nell'accanita guerra che scoppiò tra lui e la Repubblica fiorentina nel 1390. Questa assoldò l'Aguto e l'Armagnac, che scese in Italia con 2000 lance e 3000 saccomanni, ribaldaglia di Francia. I Francesi, per colpa dello stesso Armagnac, vennero vinti e dispersi da Iacopo Del Verme e dal Broglia; il capitano medesimo morì di ferite. I Visconti furono da principio rotti dall'Aguto, che fu poi costretto a ritirarsi, ma con tal ordine, che quella ritirata meritava di esser narrata nei suoi particolari dallo stesso Ricotti. Segnata due anni dopo la pace, il Biordo, il Broglia, Brandolino, Giovanni da Barbiano, congiungevano le loro brigate, e formavano la nuova compagnia di San Giorgio. Con questa si diressero contro Firenze, e la Repubblica se ne liberò con 100 mila fiorini d'oro, ottenendo da loro una tregua d'un anno. In seguito levavano imposte a Siena, Lucca, Pisa, e riducevano Perugia all'obbedienza del papa. Corrado Lando si univa alla compagnia di San Giorgio; ma ben presto questa scioglievasi, e i condottieri si separavano per seguire ciascuno, secondo la diversa

(1) Il professore Ariodante Fabretti, succeduto al Vermiglioli nella cattedra di archeologia all'Università di Perugia, oltre a qualche scritto di archeologia, e a un Lessico delle antiche lingue Italiane, Umbra, Etrusca, Osca, Euganea ec., che egli tiene già pronto per le stampe, ha pubblicato in quest'ultimi anni le Biografie dei Capitani venturieri dell'Umbria (cinque volumi; quattro delle *Vite*, e un altro di *Documenti*; Montepulciano, 1841-1846). Fra le *Vite* vi sono quelle di Biordo Michelotti, di Boldrino da Panicale, di Ugolino Trinci, di Braccio Fortebracci, di Ruggero Cane, di Niccolò, Francesco e Iacopo Piccinini, di Carlo Fortebracci, del Gattamelata, di Antonio, Lodovico e Ranuccio dei Conti di Marsciano, del Baglioni, dell'Alviano, dei Vitelli ec. Inoltre, come collaboratore dell'*Archivio Storico Italiano*, ha corredato di note, insieme col professore Bonaini e col Polidori il Vol. XVI dell'*Archivio Storico*, che contiene varie Cronache di Perugia.

ambizione ed interesse, diverse vie. Con la pace di Genova, l'Aguto pose fine alla sua lunga carriera; e datosi al vivere privato, pochi anni dopo morì in Firenze; e le sue ossa furono inviate in Inghilterra dietro la domanda di quel Re (1).

Un progresso noi dobbiamo notare nella Milizia italiana. I capitani già procuravano di perpetuare le Compagnie, e renderle per così dire permanenti, coll'acquisto di qualche città o territorio, come stanza per isvernare, luogo per le munizioni, e riparo contro un improvviso assalto. Primo esempio di signoria pei condottieri, fu quella che Gregorio IX concesse all'Aguto, col cederli Bagnacavallo e Cognitiona. Altri s'impossessarono di stabili domini per forza; come Rinaldo Orsini, Giovanni da Pietramala, Boldrino da Panicale. Era necessità pei governi Italiani di lasciarsi spogliare d'una parte dei loro Stati, o di concederla; perchè essi non potevano ricorrere ai sudditi e opporli alle genti straniere, per averli resi imbelli, e spento in quelli ogni sentimento di dignità e amor patrio; nè giovava opporre venturieri a venturieri, perchè il più delle volte erano forzati di riscattarsi dagli uni e dagli altri, o rimanere preda di uno di loro: e siccome per non aver mantenuta e afforzata la Milizia nazionale dovettero servirsi dei condottieri, così per averli meno avversi e per minor danno, concederono loro la signoria di qualche città o terra. Il comune di Firenze si contentò di farli suoi cittadini, e, tra gli altri, concesse nel 1431 la cittadinanza al Carmagnola, ai suoi figli e discendenti; e l'anno seguente a Micheletto Attendolo, e a Niccolò da Tolentino; e nel 1435 decretò onori pei funerali di questo condottiero (2).

Ricominciata la guerra tra i Visconti e la Repubblica fiorentina, la Compagnia di San Giorgio e quei capitani, e insieme con loro Giovanni e Alberigo da Barbiano e Paolo Orsini, continuarono a guerreggiare fino alla pace del 1398. Dopo la quale, nello spazio di due anni, il carnefice, l'assassino, o la peste avevano già tolto di mezzo il Michelotti, il Broglia e Giovanni da Barbiano. Il Biorso avea ottenuto la signoria di Perugia, Todi, Orvieto, Nocera; il Broglia quella di Assisi. Questo progresso da noi segnalato nei capitani e nelle compagnie esercitò una grande influenza; e diremmo anzi, che da quello bisogna ripetere la cagione delle condizioni d'Italia in tutto il secolo XV. Da una parte, l'esempio che andavasi propagando fra

(1) Lettera al re d'Inghilterra stampata, ma senza data, nel *Commentario della Vita di Giovanni Aguto* di Dom. Maria Manni; Tom. II, col. 669, *Rerum Etrus. Script.* Questa lettera a Riccardo II dettata dal Coluccio, è del giugno 1396. (Estratti di Lettere; Biblioteca Magliabechiana, Cl. XXV. Cod. 376: e Arch. delle Riform., Cl. V. N.º 8).

(2) Arch. delle Riform., Libro di Provis. degli anni 1431, 1432, 1435.

i Condottieri italiani di conquistare una dominazione stabile qualunque; dall'altra, il mantenersi le buone arti della Milizia italiana sotto di loro, fecero sì che questa si mostrasse superiore alla straniera, all'occasione della calata del re Roberto in Italia nel 1401. Scendeva Roberto, collegato coi Veneziani e coi Fiorentini, con poderoso esercito contro la sfrenata ambizione del signore di Milano. Questi chiamava alla sua difesa quello stuolo di Condottieri italiani, che con le loro compagnie furono quasi sempre lo stromento delle sue conquiste.

I capitani con la loro milizia si congiungevano sotto Brescia, dove gli Italiani meglio esercitati ed armati riportavano una memorabil vittoria su quei Tedeschi che cinquant'anni prima, sotto Carlo IV, avevano disposto delle sorti d'Italia. Ed anche allora nuova occasione si presentò agli Italiani di ordinarsi e di unirsi. Era cessata colla cessazione dello scisma la dimora dei papi in Avignone, e quindi la loro dipendenza della corte francese; ma durava pur sempre la difficoltà di trovare un centro pel riordinamento e per la direzione di tutte le forze unite della Penisola (1). Alberigo da Barbiano, dopo il fatto di Brescia, prese anche Bologna pel Visconti; e con questo gli apriva la via ai vasti disegni di preponderanza e dominio in Italia. Ma Gian Galeazzo moriva nell'anno stesso in cui mancava di vita il Barbiano, cioè nel 1402, lasciando così libero il campo alle varie ambizioni degli altri condottieri.

§. 31. *Braccio, e Sforza (Attendolo), e le loro Scuole.*

Le storie generali e municipali contengono diffusamente le fazioni e le guerre sotto i Condottieri italiani alla morte di Gian Galeazzo; a qual potenza salisse Facino Cane, spento Iacopo del Verme; come sorgesse Sforza Attendolo, e stringesse amicizia con Braccio Forabroccati. Descrivono ancora le fazioni e le battaglie di Braccio pel re Ladislao, e poi per la lega; le imprese di Braccio in Napoli e Roma; e le vicende dello Sforza, che diventò gran conestabile del Regno. Poi, l'origine della inimicizia tra Braccio e lo Sforza; il primo de' quali guerreggia Perugia, prende Roma, e n'è cacciato da Sforza; quindi la guerra tra Braccio e Sforza, sino che questi affoga nella Pescara, e Braccio è preso e trucidato. Allora il figlio di Attendolo, Francesco Sforza, riunisce le milizie del padre.

Braccio e Sforza ebbero questo di comune, che nacquero e morirono quasi nello stesso tempo, e che tutti due col proprio valore salirono a gran potenza, e divennero i capitani primari d'Italia al

(1) Balbo, *Della Storia d'Italia, Sommario.*

loro tempo; tutti due furono amati dai loro soldati. L'Attendolo fu più atto a menar gran colpi in campale battaglia per la sua prodigiosa forza e vigoria; Braccio più pronto alle subite e improvvise fazioni: per il che i capi della scuola Braccesca e i Piccinini possedevano quella prontezza nel terminare le imprese, che fu a loro sovente causa e compenso di gravi danni (1). Di tutti due rimase il nome rispettato nelle milizie. Lo Sforza ebbe però maggior fortuna, giacchè morendo lasciò al figlio Francesco Sforza un esercito intiero, col quale perpetuava la potenza della casa, e conquistava uno stato dei più belli d'Italia: conquista facilitata dalla stessa rivalità delle Scuole. Perchè Francesco Landriano e Broccardo Persico della scuola braccesca, desideravano dare la sovranità di Lombardia al re di Napoli; e Andrea Birago, gli amici dello Sforza e quelli della sua Scuola s'adoperavano per Francesco Sforza, facendo valere le promesse dell'ultimo duca, e la naturale successione di una figlia.

Braccio introdusse il primo in Italia l'uso di combattere squadra a squadra in molte imprese. Col trovato delle riserve fece fare un gran passo all'arte della guerra: in quel metodo stava in germe il maggior progresso della gran tattica: l'uso delle riserve dà la vittoria a chi sa conservare l'ultima. Ordinariamente egli applicava questo sistema, sebbene lo modificasse secondo le circostanze e i luoghi. Egli divideva, dice il Campano, la sua battaglia, non come si usava anticamente in due corna; ma, con nuovo ed inusitato modo di combattere, il quale fu poi imitato da tutti gli altri capitani, formava dell'esercito molte squadre bene ordinate, preponendo a ciascuna un capitano, e mandava al combattimento squadra per squadra; mentre prima di lui, diviso l'esercito in due corna e con due ali di cavalleria, in una volta e tutto insieme affrontava il nemico (2). Però con ordine diverso dispose l'esercito, quando, nel 1421, passato il Garigliano, andò incontro alle genti dello Sforza e del Tartaglia. Passato il fiume, mise l'esercito in ordinanza, formando due corna dei cavalleggieri; una a destra, l'altra a sinistra. Collocò nel mezzo gli uomini d'arme a cavallo; pose la fanteria all'uno e all'altro corno dei cavalleggieri, con l'ordine che andasse innanzi quanto poteva, finchè si trovasse coperta alle spalle. L'ordinanza di mezzo era collocata a molta distanza dalle corna, e in quella si guardavano le bandiere dell'esercito. E la tenne a quella distanza affinchè protetti dall'ordinanza potessero maggiormente allargarsi quelli che dovevano andar predando per la campagna. L'ordine della scorreria era, che quanto più distante si potesse, si andasse sac-

(1) Ricotti, Tom. II, pag. 288-290.

(2) Campano, *De vita et gestis Brachii etc.*, Basilea, 1548, Lib. III; e Muratori, R. I. S., Tom. XXI.

cheggiano il contado: perchè se una banda di nemici s'inoltrava, le due corna si ripiegavano l'una verso l'altra, e la involupparono; e se oltrepassava, era affrontata dallo squadrone di mezzo (1). Lo Sforza introdusse nella milizia maggior disciplina e prontezza. A costui, siccome al suo emulo, per esser grandi, mancò grandezza di fine, grandezza di concetto: mancò una causa nazionale, e ambedue prodigarono valore e animo ora generosamente, ora improvvidamente, ma sempre a rovina degli Stati e a' danni d'Italia.

Tutte le milizie, tutte le armi italiane si accostarono alle due Scuole, Braccesca e Sforzesca, e da queste Scuole furono dal 1430 al 1494 condotte le cose a tali termini, che se i principi concordavano la pace, questa veniva rotta da chi teneva le armi; nè gloria s'acquistava all'Italia con la guerra, nè tranquillità con la conclusione della pace. E per più di cinquant'anni si guerreggiò in modo, disse il Machiavelli, che gli uomini non si ammazzavano, le città non si saccheggiavano, i principati non si distruggevano. Le guerre s'incominciavano senza paura, si trattavano senza pericolo, e finivansi senza danno. E così si giunse al 1494, dove si vedrà come alla fine si aperse di nuovo la via ai barbari, e riposesi l'Italia nella servitù di prima (2).

§. 32. *Francesco Sforza e Iacopo Piccinino.*

Le nuove armi da guerra, sebbene ritrovate nel secolo antecedente, si può dire che non incominciassero ad allargare il campo delle operazioni militari fuorchè nel seguente secolo XV, e sotto i condottieri italiani, usciti dalle due Scuole; i quali coi nuovi metodi, e col fissare in modo più fermo la disciplina, avevano già fatto avanzare la milizia e la guerra alla maggior perfezione che fosse giunta in Italia dopo i Romani; e da loro si possono ripetere i principii nel modo di designare e compiere le fazioni della moderna scienza militare. Quali poi fossero i metodi da loro impiegati, quali progressi facessero fare all'arte, e quale ne fosse lo stato sotto di loro; quali di quei metodi sieno rimasti anche allorquando l'arte e la scienza militare fecero una seconda mutazione col risorgere delle fanterie e degli eserciti permanenti, noi ci dispensiamo dall' esporli, perchè sono argomenti che vennero giudiziosamente trattati nell'opera del già lodato signor Ricotti. Anche in Germania fu pubblicata ultimamente un'opera sulle Scuole italiane dall' HAYEN: *Francesco Sforza, e dei modi di guer-*

(1) Campano, loc. cit., lib. VI.

(2) Storie, lib. V, in principio. Pur vi furono battaglie abbastanza micidiali, e parecchi saccheggi.

reggiare nel medio evo (1). Ma, secondo il Reumont, ell'è opera senza importanza per la Storia politica, come per quella dell'arte militare. Gli splendidi lavori pubblicati in Italia ai giorni nostri sulla storia e i modi del guerreggiare, pare che fossero del tutto sconosciuti all'autore tedesco. Il Reumont accenna qui certamente agli scritti del Ricotti, del Promis, del d'Ayala, del Blanch, dello Zambelli ec. (2) Giova nondimeno ripetere, come tra i maggiori capitani usciti dalla Scuola italiana sieno da annoverarsi Francesco Sforza e i tre Piccinini, de' quali diversa fu la fortuna. Questi perirono miseramente; quegli s'elevò, verso la metà del secolo, al ducato di Milano. Parve che anche Iacopo Piccinino dovesse pervenire alla signoria d'uno stato, allorchè nelle condizioni della pace tra i Veneziani e Alfonso di Napoli, trattata per mediazione del papa, si propose, accordandosi ai Veneziani tutto il territorio di là dal Po e dall'Adda, di concedere la città di Piacenza con tutto il distretto e il vescovado a Iacopo Piccinino (3). Ma altro destino eragli riservato: e intorno a quel condottiero, alla sua prigionia e alla sua morte in Napoli, noi abbiamo pubblicate alcune lettere di Francesco Sforza, e di Alfonso di Napoli (4). In quelle di Francesco Sforza, questi apparisce non solo estraneo al caso di Napoli, ma anzi pronto ad offrire a quel re ogni garanzia. Il re poi nelle sue, prima accusa e aggrava lo Sforza, poi racconta i particolari della morte del Piccinino colla maggiore indifferenza (5). Con la morte del Piccinino comincia la decadenza della Scuola braccasca, che fu compita dalle arti di Alfonso, dalla dispersione delle milizie del Piccinino, e dalla calata dei Francesi. In capo a pochi mesi dalla morte del Piccinino, si spense anche Francesco Sforza, dopo aver date ventidue battaglie, conquistato Milano e Genova, con la

(1) Magdeburgo, 1846, 2 Vol.

(2) REUMONT, *Notizie bibliografiche* ec. Append. all'Arch. Stor. Ital. Tom. V, pag. 227. Anche nell'*Oesterreichische militärische Zeitschrift*, già pubblicato dal defunto Ten. Col. Schels, si trova una serie di lavori sui fatti militari d'Italia, ne' quali ebbe parte la casa d'Habsburgo, ovvero l'impero Germanico; e tra gli altri: *La guerra di Chiozza, 1378-1381*, nel fascicolo X e XII, an. 1823; *Il combattimento di Bartolotta tra Italiani e Francesi, 1503*, fasc. III, 1824; *L'assedio di Padova fatto da Massimiliano, 1509*, fasc. I e III, anno 1828; *La battaglia di Pavia, 1525*, fasc. I e II, anno 1825. (Reumont, loc. cit., pag. 241-243, Tom. V, Appendice).

(3) Arch. delle Riform. di Firenze. Lettere della Signoria. Classe X, Dist. II, N.° 22.

(4) Serie V, Docum. XXXVI, XXXVII e XXXVIII, pag. 179-185.

(5) Loc. cit.

Corsica; ed elevatosi a duca di quella città. La milizia della Scuola sforzesca decadde ancora essa alla morte di lui; e la milizia Italiana si corruppe (1).

Egli fondò un dominio, una dinastia: ma, non molti anni dopo, i suoi chiamarono i Francesi in Italia; i condottieri combatterono per gli stranieri e per gl'italiani; e sottomessa l'Italia, combatterono per gli stranieri contro altri stranieri; e portarono fuori d'Italia la milizia e l'arte della guerra.

§. 33. *Le condotte dei Capitani usciti dalle Scuole italiane.*

Se da un lato l'acquisto che i Condottieri facevano di città e di Stati, fu cagione di progresso all'arte; giacchè essi così ottenevano maggior riputazione, e la loro milizia diveniva permanente, aveva stanza stabile, meglio si disciplinava, e l'applicazione dei nuovi metodi era facilitata, ed era sorgente di sempre maggiori perfezionamenti; dobbiamo dall'altro confessare, che in pari tempo le condizioni delle condotte si cangiarono; e le stesse condotte subirono tali trasformazioni, da influire direttamente sulle condizioni degli Stati Italiani nel secolo XV, e da non valere ad impedire in sulla fine di esso l'invasione straniera. Vari signori e principi che avevano il dominio di qualche città o stato, piccolo o grande, come Francesco Sforza, erano nello stesso tempo Condottieri: ciascuno di questi aveva per primo pensiero la propria milizia ed il proprio stato; nè poteva tacere in essi il desiderio di accrescerlo con tutti i mezzi che loro si presentassero. Gli Stati d'Italia facendo tra loro la guerra, servivansi di quei capitani e di quelle milizie; e siccome quei signori e condottieri nello stesso tempo non dimenticavano i propri interessi, di quelle contese facevano lor pro, e miravano spesse volte a tirarle a lungo, anzi che a deciderle: dal che veniva un incessante arruffarsi, un'incertezza di condizioni, una notabile diminuzione d'ogni forza materiale e morale; e così si accrescevano le cagioni della divisione e dell'indebolimento che si perpetuarono. Noi qui accenneremo i cangiamenti recati nelle condizioni delle condotte, durante il secolo XV, dei capitani usciti dalla Scuola braccasca e sforzesca, e le trasformazioni delle stesse condotte, che confrontate con quelle dei Condottieri stranieri da noi più sopra indicate, servono a far meglio conoscere l'andamento e le vicende della Milizia come istituzione in Italia nei secoli XIV e XV. Chiariscono ancora la differenza dello stato politico della Penisola; giacchè, restando immutate

(1) V. pei fatti di Francesco Sforza le *Cronache Milanese* di Giovan Pietro Cagnola, in *Arch. Stor. Ital.*, Tom. III, pag. 34-176.

le qualificazioni di Condottieri e di condotta, le loro relazioni cogli stati erano affatto diverse. I Condottieri italiani sono più privilegiati, più liberi, in generale, nelle loro operazioni: vengono trattati da eguali, e riguardati come potenze, ed inclusi in tutti i trattati d'alleanza o pace, in tutte le leghe offensive e difensive: godono, in somma, del diritto pubblico stipulato nei trattati. Nelle loro condotte si stabilirono condizioni reciproche, quasi fra Stati e Stati, di soccorrersi e di difendere vicendevolmente il territorio e il dominio del Condottiero e quello dello Stato che lo assoldava: si garantivano i possessi nelle clausole delle condotte: si prometteva d'includere nella pace o tregua gli aderenti o gli alleati dell'uno e dell'altro. Le condotte ormai hanno la forma e contengono le condizioni d'un trattato tra potenze: l'una parte inviava truppe, e s'accordava pel pagamento della provvisione del Condottiero, e pel mantenimento della milizia; insomma, si sottoponeva a tutte le spese della guerra: l'altra, il Condottiere, signore o principe di qualche stato, contribuiva colla sua milizia, soldata però dall'altro contraente, e più colla sua persona e colla sua perizia nella guerra. Così si formano le alleanze per la condotta, e le condotte-alleanze, e le sotto-condotte. Uno degli alleati diveniva generale, allo stesso modo che si usa nei tempi moderni; colla differenza, che ora tutti gli alleati, più o meno, forniscono una parte dell'esercito, il contingente. Queste condotte cominciarono sino dalla prima metà del secolo XV nei primi anni delle Scuole italiane, e con Francesco Sforza verso il 1434. Noi scegliemmo tra il gran numero di condotte di questo secolo, che presentano que' tratti caratteristici di differenza e di trasformazione di cui parlammo, quelle poche soltanto che ci sembrano sufficienti a meglio convalidare il nostro assunto, e servono nello stesso tempo allo scopo da noi sopra accennato; a far, cioè, meglio comprendere le condizioni politiche di quel secolo.

§. 34. *Differenza delle condotte e delle relazioni dei Capitani Italiani con gli Stati, da quelle dei Condottieri di Ventura stranieri.*

Noteremo le circostanze più segnalate di tali condotte. Da principio lo Stato esigeva dal Condottiero la mostra, i registri de' ruoli delle milizie, le marche ai cavalli; poi si abbandonarono queste consuetudini. La cavalleria rimase ancora il nerbo, stando in proporzione della fanteria come di due terzi al tutto, in generale; grande ancora il numero de' balestrieri. Stabilivasi una pensione, finita la guerra, o si rafferma la condotta, perchè il capitano non accettasse il soldo dal nemico. Aveva facoltà durante la condotta di fare la guerra per proprio conto in difesa dei suoi Stati, e portarsi con l'eser-

cito dove più gli piacesse; e quando espressamente fosse stipulato, potea impiegarlo a riconquistare le terre da lui perdute; e gli Stati s'obbligavano qualche volta di procurare al Condottiero la pace coi nemici di lui medesimo (1).

Importante per la storia della Milizia è la condotta fatta di Francesco Sforza nel 1434, dalla lega di Eugenio IV, della Repubblica veneziana e dei Fiorentini. La fanteria era ancora un terzo della cavalleria, 800 lance e 800 fanti (2); venne stabilito che ogni lancia fosse di tre cavalli e tre uomini. Lo Sforza si chiamava capitano generale della santissima lega (3), e prometteva di continuare in servizio della lega anche dopo la morte del papa (4), alle spese metà de' Veneziani e metà dei Fiorentini. Si obbligava di passare il Po ad ogni richiesta (5); e gli alleati determinavano il modo secondo il quale potesse difendere gli Stati suoi nella Marca d'Ancona e nel Patrimonio, durante la condotta (6). Nel 1436 egli veniva condotto per cinque anni, con 1000 lance e 1000 pedoni (7). Notevole è la condotta fatta dai Veneziani e Fiorentini di Francesco Sforza per nuova guerra contro il duca di Milano e suoi aderenti in Lombardia ed in Romagna (8). Veniva egli dispensato dalla mostra, dal bollo e dal registro; poteva creare marescialli e altri ufficiali di campo; aveva facoltà di condurre altri condottieri al servizio della lega e sotto i suoi ordini, come Niccolò d'Este marchese di Ferrara, e Francesco Gonzaga marchese di Mantova (9); teneva il comando sopra gli altri capitani e condottieri; l'esercito era di 1300 lance e 1300 fanti: promettevano gli alleati per Eugenio IV, che questi terrebbe sotto gli ordini dello Sforza 2000 cavalli e 1000 fanti; e la lega 3000 cavalli e 1000 fanti pagati da lei. Piena giurisdizione era concessa allo Sforza sulla sua milizia, per qualunque delitto e in qualunque luogo commesso. Gli alleati gli guarentivano lo Stato suo nella Marca, nel Patrimonio, nel territorio di Spoleto e di Todi; come pure quello de'suoi aderenti e collegati, eccettuali però quelli del regno di Napoli. Avesse facoltà di portarsi dovunque per difendere

(1) Serie V, Doc. XXIV, pag. 133-143.

(2) Arch. delle Riform. di Firenze, Tom. 40 delle Cartapecore N.º 57. Capitoli di Eugenio IV col conte Francesco Sforza, del 1434.

(3) Serie V, Doc. XXV, pag. 143-146.

(4) Arch. delle Riform., Tom. 40, Cartapecore N.º 58, 60, 61.

(5) Loc. cit., Cartap. N.º 61.

(6) Id. N.º 62.

(7) Id. N.º 63.

(8) Serie V, Doc. XXVI, pag. 146-155.

(9) Arch. delle Riform. Tom. 40 delle Cartapecore N.º 64.

i suoi stati, o quelli dei suoi collegati, e di prender anche l'offensiva. Fosse incluso come gli alleati nella pace che si concludesse col duca di Milano; e non ostante questa pace, essi fossero tenuti difendere lo Stato dello Sforza, ed anche per questo intraprendere la guerra. Gli acquisti che lo Sforza facesse durante la guerra contro il duca di Milano di qua dal Po, gli appartenessero, eccettuata Parma, promessa all'altro condottiero sotto i suoi ordini, il marchese di Ferrara. Terminata la guerra, fosse obbligato il papa di confermare allo Sforza il marchesato della Marca, il gonfalonierato e vicariato già posseduti; e più, di concedergli Assisi, Pergola e Cerreto, e tutte le terre che occupasse durante la guerra, di qua da Foligno (1); bensì l'impresa di Romagna fosse fatta da lui a nome della Chiesa. Terminata questa condotta nel 1444, i Veneziani lo assoldavano per altri tre anni (2); e due anni dopo la lega dei Veneziani e dei Fiorentini conduceva agli stipendi Lodovico Gonzaga, marchese di Mantova (3); e nel 1452 la Repubblica fiorentina prese a suo capitano generale Pandolfo Malatesta, signore di Rimini (4).

§. 35. *Le condotte dei signori italiani, duchi e marchesi, in capitani generali, e loro relazioni con gli Stati.*

Una lega che ci fornisce altri importanti particolari sullo stato della Milizia, derivato dalla trasformazione delle condotte, l'abbiamo in quella nella quale un alleato, il duca di Ferrara, era capitano generale della *serenissima lega*, stata contratta tra esso duca, quello di Milano Gian Galeazzo, e le repubbliche di Venezia e di Firenze, nel 1478. La spesa veniva fatta da queste tre ultime potenze, ciascuna pel terzo; il duca di Ferrara aveva 50mila ducati in tempo di pace, e 70mila in tempo di guerra (5). Altre condizioni da cui nascevano le differenze nelle condotte, erano le seguenti: — Il condottiere qualche volta doveva fare la guerra ai nemici esterni dei confederati, e combattere i nemici interni, le ribellioni o sedizioni negli Stati rispettivi; poteva difendere il suo Stato, e gli altri confederati erano

(1) Doc. XXVI, sopracitato.

(2) Condotta di Francesco Sforza al servizio dei Veneziani. Archivio delle Riform. di Firenze, Tom. 40, Cartap. N.º 69.

(3) Loc. cit., Tom. 40, Cartap. N.º 70. Condotta di Lodovico Gonzaga al soldo dei Veneziani.

(4) Patti di quella condotta, loc. cit., Cartap. N.º 80.

(5) Ampliazione d'uno dei capitoli di quella condotta; loc. cit., Cartap. N.º 93.

tenuti di soccorrerlo. Le città e luoghi presi, appartenevano agli alleati, come pure i prigionieri di riguardo: il prezzo del loro riscatto doveva per metà appartenere ai soldati (1).

Due anni dopo, il 25 luglio 1480, Ercole d'Este venne condotto in luogotenente generale della lega: nel maggio dello stesso anno era stato condotto in capitano generale Alfonso duca di Calabria. La nuova condotta del duca di Ferrara fu per cinque anni, e dopo a beneplacito degli stipulanti, con 50mila fiorini d'oro in tempo di pace; 19mila pagati dal re di Napoli, 19mila dal duca di Milano, 12mila dai Fiorentini. In tempo di guerra doveva avere 80mila ducati, pagati dai suddetti, secondo la rata. In tempo di pace poteva venire requisito da uno dei contraenti per tre mesi; e da questo soltanto, durante il suddetto tempo, veniva pagato il Condottiere. In tempo di guerra, la metà della paga si sborsava subito; il resto, di mese in mese. In tempo di pace, il Condottiere era tenuto avere 250 uomini d'arme, 250 provigionati, e 50 balestrieri a cavallo, tutti armati secondo le *consuetudini delle genti d'arme stipendiarie in Italia*. Era obbligato ad ogni requisizione degli alleati di fare mostra generale delle sue genti. Durante il tempo della condotta, veniva riguardato quale *alleato ed amico, con tutto il suo stato e territorio*. Se prendeva d'assalto terre e castella, doveva consegnare le mura e i beni immobili (*moenia et stabilia bona*) agli alleati. Gli era concesso di ritenere i beni mobili e i prigionieri, eccettuati i sudditi dei contraenti, i quali era obbligato di rendere; nè poteva mettere a sacco e vendere i loro beni mobili, senza licenza degli alleati. Sono ancora eccettuate le persone *insigni*, che mediante ordine doveva rilasciarle libere, ricevute prima la taglia competente (2).

Quasi simili alle accennate condotte del duca di Ferrara sono quelle d'Alfonso d'Aragona, figlio del re di Napoli, al servizio della serenissima lega. Nell'una, del maggio 1480, siccome capitano generale con 50mila fiorini in tempo di pace, e 80mila in tempo di guerra per tre anni, e dopo a beneplacito dei contraenti, che sono le Repubbliche di Venezia e di Firenze, il re di Napoli e il duca di Milano, egli si obbliga di combattere *per tutta l'Italia, e contro chiunque, nessuno eccettuato, di dignità temporale o spirituale*. Le stesse condizioni si fanno per le terre e castelli presi d'assalto, e così per i prigionieri: nulla si dice dei *beni mobili* o del sacco. L'altra con-

(1) V. Capitoli di quella condotta, Serie V, Doc. XXVII, pag. 156-165.

(2) Capitoli di Ferdinando di Napoli col duca di Milano, e della Repubblica fiorentina con Ercole duca di Ferrara, condotto in luogotenente generale della Lega; 25 luglio 1480 (Arch. delle Riform., Cl. XI, Dist. III, N.º 67).

dotta è dell'anno seguente, per la lega formata da Bona e Gian Galeazzo di Milano, da Ferdinando re di Napoli, dalle Repubbliche di Venezia e di Firenze (1).

Noteremo, per ultimo, la condotta di Federigo duca d'Urbino in capitanato generale della lega, conchiusa dal re di Napoli, dal duca di Milano e dai Fiorentini, e lasciata aperta a Sisto IV, se avesse desiderato aderirvi. Venne condotto il 6 giugno 1482, per tre anni, con 60 mila fiorini in tempo di pace.

Quelle che noi chiameremo condotte subalterne o sotto-condotte erano, in questo secolo, per le condizioni e per le prerogative dei Condottieri, eguali a quelle dei capitani generali. Questi alcune volte conducevano un altro capo sotto ai loro ordini: talvolta gli Stati trattavano direttamente col capitano, il quale se era signore di qualche Stato piccolo o grande, veniva considerato come alleato; colla sola differenza che per le operazioni della guerra era tenuto stare agli ordini del capitano generale. Tra le molte condotte di questo genere, importa ricordare quella di Costanzo Sforza, signore di Pesaro, condotto da Lorenzo il Magnifico nel 1478, in nome della Repubblica fiorentina. Egli era già stato al servizio di Paolo II nel 1470 e 1471, come capitano di lance; nel 1472, di Galeazzo Sforza; poi, nell'anno seguente, di Ferdinando re di Napoli. È da osservare in queste condotte, che il tempo della loro durata era fissato, altro tempo stava a beneplacito; e spesso contenevano la riserva di non combattere contro il papa. Di quella trattata da Lorenzo de' Medici per la Repubblica fiorentina, e per la lega de' Veneziani, del duca di Milano, del duca di Ferrara, e di Firenze, noi citeremo le condizioni principali (2). Il condottiere non solamente è preso sotto la protezione de' Fiorentini, ma è stipulato che questi abbiano a difenderlo contro tutti, anche contro il papa (ed è noto il motivo). In caso che la lega facesse la pace co'nemici, o alleanza, il condottiere vi fosse compreso; la lega gli somministrasse la guardia necessaria per la difesa di Pesaro. Appartenessero al condottiero i luoghi o castelli sui quali avesse ragioni, o sapesse prendere al nemico, e la lega glieli garantisca: a lui fossero lasciati come cosa sua i prigionieri, le munizioni e le armi tolte al nemico: la città e terre da lui prese fossero della lega. Firenze dava gli alloggiamenti alla sua compagnia in tempo di guerra e di pace: e pattuito ancora che i suoi soldati, se disertassero, non fossero accolti nello stato di nessuno fra gli alleati: era tenuto di sottomettersi agli ordini del capitano generale della lega, il duca di Ferrara, o ai commissari di essa lega: aveva

(1) Loc. cit., Cartap. N.° 99-100, e Classe XI, N.° 67, Dist. III.

(2) Serie V, Docum. XL, XLI, XLII, XLIII.

egli solo sulla propria milizia ogni giurisdizione civile e criminale: la sua milizia, oltre gli uomini d'arme, dovea anch'essere composta di balestrieri a cavallo. L'atto originale si trova nell'Archivio delle Riformagioni, con la sottoscrizione e approvazione di mano di Lorenzo il Magnifico, e col suo suggello; e del mandatario dello Sforza, col suggello di quest'ultimo (1).

Indicheremo anche un esempio di alleanza o trattato tra due Stati per la condotta d'un capitano, non per guerra che intraprendessero gli Stati collegati, ma per quella che ciascuna di loro muovesse separatamente. Dal trattato del 1481 tra Giovanni Galeazzo Maria Sforza duca di Milano, e la Repubblica fiorentina, si vede la condotta di Costanzo Sforza in capitano generale di tutta la Milizia fiorentina; e nello stesso tempo il capitano è preso al servizio del duca di Milano (2) salvo la licenza e il consenso, come vi si dice, di Lodovico il Moro. Lo stipendio dello Sforza era allora di 10mila ducati in tempo di pace, 18mila in tempo di guerra: doveva risiedere continuamente in Milano: era tenuto partire in tempo di bisogno, e a richiesta de' Fiorentini portarsi dove gli fosse comandato, ma non fuori d'Italia, con tutte le sue genti, o con quelle per cui era pagato, sia dal duca di Milano sia dal Comune di Firenze. Il primo contribuiva per 7mila ducati in tempo di pace, e per 13mila in tempo di guerra. Se il capitano guerreggiava per la signoria di Firenze, il duca di Milano era tenuto di pagare la sua rata dello stipendio, quando ciò fosse contemplato dai capitoli della lega: così i Fiorentini erano tenuti pagare la loro rata, quando il capitano servisse nella guerra pel duca di Milano. Se accadesse che tutti e due i contraenti avessero guerra nello stesso tempo, e quindi bisogno del capitano, questi era tenuto di servire prima la Repubblica fiorentina, ma in allora soltanto per la rata dello stipendio che toccava a quest'ultima. Del resto, doveva sottomettersi agli ordini del duca, di Lodovico il Moro, o de' loro commissari: questi, e importa notarlo, non potevano essere, in dignità militare, superiori o eguali a Costanzo Sforza. Nell'anno seguente 1482, egli fu creato da Gian Galeazzo comandante dell'esercito, e luogotenente nelle parti Traspadane, con mero e misto impero, mantenuti però gli statuti di quei municipii (3).

(1) N.º 67, Classe XI, Doc. III. Noi lo pubblichiamo traendolo da una copia autentica posseduta dal duca Sforza-Cesarini — V. Doc. XLIV, pag. 206-210.

(2) Serie V, Doc. L, pag. 217-225.

(3) Serie V, Doc. LI, pag. 225-227. Noi abbiamo pubblicato una lettera di Lorenzo il Magnifico e altre della Signoria a Costanzo, e di questo ai Fiorentini (pag. 212-217). Un carteggio di Costanzo col duca

§. 36. *La Milizia italiana alla calata di Carlo VIII.*

Le cose da noi esposte ci sembrano sufficienti a dare un'idea dello stato della Milizia italiana, e delle relazioni de' capitani con gli stati prima della calata di Carlo VIII. Malgrado una milizia propria, formata nelle anzidette scuole e perfezionata successivamente, l'Italia non poté compiere l'opera della civiltà, e la nazione non si rese capace di far rispettare la propria dignità e il suo territorio. Da nessuno, nemmeno dagli stranieri, fu agl' Italiani negato il valore; e noi certo non vorremo provarlo con le disfide individuali che divennero frequenti alla calata degli stranieri. Queste sorte di vanti sono comuni a tutti i popoli, e l' esaltare le disfide particolari, le battaglie parziali, viene quasi come a far credere che il valore italiano fosse posto in dubbio. E a questo proposito noteremo, come l' uso delle disfide e dei combattimenti privati tra soldati era antico e generale in Italia; e gl' Italiani ne avevano proprie regole. In seguito s' imitarono quelle dei Francesi sino dal principio del secolo XVI. Nel 1513, il condottiere Niccolò di Bagno spedì in Francia un suo familiare per informarsi delle leggi dei duelli (1). Gli storici del tempo e i moderni ci narrarono le più celebri sfide; tra le quali notissima è quella di Lodovico Martelli contro Giovanni Bandini, durante l' assedio di Firenze (2).

di Calabria, col Fiorentini e con Lodovico II Moro, si legge nella Biblioteca Magliab., Cod. 476, Classe XXV.

(1) Lettera di Lorenzo duca d' Urbino al duca di Milano e al Trivulzio. Archivio Mediceo, Codici Strozziati, Filza N.º III.

(2) Intorno al *Duello* abbiamo nel secolo XVI varii scrittori, e tra gli altri il Pigna di Ferrara. *Venezia* 1554; Alberghati, Fabio, di Bologna, Roma 1583. Attendolo, Dario, di Bagnacavallo, Venezia 1585. Nel secolo XVII, Giorgi, Lodovico di Fano, Urbino 1629 ec. Merita di essere qui pubblicato, per gli usi del tempo, il *Cartello di sfida*, che, come è noto, fu composto da messer Salvestro Aldobrandini padre di quell' Ippolito che fu poi papa Clemente VIII.

« *Disfida di Lodovico Martelli e di Dante da Castiglione, Fiorentini, dalla parte della città; contro Giovanni Bandini, Bertino Aldobrandi, dalla parte del papa e imperadore, assedianti la città.*

« Giovanni di Piero Antonio Bandini, et in sua assenza a ogni et qualunque altro gentilhuomo fiorentino nobile, che costì si facesse o si fosse fatto bravo in parole in presenza dell' illustrissimo principe d'Orange o d' altri sua soldati, con haver detto, come c'è tornato all' orecchie,

L'attitudine alla guerra a noi non mancava, nè la perizia delle cose militari: anzi, nei secoli XV e XVI superò quella d'ogni Stato

questa nostra Ordinanza fiorentina esser una prospettiva, et non da combattere, et quella disprezzata vilmente; et si della cara nostra libertà altre parole inhoneste, che speriamo farnele ridire con arme in mano. Del che per dimostrare a ogni e qualunque persona quanto la giustitia di Dio sopra tutto stimiamo, et esso et la nostra cara libertà et l'onor nostro, vi si fa intendere a tutti voi altri giovani fiorentini et nobili come di sopra, che ciò havessino detto o pensassero di dirlo, tante volte quante hanno detto o diranno, tante si mentono per la gola; et sono prima veri nemici di Dio, per averlo noi eletto per nostro Re e Principe; e di poi traditori, per venir contro alla loro cara Patria che gli ha nutriti; et si nostri nemici. Del che per dimostrarvi, non solo con le parole ma cogli effetti vogliamo ciò provarvi. Vi si fa intendere che Lodovico di Giovanfrancesco Martelli et Dante di Guido da Castiglione, et si Dante et io che siamo dua gentiluomini, vogliamo con tre di voi Fiorentini e nobili come di sopra, in tutto ciò provarvi con l'arme in mano, et combattere noi due con tre di voi a corpo in campo franco; et si vero con questo, che la elezione dell'arme et del campo sia nostra; con patti nientedimeno, se fra un' hora di orloio corrente, a pura mente da stimarsi costi da detti Signori et valentuomini di detto campo, non ci acquisterete con l'arme in mano, o non ci caverete di campo fra detto tempo, allora s'intenda la giustitia di Dio essere dimostrata, et che tre di voi non habbino potuto superare noi dua, et voi, tre siate nostri prigionj; con farvi intendere senza colle nostre acute armi vedere del sangue vostro la terra tinta speriamo. Vi si dice imperò l'arme da difendersi saranno queste, il più due guanti di maglia per ciascheduno, una rotella overo targa, overo broccchiere o mezza cappa a nostra elezione; intendendosi sempre che a dette armi et cose da difendersi sopradette possiamo lasciarle et pigliarle, et aggiungervi in esse quel tanto che a noi parrà. Et l'arme da offendere le vogliamo facere, per essere tre contro a dua. Con di più farvi intendere, che il campo vogliamo sia 90 braccia per lunghezza, et si per larghezza; non poter far una fossa o più che si veggino, et non cieca, che in modo che ogni piccol ronzino combattendo a cavallo la possa saltare. Et sia una leccia o più a uso di giostratore, overo tela chiamata, d'altezza, che qualunque di noi dua combattenti potrà, volendo, da per sé salire da terra, et più plantarvi legni o simil cose, che si vedranno senza fraude. Et perchè non possiate haver scusa nessuna di non combattere con non vi voler fidare in dette nostre mura, sia vostra la elezione del campo, con farci haver salvocondotto per 40 compagni, due giorni innanzi al di deputato pel nostro combattere, il quale s'intenda essere dopo la ricevuta lettera 12 giorni; intendendosi sempre facciate fare detto campo a larghezza et lunghezza di sopra datavi, et che noi possiamo fare le dette fosse o leccie o tele come di sopra è detto. Con patti ancora, che detto campo sia in lato, che i nostri honorandi padri e cari fratelli, vo-

in Europa. Lo stesso Hallam lo ebbe a confessare quando scrisse che la Scuola italiana in que' due secoli avanzò quella d'ogni altro popolo; e notò i grandi progressi che fece l'Arte militare in un popolo, come egli dice, di mente aperta, istruito, e sdegnoso di qualunque imitazione servile. Ma la Milizia presso noi non essendo nazionale, nè avendo uno scopo nazionale, non impedì dapprima le invasioni de' Condottieri stranieri; nè in seguito si poté pervenire a congiungere le Scuole e le Milizie dei molti Condottieri italiani in un sol corpo di Milizia italiana.

§. 37. *Imprese e vicende dei Condottieri.*

Mancando uno scopo nazionale, ne doveva seguire una continua lotta tra Stati e Stati, Condottieri e Condottieri, tra Milizie italiane, e Milizie italiane. Quindi la indisciplina e le violenze eguali a quelle delle Compagnie straniere. Basta citarne un solo esempio; vale a dire l'eccidio di Volterra per opera delle Milizie italiane all'epoca della terribile e ingiusta guerra degli allumi, che fruttò infamia a Lorenzo de' Medici, il quale interessato nelle miniere degli allumi, accumulava così brutalmente i privati interessi con quelli della Repubblica. Egli non solo consigliò la guerra, ma domandò la repressione energica contro l'infelice Volterra. La città si rese a patti, salve le sostanze e le persone. Ma entrato appena il conte Federigo d'Urbino coman-

lendo, possino vedere dall'alte nostre mura, quanto sia, prima la giustizia di Dio, dipoi la virtù delle nostre armi; et per contrario vostre poltronerie et braverie fatte in parole, non riuscibili con effetti. Et perchè non possiate trovare scusa alcuna di non combattere, con voler dire le soprannominate cose da farsi in detto campo et l'ora datavi d'acquistarceli, non intendessi o non volessi intendere: vi si replica che noi dua con duoi di voi, non volendo combattere il primo partito, et volendo combattere detta querela liberamente, vi doniamo la electione dell'armi et si del campo, a uso di leale et valente soldato a tutto transito, purchè il vostro combattere sia fra 12 giorni dopo la presente lettera, et che il campo sia in lato che i nostri padri e fratelli possino dall'alte mura vedere, che essendo voi armati contro la nostra e vostra patria, siate nemici prima di Dio, per haverlo eletto per nostro re, e di poi nostri, et che non siate sufficienti a disprezzare la nostra cara libertà et Ordinanza fiorentina, nè per alcun modo acquistarci con l'armi in mano co' dati vantaggi. Intendendosi per ultimo, che fra due giorni dopo la ricevuta lettera non havendo da voi risposta risoluta, non intendiamo essere obbligati a nessuno de' dua partiti dativi a sosteniarvi con l'arme in mano alcuna querela in alcun modo ». (Arch. delle Riform. Cl. XI, Dist. IV, N.º 1, Doc 3.)

dante le milizie dei Fiorentini, cominciò la distruzione e il sacco per tutto un giorno; e i soldati, disse il Machiavelli, così quelli che l'avevano male difesa, come quelli che l'avevano combattuta, delle sue sostanze la spogliarono (1); e questo, dopo che i capitoli della convenzione vennero solennemente giurati dai commissari fiorentini e da Federigo d' Urbino. Furono imprigionati molti cittadini, confinati settantasei; preso il contado, le moie del sale, i paschi e le gabelle: e tutto ciò per ordine di Lorenzo il Magnifico. E a disonore di quella Milizia, s' istituì il confronto tra l'occupazione di Volterra a patti e a sangue freddo nel 1472, con quella fatta dagli stessi Fiorentini due secoli prima, d' assalto, allorchè nel furore del combattimento non fu la permessa violenza alcuna (2). Il Roscoe, osserva benissimo il Tabarrini, appena accenna questi fatti che tornano in grande disonore di Lorenzo, ed aspettano ancora uno storico che li esponga con verità (3).

Governi e Condottieri sconoscendo ogni norma di morale e di sapienza politica, non avevano a cuore che il successo. In prova di questo, veggansi nelle istorie le imprese del Carmagnola; il quale chiamato da Filippo Maria di Milano, per riconquistargli lo stato straziato e diviso dai condottieri Facino Cane, Ottobono Terzo, Giovanni da Vignate, Gabrino Fondulo dai Malatesta ed altri (4), essendogli caduto in sospetto, si tramutò dal suo soldo a quello dei Veneziani contro Milano, battè a Macclodio in una gran battaglia Niccolò Piccinino e Francesco Sforza riuniti al soldo dei Visconti; e infine, diffidando di lui stesso i Veneziani, venne decapitato, rimanendo ancora la reità o l'innocenza di lui incerta. Il peggio delle persecuzioni de' tiranni, dice il Balbo, non sono le condanne nè il danno, ma è il segreto calunniatore (5). Veggansi ancora le imprese di Francesco Sforza, le sue fazioni nella Marca, di cui s' impadronisce; gli scontri dello Sforza e di Niccolò Piccinino in Toscana; gli inganni col papa e le spogliazioni del Piccinino (6); il tradimento, le sconfitte e le imprese e la rovina del Caldora in Napoli; la guerra del Piccinino e della lega contro lo Sforza, a cui vien tolta la Marca; la

(1) Storie, lib. VII.

(2) Ammirato, T. VIII, lib. XVI, pag. 87-88; e *Cronache Volterranne* illustrate da Marco Tabarrini, in *Arch. Stor. Ital.*, Appendice Tom. III, pag. 328-332.

(3) *Ivi*, pag. 329.

(4) Dei condottieri usciti dall' Umbria, vedi le *Biografie* scritte dal professore Ar. Fabretti, sopra citate.

(5) *Della Storia Italiana*, Sommario.

(6) Fabretti, *Biografie* ec.

guerra dello Sforza in Lombardia dopo la morte del Piccinino; il tradimento dello Sforza contro i Milanesi dopo la morte di Filippo Maria; le vicende del Colleoni; la presa e l'entrata in Milano dello Sforza; la guerra dello Sforza ai Veneziani, che finisce con la pace di Lodi; quindi le fazioni di Iacopo Piccinino, del Colleoni, del Brandolino, di Federigo d' Urbino, e di Roberto Sanseverino, a sostegno e difesa dei baroni del regno di Napoli, al tempo di quella celebre congiura, la cui storia ci venne tramandata dal Porzio (1).

Dalle opere del Fabretti e del Ricotti si deduce chiaramente, come a malgrado dei progressi dell' arte, il valore e il numero dei grandi nostri capitani, la Milizia italiana rimanesse inferiore alla straniera per due ragioni: per vizio dell' istituzione, e per inferiorità relativa nell' artiglieria e nella fanteria. Ma siccome le Milizie italiane ed i suoi Condottieri combatterono sempre in Italia, questa inferiorità non si poté rilevare se non alla discesa di Carlo VIII. Questa scopri il lato debole della costituzione militare dell' Italia. Fino a quest' epoca le guerre si sostenevano più con la cavalleria di grave armatura che con la fanteria; si usavano contro le città e fortezze macchine incomodissime a condursi ed a maneggiarsi. Sebbene si dessero frequenti battaglie campali, poca era la strage, pochissimi i morti. Le città e i forti assaltati facilmente si difendevano; e non v' era luogo così piccolo e debole, che non sostenesse per molti giorni l' assedio di grandi eserciti, non per la perizia della difesa, ma per l' imperizia della offesa; così che con grandissima difficoltà si occupavano gli Stati che potevano difendersi. Alla venuta di Carlo (osserva il Guicciardini), il terrore di nuove nazioni, la ferocia dei fanti ordinati a guerreggiare in altro modo, ma sopra tutto il furore delle artiglierie empì di tanto spavento tutta Italia, che a chi non era potente a resistere alla campagna, niuna speranza di difendersi rimaneva: perchè gli uomini imperiti a difendere le terre, subito che si approssimavano gli inimici, si arrendevano; e se alcuna pure si metteva a resistere, era in brevissimi giorni espugnata (2).

(1) Dobbiamo qui notare come l'atto della confederazione dei baroni del Regno, quello cioè dell' 11 aprile 1476, e firmato all' occasione che si trattava la pace tra loro e il re di Napoli, per ordine e volontà d' Innocenzio VIII, per comun bene, come in esso dicesi, del papa e del regno, esiste alle Riformagioni di Firenze (Cl. XI, Dist. III, N.º 67). Vi si leggono i nomi di molti baroni che stipulano in nome proprio, e dei loro aderenti e complici.

(2) Guicciardini, T. VII, lib. XV, pag. 177; e Maturanzio pag. 63 e seg. Arch. Stor. Ital., T. XVI, Parte II.

CAPITOLO VI.

LA MILIZIA, E I CAPITANI ITALIANI SINO AI PRIMORDI
DEGLI ESERCITI PERMANENTI.§. 38. *La calata di Carlo VIII, e le condizioni di Napoli
dopo l'uscita dei Francesi.*

Carlo VIII attraversò l'Italia in mezzo alla maraviglia e al terrore degli Italiani, al vedere le ordinanze delle fanterie svizzere e guascone, l'agguerrita cavalleria, e soprattutto la numerosa e perfezionata artiglieria. Fatta dai Francesi la conquista del regno di Napoli, si unirono gli stati d'Italia; e non istimandosi abbastanza forti a vincere i Francesi, commisero un secondo errore; chiamarono in aiuto altri stranieri, la Spagna e l'impero, collegandosi così tre potenze contro un solo esercito. Carlo allora pensava ritornare in Francia; gli alleati lo inseguivano per chiudergli il passo; egli, colla battaglia di Fornovo, lo sforzava vittoriosamente contro un esercito molto maggiore. Il primo assalto contro i Francesi fu dato dal marchese di Mantova, spingendo da ogni parte gli squadroni alla mescolata, e non secondo il costume delle guerre d'Italia, che era di combattere una squadra contro un'altra, e in luogo di quella che fosse stanca o cominciasse a ritirarsi, scambiarse un'altra; e non facendo, se non all'ultimo, uno squadrone grosso di più squadre: in modo che il più delle volte i fatti d'arme, nei quali sempre si faceva pochissima uccisione, duravano quasi un giorno intero, e spesso i combattenti si spiccavano divisi dalla notte, senza vittoria certa d'alcuna delle parti (1).

Se invece delle improvide e funeste chiamate dei Francesi, e poi degli Spagnoli e Imperiali, gli Stati italiani avessero fin d'allora riunite le loro forze e costituita fortemente la guerra, l'Italia forse avrebbe impedito le invasioni, o per affrontarle avrebbe anche in appresso saputo levarsi come una sola potenza. E questo, per più ragioni: e prima, perchè dopo una di quelle lotte piene di sacrifici e di virtù, la nazione da imbelli si rende agguerrita, e quindi più rispettata e temuta; secondo, perchè gli Stati italiani dopo una tal guerra contro gli stranieri si sarebbero trovati totalmente compromessi, da essere poi sempre costretti a mantenersi nell'unione,

(1) Guicciardini, a proposito della giornata al Taro, nel Lib. II delle *Storie*.

ed accrescere ognora più la loro forza armata; terzo, perchè contro una nazione unita ed armigera, più difficili riescono le aggressioni.

Dopochè i Francesi uscirono dal Regno, gli Stati d'Italia si trovarono in gran confusione, essendosi alterate le loro rispettive condizioni. Napoli era in sospetto del papa, e temeva dei Veneziani, per la facilità che aveva questa repubblica di occupare il Regno; giacchè, partiti i Francesi, *la spada dei Veneziani, legata da un sottilissimo filo, pendeva sopra il regno di Napoli*: il cui re proponeva, per assestare le cose d'Italia e le sue, di torre ai Veneziani le fortezze e luoghi che occupavano nel Regno; di sottomettere Pisa ai Fiorentini, perchè i Veneziani aiutando i Pisani, potevano distendere la loro potenza sui due mari; collegare i Fiorentini cogli altri Stati per la conservazione reciproca. Qual fosse la potenza militare de' Veneziani, e la rispettiva condizione degli altri Stati d'Italia, si può vedere nell'istruzione data dal re Federigo I al Gran capitano nel 1498 (1).

Nondimeno, dopo la calata di Carlo VIII, noi imparammo a migliorare la nostra fanteria e l'artiglieria dai Francesi, dagli Svizzeri, dai Tedeschi e dagli Spagnoli; sorsero tra noi nuovi e grandi capitani, ma non a profitto della nazione, stantechè i più e i migliori combatterono per forestieri contro altri forestieri, o per forestieri contro l'Italia.

§. 39. *Condotte dei capitani generali e dei conestabili.*

Indicheremo le principali condotte dei capitani generali al servizio della Repubblica fiorentina, dalla partenza dei Francesi dall'Italia fino all'assedio di Firenze. Nel febbraio 1498 (1499), sono condotti Paolo Vitelli e Vitellozzo, in comune col re di Francia, con 200 uomini d'arme, 200 balestrieri a cavallo; provvisione per loro, piatto e soldo delle suddette genti, di 40mila scudi d'oro l'anno, netti, cioè senza ritenzione; da pagarsi metà dalla repubblica, metà dal re di Francia: ma nel caso che questi non accettasse, si convenne coi Vitelli, che si riguardassero sempre come condotti al servizio della repubblica. e con soldo di soli scudi 36mila di grossi in tempo di guerra, e di 33mila in tempo di pace.

Nel 1499 venne condotto Giovanni della Rovere, prefetto di Roma e signore di Sinigaglia; provvisione, 31mila scudi di grossi, in tempo di guerra, con le ritenzioni ordinarie, compreso il suo piatto di 6mila scudi; in tempo di pace, 19mila, compreso il suo piatto di 4mila scudi di grossi. Doveva tenere 225 uomini d'arme, 50 bale-

(2) Serie VI, Doc. LII, pag. 231-238.

strieri a cavallo in tempo di guerra; in tempo di pace, 125 uomini d'arme, 80 balestrieri a cavallo.

A Francesco Gonzaga marchese di Mantova fu proposto dalla Repubblica fiorentina, nell'aprile 1506, condotta in capitano generale, con 250 uomini d'arme; provvisione, 33mila scudi di grossi l'anno e netti, tra il suo piatto e soldo di dette genti; con condizione, se richiesto, di aumentare di 80 il numero degli uomini d'arme, che doveva rassegnare tra due mesi. Ma questa condotta non si effettuò. Invece, nell'agosto dello stesso anno, prese condotta dai Fiorentini Ercole Bentivoglio per 6mila scudi di grossi l'anno, e con le ritenzioni ordinarie, e con obbligo di tenere a sue spese 45 balestrieri.

Quasi simile è la condotta di Don Antonio Cardona in capitano generale. Quella di Lorenzo de' Medici duca d'Urbino, del 1505, è fissata a 36mila scudi d'oro netti l'anno, con obbligo di tenere 250 uomini d'arme. Nel 1522, fu condotto dai Fiorentini Francesco Maria duca d'Urbino, con 200 uomini d'arme; patti, 100mila scudi di grossi l'anno, con le ritenzioni ordinarie per ogni uomo d'arme; piatto per la sua persona di 8mila carlini netti. Nel 1523, da papa Adriano e dai Fiorentini si fermò la condotta in capitano generale del marchese di Mantova, a metà spesa: le condizioni sono le stesse che quelle del duca d'Urbino, ma con piatto di 10mila carlini (1).

Altre condotte si leggono nelle opere del Ricotti e del Fabretti. I patti della condotta dell'ultimo condottiere della Repubblica fiorentina, e gli ordinamenti delle milizie sotto di lui, si trovano distesamente negli storici fiorentini (2).

Ma quali fossero le condizioni della Milizia assoldata, quali gl'inganni e le frodi dei conestabili, qual poco utile se ne cavasse in confronto del loro numero e delle ingenti somme che costavano, si rileva dalle avvertenze trasmesse al tempo della guerra di Pisa ai Dieci della Balìa (3). Noi le reputiamo del Machiavelli, sebbene non sieno scritte di sua mano; ma se si confronta il loro contenuto coi precetti sparsi nell'*Arte della guerra*, nel *Discorso sopra il modo di assediare Pisa*, nel *Consiglio per l'elezione del comandante le fanterie*, e particolarmente con quanto leggesi nella *Commissione in campo contro i*

(1) Arch. delle Riform. Cl. XIII, Dist. 2.^a e 3.^a Condotte e stanziamenti del X e degli VIII.

(2) Tra gli altri, vedi il Segni, Tom. I, pag. 202-203. Fabretti, Tom. IV, Vita di Malatesta Baglioni, pag. 528-532, 550-551, e 553-560. E il parallelo tra il Malatesta e il Ferruccio nel Giannotti, *Repubbl. Fiorent.*, lib. IV, cap. V.

(3) Serie VI, Doc. LXI, pag. 258-268.

Pisani nel 1500; nelle lettere, cioè, dei commissari Luca degli Albizzi e Giambattista Bartolini, mandati insieme col Machiavelli in campo, nelle quali è continuo il lamento delle esigenze dei soldati, delle frodi e inganni dei capi; noi non dubiteremmo di attribuirle al Machiavelli, il più perito delle cose spettanti alla Milizia a' suoi tempi. La Repubblica aveva in allora a' suoi soldi 70 conestabili; si consigliava di cassarne 30, e dei rimanenti 40 trarre soltanto 12 *conestabili a condotta grossa*, degli altri fare altrettanti capi di colonnello. Vi si dice inoltre, che dei 6000 fanti che si pagavano, non v'erano di combattenti che 2000; il resto, paghe morte, ragazzi, famigli ec. Si propongono nuovi modi di condotta e di rassegna per ottenere vistosi risparmi. I conestabili avevano 15 fiorini il mese di soldo; 17 soldi a testa i soldati. In quelle *avvertenze* si prova che sopra 50 soldati, i conestabili non ne pagavano che 20; si grande era il numero delle paghe morte; di modo che il conestabile, pagata la Compagnia, si metteva in tasca da 50 ducati il mese: e si fa il conto che coi nuovi modi di condotta proposti nelle *avvertenze*, la Repubblica avrebbe risparmiata la metà della spesa. Si danno savì consigli sulla scelta dei conestabili, e s'insegnano le norme per giudicare della loro capacità; e tra le altre quella di sottoporli all'esame intorno alle seguenti operazioni: come si costruisce un bastione, indicando un luogo a caso; come si pianta una bombarda; in che modo si fa una strada coperta; come si inalza un riparo dietro la breccia; come si dà la scalata a un forte; *che questo è uno de' belli secreti che possa avere un conestabile* (1).

§. 40. *Relazioni dei capitani generali con gli Stati.* —
Paolo Vitelli.

Gioverà restringere il discorso, ed accennare lo stato dell'arte e le relazioni dei Condottieri che militarono ancora per la Repubblica; tra' quali sono da annoverare Paolo Vitelli e Antonio Giacomini, condotti uno dopo l'altro all'espugnazione di Pisa. Il piano per l'espugnazione di Pisa che sulla domanda della Repubblica fiorentina distesse il Vitelli, e sottopose all'approvazione di quella, può fornire dati importanti sullo stato dell'arte, particolarmente sul modo d'espugnazione a quel tempo; sui mezzi che gli Stati lasciavano ai capitani, e sulle relazioni che passavano tra loro. Il Vitelli lagnavasi che non gli fossero somministrate le informazioni tanto necessarie della forza del nemico; non gli fosse indicata la qualità delle genti d'arme che la Repubblica aveva destinato per fare quell'impresa; e non gli venisse data una notizia topografica del paese (e notisi qui l'uso delle

(1) Doc. cit., pag. 258.

carte militari), per poter meglio stabilire il piano d'espugnazione. Malgrado ciò, espone il suo parere, trattando prima dell'offensiva, la quale abbandona per buone ragioni; insiste invece per la difensiva, ed entra in molti particolari (1), dando le ragioni de' suoi consigli. Noi di buon grado pubblicammo questo scritto, perchè ci mostra il parere e il piano d'un famoso capitano, Paolo Vitelli e d'una non meno famosa espugnazione, quella di Pisa; e perchè in esso si racchiudono in poche parole tutte le fazioni, la tattica e la gran tattica di quell'impresa, sì minutamente narrata dal Guicciardini. Il documento ci mostra inoltre, quale fosse in generale il sistema d'espugnazione verso la fine del secolo XV, allorchè divenuto generale l'uso dell'artiglieria e della fanteria, cadde l'antico modo e l'arte antica; e ci offre nello stesso tempo il più sicuro e più autentico documento dell'arte della guerra in due delle principali e più difficili parti, quali sono l'espugnazione e la difesa. Non solo poi su questo, ma ancora su tutti gli altri documenti relativi alla Milizia scritti in volgare dal 1300 al 1500, ci giova qui invocare l'attenzione dei filologi, affinchè portino il loro studio sul linguaggio militare di quei tempi. Da altra scrittura dello stesso Vitelli (2) si rilevano la condizione dei Condottieri rispetto alle loro compagnie e agli Stati, e le relazioni tra i medesimi Condottieri; si conosce quali fossero le armature e le diverse armi che si usavano dai capitani e dalla gente d'arme sul finire di quel secolo; come pure le loro qualità, e il loro prezzo; le fabbriche che ne esistevano a Milano ed a Brescia; e così la qualità e il prezzo dei cavalli di rimonta; le paghe rispettive degli assoldati; il modo dei pagamenti, e l'opera degli ingegneri militari.

§. 41. *Il Giacomini.*

Diremo ora delle relazioni dei Condottieri, che non erano signori nè principi, con gli Stati che gli assoldavano; e per esempio di questo, citeremo le lettere di Antonio Giacomini, capitano generale dei Fiorentini per l'espugnazione di Pisa, dopo che il Vitelli per sospetti insorti venne decapitato. Continuava la lunga guerra di Pisa, e alla fine i Fiorentini si videro costretti di mandarvi il Giacomini. Noi vediamo in questo capitano un esempio dell'oblio e dell'invidia che si attirano negli Stati gli uomini grandi e virtuosi nei tempi ordinari e facili, e dell'errore che commettono i governi di non ricorrere ad essi fuorchè nei tempi troppo difficili o nei pericoli troppo vicini. Dopo

(1) Serie VI, Doc. LIII, pag. 239-245.

(2) Serie VI, Doc. LIV-LX, pag. 246-257.

la calata di Carlo VIII, i Fiorentini fecero quasi tutti cattiva prova nelle guerre, e tra essi trovavasi un solo cittadino, il Giacomini, il quale mostrasse di saper condurre gli eserciti. E quando fu chiamato in guerre pericolose, taceva l'ambizione de' suoi competitori; ma quando si trattò della guerra di Pisa, che non era dubbia e assai onore si poteva ritrarne, il Giacomini incontrò tanti competitori, che una volta dovendosi eleggere tre commissari, egli venne scartato. Egli avrebbe sottomessi i Pisani, come afferma il Machiavelli; i quali invece essendo assediati da capi che non sapevano nè stringerli nè sforzarli, furono tanto intrattenuti, che Firenze li comperò, laddove poteva averli per forza. « Egli fu sempre, e sempre « sarà, che gli uomini grandi e rari, ne' tempi pacifici sono ne- « gletti », ripete lo stesso Machiavelli; e a questo proposito viene a parlare del Giacomini, per provare il suo assunto, che la vera virtù si va, ne' tempi difficili, a trovare; e ne' tempi facili, hanno più grazia le ricchezze o le parentele (1). Alla fine, il Giacomini fu mandato contro Pisa; e le sue lettere scritte dal campo (2) ci mostrano la difficile e trista condizione di quel valoroso Capitano al soldo della Repubblica fiorentina. Mentre il Giacomini era sotto Pisa per espugnarla, egli continuamente pativa difetto dell'occorrente, sì di uomini che d'armi, di danari, di bombardieri, di palle e di polvere. I molti Condottieri sotto di lui, male pagati, male servivano, e cercavano di meglio, cangiando padroni; i soldati, e massimamente i fanti, disertavano per mancanza di paghe: sicchè le fazioni procedevano lente anco per l'irrisoluzione della Repubblica; e malgrado le pene severe, il Giacomini scriveva, che resterebbe in pochi giorni senza uomini, se non gli mandassero danari. La fanteria era indisciplinata all'estremo; e per confessione dello stesso Giacomini, « la volubilità « e leggerezza de' fanti è tanta, che non se ne può fare fondamento « certo ». Erano ridotti a dover devastare i campi; e in due giorni sciuparono tanto grano, che sarebbe bastato un anno a tutta Pisa. E il capitano generale costretto ogni giorno, ogni ora, a fare istanze a Firenze, non solo per le munizioni e danari, ma per potere intraprendere le più piccole fazioni, per pigliare un castello, un forte, e per ottenere la minima fornitura; e vedendosi mancare l'impresa per deficienza di mezzi, alzava lamenti contro la Repubblica, e scriveva aspre e durissime parole: « Questa meschinità e mancamenti da parte « del Comune vorrebbero essere usati in altri casi, che dove va il

(1) Machiavelli, *Discorsi*, Cap. XVI, lib. III.

(2) Arch. delle Riform., Cl. X, Dist. II, N.º 57. Quattro registri di lettere di Antonio Giacomini. Noi abbiamo scelto le più importanti al nostro assunto, e pubblicatele nella Serie VI, Doc. LXIII, pag. 272-306.

« tutto. V. S. sono sapientissime, e doveranno provvedere secondo
 « si conviene all'impresa, ricordando che l'aver spinto qua li uo-
 « mini e non gli soddisfare, è cosa di grandissimo carico e da fare
 « disperare gli angeli. V. S. si rendino certe che l'utile e la riputa-
 « zione che si ha a ritrarre da questa impresa, ha a essere della
 « città, et non nostra ». Da queste lettere si vede che molti erano i
 bombardieri impiegati all'espugnazione: essi formavano *maestranza*
 a parte, per lo più stranieri, e di diverse nazioni; facevano corpo
 insieme coi fabbri e maestri d'ascia; ed erano pagati col soldo che si
 riteneva sullo stipendio dei colonnelli; alcuni dei bombardieri erano
 Italiani, e tra questi notammo un Ferruccio. Tra gli ingegneri mili-
 tati sotto gli ordini del Giacomini, troviamo Antonio da San Gallo,
 che fece il disegno del rivellino tra la Cittadella e il Cassero, e for-
 tificò la Verruca; e maestro Colombino e Giuliano Lapi incaricati di
 tagliare l'Arno con 2,000 contadini, e praticare un canale largo
 venti braccia in cui sboccasse l'Arno, e così allagasse Pisa. Si leggono
 in quelle lettere i nomi di tutti i capitani, condottieri e conestabili
 sotto il Giacomini, col numero de' soldati e le rispettive paghe. Il
 Giacomini contrariato, stanco e ammalato, domandava di partire dal
 campo (1).

Nella lunga guerra di Pisa fu resa manifesta la decadenza della
 disciplina, particolarmente della fanteria, rimessa più tardi in onore
 da Giovanni de' Medici. Dopo aver ributtato l'Alviano, il popolo di
 Firenze, invece d'inseguirlo, domandò che si desse l'assalto a Pisa.
 Nel settembre del 1505, s'accostarono alle mura 7,000 fanti, 600 uo-
 mini d'arme, con sedici cannoni ed altre artiglierie; e fatta una breccia
 tra la porta di Calci e il torrione di San Francesco, Ercole Benti-
 voglio ordinò l'assalto. I Pisani dietro la breccia avevano alzata una
 barricata e scavato un fosso. Ma non era in quelle fanterie, raccolte
 tumultuariamente, tanto animo, tanta virtù, che fosse bastante a un
 tale cimento. Il colonnello de' fanti, ai quali, per sorte gettata tra
 loro, spettava il primo assalto, si ricusò; nè valsero l'autorità, le
 preghiere del Capitano e dei commissari; nè il rispetto del proprio
 onore, e dell'onore della Milizia italiana l'indussero a farsi in-
 nanzi. « L'esempio de' quali (scrive il Guicciardini) seguitando gli
 « altri che avevano ad appressarsi dopo loro, si ritirarono agli al-

(1) Il Giacomini sarà meglio conosciuto colla non lontana pubbli-
 cazione della *Vita* scritta da quello stesso Iacopo Pitti, di cui già pro-
 ducemmo la *Storia Fiorentina*, con Documenti e Illustrazioni di Gino
 Capponi e di F.-L. Polidori, nel Tom. I della nostra Raccolta. Il Pitti
 conobbe anch'egli e spogliò i registri delle lettere del Giacomini, parte
 delle quali viene ora da noi messa in luce.

« loggiamenti, non avendo fatto altro che, col farsi i fanti italiani
 « infami per tutta l'Europa, corrotta la felicità della vittoria otte-
 « nuta contro l'Alviano, e annichilata la reputazione del Capitano
 « e del Commissario, che appresso i Fiorentini era grandissima (1) ».

§. 42. *Cesare Borgia.*

Più fortunati nelle loro condizioni di condottieri erano i capitani, signori o principi di qualche Stato, e dei quali esponemmo più sopra alcune delle condotte, avanti l'arrivo di Carlo VIII. Molte sono le condotte anche dopo quell'invasione, e di gran parte di esse esaminammo i documenti (2); ma ci basta indicarne una soltanto, come quella che è sufficiente per mostrare la trasformazione delle condotte, e lo stato della forza armata e la direzione di essa in Italia; e questa è la condotta di Cesare Borgia, stipendiato dalla lega per la difesa dei rispettivi Stati, di papa Alessandro VI, Luigi XII e dei Fiorentini. Gli articoli di questa condotta (3) offrono il carattere d'un'alleanza col Condottiere e col principe insieme. Difatti, il Borgia è compreso come parte contraente nella lega offensiva e difensiva; sono pure compresi tutti gli amici delle parti contraenti, cioè quelli del Borgia, di papa Alessandro e della Repubblica fiorentina; esclusi però i Pisani. Il Borgia era bensì sottoposto ai commissari, ma non obbligato di comandare in persona, potendo farlo per luogotenente. Egli poteva fare l'impresa di Piombino, senza che veruno glielo potesse impedire; era tenuto difender Firenze contro qualunque nemico, e a richiesta de' Fiorentini mandare aiuti al re di Francia per l'impresa di Napoli. Confrontasi questa condotta dal 1501 con quella del principio dell'antecedente secolo XV, di Michelotto Attendolo ec.; e queste con quelle della Gran compagnia, e della Compagnia del Fiore tedesca, e della Compagnia Bianca degli Inglesi, verso la metà del secolo XIV; e si avrà sott'occhio la differenza delle condotte, e della rispettiva condizione della Milizia e dei Capitani dal XIV secolo al XVI (4). Vedemmo altresì la formazione delle Compagnie o bandiere della milizia dei Venturieri stranieri, che si può confrontare con quella delle milizie dei Condottieri italiani. Il Ricotti pubblicò il ruolo delle genti da guerra del

(1) Guicciardini, lib. VI.

(2) V. Nota delle condotte dei Capitani generali del Comune di Firenze dal 1485 al 1523, Biblot. Magliab., Cod. 561, Cl. XXV.

(3) Serie VI, Doc. LXII, pag. 269-271.

(4) V. Condotte del Secolo XIV, XV e parte del XVI. Arch. delle Riform., Cl. XI, Dist. III, N.º 49-67.

duca Valentino del 1502 (1), tratto dalla legazione del Machiavelli al Valentino. Noi abbiamo veduto il ruolo o libro originale di *tutti i cavalli leggieri, cioè balestrieri, scoppettieri et stradiotti, quali ha l'Illustrissimo signor Bartolommeo de Alviano, duca de San Marco, armorum capitaneo nel 1504* (2). Questo libro o ruolo sembra sia caduto in mano dei Fiorentini quando l'Alviano fu rotto alla torre di San Vincenzo, da Ercole Bentivoglio loro capitano.

Ma il peggiore esempio, e bisogna notarlo, di questo secolo, ed anzi al principio di esso, fu dato da una celebre Repubblica col sottomettersi spontaneamente al dominio d'un condottiere. Milano fu tradita e presa da Francesco Sforza; Pisa, al contrario, trattò per sottomettersi a Cesare Borgia. Così grande e tenace era l'odio, così profonde le divisioni fra i comuni, che per non ritornare sotto i Fiorentini, la città di Pisa si offrì al Borgia, un principe italiano; si offrì ai Medici, cacciati di Firenze, signori italiani; ma Pisa si offrì anche e trattò con lo straniero; col Belmonte per darsi al re di Francia, il quale rifiutò; trattò per darsi a Spagna, che rifiutò pure. Nei Capitoli col Belmonte, si sottometteva al re di Francia (3), il quale doveva tenere un governatore in Pisa, e i patti erano: di non consegnare Pisa ai Fiorentini; recuperare Livorno, Porto Pisano e il contado; non permettere ai Fiorentini di abitare Pisa, o godervi privilegi. Nelle convenzioni con la Spagna (4), furono fermati gli stessi patti; e più, che l'entrate della città appartenessero metà a Spagna, metà alla città; che vi tenesse un Vicerè, come quello di Sicilia, o un suo delegato; e che i Pisani godessero dei privilegi e immunità come i sudditi del re di Spagna. Noi non sapremmo dire se in tutto ciò sia maggiore il delirio, l'errore o l'infamia. Indicheremo, come spettanti al nostro assunto, le principali condizioni della spontanea dedizione dei Pisani al condottiere Cesare Borgia (5), come l'ultima fase o

(1) Tomo III, pag. 441-442.

(2) Camera del Comune N.º 406. Questo ruolo contiene i nomi dei conestabili e caporali, dei balestrieri, scoppettieri, e degli Stradiotti, e il loro soldo. Può servire di aggiunta a quelli pubblicati dal Ricotti; uno delle genti della Lega e di Venezia del 1483 (Tom. III, p. 428-429), estratto da M. Sanuto; l'altro delle genti sotto il duca Valentino del 1502 (loc. cit., pag. 441-442), estratto dalla *Legazione al Valentino* del Machiavelli. Il libro dell'Alviano è importante ancora perchè contiene il ruolo degli Stradiotti.

(3) Arch. delle Riform, Deliberazione, istruzioni agli ambasciatori, e convenzioni fatte dalla *Balia della Repubblica di Pisa*, dal 1500 al 1504. (Cl. II, Dist. III, N.º 9).

(4) Loc. cit.

(5) Loc. cit.

trasformazione della condotta, e come l'ultimo stadio della decadenza e dell'avvilimento dei Comuni italiani. Nelle convenzioni col Borgia e con Alessandro VI era stipulato, che il condottiere dovesse riconquistare Livorno, Porto Pisano e tutto il territorio occupato dai Fiorentini; di non trattar mai pace o alleanza con questi, e non permettere che acquistassero beni immobili in Pisa e suo territorio; fosse mantenuto il magistrato del Comune; il Borgia portasse il titolo di duca di Pisa, e le insegne ducali; la successione nella sua famiglia andasse di primogenito in primogenito; e venendo a mancare o rinunciare l'arcivescovo di Pisa, venisse eletto uno della inclitissima e nobilissima famiglia Borgia. In un'istruzione della città a' suoi ambasciatori presso Alessandro VI, si vede che qualche cosa ancora doveva correggersi circa le insegne ducali.

§. 43. Assedi, offesa e difesa alla fine del secolo XV.

Dicemmo come i nostri impararono dai Francesi a perfezionare l'artiglieria, e particolarmente i modi di difesa e offesa negli assedi. Munirono meglio le torri, fecero meglio gli argini, i fossi, i fianchi, i ripari, i bastioni; aumentarono le artiglierie. Già questi nuovi modi impararono forse alla ricuperazione di Otranto occupato dai Turchi, dove entrato Alfonso figlio di Ferdinando I di Napoli, riconobbe molti ripari non conosciuti dagli Italiani; ma rimasero più nella memoria degli uomini che nell'esempio. In generale, nel secolo XIV le mura erano munite d'antiporti e di torri, con strada coperta o corridoio, detto *confesso* in Siena, *andirivienti* in Perugia (1). Gli assediati per lo più armavano le mura di bertesche e di ventriere, e tiravano attorno un corridoio di legname, che fornivano di pietre, e di altri proiettili; gli assediati inalzavano intorno alla città parecchi fortini (battifolli), che univano l'uno all'altro con isteccati, così che sembrava un muro che circondasse quello della città, pei quali mettevano i ponti, gatti, grilli, e castelli di legno per l'attacco (2). Erano nel secolo XV in uso i rivellini ai torrioni per battere di fianco, assalire il campo del nemico, e ritirarsi a salvamento (3). I forti deboli venivano riparati con terrati grossissimi,

(1) *Croniche di Perugia*, in Arch. Stor. Ital., Tom. XVI, pag. 217-218. I Perugini furono anche tra i primi ad imitare l'artiglieria francese. V. Maturanzio, *Cronaca*, in Arch. Stor. Ital., Tom. XVI, Parte II, pag. 147.

(2) Annunziato, Tom. IV, lib. X, pag. 92.

(3) Vedi intorno al piano della Cittadella di Pisa, eseguito dall'ingegnere Antonio Manetti nel 1460 per ordine della Repubblica fiorentina,

travate e casematte. Quando il muro battuto dall'artiglieria pericolava, si piantavano travi a sostegno di esso, che s'incatenavano, e si riempivano di terra e fascine. Si difendevano dall'artiglieria con castagnuoli, buscule o gabbioni di paglia pieni di terra. V'erano bastioni larghi venti braccia, con bombardiere in ogni parte e casematte, con fossi attorno e grosse trincee dentro, con grandi catene o traverse. Se agli assediati non riusciva di atterrare il muro e farvi breccia, formavano in allora delle travate grosse, coperte di terra; le portavano sotto le mura, e stando sott'esse al coperto, gli scarpellini tagliavano il muro, lo mettevano in puntelli, e poi a colpi di bombarda si faceva cadere all'indentro. Queste travate per istare coperti e difesi, chiamavansi anche gatti e mantelletti. Oltre gli scarpellini e i rompitori di pietra, v'erano agli assedi i guastatori: a quello di Pisa, sopra 12 o 15 mila assediati, si contavano 3,000 guastatori; si vedevano già grossi pezzi d'artiglieria, che traevano palle di ferro colato di libbre 60; e ottanta bocche d'artiglieria che traevano circa 200 colpi all'ora. V'erano palle di ferro e di bronzo di 75, 60, 45, 35 libbre; v'erano bombarde grosse che gettavano pietre di libbre 300; ma, in generale, le bombarde tiravano pietre di 60 libbre. Le bombarde grosse giacevano sulle culatte. Il pezzo d'artiglieria detto il *basilisco* era in generale lungo 20 piedi italiani, e tirava palle da 48 a 100 libbre. Si usavano ancora i cortaldi o cortali: erano di canna corta e rinforzata, e che appartenevano ai primi tempi all'artiglieria; come ancora i falconcini, ultimo pezzo del genere delle colubrine, che tiravano palle di libbre 3 o 4. In Pisa si facevano nel 1500 dei passavolanti, imitati da quelli dei Francesi (1), e si tiravano sulle carrette di varia grandezza: le carrette che portavano le munizioni da guerra, la polvere, le palle ec., venivano tirate da 16 ad anche da 20 cavalli nelle pianure. Sotto Lorenzo il Magnifico, verso il 1488, furono inventati e fatti nell'arsenale dei Fiorentini in Pisa da Maestro Giovanni certi navili, che vogavano con circa 60 remi, e portavano bombarde da gettar pietre da 200 e 250 libbre (2): eranvi anche delle fuste da 16 banchi, chiamate brigautini. Le palle portavano poi qualche volta delle

una lettera di Francesco Sforza alla medesima, che lo aveva richiesto nel suo parere sul disegno inviatogli. Serie V, Doc. XXXIV, pag. 175.

(1) Da una nota però, che leggesi a pag. 64 della già citata *Cronaca del Maturanzio*, parrebbe che i Veneziani, sino dal 1494, avessero *serpentine* o *passavolanti*, simili per lunghezza a quelle artiglierie di che allora si vide far uso dai Francesi.

(2) Vedi il *Memoriale* scritto dal Portovenieri, e la *Guerra del 1500* di Anonimo, intorno agli assedi e allo stato dell'artiglieria in quel tempo. *Arch. Stor. Ital.*, Vol. V, con note del prof. Bonaini.

epigrafi, come fu veduto nell'espugnazione di Pisa. Sulle palle tirate dai Pisani si leggeva scritto: « *Nos pro patria iuste sancleque pugnamus* »; od anche: « *Quid asperius servitute?* »

§. 44. La battaglia di Ravenna. — Artiglieria.

Quali già fossero in quest'età i progressi dell'artiglieria, fu veduto alla battaglia di Ravenna; e sebbene i contemporanei non poterono riconoscere tutta l'importanza di quell'arma in quella battaglia, oggi, dopo una lunga esperienza, gli scrittori d'arte militare hanno giudicato che non solo la battaglia di Ravenna fu guadagnata dalle artiglierie, ma che fu quello il primo tra i fatti d'arme risolti dall'artiglieria, la quale è chiamata oramai a risolverli di frequente nell'immenso suo progredire (1). E questo ci determinò a pubblicare la relazione di quel fatto d'armi scritta a Francesco Guicciardini dal fratello Iacopo, aggiuntavi una lettera di Piero Guicciardini (2). Noi abbiamo prodotto quella relazione come un documento importantissimo, non solo per ciò che riguarda il progresso dell'artiglieria, la quale decise della vittoria, ma ancora l'importanza della fanteria; e perchè in essa combatterono Spagnuoli, Francesi e Italiani. In quella giornata si distinsero le diverse armi, e delle diverse nazioni; e si segnarono, tra gl'Italiani, Fabrizio Colonna, Giovanni Vitelli, Malatesta Baglioni, il duca di Ferrara, il duca d'Urbino. Serve alla storia dell'arte della guerra pel modo degli accampamenti, per l'ordine, per la differenza delle linee, e per l'ordinanza diversa dei due eserciti. Nella battaglia di Ravenna fu provato che i Francesi avevano migliore artiglieria, ed erano i migliori artiglieri; e ne fecero molto uso, giacchè consumarono tutta la polvere e le palle. Il Guicciardini descrive minutamente l'ordinanza dei Francesi e degli Spagnuoli in quella battaglia, nel libro X delle sue storie: cionondimeno, i documenti da noi pubblicati, per le ragioni sovraesposte, tornano assai opportuni a meglio rappresentare quella battaglia; la quale, a sentenza del citato storico, fu senza dubbio delle maggiori che per molti anni avesse veduto l'Italia; perchè e la giornata del Taro era stato poco altro più

(1) Gli Storici contemporanei, e a' nostri giorni gli scrittori dell'arte della guerra, ne parlarono con molto criterio. Ma secondo il Reumont, non potrebbe dirsi altrettanto dell'opera di Havemann, *Storia delle guerre italo-francesi, dal 1494 al 1515*; 2 vol., Annover e Göttinga 1833-35. L'A., professore di Storia a Göttinga, trattò nel primo volume di Carlo VIII; nel secondo di Luigi XII. — Reumont, *Not. Bibl.* loc. cit., in App. Tom. III, p. 439.

(2) Serie VI, Doc. LXIV, pag. 307-319.

che un gagliardo scontro di lance; e i fatti d'arme del regno di Napoli furono più presto disordini o temerità, che battaglie; e nella Ghiaradadda non aveva dell'esercito de' Veneziani combattuto altro che la minor parte: ma qui (in quella di Ravenna) eransi mescolati tutti quanti nella battaglia (1).

§. 48. *La battaglia di Pavia.*

Alla relazione della battaglia di Ravenna, importante per la storia dell'arte, aggiungiamo quella della battaglia di Pavia, per la storia della Milizia come istituzione, e quindi per quella delle condizioni d'Italia. Questa è scritta da Giovanni Corsi, ambasciatore de' Fiorentini presso Carlo V, e diretta agli Otto di Pratica; ad essa trovasi aggiunta una lettera del capitano Ramazzotto. Nella relazione del Corsi si calcolano le conseguenze di quella vittoria per l'Italia, i progetti di Carlo V sull'Italia e sulla Francia. Dopo quella giornata, le insolenze e le ingiurie degli Spagnuoli determinarono i principi italiani a confederarsi ed unirsi a Francia; l'appoggio però di Francia fu vana speranza: ciò non di meno, i confederati italiani sarebbero potuti con più coraggio e più sforzo riuscire, se non avessero affidato il comando supremo al duca d'Urbino, che fallì alla grande impresa, alla quale prendeva parte Giovanni de' Medici come capitano generale di tutte le fanterie italiane. Anche questa confederazione italiana mancò allo scopo per debolezza e perfidia d'un principe italiano, di Francesco Maria della Rovere duca d'Urbino. Contava la lega degl'Italiani 20mila fanti e 20mila cavalli circa: ma, come dicemmo, svanì l'impresa con la capitolazione del castello di Milano. Il solo Giovanni de' Medici, il capitano dell'ultima Compagnia o Scuola Italiana, detta delle Bande Nere, l'unica Milizia veramente indipendente ed italiana che esistesse allora, composta della più reputata e più temuta fanteria italiana, mantenne l'onore delle Milizie italiane, e volle essere l'ultimo ad allontanarsi da Milano, sdegnoso contro Francesco Maria, e per l'occasione perduta di liberare l'Italia dagli Spagnuoli (2). La bat-

(1) Guicciardini, *Storia*, lib. X.

(2) I Tedeschi cantarono allora la battaglia di Pavia. Noi pure abbiamo delle canzoni e de' poemi sui nostri Capitani e sulle loro vittorie. Essi furono citati dal Ricotti e dal Fabretti; quest'ultimo inoltre produsse interi brani del poema *Alro Marte* di Lorenzo Spirito da Perugia, stampato in Venezia nel 1489; nel quale tratta della vita e geste di Niccolò Piccinino. Tra le canzoni popolari tedesche del secolo XVI, pubblicate dal Bechstein (Tom. I. del *Teusches Museum*) si trova la canzone *das Paffler Hed* (il canto di Pavia); e tra quelle del *Manuel*, bat-

taglia di Pavia fu l'ultimo atto del medio evo. Le forze incomposte e libere in lotta per tanti secoli, cederono allora compresse da una forza sorda, più intima, più continua. La potenza e i costumi della Spagna si distendevano su mezza l'Europa. Dopo quella battaglia, tutte le ansietà degli uomini pendevano dai consigli di Madrid; e i destini dell'Italia erano chiusi nel petto di Carlo V (1).

§. 46. L'ultima Scuola e Compagnia italiana, le Bande Nere.

Così grande era la reputazione di quelle fanterie italiane, e la speranza che sopra Giovanni de' Medici e le Bande Nere fondava Francesco I sotto Pavia, che per testimonianza degli storici francesi quella giornata sarebbe stata vinta, se Giovanni de' Medici, colto da un'archibugiata, non fosse stato allontanato e portato a Piacenza. « *Ce qui fut un grand malheur* (disse il Du Bellay), *car c'étoit un grand homme de guerre* »; e il Montluc lasciò scritto ne' suoi *Commentari*: « *Pour achever le malheur, Dieu envoya la blessure au seigneur Jean, le quel à la vérité entendoit plus à faire la guerre, que tous ceux qui étoient aupres du roy* ». Nè minori erano le speranze che gl'Ita-

taglia della Bicocca (1522): *Ein hübsch niko lied und verantwortung dess sturms halb beschähen zu Piggoga*, da lui cantata sulla melodia del *Paff-fer lied*. Il Manuel, detto dal Lanzi e dal Ridolfi, Emanuele tedesco era pittore, poeta, guerriero, uomo di stato e riformatore, nato a Berna nel 1484. Scese nel 1522 in Lombardia, come scrivano nell'esercito svizzero-francese, e trovossi alla battaglia della Bicocca (*Reumont*, Not. Biblog. Append., Tom. III, pag. 416 e 438, dell'Arch. Stor. — *Grüneisen*, vita e scritti di *Niccolò Manuel*). È noto come presso noi anche la pittura e la scultura illustrarono i fatti d'armi italiani, e gli uomini di guerra; ma poco conosciuti sono i nostri arazzi nei quali, tra gli altri vengono rappresentati i fatti di Giovanni delle Bande Nere, nè di questi fanno menzione gli storici dell'Arte. Basta citarne alcuni: l'Arazzo che rappresenta la fazione di Giovanni de' Medici quando fu affrontato a Roma sul ponte di Castel S. Angelo (alto alle 6 $\frac{1}{16}$, largo alle 7 $\frac{3}{4}$, di peso libbre 75); quello che rappresenta la fazione sotto Parma, della medesima misura, e del peso di libbre 77; un altro lo rappresenta quando si abbocca con un capo degli Svizzeri (alto alle 6 $\frac{1}{16}$, largo 8 $\frac{3}{16}$, peso libbre 84); un quarto, quando si presentò al re Francesco per una fazione sotto Parma (alto alle 6 $\frac{1}{16}$, largo 8 $\frac{3}{4}$, peso libbre 83); un quinto, quando parte per l'impresa di Milano, della stessa misura, e del peso di libbre 79. (Archivio dell'Ufficio de' Sindaci, filza 17).

(1) Parole di Gino Capponi, a pag. 199 del T. I del *Documenti di Storia italiana*, pubblicati dal Molini.

liani fondavano sulla Milizia delle Bande Nere, e sul Medici; e il Machiavelli stesso confessava a Francesco Guicciardini, che fra gl'Italiani « non ci sia capo a chi i soldati vadano più volentieri dietro, » nè di chi gli Spagnuoli più dubitino e stimino più. Ciascuno tiene « il signor Giovanni audace, impetuoso, di gran concetti, pigliatore « di gran partiti; e ingrossandolo, e mettendogli sotto quanti cavalli « e quanti fanti si potesse più, ben presto farebbe aggirare il cervello « agli Spagnuoli, e variare i disegni loro, che hanno pensato forse « rovinare la Toscana e la Chiesa senza ostacolo. Potrebbe far mu- « tare opinione al re di Francia, e volgersi a lasciare l'accordo (con « Carlo V), e pigliare la guerra; e se questo rimedio non c'è, avendo « a far guerra, non so quale sia ». Ma Francesco I s'accordò con Carlo V, e abbandonò perfidamente l'Italia alle sue proprie forze. E forse tutto non era perduto, se gl'Italiani avessero saputo usarle se non avessero lasciato fuggire l'occasione, e avessero tratto tutto il partito che si poteva dalla terribile e bell'ordinanza delle fanterie italiane comandate da Giovanni de' Medici; il quale periva, un anno dopo la battaglia di Pavia, mentre inseguiva il Frundsberg e i suoi 14mila Tedeschi, luterani per la maggior parte, e ferocissimi. Il Frundsberg venne in Italia in soccorso del figlio, chiuso in Milano, e per tentare un gran colpo sopra Roma. Egli si vantava di volere impiccare il papa e tutta la corte, e portava sull'arcione dei capestri di seta e d'oro (1).

Grande era la reputazione che godevano le Bande Nere in Francia e in Inghilterra, dove il re medesimo non pareva che si potesse saziare di lodarle; e il nome del signor Giovanni, quantunque morto, era in onore e terrore incredibile appresso tutti quei popoli (2). Dalla scuola del Medici uscirono valorosi capitani: il còrso Sampiero da Bastelica, il Ramazzotto, il Cuppano, Otto Barbolani da Montauto, Alessandro Vitelli, il conte di Caiazzo, Federico Gonzaga da Bozzolo, Bartolommeo del Monte, Ivo Biliotti e Francesco Ferrucci. Le Bande

(1) Più ampie notizie intorno al Frundsberg e a' suoi Tedeschi si possono leggere in Barthold: *Giorgio di Frundsberg e la milizia tedesca al tempo della Riforma*. Ma, secondo il Reumont, l'opera principale e dalla quale venne compilata la suddetta, è quella di Adamo Reissner; *Storia di Giorgio e di Gasparre di Frundsberg suo figlio*; Francoforte 1560. — Giorgio e suo figlio sono sepolti a Mündelheim, loro feudo, nella Franconia; il figlio minore Melchiorre, morto a Roma nel 1522, durante l'occupazione e sacco del Borbone, è sepolto in questa città a S. Maria dell'Anima (Reumont, *Not. Bibl.*, loc. cit. App. Tom. III, pag. 426.)

(2) Varchi, *Storie*, lib. V.

Nere continuarono a guerreggiare sotto il comando d'Orazio Baglioni. Essendo calato in Italia il Lautrec per ricuperare Napoli e Milano; gli Spagnuoli del conestabile di Borbone, e i tedeschi del Frundsberg, dopo avere saccheggiata Roma, si portarono alla difesa del Regno: allora le Bande Nere sotto il Baglioni s'unirono ai Francesi, e con questi si distinsero all'espugnazione di Melfi, e nell'assedio di Napoli. In seguito, costretti i Francesi per la peste, la fame, le diserzioni ad abbandonare l'impresa, le Bande Nere coprirono e difesero la ritirata per lungo tratto; poi, sopraffatti dagli Spagnuoli, che misero in rotta tutto l'esercito, un solo terzo delle Bande Nere potè ritornare insieme con Francesco Ferrucci; e guidate da Lucantonio Cuppano, accorreva alla difesa di Firenze e della sua libertà, contro quei medesimi Spagnuoli e Tedeschi che avevano saccheggiata Roma, e che papa Clemente, dimenticata sì enorme ingiuria, dicesse, pagandoli 70mila fiorini al mese, contro Firenze sua patria. E Firenze fu sottomessa coll'armi straniere, Tedeschi e Spagnuoli, malgrado la resistenza de'cittadini, e il valore prodigato dagli ultimi avanzi delle Bande Nere.

CAPITOLO VII.

ULTIMO RISORGIMENTO DELLA MILIZIA DEI COMUNI.

§. 47. *Rara comparsa delle Milizie dei Comuni nei secoli XIV e XV.*

Abbiamo già dato un cenno dell'ultima Compagnia italiana, e delle mancate occasioni dell'indipendenza, che la virtù e l'eccellenza di quelle armi potevano procacciare alla patria: diremo ora brevemente, volendo ormai por fine a questo discorso, dell'ultimo riordinamento della Milizia dei Comuni. Questa Milizia, egli è vero, non venne mai sciolta, ma bensì trascurata durante i secoli XIV e XV. Rade volte le fanterie delle *leghe* dello Stato fiorentino furono chiamate sotto le armi; e il più sovente quelle leghe soltanto che si trovavano nella parte dello Stato i cui confini erano minacciati; e, come modo di precauzione, nelle calate degl'imperatori o d'altri principi; nell'avvicinarsi delle Compagnie de'venturieri, per afforzare i passi e stare alla difesa delle fortezze. Più rare volte ancora, erano le fanterie chiamate sotto l'armi per spedizioni, o nelle guerre della Repubblica, quando essa era ridotta agli estremi, o si trovava in grande pericolo; come avvenne nelle guerre contro Castruccio, e contro i Visconti; e tra le altre, una volta, nel 1327, quando la Repubblica ordinò agli ufficiali di tutti i comuni, pievi e popoli del suo dominio, di stare pronti ad ogni richiesta coi soldati descritti in ogni lega, ar-

mati e pagati per quindici giorni (1). Cost al principio del secolo XV, quando si credette in pericolo per la guerra di Ladislao, furono chiamate sotto l'armi le fanterie dello Stato (2). Verso la fine del secolo XIV, era stata tentata una riforma della Milizia delle leghe nel dominio della Repubblica. Rinnovò i ruoli, scelse 4 uomini sopra 100, e formò una ordinanza di 6,000 uomini di fanteria, che furono divisi in tre schiere, ciascuna di 2,000 uomini. La prima doveva essere composta degli uomini più notevoli e più fedeli allo Stato, e riconosciuti per veri Guelfi, che potessero armarsi da sè e a proprie spese, e venire a Firenze alla difesa della Signoria; la seconda, era destinata alla guardia delle castella e fortezze dello Stato; e la terza, unita ai mercenari della Repubblica, doveva seguire nella guerra e nelle spedizioni il capitano generale della guerra (3). Nella prima metà del secolo XV si ricorreva ancora alle fanterie del contado; e Averardo de' Medici, nel 1430, ispezionò e fece la mostra degli uomini di tutte le leghe (4). Contuttociò, si può dire che la Milizia dello Stato pel corso di due secoli rimase in tale abbandono, che restò inferiore, sotto molti aspetti, a quella delle Compagnie di ventura; perchè quegli ordini stazionari non furono mai riformati, e posti al livello dei bisogni del tempo, e dei progressi dell'arte della guerra. I metodi del secolo XIII non erano più sufficienti nei secoli XIV e XV; perchè quelle fanterie erano bensì scritte sui ruoli, ma gli esercizi militari si trascuravano; e venivano radunate e chiamate sotto l'armi temporariamente e per pochi giorni: quindi poca esperienza nel maneggio dell'armi, nulla la disciplina, nessuna tattica, nessun ordine: non altro avevano che il coraggio. Adunque, per essere stata, a cagione del sospetto, trascurata quella Milizia sino dal principio del secolo XIV; e quindi, per non averla fatta progredire a pari passo dell'arte; Firenze, come tutte le gelose repubbliche, e come tutti i tiranni che sottomisero i Comuni durante la prima metà di quel secolo, fu costretta a valersi delle Compagnie di ventura, e procurar loro una grande importanza. Firenze fu la prima che onorò l'Aguto, perchè riconobbe l'insufficienza dei metodi della propria Milizia; nè voleva, e nè poteva, dopo sì lungo abbandono, a un tratto riformarla.

Risorse tuttavia per la seconda volta, e l'ultima, la Milizia nazionale quando Firenze, cacciati i Medici e riconquistata la libertà, armò tutti i sudditi per tenere lontani i Medici e gli stranieri, e per

(1) Estratti di lettere della Signoria, nella Bibl. Magliab., Cl. XXV., Cod. N.º 376 e Arch. delle Riform., Classe V, N.º 8

(2) Loc. cit. id.

(3) Serie II, Lettera di Coppo de' Medici, pag. 68-69.

(4) Arch. Mediceo, filza 81, Carteggio privato.

difendere la Repubblica; e quando, verso la metà del secolo XVI, la città di Siena, con pari coraggio e patriottismo, chiamando tutti i suoi sotto le armi, difese l'ultimo asilo della libertà nell'Italia centrale.

§. 48. *Il Machiavelli, e gli ordini per la nuova Milizia dello Stato, scritti di sua mano in nome dei Nove, e inediti.*

Il Machiavelli fu il primo in Europa, che, elevandosi contro i pregiudizii invalsi e durati per così lungo tempo, dichiarasse essere la Milizia una istituzione nazionale, e non un mestiere; che dimostrasse la superiorità della fanteria sopra la cavalleria, e la facesse adottare dalla Repubblica fiorentina (1). Egli, oltre all'aver posto

(1) Dopo il Machiavelli, e sino al Montecuccoli e anche dopo, è grande il numero degli scrittori italiani di argomento militare. Il Rocquancourt, nella sua *Letteratura militare*, posta in fine al Vol. IV del suo *Corso di Arte e Storia militare*, non annovera altri autori italiani tranne i seguenti: il Villani, il Guicciardini, il Macchiavelli, il Giovio e il Montecuccoli. Ma gli rispose il dotto d'Ayala, con una *Bibliografia militare italiana* che comprende più di cinquecento autori, tra i quali molti sono ancora assai pregiati. Basti il citare alcuni dei principali del secolo XVI, cioè: Cornazano Antonio di Piacenza; Venezia 1493 e 1517. — Ruffo Giordano, calabrese; Venezia 1492. — Tartaglia Niccolò di Brescia; Venezia 1528. — Della Valle di Venafrò; Napoli 1521. — Birringuacci Vannoccio di Siena; Venezia 1540. — Mirandola Francesco; Modena 1544. — Mocenigo Andrea veneziano; Venezia 1544. — Francesco di Giorgio Martini, del XV secolo pubblicato dal Promis, il quale ne pubblicò altri rimasti fin'ora inediti. — Assineto Angelo, della Marca anconitana; Torino 1548. — Busca milanese; Venezia 1545. — Tizzone da Pofi; Venezia 1524. — Gandino Marc'Antonio; Venezia 1543. — Cataneo di Novara; Brescia 1554, 1557, 1608. — Cataneo Pietro di Siena; Venezia 1554. — Pigafetta Filippo; Venezia 1540. — Zanchi da Pesaro; Venezia 1554. — Adriano Adolfo; Venezia 1566. — Bombini di Cosenza; Napoli 1566. — Castriotto di Urbino; Venezia 1564. — Cicogna Giambatteo; Venezia 1567. — Mora Domenico bolognese; Venezia 1567. — Alghisi da Carpi; Venezia 1570. — Centorio Ascanio milanese; Venezia 1558. — Ferretti Francesco d'Ancona, Venezia 1568, Ancona 1604. — Garimberto da Parma; Venezia 1556. — De' Lauteri lacopo, del Bresciano; Venezia 1557, 1559. — Montemellino Francesco di Perugia; Venezia 1564. — Da Contiano Giovacchino; Venezia 1564. — Morozzo Achille; Venezia 1568. — De Pasino Aurelio ferrarese; Anversa 1579. — Rocca Bernardino di Piacenza; Venezia 1570, 1582. — Ruscelli di Viterbo; Venezia 1562, 1572. — Sansovino Francesco veneziano; Padova 1558, Venezia 1578. — Chiaregatto di Vicenza; Venezia 1560. —

nell'*Arte della guerra*, i fondamenti e le massime generali della moderna Milizia, dettò e scrisse di sua mano, dal 1507 al 1512, gli ordini principali, rimasti finora inediti, per la formazione, istruzione e disciplina della nuova Milizia. Era il Machiavelli segretario dei Dieci, e per suo consiglio e opera fu risoluto, nel dicembre del 1506, di creare una Milizia tratta dallo Stato, formata quasi interamente dalla fanteria; e fu incaricato non solo di stendere le due leggi che istituivano la fanteria, e più tardi la cavalleria, stampate tra le sue opere; ma come segretario dei Dieci scrisse di sua mano, dal 1507 al 1512, gli ordini, le circolari, i bandi per la formazione, armamento, istruzione e disciplina di quella nuova Milizia. Per la legge del 1506, fu creata una commissione di nove cittadini, che soprastavano all'Ordinanza di quella milizia; questa commissione era sotto l'immediata dipendenza dei Dieci; e perciò il Machiavelli, come segretario di questi, scrisse di sua mano tutti gli ordini dal 1507 al 1512, spettanti all'Ordinanza della Milizia, e che i Nove facevano eseguire. Essi sono scritti in nome dei Nove, e i registri portano il titolo di *libri o registri dei Nove d'ordinanza e milizia fiorentina*. Nelle frequenti assenze del Machiavelli dal 1507 al 1512, gli ordini, le circolari e le lettere venivano scritte, il più sovente, dal suo coadiutore nell'ufficio dei Nove, Ser Francesco di Ser Tommè da San Gimignano (1): spesso si veggono delle pagine cominciate di mano del Machia-

D'Evoli Cesare di Napoli; Roma 1583. — *Ferreto Giulio* di Ravenna; Venezia 1575. — *Fioravanti* di Bologna; Venezia 1572. — *Martino Giombattista* di Napoli; Napoli 1576. — *Romano Bartolommeo*; Napoli 1575, 1595. — *Aconcto Iacopo* di Trento; Ginevra 1585. — *Bellici o Bellucci* di San Marino; Venezia 1598. — *Brancaccio fra Lelio* di Napoli; Venezia 1582. — *Brancaccio Giulio Cesare*; Padova 1585. — *De' Marchi Francesco* di Bologna; Brescia 1599. — *Capobianco Vicentino*; Venezia 1598. — *Carafa Diomede* Conte di Maddaloni; Napoli 1595. — *Lorini Bonaiuto* di Firenze; Venezia 1596. — *Lapicini Antonio* di Firenze; Firenze 1582. — *Ramelli Agostino* milanese; Parigi 1588. — *Rovere (Francesco Maria Duca d'Urbino)*; Ferrara 1583. — *Savorgnano Mario*; Venezia 1599. — *Theti Carlo* di Nola; Roma 1585. — *Tarducci Achille* di Siena; Venezia 1601. — *Flammelli* di Firenze; Roma 1603, 1604. — *Falcone* di Firenze, istruzione ai capitani di vascelli quadri; Firenze 1612, con vocabolario marinaresco.

(1) Tutto ciò si riscontra sugli stessi *Registri* (Archivio delle Riform., Cl. XIII, Dist. II, N.º 70, 156-160 e 161), e particolarmente a carte 34, 44, 45, 48 e 75 del N.º 70, a carte 69 dello stesso Registro si legge: « La infrascritta sentenza del 10 maggio non fu messa al libro per essere stata deliberata in assenza di Niccolò Macchiavelli segretario, in quel tempo nella Magna, e di me Ser Francesco coadiutore,

velli; e terminate dal coadiutore; e così viceversa. Dai *Registri dei Nove dell'ordinanza e milizia*, nei quali si leggono gli ordini suddetti, e scritti di mano del Machiavelli, noi abbiamo estratto soltanto quelli che ci sembrarono più importanti al nostro proposito, tanto del Machiavelli che del coadiutore; e nel pubblicarli per la prima volta, gli abbiamo divisi in capitoli. La legge che istituisce la fanteria, è del 6 dicembre 1506. I Nove furono deputati il 10 gennaio 1507, il 12 prestarono giuramento, il 13 cominciarono l'ufficio col pubblicare il *bando* per tutto lo Stato in esecuzione della legge suddetta, scritto dal Machiavelli, e col mandare ad esecuzione gli altri ordini, scritti di mano in mano dallo stesso. Nel primo capitolo abbiamo uniti gli ordini dal 1507 al 1512, spettanti alla fanteria (2); nel secondo, gli ordini per l'ordinanza della fanteria nella provincia di Romagna (3); nel terzo, gli ordini per l'ordinanza a cavallo, del 1512 (4); nel quarto (5), le commissioni date al Machiavelli, di formare le compagnie, e scegliere i caporali di tutte le bandiere dello Stato; formazione e scelta che vennero approvate dai Nove; nel quinto capitolo (6) abbiamo pubblicato le più importanti lettere, istruzioni e sentenze scritte in nome dei Nove, e nelle assenze del Machiavelli, dal coadiutore Ser Francesco di Ser Tommè, concernenti gli esercizi, la disciplina e la penalità. Per maggiore intelligenza degli scritti inediti del Machiavelli, premettemmo la legge del 1506, ristammandola più corretta, e pubblicammo un'aggiunta a questa legge, dei 7 ottobre 1507 (7); come pure la legge del 1512 per l'Ordinanza a cavallo, rivedute ed emendate ambedue sui registri autentici.

Non solo il Machiavelli scriveva le istruzioni e gli ordini per la nuova Milizia, ma, come vedemmo, andò in persona a formare le Compagnie in tutto il dominio fiorentino, e qualche volta anche alle mostre. Nel maggio del 1510, fu mandato dai Nove a fare la mostra delle cinque bandiere del Valdarno di sotto, e delle tre di Valdinievole, come pure a formare una Compagnia a Montecarlo.

V'era in allora nell'ufficio dei Nove un Niccolò di Alessandro Machiavelli, il quale nel 29 marzo fu eletto proposto di quell'ufficio (8);

In quel tempo in campo contro Pisa; e per tal causa per errore pretermessa, si scriverà qui sotto ».

(2) Serie VII, pag. 390-432.

(3) Ivi, pag. 433-439.

(4) Ivi, pag. 439-453.

(5) Ivi, pag. 453-457.

(6) Ivi, pag. 457-491.

(7) Serie VI, pag. 326-327.

(8) Il proposto si rinnovava ogni otto giorni, ed era il presidente per la settimana.

e la seconda volta, il 24 maggio dello stesso anno. Per deliberazione dei Nove dell'otto maggio, il segretario Machiavelli fu deputato a fare la mostra delle cinque bandiere del Vicariato del Valdarno di sotto, « et la faccia di tutte insieme, et cum li palvesi fatti per quelle bandiere; et facta la detta mostra, si trasferisca ad Pescia ad rivedere le tre bandiere di Valdinievole, e descrivere gli uomini apti all'arme di Montecarlo per collocarvi una bandiera (1) ».

§. 49. Descrizione e armamento dei descritti. — Formazione delle compagnie e dei battaglioni.

La descrizione si faceva nel seguente modo. Si ordinava a tutti i potestà dello Stato di convocare i Rettori dei popoli o i sindaci dei Comuni, e due principali abitanti d'ogni Comune, all'oggetto di formare il ruolo di tutti gli uomini dai quindici anni in su del rispettivo popolo o comune, col dichiarare l'età di ciascuno; pena due tratti di fune al rettore o sindaco che ne avesse omesso uno.

Erano descritti ancora i *volontari*, e i non abili al tempo della *descrizione*, ma che potevano divenire in seguito: intanto si esercitavano alle armi, e si descrivevano pure i maritati. Nel formare i ruoli degli uomini per ciascun popolo o comunità, si registravano anche le armi che possedeva ciascuno, e se erano proprie o della Repubblica. Se una comunità si trovava aggravata nella *descrizione*, permettevasi di scriverne soltanto *due* in una famiglia di quattro uomini; uno o due, dove erano in tre; dove due soli, se ne scriveva uno. Dove era un sol uomo con donna e figli, non si scriveva. Questa era un'eccezione. In generale, si descrivevano, come dicemmo, tutti gli uomini che compivano i quindici anni; e dall'altro canto, quando v'era bisogno di levarli dalle loro case, non se ne prendeva che un terzo alla volta. Dai ruoli generali si formavano due liste; una degli atti all'epoca della loro formazione, e si diceva fare la cappata degli atti al servizio, al momento della descrizione; e l'altra dei meno atti, o carichi di famiglia: e ogni qualvolta nuovi individui divenivano atti, e non erano portati suoi ruoli, si faceva di nuovo la cappata, cioè si descrivevano.

I descritti godevano vari privilegi. Erano graziati di tutte le multe e condanne pecuniarie in cui fossero incorsi fino al giorno della *descrizione*, per delitti o cause criminali. Non erano però liberati dai debiti privati o pubblici. Avevano inoltre il privilegio di portare le armi in qualunque luogo, e perfino dentro il palazzo della Signoria. Ma in progresso di tempo, per ovviare agli scandali, si proibì loro

(1) Registro, loc. cit. N.º 70.

di portare le armi dentro le terre, dopo un'ora di notte, o quando era dato avviso a suono di campana o d'altro stromento. Il governo però procurava di mantenere questo privilegio alla nuova Milizia dello Stato; e malgrado gl'inconvenienti, si continuò a permettere ai militi di portarle anche dentro la città quando venivano dai dintorni: ma si usava diligenza perchè non ne abusassero.

L'armamento di tutti i *descritti* dello Stato veniva eseguito con questo ordine. Si cominciava dall'armare le terre, poi il contado, *popolo per popolo*. Nessuno de' *descritti* poteva ricusare le armi; ed era obbligato dal podestà del luogo. Nell'armarli, a chi era provvisto di corazza, non davasi petto; a chi si forniva balestra o ronca, non davasi la lancia. Ma le diverse armi erano distribuite in questa proporzione, cioè che in ogni cento fanti si trovassero settanta lance; gli altri trenta venivano armati di ronche, di spiedi grandi, di balestre, o di scoppietti. Era però ordinato che in ogni cento fanti vi fossero da sette in otto, e al più fino in dieci scoppietti; numero che non dovevasi passare. L'arme non era data, come dicemmo, a chi la possedeva di proprio. Si tenevano registri speciali dei *descritti* che avevano armi proprie, e di quelli che le ricevevano dalla Repubblica, con l'indicazione delle diverse armi. Si faceva scelta di quelli che dovevano essere armati di lancia, e quelli che di arma corta. I petti si acquistavano anche da Brescia o da Milano; le lance si formavano con gli abeti dell'Appennino. Pochi giorni dopo averli armati, in ogni potesteria venivano rassegnati alla mostra e ispezionati uno a uno, e se ne facevano due cappate o classi; una, di quelli che potevano essere confermati; l'altra, di quelli che potevansi cassare, e si scrivevano in due liste. Ma di mano in mano i comuni erano tenuti di formare le liste dei non descritti, ma diventati abili; che si mandavano insieme coi primi alle mostre. Nessun rispetto si doveva avere nel cassare o nel descrivere per la nuova Milizia; che « questa è arte da giovani, e pochi ne è de' giovani, che non sieno « o non possino diventare apti » (Istruzione del Machiavelli a Piero Guicciardini, pag. 396.)

Una volta descritti e armati tutti gli uomini dello Stato per popoli, per podesterie e per provincie, si procedeva alla formazione delle Compagnie col riunire vari popoli e piccoli comuni, in numero proporzionato alla popolazione, sotto una bandiera, che formava così la Compagnia, ed aveva un numeró d'ordine sulla sua bandiera. Il campo delle bandiere variava, ma tutte, oltre il suo numero, portavano un leone del color naturale.

Per ogni bandiera o Compagnia v'era un capitano; diverse Compagnie e bandiere erano poi riunite sotto un Conestabile. Questi veniva condotto, ed era quasi sempre suddito, o almeno toscano o

italiano. Il capitano veniva eletto dai Nove; qualche volta dal conestabile, e confermato dai Nove; sovente si ordinava al podestà di convocare il consiglio comunale, dal quale veniva scelto il capitano. In generale, per ogni cento fanti v'erano dieci caporali; le compagnie contavano sopra i cento fanti, più o meno secondo la popolazione, e sino a trecento. Più compagnie, e in generale quelle d'una provincia, o d'una vallata, formavano il battaglione sotto gli ordini del Conestabile.

§. 50. Istruzione, disciplina e penalità.

Formate le compagnie, consegnate ai capitani le bandiere, riunite le compagnie per vallata o provincia sotto un Conestabile, si rassegnavano e si esercitavano. Ordinariamente, ogni mese v'era la mostra generale di tutte le bandiere della provincia; e dopo la messa, detta in luogo che da tutti si potesse ascoltare, era tenuto un discorso sui doveri della Milizia, e sull'amore della patria e della libertà. Ogni dì festivo avevan luogo gli esercizi militari. Alle mostre assistevano spesso i commissari mandati dai Nove; vi furono di frequente il Giacomini e il Machiavelli. Una volta al mese i descritti erano riuniti dal conestabile per l'esercizio di trarre a mira con gli schioppi. Si dovevano insegnare gli esercizi secondo la milizia e ordine dei Tedeschi. Anche durante la stagione d'inverno, dovevano i conestabili istruire i descritti nei giorni di festa; perchè non si potendo talvolta fare le mostre generali, si raccomandava ai conestabili di fare il giro dei comuni in giorno di festa, riunire comune per comune gli uomini, e tenerli esercitati.

Precisi sono gli ordini dati dal Machiavelli ai commissari, capitani e conestabili, per la disciplina militare. Era severamente proibito di comparire alle mostre altrimenti che con le armi consegnate, o con le proprie; quali cioè erano segnate nel registro. Chi fosse comparso senza le armi ordinate, ma con altre, gli veniva spezzata in faccia l'arme che portava, e gettatigli i pezzi. Parimente era vietato di portare alle mostre giannette, spuntoni, partigiane, o altre armi corte; ma soltanto quelle armi corte che fossero state assegnate; e queste erano lo spiedo grande, o la ronca. Chi mancava alla mostra, veniva punito colla multa o con la prigione; si verificavano le mancanze con rassegnare uno a uno, o con l'appello. Spesso i disubbidienti alle mostre o rassegne si facevano comparire dinanzi ai Nove, che li ammonivano, o li condannavano. Però per quelle trasgressioni che venivano punite con multe pecuniarie, il Machiavelli consiglia di punirle piuttosto con la prigione che con le multe, *perchè mullando in danari, o si perdono gli uomini, o s'impoveriscono* (Istru.

zioni ai vicari). Ogni conestabile aveva istruzione di sorvegliare e di conoscere le trasgressioni contro l'ordinanza militare, come pure i delitti commessi dai descritti; e i militi erano spesso ammoniti negli *ordini del giorno* che si leggevano loro alle mostre. Per risse e fermenti a motivo di rivalità, inimicizie e dissensioni, si costringevano a far pace, o si ordinava la tregua per un tempo determinato che poi si prolungava; giacchè s'impediva sempre la disdetta della tregua. La pena di morte era pronunciata contro chi si faceva capo o principio, nelle fazioni di guerra, di abbandonare la bandiera; contro il capitano che traeva la sua bandiera per fazione privata o per conto di particolare persona; contro chi riuniva i descritti senza bandiera, per fine d'inimicizie private; contro i tre principali autori delle riunioni pel fine suddetto (gli altri erano puniti ad arbitrio dei Nove); contro chi nelle mostre o riunioni dei descritti si faceva capo di questioni o reo di ferite. Sei mancanze alle mostre erano considerate delitto criminale, e come tale punito ad arbitrio dei Nove. Severe erano le pene contro la bestemmia e il giuoco, e contro chi vendeva o giocava le armi; e secondo la gravità, veniva punito di morte o confinato: ma se avesse rotto i confini, veniva punito col taglio della testa o del piede, secondo il delitto. I capitani per gli altri delitti, fuori di quelli puniti di morte, come sopra si disse, venivano puniti col levar loro la bandiera, e col privarli del grado. Avevano ordine i conestabili e i giudicenti di mettere le mani addosso agli ingaggiatori per conto di altri Stati. Quanto ai descritti, prima erano distolti dall'ingaggiarsi con la persuasione; tanto più che partivano armati, e con l'armi dello stato: se questo non riusciva, venivano trattati come ribelli, e punito il padre pel figlio, un fratello per l'altro. S'agiva con vigore per iscoprire i delitti, per reprimerli e per punirli. Ogni podestà era obbligato di attaccare nella chiesa principale della podesteria un tamburo (cassetta), nel quale fosse dipinto San Giovanni, e sotto vi si leggesse scritto: *Tamburo d'ordinanza*, nel quale ognuno potesse gettare le denunce di trasgressioni o delitti dei descritti; riunioni illecite, attentati alle persone o alle proprietà, vendita d'armi, trasgressioni contro l'ordinanza militare, e denunce di atti alle armi e non descritti.

Per fare eseguire gli ordini e le sentenze; per mantenere l'ordine, e fare, per così dire, la polizia della Milizia nazionale (che era assai numerosa, avuto rispetto alla poca estensione del territorio della Repubblica in quei tempi, che non comprendeva nè il Senese nè il Grossetano, nè anche il Pisano stante la guerra; e al non essersi armate le città; e tuttavia facendosi di tutti i descritti una cappata e tenendosi costantemente ne'quadri e armati almeno 10mila); la Repubblica condusse un capitano spagnuolo con 50 fanti e 30 ba-

lestrieri a cavallo, il quale percorreva tutto il territorio; si portava presso i conestabili e capitani per ricevere gli ordini, prestava loro forza a prevenire e reprimere gli scandali e delitti tra i descritti, e tra i descritti e non descritti; arrestava i colpevoli; e ciò non potendo farsi, sequestrava loro i beni mobili, masserizie, bestie ec. Vigilava alle mostre per impedire il tumulto e gli scandali. Alle mostre soltanto aveva facoltà non solo di arrestare ma anche di dare della fustigazione; ma per delitti di maggior pena doveva consegnare l'arrestato ai Nove. Fuori delle mostre non aveva altra attribuzione che quella di arrestare.

Non dissimile a quella dell' Ordinanza fiorentina al principio del secolo XVI, fu la disciplina delle ultime Milizie nazionali della Repubblica senese chiamata a difendere la libertà verso la metà dello stesso secolo, e della quale noi abbiamo dato un saggio a pag. 492-93.

§. 81. *Degli obblighi e doveri dei conestabili.*

Ci resta da notare i principali obblighi e doveri dei conestabili. Questi erano tenuti di assistere alla distribuzione e conveniente proporzione delle armi ai descritti; e di fare le mostre generali e le rassegne; di esercitarli nei giorni di festa; di sorvegliare che le armi non venissero perdute, abbandonate o vendute; di formare di mano in mano registri dei non iscritti, chiamarli alle mostre, e farli passare nelle file se fossero atti. Avevano inoltre l'obbligo di tenere vari registri: il registro delle due cappate, bandiera per bandiera, cioè degli uomini descritti, e messi nelle file; degli uomini descritti, ma non messi nelle file: un registro detto *dei caporali*, cioè registro di tutti gli uomini posti sotto ciascun caporale, e distribuito bandiera per bandiera, e comune per comune: un registro dei cassati o partiti o morti, bandiera per bandiera, con indicare come si era disposto circa le armi riprese: un registro dei mancanti dell' arme, o perchè non date, o perchè non possedute di proprio, o consumate in fazioni, o perdute per colpa: un altro delle armi che il conestabile tiene in serbo, avanzate all' armamento, o riavute dai morti, o partiti, o cassati; armi che doveva consegnare al successore: infine un altro dei disubbidienti alle mostre e rassegne. — Avevano pure autorità di far porre le mani addosso a chi facesse scandalo in loro presenza, e consegnarlo al podestà del luogo; ma fuori della loro presenza e per le altre trasgressioni e delitti, dovevano i conestabili farne rapporto ai Nove, i quali trasmettevano gli ordini opportuni ai Commissari o al Capitano Spagnuolo, al quale apparteneva l'esecuzione degli ordini contro i colpevoli.

I conestabili erano spesso permutati dal comando delle bandiere da una provincia in un'altra. Avevano di paga 12 ducati d'oro il

mele, e nei luoghi delle bandiere a loro sottoposti, lo strame per un cavallo, legna e alloggio gratis, a carico della comunità: questo era il costume dei *soldati* della Repubblica. I conestabili della nuova Ordinanza militare erano, come si disse, condotti; ma per lo più toscani e sudditi della Repubblica. Molti e frequenti sono gli avvisi dati dal Machiavelli ai conestabili in nome dei Nove, di trattare con umanità i descritti, di correggerli onorevolmente negli esercizi militari, e di non maltrattarli: prudenza e precauzione poi raccomandava soprattutto ai conestabili dell'ordinanza di Romagna, rispetto agli spiriti fervidi e altieri di quella provincia.

§. 52. *L'ordinanza a cavallo.*

Per l'ordinanza a cavallo vigevano gli stessi ordini della descrizione e armamento, dell'istruzione e disciplina, come nell'ordinanza a piedi.

L'Ordinanza a cavallo era formata di cavalleggieri armati di balestra, o di scoppietti; o di lance i soli capi di squadra, e 10 uomini ogni 100. Era divisa, come le milizie a piedi, in bandiere; per ogni bandiera v'era un capitano. Una bandiera comprendeva più squadre, con un capo ciascuna, detto caposquadra, ordinariamente uno ogni venti cavalli: era anche detto caporale di bandiera. V'erano i caposquadra nelle grosse comunità, come a Figline, Bucine, San Giovanni, Montevarchi ec.; venivano per lo più eletti dal conestabile. Il conestabile aveva sotto i suoi ordini più bandiere; una bandiera riuniva più comunità; nessuna bandiera poteva essere minore di cinquanta cavalli. I conestabili dell'Ordinanza a cavallo si chiamavano condottieri. I balestrieri dell'Ordinanza a cavallo erano tutti del Valdarno di sopra, Casentino, Mugello, Valdichiana, Anghiari ec.; aveano di paga un ducato al mese; e una volta descritti, si dava loro la presta; il doppio era dato ai capitani e capi di squadra. I condottieri dell'Ordinanza a cavallo avevano quattrocencentocinquanta fiorini l'anno; e andando in corsa, la tassa dei comuni per le spese di strame, legne, alloggio a uso dei soldati della Repubblica. L'Ordinanza a cavallo faceva la sua mostra a parte, nel capoluogo o residenza del giurisdicente: chi mancava alla mostra perdeva il ducato.

All'Ordinanza a cavallo andava unita una banda di quattrocento fanti circa, tratti da Castiglion fiorentino e suo contado, dai diciotto ai trentun'anno; e due bandiere, ciascuna di trecento uomini a piè, una a Campiglia, l'altra a Bibbona, dai diciassette ai trentacinque anni.

Ogni balestriere era provveduto del foraggio per l'anno intero. Si ordinava ai giurisdicenti di provvedere pel mese di agosto, che si

formassero tanti pagliai di libbre 4 mila, quanti erano i balestrieri, e di consegnare il pagliaio a ciascun balestriere, rimettendogli una polizza nella quale vi fosse indicazione del pagliaio, e il nome di colui che glielo doveva fornire.

Tale era quell' Ordinanza militare dello Stato fiorentino creata per consiglio, studio ed opera del Machiavelli dal 1506 al 1512. Basta leggere gli ordini e istruzioni da lui scritte in nome dei Nove, e che noi pubblichiamo per la prima volta, per dare ad intendere come perfino nei minimi particolari della formazione della nuova Ordinanza, il Machiavelli si mostrasse non solo profondo conoscitore delle cose militari, ma ben anche abilissimo nel governarle. « Tutte le spese sono gettate (scriveva a quelli di Modigliana) che si fanno a costruire mura e fortezze, quando voi non siate ordinati a difenderle; nè si possono chiamare ordinati gli uomini, che non hanno arme apte alla difesa, nè capo che li guidi; et avete a fare più fondamento in su questo ordine che in su codesta fortezza (1) ».

§. 53. *L'Ordinanza della Milizia dello Stato, del 1514, e del 1527-30.*

Caduto il Soderini nel 1512, e cessato dall'ufficio di segretario il Machiavelli, noi vediamo col ritorno de' Medici rinnovarsi l'Ordinanza della Milizia, copiando l'istituzione del Machiavelli, con poche aggiunte e cambiamenti, che fu pubblicata il 19 maggio 1514, e da noi stampata per la prima volta (2). Tolti i Nove dell'Ordinanza, ne fu data la soprintendenza ai Dieci di Balìa, e poi agli Otto di Pratica; come pure l'autorità di descrivere i militi, formare le Compagnie dei fanti in tutto lo Stato, in numero almeno di 10,000; eleggere i conestabili, i quali dovevano insegnare gli esercizi secondo la *milizia e ordine dei Tedeschi*, e battere il tamburo al modo degli stranieri. Con la nuova ordinanza si descrivevano tutti gli atti all'arme dai quindici ai sessanta anni.

Oltre le mostre generali di tutte le bandiere, v'erano ogni mese nella buona stagione gli esercizi militari; e alle mostre, dopo la messa solenne, tenevasi un discorso ai militi sui loro doveri e sull'amore della patria; si leggevano gli ordini da osservarsi, e si facevano giurare sul Vangelo.

Cacciati nuovamente i Medici nel 1527, e ripristinato il governo popolare, si rinnovarono gli ordini già stati in vigore per la Milizia dello Stato dal 1506 al 1512, tranne alcune differenze. Fu cassato

(1) Scritti del Macchiavelli, ne' Documenti, a pag. 437.

(2) Serie VI, pag. 328-336.

L'ufficio degli Otto di pratica, rimessi i Dieci di libertà e pace, detti anche di Balìa, e volgarmente della guerra, con la medesima autorità che avevano avanti il 1512; e si rinnovarono i Nove dell'Ordinanza e Milizia, con le stesse incombenze di prima.

Quella del 1527 venne distribuita per tutto lo Stato in trenta ordinanze o bandiere, che insieme formavano l'intera Milizia (1); mentre quella del Machiavelli era divisa in quarantasei o più compagnie e bandiere, come si vede nel documento al Capitolo quarto (2). Alle trenta ordinanze venne preposto messer Babbone di Paolo di Naldo da Brisighella. Dicemmo più sopra come erano formate e divise le Compagnie dal 1507 al 1512; la nuova Milizia venne distribuita nel 1528 nell'ordine e luoghi seguenti. Le trenta ordinanze comprendevano due divisioni: una di sedici ordinanze e battaglie era più direttamente sotto gli ordini di messer Babbone da Brisighella, e contava le battaglie o ordinanze di Pescia, Vicopisano, Barga, Pietrasanta, Fivizzano, Castiglion delle Terziere, Scarperia e Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Vicchio e Dicomano, Ponte a Sieve e Cascia, Firenzuola e Piancaldoli, Marradi e Palazzuolo, Castrocara e Portico, Modigliana, Galeata e Valdibagno, Poppi, Castel San Niccolò e Pratovecchio, Bibbiena, Castelfocognano e Subbiano. L'altra divisione constava di quattordici ordinanze, sotto il signor Francesco del Monte, molto fedele e partigiano della Repubblica fiorentina, e comprendeva quelle di San Miniato, Campiglia, Pomarance, Radda, Greve e Colle, San Gimignano e Poggibonsi, Terranuova, Castelfranco, Laterina, Bucine e Montevarchi, Monte San Savino e Foiano, Civitella, Montepulciano, Cortona, Castiglion Aretino, Arezzo, Anghiari, Montedoglio e Monterchi, Borgo a San Sepolcro, Pieve San Stefano, Chiusi e Caprese. I due governatori delle ordinanze, messer Babbone e messer Francesco del Monte, furono condotti con cinquecento fanti in tempo di guerra, e provvisione di cinquanta fiorini per paga, contando dieci paghe l'anno; in tempo di pace, con quaranta fiorini di paga, e più la tassa per dieci bestie, tra cavalli e muli. I due governatori furono condotti per due anni; avevano piena autorità sopra le ordinanze e i militi; non potevano però rimuovere i conestabili e capi eletti dai Nove; ed erano tenuti di stare ai comandi dei capitani generali (3).

La formazione delle trenta Ordinanze venne affidata a quattro commissari, mandati dai Nove dell'ordinanza in quattro diverse

(1) Varchi, lib. III e lib. IV, pag. 223, ediz. dell'Arbib.

(2) Pag. 453-457.

(3) Varchi, Tom. I, lib. VI, pag. 401.

parti del dominio. Questi distribuirono le armi a ciascuna delle Ordinanze, e si diedero armature d'ogni sorta, fatte venire dalla Germania. Le compagnie erano riunite sotto il loro capitano, che le esercitava a trarre d'archibuso e agli altri esercizi militari, come s'insegnava al tempo del Machiavelli e del Soderini. Furono descritti tutti i cittadini dai diciotto ai trentasei anni; ma si sceglievano e si armavano soli 10 mila alla volta, perchè non venisse a soffrirne l'agricoltura (1).

Con questa Milizia propria, e con poca altra assoldata, i Fiorentini si prepararono a difendersi contro le armi che poi contro di loro mandò Clemente VII, dal quale sino d'allora temevano la guerra; sebbene, nota il Varchi, il papa con le parole dicesse il contrario.

§. 34. *La Milizia cittadina di Firenze.*

Sotto l'aspetto politico e militare si può considerare come di poca importanza l'istituzione della Milizia cittadina per la sola Firenze, decretata per legge dei 6 novembre 1528, stampata dal Cantini e nel T. I dell'*Archivio Storico* (pag. 397 e segg.) (2); e per un'altra legge in aggiunta a quella prima, dei 14 dicembre, e da noi pubblicata (3). Gli storici del tempo, e tra gli altri il buon Varchi, si rallegravano in vedere la bella Ordinanza, le belle armi, e la bella comparsa; ma questa non oltrepassava i duemilacinquecento ai tremila uomini, i quali però impugnarono le armi alla difesa di Firenze al tempo dell'assedio, nelle varie fazioni fuori delle mura; dove battendosi da forti, illustrarono almeno la caduta della Repubblica. La legge del 1528 che ordina la Milizia cittadina per la sola Firenze, fu scambiata con la legge che istituisce la Milizia dello Stato, tratta da tutto il territorio della Repubblica. Fu la sola novità che risvegliò l'entusiasmo, e il bell'ordine dei militi che provocò gli elogi degli storici. Da vari secoli i cittadini di Firenze non erano stati armati, nemmeno al tempo del Machiavelli (1506-1512). Dicemmo come le Milizie dei Comuni vennero trascurate nei secoli XIV e XV. Sino dai primi tempi di Cosimo il Vecchio furono quasi soppresse, nè furono rinnovate, nè quindi armati i cittadini, dopo la cacciata de' Medici nel 1494; e col rinnovarsi della Milizia dello stato per la legge sopracitata del 1514, non si armarono nè i cittadini di Fi-

(1) Segni, Tom. I, pag. 37.

(2) Vedi su questa provvisione il Discorso di Filippo Luigi Polidori, nel Tom. I, dell'*Arch. Stor. Ital.* pag. 384-396.

(3) Serie VI, pag. 337-341.

renze, nè gli abitanti delle terre murate dello Stato. La Milizia cittadina di Firenze fu creata a motivo della insolenza della guardia di Palazzo, composta di trecento giovani, e cinquanta de' quali ogni tre giorni stavano alla guardia del palazzo; arditi e sospettosi di Niccolò Capponi, il quale, per assicurarsi di loro, si lasciò consigliare ad armare i cittadini.

Noi diremo soltanto della formazione e armamento della nuova guardia cittadina. Furono descritti, come in antico, per gonfaloni; ma quei giovani soltanto il cui padre fosse abile a far parte del Consiglio grande, e solo dell'età dai diciotto ai trentasei anni. Si riunirono così da circa tremila uomini, che si armarono in questa proporzione: millesettecento di archibuso, mille di picche, e il resto di alabarde, spiedi, partigianoni e spade a due mani. Le armi, a chi non ne avesse di proprie, furono date dalla Repubblica. I sedici gonfaloni o compagnie erano riuniti in quattorò battaglioni, uno per quartiere della città; sotto gli ordini di quattro commissari, uno per quartiere. Ogni compagnia eleggeva il suo capitano, che era confermato nel consiglio degli Ottanta. I sedici capitani erano tutti Fiorentini; tra i capitani si contavano Dante da Castiglione e Pier Filippo di Francesco Pandolfini. I sergenti maggiori che dovevano istruire i militi, erano italiani; quattro di numero, uno per quartiere o battaglione; nè sarà senza importanza citarne i nomi: Giovanni da Turino, Amico da Venafro, Pasquino Corso, e Giovambattista da Messina: quest'ultimo era molto stimato per essere stato sergente maggiore nelle bande di Giovanni de' Medici; e fu ancora condotto, col titolo di generale e maggior sergente di tutte le Milizie dello stato, per due anni, con provvisione di trecento ducati d'oro l'anno (1).

Ogni compagnia eleggeva non solo il suo capitano, ma anche il luogotenente, banderaio, sergente e capisquadra. Si radunavano le compagnie per procedere alle elezioni nelle loro rispettive chiese; vi assisteva un commissario mandato dal consiglio degli Ottanta. Spettava al commissario di radunare le compagnie del suo quartiere ogni mese sopra una piazza, dove i sergenti maggiori sopracitati insegnavano ai militi il maneggio dell'armi, e gli esercizi militari, e il tiro del hersaglio. Una volta all'anno facevasi la mostra di tutte le sedici compagnie riunite, e si faceva loro percorrere in ordinanza militare la città, dalla piazza della Signoria al prato d'Ognissanti; dove si esercitavano alle evoluzioni militari, alle grandi manovre, davano finte battaglie, e si rappresentava un fatto d'arme (2).

(1) Varchi, Tom. I, lib. VIII, pag. 482.

(2) Segni, Tom. I, pag. 84-85.

§. 55. *Le orazioni militari, e gli oratori
della Milizia Fiorentina.*

Vedemmo, nell'Ordinanza istituita nel 1506-7, l'uso di arringare i militi dopo la messa, nelle grandi mostre che si facevano per tutto il dominio fiorentino della Milizia nazionale dello stato; e come quest'uso al ritorno dei Medici fosse continuato, per la provvisione della Milizia del 1514. Quest'uso fu rinnovato per la Milizia nazionale dello stato, ristabilita al tempo del governo popolare del 1527-1530; e fu seguito ancora in città per la Milizia cittadina di Firenze. Noi non conosciamo nè crediamo sia rimasta copia dei discorsi tenuti al tempo del Machiavelli; nè di quelli fatti al ritorno dei Medici, e al tempo dell'ultimo governo popolare per la Milizia dello Stato. Ci restano soltanto alcuni discorsi detti alla Milizia della città di Firenze, e di questi ci è dato tenere parola e di pubblicarne due per saggio. Aveva la Repubblica ordinato che ogni anno un giovane dell'Ordinanza cittadina, vestito del corsaletto e con la spada in mano, dovesse arringare nella chiesa principale di ciascun quartiere le Milizie ivi radunate, in presenza dei magistrati e del popolo, ed esortare alla difesa della patria libertà; e che ogni anno pure, ai quindici di maggio, un giovane venisse deputato per perorare nel palazzo della Signoria e nella sala del Gran Consiglio, in memoria della recuperata libertà, e di Cristo eletto re della Repubblica. Questa contava tra i suoi difensori, il Biliotti, il Bichi, Goro da Montebenichi e Francesco Ferrucci; il Buonarroti e il San Gallo impiegati alle fortificazioni; il Biringuccio che gettava l'artiglierie; gli storici Nardi, Varchi, Segni, Nerli, che combattevano sotto la bandiera dell'Ordinanza; Andrea Del Sarto, che infamava col suo pennello i disertori; Fra Benedetto e Fra Zaccaria, che confortavano il popolo alla resistenza, ed ai sacrifici. Distinti giovani arringavano i loro compagni d'armi adunati nelle rispettive chiese, o sulla piazza di San Giovanni: ma alla testa di quei grandi e di quei prodi, a tanta virtù e a tanto ingegno, soprastava il traditore Malatesta Baglioni (1).

I giovani deputati dalla Signoria ad arringare la Milizia, furono Giovambatista Nasi, Domenico Simoni, Pier Filippo Pandolfini, Baccio Cavalcanti, Lorenzo Benivieni, Pier Vettori, un'altra volta il Pandolfini, Filippo Parenti, ec. Di quattro soli di essi ci restarono i discorsi: del Cavalcanti, dell'Alamanni, del Pandolfini e del Pa-

(1) Vedi la Condotta del Malatesta in Fabretti, *Note e Documenti alle Vite ec.*, pag. 528 e seg., 553 e seg.

renti. Il discorso del Cavalcanti fu più volte stampato tra le opere di quello scrittore (1); di quello dell'Alamanni si trova una stampa antica e rara, senza data di luogo nè d'anno, e si trova ancora manoscritto; non si conoscono che manoscritti, quelli del Pandolfini e del Parenti (2). Noi scegliemmo di pubblicare quelli di Luigi Alamanni e del Pandolfini (3).

Il rispetto alle leggi della Repubblica, l'obbedienza ai suoi magistrati, la disciplina, l'amor della patria e della libertà, erano i temi dei discorsi che pronunciavano i giovani nelle chiese ai cittadini armati. « Guardate oltremonte (gridava Luigi Alamanni ai suoi compagni d'armi), « gran parte di quelle nazioni hanno con le proprie « armi difeso e conservato il vivere libero dai loro vicini; e voi vi « vergognerete d'aver lasciata lungamente disarmata la nostra libertà. Misera Italia! e miseri noi stessi! che non veggiamo « parte alcuna in essa, e in noi, che non sia macchiata da vergogna « e da servitù, perchè sempre neghittosi in mezzo dell'ozioso fango « ci abbiamo procacciato straniero e venale esercito che ci difenda. « Abbiamo cercato presso i forestieri tutte le cose che vagliono a « corrompere li animi delle donne, ed effeminare quelli de' giovani ». Tuonava ancora contro la corruzione mantenuta, protetta, incoraggiata dai ricchi, che senza patria, senza onore nazionale, senza dignità dell'uomo consumansi nell'ozio e nei piaceri, adoratori, incitatori di mimi e d'istrioni d'ogni genere e d'ogni sesso. « I ricchi « (diceva il Cavalcanti) vivono a guisa di donne, pigri e lenti ad « ogni onorata impresa; fuggono tutti i pericoli, quantunque pieni « di gloria e di libertà; e odiano la virtù, siccome quelli che di gran « lunga si sentono vinti da lei, e insidiosamente la vanno distruggendo ». Poi, volgendosi ai suoi commilitoni: « Qual più degna « cosa v'è, qual più da riverire, che il prendere le pubbliche armi « in mano per difesa della religione, della giustizia, della patria, « della libertà e dell'onore nazionale, nel campo glorioso dell'armi? « A questo santissimo esercizio bisogna muovere il piè, e venire

(1) Nelle *Prose Fiorentine*, edizione del 1731, Par. I, §T. IV. Egli tradusse da Polibio: *Della Castrametazione* — comparazione dell'armatura e dell'ordinanza de' Romani e de' Macedoni; Firenze, 1552. A queste due scritture del Cavalcanti sono unite quelle di Filippo Strozzi: *Modo di accampare*, traduzione da Polibio, e di Lello Caranti: *Gli Apostemi di Polibio*, traduzione da Polibio; de' nomi e ordini militari di Eliano; e i Frammenti de' nomi militari, di Leone Imperatore.

(2) Bibl. Magliabechiana, Cl. VIII. Cod. 1403. Intorno a coteste orazioni superstite, leggasì anche il sopracitato Discorso del Polidori, nel Tom. I dell'*Arch. Stor. It.*, pag. 391-396.

(3) Serie VI, Doc. LXIX, pag. 342-376.

« con riverenza come al trattare le cose divine (1) ». Malgrado l'eroismo di quella generosa gioventù, cadde la Repubblica fiorentina; imperocchè da molti anni le divisioni tra gli ottimati e il popolo l'avevano indebolita. I primi presumevano di possedere consiglio, sapienza, virtù; ma la vera virtù e forza popolare era incarnata nello universale; e questo non domandava altro, se non che gli ottimati dirigessero le forze comuni col loro consiglio e virtù; qualità che coi fatti non dimostrarono. Questi, incapaci di grandi sacrifici, cercavano e pretendevano accordi coi nemici della Repubblica, accordi impossibili coi Medici e col papa, dietro a cui stavano gli stranieri. Il popolo, ripulso e calunniato perchè non concordava l'assurdo, l'impossibile; e gli ottimati da quello staccatisi, resero sempre ai Medici più facile il ritorno, e aprirono il varco agli stranieri.

§. 56. *Primordi degli eserciti permanenti.*

Verso il 1500 fu generale in Italia la restaurazione ed il riordinamento della Milizia nazionale, perfezionata per la riconosciuta importanza della fanteria e dell'artiglieria. I Veneziani avevano da molto tempo le *cerne*. I provveditori nella rispettiva provincia erano tenuti di descrivere tutti gli uomini dei villaggi atti alla guerra, ed a servire come armigeri, come guastatori, o come conduttori dei traini. Venivano passati in rassegna, una o due volte al mese; erano chiamati sotto l'armi in caso di guerra. Nel 1490, i Veneziani fecero venire di fuori esperti tiratori di archibugio, i quali furono sparsi per le terre del dominio ad istruire i giovani; e destinarono bersagli nei capoluoghi, e premii ai migliori tiratori. A questa milizia della le *cerne*, si univano in tempo di guerra i *partigiani*, che seguivano così l'esercito, o vi facevano il servizio della fanteria leggiera. La Repubblica per gelosia affidava sempre il comando a mercenari, e non mai a'suoi propri gentiluomini. I Savi di seconda classe soprintendevano alla milizia terrestre. I Savi erano 16, divisi in tre ordini; quelli del primo ordine riferivano al senato le cose relative all'amministrazione e alla polizia; quelli del terzo, le cose di commercio e della marina. Due gentiluomini detti Provveditori, come i commissari fiorentini, seguivano l'esercito. Tali erano gli ordini della Milizia di terra ferma, dalla quale era allontanata la nobiltà Veneziana; nè tutti i sudditi venivano chiamati sotto l'armi, nè erano abbastanza agguerriti o assuefatti. Con questi ordini la Repubblica dovette lottare al tempo della lega di Cambray contro le forze di quasi tutt'Europa. Più tardi la Repubblica divise in due classi le

(1) *Arch. Stor. Ital.*, loc. cit.

cerne o milizia di terra ferma, l'una composta di 18 mila fanti, e l'altra di 40 mila; la prima era per così dire la milizia sul piè di guerra, o in attività, e dovea tenersi pronta a marciare a ogni istante; la seconda era, come oggi direbbersi, la riserva.

Nel 1558 le Milizie dell'Istria erano formate di 6 compagnie, di 500 uomini ciascuna, ed erano ordinate nello stesso modo come furono quelle di Candia nel 1519; riformate poi nel 1576.

In Firenze, Alessandro de' Medici disarmò i cittadini, e armò le bande del contado e di alcune città, particolarmente di Pisa, avversa ai Fiorentini, con molti privilegi, per assicurarsi il dominio. Segui l'esempio Cosimo I, e i suoi successori; ma eccettuandone sempre la città di Firenze. Cosimo I seguì quasi in tutto le disposizioni della legge del 1506 e di quella del 1514, che ordinavano la Milizia dello Stato, cioè la fanteria in tutto il territorio della Repubblica; e, al contrario, abbandonò totalmente l'Ordinanza del 1528, che istituiva soltanto la Milizia cittadina di Firenze (1). Nel 1532, il duca Francesco-Maria Della Rovere formò, nel ducato d'Urbino, la legione feltria; Lucca aveva divisa la milizia del suo Stato in tre squadre; Genova, sotto Andrea Doria, formò 17 centurie di milizie; a Parma e Piacenza, Ottavio Farnese fu il primo duca che v'introdusse la fanteria; Alfonso II d'Este aumentò e perfezionò le milizie negli Stati di Modena e Ferrara: gli uomini scritti erano 27 mila, ma veramente non avrebbe potuto armarne che 10 mila. Fu pure istituita e perfezionata la Milizia nazionale dai Gonzaga nel Monferrato, e nel ducato di Mantova. Anche nello Stato pontificio i papi formarono una milizia. Paolo IV ne passò in rassegna più di 3000; in seguito gli scritti ne' ruoli montavano a 80 mila. Nel secolo XVII si calcolò, che il papa poteva armare 60 mila fanti. In Milano e in Napoli, la Spagna si guardò dall'armare i cittadini, malgrado i consigli del governatore della Lombardia, Don Ferrante Gonzaga; che anzi procurava di rintuzzare nei Lombardi l'ardore della guerra. Nel 1557, la discesa d'un esercito francese forzò il Madrucci, allora governatore, ad armare 18 mila uomini; e qualche anno prima, nel 1553, i Madrucci levarono molta soldatesca dalle valli patrie di Trento (2); e l'Hinoyosa, al tempo della guerra di Casale, dovè creare dentro Milano una guardia civica, che

(1) Vedi sulla milizia delle bande della Toscana: Arch. delle Riform., Cl. XIII, Dist. II, N.º 209; Cantini, *Legislazione Toscana*, Tom I e II; e Capitoli, *ordini e privilegi della milizia Toscana*; Firenze 1706, in 4.º

(2) Arch. Mediceo, filza 90 del carteggio di Cosimo I. Anche Cosimo I tirò delle soldatesche da quelle parti per mezzo del suo capitano Michele Benale da Trento; 1557-1567. Archivio de' Sindaci, Revisioni, Conteggi ec. filza 12.

durò sino allo scorso secolo. Gli Spagnuoli stabilirono bensì una milizia nel regno di Napoli, non per difesa de' cittadini, ma per contenere i baroni; e fu formato il *battaglione delle milizie* di settantaquattro compagnie, ognuna di trecento uomini (1). La repubblica di Siena, nelle lotte che sostenne contro i Medici e gli Spagnuoli, riordinò le antiche milizie, le riformò, e le estese, in difesa della libertà, nella Montagna grande, nel Chianti, nella Maremma, e nella Montagnola. Un fatto notevole, e il cui significato politico è facile ad intendersi, e dovrebbe servire di ammaestramento agli Italiani e dar loro la coscienza delle proprie forze, egli è che le milizie dei Comuni e le milizie cittadine sursero in due epoche ben differenti: al costituirsi dei Comuni, al risorgimento della libertà, quando furono ordinate per rafforzarla e conservarla; e alla caduta dei Comuni, per difendersi dalla dipendenza diretta o indiretta, di principi stranieri o principi italiani. E siccome le due più illustri repubbliche mediterranee furono anche le ultime a soccombere, così noi scegliemmo di pubblicare i documenti risguardanti le loro milizie della prima e anche della seconda epoca (2), quando insieme con la loro libertà si spensero le Milizie nazionali, alle quali succedettero gli eserciti permanenti degli Stati Italiani o stranieri. In molti Stati mancarono le armi proprie, ma non mancarono quelli che sapessero condurle; e dall'Italia uscirono, durante ancora due secoli, dei capitani eguali ai sommi di quelle nazioni che solo avevano fama di guerriero: Emmanuele Filiberto, Alessandro Farnese, lo Spinola, il Montecuccoli, Eugenio di Savoia ec.

§. 57. *Le milizie nazionali del Piemonte.*

Tra gli Stati italiani, più estese, più efficaci e più nazionali sono le riforme della Milizia introdotte dai principali di casa di Savoia. Prima di Emmanuele Filiberto, la Milizia dei Duchi di Savoia era composta di quella delle terre che appartenevano in proprio dominio al duca, di quella che fornivano i comuni e di quella dei vassalli. In generale, i Comuni dovevano somministrare un uomo per casa, il quale militava a proprie spese, limitata la durata del servizio a pochi giorni, e a poca distanza. Un araldo percorreva le vie; e gridando *fuori*, tutti uscivano e si adunavano sotto le rispettive bandiere.

I vassalli e i cavalieri più distinti formavano la cavalleria. Ma dopo la pace di Castel-Cambresi, in premio delle sue gloriose gesta

(1) Ricotti, Tom. IV, 97-117.

(2) Serie, I, Doc. I, II, III, IV, V, LXVI-LXIX, pag. 1-41. Serie VI, pag. 326-376. E tutta la Serie VII, p. 379-493.

rientrato Emmanuele Filiberto nel dominio de' suoi Stati, formò una Milizia di 15 mila fanti nel Piemonte, sopra 700 mila abitanti; e 8 mila fanti in Savoia, che contava 800 mila abitanti. A quella fanteria si aggiunsero in seguito i volontari, e il numero crebbe a 36 mila. I municipii erano incaricati di descrivere tutti gli uomini dai 18 ai 50 anni; da questi si sceglievano i più atti alla guerra; il duca forniva le armi, e certo soldo. Il regolamento di questa fanteria piemontese fu steso nel 1566; tutta quella Milizia era divisa per colonnelli. Sei compagnie componevano un colonnello; quattro centurie una compagnia; ogni centuria era divisa in quattro squadre. Le squadre doveano ogni domenica, dopo la messa, riunirsi sulla piazza del capoluogo per esercitarsi nelle armi; le centurie ogni quindici giorni; le compagnie ogni mese; i colonnelli quattro volte l'anno; e tutta la Milizia due volte, a Pentecoste e a San Matteo. Ogni compagnia ordinaria era formata di centoventi picchieri con corsaletto, trenta con corsaletto e zuccotto, dieci con targa, e dieci alabardieri; le compagnie colonnelle, quelle cioè dei capi colonnelli, erano composte di trecento cinquanta archibugieri e di quaranta alabardieri. A questa fanteria Filiberto aggiunse quattro compagnie di cavalleria, una di archibugieri, due di uomini d'arme, e una compagnia di cavalleggieri.

Succedettero ad Emmanuele Filiberto principi attivi e valorosi, che conducendo in persona alla guerra quella nazionale Milizia, ampliarono il dominio, e acquistarono nome di principi agguerriti e savi. Una causa sola, un solo fine, univa principe e cittadini; nè mai cessarono di congiungere le loro forze e le loro armi contro le aggressioni degli stranieri. E i Piemontesi, nazione e principe, vantano insieme la vittoria dell'Assietta, la difesa di Torino, gli assedi di Cuneo; e mostrano come trofei nazionali, come pegni di più glorioso avvenire, sei bandiere tolte al nemico, appese alle volte dell'Arse-
nale, e del santuario di Varallo (1). Il Piemonte vanta una gloria militare sua propria, e sembra risoluto a conservarla ed accrescerla, a salute e onore dell'Italia.

§. 58. *Conclusione.*

Nel lungo periodo dello stato della Milizia in Italia che noi esaminammo in correlazione e nella necessaria dipendenza dalle condizioni politiche e dalla vita civile della nazione, fu sempre palese, dal Barbarossa a Carlo V, la mancanza d'un potere centrale che proteggesse la Penisola dagli stranieri, e difendesse il territorio e

(1) Ricotti. Tom. IV, pag. 118-125.

la dignità della nazione; e per conseguenza, la mancanza della Milizia nazionale: del che a noi sembra trovar la ragione nella pur troppo deplorabil mancanza di due idee, quelle dell' indipendenza e della nazionalità. Questa deficienza dell' idea nazionale continuò ancora dopo che si trasformarono le repubbliche e i piccoli Stati, riducendosi a principati, o a stati di maggiore estensione; e quando dalle Milizie cittadine si passò alle truppe permanenti. Non ebbero queste, in generale, nei primi secoli dopo il XVI, il sentimento della istituzione nazionale, nè la coscienza della nobiltà della professione delle armi; che anzi questa fu per lungo tempo ancora riguardata come un mestiere.

Forsechè, inoltre, chi queste cose mediti, potrà avvedersi, come osservammo che le vere cagioni della prosperità o della decadenza delle nazioni si trovino quasi sempre nelle loro costituzioni militari, e come con queste si possano conservare e difendere i diritti e l' indipendenza degli Stati. Fu sempre detto che l' unione fa la forza; ma soltanto la istituzione della forza pubblica e il suo prestigio la rendono utile. La spada ancora è poca cosa senza il genio, e il genio è nulla senza la spada; per cui i capi degli stati non solo debbono attendere ad utilizzare le forze organizzate, ma associar loro tutte le morali influenze in sussidio, a maggior profitto ed a migliore direzione della forza pubblica. Questi studi medesimi condurranno altresì a conoscere, come per rendere lo Stato temuto e forte è necessario non solo una buona costituzione militare, ma ben anche che lo spirito militare dallo esercito si comunichi alla nazione. Ma presso noi la presenza continua di truppe straniere per più di due secoli fino alla calata di Carlo VIII, aveva distrutto lo spirito militare in molte parti della Italia. Questo è il segreto della decadenza e rovina di vari Stati da quella epoca in poi. L' impresa più ardua, più lenta, è quella di risvegliare lo spirito militare, e di costituire militarmente un popolo snervato e corrotto. Non si crea una vera milizia coll' emanare un decreto: la corruzione della società si comunica bentosto allo esercito, e la disciplina militare sparisce in mezzo alla pubblica degradazione.

L' influenza della disciplina è decisiva sullo spirito della Milizia. Molti scrittori italiani hanno sentito il bisogno di riformare la milizia italiana, e di restaurarla, come prima e principale condizione del nostro vivere civile; e tra gli altri, in ciò nobilmente impiegarono il loro ingegno l' Ayala, il Blanch, il Promis, il Ricotti, lo Zambelli, ed altri ancora che studiarono la milizia sotto il punto di vista dell' arte e dell' istituzione (1); cioè come un fatto sociale in relazione con la

(1) Molti sono gli scrittori moderni italiani di cose militari; ne citeremo qui alquanti estratti dalla *Bibliografia militare italiana* del mio

civiltà: e a questi benemeriti della Storia e dell'Arte militare osiamo dirigere le stesse parole che il Machiavelli, dopo aver dimostrato la

egregio amico Mariano d'Ayala (in principio del suo *Dizionario Militare* ec. Napoli 1841), ai quali volentieri aggiungiamo taluni anche stranieri, i quali meritano di essere consultati.

Pinedo. Tattica ovvero metodo che può rendere un'armata inferiore, superiore ad un'altra di forza maggiori. Napoli 1816.

Argenti. Il militare in guerra. Milano 1807.

Alfan de Rivera. Saggio sui rapporti che debbono avere tra loro i grandi mezzi permanenti di difesa ec. Napoli 1828.

Ceront. Strategia militare ec. Firenze 1848.

Collelli. Trattato di grande tattica. Venezia 1823.

Cridis. Della politica militare. Torino 1824.

Fortunato Nicola. Memorie sul servizio di campagna per le truppe leggiera a cavallo. Roma 1826.

Gabrielli. Istruzione teorica della truppa a cavallo. Roma 1836.

Litta Biumi. Della battaglia di Montenotte, con osservazioni strategiche ec. Milano 1846.

Racant. Della piccola guerra. Roma 1847.

Racchia. Compendio analitico dell'arte della guerra. Torino 1832.

Ulloa Girolamo. Sunto di tattica per le tre armi: artiglieria, cavalleria e fanteria. Napoli 1841. — Dell'arte della guerra. Torino 1851.

Rosarol Scorza. La scienza della tattica. Napoli 1814.

Rosselli Pietro. Risoluzione di un problema di tattica. Roma 1841.

Cataldi. Trattato sull'amministrazione di un'armata in campagna. Roma 1849.

E tra gli stranieri;

Arciduca Carlo d'Austria. Principii di strategia applicati alla campagna del 1796, trad. Napoli 1826.

Duchesne. Saggio storico sulla fanteria leggiera, ossia trattato sulle operazioni della guerra ec. Dal francese per Gabrielli. Napoli 1834.

Pucce Mullon. Istruzioni elementari per le truppe leggiera. Napoli 1832.

Notker de Scorn. Sistema di tutte le cognizioni militari ec., trad. per Rodriguez, Napoli 1818.

Guyard. Istruzioni pel servizio ed evoluzioni della fanteria leggiera in campagna ec. Dal francese per Cuntò. Napoli 1825.

Pöhlitz. Elementi di strategia e di tattica per gli ufficiali d'infanteria, artiglieria ec., autore di molte altre opere rinomate di argomento militare.

Ricercati sono pure i seguenti:

Clausewitz. Guerre di Napoleone.

Willisen. Teoria dell'arte militare. Servono di conferma ai principii esposti nella sua opera due scritti storici del medesimo, l'uno sulla guerra polacca 1830-1831; e l'altro sulla guerra italiana del 1848-49.

necessità e il modo di riformare la milizia interna, diceva ai suoi valorosi amici: « Voi, essendo giovani e qualificati, potrete le cose « dette da me a' debiti tempi in favor de' vostri principi aiutarle e consigliarle; di che non voglio vi sbigottiate o diffidate, perchè questa nostra provincia pare nata a risuscitare le cose morte ». Che gli egregi italiani sopracitati continuino i loro studi sulla Milizia per migliorarne l'istituzione, le armi e i soldati; e noi ne auguriamo bene per la nostra Italia, avvegnaddiochè da quei libri, da quegli uomini e da quelle armi, noi apprenderemo a rafforzare la disciplina, a perfezionare la nostra Milizia; onde si avveri una volta la sentenza dello stesso Machiavelli, che non sia impossibile rendere alla Milizia italiana quella forma della passata virtù.

Dufour. Corso di tattica. Questo forma i due primi volumi della *Biblioteca Militare* che si pubblica in Genova: a cui più altri fanno seguito, con note e aggiunte del valente Carlo e Luigi Mezzacapo.

AVVERTENZA.

Nella nota a pag. CXXII essendo corsi alcuni errori, dovrà leggersi come segue:

(1) Nelle *Prose Fiorentine*, edizione del 1731, Par. I, T. IV. Egli tradusse da Polibio: *Della Castrametazione — Comparazione dell'armatura e dell'ordinanza de' Romani e de' Macedoni*; Firenze, 1552. A queste due scritture del Cavalcanti sono unite quelle di Filippo Strozzi: *Modo di accampare*, traduzione da Polibio, e *Gli Apotemmi*; e di Lello Carani: *De' nomi e ordini militari*, di Eliano; e i *Frammenti de' nomi militari*, di Leone Imperatore.

INDICE

DEL

PRESENTE VOLUME

AVVISO DEI COMPILATORI Pag. IX

DISCORSO PROEMIALE.

CAP. I. — *La Milizia italiana dopo il risorgimento dei Comuni.*

§. 1. La Milizia dei Comuni	»	XIII
§. 2. Le Compagnie del popolo della città e del territorio di Pisa	»	XV
§. 3. Le Compagnie del popolo di Siena e suo Distretto . . .	»	XVIII
§. 4. Le Compagnie del popolo di Firenze e del suo con- tado	»	XIX
§. 5. Decadenza della Milizia dei Comuni	»	XXVI

CAP. II. — *Le Compagnie e i venturieri stranieri.*

§. 6. I mercenarj e le prime compagnie	»	XXVIII
§. 7. Stabilimenti spettanti ai mercenarj	»	XXIX
§. 8. La gran Compagnia. — Il Duca Guarnieri	»	XXXII
§. 9. La Milizia degli Ungheri. — Fra Moriale e il Conte Lando.	»	XXXIII
§. 10. Ultimi fatti di Guarnieri e di Fra Moriale. — Il Lando e la gran Compagnia	»	XXXV
§. 11. L'ordinanza dei balestrieri. — Ancora del Conte Lan- do. — Rotta alle Scalelle	»	XXXVI
§. 12. Anichino Bongarden e il Lando	»	XXXVIII
§. 13. La Compagnia Bianca degl' Inglesi. — Alberto Sterz e la Compagnia del Fiore (Tedeschi).	»	XL
§. 14. La Milizia degl' Inglesi	»	XLII

§. 15. L'Aguto. — La Compagnia della Stella. (Tedeschi e Inglese)	Pag. XLIII
§. 16. L'Aguto e la Compagnia Santa.	» XLIV
§. 17. Le Compagnie francesi. — I Brettoni. — Eccidio di Cesena	» XLV

CAP. III. — Confederazione degli Stati Italiani contro le Compagnie di Ventura.

§. 18. Urbano V, i Fiorentini e il Boccaccio. — La confederazione del 1366	» XLVII
§. 19. Patti della confederazione. — Regolamenti, contingenti	» LI
§. 20. Motivi dello scoglimento della confederazione	» LIII
§. 21. Confederazioni minori e parziali	» LVI
§. 22. La confederazione italiana, proposta da Pietro Gambacorti	» LVII

CAP. IV. — Delle relazioni dei Condottieri di Ventura stranieri con gli Stati.

§. 23. Regolamenti ai quali erano sottoposte le milizie straniere stipendiarie e ausiliarie	» LVIII
§. 24. Il codice militare del 1337 per gli stipendiarli stranieri	» LIX
§. 25. Ordini posteriori a quelli del 1337 riguardanti gli stipendiarli stranieri	» LXII
§. 26. Varietà delle Condotte, e differenza nelle relazioni dei Venturieri con gli stati	» LXIV
§. 27. Le Compagnie minori	» LXVIII

CAP. V. — Le Scuole e i Condottieri italiani prima della Calata di Carlo VIII.

§. 28. Risorgimento della Milizia italiana. — Alberigo da Barbiano	» LXXIX
§. 29. La Compagnia italiana di San Giorgio	» LXX
§. 30. I primi capitani italiani avanti le scuole	» LXXII
§. 31. Braccio e Sforza (Attendolo), e le loro scuole	» LXXV
§. 32. Francesco Sforza e Iacopo Piccinino	» LXXVII
§. 33. Le condotte dei Capitani usciti dalle scuole Italiane	» LXXXIX
§. 34. Differenza delle Condotte e delle relazioni dei Capitani Italiani con gli stati, da quelle dei Condottieri di Ventura stranieri	» LXXX
§. 35. Le condotte dei Signori Italiani, duchi e marchesi in Capitani generali, e loro relazioni con gli stati	» LXXXII

INDICE

CXXXIII

- §. 36. La Milizia italiana alla calata di Carlo VIII. Pag. LXXXVI
 §. 37. Imprese e vicende dei Condottieri » LXXXVIII

CAP. VI. — *La Milizia e i Capitani italiani sino ai primordj degli eserciti permanenti.*

- §. 38. La calata di Carlo VIII, e le condizioni di Napoli dopo l'uscita dei Francesi » XCI
 §. 39. Condotte dei Capitani Generali e dei Conestabili » XCII
 §. 40. Relazioni dei Capitani Generali con gli Stati. — Paolo Vitelli » XCIV
 §. 41. Il Giacomini » XCV
 §. 42. Cesare Borgia. » XCVIII
 §. 43. Assedi, offesa e difesa alla fine del Secolo XV. » C
 §. 44. La Battaglia di Ravenna. — Artiglieria » CII
 §. 45. La Battaglia di Pavia » CIII
 §. 46. L'ultima Scuola e Compagnia Italiana. — Le Bande Nere » CIV

CAP. VII. — *Ultimo risorgimento della Milizia dei Comuni.*

- §. 47. Rara comparsa delle Milizie dei Comuni nei Secoli XIV e XV. » CVI
 §. 48. Il Machiavelli e gli ordini per la nuova Milizia dello stato, scritti di sua mano in nome del Nove, e inediti » CVIII
 §. 49. Descrizione e armamento dei descritti; formazione delle compagnie e dei battaglioni. » CXI
 §. 50. Istruzione, disciplina e penalità. » CXIII
 §. 51. Degli obblighi e doveri dei Conestabili. » CXV
 §. 52. L'ordinanza a cavallo » CXVI
 §. 53. L'ordinanza della Milizia dello Stato del 1514 e del 1527-30. » CXVIII
 §. 54. La Milizia cittadina di Firenze » CXIX
 §. 55. Le orazioni militari e gli oratori della Milizia fiorentina. » CXXI
 §. 56. Primordj degli eserciti permanenti. » CXXIII
 §. 57. Le Milizie Nazionali del Piemonte » CXXV
 §. 58. Conclusione » CXXVI

DOCUMENTI.

SERIE PRIMA.

Documenti spettanti alla Milizia dei Comuni.

- | | | |
|------|---|--------|
| I. | (1300-1303). Statuti delle Compagnie del popolo di Pisa. — Rubrica I. Di mantenere le Compagnie del popolo di Pisa et del distrecto. Et del giuramento di messer lo Capitano, pag. 3. — Rubr. II. Della richiesta facta dal Capitano e dalli Anziani, 4. — Rubr. X. Delle Compagne che si debbono fare in contado, 5. — Rubr. XX. Di quelli che non puono essere ricevuti in Compagne, 6. — Rubr. XXVII. D'eleggere li Capitani, Consiglieri et Gonfalonieri delle Compagne del popolo, lvi. — Rubr. CXXX (1300, dicembre). Li ordinamenti della Compagna della Croce, composti e di nuovo fatti, 7. — Rubr. CXXXI (1302, gennaio). Ordinamenti delle Compagne nuove et vecchie della città et dei borghi et dei sobborghi, et delle altre del Contado di Pisa composti et di nuovo fatti, 9. — Rubr. CLXVIII. Della campana del Palazzo del popolo, 12 | Pag. 3 |
| II. | (Principio del sec. XIV). Statuti delle Compagnie del popolo di Siena | » 13 |
| III. | (1355). Statuti delle Compagnie del popolo della città di Firenze e delle leghe del contado. — Rubrica XVI. Come i popolani si trovino e abbinisi in scritte, pag. 26. — Rubr. XVII. Del novero de' pedoni i quali si debbono avere per ciascuna Compagnia, 27. — Rubr. XVIII. Che le Compagnie seguitino i loro Gonfalon, lvi. — Rubr. XXXIII. D'avere la bottega per ciascuna Compagnia per tenere l'arme in essa, 28. — Rubr. XXXIX. Di non dipignere ne l'arme de la compagne se no l'arme de la Compagnia e de lo re Karlo, 30. — Rubr. XL. D'aver uno notalo per Gonfaloniere a scrivere i fatti de la Compagnia, lvi. | » 26 |
| IV. | Statuti delle Compagnie e delle Leghe del contado di Firenze. — Rubr. LXII. Del giuramento e dello ordine de le leghe del Contado e distretto di Firenze | » 32 |

- V (1308). Forma di convocazione delle fanterie delle
Leghe. — Lettere del podestà di Firenze, del
1308 Pag. 39

SERIE SECONDA.

Documenti spettanti alle Compagnie di ventura
ed ai condottieri stranieri.

- VI. (1347, 18 aprile). I venturieri al soldo di Firenze
ottengono di fondare uno spedale sotto il nome
di San Giorgio. » 48
- VII. (1363, febbraio). Minuta d'istruzione per trattare
la condotta dei capitani Ugo di Melichin ed Er-
manno di Vinden. » 50
- VIII. (1364, 6 gennaio). Convenzioni per la condotta di
Rodolfo e Giovanni della casa d'Habsburg,
fermate a Costanza. » 53
- IX. (1363, 18 febbraio). Patti della condotta della
nuova Compagnia del Fiore, tedesca. . . . » 55
- X. (1364, 28 luglio). Patti stabiliti con la Compa-
gnia inglese dello Sterz, detta la Compagnia
Bianca. » 57
- XI. (1364). Lettere scritte da vari Commissari alla Si-
gnoria, intorno ai movimenti della Compagnia
degli Inglesi; cioè: 1364, 8 settembre, da San
Miniato, Lettera di Niccolò Buondelmonti alla
Signoria, pag. 61. — 10 detto, da San Miniato,
Lettera di Giorgio di Ricciarolo, 62. — 10 detto,
da Pescia, Lettera di Iacopo degli Alberti,
63. — 14 detto, da San Miniato, Lettera di
Niccolò Buondelmonti, 65. — 22 detto, Lettera
del medesimo, 66. — 22 detto, da San Miniato,
Lettera di Niccolò Gianfigliuzzi, 67. — 23 detto,
Lettera di Niccolò Buondelmonti, 68. — 11 di-
cembre, Lettera di Coppo de' Medici, il quale
mandato a fare l'ispezione delle fortezze e del-
la milizia delle leghe, propone il modo di riforme,
ivi. » 61
- XII. (1371, 25 gennaio). Capitoli della condotta del
conte Luffo. » 70
- XIII. (1380, 10 ottobre). Convenzioni fatte a Calcinaia
con gli Ungheri e Giovanni Bano Maconiese ca-
pitano generale e luogotenente del re d'Un-
gheria. » 72
- XIV. (1381, 30 ottobre). Convenzioni fatte con l'Aguto,
il conte Lando e col Bano, capitano generale

della Compagnia degli Ungheri, e segnate all' Isola Romanesca, contado d'Assisi Pag. 76

SERIE TERZA.

Documenti spettanti alla Lega Italiana contro le Compagnie di Ventura, del MCCCLXVI.

- XV. (1364, 15 *settembre*). Breve di Urbano V alla Signoria di Firenze, col quale la loda della pace fatta coi Pisani, e la esorta a una confederazione con essi e con tutti gli Stati e Comuni d'Italia che vi vorranno aderire, per cacciare le Compagnie di Ventura. » 81
- XVI. (1364, 6 *ottobre*). Breve dello stesso alla stessa. Esorta di nuovo i Fiorentini a formare la confederazione contro le Compagnie di Ventura, e a trattare con la regina di Napoli e coi cardinali Egidio e Androino. La signoria di Firenze opponeva alcune difficoltà; ma il papa si offre di annullare i patti da lei fermati con le Compagnie, e la sospinge a levare d'Italia l'obbrobrio di quella gente straniera. » 83
- XVII. (1365, 8 *giugno*). Altro Breve alla stessa, col quale la informa del concordato fatto da esso papa con Carlo IV, per collegarsi e forzare le Compagnie a uscire d'Italia, e mandarle contro il Turco. L'imperatore si offriva di farle trasportare oltremare; e il papa chiede che i Fiorentini, insieme con altri stati d'Italia, si uniscano con lui, e mandino ambasciatori a Bologna, al congresso che vi si doveva tenere a questo oggetto presso il suo Legato Androino. » 85
- XVIII. (1366, 14 *giugno*). Breve dello stesso papa ai Fiorentini, perchè spediscono un ambasciatore al congresso per trattare la confederazione contro le Compagnie, con mandato di concluderla e firmarla; non ostante che non fossero ancora intervenuti gli ambasciatori della regina Giovanna e di altri stati; perchè egli era sicuro che tutti vi avrebbero acconsentito » 87
- XIX. 1366, 19 *settembre, stile pisano* 1367). Atto della Lega Italiana contro le Compagnie di Ventura, fermata tra Urbano V per lo stato della Chiesa, con Bologna, la Romagna, la Marca d'Ancona, Urbino, Rieti, Spoleto e il popolo romano; la regina di Napoli, le repubbliche e i signori di To-

- scana, come Giovanni dell'Agnello doge di Pisa, Firenze, Volterra, Pistoia, San Miniato, Lucca. Siena, Cortona, Castel della Pieve ec.; nel quale si lascia luogo a tutti i potentati della Lombardia che vorranno aderirvi Pag. 89
- XX. (1366, 19 aprile). Breve d'Urbano V, relativo alla confederazione. » 119
- XXI. (1366, 6 dicembre). Altro Breve di Urbano V, relativo alla confederazione » 120

SERIE QUARTA.

Documenti spettanti al risorgimento della Milizia Italiana.

- XXII (1365, 12 ottobre). Convenzioni fermate con Ambrogio di Bernabò Visconti, capitano generale della Compagnia Italiana di San Giorgio, e con Giovanni degli Ubaldini, e altri caporali della detta Compagnia. » 123
- XXIII. (1380, 27 maggio). Condizioni con la Repubblica Fiorentina per la condotta di Alberigo da Barbiano, conte di Cuneo, capitano generale della Compagnia Italiana di San Giorgio » 128.

SERIE QUINTA.

Documenti spettanti alle scuole e ai capitani italiani avanti la calata di Carlo VIII.

- XXIV. (1432, 13 novembre). Condizioni della condotta di Micheletto degli Attendoli dei conti di Colignola. » 133
- XXV. (1436). Convenzioni fatte da Eugenio IV, la Repubblica di Venezia e quella di Firenze per la condotta di Francesco Sforza in capitano generale della santissima Lega » 143
- XXVI. (1438, 19 febbraio). Convenzioni per la condotta di Francesco Sforza in capitano generale della Lega, fatta dalla Repubblica di Venezia e da quella di Firenze, contro il Duca di Milano e suoi aderenti » 146
- XXVII. (1478, 10 settembre). Convenzioni per la condotta d'Ercole d'Este Duca di Ferrara in capitano generale della Lega formata tra la Repubblica di Venezia, il Duca di Milano, la Signoria di Firenze, e lo stesso Duca di Ferrara. » 156
- XXVIII. (1488, 14 marzo). Lettera di Francesco Sforza alla Signoria di Firenze » 165

XXIX.	(1455, 10 aprile). Altra lettera dello stesso alla medesima	Pag. 167
XXX.	(1455, 5 agosto). Lettera di Alfonso I d'Aragona alla medesima.	» 168
XXXI.	(1456, 6 giugno). Altra lettera dello stesso alla medesima	» 170
XXXII.	(1457, 7 maggio). Lettera di Francesco Sforza alla medesima	» 171
XXXIII.	(1457, 1.º giugno). Altra lettera dello stesso alla medesima	» 173
XXXIV.	(1460, 13 marzo). Altra dello stesso, intorno al disegno della nuova cittadella di Pisa, fatto da maestro Antonio Manetti.	» 175
XXXV.	(1461, 16 settembre). Altra dello stesso. Dà ragguaglio come per lui si cerchi far dissuadere il re di Napoli dal mandare il Piccinino contro il signor Sigismondo Malatesta	» 177
XXXVI.	(1465, 24 giugno). Lettera di Ferdinando I di Napoli alla Signoria. Arresto del Piccinino	» 179
XXXVII.	(1465, 30 giugno). Lettera di Francesco Sforza, sulla prigionia del Piccinino.	» 181
XXXVIII.	(1465, 14 luglio). Lettera di Ferdinando di Napoli, sulla morte del Piccinino.	» 183
XXXIX.	(1467, 23 maggio). Lettera di Ferdinando di Napoli. Il Colleone, generale de' Veneziani, desiderava una occasione per segnalarsi. I fuorusciti Fiorentini del 1466 e altri lo istigavano di muover contro la signoria di Firenze; dall'altro canto, e in segreto anche i Veneziani, che lo licenziano. Ferdinando rinfranca la Repubblica Fiorentina, espone i suoi preparativi per opporsi al Colleone	» 185
XL.	(1470, 30 maggio). Convenzioni con Costanzo Sforza, condotto da papa Paolo II	» 190
XLI.	(1471, 30 maggio). Altri capitoli di Costanzo Sforza con papa Paolo II	» 196
XLII.	(1472, 29 maggio). Patti della condotta di Costanzo Sforza al servizio di Galeazzo Sforza duca di Milano.	» 198
XLIII.	(1473, 20 maggio). Condotta dello stesso con Ferdinando re di Napoli	» 201
XLIV.	(1478, 17 febbraio s. c. 1479). Condotta dello stesso fatta da Lorenzo il Magnifico, per la Signoria di Firenze	» 206
XLV.	(1481, 23 agosto). Breve di papa Sisto IV a Luca de Leni, governatore di Fano, per la osservanza dei capitoli esistenti tra Costanzo Sforza e la comunità di Fano.	» 211

INDICE

CXXXIX

XLVI.	(1481, 31 agosto). Due lettere degli Otto di Pratica e della signoria di Firenze a Costanzo Sforza . Pag.	212
XLVII.	(1481, 31 agosto). Lettera di Lorenzo II Magnifico a Costanzo Sforza »	214
XLVIII.	Risposta di Costanzo Sforza alla Signoria di Firenze »	215
XLIX.	(1481, settembre). Lettera di Costanzo Sforza agli Otto della Pratica fiorentina »	216
L.	(1481, 14 novembre). Condotta di Costanzo Sforza in servizio della Lega del Duca di Milano e dei Fiorentini »	217
LI.	(1282, 10 gennaio) Costanzo Sforza è creato comandante dell'esercito, governatore e luogotenente del Duca di Milano. »	225

SERIE SESTA.

Documenti spettanti ai capitani italiani dopo la calata di Carlo VIII, ed al risorgimento della Milizia nazionale.

LII.	(1498, 24 luglio). Istruzione del re Federigo I al gran capitano, dove si tratta della condizione politica e militare degli stati d'Italia, della potenza dei Veneziani, e della debolezza del regno di Napoli dopo la cacciata dei Francesi dal regno; e s'intendono i partiti proposti da Federigo per contrapporsi alla preponderanza dei Veneziani »	231
LIII.	(1497). Parere sul modo di riavere Pisa, scritto da Paolo Vitelli nel 1497 e mandato alla signoria di Firenze »	239
LIV.	(1497, luglio). Varie specie di armature e loro prezzi »	246
LV.	(1497, luglio). Prezzi di cavalli »	248
LVI.	(1498, dal 24 maggio, al 15 luglio). Soldo dei Vitelli »	250
LVII.	(1498, luglio). Istruzione data dai Vitelli al loro cancelliere Cerbone, per trattare colla signoria di Firenze, del loro congedo per un mese . . »	252
LVIII.	(1498, 14 agosto). Lettera di Gianpaolo Baglioni a Paolo e Vitellozzo Vitelli, perchè sollecitino la sua condotta al servizio de' Fiorentini . . . »	254
LIX.	(1498, 4 novembre). Lettera di Paolo e Vitellozzo Vitelli al cavaliere Corrado Tariatino da Castello, perchè la signoria di Firenze prenda al suo servizio e per l'espugnazione di Pisa l'ingegnere maestro Alberto »	256

- LX. (1498, 16 dicembre). Lettera di Paolo Vitelli al suddetto Corrado Tariatino, in favore del conte Lodovico della Mirandola. Pag. 257
- LXI (1500 circa). Avvertenze ai Dieci di Ballia, per la condotta dei Conestabili al tempo della guerra di Pisa. — I. Tutti e' Conestabili che si havessino a condurre per i Magnifici signori Dieci, iudicherei che si dovesse far questo, pag. 258. — II. Del modo di scrivere un Conestabile, 259. — III. Del modo di capsare et remectere, 260. — IV. Del modo di rassegnare, 261. — V. Di levar via tutte le ruberie straordinarie, 262. — VI. Di capsare tutti e' Conestabili delle condotte piccole, et ridurli a condotte grosse, 263. — VII. Di non gettar via e' denari del Comune, 264. — VIII. Un nuovo modo di fare i provigionati, 265. — IX. Del modo del condurre, 266. — X. Del modo di fare questi provigionati presto presto, 267. — XI. Del modo del pagarli, ivi. — XII. Del modo di guardare e' provigionati che non si fughino, ivi. » 258
- LXII. (1501, 15 maggio). Convenzioni con Cesare Borgia, condotto in difesa degli stati di papa Alessandro VI, del re Luigi XII e della signoria di Firenze. » 260
- LXIII. (1504). Lettere scritte dal capitano Antonio Giacomini alla signoria di Firenze, sull'impresa di Pisa. Relazioni dei condottieri con lo stato, condizioni della milizia e de'soldati; modi di espugnazione; l'ingegnere Antonio da San Gallo, 272. — 1.° Ai signori Dieci, 12 di maggio 1504, ivi. — 2.° Arroto al Gonfaloniere, 274. — 3.° Ai signori Dieci, 17 maggio, 275. — 4.° Al signor Gonfaloniere e ai signori Dieci, 18 maggio, 277. — 5.° Al commissario di Cascina, 22 maggio, 279. — 6.° Ai signori Dieci, 12 giugno, 281. — 7.° Nota di denari pagati per Piero Vecchietti, cominciata a di 18 di giugno e finita a di 22 detto, 282. — 8.° Al Gonfaloniere, 24 giugno, 285. — 9.° A' signori Dieci, 19 luglio, 286. — 10.° A' signori Dieci, 29 luglio, 289. — 11.° Ai medesimi, 2 agosto, 291. — 12.° Ai medesimi, 23 agosto, 294. — 13.° Ai medesimi, 25 agosto, 296. — 14.° Ai medesimi, 17 agosto, 297. — 15.° Ai medesimi, 18 agosto, 300. — 16.° Ai medesimi, 30 agosto, 301. — 17.° Ai medesimi, 7 settembre, 302. — 18.° Ai medesimi, 11 set-

- tembre, 304. — 19.° Al medesimo, 15 settembre, 306. Pag 272
- LXIV. (1512, 16, 23 e 25 aprile). Lettere tre di Iacopo e Piero Guicciardini al loro fratello Francesco intorno alla battaglia di Ravenna. » 307
- LXV. (1525). Due lettere: una del capitano Ramazzotto a Francesco Guicciardini; l'altra di Giovanni Corsi, ambasciatore presso Carlo V, agli Otto di Pratica, sopra la battaglia di Pavia » 319
- LXVI. (1507, 7 ottobre). Provvisione nell'ordinanza della Milizia Fiorentina, in aggiunta a quella del Machiavelli del 1506 » 326
- LXVII. (1514, 19 maggio). Ordinanza per la fanteria della Milizia nazionale nel contado e distretto della Repubblica Fiorentina, per non adoperare, come vi si dice, arme e gente esterne e mercenarie . . » 328
- LXVIII. (1529, 14 dicembre). Provvisione sull'Ordinanza della Milizia cittadina, in aggiunta a quella del 1528 stampata » 337
- LXIX. (1528). Due Discorsi; uno di Luigi Alamanni, l'altro di Pierfilippo Pandolfini; detti per ordine de' Dieci della guerra alla Milizia fiorentina radunata nella chiesa principale del suo quartiere. 342. — Oratione di Luigi Alamanni al Popolo fiorentino sopra la nuova sua militar disciplina, ivi. — Oratione di Pierfilippo di Alessandro di Firenze nel tempio di San Lorenzo, 350. . . » 342

SERIE SETTIMA.

Documenti spettanti alla descrizione, istruzione, servizio e disciplina della Milizia della Repubblica Fiorentina.

CAPITOLO I.

Provisioni, circolari, lettere, bandi e istruzioni scritte in nome dei Nove dell'Ordinanza e Milizia da Niccolò Machiavelli.

- LXX. (1506, 6 dicembre). Provvisione per istituire la Milizia nazionale a piedi; già stampata tra le opere del Machiavelli, pag. 379. — 1506, 13 gennaio. Deliberazione e bando pubblicato per la città e pel Dominio, 390. — 1506, 13 gennaio, Circolare ai potestà del dominio, 394. — 1506, 27 gennaio, a Piero Guicciardini, vicario di Scarperia, 395. — 1506, 29 gennaio, a Federigo de' Ricci, vicario di Pescia, 397. — 1506, 30 gennaio, a

Guglielmo degli Alessandri, vicario e commissario di S. Giovanni, a San Miniato al presente; e al successore, del medesimo exemplo. Ad Pescia, al vicario, del medesimo exemplo, 398. — 1506, 4 febbrajo, Istruzione ad Antonio Giacomini mandato a San Miniato e Pescia a rassegnare, 400. — 1506, 6 febbrajo, a Carlo del Benino a Fivizzano, 402. — 1506, 10 febbrajo, a Federigo degli Strozzi, et ejus in officio successori, vicario Casentini, mutatis mutandis; et a Lorenzo Guidetti, vicario di Firenzuola, 406. — 1506, 16 febbrajo, a Piero Guicciardini, vicario e commissario di Mugello, 405. — 1506, 20 febbrajo, a Guglielmo degli Alessandri, vicario di S. Giovanni: l'ultima parte a Bartolommeo Bartolini, vicario di S. Miniato, 406. — 1506, 22 febbrajo, a Federigo, vicario e commissario di Pescia, 407. — 1506, febbrajo, a Piero Guicciardini, vicario di Scarperia, 408. — 1506, 23 febbrajo, a Bartolommeo Bartolini, commissario, vicario di S. Miniato, ivi. — 1506, 3 marzo, Istruzione a Don Michele Coriglia spagnuolo, 410. — 1506, 5 marzo, Commissione particolare data al suddetto, 411. — 1506, 6 marzo, al vicario di S. Giovanni, Guglielmo degli Alessandri, 412. — 1506, 15 marzo, a Roberto Serristori, vicario di Casentino, 413. — 1507, 9 maggio, a Pazzino Lucalberti, vicario di Scarperia, 414. — 1507, maggio, al Conestabile Arcagnolo da Castiglione, 415. — 1507, 26 maggio, a Guglielmo degli Alessandri, vicario di S. Giovanni, 416. — 1507, 27 maggio, ad Arcagnolo da Castiglione, 417. — 1507, 2 giugno, ad Don Michele, 418. 1507, 5 giugno, ad Arcangiolo da Castiglione, conestabile, 419. — 1507, 5 giugno, a Michele Bruni, potestà di Colle, 421. — 1507, 5 giugno, alla Comunità di Colle, 422. — 1507, 5 giugno, ad Arcangelo da Castiglione, ivi. — 1507, 16 giugno, a Pazzino Lucalberti, vicario di Scarperia, 423. — 1507, 8 luglio, a Bartolommeo Orlandini potestà di San Gimignano, ivi. — 1507, 10 luglio, ad Antonio da Castiglione, conestabile a Firenzuola, 424. — 1507, 12 giugno, a Giovanni Compagni, vicario di Firenzuola, 425. — 1507, 12 luglio, a Baccio Bartolini, vicario di San Miniato; e a Berto da Filicaja, vicario di Cecina, 427. — 1507, 6 agosto, a Niccolò degli Alberti, capitano

di Arezzo, lvi. — 1507, 5 ottobre, a Giovanni Peruzzi, vicario di San Giovanni, 429. — 1507, 6 dicembre, a tutti i Conestabili dell' Ordinanza, 430. — 1509 15 febbrajo, a Niccolò Scariatti, vicario di S. Miniato, lvi. — 1509, 18 febbrajo, a Filippo dell'Antella, vicario d'Anghiari, 431. — 1510, 3 marzo, a Giuliano Guidetti, vicario della Pieve, lvi Pag. 379

CAPITOLO II.

Lettere scritte da Niccolò Machiavelli in nome de' Nove dell'Ordinanza, riguardanti le Compagnie della Milizia a piè nella provincia di Romagna.

LXXI. Commissione (già stampata) per far la scelta degli atti all'arme tra' descritti nell' Ordinanza e Milizia, Pag. 433. — 1511, 24 gennaio, al comune di Marradi, 434. — 1511, 24 gennaio, a Danello da Castiglione, conestabile a Marradi, 435. — 1511, 25 gennaio, a Giovanni Ridolfi, commissario in Romagna, 436. — 1511, 24 gennaio, al comune di Modigliana Pag. 433

CAPITOLO III.

Lettere scritte da Niccolò Machiavelli in nome dei Nove dell'Ordinanza, riguardanti gli ordini per la Milizia a cavallo istituita per provvisione dei 23-30 marzo 1511 (1512), scritta dal medesimo, e stampata tra le sue opere.

LXXII. (1512, 23-30 marzo). Provvisione suddetta per istituire la milizia a cavallo, Pag. 439. — 1512, 2 aprile, al condottiere Carlo d' Uffida, 444. — 1512, 23 aprile, al medesimo, 445. — 1512, 23 aprile, ad Antonio Bruni, vicario della Pieve, 446. — 1512, 3 luglio, a Francesco Dal Monte, lvi. — 1512, 3 luglio, a Luigi Venturi, Podestà di Castiglione Aretino, 447. — 1512, 5 luglio, Circolare per li strami, a tutti i rettori dove sono cavalli, lvi. — 1512, 8 luglio, a Mariotto Segni, vicario di Certaldo, 448. — 1512, 8 luglio, a Bernardino da Carrara, conestabile in Val di Bagno, lvi. — 1512, 15 luglio, a vari podestà, 449. — 1512, luglio, al Conestabile delle sopradette bandiere, cioè di Valdarno di

sopra , di Valdarno di sotto, di Valdinevole, di Greve, di Radda, ivi. — 1512, 15 luglio, a Piero Lapi, Vicario di Pesca, 450. — 1512, 15 luglio, al notaio di Monte Carlo, ivi. — 1512, 15 luglio, a Mariotto Altavanti, Potestà di Foliano, 451. — 1512, 26 luglio, a Francesco Zati, vicario di Scarperia, ivi. — 1512, luglio, patente per Giorgio Musacchio, per il signor Girolamo, per Bandino Stefani, 452. — 1512, 6 agosto, a Paolo Davanzati, vicario di Ripomaranze, ivi . . . e 439

CAPITOLO IV.

- LXXIII. (1508 novembre, al 1509 febbraio). Commissioni di Niccolò Machiavelli, mandato dal Nove della Milizia ad eleggere e rivedere i caporali delle Compagnie del Dominio Fiorentino. . . . Pag. 453

CAPITOLO V.

Armamento, istruzione, esercizio militare, ufficio e doveri dei Conestabili, discipline e punizioni dei militi.

- LXXIV. (1507 marzo, al 1510 novembre). Lettere, circolari, istruzioni, sentenze del Nove della Milizia, scritte durante le varie assenze del Machiavelli, di mano di ser Francesco di ser Tommé da San Geminiano, coadiutore dell'ufficio de' Nove, 457. — 1506 (1507), 17 marzo, a Roberto Serristori. Vicario di Poppi, ivi. — 1506, 19 marzo, al Conestabili Bastiano di Piero, Agnolone, ed Antonio tutti da Castiglione, e a Sarra da Citerna, 458. — 1506, 24 marzo, a Pazino de' Lucalberti, vicario di Scarperia, 459. — 1507, 24 aprile, a Morgante Dal Borgo e Prete da Citerna. Conestabili in Casentino, ivi. — 1507, 11 maggio, a Guglielmo degli Alessandri, vicario di S. Giovanni, 461. — 1507, 2 maggio, a Bartolommeo Bartolini, vicario di Sanminiato, 462. — 1507, 11 maggio, al medesimo, 463. — 1507, 17 maggio, a Bastiano di Piero da Castiglione, Conestabile, 465. — 1507, 31 maggio, ad Angelo di Francesco Prosperi, conestabile in Val di Chiana, 466. — 1507, 12 giugno, a varii conestabili, 467. — 1507, 21 giugno, ad Arcangiolo da Castiglione, conestabile in Val d'Elsa,

468. — 1507, 15 luglio, al medesimo, ivi. — 1507, 28 luglio, a Giannone d'Arezzo, conestabile in Val di Cecina, 469. — 1507, 3 agosto, al Cerchio, conestabile in Anghiari, 470. — 1507, 14 agosto, a Lodovico da Cortona, conestabile in Val di Tevere, 472. — 1507, 7 ottobre, ad Antonio Francesco Scali, vicario di Scarperia, 473. — 1507, 8 ottobre, al conestabili Bastiano di Piero da Castiglione, Bastiano di Matteo da Castiglione, Sarra da Citerna, Agnolone da Castiglione, Antonio da Castiglione, messer Giovanni Tedesco, Morgante dal Borgo, Prete da Citerna, 474. — 1507, 18 novembre, a Giuliano Maria Rinuccini potestà del Galluzzo, e a Bernardo Martini potestà di Sesto, 474. — 1507, 20 novembre, ad Antonio Francesco Scali, vicario di Scarperia, ivi — 1507, 10 dicembre, al conestabili Lodovico da Cortona, Morgante dal Borgo, Prete da Citerna, Filippo Cerchio, Bastiano di Matteo da Castiglione, Sarra da Citerna, Antonio da Castiglione, Francesco da Cortona, Iannesino da Serezana, Dietalotti da Prato, Agnolo da Citerna, 476. — 1508, 2 ottobre, Esercizio del tiro, 477. — 1509, 23 novembre, ad Antonio di Pino Canacci, potestà di Fojano, 478. — 1508, 15 luglio, Istruzione del Nove al conestabile Aurelio di Tommaso da Castello, ivi. — 1508, 24 ottobre, Notificazione delle pene per delitti e trasgressioni, 481. — 1509, 16 novembre, Istruzione ai Conestabili, 482. — 1509, 19 novembre, Permuta dei Conestabili, 485. — 1507, 15 ottobre. Sentenza del Nove, per fatto d'insubordinazione e di offesa al Conestabile, 486. — 1508, 10 maggio, Sentenza del Nove contro Nanni d'Andrea Falini d'Alboli, per ferite date, 488. — 1508, 1 luglio, altra sentenza del Nove contro Marco di Giovanni di Piero da Pagliericcio, ivi. — 1508, 31 ottobre, altra sentenza contro più uomini tra i descritti dell' Impruneta, del Bagno e del Galluzzo, 490. — 1509, 23 febbraio, altra sentenza contro più descritti d'Uliveto in Val di Chiana, ivi. — 1509, 4 settembre, Inibizione di duello, 491. Pag. 457

LXXV. (1547). Estratto dai capitoli della Milizia Nazionale di Siena (*Disciplina delle ultime milizie nazionali*) » 492

SERIE OTTAVA.

Regolamenti ai quali erano sottoposte le milizie straniere
stipendiarie e ausiliarie nella Repubblica Fiorentina.

LXXVI. *Statuti in volgare del MCCCXXXVII* Pag. 497

Nuovi ordinamenti della Conducta, pag. 497.

— La cassazione del capitolo della chiamata delli officiali della Conducta. Et poi la Riformagione facta di insacchare li officiali della Conducta, 499. — Del juramento de' capitani et conestabili de' cavalieri et pedoni soldati, 503. — Chome li officiali della Conducta siano tenuti di consegnare messer lo Capitano generale della guerra, et capitani et conestabili di cavalieri et pedoni, 505. — Della malleveria et securità dare et fare per li conestabili et capitani di cavalieri et pedoni, soldati oltramontani, 506. — Delle poste avere per conestabili et caporali de' cavalieri, soldati del Comune di Firenze, et del loro divieto, 507. — Di non pagare soldati se in prima non si consegnano, 508. — Di mandare consegnatori ad rassengnare; del loro divieto et pena, ivi. — Delle pene che si debbono tollere alli capitani et ad conestabili et ad cavalieri per li loro defecti che faranno, 511. Delle pene che si debbono tollere ad conestabili de' pedoni et a pedoni per defecti loro, 513. — Delle pene le quali si debbono tollere ad castellani et guardiani delle castella et alle potestadi et capitani di guardie di cittadi et castella, 514. — Delle provvisioni fare ad cavalieri et pedoni che servito avesseno, ovvero che servisseno, non essendo conducti, 517. — Chome li officiali della Conducta possono provvedere delle mende de' cavalli del capitano della guerra e delli altri soldati, 518. — Delle prove fare della morte de' cavalli de' soldati li quali si debbono mendare, 519. — Delle pene tollere alli notari delli decti officiali, ed ad consegnatori li quali si manderanno, 521. — Della electione fare de' giudici consultori, et de' messi delli decti officiali, et del loro salaro, 522. — Che li officiali della Conducta possano avere mariscalchi, 523. — De non consegnare nullo cavallo al soldo del Co-

mune se non è proprio di colui o di quella persona che consengna, 524. — Che li ufficiali della Conducta possano provvedere ad ragionieri della Camera del Comune che servissero ad conductieri, 525. — Come li castellani et guardiani delle castella, cassari et forteze del Comune di Firenze, debbiano consegnare li loro pedoni, 525. — Del modo di cassare et tollere, avere et subrogare soldati per lo Comune chosi cavalieri chome pedoni, 526. — Che li soldati del Comune, cavalieri et pedoni, siano puniti delle baractarie et tradimenti che commeclesseno, 527. — Che ouilo soldato possa vendere o impegnare alcuno cavallo, ivi. — Che si possa concedere ad certo modo licentia a conostabili o capitani, o ad cavalieri o ad pedoni, 529. — Che soldati oltramontani non possano essere costretti per alcuno debito in fra uno mese finito lo soldo loro, ivi. — Come li ufficiali della Conducta possano provvedere alli comperatori delle gabelle, 530. — Chome li ufficiali della Conducta non possano consegnare oltre X cavalli alla piazza de' Priori, 531. — Come li notari della Conducta siano tenuti di consegnare li atti et le scripture infra XV giorni, ivi. — Delle pene le quali si debbono tollere alli notari della Conducta li quali seranno all'ufficio, et ad messi della Conducta, 532. — Che li camarlinghi della Camera del Comune debbiano pagare al capitano della guerra et ad li altri soldati li loro soldi, ivi. — Che li Camarlinghi della Camera del Comune ritregnano ad soldati del Comune la quinta parte del loro soldi, quando li pagano senza polizza, 533. — Che tutte polize de' defecti si pongano sopra le polize delli ufficiali della Conducta, 534. — Che li camarlinghi della Camera possano pagare al capitano delli berrovieri ovvero fanti de' Signori Priori di loro salari, 535. — Che ser Nicolao di ser Iuncta da Castelflorentino sia notalo dell'ufficio della Conducta, 536. — Che quelle cose che li detti ufficiali faranno o che facesseno, valliano et abbiano fermessa, 539. — Chome li decii ufficiali possano tenere la casa o habliano ad fare l'ufficio loro, 540. — Che li Camarlinghi possano pagare certo salaro ad messer Deccho da Fichine, ivi. — Li pacti li

quali debbono osservare li soldati del Comune di Firenze, 541. — Che li cavalli, palafreni, ronzini et muli de' soldati si debbian consegnare, extimare et marcare, 542. — Che li conostabili, capitani, et soldati siano tenuti di andare in ciascuna parte ove piacerà alli Signori, 542. Di punire tutti quelli li quali non obediscono, ivi. — Che li soldati siano tenuti osservare li ordini della Conducta, ivi. — Che li capitani et conostabili, cavalieri et pedoni soldati, debbiano obedire al Capitano della guerra, 543. — Di mendare li cavalli; et quello che li officiali hanno ad fare intorno a questa materia, ivi. — Che se alcuno avesse emenda d'alcuno cavallo, sia tenuto di rimettere l'altro cavallo infra octo die dal die che riceverà la emenda, 544. — Che e' soldati abbiano paga doppia quando ponesseno li inimici del Comune in sconfitta, 545. — Quando li soldati pillasseno alcuna terra, che la terra debbia essere del Comune di Firenze, et li arnesi siano de' soldati guadagnati in della presa, 546. — Di ricomperare per lo Comune di Firenze li pregioni presi per li soldati, ivi. — Che li soldati del Comune di Firenze li quali fosseno presi, non abbiano soldo da due mesi inanti, 547. — Che li soldati possano rimectere scambi di volontà delli officiali della Conducta ad certo modo, 547. — Che e' capitani et conostabili di cavalieri et pedoni debbiano avere copia di loro monstre et de loro cavalli, cavalcatore; palafreni et ronzini, 548. — Che tutti i soldati cavalieri debbiano di nuovo fare monstra ongne sei mesi, ivi. — La conclusione ultima de' decti capitoli et ordine et statuti, 549.

SERIE PRIMA

DOCUMENTI

● **SPETTANTI ALLA MILIZIA DEI COMUNI**

DOCUMENTI

SPETTANTI ALLA MILIZIA DEI COMUNI

I.

STATUTI DELLE COMPAGNIE DEL POPOLO DI PISA (1).

1300-1303.

Rubrica I. *Di mantenere le Compagnie del popolo di Pisa et del distrecto. Et del giuramento di messer lo Capitano.*

Io Capitano del popolo di Pisa etc. giuro che io difenderò et manterrò lo popolo di Pisa, et difenderò et manterrò, et ricoverro li honori et le ragioni del popolo di Pisa, et dell'università delle Compagnie del popolo di Pisa et del distrecto. Et ch'io darò ajuto et favore alli Ansiani et alle compagnie della città di Pisa e del distretto, sopra ricoverare, mantenere, difendere et conservare li honori et le ragioni della città di Pisa et del distrecto, et spesialmente dell'università delle compagnie del popolo di Pisa et del distrecto, contro ogni persona et luogo; et quindi malitiosamente non

(1) Estratti dal *Breve del Popolo di Pisa*, comunicatimi dal nostro Collega, il professor F. Bonaini, il quale sta preparando una grande pubblicazione, quella cioè dei più importanti Statuti della repubblica di Pisa, dei secoli XII, XIII e XIV. (G. C.)

Questo statuto è il ricordato dal Ricotti nel suo I vol. della *Storia delle Compagnie di ventura* (ediz. Pomba, 1844), parte 1, cap. 4, §. 2, p. 124, e nota. (L. S.)

mi sottraggerò. Et sia io tenuto, fra un mese dall'entrata del mio reggimento, far giurare tutti e singoli popolari della città di Pisa da diciotto anni in fino in LXX (1), lo giuramento del popolo et lo seguimento et l'obbedientia di me Capitano et delli Ansiani del popolo di Pisa. Questo aggiunto, che niuno sia ricevuto et messo ad prestare lo sacramento del popolo, che non sia in dello stimo in della città di Pisa, et paghi date et prestanze in quella, sicome li altri cittadini di Pisa, et abbia pagato per tre anni; come sotto si dice nelli ordinamenti nuovi, VIII Capitolo.

Et che nullo Capitano delle Cappelle della città di Pisa dia per scripto alcuno al Capitano del popolo di Pisa u vero alla sua corte per lo detto sacramento del popolo, che non paghi date et prestanze, sì come di sopra è dicto. Et se alcuno contro la predicta forma giurerà, sia cassato et sia avuto per non giurato.

Rub. II. Della richiesta facta dal Capitano et dalli Ansiani.

Et giuro io, che sono u che sarò in del sacramento delle Compagnie del popolo della città di Pisa e del districto, che quante volte io sarò richiesto per lo bandiere u per alcun altro modo da parte del Capitano u delli Ansiani del popolo, che io debbia andare u vero convenire con arme u vero senza arme ad alcuno luogo per facti et bisogni del Comune di Pisa u del popolo u delle Compagne, u vero per mantenere alcuno del popolo et delle Compagne soprascripte in sua giustisia et ragione, u vero che ingiuria non li sia facta; qui ne andrò et convenirò et dimorerò, facendo quelle cose che sopra le predictate cose mi saranno imposte dal predicto capitano u dalli Ansiani tanto; et quindi malisiosamente non mi sottraggerò. Et quante volte contrafaroe, et debbia essere punito et condannato dal Capitano del popolo per ciascuna volta da soldi xx infino in lire c di danari, ragguardata la qualità del peccato et della persona.

(1) Questa età differisce da quella assegnata per le milizie fiorentine del 1260. Vedi il Documento dato dal Ricotti in fine del I.º vol. della Storia citata. (I. S.)

Rub. X. Delle Compagne che si debbano fare in contado.

Et giuro che in fra'l mese dell'entrata del mio reggimento farò eleggere in della Capitania di Valdiserchio una Compagna di 500 uomini et di più, ad volontà degli Ansiani, di migliori et più valenti et più amadori del buono et del pacifico stato del Comune di Pisa et del popolo, per due di ciascuno sestiere della dicta Capitania, che si debbiano eleggere degli Ansiani del popolo di Pisa, se electi non sono, et di quelli capitani due, Consiglieri quattro, et Gonfalonieri due, cioè uno dal fiume in là, e l'altro dal fiume in qua.

Et in dei pivieri di Valdarno, una Compagna di cinquecento uomini, et di più, ad volontà delli Ansiani, per quattro uomini di ciascun piviere, che si debbiano eleggere dalli Ansiani, li quali sieno di quelli cinquecento. Et Gonfalonieri tre, uno per piviere. Et Capitani tre, uno per piviere. Et Consiglieri due per piviere. Il Capitano sia tenuto fra un mese dall'entrata del suo offitio far fare una Compagna della Croce in del Comune di Calcinaia di cento uomini. Di Trevalda e delle altre terre, d'uomini dugento. Et in della Capitania delle colline di sotto, d'uomini dugento. Et debbiano avere li Gonfalonieri della Cammera del Comune di Pisa, siccome hanno avuto li altri del Contado. Li quali uomini siano electi secondo lo sopradecto modo. Et in della Capitania di piemonte, una compagna di centocinquanta huomini ad volontà delli Ansiani, per tre uomini di quella Capitania che si debbano eleggere dalli Ansiani, i quali siano di detti centocinquanta. Et uno Gonfaloniere e uno Capitano e due Consiglieri, li quali Gonfalonieri debbiano esser dati ai detti Gonfalonieri dei beni del Comune di Pisa. Li quali così electi faroe giurare, che quante volte a loro dalla parte mia u delli Ansiani del popolo di Pisa sarà comandato, coi detti Gonfalonieri et arme sufficiente vegnano insieme al palagio del popolo di Pisa, et obbediscano et obbedir debbiano ai comandamenti miei u vero dei dicti Ansiani. Et che in luogo di defunti si subroghino altri, sì che si compia lo numero della Compagna. Et procureroe cun effecto lo più tosto che potrò di avere iscritti li nomi et li

sopranomi di tutti li homini di catuna di quelle Compagne, et dei Gonfalonieri et dei Capitani delle dicte Compagne in un libro che si debbi tenere appo me. Et simigliante Compagnia faroe fare per lo soprascripto modo, cioè una in della valle di Calci di centocinquanta huomini, et una in Monte Magno di cinquanta homini, con Gonfaloni e arme della Croce bianca.

Rub. XX. Di quelli che non puono essere ricevuti in Compagne.

Non rivecerò in mia compagna alcuno chavaliero, u figliuolo di cavaliere, u alcuno di patrimonio in del quale sia chavaliero, u sia stato in qua dirieto dal tempo di messer Alessandro Podestà di Pisani in qua, u alcun altro di patrimonio, che non sia usato d'essere in populo nè dei giurati in populo, dal cominciamento del reggimento di messer Galasso in qua dirieto, Podestà di Pisani, u alcuno altro suspecto alle Compagne u al populo di Pisa, della qual sospeccione paia al Capitano. Et se alcuno si trovasse che avesse giurato et che per innanti giurasse contro la predicta forma, lui per compagno et giurato in Compagne u in populo ad me non arae nè terrae, et lui quindi caccierò et casserò, et in soprattutto et ciò lo condannerò in lire xxv di denari. Et li Ansiani et li Capitani delle Compagne che così li riceverseno, siano puniti da me Capitano da soldi xx infino in lire cinquanta, ragguardata la qualità del facto et delle persone. Lo qual capitulo s'intenda così dei naturali et expurii, come di legittimi, et li Capitani delle Compagne siano tenuti per scripto dare al giudice del populo tutti quelli che contra questa forma saranno in lor Compagne ricevuti. Lo qual Capitulo lo Capitano del populo sia tenuto di far leggere in del maggiore et in del minore consiglio.

Rub. XXVII. D'eleggere li Capitani, Consiglieri et Gonfalonieri delle Compagne del populo.

Noi delle Compagnie del populo di Pisa siamo tenuti di noi medesimi eleggere et havere Capitani et Consiglieri; nullo posa esser che non sia nato in Pisa o di distrecto, non abbia pagato date e prestanze per 10 anni passati.

Et Gonfalonieri, li quali in catuna et di catuna Compagna del populo per poliza per modo di forma usata, la quale elezione si faccia palesemente ad suono di campana et in alcuna ecclesia. Li quali electori, sotto giuramento che da loro di nuovo si debbia prestare, siano tenuti non eleggere Capitano, Consiglieri u Gonfalonieri per li quali abbiano ricevuti preghi, et che non sia amadore del buono stato di Pisa. L'offitio del Capitano, Consigliere e Gonfaloniere sia di sei mesi: divieto per sei mesi.

Lo Capitano del populo di Pisa, dopo fatta la elezione delli Ansiani, sia tenuto mandare lo suo giudice u cavaliere per ciascun quartiere della città, per fare eleggere in ciascuna Compagna li Capitani delle Compagnie et li Consiglieri et Gonfalonieri. I nomi di quelli eletti il Notaro del Capitano abbia inscripti in uno quaderno. Lo qual Capitulo sia letto ai detti electori e spianato innanzi l'electione.

Rub. CXXX. Li ordinamenti della Compagna della Croce. Composti e di nuovo fatti. 1300, dicembre.

Che tutti quelli della detta Compagna debbiano avere arme sufficienti et convenienti. Sì che, quandunque abbisognerà et sarà necessità, siano et essere debbiano armati d'arme sufficienti et convenienti: intra le quali arme catuno di loro abbia et aver debbia targia una, u vero pavese, col campo vermiglio et colla Croce bianca grande dentro.

Se caso adiverrà che romore sia in della città di Pisa di die, catuno della dicta Compagna con le dicte arme et col balestro, chi balestro arae assegnato per lo Comune di Pisa, traggere debbia et sè appresentare alla casa dell'abitagione del Gonfalonieri del suo pennone al quale gli sarà assegnato.

Riuniti alla casa del Gonfaloniere, quelli di Ponte debbia rappresentarsi alla piazza di S. Sisto. Quelli del Quartiere di Mezzo, al palagio del populo di Pisa. Di Foriporta, alla piazza di San Paolo all'orto. Kinsica, alla Chiesa S. Sebastiano in Kinsica. Salvo che tutti quelli della detta Cappella nella quale sarà lo maggiore Gonfaloniere, debbano rappresentare alla casa del maggiore Gonfaloniere.

Et tutti quelli della Cappella dove sarà lo maggiore Capitano di quello quartiere, debbano rappresentarse alla casa del

detto maggior Capitano, et poi traggere et rappresentarsi ai predetti luoghi.

Se romore sarà di nocte nella città di Pisa, catuno delle dicte Compagnie debba traggere pel medesimo modo.

Come si tragga alle porte.

Quelli della Capitania di S. Maria della Maggiore Ecclesia debbano traggere alla porta del Leone dentro dalla porta.

Quelli della Cappella di S. Cristofano in ponte, di S. Thomè, di S. Piero in Corte Vecchia, per la parte di ponte, alla porta di S. Stefano dentro alla dicta porta.

Quelli della Cappella S. Concordio, di S. Sofia, e di S. Maria Maggiore di Barbariciana, e di S. Apollinare, alla porta della Legatia di fuor della porta.

Quelli della Cappella S. Trinita, e di S. Simone ad Parlascio e di S. Gregorio, alla porta di Parlascio dentro dalla dicta porta.

Quelli della Cappella S. Iacopo da Orticaia e di S. Marco di via Calizana, alla porta Calcesana, fuor della dicta porta.

Quelli della Cappella S. Michele delli Scalsi, alla porta della Spina, fuor della dicta porta.

Quelli della Cappella S. Marco di Guassalungo, alla porta di S. Marco di Guassalungo, fuor della dicta porta.

Quelli della Cappella S. Giusto in Caniccio e di S. Anna e di S. Maria Magdalena, che dimorano fuora delle mura della città, alla porta di S. Gilio dalla parte di fuori.

Quelli della Cappella S. Giovanni del Gaitano, alla porta di ripa d'Arno, fuor della detta porta.

Nessuno della Compagna possa partirsi da detti luoghi, una volta raunato, senza licenza del Capitano o delli Anziani.

Nulla altra persona della città di Pisa u de suoi borghi u subborghi, durante il rumore, sia ardito o presuma iscire dalla casa della sua habitazione, u essere u stare in vie pubbliche u in piasse, ad pena dell'avere et della persona.

Catuno maggior Capitano di catuno quartieri debba tenere appo sè in iscritti tutti quelli della dicta Compagna li quali sa-

ranno deputati alla sua Capitania, e loro richierere in catuna tracta di romore.

Catuno Gonfaloniere di catuno pennone debbia tenere iscritti tutti quelli deputati al suo pennone. L'offitio de' Capitani e Gonfalonieri duri quattro mesi. I successori siano eletti dagli Ansiani.

Rub. CXXXI. Ordinamenti delle Compagne nuove et vecchie della città di Pisa et dei borghi et dei sobborghi, et delle altre del Contato di Pisa. 1302, gennajo (composti et di nuovo facti).

Tutti quelli delle Compagnie nuove, in caso di romore, di di e di notte debbano traggere con le loro arme, cioè li balestrieri con le loro balestre, et li altri con le lanciae et con le altre loro arme alla bottega della sua Compagna, e quindi non partire senza licenza del Capitano et Ansiani, facendo per bando, suono di campana o per messi.

Eccetto che le Compagnie del Quartiere del Mezzo, cioè la Compagna di Portoro, la Compagna della Lonza, la Compagna del Cappelletto, la Compagna della Cervia bianca, la Compagna della Cervia nera.

Raunate in prima tutte le decte Compagne, cioè catuna alla bottega della sua Compagna, tragger debbiano con la decta loro arme al palagio di messer lo Capitano et delli Ansiani, e quindi non si partano, ma i comandamenti di quelli seguitare.

Eccetto che le Compagne nuove che sono fuor delle mura, con le decte loro arme tragger debbiano alle infrascripte porte, et quindi non si partano senza licenza del Capitano e degli Ansiani.

La Compagna della porta Balsana di Barbaricina, di fuori alla porta della Legatia di fuori.

La Compagna della Palla della Spina, di fuori alla porta Calcesana di fuori.

La Compagna del Drago di S. Marco di Kinsica, alla porta di S. Marco soprascripta di fuori.

Et etiandio tutti li altri della Compagna vecchia delle soprascripte Compagnie che sono fuor delle mura.

La Compagnia della Croce di S. Giusto in Canniccio, alla porta di S. Gilio di fuori. Et etiandio tutti gli altri della soprascripta cappella.

La Compagnia del Griffone sbarrato di S. Giovanni del Gaitano, alla porta di Ripadarno di fuori. Et etiandio tutti gli altri delle Compagnie vecchie del Vermiglio che sono fuori della cittade.

Ma le Compagnie vecchie della città, dei borghi et dei soborghi, in detto caso traggere debbiano con le loro arme per lo infrascripto modo, cioè che traggano alla casa del Gonfaloniere; e quando vi sarà la maggior parte di loro, vadano alle infrascripte porte sotto la predicta pena; cioè:

In Ponte. La Compagnia del Gonfalone balsano vecchia traggere debbia in piè del ponte nuovo dalla parte di S. Nicolò. Et li uomini della detta Compagnia che dimorano fuor delle mura in Barbaricina, alla porta del Leone di fuori.

La Compagnia della Spada, alla porta del Leone dentro. Si veramente che i Capitani della detta Compagnia siano tenuti mandare delli uomini della detta Compagnia così armati al portello di S. Stefano, a garantia del detto portello, uomini trenta dentro.

In Mezzo. La Compagnia del Balsano vermiglio vecchia, alla porta del Parlascio dentro. La Compagnia dei Bianchi del quartiere di Mezzo, alla corte di Messer lo Podestà.

In Foriporta. La Compagnia della Porta vecchia e la Compagnia della Taula ritonda, in piè del ponte vecchio dalla parte di Foriporta. La Compagnia della Rosa vermiglia vecchia, in capo di Chiasso maggiore di Lungarno. La Compagnia della Spina vecchia dentro, al ponte della Spina inverso Foriporta. La Compagnia della Spina vecchia di fuori, e tutti li altri della Compagnia della Spina vecchia dentro, che dimorano fuori delle mura della città, alla porta delle Piagge di fuori.

In Kinsica. La Compagnia del Leofante di S. Andrea di Kinsica, in piè del ponte della Spina dalla parte di Kinsica. La Compagnia delle Chiavi vecchia di S. Martino di Kinsica, alla chiesa di S. Martino predetto. La Compagnia vecchia degli Spiedi, alla piazza di S. Sepolcro. La Compagnia della

Scala vecchia, in piè del ponte vecchio dalla parte di Kinsica. La Compagnia vecchia del Verde, in piè del ponte nuovo, dalla parte di Kinsica. La Compagnia del Vermiglio, alla porta di ripa d'Arno di dentro. La Compagnia della Croce vecchia, al ponte vecchio dalla parte di Kinsica.

Et se romore fosse per cagione di fuoco, le decte Compagnie vecchie tanto traggano al luogo del fuoco, eccetto quelle deputate alla guardia delle porte.

Catuna delle Compagnie vecchie e nuove abbia del comune fanali 2, stombuli 100.

Intendasi di Compagnie vecchie tutti quelli di populo che non sono in Compagnie nuove.

Chi, requisito, non si troverà alle poste, sia denunziato.

Catuno delle Compagnie vecchie della città, borghi e sobborghi, debba avere una targia dipinta d'arme somigliante al Gonfalone della sua Compagnia.

Nessuno che per alcun tempo sia stato ribello, o scritto nel libro dei confinati, al tempo di rumore ardisca escire di casa con arme o senza, pena dell'avere e della persona; e nessuno di questi possa essere in alcuna Compagnia nuova o vecchia.

Tutti quelli di Valdarno, di Piedimonte e di Valdiserchio, al tempo di rumore in Pisa debbano traggere di di e notte, armati di tutte loro arme, alle strade pubbliche in dei comuni luoghi, e quindi non si partire senza licenza del Capitano o Anziani.

Salvo che le Compagnie nuove della Croce, dei pivieri di Valdarno, di Piemonte e di Valdiserchio, se comandamento o segno avessero di traggere alla città di Pisa, lo debbano, et non partirsi da Pisa senza licenza. E ordinossi loro i segni a tutti li maestri di pietre e legnami di Pisa a tempo di rumore per fuoco, con scure e altri ferreamenti.

Tutti quelli d'Asciano che dimorano in del Borgo di S. Zeno et in via nuova appo Parlascio, e nella Cappella S. Trinita in ponte, debbano avere Capitani due, Gonfalonieri uno e Camarlingo uno. Traggano alla chiesa di S. Zeno, prima rauinati alla casa del loro Gonfaloniere. Abbiano dal Comune mantelletto uno dipinto d'arme dissimigliante alle altre arme dell'altre Compagne nuove, et uno fanale e stombuli 50.

Tutti i nobili della città di Pisa a cavallo e a piè, a tempo di romore di di et di nocte, armati con tutti cavalli e arme loro, traggano al luogo al quale traggono le Compagnie vecchie della loro contrada, e non partino senza licenza. Salvo che nullo sia stato rubello o scritto nel libro de' confinati, non possa escire di casa.

Nullo vinaio, a tempo di romore di notte, possa tenere aperto, o dare vino a berre.

A tempo di romore, nullo delle Compagnie in nessun luogo giuochi a gioco di zara, o altri in nel quale pecunia si vinca.

La famiglia del Capitano a tempo di romore deve pigliare tutti quelli che troveranno per la città andare da un luogo a un altro, scorrendo e non stando con le sue Compagnie.

Rub. CLXVIII. Della campana del palazzo del popolo.

Si ordinò una campana almeno di dodicimila (*libbre*) si debba sonare all'ordine del Capitano quando le Compagnie dovessero trarre al palagio del popolo.

II.

**STATUTI DELLE COMPAGNE DEL POPOLO DI SIENA ,
*del principio del secolo XIV (1).***

I. In ciascuno terzo si chiami pelli Signori Nove e Ordini della città, senza alcuna commissione, uno Gonfalonieri, il quale abbia il Gonfalone del Comune, el segno del Comune di Siena. Collo quale Gonfalone dieno trare al palazzo di Signori Nove, di messer lo Podestà, e Capitano di Popolo, o in altro luogo, al qual loro fusse comandato pelli Signori Nove, il quale offitio d'esso Gonfalonieri sia per vi mesi; e essi finiti, si rennuovini ei decti Gonfalonieri pelli Signori Nove anzi che loro offitio compia.

II. Ancho, che ogni Gonfalonieri abbia tre Conseglieri, ei quali si chiamino pelli Signori Nove e Ordini, senza alcuna commissione; e se fusse caso che i decti Gonfalonieri non potessero trare nè essare ad alcuno luogo, secondo il tenori de' presenti capitoli, allora uno de' Conseglieri tolla il Gonfalone e faccia l'offitio del Gonfalonieri.

III. E la città di Siena o borghi si faccino Compagne per ciaschuna contrada, e sia ognuno buono e fedele e di popolo, el quale non possa essare forestieri, e che non sia habitatore della città di Siena, e che non abbi alcuna possessione illa città o vero contado, salvo che possa essare ogni forestieri e cittadino habitatori illa decta città, ei quali sieno alivratì chome cittadini e faccino ogne factione, e anco ei forestieri ei quali habino imunità dele decte factioni, e che essi sieno continovi habitatori prohibiti; e possa essare ognuno di casato, il quale avesse nimistà mortale per offesa facta per lui contra alcuna persona. E le decte Compagne si faccino pelli signori Nove e Ordini.

(1) Archivio delle Riformagioni di Siena, Libro di Statuti segnato N.º 48.

IV. Elegansi pelli Signori Nove e Ordini in ogni contrada uno Capitano, uno Gonfalonieri, tre Consiglieri, appo il quale sieno scripti tucti li huomini dela sua Compagna; e'l loro offitio sia per vi mesi, e più e meno a volontà de' Signori Nove; e d'essi non possa essere niuno minore di xxx anni, e chi non avesse casa propria illa Contrada dela sua Compagna: e le predeccte cose si possano fare, ma esse faccino ei Signori Nove e Ordini.

V. Ciascuno il quale fusse di Compagna, sia tenuto di giurare a le Sante Dio Vaniele d' ubbidire el suo Capitano, durante el suo offitio, e seguire lui e'l suo Gonfalone; e chi contrafacesse, possa essere condannato dal suo Capitano in quantità di xxv libre, considerata la conditione de la persona e la qualità del facto: essa condenasgione sia tenuto di convertire in utile de la sua Compagna, e le deccte cose mandare ad effetto, misser lo Capitano e Potestà sieno tenuti di dare consiglio e favore.

VI. Ogni homo di Compagna sia sufficientemente armato in defensione de l'offitio de Signori Nove, del pacifico stato e deli ordini de la città, chome piaciara ai decti Capitani, Gonfalonieri e Consiglieri, a quella pena che a loro piacerà di torre.

VII. E Gonfaloni maestri consueti si dieno in tre Terzi, ognuno illo suo Terzo, colli Consiglieri: li altri Gonfaloni seguiscano quello del suo Terzo per tempo de rumore o novità: e lo decto offitio sieno mille per Terzo. L'offitio de' pennonieri sia rotto.

VIII. Capitani, Conselglieri e Gonfalonieri, e chi fusse di Compagna, sieno tenuti d'ubedire ai Signori sempre, con arme e senza arme, quando loro fusse comandato, e di iurare di fortificare il loro officio, el pacifico stato de la città, contra ogni persona: a la pena di v cento libre di denari per ogni Capitano, Gonfalonieri e Consiglieri, e ii cento libre di denari per ognuno singulare d'esse Compagne; e chi non pagasse le deccte pene, sia tenuto in presgione che paghi.

IX. S'alcuno darà impedimento ad alcuno Capitano, Gonfalonieri e Consiglieri, e ad alcuno il quale fusse di Compagna quando andasse adunarsi a la Compagna, al tempo d'alcuno rumore, o a quel luogo al qual mandassero ei Signori Nove, misser lo Podestà, o misser lo Capitano del popolo, de consentimento de' Signori Nove, con arme o cum gente armata, facendo

alcuno seralglio nella via, gittando pietre o balestrando o facendo balestrare, o altr'impedimento prestare; e se 'l decto impedimento avesse effecto o no, sia punito in III mila libbre di denari. La quale pena si esso non pagasse fra xv dì dal dì de la condenasgione facta, si li sia tagliato el capo da le spalle, sì che muoia; o s'alcuno prestarà impedimento ad alcuno singulare de le decte Compagne, il quale andassi ad alcuno dei decti luoghi, sia punito in tretanta pena, come si contiene ilgli altri statuti del Comune di Siena, che parla di dare impedimento o fare offesa.

X. Misser lo Capitano del populo sia principale Capitano e defensore de le Compagne, e vicariati e giurisdictioni di Siena, e d'essi Capitani, Gonfalonieri e Conselglieri e huomini e altri Ufficiali d'esse Compagne, e sotto lui essere, e sottoposti al suo titolo: e che decto Capitano sia defensore de l'officio de' Signori Nove, e sè e la potenza sua pona in conservare il loro officio; e ogni chosa fare la qual sia stato d'essi Signori Nove, e di giurisdictione e di pace del Comune di Siena; e che'l Capitano predecto conceda e assegni ei Gonfaloni d'esse Compagne e Vicariati, e capitoli e ordinamenti mandi ad executione; e se ciò el decto Capitano non facesse e fusse negligente, perda del suo salario c libbre di denari tante volte quante alcuna de le predecte cose non facesse, pello maggiore sindaco si condanni.

XI. Tucti coloro a cui sirà commesso alcuno offitio di Compagna o Vicariati, giurino essere Guelfi e amadori del pacifico stato de la città e giurisdictione di Siena, e simelmente giuri ognuno che fusse di Compagna, a la pena di c libbre di denari; la qual pena si possa riscuotare pello decto Capitano a volontà de' Signori Nove, e possa punire chi none ubedisce infine in quantità di L libbre di denari, considerata la conditione de la persona e la qualità del facto. Sia tenuto el decto Capitano choli officiali di farre fare il loro offitio sollicitamente d'inquirere almeno una volta al suo tempo contra di loro, a la pena di L libbre di denari; e chi facesse contro esso, debitamente punire. Curi che gli utoli Guelfi sieno collocati e deputati, e i Ghibellini desutoli sieno rimossi; e che choloro che debbono conferire a le gravezze d'esse Compagne, conferiscano chome sirà rasgione: sichè choloro che si partissero

d'una Contrada e andassero all'altra, giurino d'oservare a la Compagna d'essa chome fussero ive sempre habitati, e sieno liberi de la Contrada onde si fussero partiti da tucte le grazie.

XII. E li ridocti de le Compagne e botighe deputate per ridocti ovvero banche d'essi, nè fuori d'essi neuno ardischa di giuocare a neuno giuoco di dadi nè l' decto giuoco retene-re, a la pena di x libbre per chi facesse contra e ogni volta: de la qual pena la metià sia de l'acusatore, e ogni huomo possa accusare, e l' nome suo si terrà secreto.

XIII. Curi el decto Capitano e defensore che li huomini de le Compagne habbino l'arme ordinate, e che almeno una volta al suo tempo facci fare la mostra de le decte Compagne, e più e meno, a volontà de Signori Nove; e aciò che la decta mostra sia senza turbatione, e salute de la città di Siena, ei Signori Nove assieme collo Capitano preducto di far fare la decta mostra spartita en diversi dì, chome piacerà a loro; a la pena di c libbre di denari.

XIV. Sia tenuto el decto Capitano e defensore prestare a le decte Compagne, Vicariati, Capitani e Gonfalonieri, e a ogni altro ufficiale, in executione de loro offitio, aiuto, consiglio e favore; e quelli che none ubedissero il loro officio, debitamente punire. Sia tenuto el decto Capitano e messer lo Podestà a fare il loro offitio, prestare aiuto, consiglio e favore, se e la potentia loro contra chi volesse rompare la giustitia; e simelmente el decto Podestà, el decto Capitano e defensore presti aiuto, consiglio e favore in suo offitio operare. Esse Compagne l' una e l' altra prestare debba aiuto, consiglio e favore per conservatione del pacifico stato de la città di Siena; e se caso avenisse illa città di Siena per lo qual bisognasse le decte Compagne armare, ch'esse possino discorare per ogni luogho per la città, e che neuno singulare huomo si possa partire dal suo Gonfalone senza licenza di loro Capitani, a la pena di c libbre di denari di chi si partisse.

XV. Ancho curi el decto Capitano che ei ridocti e ciascuno d'ogne arme e arnese bisognevole stia fornito, e che d' essi neuno arme ovvero arnese si possa trare, si none in defesa de la città di Siena, e quando el Comune di Siena facesse exercito per lo Comune per terzo ovvero per sexto; illi quali casi pos-

sino ei decti Capitani le decte arme trare chome a loro piacesse, per honore del Comune di Siena.

XVI. Ogni Capitano di Compagna sia tenuto continovamente tenere il suo ridocto fornito, tucto il tempo del suo offitio, di x mannaie, x balestre, x pavesi, iiii lumeniere; e 'l Capitano del popolo sia tenuto per saramento farre cercare ogni mese una volta ei decti ridocti a uno de' suoi cavalieri: e se alcuno d'essi ridocti non fusse fornito, sia tenuto il Capitano di quella Compagna punire per ciascuna arme e arnese in x soldi di denari al Comune di Siena; e se 'l decto Capitano fusse negligente, perda del suo salario xxv libbre per lo Camarlengho, e quattro se retenga. Sia anco tenuto el Capitano del popolo, a petitione d'ogni Capitano di Compagna, d'inquirere si fusse alchuno che avesse de le decte arme o vero arnese, e si si trovasse uno o più, costringerlo realmente in persona, de facto, incontenente a quello Capitano del cui redocto l'avesse tracte restituire; e possa el decto Capitano del popolo a chi non ubedisse ille predeccte cose, punire di facto infine in x libbre di denari.

XVII. Ciascuno ufficiale che si chiamarà per fare la lectione de' nuovi Capitani, Gonfalonieri e Conselglieri, siano tenuti per saramento, al tempo de la decta electione, elegere tre buoni huomini d'essa Compagna, cioè uno per Terzo, ei quali sieno tenuti una con un Notaio del Capitano del populo ciascuno anno del mese di genaio e di luglio, in fra primi xv di', revedere l'armadure e l'arnese de' ridocti, e esse al Capitano nuovo electo al Capitano vecchio fare dare e assegnare; e si trovasse alchuno ridocto non essere fornito chome dicto di sopra illo precedente Capitolo, sia tenuto il Capitano vecchio il cui ridocto non si trovasse fornito, denuntiare al Capitano del populo il qual sia, a costregnere in avere e in persona il Capitano vecchio a far dare e restituire al Capitano nuovo el decto arnese e armadure, sì ch'è ridocti sieno sempre forniti; e 'l Camarlengo de la Camera del Comune, ovvero altro ufficiale d'essa Camera di Siena, dieno a ogni Capitano de Compagna l panecti d'essa Camera, ei quali stieno sempre in ogni ridocto di ciascuna Compagna; e se fusse caso ch'essi panecti s'operassero (1) per bisogno d'esse Compagne, sia tenuto per saramento incontenente andare el decto Camarlengo.

(1) Per s'adoperassero.

overo ufficiale d'essa Camera, e quelli panecti che fussero operati, fallisse rendere, essi tenerli illo ridocto, sicchè sempre in ogni ridocto sieno L panecti: e se 'l Camarlengho ricusasse di non volere dare ei decti panecti, che allora il Capitano di popolo, a ogni richiesta d'ogni Capitano di Compagna, debba el decto ufficiale de la Camera costregnere a dare ei decti panecti.

XVIII. E Signori Quattro de la Biccherna per saramento sieno tenuti, a la pena di xxv libre di denari per ognuno di loro, de la pecunia del Comune di Siena fare dare a ogni Capitano di Compagna c soldi di denari ogni vi mesi, ei quali si convertino ille pisgioni di ridocti o ine concime d'arme d'essi, e in altre expese necessarie per cagione d'esse Compagne; e che 'l Capitano del popolo sia tenuto per saramento, quando elli riceve el saramento da' Capitani, Gonfalonieri e Conselgliieri, ch'essi vederano la rasgione dei loro predecessori, e da ogni persona che avesse ricevuto e riceverà alcuna quantità in nome d'alchuna Compagna.

XIX. Sieno tenuti ei Signori Nove d'elegere due buoni huomini per Compagna de la città o borghi: ogniuno per sè, illa sua Compagna, cerna faccino de quelli ei quali conoscerano che sieno amadori del pacifico stato de la città di Siena, ei quali sieno di la loro Compagna; e uno el quale fusse electo, abbia figliuoli o fratelli carnali che rimangano illa sua compagna, sicchè quando venisse che chotale così electo potesse trare al palazzo de' Signori Nove: ei quali chosi electi sieno costretti pello Capitano del popolo, nuovo saramento prestare, che a ogni tempo de rumore che fusse illa città di Siena, veranno armati al palazzo de' Signori Nove, e inde non si partino senza la loro licenza; e si ciò non facessero, sieno condannati di loro e ogni volta in c libbre di denari; e ch'essi electi si debbano scrivere in due libri, dei quali habbino l'uno l'offitio de' Signori Nove, l'altro el Capitato del popolo. Desso Capitano sia tenuto a ogni tempo de rumore revederli, o di loro mostra fare, e quelli che none ubedissero, punire illa decta pena: e la decta cerna si debba renuovare ogni anno del mese de genaio; e che ogni Capitano de le decte Compagne sieno tenuti per saramento di dare a uno de' chosi electi de la sua Compagna, il quale sia più sufficiente, el pennoncello, arme de la sua

compagna de la quale fusse, il quale sia capo e conductore di tucti li electi d'essa Compagna, ei quali il debbiano ubedire chomo i loro Capitani d'esse compagne al tempo del decto rumore. E le decte cose sieno tenuti ei decti Capitani in fra gli otto dì di dopo la cerna overo lectione facta, a la pena di xxv libbre di denari.

XX. Ciascuno, a tempo de rumore che occurrisse illa cità di Siena, il quale Dio cessi, Capitani, Gonfalonieri e Conselglieri, e ogni huomo il quale fusse per Compagna di Sancto Salvatore di Salicotto di sopra dal Campario al Casato, sieno tenuti de venire armati collo Gonfalone e ogni arme bisognevole al palazzo de' Signori Nove, e inde non si partano senza la loro licenza; e ogni huomo che fusse scripto illi libri de' quali ha l'uno l'uffitio de' Signori Nove, l'altro el Capitano del popolo, sia costrecto pello decto Capitano nuovo saramento fare, che ciaschuno di loro figliuoli sirano auti e tractati chome fussero di Compagna in ogni honori, privilegi e gratie concesse o che se concedessero per forma degli statuti d'esse Compagne, senza altra prova.

XXI. Ciascuno Capitano d'esse Compagne de la cità o borghi, una collo Gonfalonieri e Conselglieri, e a la pena di xxv libbre di denari, la quale si tolla di facto a ciaschuno di loro per lo Capitano del popolo, siano tenuti in ciaschuna contrada elegere uno buono e leale huomo; il quale sia Camarlengho, e duri l'offitio suo uno anno, e cominci in Kalende genaio; a le cui mani parvenghano ogni denaro il quale si desse a le decte Compagne pello Camarlengho o Quattro della Biccherna, pelli ridocti e altri bisogni: al qual Camarlingho expecti e partenga di fare ogni spesa de la sua Compagna, secondo la coscenza del Capitano, Gonfalonieri, Conselglieri, o per maggiore parte di loro.

XXII. Tucti ei Camarlenghi o ognuno di loro sieno tenuti, infra uno mese, compiuto l'anno del suo offitio, rendere raggione di tucto quello che fusse pervenuto a le sue mani, in presenza di tre buoni huomini de la Compagna, ei quali si elegano pelli Capitani, Gonfalonieri e Conselglieri, e al nuovo Camarlengho e successore suo rendere e consignare ogni denaio e ogni altra chosa che fusse pervenuta a le sue mani; a la pena di xxv libbre di denari, la quale pello Capitano

del popolo si faccia pagare a quello Camarlengho che ciò none observasse.

XXIII. Onne Compagna abbi due libri, i quali sieno scripti ei nomi propri de li huomini de le Compagne; dei quali libri l'uno abbi el Camarlengho, e l'altro el Capitano della Compagna; e quando caso bisognassi, mostrare ei decti libri al Podestà, Capitano e ciascuno giudice, tante volte quante bisognasse: sieno tenuti el decto messer Podestà, Capitano e la loro corte di costregnare ei decti Capitani e Camarlenghi di portare ei decti dinanzi da loro, a petitione di ciascuno che volesse vedere si esso fusse scripto elli decti libri di Compagne.

XXIV. Quando alchuno rumore o parecchio de rumore, o vero d'armati, s'aparechiasse illa cità o borghi, allora ogni huomo il quale fusse di Compagna sieno tenuti, quando ciò fusse e che a loro fusse comandato pello messo de' Signori Nove o banditore, o vero a suono de la campana ch'è sopra il palazzo del Comune o per altro modo, trare e stare armati ognuno colla sua Compagna al ridecto ove piacerà al Capitano, Conselglieri e Gonfalonieri d'essa Compagna; e di là loro non si partano senza licenza de' Signori Nove, si prima norro (1) fusse comandato pello messo del Comune, o vero per suono di campana, o per altro segno ch'essi Signori Nove ordinassero, o vero senza licenza del Capitano e Gonfalonieri, a la pena di c libbre di denari per ciaschuno di loro e ogni volta; excepti li huomini delle infrascripte Compagne, ei quali tucti o vero parte di loro, chome ei loro Capitani, Gonfalonieri e Conselglieri piacerà, sieno tenuti d'andare e di stare, sicchome qui di sotto si conviene.

XXV. Huomini de la Compagna di S. Antonio, vadano e stieno a la guardia e difesa de la porta di Fontebranda.

Huomini de la Compagna di Vallepiatta, vadano e stiano a la guardia e difesa di porta di Vallepiacta.

Huomini de la Compagna di Stalloreggi dentro, vadano e stieno a la guardia e difesa de la porta del canto Verechione e de Stalloreggi dentro.

(1) Per *no' lor*; scambiata l' *l* in *r*, è questa raddoppiata, come suol farsi quando un'altra liquida che precedeva, resta soppressa. Così scrivono i moderni *nollo* invece di *non lo*, *collo* invece di *con lo*, ec. Più singolare (se non errore di copie) è il *chero*, che troveremo a pag. 22. (F. P.)

Huomini de la Compagna Stalloreggi di fuori , vadano e stieno a la guardia e difesa della porta del Laterine , de la porticciuola che va alla fonte de Vetrice.

Huomini della Compagna di Sancte Marie , vadano e sieno a la guardia e difesa de la porta di Sancto Marcho e di Sancto Sperandio.

Huomini de la Compagna de la porta di l'Archo dentro , vadano e stieno a la guardia e difesa de la porta di l'Archo di Tufi , e de la porticciuola che va a la fonte ch'è a lato la Carbonaia dei frati di Sancto Agustino.

Huomini de la Compagna di Sancto Salvatore di sotto , vadano e stieno a la guardia e difesa de la porta ch'è presso al luogho de' frati di Sancto Agustino.

Huomini de la Compagna di Salicotto di sotto , vadano e stieno a la guardia e difesa de la porta de Valdemontone.

Huomini de la Compagna di Sancto Giorgio e di Sancto Martino dentro , vadano e stieno a la guardia e difesa de la porta Peruzini , di Sancto Mauritio , di Sancto Giorgio , e di Folonicho , la quale si chiama la porta di messer Salamone.

Huomini de la Compagna di Pantaneto , vadano e stieno a la guardia e difesa de la Porta di Sancto Giovanni Batista.

Huomini de la Compagna di Sancto Maurizio di fuori e del Castello a Montone , vadano e stieno a la guardia e difesa de la porta de Montone , Uliviera e Peruzini di fuori.

Huomini de la Compagna de la Badia nuova di sopra e di sotto , vadano e stieno a la guardia e difesa de la porta di Santo Eugenio , Busseto , e del ponte de Santo Giorgio.

Huomini i quali stanno ille Borgho o vero Castellaccia di Kamolia , vadano e stieno a la guardia e difesa de la porta di Kamolia di fuori.

Huomini de la Compagna di Santo Bartolomeo , vadano e stieno a la guardia e difesa de la porta Kamolia.

Huomini de la Compagna de la Masgione , vadano e stieno a la guardia e difesa de la porta di Monteguafiano.

Huomini de la Compagna de Santo Vincenti , vadano e stieno a la guardia de la porta de Santo Prospero.

Huomini de la Compagna di Camporeggi , vadano e stieno a la guardia e difesa di Camporeggi.

Huomini de la Compagna d'Ovile , vadano e stieno a la guardia e difesa del Ponte a Ovile.

Huomini de la Compagna da Ovile di sopra, vadano colle loro arme armati a la guardia e difesa de la porta de' frati Minori.

XXVI. E quelli ch' ai decti luoghi a la guardia fussero deputati pelli loro Capitani, Gonfalonieri e Conselglieri, o vero per lo Capitano del popolo, non si partano senza volontà dei Signori Nove o de' decti Capitani, Gonfalonieri e Conselglieri; e ch'el Capitano del popolo per saramento sia tenuto di mandare per li Capitani, Gonfalonieri e Conselglieri d'esse Compagne deputati a le decte porte, e a la guardia d'esse secretamente imponere e a loro comandare, al termine che lui piacesse, portino scripto ogni huomo de la sua Compagna, e quelli huomini e quella quantità che si crederanno che bisogni a la guardia e difesa a la porta o vero porte di la loro Compagna; o che sieno almeno x huomini per porta; e così scripti, sia tenuto esso Capitano di popolo mandare per loro, e essi far giurare che sempre terano secreto quello chero (1) sirà comandato per lo Capitano; e a loro fare comandare che per ogni tempo de rumore che fusse o fusse per essere illa città di Siena o borghi, vadano a la porta a la quale sirano deputati, e inde non si partino in fine che dura el rumore, senza la licenza dei Signori Nove o di misser lo Capitano o vero Capitani, Gonfalonieri o Conselglieri de la sua Compagna: e chi le predecte chose non facesse e servasse, sia punito per misser lo Capitano per ogni volta in xxv libre di denari; e che ei decti Capitani d'esse Compagne sieno tenuti per saramento, inde otto die dopo al rumore, el decto Capitano del popolo il quale non venisse e fusse al propio ridocto o vero contrada, ei quali si poniscano per decto Capitano in xxv libre di denari o meno, considerata la condictione de la persona e la qualità del facto de la persona che denuntiasse; e che neuno che non sia delle decte Compagne, al tempo d'alcuno rumore se parta de la casa de la sua habitatione e della sua contrada, senza licenza o vero comandamento de' Signori Nove, a la pena di c libbre di denari.

XXVII. Neuna persona tragha o vada en nuno modo, al tempo d'alcuno rumore che fusse o fusse per essere illa città o vero borghi, a la casa d'alcuno grande nobile, ovvero di casato, o d'alcuna altra singulare persona de la città, o de la sua con-

(1) Per : che loro. E vedi la nota a pag. 20. (F. P.)

trada si parta senza licenza, o vero comandamento de' Signori Nove, sichome illo Capitolo di sopra si contiene; e chi contrafacesse, sia punito ogni volta in mille libre di denari pello Capitano del popolo, e per ciaschuno Capitano, Gonfaloniere e Conselglieri, e per ognuno sengulare de le decte Compagne e per ogni altra persona in L libbre; e quel cotale Capitano, Gonfalonieri et Conselglieri el quale ei quali contra el decto Capitano facesse, non possa essere, ne' suoi figliuoli, d' alchuna Compagna o vero offitio di Comune: e a provare le decte cose basti el decto di due testimoni de verità, o uno de verità cum v de fama, ei quali sieno di Compagna, e huomini di buona condictione e fama; e ch'el Capitano a tempo di ciaschuno rumore sia tenuto per saramento, a la pena di v libbre di denari, la quale si debbia del suo salario retenero pello Camarlengo e Quattro, diligente inquisitione fare; e quelli che si trovassero colpevoli, punire illa decta pena, et ch' el nome de' testimoni dati sopra ciò non si scriverà (1) per li acti si domandasse a misser lo Capitano conoscere il processo, sia tenuto di domandar tta el quale si procedesse si esso o alchuno e chi sono esi, esso dicessi di sì, faccia darti per alchuno o tucti fussero suoi nemici; allora sia tenuto misser lo Capitano o ludice di dare la copia a cholui contro el quale si procedesse, si elli la dimandasse, el nome di quelli testimoni, ei quali dicesse essere suoi nemici senza il loro dicto, e dare a lui termene convenevole a riprovalli o a apporre contra le persone d'essi testimoni ricevuti contra lui senza il loro dicto; e passato il termine, pubblicare el decto di testimoni senza ei nomi, sì che per neuno tempo si possa sapere d'alchuno dicto da qual testimonio fusse testificato: e se'l Capitano non inquirisse e non procedesse chome decto è di sopra infra x di dal di decto rumore, che in quel caso sia tenuto misser lo Podestà per saramento, e a la pena v cento libre di denari, sopra lo preducto inquirere, procedere, chome decto è, quelli che fussero colpevoli punirneli a decta pena; e si misser lo Podestà e Capitano fussero negligenti, sieno puniti ciaschuno

(1) Questi spazi indicano dove la carta è lacera.

di loro ille decte v cento libre di denari : per lo Camarlengho e Quactro se detengano.

XXVIII. E Signori Nove e Ordini de la cità sieno tenuti eleggere in ciaschuno Vicariato uno buono e sàvio Capitano , il quale sia di popolo, uno sufficiente notaio e uno messo cum ciaschuno Capitano : e i quali Capitani, notari e messi sieno tenuti di stare ille terre di loro Vicariati, ciaschuno per mese vi dì, e più a volontà de' Signori Nove: ei quali Capitani abbinno cavalli, famiglia e salaro, quello che per li Signori Nove e Ordini sirà ordinato. Esso salaro si paghi de le Compagne di loro Vicariati, e loro ofitio sia per vi mesi, e più e meno, chome piaciara a Signori Nove e Ordini; ei Capitani ne'rescripti sieno tenuti del suo Vicariato a cui alchuna violentia fusse facta per alchuno di Siena o del contado , e per lui andare dinanzi a misser lo Podestà del Comuno e Signori Nove, e fare e aiutare in ogni cosa sono tenuti e debono ei Capitani, Gonfalonieri e Conselglieri, per cagione del presente ordinamento, per quelli della sua Compagna, alla pena che si contiene illi procendi (1) ordinamenti.

XXIX. Sia tenuto el Capitano del popolo ciascuno anno del mese di giugno fare giurare ei nuovi Capitani de le Compagne e loro ofitio per saramento, e a la pena di denari , pello Camarlengho e i Quactro del suo salario si debbia retenere, fare giurare ogni Capitano di Compagna, e a loro comandare che a la pena di x libre di denari : la qual pena a chi contrafacesse per giuramento, et sotto la decta pena torre sia tenuto, e in utile del Comuno di Siena si converta: ch'essi Capitani fra xv dì, al principio di loro officio, faranno giurare tucti coloro della loro Compagna, che al decto Capitano e suo successore obedirà illo suo officio, secondo modo e forma, a quelle pene di sopra dechiarate: e se intervenisse che alchuno e alchuni d'esse Compagne tale saramento in fra'l decto termine recusasse, allora il Capitano di quella Compagna sia tenuto quello o quelli che recusassero de non volere giurare, in fra'l terzo di denuntiare a messer lo Capitano del popolo.

(1) Per precedenti.

ei quali esso costringa di giurare, chome decto è di sopra; e se alchuno non volesse giurare, sia punito de facto per ciaschuno di che 'l decto giuramento non volesse fare, cioè pello primo di in xx libre di denari, con dopiare per di 1 di denari; e che ciaschuno d'esse Compagne debba ubedire i loro Capitani illo loro offitio e el suo Gonfaloniere, a la pena in sino in quantità di xxv libre di denari, pello Capitano predecto, considerata la condictione de la persona e la qualità del facto, e in utile de la decta Compagna si debbia convertire: necessità imposta a misser lo Podestà e Capitano del popolo, ch'a rechiesta dei Capitani d'esse Compagne prestare a riscuotere le decte condannasgioni overo pene, aiuto, consiglio e favore, sichè la decta exazione pelli decti Capitani si faccia con effecto.

III.

STATUTI DELLE COMPAGNIE DEL POPOLO DELLA CITTA' DI FIRENZE E DELLE LEGHE DEL CONTADO. Estratti dagli Statuti del Capitano del popolo, compilati e tradotti in volgare nel 1355 dal giureconsulto Tommaso da Gubbio. (Arch. delle Riformagioni di Firenze).

Rubrica XVI (1). Come i popolani si trovino e abbinsi in scritte.

Ciascuno Gonfalonieri insieme cho consiglieri e restrignetori suoi e uno notaio, il quale per li Priori e Gonfaloniere di giustitia debba essere eletto, o vero per esso Gonfaloniere, consiglieri e restregnitori, si debba avere di popolani de la città borghi e sobborghi de la sua Compagnia, cerchino diligentemente e in scritte riducano tutti e ciascunoi popolani del popolo, o vero di popoli, e de le contrade, o vero di parte, o vero de le parti del popolo assegnato a la sua Compagnia, da settanta anni in giù e da quindici anni in su (2), scrivendo i nomi e pronomi d'essi: di nomi di quali, a le spese del Comune di Firenze, si faccino due libbri autentici di carte di pecora, di quali l'uno stea suggellato ne la camera del Comune di Firenze, col suggello di messere lo Executore e di signori Priori e Gonfaloniere, ma l'altro appo il Gonfaloniere e Priori. E che in esse Compagnie, o vero alcuna d'esse, essere, o vero ne' detti libri essere scritto, o vero posto, non possa nè debba, in alcuno modo o vero cagione, alcuno de' grandi de la città o vero contado di Firenze, nè forestiere, nè alcuno fami-

(1) Libro II, a carte 110 tergo.

(2) Questa età corrisponde a quelle delle milizie fiorentine del 1260, accennata dal Ricotti, e riferita dal codicetto Militare dato in fine del primo volume della sua Storia. (L. S.)

glio d'alcuno grande, il quale stea seco a pane e a vino. Nè alcuno Ghibellino excettato o vero vietato, essere o vero essere scritto in alcuna de le dette Compagnie ; nè anche alcuno Ghibellino il quale paresse o vero fosse capo potente ne la parte Ghibellina, o vero del quale si potesse ragionevolmente avere sospetto ; del quale per certo capo possente o vero sospetto i Gonfalonieri de le Compagnie possano provvedere, sieno tenuti e debbano. E se alcuno contra la detta forma fosse posto o vero scritto, debba d'esse Compagnie e libri essere raso, e niuno beneficio o vero favore acquisti dinde. E da capo per lo detto Executore in livre dugento di denari fiorentini piccioli al Comune di Firenze sia condannato, se di sua volontà vi sarà stato scritto o vero posto, e averà giurato.

Rub. XVII. Del novero de' pedoni i quali si debbano avere per ciascuna Compagnia.

In ciascuna de le dette Compagnie si eleggano ordinarsi e sieno de' pedoni di ciascuna Compagnia almeno venti cum pavesi, venti cum balestra, venti cum lance, e venti cum mannaie aretine, di quali ciascuno se armi e acconcisi. E anche abbia una panziera o vero coretto, cun maniche di ferro, e corazze o vero lamiere, e cervelliera grossa o vero bacinetto, elmo o vero gorgiera ; i quali sieno eletti come a' Priori e Gonfaloniere parrà. Ma gli altri tutti de le dette Compagnie sieno armati e acconci come meglio e più convenevolmente potranno, riguardata la conditione e la qualità d'essi. E che alcuna d'esse Compagnie abbia almeno quattro balestra a due piè, o vero lieva, o vero a torno. E predetti tutti sieno tenuti di giurare, e debbano seguitare il mandato del loro Gonfaloniere, e essi seguitino quando farà mestiere per la utilità et onore del popolo e del Comune di Firenze.

Rub. XVIII. Che le Compagnie seguitino i loro Gonfaloni.

Tutti e ciascuno d'esse Compagnie, armati de le predette arme, andare, trarre e seguitare sieno tenuti e debbano il Gonfaloniere de la sua Compagnia, quando sonasse la campana di signori Priori e Gonfaloniere a stormo, per cagione d'al-

cuno romore il quale fosse ne la città borghi o vero sobborghi, o vero quando si bandisse o vero si comandasse da parte di signori Priori dell'Arti e Gonfaloniere di Giustizia o vero di messere la Podestà e Capitano: e all'ora e luogo al quale sarà comandato loro o vero imposto. E se alcuno de' detti Gonfalonieri, consiglieri e restrignetori ed ottanta armati cum certe arme per ciascuna Compagnia, o vero qual vuoi altro de la Compagnia, non andrà, trarrà e seguirà il Gonfalone e la Compagnia sua a' predetti tempi, o vero alcuno d'essi, sia condannato per lo Executore: ciò è il Gonfaloniere, in livre cinquecento di denari fiorentini piccioli; i Consiglieri o vero restrengitori, in livre dugento di denari fiorentini piccioli; e ciascuno de detti ottanta, in livre cento di denari fiorentini piccioli; e ciascuno altro de la Compagnia, in livre cinquanta di denari fiorentini piccioli, per ciascuna volta per la quale alcuno di predetti altrimenti averà fatto; e più e meno, a l'arbitrio di messere lo Executore, riguardata la qualità e la conditione de la persona. E che al tempo d'esso romore, o vero armata, i Gonfalonieri de le dette Compagnie mandino e facciano andare degli huomini d'esse Compagnie a le porti e postierle presso a la sua Compagnia, e anche ciascuno altro tempo il quale vedranno che bisogni; e esse tenere e guardare, sì che a niuno si manifesti la intrata o vero l'uscita per esse senza volontà e licentia di Signori Priori e Gonfaloniere, i quali saranno per lo tempo, o vero de le guardie d'esse porte o vero postierle. E che tutti de le Compagnie predette stieno armati a detti tempi ne le contrade loro e luogo e luoghi convenevoli, e trarre e essere e stare alla difesa e guardia de la loro contrada e di ciascuno popolani de la Compagnia loro, sì che alcuna ingiuria personale o vero reale a popolani de le Compagnie per alcuni grandi o vero altra persona in niuno modo si faccia.

Rub. XXXIII (1). *D'avere la bottega per ciascuna Compagnia per tenere l'arme in essa.*

Ciascuna de le dette Compagnie abbi una bottegha in quello luogo, popolo, contrada, Compagnia, dove più parrà che

(1) Ibid., a car. 113 tergo.

si convenga al Gonfaloniere, consiglieri e restrignitori d'essa Compagnia; la quale non sia in casa d'alcuno grande: ne la quale bottega continuamente si abbino, tengansi e sieno per essa Compagnia almeno diece pavesi, diece mannaie aretine, diece lance, quattro balestra grosse, dieci elmi o vero cappelli di ferro, dipinti dell'arme d'essa Compagnia, diece graffi di ferro nell'aste lunghe, diece lumiere, panelli di sevo, almeno cento quattro scuri, e altre cose di qualunque generatione, bisognose a la detta Compagnia. Le quali arme, per certo, e cose, de la comune pecunia della Compagnia pe lo Camarlingo d'essa si debbano avere e comperare, sì che ad albitrio e volontà di Gonfalonieri le dette arme e cose possano e debbano operare per buono stato, fortificazione de le Compagnie e del popolo di Firenze. E che ciascuno Gonfaloniere e Camarlingo de le Compagnie predette sieno tenuti di fare dipignere l'arme de la detta Compagnia da lato de la via da ciascuna parte dell'intrata d'essa bottega, sì che tutti quelli d'essa Compagnia visibilmente e apertamente possano sapere la bottega predetta. E tutte queste tali botteghe stieno ciascuno di aperte. E sia raccomandata ciascuna de le dette botteghe ad alcuno artefice, il quale continuamente stea a la guardia d'essa per alcuno convenevole pregio, il quale debba essere ordinato a lui per lo Gonfaloniere, consiglieri e restregnetori d'essa. E tutte le predette cose poste nel presente capitolo, cum effetto si osservino, a pena di livre venticinque di denari fiorentini piccioli per ciascuno d'essi Gonfalonieri e Camarlinghi: e nientemeno le predette cose servare e fare sieno tenuti: la quale pena il detto messere Executore riscuota da ciascuno non servante, et esso Executore per suo movimento (1) sopra le predette cose cerchi, e de la detta pena condanni chi contrafà. E che di tutte l'arme de le Compagnie le quali averanno i Gonfalonieri per lo Comune di Firenze, si faccia il registro appo lo executore degli ordinamenti de la giustitia. E ciascuno notaio e Gonfaloniere de le Compagnie rassegni in scritte esse a lo executore, e faccia scrivere esse nel detto registro. E ciascuno Gonfaloniere di Compagnie sia tenuto di rassegnare l'armé de la Compagnia al Gonfaloniere successore suo; e se no le rassegnarà, sia costretto per lo Executore a restitutione o vero menda d'esse.

(1) Cioè: di proprio moto, senza impulso di accusatore. (F. P.)

Rub. XXXIX. *Di non dipigniare ne l'arme de la Compagnia se no l'arme de la Compagnia e de lo re Karlo.*

Niuno de le dette Compagnie possa o vero a lui sia lecito dipignere o vero fare dipignere, in alcuno pavese, scudo, targia, elmo, cappello di ferro, bacinetto o vero cervelliera, nel quale o vero la quale sieno l'arme de la sua Compagnia, alcune arme, se non solamente l'arme d'essa Compagnia e de re Karlo, sotto pena di livre diece di denari fiorentini piccioli per ciascuno che contrafà e per ciascuna d'esse arme; ne la qual pena il detto Executore sia tenuto di condannare quelli che contrafà, e costringere essi a pagare al Comune di Firenze di fatto, rimosse exceptione e dilatione. E che ciascuna de le dette Compagnie abbia pavese, scudo o vero targia de l'arme de la Compagnia sua senza altre dipinture o vero arme, excetto che quelle de lo re Karlo, sicondo la facoltà di ciascuno; a pena di soldi cento di denari fiorentini piccioli per ciascuno; la qual pena il detto Executore di fatto senza condannagione pervenire e pagare facci al Camarlingo de la sua Compagnia, a volontà del Gonfaloniere de la Compagnia, de la qual fosseno quelli che non avessero l'arme predette.

Rub. XL (1). *D'avere uno notaio per Gonfaloniere a scrivere i fatti de la Compagnia.*

I Gonfalonieri de le dette Compagnie nel principio de l'ufficio loro abbino e avere debbano uno buono et experto notaio, il quale sia tenuto e debba scrivere quelle cose le quali occorreranno di essere scritte per li fatti de le dette Compagnie, e quelle cose le quali essi proposti comanderanno. E che i detti Gonfalonieri abbino per loro salario ciascheduno di loro dal Comune di Firenze, per loro salario di quattro mesi del tempo del loro ufficio, livre quattordici di denari fiorentini piccioli. E il detto notaio abbia e avere debba per suo salario di detti quattro mesi dal Comune di Firenze livre tredici soldi sei e denari otto di denari fiorentini piccioli. E anche

(1) Ibid., a car. 114 tergo.

abbino i detti Gonfalonieri due messi per le richieste e l'altre cose le quali intorno al detto officio del Gonfalonierato faranno bisogno di fare, di quali ciascuno abbia dal Comune predetto ciascuno mesi livre quattro di denari fiorentini piccioli; e niente più o vero altrimenti il detto notaio o vero messi possano dimandare o vero ricevere dal detto Comune o vero Gonfaloniere di Compagnia o vero da alcuno di loro per cagione del detto loro officio. A' quali Gonfalonieri, notari e messi i Camarlinghi de la camera del Comune già detto, de la pecunia d'esso Comune deno e paghino i salari sopra detti. E che i detti notari e messi sieno eletti e debbano essere eletti per li Gonfalonieri de le Compagnie del popolo detto dinanzi.

IV.

STATUTI DELLE COMPAGNIE E DELLE LEGHE
DEL CONTADO DI FIRENZE.

Rub. LXII (1). *Del giuramento e dello ordine de le leghe del contado e distretto di Firenze.*

Pivieri, comuni, popoli e luoghi del contado e distretto di Firenze sieno et essere debbano de le leghe e sotto le leghe d'esso contado e distretto, per lo modo, forma e ordine distinti di sotto, cioè :

Lega di Castello San Giovanni in Altura. — 7 Comuni.

Lega del Comune di Fighine, compresa in 2 Pivieri, cioè in quello di Fighine, e in quello di S. Vito da l'Ancisa. — 19 Popoli, e il Comune da l'Ancisa.

Lega di Valle d'Avena. — 9 Popoli, 1 Piviere, di Gaville.

Lega di Castello Francho. — 13 Popoli, 1 Piviere, di Scho.

Lega di Gropina. — 22 Popoli, 1 Piviere, di Gropina.

Lega di Cascia. — 29 Popoli, 2 Pivieri, di Cascia e di Pitiana.

Lega di Rignano. — 16 Popoli, 2 Pivieri, di Rignano e di Miransù.

Lega di Giacceto. — 22 Popoli, 4 Pivieri, di Giacceto, di San Cervagio da Pelago, di Pomino e di Castiglione.

Lega di Monteloro. — 36 Popoli, 1 Villa, 6 Pivieri, di Monteloro, di S. Martino Lobaco, di Remolo, di Doccia, di Monte Fiesole e d'Achone.

Lega di Fiesole. — 20 Popoli, 2 Pivieri, cioè di Fiesole e di Remolo.

Lega di Vicchio di Mugello. — 34 Popoli, 1 Comune, 1 Villa, compresi nei 5 Pivieri di S. Stefano in Botena, di S. Casciano da Padule, di S. Martino in Viminiccio, di S. Cresci da Valcava e di Dicomano.

(1) Archivio suddetto. Libro IV, a car. 193 e seg.

- Lega del Borgo a S. Lorenzo di Mugello. — 11 Popoli, 9 Comuni, compresi nei 3 Pivieri di Santa Felicità da Lerciano, di S. Giovanni Maggiore di Mugello e di S. Cresci da Valcava.
- Lega di S. Barnabe da la Scarperia. — 21 Popoli, 1 Comune ed 1 Villa, compresi nei 2 Pivieri di Fagnina e di Santa Agata.
- Lega di S. Piero a Sieve. — 29 Popoli, 2 Comuni, compresi nei 3 Pivieri di San Piero a Sieve, di S. Piero da Vaglia e di S. Cresci a Maciuole.
- Lega d'oltralpi. — 10 Popoli, 9 Comuni, compresi nei 3 Pivieri di S. Giovanni di Rivo Cornacchiaio, di Camaione e di Bardignano.
- Lega di S. Riparata di Piemonte. — 11 Popoli, 7 Comuni, compresi nei 3 Pivieri di S. Riparata di Piemonte, di San Gavino a Muti e di S. Giovanni in Petroio.
- Lega di Calenzano. — 23 Popoli, 2 Ville, 1 Comune, e suoi popoli, compresi nei 3 Pivieri di Legri, di Carraia e di Calenzano.
- Lega di Cersine. — 25 Popoli, compresi nei 3 Pivieri di Cersine, di Sexto e di S. Stefano in Pane.
- Lega di Campi. — 19 Popoli, 1 Comune, compresi nei 3 Pivieri di Campi, di Brozzi e di Signa.
- Lega di S. Giovanni da Firenze. — 28 Popoli, compresi solo nel 1.^o Pivieri di S. Giovanni da Firenze.
- Lega di Cintoia. — 25 Popoli, compresi sotto i 3 Pivieri di Cintoia, di Robbiana e di S. Maria in Pianeta.
- Lega de l'Antella. — 50 Popoli, compresi nei 5 Pivieri de l'Antella, di Ripoli, di Villa Magna, di Remolo e di S. Maria in Pianeta.
- Lega di Grieve. — 24 Popoli, 1 Comune, compresi nei 6 Pivieri di S. Cresci da Monteficalli, di Panzaño, di Cintoia, di S. Piero in Sillano, di Campoli e di S. Maria Novella.
- Lega di Chianti. — 71 Popoli, 1 Comune, compresi nei seguenti 8 Pivieri; di Panzano, di S. Maria Novella, di S. Giusto in Salce, di S. Maria di Spaltenna, di S. Paolo in Rosso, di S. Marcellino, di S. Cristina da Ligliano e di S. Leonino in Conio.

- Lega di Gangalandi. — 17 Popoli, 1 Villa, compresi nei 2 Pivieri di Gangalandi e di S. Ipolito.
- Lega di Settimo. — 20 Popoli, compresi nei 2 Pivieri di Settimo e di Giogoli.
- Lega di Decimo. — 30 Popoli, compresi nei 2 Pivieri di Decimo e di Campoli.
- Lega di S. Donato in Pogi. — 30 Popoli, 3 Comuni, compresi nei 4 Pivieri di S. Donato in Pogi, di S. Piero in Bossole, di S. Appiano e di S. Piero in Sillano.
- Lega di Certaldo. — 24 Popoli, compresi nei 2 Pivieri di S. Lazzaro e di S. Forsale.
- Lega di Poggibonzi, costituita dal Comune di Poggibonzi suddetto e suoi Popoli e pertinenze.
- Lega di Castelfiorentino, costituita dal Comune di Castelfiorentino, suoi Popoli ec., che sono del Piviere di Monterappoli, oltre il popolo di S. Maria da Gabbiole.
- Lega di Montetignoso. — 4 Comuni ec.
- Lega del Comune di Torri. — 16 Popoli, compresi nei 2 Pivieri di S. Vincentio e di S. Giovanni in Soana.
- Lega di S. Piero in Mercato. — 46 Popoli, 1 Comune, compresi nei 2 Pivieri di S. Piero in Mercato e di S. Piero da Pergolato.
- Lega di Carmignano. — 5 Comuni.
- Lega di Capraia. — 6 Popoli, ec., 6 Comuni, ec.
- Lega di Montelupo e di Pontormo. — 4 Comuni.
- Lega d'Empoli. — 3 Comuni, 1 Popolo.
- Lega di Ficechio. — 4 Comuni del Val d'Arno di sotto.
- Lega di Montecatino. — 3 Comuni.
- Lega di Prato, costituita dalla terra di Prato, suo contado e distretto.
- Lega di S. Gimignano, costituita dalla terra di S. Gimignano, suo contado e distretto.
- Lega della Montagna Fiorentina, costituita dalla Montagna suddetta (1).

(1) Nel 1260 il Contado di Firenze aveva 86 Pivieri. Quanti siano i compresi nel presente atto non si può vedere, perchè di qualche lega non sono date le distinzioni. (L. S.)

E che la terra di S. Gimignano e la sua corte e distretto s'intenda essere da ora innanzi una lega e una delle leghe del Contado di Firenze, e sia appellata e appellare si debba la Lega di Santo Gimignano; de la quale lega Capitano s'intenda essere e sia perpetualmente, per lo tempo che debba venire, per lo Comune di Firenze, quelli il quale per lo tempo sarà Podestà del Comune e degli huomini de la detta terra di Santo Gimignano, che debba durare tutto il tempo de la podestaria predetta; nè altro Capitano a la detta lega o vero ne la detta lega debba essere diputato.

E se alcuno Comune o vero popolo del contado o vero del distretto di Firenze non fusse posto, che le dette leghe o vero alcuna d'esse sia e intendasi essere e sia in essa e d'essa lega de le predette a la quale sarà più presso. E se uguale distantia di luogo di tale Comune o vero popolo fosse a più leghe, allora sia e rimanga a essa e sotto essa lega, sotto la quale vorrà essere esso Comune o vero popolo. E se alcuno popolo o vero popoli d'alcuno piviere fossero excetti in alcuna de le dette leghe che non sieno in essa lega, non s'intenda essere tale popolo o vero popoli quanto a essa lega in tale piviere. E che ciascuno anni del mese d'aprile e d'ottobre per gli signori Priori delle Arti e Gonfaloniere di Giustizia, Dodici Buoni huomini, Gonfalonieri de le Compagnie del popolo di Firenze sieno eletti i Capitani de le dette leghe, uno cioè in ciascuna lega, huomo, cittadino e popolano de la città di Firenze, veramente Guelfo; l'ufficio di quali Capitani debba durare sei mesi, i quali si incominciaranno ciascuno anno il dì di kalenda di maggio e il dì di kalende del mese di novembre. Il quale Capitano abbia divieto in essa legha per uno anno, e in ciascheduna altra lega per sei mesi, dal dì del diposto officio del detto capitaneato che si debba contare: e che essi Capitani niuno salario abbiano da le dette leghe o vero da alcuna d'esse; ma abbino e debbano avere dal Comune di Firenze, quando andasseno per riformazione d'alcuna de le dette leghe, che debbano essere riguardate, o vero per essi che dovessero essere condotti a la città di Firenze, o vero ad altre parti per esso Comune, per salario di loro e di ciascheduno di loro, per ciascuno dì, il quale, di comandato di signori Priori e Gonfaloniere di Giustitia i quali per lo tempo saranno, andaranno, saranno e saranno

stati, per le cagioni dette di sopra, o vero per alcuna di loro, soldi quaranta di denari fiorentini piccioli, com quelli famigli i quali com seco avarà menato; i quali debbano essere pagati, e ciascuno di loro, per li Camarlinghi de la camera del detto Comune, de la pecunia d'esso Comune, seu per quelli di, secondo la provvisione che si debbà fare per li signori Priori e Gonfaloniere di Giustitia i quali per lo tempo saranno.

Anche, che tutte e ciaschedune leghe predette, seu Sindaco di ciascuna di quelle, sieno tenute e debbano, giurino e promettano di servare e di mantenere e ad executione mandare, et anche di fare servare e mantenere e ad executione mandare gli ordinamenti de la giustitia del popolo e Comune di Firenze, e d'ubbidire a' comandamenti di meser lo Podestà, Capitano, Exegutore degli ordinamenti de la giustitia, e de' Priori e del Gonfaloniere de la Giustizia del popolo e Comune di Firenze, e tutte e ciaschedune cose fare le quali conosceranno spettare ad exaltatione del detto Comune, e del popolo e di parte Guelfa, e a buono pacifico e tranquillo stato de la città, contado e distretto di Firenze; sotto pena di livre mille di denari fiorentini piccioli per ciascuna lega, e di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli per ciascheduno popolo d'esse leghe, e di livre cento di fiorentini piccioli per ciascuna singolare persona de le predette leghe. E sè medesimi insieme e Comuni e popoli e gli huomeni e contrade d'esse leghe difendere e mantenere, e sè aitare da tutte e ciaschedune oppressioni, violenze, dipredationi, ruberie e inique extorsioni, e da tutte e ciaschedune cose le quali si commettesseno illecitamente contra loro o vero alcuno di loro, o vero bene ne le parti d'esse leghe, sotto le pene predette. E anche cacciare di detti Comuni, popoli e contrade d'esse leghe tutti e ciascheduni ribelli isbanditi per rubellagione, ruberia di strade, arsione, falsità, tradimento o vero micidio. E loro in neuno modo lassare habitare, stare o vero essere, andare o vero tornare, nè figliuoli o vero figliuole de' detti rubelli per Comuni, popoli o vero contrade de le dette leghe o vero d'alcuna di quelle. E se vi stesseno, andasseno o vero ritornasseno, essi offendare in persone e cose, e loro pigliare e pigliare fare, e condocere in forza del Comune di Firenze, sotto pena di livre cinquecento di denari fiorentini piccioli per ciascuna lega la quale non avarà servato le predette cose.

Anche, se alcune ruberie, violentie, depredationi e istorsioni inique e presure d'uomini e homicidi di persone, arsioni o vero altri malefici qualunque ne' Comuni e popoli e contrade d'esse leghe, o vero in alcuno di quelli, o vero ne le chiese o vero munisteri o beni o vero possessioni de le chiese, o vero munisteri si facessero o vero commettessero, sè opporre e resistere, e malfattori pigliare e pigliare fare, et in forza del Comune di Firenze menare, e ad essi malfattori pigliare potentemente e virilmente trarre, e opera dare sicondo la possanza, che sieno presi e menati ne la forza del Comune predetto.

Anche, che ciascuna de le dette leghe ciascuno anni eleggha degli huomini uno Gonfaloniere, Pennonieri, Consiglieri, uno o vero più Camarlinghi, come a essa lega parrà che bisogni, degli huomini d'essa lega, che debbano durare per anno; a le mani di quali Camarlinghi pervenire debba per essa lega la pecunia d'essa, la quale si riscotesse de le condannagioni o vero imposte le quali si facessero in tale lega o vero di libbre o vero factioni del Comune di Firenze. Il quale Camarlingo possa de la detta pecunia, per la parte toccha la detta lega, fare ogni spese sicondo la deliberatione e la provvisione di Pennonieri e di Consiglieri di tale lega. I quali Gonfalonieri, Pennonieri e Consiglieri sieno tenuti a l'osservatione del presente statuto: e essi Pennonieri e Consiglieri in niuno modo rinunzino.

Anche, ciascuno il quale sarà eletto ad alcuna cosa de le predette, se non accetterà e il suo offitio non exercitarà bene e lealmente e utilmente, per esso fatto caggia in pena in livre trecento di denari fiorentini piccioli, la quale debba essere exacta per lo Executore degli ordinamenti de la giustitia. E detti Comuni e popoli de le leghe ciascuno anno, per uno mese innanzi a l'uscita di loro officio, sieno tenuti e debbano riformare le leghe di nuovi Pennonieri, Consiglieri, Camarlinghi e altri ufficiali, sotto la pena di livre trecento di denari fiorentini piccioli per ciascuno di loro, de' migliori huomini guelfi d'esse leghe. Ma abbiano divieto d'essi Gonfalonieri, Pennonieri, Consiglieri e Camarlinghi due anni; e tutti i consorti loro per uno anno dal dì de l'officio diposto: e possano e detti Pennonieri, Consiglieri costituire sindaco per vicenda e per nome de la lega d'essi, ciò è Pennonieri e Consigliere. ciascuno per vicenda e per nome de la sua lega, uno e più come a loro pia-

cerà, i quali possano fare ogni cosa come se da tutti gli huomini de la lega fusseno eletti e nominati, come essi medesimi huomini potesseno fare.

Anche, che niuno d'alcuna de le dette leghe o vero alcuno altro ardisca o vero presuma di trattare o vero d'ordinare la dissoluzione o vero la disiunctione o vero la diminutione de le leghe, o vero d'alcuna di loro, o vero alcuno altro nocivo a esse leghe, o vero ad alcuna d'esse, sotto pena di cinquecento livre di denari fiorentini piccioli per ciascuno contrafaccente e per ciascuna volta: de le quali la metà sia del Comune di Firenze, e l'altra metà sia de la lega contra la quale si trattasse o vero se ordenasseno le predette cose, o vero alcuna di loro.

Anche, se alcuno tradimento o vero romore fusse nella città, contado o vero distretto di Firenze, niuno d'alcuna de le dette leghe presuma d'andare ad alcuno grande nobile o vero potente de la città, contado o vero distretto di Firenze, o vero essere con lui o vero stare. Ma sieno tenuti e debbano andare e trarre in favore del popolo e de la parte Guelfa, e a' signori Priori de le Arti e Gonfaloniere di Giustizia, e là doveumque bisogno sarà, come essi Priori e Gonfaloniere comanderanno, e gli altri stiano a la difesa de la contrada loro, sotto pena di dumiglia livre di danari fiorentini piccioli per ciascheuno Comune, e di livre mille di denari fiorentini piccioli per ciascuno popolo, e di livre dugento di denari fiorentini piccioli per ciascuna singulare persona.

Anche, che tutti e ciascuno huomini di Comuni, luoghi e popoli de le dette leghe sieno tenuti e debbano trarre a pigliare rubelli e isbanditi, e fare sonare le campane, e pigliare essi isbanditi e rubelli a loro potere, sotto le pene di sopra notate.

Anche, che e detti Capitani, Pennonieri e Consiglieri possano e a loro sia lecito di provvedere e d'imporre l'arme le quali ciascuno huomo de la sua lega debba avere e tenere, e con esse trarre e fare quelle cose che diranno, e come a loro sie comandato o vero imposto o vero ordinato; sotto la pena di livre venticinque di denari fiorentini piccioli per ciascuno e per ciascuna volta: de la quale pena la metà sia del Comune di Firenze, e l'altra de la lega de la quale egli fia.

V.

FORMA DI CONVOCAZIONE DELLE FANTERIE' DELLE LEGHE.
 LETTERE DEL PODESTA' DI FIRENZE DEL 1308 (1).

Petrus domini Conradi de la Brancha, Potestas, Ribaldus Comes de Carpegno, Capitaneus et Densensor, Priores Artium et Vexillifer Iustitie Civitatis et populi florentini, probis viris, Capitaneis, Vicariis, Gonsaloneriis, Pennoneriis et Consiliariis et universitatibus, hominibus et personis omnium et singularum ligarum et societatum comitatus et districtus florentiae Sextus Ultrarni, salutem et amorem sincerum.

Audivimus de plurimis fide dignis, quod in ligis et partibus vestris, ex parte et ad petitionem aliquorum malivolorum gentes et pedites invitantur. Quare, cum hec fiant contra nostram consentiam et consensum, ut status populi florentini et vester (quod advertat Altissimus) perturbetur; volumus et mandamus vobis Capitaneis, Vicariis, Gonsaloneriis, Pennoneriis et Consiliariis, et vestrum cuilibet, sub pena bonorum et personarum, quod incontinenti presentibus intellectis, moneatis ex parte nostra omnes et singulos homines et personas ligarumstrarum, et eis sub pena predictorum precipiatis, quod nullam congregationem, invitatum, vel novitatem faciant; et quod nullus ex ipsis ligis, ad petitionem alicujus, veniat Florentiam, vel ad alias partes vadat; et quod de predictis inquiratis, et domino Esecutori et nobis notificetis, si qui contra facerent vel venirent; et quod parati stetis, et homines predictos stare faciatis in apparatu, ita quod quando per nostras licteras fueritis requisiti, veniatis, pro exaltatione et conservatione populi florentini. Et ne aliquis possit ignorantie causam allegare, notificamus vobis, et vos notificetis predictis, quod si aliquis suo infortunio contra fecerit ullo

(1) Estratte da un registro originale di lettere della Signoria, esistente nella Libreria Capponiana. Vedi il N.º 476 del Catalogo dei manoscritti posseduti dal Marchese Gino Capponi, compilato da Carlo Milanesi. Firenze, 1845, in 8.º.

modo, suspendio punietur, et bona sua vastitati et incendio supponentur. Data Florentie, die III octobris, VII Ind.

Eodem modo scriptum est et mandatum die predicta, pro predictorum parte, in aliis quinque Sextibus.

Item Ligis Comunium Carmignani, Artimini, Bachereti, Tizane, Duriani, Quarate, Vitorini, Lastre, Castelline, Comi, Lamporecchii et Orbignani.

Petrus domini Conradi de la Branca, Potestas, Ribaldus etc. probis viris, Capitaneo, Vicario, Gonfalonerio, Pennoneriis, Consiliariis et universitati lige et societatis de Chianti, salutem et dilectionem.

Cum in civitate Florentie parari videantur aliquae novitates, et cupiamus esse in bracchio magis forti, et de vobis et vestris gentibus specialiter confidamus; volumus et mandamus vobis, et vestrum cuilibet, sub pena bonorum et personarum, quod incontinenti, presentibus intellectis, vos paretis de armis vestris et armati, cumque majori poteritis peditum quantitate, ad nos Florentiam subito veniatis, pro custodia nostra et conservatione populi florentini. Et quanto citius venietis, tanto adventus vester fructuosior et gratior nobis erit. Data Florentie, die 4 mensis octobris, VII Ind.

Petrus de la Branca, etc. probis viris Capitaneo, Gonfalonerio, Pennoneriis, Consiliariis, et universitati lige de Chianti. semper dilectis, salutem et amorem sincerum. Alias litteras nostras vobis misimus heri sero, quod incontinenti et subito ad nos Florentiam veniretis, cum qua majori possetis peditum quantitate. Et quia possibile est in via nuntios impediri, litteras replicare providimus, et volumus et mandamus vobis et vestrum cuilibet, sub pena bonorum et personarum, quod cum gentibus lige vestre, in majori qua poteritis quantitate, ad nos Florentiam subito veniatis, incontinenti presentibus intellectis, pro custodia et exaltatione populi florentini. Data Florentie, die V octobris, VII Indict. (1).

(1) Quando si scrivevano queste lettere, erano appena passati venti giorni dalle turbazioni suscitate in Firenze per l'ambizione di Corso Donati, e della costui morte seguita a di 15 settembre di detto anno. (F. P.)

Eodem modo scriptum est lige de Valli Grevis, Cintorio, S. Donato in Pocis. Item, postea die predicta, scriptum est ligis Sante Marie in Pianeta, Avane, Castri Florentini, Burgi S. Laurenti de Mucello, Calenzani, S. Ihoannis de Florentia, Septimi, Campi, S. Stephani in Pane, S. Petri ad Sievem, et Podii Bonisii, quod incontinenti veniant Florentiam, cum qua majori poterint gentium quantitate.

SERIE SECONDA

DOCUMENTI

SPETTANTI ALLE COMPAGNIE DI VENTURA ED AI CONDOTTIERI STRANIERI

**LA GRAN COMPAGNIA. LA COMPAGNIA DEL FIORE.
LA COMPAGNIA BIANCA (TEDESCHI, UNGHERI, IN-
GLESI). IL CONTE LANDO, LO STERZ, ANICHINO BON-
GARTEN, IL CONTE LUFFO, RODOLFO D'ABSURGO (1).**

(1) Dal numero de' soldati condotti, dalle armi specialmente indicate, si deduce l'importanza crescente di taluna di esse; dai salari e dall'esigence, l'imponente insolenza de' Venturieri; dalle fermate convenzioni, le avvertenze prese da chi aveva imparato a mal costo quanto essi nuocevano. Questi Documenti possono servire di corollario al Capo IV della Parte II della *Storia delle Compagnie*, del Ricotti. (L. S.)

DOCUMENTI

SPETTANTI ALLE COMPAGNIE DI VENTURA

VI (1).

1347, 18 aprile. I VENTURIERI AL SOLDI DI FIRENZE
FONDANO UNO SPEDALE SOTTO IL NOME DI S. GIORGIO.
(Archivio delle Riformagioni di Firenze, Classe II,
Distinzione II, N.º 36, a car. 124 tergo) (2).

Die XVIII aprilis etc. Auditis et intellectis supplicationibus factis pro parte Stipendiariorum Ultramontanorum Communis Florentie, dicentium et exponentium, quod ipsi Stipendiarii jamdiu, pro remedio animarum eorum, proposuerunt erigere et construere et edificari facere, sub nomine Beati Georgij, quoddam hospitale in civitate Florentie, intra portam Sancti Galli et angulum qui vocatur angulus della macina; in quo, ad Dei reverentiam et ipsorum Stipendiariorum memoriam, misericordie et pietatis in-

(1) L'Ammirato il giovane all'anno 1347 riferisce la supplica dei Venturieri, ma non dice se la Repubblica abbia concesso il decreto; ciò che fu eziandio indicato dall'annotatore delle Storie dell'Ammirato (Vol. 4.º, Firenze, Marchini e Becherini, 1824). Questo documento supplisce al difetto dell'Ammirato. (L. S.)

(2) I Capitani delle Compagnie di cavalleria italiana e straniera al soldo della Repubblica pisana, dopo la presa di Lucca, fondarono, il 3 marzo 1346 (stile pisano), la Cappella di San Giorgio nel Duomo di Pisa, e ne concessero il giuspadronato alla famiglia pisana DINO DELLA ROCCA. Il Dal Borgo (*Diplomi Pisani*, pag. 400) pubblicò il documento della fondazione e della collazione del giuspadronato.

*tuitu, pauperes reciperentur; et pro ipsa constructione et edificatione facienda, jam certam habent congregatam pecuniam; et quod etiam jam certum habent ordinem inter se de percipienda, adunanda et habenda pecunia pro constructione et edificatione dicti hospitalis: et, Deo duce, intendunt perficere et complere honorificum prout decet; ac etiam apotece super terreno dicti Communis, quod est ab angulo super quo fuerunt domus Jachetti de Mancinis, usque ad palatium more domini Executoris, in quibus morari possint et debeant emptores quarumcumque gabellarum et redditus dicti Communis, pro ipsarum exactione facienda: Domini Priores Artium et Vexillifer Justitie etc., considerantes quod predicta tendunt non solum ad utilitatem et decorem dicte civitatis, et civium, comitatinorum et districtualium Florentie, et forensium dicte civitatis habitantium, sed etiam ad reverentiam et laudem omnipotentis Dei et totius celestis curie; et volentes quod ea omnia et singula fiant et executioni mandentur cum effectu; habita prius super hijs cum officio Duodecim Bonorum Virorum diligenti deliberatione, et demum inter eos, secundum formam statutorum, premissis, facto et obtempo partito, et secreto scrutinio ad fabas nigras et albas; eorum officij auctoritate et vigore et omni modo et jure, quibus melius potuerunt: Provide-
runt et ordinaverunt et stantiaverunt, quod ipsi domini Priores Artium et Vexillifer Justitie, una cum officio Duodecim Bonorum Virorum, possint, eis que liceat semel et pluries et quotiens voluerint, nominare, eligere et deputare illos bonos viros cives Florentinos populares, quos et quot voluerint, pro eo tempore et termino quo voluerint, in officiales et pro officialibus Comunis Florentie; qui, seu major pars eorum, etiam alio et alijs absentibus et irrequisitis, non acceptantibus seu defunctis, possint, eis que liceat, vigore et auctoritate presentis provisionis, et vice et nomine dicti Communis Florentie, designare in dicta via intra dictos terminos locum in quo erigatur dictum hospitale et edificetur, quantitatis, largitudinis et longitudinis et altitudinis, prout eis videbitur: et in predictis et circa predicta et quodlibet predictorum, et pro eorum observantia et executione, possint eis que liceat, ipsi domini Priores et Vexillifer, una cum officio Duodecim Bonorum Virorum, eisdem officialibus dare et concedere licentiam, potestatem, auctoritatem et bariam, quam voluerint et noverint convenire. Et*

providerunt et ordinaverunt, quod ille seu illi cujus erit locus, terrenum, domus vel casolare, unum seu pluries, ubi designabitur dictum hospitale sic erigendum et edificandum, cogantur et compellantur, omnibus jure remedijs, vendere, dare et tradere eisdem officialibus pro dictis Stipendiarijs, ementibus et recipientibus pro dicto hospitali construendo et edificando, pro eo pretio et pretijs quibus justum fuerit. Et quod in constructione et edificatione dicti hospitalis procedatur et fiat in omnibus et per omnia, prout per dictos officiales, ut predictur, eligendos, vel maiorem partem eorum, ut dictum est, provisum et ordinatum fuerit semel, et pluries et quotiens. Quos officiales dominus Potestas et Capitaneus et Executor ordinamentorum justitie, tam presentes quam futuri, et eorum et cujuslibet eorum Juxta et familiaris in antea compellant et compellere possint, teneantur et debeant, celeri et opportuna coheritione, omni via et jure quibus melius poterunt, ad designandum dictum locum, et exequantur et executioni mandent et mandari faciant omnia et singula que per dictos officiales, vel maiorem partem eorum, ut dictum est, provisum et ordinatum fuerint, semel et pluries et quotiens, pro predictis et predictorum occasione.

Item, possint dicti domini Priores et Vexillifer, una cum officio Duodecim Bonorum Virorum, eisque liceat pro Communi Florentie nominare, eligere et deputare, semel et pluries et quotiens, octo bonos viros populares, duos videlicet pro quolibet Quarterio, pro eo tempore et termino quo voluerint, in officiales et pro officialibus dicti Communis. Qui, seu major pars eorum, etiam alio et alijs absentibus et irrequisitis, non acceptantibus, contradicentibus seu defunctis, vel non consentientibus, possint eisque liceat pro Communi predicto, semel et pluries et quotiens voluerint, providere, ordinare et stantiarum quod super terreno dicti Communis, quod est ab angulo super quo fuerint domus Jachetti de Mancinis usque ad palatium more domini Capitanei, et ab ipso angulo usque ad palatium more domini Executoris; et super ipso angulo fiant domos, quas et quot eis vel majori parti eorum, ut dictum est, videbitur, in ea altitudine et latitudine qua convenire crediderint, et cum hijs edificijs et apparatis, muris et clausuris, quos crediderint convenire, pro mora dictorum emptorum, et etiam Quatuor Defensorum comitatus et comitatinorum et districtualium Floren-

tie, et super iniquis extorsionibus gabellarum dicti Communis. Et etiam providere possint dicti officiales modo predicto, semel et pluries et quotiens, quod emptores gabellarum et redditus dicti Communis, tam presentes quam futuri, mutuent et mutuare teneantur et debeant, et ex causa mutui dent et solvant ipsis officialibus vel eorum camerario, per eos, vel maiorem partem eorum, ut dictum est, eligendo, et quem eligere possint, illam quantitatem pecunie de qua deliberatum fuerit per eos, vel maiorem partem eorum, ut dictum est, pro ipsa edificatione et constructione facienda. Et ad ipsum mutuum faciendum compellantur et compelli possint et debeant ipsi emptores, et eorum participes et fideiussores, et approbatores et fideiussorum approbatores, et camerarius dictorum emptorum, per dominos Potestatem et Capitaneum et Executorem ordinamentorum iustitie, et quemlibet eorum, et eorum et cujusque eorum iudices et officiales; non obstante proventus officii, et etiam nulla facta discussione, per condemnationem et multam, capturam personarum et destructionem bonorum; ita quod omnino dicta solutio fiat camerario antedicto. Et providere et ordinare possint, quod talibus mutantibus, pro dono (1), damnis et interesse ejus quod mutuaverint, satisfiat et satisfieri possit et debeat de pecunia percipienda de pensione ipsorum bonorum, ad rationem usque in quindecim pro centenario, per illos qui dictas domos vel aliquam earum tenebunt ad pensionem, donec eisdem fuerit satisfactum.

Item providere et ordinare possint modo predicto de restitutione et super restitutionem dicte pecunie, in totum vel in partem, faciendam ipsis qui mutuabunt per successores ipsorum emptorum, eo modo, forma et ordine quibus per eos provisum et ordinatum fuerit; ad quam restitutionem faciendam compellantur modo predicto: quibus mutantibus et restituentibus, ut dictum est, etiam fieri possit et debeat provisio pro dono, damnis et interesse, ut alijs de quibus supra dictum est. Item, possint eisque liceat modo predicto providere et ordinare, quod dicta pecunia expendatur et convertatur, et expendi et converti possit et debeat, in constructione et perfectione dictarum domorum et cujuslibet earum, et alijs necessarijs circa dictam constructionem et

(1) Cioè, dazio, gabella.

perfectionem, et utilitatem ipsius constructionis et perfectionis. Et quod dictus camerarius dictarum pecuniarum in totum et in partem det et solvat, et dare et solvere possit, teneatur et debeat, in causis et pro causis utilibus et necessariis constructioni et perfectioni predictæ, juxta ipsarum provisionum et ordinum continentiam et tenorem. Item, providere et ordinare possint modo predicto, quod omnes et singuli emptores et participes gabellarum et redditus dicti Communis, tam presentes quam futuri, de quibus deliberatum fuerit per ipsos officiales vel majorem partem eorum, ut dictum est, et eorum et cujuslibet eorum officiales pro ipsa exactione ipsarum gabellarum et redditus facienda, moram trahant dumtaxat in ipsis domibus; videlicet emptores cujuslibet gabelle et redditus, per se in illa videlicet domo, de qua per ipsos officiales vel majorem partem eorum, ut dictum est, provisum et ordinatum fuerit, semel et pluries et quotiens. Item, possint eis que liceat modo predicto dictas domos et quamlibet earum cum suis edificijs et apparatusibus pro ipso Comuni locare illis emptoribus et participibus quibus voluerint, pro eo pretio quo majori potuerint. Item, quod officium Quatuor Defensorum predictorum teneatur et debeat in una ex dictis domibus, pro eorum officio exercendo, moram trahere; in ea videlicet domo de qua ordinatum fuerit per officiales predictos, vel majorem partem eorum. Item, possint dicti domini Priores Artium et Vexillifer Iustitie eligere et deputare unum notarium, civem florentinum, quem voluerint, pro tempore et termino quo eis placuerit, ad scribendum omnia et singula que scribenda occurrerint in dicto et circa dictum officium; cum eo salario quod voluerint, solvendo eidem per camerarium antedictum de pecunia ad ejus manus pervenienda occasione dicti sui camerarij officii; non tamen majori librarum sex spendibilium pro quolibet mense.

Super quibus omnibus et singulis in dicta provisione et quolibet ejus articulo, membro et parte contentis et scriptis, predicti domini Priores Artium et Vexillifer Iustitie, una cum officio Duodecim Bonorum Virorum, possint eis que liceat, semel et pluries et quotiens, providere et ordinare, et provisionem et ordinem edere et facere, et observari et executioni mandari facere, in omnibus et per omnia, prout de ipsorum processerit voluntate, etc.

VII.

1363, febbraio (1). MINUTA D'ISTRUZIONE PER TRATTARE LA CONDOTTA DEI CAPITANI UGO DI MELICHIN ED ERMANNO DE VINDEN, con 58 conestabili e 1,000 barbute. (Arch. delle Riformagioni, Clas. XI, Dist. II, N.º 11) (2).

Al nome di Dio amen. Messer Ugo di Melichin et Ermanno di Vinden debono chonducere al servizio del Chomune di Firenze in forma di chompagnia mille barbute, fralle quali n'abia ottocento, il meno, bene armati; e debbono avere chompiuto di scrivere la detta gente tra di qui a di xxv di febbraio, cho' mille chavalli; e intendasi essere chonto per chavallo quello ronzino che possa bene portare l'uomo armato, non sendo ciecho, bolso nè zoppo; e i detti chavalli sono chontenti scrivere per pelo (3), e per segno far bollare, e stimare sichondo l'ordine della condotta, in Firenze; e non possino scrivere chavallo o vero ronzino, che sia di meno valuta d'otto fiorini; e se alcuno ne scrivessono di meno valuta di quegli tali, non debia avere niuna menda (4).

E se avvenisse che perdessino de' detti chavalli scritti, per modo che si dovessono mendare secondo gli ordini della condotta, abiano termine a fare loro pruova e a produrre la charta dodici dì, sendo perduti i detti chavalli in sul terreno del chomune di Firenze o distretto; e se gli perdessono in sul terreno de' nemici, o vero in su altro terreno, abiano termine uno mese.

(1) Stile fiorentino, 1364. (G. C.)

(2) Gli estratti di questo e del successivo documento possono servire, nella storia delle Compagnie di Ventura, in complemento di ciò che abbondantemente l'Ammirato ha posto nel libro XII delle sue Storie. (L. S.)

(3) Descrivere secondo il colore del pelame. (F. P.)

(4) Intendi: che non gli sia dato nessun compenso se il cavallo restasse magagnato o morto in battaglia. (G. C.)

Vogliono per chavallo fiorini sei d'oro netti: e chominci il loro soldo il dì ch'Ermanno detto verrà in Firenze colla maggiore parte della detta gente; e promettano d'aver scritto in fra sei dì dal dì che sarà giunto Ermanno, dove che per lo Comune non mancasse (1), e avere ferma per dua mesi.

Vogliono e debono avere il detto messer Ugo e 'l detto Ermanno ciaschuno di provigione il mese fiorini cento cinquanta d'oro.

Debono avere quattro mariscalchi, e quali debono avere di provisione, tra tutti e quattro, per li due mesi, in somma fiorini dugento sessanta.

Debono avere nella detta brighata, oltre la persona di messer Ugo ed Ermanno, cinquantotto chonistabuli buoni e usati, chon provisione di fiorini quattordici d'oro netti il mese per ciascuno, oltre a sei fiorini per chavallo: che monta venti, chol chavallo.

Vogliono e debono avere dodici chonsiglieri, i quali debono avere in somma per due mesi, intra tutti a dodici, oltre a ogn'altro soldo che tochasse loro, o provigione di chonestabule, in somma fiorini quattrocento d'oro.

Debono potere crescere la sopra detta brighata a' sopra detti patti chol soldo, chome tochasse di rata per tempo, non crescendo però provigioni a loro nè a marischalchi nè chonsiglieri, insino a trecento venti.

Debono avere in dono quattrocento lance.

Debono ubidire al chapitano della guerra, chavalcare tutti insieme; e partiti di quistioni o zuffe ch'avessero tra loro, ne debono essere choniscitori.

Sono chontenti di dare il decimo al chapitano.

Se vincessono terra o chastello, vogliono la terra e prigioni e le mura rassegnare al Comune.

Se schonfigessono cinquecento huomeni a chavallo de' nemici, o più, vogliono pagha doppia e mese compiuto, rassegnando al chomune di Firenze tutti i prigioni Taliani, salve le persone: e intendasi avere pagha doppia quegli che si trovassono alla zuffa, e gli altri no.

(1) Quando l'indugio non procedesse dalla parte del Comune. (F. P.)

Vogliono che tutti i tramontani che fossero scritti in loro brighata, sieno sicuri di bandi, chondannagioni e debiti: sì che 'n niuno modo, durante la loro ferma, e poi sei di, non possino essere stretti nè in avere nè in persona.

Messer Ugo e Churado Borlandin e Luttifredi de Uselin, Federigho el grave (1), le loro persone non possono essere contra al chomune di Pisa; per tutto il presente mese di febraio abiano licenza di poter restare in terra d'amicho, tolto il presente mese di febraio.

Debono avere, fenita la loro ferma, il passo per tutto il nostro terreno, fuori di terra murata, andando a giornata, paghando derrata per danaio.

Debono scrivere in Firenze.

Anno due maestri di trabocchi, e altri maestri, i quali debono avere per uno fiorini dieci d'oro netti.

Debono avere la metà del pagamento di tutte le somme, e netti, in fra otto di; el quarto in scritto a xv di; e l'altro quarto, quando aranno servito uno mese e venticinque di.

Debono avere albergho mentre sfessono in Firenze, a danari dodici per chavallo.

Debono fare mostra due volte il mese.

Debono giurare di non esserci chontro in forma di chompagna, finita la lor ferma, a uno anno.

Vogliono che, quando scriverranno, che Matteo di Federigho sia presente, perchè sa i patti.

E d'ogni lite o quistione che nascesse tra 'l Comune di questi patti od altre cose, vogliono che 'l detto Matteo sia il chonoscitore.

(1) Cioè el Graf (il conte). (G. C.)

VIII.

1364, 6 gennaio. CONVENZIONI PER LA CONDOTTA DI RODOLFO E GIOVANNI DELLA CASA D'HABSBURG, FERMATE A COSTANZA. (Loc. cit., Cl. XI, Dist. III, N.º 52).

In nomine Domini amen. Nos Comites Iohannes et Rudolfus Habespurg presentibus nostris liciteris proftemur, et notum facimus universis et singulis quos presens tangit negotium, seu tangere poterit quomodolibet in futurum, quod providi et circumspecti Franciscus de Iacobo, ambassiator et ad infrascripta nuncius specialis sapientum et potentum Priorum Artium et Vexilliferi Justitie populi et Communis Florentini, ac Gotfridus dictus Rorer domini Francisci de Karreria, domini in Padua, armigeri; nos Iohannem et Rudolfum comites predictos pro stipendiariis Communis Florentini conduxerunt, et nobiscum convenerunt, quod, sub modis, conditionibus et pactis infrascriptis, respicere habeamus Communitatem Florentinam, et pro ipsius comunitatis et terrarum eorumdem defensione, et hostium ipsorum invasione, ad sex menses, et alias, ut subscribitur, militare tenemur. Primo, videlicet, quod nos Iohannes et Rudolfus Comites predicti singulis mensibus, nomine stipendii, habere debemus a Comunitate Florentina, uterque nostrum ad suam personam, sexcentos florenos de bono auro et legali pondere, quod quidem uterque nostrum Comitum predictorum sub banerio suo centum hubas (1) habere debet; de quibus centum hubis neuter nostrum ultra dictos sexcentos florenos aliquod stipendium (quod mortuum stipendium nominatur) habere debet. Insuper, etiam uterque nostrum Comitum predictorum habere debet duos equos ma-

(1) *Habas*, in italiano *masnada*; vedi Ducange, *Auba*. Anche la voce italiana *masnada* deriva da *maneo*; *masnada* uomini di *maneo*; *huba* tra i varii suoi significati ha pure quello di *manus*; così *Auba* o *Aubati*, *masnada*, *masnadieri*. (G. C.)

gnos, duos dexterios, et unum equum ambulantiem, et tres ioculatores, sive in fistula sive in tempano docti fuerint, ac canere. Nos Comites prefati eo benivolentius militemur, ut dictum est, uterque nostrum Comitum predictorum singulis mensibus pro provisione habere debemus stipendium, quod mortuum stipendium nominatur, octo honestorum pro quolibet honesto(1), videlicet, singulis mensibus, quinquaginta florenos de Florentia de bono auro et legali pondere. Item, uterque nostrum Comitum predictorum, ad suos centum hubatos, sub se habere debet octo baneria, quorum quodlibet banerium constare debet de viginti quinque hubis, ut numerus ducentenarius hubarum integre de eisdem baneriis impleatur. Item, quilibet caporalis habere debet singulis mensibus decem et octo florenos de Florentia de bono auro et legali pondere, sine omni diminutione et exactione quacumque, ita quod in solutione dictorum decem et octo florenorum penitus nihil subtrahatur. Item, dicta Communitas Florentina concedere et mutuo dare debet utrique Comitum nostrum predictorum quatuor milia florenorum de Florentia de bono auro et legali pondere, ac presentare ad castellum Burgum (2), prout in alijs literis super hoc confectis plenius continetur. Item, cum nos Comites predicti cum nostris iter arripuerimus Florentiam veniendi quamprimum, tunc Paduam veniemus, et ibidem nos monstrabimus more solito et consueto, et annotabimur seu registrabimur; tunc Communitas Florentina predicta utrique nostrum Comitum predictorum, ac omnibus et singulis nostris familiaribus, ac in huiusmodi stipendia nobiscum existentibus, unicuique ex eis proportionabiliter et pro rata ipsis contingente solvere debet stipendium unius mensis futuri, et solutionem ejusdem stipendij quod proxime futuro mense ab inde deserviri debet, in pecunia prompta et parata in florenis de bono auro et pondere legali, preanticipare debet, et nichil de pecunia quamprimum pro prestantia mutuo dedit nobis Comitibus, defalcare. Omissis alijs.

Datum Constantie, Anno Domini Millesimo trecentesimo sexagesimo quarto, viii idus ianuarii, Indictione secunda.

(1) Cioè la paga morta per ciascuno degli otto (onesti) uomini tra suonatori e palafrenieri addetti alla persona del Condottiere. (G. C.)

(2) Burgum, Burgan; nome d'un Castello e d'un Margraviato nella Svevia, già posseduto dalla Casa d'Austria. (G. C.)

IX.

1363, 13 febbraio. PATTI DELLA CONDOTTA DELLA NUOVA COMPAGNIA DEL FIORE, TEDESCA, comandata dai suddetti. (Loc. cit., Classe XI, Distinz. II, N.º 11, a car. 13).

Omissis aliis. In primis, quod ipsi dominus Ugo et Ermanus, capitanei supradicti, teneantur et debeant conducere ad civitatem Florentie, de presenti mense februarj et infra terminum infrascriptum, mille equites ultramontanos, in forma compagne; ex quibus saltem ottuaginti sint bene armati armis offendentibus et defendentibus consuetis, cum mille equis. Et inter ipsos mille equites habere LVIII conestabiles, viros utique probos, et quod soliti sint esse conestabiles equestres temporibus retroactis; non computatis, in dicto numero LVIII conestabiliis, personis duorum capitaneorum predictorum. Et ipsos equites et equos usque in numerum supradictum, eorum personis in ipso numero computatis, presentare in civitate Florentie coram officialibus conducte stipendiariorum Comunis predicti, vel aliquibus ipsorum, hinc ad per totam vigesimam quintam diem presentis mensis februarj. Et intra ipsum terminum se et equos suos consignasse et scribi, signari et bullari fecisse et extimari, secundum ordinamenta dicte conducte, prout alij stipendiarij dicti Comunis. Eo expresso et declarato, quod eis et cuilibet eorum admitti debeant pro bonis equis omnes equi seu ronzini quos presentabunt, qui possint bene portare hominem armatum, dummodo non sit ipse talis equus seu ronzinus cechus, bulsus, seu claudus. Debeant etiam ipsi equi esse extimationis saltem otto florenorum de auro pro quolibet ipsorum. Si quis numero ipsorum equorum esset minoris extimationis VIII florenorum auri, dummodo non habeat alios supradictos defectos, nihilominus admitti et recipi debeat. Sed de ipso tali equo nullam emendationem in aliquo casu vel aliqua ratione Comune Florentie facere teneatur. Omissis aliis.

Versa quoque vice, Comune predictum Florentie teneatur et debeat dare et solvere supradictis domino Ugoni et Hermannno capitaneis dicte gentis, et cuilibet ipsorum, pro quolibet mense temporis supradicti, pro ipsorum provisione seu gagio, florenos auri CL pro ipsorum quolibet, pro se et equo sue persone scripto. Et cuilibet ipsorum quatuor mariscalchorum, pro quolibet ipsorum, et pro toto tempore duorum mensium supradictorum, florenos auri LXV, ultra aliud stipendium sibi debitum. Omissis aliis.

Teneatur quoque et debeat ipsum Comune Florentie dare et dari facere gratis, ultra omnia supradicta, dictis domino Ugoni et Hermannno IIII centum lanceas ferratas; et facere et curare ita et taliter, quod ipsi omnes equites, dum erunt infra dictum tempus duorum mensium in civitate Florentie, recipiantur seu receptabuntur cum eorum equis in hospitiiis condecenter, pro mercede stallagij ad rationem XII denariorum pro quolibet equo, et pro quolibet die quo in dicta civitate starent. Omissis aliis.

Item, quod liceat, durante tempore II mensium predictorum, dictis capitaneis compagne predictae, recipere et admittere in compagnam predictam usque in CCCXX equites ultramontanos bene armatos, ultra numerum M equitum predictorum, sub XVI conestabilibus, vel paucioribus. In quibus et quos et contra quos in omnibus et per omnia, et quantum ad stipendia et provisiones et gagia, et quantum ad emendationes equorum et pagas duplas, et menses completos, et juramenta per eos prestanda, et alia quelibet, observentur et observari possint et debeant omnia et singula prout et quemadmodum observari debent in aliis supradictis de dicta compagna, et ac si essent de numero M equitum predictorum: ita tamen, quod stipendia seu provisiones habere non debeant nisi pro rata temporis, et ex tempore quo incipient servire. Et ita etiam, quod nichil ultra quod supradictum sit, debeat dari dictis capitaneis, maliscalchis vel consiliarijs, vel alicui ipsorum. Omissis aliis.

X.

1364, 28 luglio. PATTI STABILITI CON LA COMPAGNIA INGLESE DELLO STERZ (*Inglese e Ungheri*), detta la COMPAGNIA BIANCA. (Loc. cit., a car. 19 tergo).

In Christi nomine amen. Anno Incarnationis ejusdem MCCCCLXIII, indictione secunda, die XXVIII mensis julij. Pateat omnibus evidenter, quod Magnifici et Potentes viri domini Priores Artium et Vexillifer Iustitie populi et Comunis Florentie, vice et nomine dicti Comunis, et pro ipso Comuni, ex parte una; et Nobiles et Potentes viri Andreas de Belmonte, Iach Gosit, marischalcus societatis Anglicorum, Guiglielmus Quatreten, Ioannes Brachefelt, nec non Ioannes Rodon, sindici et procuratores Magnificorum virorum domini Alberti Sterz, generalis capitaneus Societatis Albe Anglicorum, domini Octonis de Ilbergh, Guillelmi Bosonis, conestabilis dicte Societatis, Ioannis Cibol, marischalchi Rugarorum, Robini Barbor, Aneman marischalchi, Roboyne Bois et Rizardi Ramesi, ut de dicto syndicatu seu procurationis scriptura, anno dominice Incarnationis MCCCCLXIII indictione secunda, die XVII mensis julij, constat manu Cernj de Oldoinis de Cremona notarij, ex parte altera; nominibus supradictis, fecerunt firmaverunt etc. omnia infrascripta. Omissis aliis.

Omissis aliis Ipsi Comuni servient fideliter tempore et per tempus et terminum sex mensium proxime venturorum, incipiendorum die dominica proxime secutura, que erit dies quarta augusti venturi.

Et quod toto dicto tempore guerram facient comunibus et civitatibus Pisarum et Luce, et cuiuslibet earum, et in earum et cuiuslibet earum territorijs et districtibus, et contra ipsarum civitatum et cuiuslibet vel alicuius earum terras, villas et loca comunitalivos seu districtuales, et personas et bona eorundem; et contra quoscumque alios inimicos Comunis Florentie; bona fide et legaliter, et maxime secundum dispositionem dominorum

Priorum Artium et Vexilliferi Justitie dicti populi et Communis. . . Omissis aliis.

Item, quod cognitio et decisio omnium et singularum questionum seu controversiarum, que quomodocumque civiliter vertentur inter illos dumtaxat de societate predicta, pertineat et expectet ad capitaneum seu mariscalcos societatis predictæ.

Cognitio vero et decisio ac punitio et executio criminalium questionum, de illis videlicet maleficiis et excessibus que committerentur inter gentes dicte societatis extra civitatem Florentie, pertineat et expectet ad capitaneum seu mariscalcos societatis predictæ. De illis vero excessibus et maleficijs que committerentur inter gentes predictas dicte societatis, seu per aliquem ipsorum, contra aliquam aliam personam in civitate Florentie, burgis vel suburgis civitatis eiusdem, cognitio et punitio et executio sit Rectorum Communis Florentie: excepto quod hoc capitulum non extendatur, nec intelligatur, nec locum habeat, si quisque de societate percuteret et non occideret aliquem alium de societate predicta in Florentia. De maleficijs autem et excessibus que extra dictam civitatem Florentie committerentur per aliquem de societate predicta, contra aliquem civem, comitatinum vel districtualem Florentie, seu aliquem alium qui non esset de societate predicta, vel e converso; et cognitio et executio pertineat et expectet ad duos de dicta societate, eligendos per dictos capitaneum seu mariscalcos, et ad dictos duos cives florentinos, prout invicem concordabunt.

Item, quod dictum Comune Florentie teneatur et debeat dare et solvere, seu dari facere in civitate Florentie dicto capitaneo societatis predictæ, et dictis marischalchis et consiliarijs societatis predictæ, seu eorum procuratoribus recipientibus pro societate predicta, florenos centum milia, boni et puri auri et recti ponderis et conij florentini, absque ulla retentione gabelle seu directure, pro toto dicto semestri: videlicet, medietatem quantitatatis predictæ, finitis duobus primis mensibus dictorum sex mensium; et reliquam medietatem, finitis primis quinque mensibus dictorum sex mensium. Et quod ad nichil aliud ultra quam dictum sit, dictum Comune Florentie teneatur societati predictæ, seu alicui vel aliquibus de dicta societate, occasione alicuius emendationis equorum, seu debellationis inimicorum, seu expugnationis vel capture terrarum, vel alia quacumque ratione vel causa, que

dici vel excogitari possit, vel aliter quam supra dictum et specificatum est. Omissis aliis.

Item, finito tempore quo servient Comuni Florentie, ante discessum ipsorum, predicti de societate jurabunt, non esse vel operari contra Comune Florentie, vel contra homines ipsius Comunis, seu contra ipsorum exercitum, seu gentes, seu contra comune Aretii, Pistorii, Vulterrarum, Sancti Miniatis, et cuiusque terre vel loci in quibus Comune Florentie haberet iurisdictionem, preeminentiam vel custodiam aliquam. Et non offendere predictas civitates et loca, vel alicuius earum territorium vel districtum, aliqua ratione vel causa que dici vel cogitari possit, seu aliquo colore quesito, hinc ad sex annos proxime secuturos; sed omnia predicta loca tractare tamquam loca amicorum, et homines in predictis locis existentes pro amicis reputare. Et quod Comune Florentie et eorum subditi, quicumque fuerint, teneantur non venire, nomine dicti Comunis, facere vel operari per se vel alios dicto nomine, contra prefatam societatem, nec auxilium prestare, consilium vel favorem aliquibus offendentibus aut offendere volentibus eos publice, in personis vel rebus, in partibus Tuscie; sed eos omnes et singulos tractabunt tamquam fratres et caros amicos, liberum eis prestando pro viribus passagium et accessum, secundum conventiones initas inter eos.

Et insuper acto et expresso, quod si contingeret dictum dominum Albertum, durante dicto tempore sex mensium, velle de dicta societate recedere, pro eo quod dicte societati satisfaceret per comune Pisarum de summa sexaginta milium florenorum dicte societati debitorum per comune Pisarum, vel alia quacumque ratione vel causa; liceat, si prius voluerit et sibi placebit, sibi soli, absque aliquo alio de societate predicta, recedere ab ipsa societate, et ire quo volet; salvis tamen aliis pactis initis inter Comune Florentie et societatem predictam: nec per discessum dicti domini Alberti intelligatur in aliquo ventum contra predicta, vel aliquid predictorum. Teneatur tamen eo casu societas antedicta alium capitaneum dicte societati eligere seu constituere; qui capitaneus teneatur et debeat promittere et jurare corporaliter ad Sancta Dei Evangelia, predicta omnia inviolabiliter observare, cum sui appositione sigilli.

Acta fuerunt predicta Florentie, in Palatio populi florentini, presentibus domino Gualterio Leseli de Schotia, et Normanno Lesili de Schotia fratre suo, domino Lucha Jocti de Panzano, Uguiccione Ricciardi de Ricciis, Niccolao Ghini de Tornaquincis, Michele Vannis ser Locti, ser Niccolao ser Venture Monachi, ser Albizo domini Philippi, civibus florentinis, testibus adhibitis et rogatis etc.

XI.

SETTE LETTERE, scritte da varj Commissarij alla Signoria nel 1364, intorno ai movimenti della COMPAGNIA DEGLI INGLESI; e una LETTERA DI COPPO DE' MEDICI, sulla riforma della Milizia delle Leghe.

1364, 8 settembre, da San Miniato. Lettera di NICCOLÒ BUONDELMONTI alla Signoria. (Archivio delle Riformagioni, Classe X, Distinz. II, Cod. N.º VI, N.º 24).

Andrea di Belmonte et messer Ricciardo, e parecchi caporali della Compagnia giunsero qui di 8 di settembre a vespro, e menaron chon loro messer Niccholò Buondelmonti per essere alla vostra presentia. Hora trovaron per lo cammeno ch'el Conte Rodolfo stava alla morte, et che i Tedeschi ànno avuto a dire, che dove che truovino de' caporali della Compagnia, e' gli uccideranno. Si ch'elgino ànno preso per partito di stare tutti insieme, et di non si partire l'uno dall'altro. È'l vero che dichono, che se voi mandate loro lectere di sicurtà, che sotto la vostra sicurtà elgino verranno; o volete che venghino tutti, elgino ànno deliberato di venire a stare in uno luogho dove potessono stare al coperto. Di che noi abbiamo tanto fatto, ch'elgino staranno lunedì et martedì a Ciecina, et da hora immanzi dichono che non volgiono stare a campo, però che non ànno menda de' chavalgli, come i Tedeschi, et ch'el freddo ne viene, et non potrebbero stare fuori oggimai; et pare che venghino, et sien venuti da Pisa, tra Ungheri et Inghilesi, et di quelgli del Conte Nicchola, da 800 huomini a chavallo, et che domane, di 9 di settembre, sieno a Ciecina: et noi gli forniremo di victualgia.

Convienvi rispondere domane, cioè di 9 di settembre, quello che volete faccino, et dove volete che sieno; però che al tutto non volgiono stare più fuori: et che voi adsegnate loro uno luogho, o borgho, od altre case, dove elgino stieno tutti in-

sieme, et ch' elgino abbino danari per gli loro: e sono acconci di servire la vostra Signoria; et dice messer Ricciardo, che vi saranno ubbidienti più che soldati ch'abbiate. Et però fate che per questo fante proprio ci scriviate ciò che volete che facciamo. Et d' anchora se volete che tutti venghino costà, lo faranno, et non lasceranno per gli Tedeschi: et così siamo rimasi d'accordo chon loro; et così ci dichono che vi scriveranno per una ch'è con questa. Sicchè rispondete tosto.

E anche dichono che starebbono con noi più tosto per fiorini centomila, facciendo noi guerra con Pisa, o chon altri, che per CCC mila senza guerra. Gli ufficiali delle chastella ci scrivono per parte vostra, che noi forniamo Altopascio di victualgia, armadure et altro fornimento; et convienci fornire il campo degli Inghilesi di victualgia, et abbiamo debito fiorini III cento larghi d'oro, oltre al decto fornimento, ch'al presente ci conviene fare, come per altre vi ò scritto. Et voi dovete sapere, che queste cose non si fanno per l'amore di Dio; et però vi preghiamo ci mandiate denari, acciò che coloro che debbono avere, sieno pagati; et che quello che ci comandate, possa avere effetto; chè senza denari non si può fare. In San Miniato, di VIII di settembre a compieta.

Fate pagare il fante fiorini XX, però che n'è avuti fiorini X. NICCOLÒ BUONDELMONTE, et NICCOLINO di Ser VIVIANO.

10 settembre. da San Miniato. Lettera di GIORGIO DI RICCIARDO.
(Loc. cit., Id. Ibid., N.º 28).

Singnori nostri. Seguendo i vostri comandamenti d'andare a la Compangna, fummo a mezza nona a Santa Agonda, dove trovammo tutta la Compangna alloggiata tra ivi e certi altri borghi, insino presso a Samminiato, con Andrea di Belmonte; e gli altri ordinati ambasciatori per loro, erano a Samminiato; dove imponemmo vostra commessione. Et a la prima parte di stare in su la Ciecina, disseno che se n'erano partiti per necessità, chè stare a scoperto di notte, per li loro cavalli, non poteano. A Santa Gonda dove sono, si sforzeranno di stare per vostro comandamento: ben priegano che vi piaccia consentire che possano ire a stare in certe ville de' Samminiatesi, che sono in su l'Arno, sì perchè anno l'acqua ivi ad agio, e sì

perchè saranno di lunge a Samminiato, sì che neuno scandalo possa nascere tra Samminiatesi e loro: bene che, secondo che udiamo da tutti, per insino a qui mai non fu gente d'arme che più cortesemente si portasse, senza fare alcuno danno, et meglio pagasse omni cosa; et quanto più si può reverentissimamente parlano in verso vostra Signoria. Crediamo secondo l'ordine venire domani codesti ambasciatori dinanzi a voi. A' Dodici (1) di qui siamo suti, et detto loro come nui eravamo mandati da la vostra Signoria a la Compagna, acciò che non si partissono da la Ciecina, perchè non potessono fare danno a Samminiatesi, et come gli avevamo trovati a Santa Agonda, fuor di vostra intenzione; et poichè così era, piacesse loro di sostenere patientemente, ed ordinare ch'egli avesseno la vittualgia per li loro danari, et che non avessono materia di fare danno; et che se fossono più contenti che stessono in su le ville di su l'Arno che dicevano, ce ne rispondessino. Rispuosono in brieve, che conosceano che la loro venuta in su loro terreno non potea essere senza loro danno; ma, per vostra reverentia, quello e più erano aparechiati sostenere: la vittualgia ordinerebbono che vi sarebbe a loro podere: dell'andare in su le ville de l'Arno, non avevano ancora deliberato; chè, comechè a' più paresse, ci parve che alcuni altri, per loro singularità, contradicessono. Dissono di diliberallo, et risponderne; ma molto ci pregarono che fossono levati di su loro terreno. Data in Samminiato di x settembre, da sera.

Piacciavi far dare a questo fante fiorini XL. Reverentemente si racomandano GIORGIO di RICCIARDO, et NICCOLÒ di GHINO.

10 settembre, da Pescia. Lettera di JACOPO DEGLI ALBERTI.
(Loc. cit., Id. Ibid., N. 29).

Magnifici Signori miei. Io con Tommaso de' Chochi vi scrivemo come era presso Pietrabuona, et avavamo mandati i cavallari a Ghizano, secondo il ricordo che gli fe' io; et partirono ieri in fra la nona. Cosie daremo ordine de sollicitare ongni vostra comesione, secondo lo scritto, s'è vero che nè piu nè

(1) I Dodici, del reggimento di Samminiato.

meno per la sua venuta se ne fae, che avrè fatto io se scritto lo mi aveste, et mandati i chavallari.

Questo di fui a Pietrabuona, et dichovi ch'ella è migliore cosa che non credeva, perciò ch'ella è la chiave di tuta questa valle; et per cierto, bene che costi, io sono colui che credo sia utile, et utilissima raforzarla della buona ragione, et a farvi uno piccolo chassero, per farla bene guardare, et tosto. Credetemi, ella è assai disfatta per la prima guerra; ma anche ve dico che l'anima benedetta del castellano pisano v'era, à rotto alcuno muro ch'eglino vi aveano racconcio, et guasto et rubato ciò ch' à potuto, tanto che perdio molto tristamente l'à lasciata; et seghato i legni di sotto alle bertesche, per fare cadere chi vi sarà suso. I terazani vi sono rimasi: coloro che eboro bando prima la guerra, non sete tenuti di ribandire pìue che voi vogliate per li patti della pacie. Io gli òe oggi pasciuti di speranza, et indotoli a lavorare et vendemiare con buone parole; et dicono di bene fare; et che furono leali a Pisani, così saranno a voi. Credo io voi ve ne posiate fidare, se volsi fare quello che scrivo di sopra; altrimenti noe. Egli n' àe pietre assai et legne, da fare calcina; et se vorà il buono maestro, costerà poco; pure che non voglia fare uno Chuliseo nuovo, che nocierebe alla borsa et a la spesa del castellano. Mandate a edificarlo prima ch' io torni costae, per pro del Comune et danno de' nemici.

Se l'Arcivescovo vi chiedesse uno Nardo di Francesco che io òe quae prigionie, et per quello vi promettesse di fare rendere due prigionie ch' el deto Francesco àe di questa terra, voglio sapiate que due prigionie non vagliono, tra amendue, oltre fiorini settanta d'oro; et a questo n' è posto di taglia dugento, et, tuto huguagliato, n' à voluto dare cento: se non ch' io l' ò tenuto in collo per tagliargli il capo, quando non ci fossero de' soldati che àno parte nella sua presura, per un omicidio commesso nella persona d' uno de' Priori di questa terra, il di che fue preso del mese di magio; e perchè gli è figliuolo del maggiore Ghibellino rubello di questa terra, a chui pìue di xx bandi della persona si trovano. Cierto il giovane non fa bando. Scrivetemi quello volete io ne faccia, et non vi lasciate gitare, in grado a l'Arcivescovo, la restituzione

di que' due: chè sapete, senza costo si deono riavere queglii sono di lae, et i nostri deono esser tassati cierto prezo. Fate tassare questo fiorini dugento il meno; chè, tra per lo medico che il medicò quando fu ferito et preso, et le spese ch'æ avuto dal mio conestabole, n'æ debito pue di venti fiorini. Rispondetemi per questo donzello ch'io vi mando per questa propria cagione. Data in Pescia, di x di settembre anno CCCLXIII. IACOPO DEGLI ALBERTI vi si raccomanda.

14 settembre, da San Miniato. Lettera di NICCOLÒ BUONDELMONTI.
(Loc. cit., Id. Ibid., N.º 47).

Signori miei. Questa mattina ebbi vostra lettera, la quale volentieri vidi: et per questa vi rispondo, che per me s'è stato decto loro, cioè a detti Empolesi, che lascino entrare de' decti Inghilesi insino nel numero che scrivete, et meno, et disarmati. El fatto di paghare derrata per denaro, vi dico che non che nelle terre murate, ma nel campo comperano derrata per denaro più cortesemente che mai si facesse per persona; et anchora più, che là dove sono accampati, senza occupare troppo luogho, si stanno senza fare dapno o rincrescimento a persona; comperando ciò che bisogna loro, derrata più che denari. Et questo avviene solamente come questa mattina vi scrissi per lettera d'Azzolino et mia, che decti Inghilesi àno gran paura de' Tedeschi, et che per lo nostro Comune non si dia aiuto a decti Tedeschi contra algi' Inghilesi. Et di che con riverenza et amore vi ricordo a volere voi avere buono servizio, et d'essere temuti da ciaschuno di loro, volgiate seguire quello che per Azzolino et per me vi si scrisse questa mattina, cioè in non lasciarli azzuffare nè fare lunga triegua.

In sul nostro terreno non venghono anchora, nè sono venuti, nè sono per venire, se da voi non avessono altro comandamento: et questo faranno, per le ragioni che scripte v'ò; et mai non gli vidi più ubbidienti, nè con maggiore amore verso il nostro Comune.

Signori miei, con riverentia vi ricordo che la nostra bandiera del continuo è stata ed è spiegata apresso alla bandiera de loro Capitano: di che a me non pare che honore del nostro Comune a tenerla spiegata in sul nostro terreno e de'no-

stri amici; et anche avendo pace cho' nostri nimici, parmi vedere che gl' Inghilesi volgino tenerla apresso alla loro per loro securtà: et però scrivetemi quello che a voi pare che ne faccia, con sì fatto mandato ch' io il possa loro mostrare.

Il vostro NICCOLÒ DE' BUONDELMONTI, ch'è in Samminiato, a dì 14 di settembre 1364.

22 settembre. Lettera di NICCOLÒ BUONDELMONTI.

(Loc. cit., Id. Ibid., N.º 76).

Signori miei. Ogi, a meza nona, ebi vostre lectere. Per quelle mi mostra che gl' Inghilesi, secondo loro promesse, deono partire e schombrare vostra forza per tutto di domane, cioè mercholedt; e Andrea non n'è qua anchora tornato; perch' io di presente raunai il consiglio: con dolci parole gli richiesi al termine si partissono, e cortesemente richiesi vostra insegna. A la 'nsegna rispuosono: Tola se la vogli, ma contentianci più la lasci tanto ci sia Andrea. Del nostro partire vogliamo che tu scriva al Comune, che per cortesia et per gratia di noi gli piaccia di darci termine oltre al decto termine 4 di, che sarebbe tutto di domenicha prossima verrà; perciò che noi non vediamo neuno modo che prima che lunedì mattina noi ci potessimo partire. Perch' io vi scrivo et pregovi per loro parte; et per certo, egli aspettano da Pisa lor gente et cose; e stanotte, per le due volte anno mandato, et non vegio di meno termine possano fare. Sì che piacciavi servigli (1) e rispondere; e sono disposti a non fare noia a persona, e a pagare, et a sempre ubidire voi. È vero che stamane, a stanza de' Dodici, il campo si parti da Sancta Ghonda, e altrimenti non davano loro vituaglia, e andarono a Maregnano in su l'Elza; avisando i Samminiatesi che dessiono noia al vostro contado, perchè voi più sollecitaste la partita; e parte de' loro passarono nel nostro terreno, bene ch' el capitano gli ha ridotti in questo tutti, o pochi rimasine nel nostro; e male fue proveduto, che più danno faranno in uno die, che dove erano in dieci. Al tenegli uniti farò mio potere; bene che a levare del campo, stamane, i villani n'ucisero due: di che grande pena

(1) *Servigli*; come anche in appresso scrive: *tenegli*, *rafrenagli*.

m'è suta a rafrenagli; e diceano: Firenze non ci fa tenere i patti, et noi non gli terremo loro. Pure gli chetai con fatica, dicendo: aspettate la risposta della lettera mandò il Capitano a' Priori. Perchè vi pregho a quella rispondiate, confortandogli, chè grande speranza àno in voi. I facti de' Sanesi ò chominciato a ragionare per quelli modi che i Sanesi di quà m'anno avisato, et seguirò per vostro comando come diranno et si converrà: bene che, se Andrea non c'è, poco si pote fare. Grande pena m'è suta a fare dare loro parola del venire a loro. Ànnola avuta; et sentirete per innanzi ciò si farà. La bandiera lascio così, tanto ci sia Andrea. Quando sarà tempo, aviserò vostre terre del chammino faranno, come sarà bisogno. Azolino ed io abbiamo qui a loro e agli ufficiali parlato cortesemente si portino con loro, seguendo vostra informagione. NICHOLÒ DE BONDELMONTE Kavaliero cogli Inghilesi (1), di XXII, da sera.

22 settembre, da San Miniato. Lettera di NICCOLÒ

GIANFIGLIAZZI. (Loc. cit., Id. Ibid., N.º 73).

Signori miei. Seghuitando la vostra chomessione a me fatta per la vostra Signoria, fui a Enpoli; et trovando che non v'era l'uficiale; per non perdere tempo, andane a Saminiato, e la vostra lettera rapresentai a' Dodici, et espuosi loro l'ambasciata a me chomessa. Et in effetto e' mandorono pe' loro rettori e chomesson loro, che di questo fatto faciessono chon ogni sollecitudine, in fare che chi avesse avute delle chose di messer Anichino o degli Inghilesi, ch'elle si dovessono restituire. Il chapitano rispose, che questo non era di suo uficio, e che e' nol potea fare, e sopra ciò non si impaccierebe. Il Podestà dice che ci à a stare forse sei dì, sendolgli istato tolti gli atti, e che male vi potrebe intendere; ma nondimeno c'farebbe richiedere quelle persone di quie, sentissi che a questo fosse cholpevole. À saputo che due che ci à, àno avuto due de' chavalgli di messer Anichino: di che il Podestà fa quello che per lui si può perchè essi restituiscano. Benchè mi disse il Podestà, che sapeva ch'egli à a Castelfalfi 13 huomini,

(1) Cioè in campo.

ch'aveno avuto tanti tra chavalgli e altre cose, che n'era toccho per uno fiorini XI d'oro, e che sopra ciò e' non potea per lo milgiore prociedere. Questo è quello che persino a qui v'ò trovato e fatto. Chome saprò che l'uficiale da Enpoli fosse tornato, sarò là, e riopererò quello che per voi m'è stato chommesso, e di qui allora farò sollecitamente quello che ò a fare.

NICCOLOSO GIANFIGLIAZZI con riverenza vi si racchomanda. In Saminiato, dì XXII di settembre 1364.

23 settembre. Lettera di NICCOLÒ BUONDELMONTI.
(Loc. cit., Id. Ibid., N.º 77).

Signori miei. Ebi stasera vostra lettera per certi Senesi. Studierò la partita di questi Inghilesi a mio potere con ogni modo, per lo vostro comandamento, e sì perchè i Samminiatesi forte si gravano et ànno torto, se Dio m'ajuti: e se non ch'io per la letera vostra spero si deano tosto partire, vi conterei ogni parte distesa perchè i Samminiatesi ànno più torto che gl'Inghilesi. Non credo bisogni, che si partiranno, e credo faranno, in questo e in altro, vostro piacere, se non sono traditori; ma, se bisognase, scriverovi disteso ogni parte che ci è, perchè vegiate chi ae il torto. A'fatti di Sanesi, per vostro comando et in piacere di loro, che ne sono per tutto tenuto, farò con sollicitudine quello mi scrivete. La vostra insegna non m'ànno lasciata a me anchora ridurre. Attendono Andrea, allora so che l'aremo: quando la mia ritornata a voi vi pare, me lo scrivete. Sono al vostro comando.

NICHOLÒ DE' BONDELMONTI chavaliere, dì XXIII settembre.

11 dicembre. Lettera di COPPO DE' MEDICI, il quale, mandato a fare l'ispezione delle fortexze e della milizia delle Leghe, propone il modo di riformarla. (Loc., cit., Id. Ibid., N.º 99).

Imperatoriam Maiestatem non solum armis decoratam, set et iam legibus oportet esse armatam, ut utrumque tempus, et bellorum et pacis, recte valeat gubernari. Onde, conciossiacosa che nuovamente le vostre leghe siano riformate di suffi-

cienti Capitani , fuori che di me ; secondo il mio parere principalmente dobbiate guardare di non imbastardilli , et che l'uno vi mecta chi 'l nipote , chi 'l figliuolo , et chi 'l fratello : et questo non dico senza cagione.

Secondo: Che gli ordini dele leghe si proveggano , et di nuovo si correggano , non solamente per huomini savi in iscriptura , ma etiamdio in arme ; et cosi correcti , si debbiano hadunare tutti li Capitani , et quivi si leggano distintamente , et dichiararsi ciò che in quelli si contiene ordinatamente , acciò che neuno possa errare , o dire: io nol sapea , o: nullo intendea.

Terzo: Che, con ciò sia cosa che li vostri contadini siano male armati , et possenti ad armarsi ; che si faccia quella electione di pedoni che convenevolmente fare si possa ; la quale , al mio parere , basterebbe quattro pedoni al centenaro. Monterebbe la detta quantità , secondo il mio credere , semila pedoni , de' quali semila pedoni fossono li dumilia de' più confidenti guelfi , et popolani veri , gli quali siano sufficienti per loro medesimi d'armarsi , et di sostenere le spese , et venire a la città di Firenze quando richiesti fossono , tucti o parte , per voi nostri signori. Priori.

Li altri dumila fossono deputati tutti o parte , come cadesse il caso , a la guardia dele vostre terre , castella et frontiere. Li altri dumila fossono deputati seguire , andare et stare come cadesse in taglio al vostro Capitano dela guerra.

Io vi ricordo queste cose con fede , et priego la vostra Signoria che provveggha delo stare et del tornare mio come credete che ben sia. Lo tempo che sono stato , et la famiglia ch'oe tenuta , per altra lectera la scripsi al vostro notaro.

Data in Montelupo , a dì xi di dicembre. COPPO vostro
DE' MEDICI.

XII (1).

1370 (1371 *stil. com.*), 25 *gennaio*. CAPITOLI DELLA
CONDOTTA DEL CONTE LUZO (LUFFO). (Loc. cit.,
Cl. XI, Dist. II, N.º 11, a car. 30).

*In Christi nomine amen. Anno Incarnationis eiusdem
MCCCLXX, Indictione VIII, die XXV januarii. Magnifici
Priores Artium etc. Considerantes provisionem firmatam in con-
silio domini Potestatis et Comunis Florentie die 16 presentis
mensis januarii circa baliā, auctoritatem et potestatem eis
traditam et concessam, in declarando et providendo que pacta
et que conventiones, et quando et quemadmodum facta, contracta
et firmata fuerunt inter Spinellum Luce Alberti (2) civem floren-
tinum, nomine Comunis Florentie, ex parte una; et egregium
militem dominum Comitem Luzum theothonicum, ex parte altera;
et omnia in ipsa provisione contenta etc. . . .; declaraverunt etc.
videlicet:*

*In primis, quod ipse dominus Comes Luxus teneatur et de-
beat stare et servire ad stipendia Comunis Florentie tribus*

(1) Questo documento soccorre alle notizie dei *soldi*, trapassate dal
Ricottol. (L. S.)

(2) Di questo Spinello scrive Giovanni Cavalcanti: « invecchiò in guar-
« dare le ricchezze della Repubblica, ed alla sua morte non gli si trovò
« tanto lenzuolo che vi si fasciasse il suo corpo. — Della temperanza di
« Spinello per niuno modo m'è concesso il tacerla, però ch'ella fu
« ardua e maravigliosissima. Conciossia cosa che, pagando per rigore
« d'una promessa da lui a messer Giovanni Aguto di grandissima quan-
« tità di fiorini, messere Giovanni per così vantaggiato pagamento della
« sua quantità, annoverato che l'ebbe, ne cavò fiorini se' mila a vista,
« ed in mano gli pose a Spinello, e con larghe parole gli disse: l' ti
« dono questi danari perchè siano tuoi, per la fatica c'hai durata nel
« mio accordo. Spinello li prese, e molto divotamente ringraziò il va-
« loroso capitano; e tornando a Firenze, scavalcò alla porta del pala-
« gio, e a' Signori raccontò tutto il conveniente, e a loro diè la ricca
« borsa, dicendo: Mandateli alla camera, con uno bullettino di com-
« missione ch'io gli metto ad entrata del Comune. E così seguì ». *Isto-
rie Fiorentine*, Tom. II, *Appendice*, pag. 491-93. (F. P.)

mensibus et quatuor diebus, inceptis seu incipiendis die 24 mensis octubris nunc preteriti, et tunc presentis, cum quingentis lanceis, et L arcerijs. Et quod ipse dictus Comes Luzus haberet et habere deberet, pro sua persona et per eum distribuendum inter caporales sue brigate, pro sue beneplacito voluntatis, tantum quantum capit ad rationem MV centum florenorum quereorum pro quolibet mense temporis supradicti.

Item, quod ipse dominus Comes Luzus habeat et habere debeat a Comuni predicto florenos XXII auri pro stipendio et soldo cuiuslibet dictarum V centum lanciarum, et pro quolibet mense, et ad rationem mensis dicti temporis. Et insuper pro dictis L arcerijs, quantum capit ad rationem XIII florenorum de auro pro quolibet mense etc.

Item, pro domino Corrado Botisten maliscalco, tantum quantum capit ad rationem 25 florenorum auri pro quolibet mense etc.

Item, quod ipse dominus Comes habeat et habere debeat a dicto Comuni, ultra predicta, pro suprasoldo et provisione dictarum lancearum, et pro quolibet mense dicti temporis, florenos aurij MC.

Et insuper in alia parte, pro beneandata sua et sue comitive circa finem dicti temporis, tantum quantum capit pro se et suis gentibus supradictis, ad supradictas omnes rationes et summas pro tempore et termine duorum mensium integrorum.

Item, quod ipse dominus Comes habeat et habere debeat a dicto Comuni Florentie, ultra omnia supradicta, pro sua provisione et dono, in una parte MMC florenos auri; et in alia parte, de presente mense januarij, MMM florenos auri; et in alia parte, hinc ad unum annum nunc proxime secuturum, M florenos auri; et in alia parte, hinc ad duos annos proxime secuturos, alios M florenos auri. Omnes siquidem quantitates pecuniarum predictas integras et absque ulla solutione vel retentione diriciture, oneris vel gabelle, et absque aliqua apodixa, licentia vel subscriptione propterea habenda vel solepnitate servanda, habeat et habere debeat ipse dominus Comes predictus a Comuni predicto. Omissis aliis.

XIII.

1380, 10 ottobre. CONVENZIONI FATTE CON GLI UNGHERI
E GIOVANNI BANO MACONIESE, *Capitano generale e
Luogotenente del re d'Ungheria, a Calcinaiia, su
quel di Poggibonsi.* (Loc. cit., Cl. XI, Dist. III,
N.º 9, Tom. VIII, N.º XIX).

*In Dei nomine amen. Anno Domini ab eius Incarnatione
Millesimo trecentesimo octuagesimo, Indictione quarta, secun-
dum cursum et consuetudinem notariorum civitatis Florentine,
die decimo mensis octobris, tempore sanctissimi in Cristo patris
et domini nostri, domini Urbani divina providente clementia
pape sexti. Actum in burgho et villa Calcinarie, comunis Po-
diobonizi, comitatus Florentie, in campo gentis Ungharorum, et
magnifici viri domini Iohannis Bani Machoniensis, generalis
capitanei gentis serenissimi principis et domini domini Lodovici
Dei gratia regis Ungharie, cum ipso domino capitaneo ad pre-
sens in Italia existente, in domo residentie domini Franchi
caporalis, infrascriptis presentibus testibus ad hec vocatis et ha-
bitis; videlicet: domino Baldassarre de Spinolis de Ianua, et
domino Iohanne jurisperito (1) domini Herrighi de Regio, et ser
Ligho Francisci de Loro, notario florentino, et aliis. Magnus
vir dominus Iohannis Machoniensis, capitaneus Ungharorum
antedictus, Ladislaus et Lanceloctus Bebech seneschalli dicto-
rum Ungharorum, et Ladislaus frater carnalis dicti domini
Iohannis capitanei predicti, et dominus Franchus, dominus Iohan-
nes Petan, dominus Georgius de Edrouar, dominus Nicolaus de
Ghuse, dominus Nicolaus Zus, dominus Nicolaus Subegnien Kun.
dominus Lucas Zun, dominus Paulus de Purachox, dominus
Ladislaus Dam, dominus Ladislaus Valachus, dominus Archa
miles, dominus Iohannes Aynard, Stefanus Conpot, et dominus
Iohannes Simonis bani; quindecim ex maioribus caporalibus et*

(1) Sottintendi *fluo.*

conductoribus supradictorum Ungharorum, et quilibet dictorum domini capitanei, seneschallorum et caporalium, pro se ipsis et pro omnibus aliis Ungharis supradictis cum eis existentibus, constituti in presentia mei Ristori notari infrascripti, et testium predictorum, nec non in presentia supradictorum ambaziatorum et sindicorum dicti pape et Comunis Florentie: Scientes se ad infrascripta non teneri, sed teneri volentes et efficaciter obligari; certificati etiam prius legitime per Andream Ghiorde de Capronza, de Ungharia, familiarem dicti domini Regis Ungharie, et per Franciscum Dentiz de Neapoli, interpretes et scientes linguam latinam, videlicet Florentinam, et linguam Ungharam, de infrascriptis omnibus et singulis quod sint et quod dicant, et in quo et quanto se obligent dicti dominus capitaneus, seneschalli et caporales; et certificati et dicti seneschalli et caporales per dictum dominum Iohannem Banum eorum capitaneum, sermone Ungharo, de dictis infrascriptis omnibus; et legitime et solepniter per me notarium infrascriptum interrogati per dictos interpretes in lingua et sermoni dictorum Ungharorum, si volebant facere omnia infrascripta; et habita responsione a dictis domino Iohanne capitaneo, seneschallis et caporalibus, per responsionem pro eis factam per dictos interpretes sermone Florentino; qui interpretes responderunt pro dictis domino capitaneo, seneschallis et caporalibus, ipsos dominos capitaneum, senescallos et caporales infrascripta omnia facere et facere velle; et similiter etiam dictus dominus capitaneus licterali sermone (1) pro se et dictis seneschallis et caporalibus, dixit et respondit facere et facere velle infrascripta omnia; et facta dicta interrogatione et responsione a dicto domino Iohanne et dictis interpretibus et per ipsum dominum Iohannem et dictos interpretes nominibus antedictis: Omni modo via et jure quibus melius potuerunt, prenominati dominus capitaneus, seneschalli et caporales, pro se ipsis et nominibus quibus supra dictum est, stipulatione solempni promiserunt et convenerunt, ac etiam juraverunt, ipsi et quilibet eorum corporaliter ad sancta Dey Evangelia manu tactis scripturis, nobilibus et egregiis militibus domino Rosso Ricciardi de Riccis, et domino Bectino domini Covonis de Covonibus, et prudentibus

(1) Il Capitano ungherese parlava il latino.

viris Iacobo Michaelis del Rosso, et Silvestro Iohannis Cortenuova, civibus honorabilibus Florentinis, Ambaxiatoribus ac Sindicis Comunis Florentie, de quorum syndicatu et mandato constat per instrumentum scriptum manu mei Ristori notari infrascripti dictis anno, indictione, et die septimo dicti mensis octubris, presentibus, stipulantibus et recipientibus pro dicto Comuni Florentie et ipsius Comunis colligatis, et ipsius Comunis et dictorum colligatorum, et cuilibet eorum, vice et nomine omnium et singulorum aliorum quorum interest vel interesse posset; quod predicti capitaneus, senescalli et caporales et conductores, et gentes cum ipsis existentes, non offendent aut molestabunt ullo modo et seu aliquo tempore quo stabunt in partibus Ytalie pro isto viatico, videlicet antequam in Unghariam revertantur, Comune Florentie, aut comunia Bononie, Perusii, Pisarum, Senarum et Lucani eius colligatorum, et seu dicti Communis Florentie et colligatorum, vel alicuius eorum cives, subditos, vassallos, censuarios, civitates, terras, territoria, comitatos et districtus, et civitates, terras et loca que per dictum Comune et colligatos vel aliquem ipsorum ad presens tenentur, vel in quibus habent ipsi vel aliquis ipsorum preheminentiam vel custodiam, nec in dictis comitatibus, territoriis vel districtibus venient vel intrabunt, sine beneplacito et voluntate dictorum Priorum et Vexilliferi Iustitie populi et Comunis Florentie, quoad Comune Florentie et eius terras et territoria; firmis tamen manentibus pactis predictis Ungharis factis per supradictum dominum Iohannem eorum capitaneum, cum supradictis ambaxiatoribus et sindicis, nominibus quibus supra, de quibus constat publice per instrumentum inde per me Ristorum notarium infrascriptum heri rogatum. Et ad corroborationem predictorum et maiorem cautelam, supradicti dominus capitaneus et senescalli presens instrumentum sigillari fecerunt ipsi et quilibet eorum et cuilibet eorum propriis sigillis, prout infra in fine presentis instrumenti apparet. Et quia dicti caporales dixerunt se non habere sigilla propria, contenti fuerunt quod dicta sigilla intelligerentur apposita pro dictis caporalibus et quolibet eorum, et haberentur et essent ac si essent propria sigilla dictorum caporalium et cuiuslibet eorum. Rogantes me Ristorum notarium infrascriptum, quod de predictis omnibus publicum conficerem instrumentum.

Ego Ristorus filius quondam Ser Jacobi, civis Florentinus, Imperiali auctoritate judex ordinarius et notarius etc.; rogavi etc.

Ego Antonius filius quondam magistri Petri de Florentia, publicus imperiali auctoritate notarius et judex ordinarius etc.; sumpsi et complevi, et in hanc publicam formam redegi.

XIV.

1381, 30 ottobre. CONVENZIONI FATTE CON L'AGUTO, IL CONTE LANDO E COL BANO, *Capitano Generale della Compagnia degli Ungheri, e segnate all' ISOLA ROMANESCA, contado d'Assisi.* (Loc. cit., Cl. XI, Dist. III, N.º 51. Cartapecore Tomo 39, N.º XL).

Magnifici Milites, dominus Johannes Augud Anglicus, et dominus Everardus Comes de Lando, Capitanei, Henricus Altimbergh et Yrion Johannis, marescalli societatis ad presens existentis in loco infrascripto; et dominus Ulfus de Calisten, Gianichinus Trichil, Robinus Bus, et Amerigus Ungarus, consiliarij ad infrascripta per dictos Capitaneos deputati, pro se ipsis et quolibet eorum, et vice et nomine Magnifici domini domini Johannis Bani Maconiensis, sacre regie Majestatis Ungarie in partibus Italie locumtenentis, ejusque exercitus Capitanei generalis, ac Comitis Corradi de Lando ac Petri de Veris, et omnium et singulorum qui in dicta societate sunt, seu in ipsa erunt vel intrabunt, durante tempore infrascripto, pro quibus et quolibet eorum de rata etc. promiserunt et conveniunt, ex parte una: Et Nobilis vir Spinellus Luce Alberti, ambaxiator Communis Florentie, vice et nomine Communis ipsius, ex parte alia etc., infrascripta pacta etc. fecerunt.

In primis, namque prefati dominus Johannes, dominus Everardus, Henricus Yrion, dominus Ulfus, Gianichinus, Robinus, et Amerigus, considerantes etc. promiserunt etc. Spinello Luce predicto, recipienti etc. nomine Communis Florentie et omnium et singulorum quorum interest etc., non offendere etc. Civitatem, comitatum et districtum Florentie, aut terras vel territoria in quibus dictum Commune Florentie habet aliquam jurisdictionem etc., aut censuarios vel recommendatos prefati

Communis. Et maxime civitates et communia Pistorij et Vulterrarum, Collevaldese, Mutiliane et Galeate, aut cives, comitatinos, districtuales vel incolas predictarum civitatum, communium et locorum, aut alicujus eorum etc.; sed Commune Florentie et alios supradictos amicablem pertractare in modum societatis etc., hinc ad decem et octo menses proxime futuros; et in modum stipendii etc., hinc ad tres menses proxime venturos, et infra ipsos terminos et tempus.

Item, si casus accideret dictam societatem velle transire, durantibus dictis temporibus, per territoria supradicta, vel aliquod eorum; quod Capitanei societatis ejusdem etc. debeant, antea eorum ingressum in territoria supradicta, notificare etc. Communi Florentie per quinque dies ante eorum adventum: ita quod dictum Commune possit suorum subditorum indemnitatibus providere: et tunc ire teneantur gentes societatis predictae per vias eisdem assignatas per Commune predictum, et non aliunde; stando et transeundo in totum per duos dies et non ultra etc. Et in hujusmodi transitu habere debeant victualia pro pretio competenti, emendando omne damnum quod per eos vel eorum aliquem inferretur.

Item, quod Commune Florentie possit etc. observare omnes ejus colligationes et pacta cum quocumque et seu quibuscumque facta et inita, ac etiam prestare omnem auxilium et favorem etc. suarum gentium, armigerorum cuilibet colligato et amico Communis ejusdem. Et contra predictam societatem etc., prout dicto Communi placuerit.

Item, quod Commune Florentie teneatur et debeat dare etc. dictis Capitaneis, marescallis et consiliarijs etc. pro se ipsis et societate predicta florenos auri quinquemilia.

Item, quod Commune predictum teneatur dare et concedere transitum quibuscumque gentibus accedere volentibus ad societatem predictam per sua territoria. Ita tamen, quod hujusmodi transire volentes etc., debeant facere promissionem et obligationes similes suprascriptis: alias, transitus possit ipsis talibus gentibus denegare, dummodo per hujusmodi promissiones et obligationes nullam debeant habere pecunie quantitatem.

Item, quod omnes et singuli suprascripti Capitanei, marescalli et consiliarij etc. debeant eorum sigilla inferius apponere, ad maius robur promissionum dictarum. Que omnia etc.

78 SERIE SECONDA - COMPAGNIE DI VENTURA

Acta fuerunt predicta in Comitatu Assisii, loco dicto Insula Romanesca (1), in claustro ecclesie Fratrum Minorum beati Francisci etc., presentibus etc. etc.

(1) Oggi Bastia, sulla strada da Perugia a Foligno.

SERIE TERZA

DOCUMENTI

**SPETTANTI ALLA LEGA ITALIANA CONTRO LE COMPAGNIE
DI VENTURA DEL MCCCLXVI**

DOCUMENTI

SPETTANTI ALLA LEGA ITALIANA

XV.

1364, 15 settembre. BREVE DI URBANO V ALLA SIGNORIA DI FIRENZE, col quale la loda della pace fatta coi Pisani, e la esorta a una confederazione con essi e con tutti gli Stati e Comuni d'Italia che vi vorranno aderire, per cacciare le Compagnie di Ventura. (Arch. delle Riformagioni, Clas. XI, Dist. I, N.º 16 a carte 56 tergo).

Urbanus episcopus, servus servorum Dei. Dilectis filijs, regimini et populo Civitatis Florentie, salutem et apostolicam benedictionem. — Letanter admodum nuper audivimus, in Domino exultantes, quod Rex pacificus et luminum Pater vobis, et dilectis filijs, regimini et populo civitatis Pisane oculos mentales aperuit, ut relictis inimicitiarum et guerrarum dispendijs, agnosceretis desiderabile bonum pacis. Et quamvis prius per plures litteras et relationes fide dignas innotuisset nobis, inter vos et ipsum populum pisanum desideratam per nos ac diutius expectatam pacem fuisse, auctore Domino, reformatam; tamen per litteras vestras, quas libenter recepimus, nobis nunciantes eandem pacem fore utrinque firmatam, fuit in corde nostro letitia renovata. Hinc igitur universitatem vestram salutaribus monitis exhortamur in Domino, ut pacem ipsam sic fideliter custodiatis,

sicque firmiter atque inviolabiliter observetis, ut subintrare non possit inter vos et Pisanos ipsos decetero qui subministret causam scandali vel rancoris; sed cum Pisanis eisdem convenientes tanquam fratres in unum, fortiores sitis ad statum vestrum pacificum et liberum conservandum. Ceteris exhortationibus vestris adiucimus, universitatem vestram strictius obsecrantes in Domino Jezu Christo, quatenus vos ad confederationem cum prefatis Pisanis, et ceteris Italie dominis ac populis, qui esse in huiusmodi confederatione voluerint, quanto celerius poteritis, intendatis, ad comprimendas vel expellendas de ipsis Italie partibus gentes pestiferas, quas in societatem unam aggregavit impietas, vos viriliter accingentes. Nos siquidem vos et universitatem vestram, tamquam nostros et Ecclesie Romane divotissimos filios, occurrentibus casibus intendimus prosequi favoribus gratiosis. Datum Avinioni, XVI Kalendas octobris, Pontificatus nostri anno secundo.

XVI.

1364, 6 ottobre. BREVE DELLO STESSO ALLA STESSA.

Esorta di nuovo i Fiorentini a formare la confederazione contro le Compagnie di Ventura, e a trattare colla Regina di Napoli, e coi Cardinali Egidio e Androino. La Signoria di Firenze opponeva alcune difficoltà; ma il Papa si offre di annullare i patti da lei fermati con le Compagnie, e la sospinge a levare d'Italia l'obbrobrio di quella gente straniera. (loc. cit., a carte 56 tergo).

Urbanus episcopus, servus servorum Dei. Dilectis filijs, Prioribus Artium et Vexillifero Iustitie ac Communi Civitatis Florentine, salutem et apostolicam benedictionem. Piget nos, filij dilecti, vestra et aliorum filiorum dampna et iniurias reminisci, eorumque memoriam vestris obtutibus non absque doloris aculeo presentamus. Sed ubi cernimus vos a talium malorum iterata perpeſsione non tutos, et ea vestris vicinis et remotis fratribus irrogari, retinere non possumus nec debemus, quin illata iam mala, et, nisi eis provide obvietur, a longe verisimiliter inferenda pro tempore, ante vestre discretionis oculos preponamus. Nostis siquidem, et utinam ignorare possetis! que rerum dampna, hominum cedes, vulnera, vincula et alias calamitosas iniurias illi viri nepharij de dampnabilibus comitibus vobis olim et omnibus pene Italicis irrogarint, et adhuc quibusdam Italie populis aut irrogant aut irrogare minantur; ipsam Italiam, nunc in hijs nunc in illis, ad exterminium miserabile deducentes: ad quos propellendos et dissipandos, tanquam ethnicos et filios alienos, non solum hij qui alterius vicibus tanta calamitate tanguntur, sed saltem propter caritatem, que Deus est totus, unanimiter deberet exurgere populus christianus. Miramur itaque, et pre anxietate torquemur, quod cum, prout audioimus diversis rela-

tionibus fidedignis, Venerabilis frater Egidius, episcopus Sabi-
nensis, et dilectus filius noster, Andruinus tituli Sancti Marcelli
presbiter Cardinalis, Apostolice sedis legati pro terris Romane
ecclesie quas gubernant, ac Johanna Regina Sicilie illustris,
maioresque civitates Tuscie, et nonnulli viri potentes, contra Co-
mitivas easdem se velint invicem colligare; vos, qui ad tantum
malum profugandum deberetis inter ceteros prompti existere, ad
hoc cum multa instantia requisiti, difficultatem, prout dicitur,
ingeratis; et tam vestro quam fratrum et vicinorum vestrorum
nolitis dispendijs et periculis obviare. Quare universitatem ve-
stram, que multa solet vigere prudentia in presentibus et pro-
videntia in futuris, paterne requirimus, hortamur et obsecramur
in Domino, quatinus, non obstantibus quibuscunque pactitio-
nibus per vos cum eisdem Comitivis forsitan habitis, quas, aucto-
ritate apostolica quam a Deo recepimus, duximus per nostras
speciales licteras cassandas et etiam irritandas; et non attentis
gravium expensarum oneribus que hactenus pertulistis, cum
alii qui colligationem huiusmodi volunt facere, forte non minus
gravati fuerint et existant; bonumque sit et iocundum fratres
esse unanimes et concordēs, velitis prompte colligationem facere
supradictam; non dantes causam quod ipsa tam salubris colli-
gatio, propter vestram desistentiam, dimittatur; sed, sicut ci-
vitas vestra inter urbes Italicis grandi potentia et honorabili-
tate pollet, sic ad tollendum opprobium et propulsandas miseras
vestre nationis precipui et magnanimes existatis: in hoc Deo et
nobis, cunctisque fidelibus, presertim Italicis, placituri, et ab
ipso Deo, qui est remunerator bonorum omnium, condigna pre-
mia recepturi. Datum Avinioni, VII Idus octobris, Pontificatus
nostri anno secundo.

XVII.

1365, 8 giugno. ALTRO BREVE ALLA STESSA, col quale la informa del concordato fatto da esso Papa con Carlo IV, per collegarsi, e forzare le Compagnie a uscire d'Italia, e mandarle contro il Turco. L'Imperatore si offriva di farle trasportare oltremare; e il Papa chiede che i Fiorentini, insieme con altri stati d'Italia, s'uniscano con lui, e mandino Ambasciatori a Bologna, al Congresso che vi si doveva tenere a questo oggetto presso il suo Legato Androino. (Loc. cit., Dist. III, Cod. N.º 58, Cartap. N.º VI).

Urbanus episcopus, servus servorum Dei. Dilectis filijs, Prioribus Artium ac Vexillifero Iustitie, necnon Regimini ac Comuni Civitatis Florentine, salutem et apostolicam benedictionem. Sicut iam venit in publicam notionem, carissimus in Christo filius Carolus, Romanorum Imperator semper Augustus, et Boemie rex, tanquam Princeps Christianissimus, nuper ad Apostolicam sedem accedens, nobis sui sancti propositi quod habet ad pacem et tranquillitatem totius populi christiani, et ad depressionem infidelium, exaltationemque catholice fidei, archana detexit. Nosque, cum ipso super hijs votis ardentibus concurrentes et pluries conferentes, communi voluntate decernimus, ut ad pravarum Comitivarum, devastantium nonnullas partes Ecclesie et Imperij Romani, totalem exterminationem efficaciter intendatur; ita quod voluntarie pergant, et cogantur invite ad partes Turchorum, vel aliorum infidelium proficisci: et ad hoc nos et prefatus Imperator mutuam fecimus unionem. Igitur, cum tantum tamque pium et necessarium negocium civitatem vestram Florentinam non parum contingat, tam nos quam idem Imperator scribimus dilecto filio nostro Andruyno, tituli Sancti Marcelli presbitero Cardinali, Apostolice sedis legato, quod vos et

alios nobiles, Communia Civitatum, ac Magnates et Gubernatores terrarum partium Italie, ex parte utriusque nostrum requirat ad certum super hoc habendum in civitate Bononiensi colloquium; in quo, per ipsum legatum nomine Ecclesie, ac per nuncios vestros et aliorum requirendorum, ad hoc mandatum habentes, fiat colligatio contra Societates easdem; idemque Imperator in hoc negotio, presertim si dicte Comitive ire voluerint extra mare, tale obtulit auxilium, quod congruum extimamus. Quare sinceritatem vestram requirimus et rogamus attente, qualinus cum per dictum legatum ad hoc fueritis requisiti, vestros nuntios cum sufficienti mandato ad huiusmodi colloquium, pro dicta facienda colligatione, transmittere faciatis. Datum Avinioni, V Idus junij, Pontificatus nostri anno tertio.

XVIII.

1366, 14 giugno. BREVE DELLO STESSO PAPA AI FIORENTINI, perchè spediscano un Ambasciatore al Congresso per trattare la Confederazione contro le Compagnie, con mandato di conchiuderla e firmarla; non ostante che non fossero ancora intervenuti gli Ambasciatori della regina Giovanna, e di altri stati; perchè egli era sicuro che tutti vi avrebbero acconsentito. (Loc. cit., Cod. cit., Cartapecora N.º VII).

Urbanus episcopus, servus servorum Dei. Dilectis filiis, Prioribus Artium et Vexillifero Iustitie Civitatis Florentine, salutem et apostolicam benedictionem. Sicut de imperfectione tractatus colligationis contra Comitivas detestabiles faciende valde doluimus, et dolere merito debebamus; sic de ipsius intellecta resumptione tractatus et spe perfectionis eiusdem sumus admodum iocundati; pactaque ac distributionem gentis armigere inter omnes colligandos in dicto primo tractatu facta audivimus, de ipsisque plenarie contentamur. Igitur, si vos et alie Communitates Tuscie velitis tractatum perficere prelibatum, non curamus quod legati Apostolice sedis, satis distantes a loco tractatus, ad perfectionem huiusmodi requirantur. Sed nuntiis nostris tractatoribus colligationis eiusdem, et eorum cuilibet, damus per nostras literas plenariam potestatem huiusmodi colligationem cum pactis super hoc dudum tractatis, vel alijs, nomine Romane Ecclesie faciendi, et eam ad hoc solenniter obligandi; eisdemque legatis precipiendo mandamus, quod ea que dicti nuncij vel alter eorum pro Ecclesia predicta promiserint, prout pro terris Ecclesie predictae quas regunt, contingent eosdem, efficaciter et celeriter exequantur. Et si nuncij et procuratores carissime in Christo filie nostre Iohanne Regine Sicilie illustris, in huiusmodi perfectione tractatus forsitan non poterunt interesse, non propterea

omittatur firmatio dicte lige; quia non dubitamus eandem Regiam, quam audivimus iam gentibus armigeris ad hoc esse munitam, ad colligationem prefatam libentissime accessuram. Ideoque dilectionem et prudentiam vestram consueta fiducia requirimus et rogamus, quatinus vestris et totius Italie periculis et detrimentis innumeris provide occurrentes, tantum bonum perficere velitis; et liga ista, que potest celeriter expediri, postquam, Deo favente, completa fuerit, ad maius robur et alleviationem expensarum, si vobis et alijs Tuscis videatur, cito et faciliter extendi poterit ad Lombardos, quorum aliquos ad hoc iam scimus voluntarios atque promptos; cum quibus, si generaliter tractaretur, propter multitudinem colligandorum, est timendum quod ipsius tractatus conclusio et effectus nimium tardaretur. Datum Avinioni, XVI Kalendas julij, Pontificatus nostri anno quarto.

XIX.

1366, 19 settembre (stile pisano, 1367). ATTO DELLA LEGA ITALIANA CONTRO LE COMPAGNIE DI VENTURA, fermata tra Urbano V per lo stato della Chiesa, con Bologna, la Romagna, la Marca d'Ancona, Urbino, Rieti, Spoleto e il popolo romano; la Regina di Napoli; le repubbliche e i Signori di Toscana, come Giovanni dell'Agnello Doge di Pisa, Firenze, Volterra, Pistoia, S. Miniato, Lucca, Siena, Cortona, Castel della Pieve, ec.; nel quale si lascia luogo a tutti i potentati della Lombardia che vorranno aderirvi. (Archivio delle Riformagioni di Siena, Cartapecore Tomo XXIII, N.º 1779; e altra copia nelle Riformagioni di Firenze, Cod. N.º XI, Dist. II, Clas. XI).

In Christi nomine. Anno ejusdem ab Incarnatione Millesimo trecentesimo sexagesimo sexto, Indictione quinta, secundum mores et consuetudinem Civitatis Senarum, die decima nona mensis septembris, Pontificatus sanctissimi in Xpo patris et domini, domini Urbani divina providentia Pape quinti, anno quarto; et secundum consuetudinem Pisanorum, anno Domini ab Incarnatione millesimo trecentesimo sexagesimo septimo, Indictione quarta, tertiodecimo Kalendas octobris. Ad laudem, honorem et gloriam omnipotentis Dei, et beate Marie Virginis matris ejus, ac beatorum Apostolorum Petri et Pauli, et omnium Sanctorum et Sanctarum Dei, et ad honorem et reverentiam sacrosancte Romane ecclesie, et Sanctissimi in Xpo patris et domini, domini Urbani divina clementia Pape quinti, et fratrum suorum dominorum Cardinalium; et ad exaltationem et gloriam sacrosancti Romani Imperii, et invictissimi et gloriosissimi principis

et domini, domini Karoli quarti, Dei gratia Romanorum Imperatoris semper Augusti, et serenissime domine, domine Iohanne Ierusalem et Sicilie Regine illustris; et ad exaltationem et salutem omnium confederatorum et colligatorum infrascriptorum, et ad statum pacificum et tranquillum totius Italie, nec non provinciarum, civitatum, atque locorum eorundem confederatorum et colligatorum, et cuiuscumque eorum, et ad extirpationem omnium et singularum gentium malignarum et detestabilem, que Sotietates seu Compagne vulgariter vocarentur, in futurum, quocumque nomine sotietates seu compagne huiusmodi nuncuparentur, offendentium, invadentium, vel offendere aut invadere volentium, infrascriptos colligatos, vel aliquem ipsorum, vel eorum vel alicuius eorum loca, iurisdictiones vel iura. Cum dudum pro parte prefati sanctissimi patris domini Pape, pro comuni salute tam ipsius sacrosancte Romane ecclesie, et bonorum eius, quam pro quiete et pace infrascriptorum colligatorum, et ne ex generatione malignarum sotietatum, et ipsarum congregatione in partibus Ytalicis multiplicentur ulterius errores et superpressiones, et ut populus Dei sub libera quiete permaneat; per apostolicas lieteras datum extiterit in mandatis Reverendis in Xpo patribus et dominis, dominis Petro florentino, et Butio Civitatis Castelli episcopis, et fratri Marco de Viterbio, sacre Theologie magistro, ordinis fratrum Minorum generali ministro, Apostolice sedis nuntiis et commissariis inter cetera, quod fieri facerent unionem, confederationem et ligam, inter sacrosanctam Romanam ecclesiam et eius legatos, videlicet: Reverendissimos patres et dominos, dominum Egidium miseratione divina episcopum Sabinensem, et dominum Androynum, tituli Sancti Marcelli presbiterum Cardinalem, Apostolice sedis legatos, vice et nomine dicte Ecclesie, et inclitam principissam dominam Iohannam, Dei gratia Ierusalem et Sicilie Reginam illustrem, Romanumque populum, et civitates, comunitates, dominos et terras Tuscie, ac dominos et comunitates ad huiusmodi ligam venire volentes seu debentes.

Idcirco: Omissis aliis (1).

(1) Il brano omissso comprendeva con lunghe e proprie formole i nomi dei deputati dei diversi comuni e stati a comporre la Lega. Erano: pel Legato Egidio, e per Campagna, Patrimonio, Sabina, Rieti,

Volentes, antedicti commissarii, nec non syndici et procuratores suprascripti, modis et nominibus quibus supra, et quolibet eorum, et quilibet eorum, occasionibus supradictis, predicta omnia et singula ob reverentiam sedis Apostolice exequi cum effectu, ad infrascripta pacta conventiones, promissiones et obligationes ad invicem, et inter se pariter et concorditer devenerunt; videlicet: Quia iam dicti commissarii, syndici et procuratores, et quilibet eorum, modis et nominibus quibus supra, et quolibet eorum, ac etiam omni modo, nomine, via et jure in solidum, quo et quibus magis et melius potuerunt, interunt, fecerunt, ac etiam simul et inter se modis, et nominibus quibus supra, et quolibet eorum, celebraverunt, contraxerunt et firmaverunt unionem, confederationem, provisionem et ordinationem et ligam contra et adversus omnes et singulas gentes malignas et detestabiles, que Sotietates seu Compagne vulgariter vocarentur in futurum quocumque nomine Sotietates seu Compagne hujusmodi nuncuparentur, offendentes, invadentes vel offendere vel invadere volentes, predictas terras Romane ecclesie, et Regnum predictum, seu terras dicti Regni, et civitates, comunitates, dominios et terras suprascriptas et suprascriptos, et quemlibet et quamlibet eorum et earum, vel alterum eorum vel earum, secundum capitula infrascripta duratura per tempus quinque annorum, a die celebrati presentis contractus continue renovande. Futuras autem sotietates intelligi voluerunt Contrahaentes suprascripti omnes illas sotietates creatas et creandas, que ad presens non

Spoleto, Terni, Marca d'Ancona, Massa Trabaria della Contea d'Urbino, Sant'Agata, i nobili Cicco Andreotti Conte di Campello, Mariano da Spoleto, Benincasa Ceccoli da Guubbio; e per l'altro Legato Androlino, Vicario generale di Bologna e Romagna, i nobili Rosso de' Ricci fiorentino, e Francesco degli Albergotti d'Arezzo. — Per Papa, Piero fiorentino, il Vescovo di Città di Castello, e frate Marco generale de' Minori. — Per la Regina Giovanna, Monte da Castiglione giureperito. — Per Firenze, Ugucione de' Buondelmonti. Maffeo di Cante de' Pigi, Domenico di Lapo da Castiglionechio, Niccolò de' Giugni, i quali rappresentavano anche Pistola, Volterra, San Miniato al Tedesco ec. — Per Pisa, Lapo dei Conti. — Per Perugia, Marino Ceccoli, e Tanio Falcucci. — Per Siena, Giovanni Ser Mini. — Per Arezzo, Giovanni Angelo de' Cenci. — Per Todì, Oddo Manni. — Per il signore di Cortona, il Lucchese Guglielmo Coni, che rappresentava eziandio la città di Cortona e il Castello della Pieve.

sunt in Ytalia. Ille autem que ad presens sunt in Ytalia, sunt infrascripte, et non alie; videlicet:

*Sotietas domini Ambrosii (1),
Sotietas domini Iohannis Acuti,
Sotietas domini Anechini (2),
Sotietas dominis Comitibus Iohannis.*

Capitula vero presentis confederationis, unionis et lige, de quibus supra et infra fit mentio, sunt hec, videlicet:

I. In primis, quia parum prodesset facere provisionem, unionem, ordinationem, confederationem et ligam predictas inter predictos, nisi foret tallia equitum seu gentium et peditum armorum, per cuius tallie vigorem et potentiam ad predicta valeat reparari; fiat et facta esse intelligatur tallia trium milium equitum armigerorum armorum, et trium milium peditum; de quibus peditibus, mille quingenti sint balistarii, de ea gente et qualitate de quibus videbitur cuilibet confederatorum, et unitorum predictorum pro parte sua sibi contingentes; quam tamen studeant habere ydoneam et sufficientem et bene armatam, et in armis expertam, dummodo pedites sint Ytalici, et paratam loco et tempore opportunis, et prout in capitulis inferius continetur, et secundum distributionem infrascriptam. Quos tamen equites conducant et paratos habeant confederati et uniti predicti, quilibet eorum partem suam infra mensem saltem medietatem, et aliam medietatem infra quinquaginta dies a die celebrati presentis contractus. Pedites vero confederationis presentis confederati predicti conferre teneantur et debeant tempore requisitionis et expeditionis cum effectu quoties conferre expedierit; nec teneantur confederati predicti ipsos pedites consignare nisi tempore quo eos conferre debebunt. Et finito dicto tempore ad dictam conductionem equitum faciendam, videlicet dictorum quinquaginta dierum, teneantur et debeant dicti confederati et uniti, et quilibet eorum, mittere in scriptis nomina et pronomina eorundem equitum quos conducerent vel conduxissent, ipsi vel eorum officiales causa unionis presentis, et eorum equos cum pilis et signis suis, ad Priores civitatis Aretii infra viginti dies, post dictos quinquaginta dies immediate sequentes; et ipsi Priores in scriptis re-

(1) Visconti.

(2) Bongarden.

digi facient missiones predictas , ad hoc ut unusquisque ex inde copiam sumere possit et valeat. Et si contingat per aliquem de confederatis et unitis predictis mutationem seu cassationem aliquam facere de gente predicta , eidem teneatur tangenti pro unione predicta secundum tassam suam , et per eum , ut dictum est , ad Priores civitatis Aretii in scriptis missam ; et in ejusdem gentis casse locum aliam gentem conducere et habere pro unione presenti , quandocumque et quotienscunque talis mutatio gentis ascenderet ad numerum quinquaginta vel ultra gentis sibi advenientis ex divisione et taxatione predicta. Et tunc tali mutatione facta , debeat quilibet ex confederatis predictis , qui mutationem talem faceret , infra viginti dies a die talis mutationis , illos quos loco eorumdem sic cassorum et mutatorum conduxerint , mictere similiter in scriptis ad dictos Priores Aretii , ut eos in scriptis redigi faciant , ut dictum est : salvo quod domina Regina supra-scripta in mictendo in scriptis gentem suam ad Priores Aretii , ut dictum est , habeat terminum decem dierum ultra dictos viginti dies. Et in casu quo aliquis ex confederatis predictis egeret subsidio infra terminos supradictos , pro reparatione predicta contra Sotietates seu Compagnas predictas , quilibet ex confederatis predictis mictere debeat gentem suam quam habet , bona fide in maiori quam poterit numero , et quam citius poterit , non expectatis terminis supradictis. Et quod nullus ex confederatis predictis possit vel sibi liceat aliquam gentem sibi contingentem pro tassa confederationis presentis cassare cum erunt in expeditione et servitio actualiter alicujus ex confederatis predictis , pro reparatione predicta contra Sotietates seu Compagnas predictas , nisi primo in servitio et expeditione , ac in loco predicto ubi erunt tales quos sic cassare voluerit , ipse qui sic eos cassare voluerit , totidem gentes armigeras miserit quotidem cassare voluerit. In qua et de qua quidem quantitate et numero dictorum trium milium equitum , et trium milium peditum , tenendorum pro tempore presentis unionis et confederationis per confederatos et unitos , ut dictum est :

Reverendissimus pater et dominus , dominus Egidius , Legatus antedictus pro Sancta Romana Ecclesia , ponat , teneat et conferat , et ponere , tenere et conferre debeat cum effectu , toto dicto tempore presentis confederationis , equites quadringentos viginti quinque , et totidem pedites , de gente et qualitate de quibus supra fit mentio ;

Reverendissimus pater et dominus, dominus Androinus, Legatus antedictus pro Sancta Romana Ecclesia, ponat, teneat et conferat, et ponere, tenere et conferre debeat cum effectu, toto dicto tempore presentis confederationis, equites ducentos, et totidem pedites de gente et qualitate de quibus supra fit mentio;

Promittentes et convenientes antedicti domini, domini Petrus florentinus et Bucius Civitatis Castelli, episcopi, et Frater Marcus. Ordinis Minorum generalis minister, commissarii prefati, et quilibet eorum, vigore, autoritate et potestate supradictarum licterarum apostolicarum, de quibus infra fit mentio, et omni modo, nomine, via et jure quibus magis et melius potuerunt, supradictis sindicis et procuratoribus suprascriptorum dominorum, et comunium confederatorum predictorum, et quilibet ipsorum, presentibus, et modis et nominibus quibus infra, et quolibet eorum recipientibus et stipulantibus, se se commissarios antedictos et quemlibet eorum autoritate, potestate et vigore, ac modis et nominibus quibus supra et quolibet eorum facturos et curaturos, ita et taliter, omni exceptione remota: quod prefatus dominus Androinus, Legatus et Cardinalis antedictus, dictam quantitatem dictorum ducentorum equitum et totidem peditum in liga et confederatione presenti ponet, tenebit et conferet et consignabit, et ponere, tenere, conferre et consignare debeat cum effectu, toto dicto tempore confederationis presentis, modis, locis et temporibus quibus et prout et sicut ponere, tenere, conferre et consignare tenentur et debent alii suprascripti colligati gentes suas eis supra designatas in liga et pro liga presenti; et quod infra septuaginta quinque dies proxime venturos, antedictus dominus Androinus Legatus promittet, et se et dictas terras Ecclesie, pro quibus ipse dominus Legatus, ut dictum est, venit in presenti confederatione, solemniter obligabit per publicum Instrumentum conficiendum manu publici notarii: ita quod de jure bene valebit et tenebit ad ipsam quantitatem dictorum ducentorum equitum, et totidem peditum tenendum, ponendum, conferendum et consignandum, prout supra dictum est, cum pactis, modis, promissionibus, penis, adiectionibus, stipulationibus, renuntiationibus et aliis clausulis substantialibus et cautelis, quibus et eo modo et forma, et prout et sicut alii colligati suprascripti ad ponendum, tenendum, conferendum et consignandum gentes talie suprascripte eis contingentes in liga presenti, tenentur et obli-

gati sunt in presenti contractu. Ita tamen, quod talis promissio et obligatio per eundem dominum Androinum Legatum fienda, ut dictum est, in dictum terminum dictorum LXXV dierum proxime venturorum, ad notitiam aliorum colligatorum predictorum deveniat, et devenire debeat. Et propterea antedicti domini Commissarii, et quilibet eorum, vigore, auctoritate et potestate predictis, ac modis et nominibus quibus supra, et quolibet eorum, obligaverunt et ypotecaverunt supradictis sindicis et procuratoribus aliorum colligatorum predictorum, et cuilibet eorum, presentibus, et ut infra recipientibus et stipulantibus, dictum dominum Androinum Legatum, et dictas terras Ecclesie, pro quibus ipse dominus Legatus venit in presenti confederatione, et quamlibet earum. Et quod etiam ipse sanctissimus Pater, et dominus noster dominus Papa predictus, et Sancta Romana Ecclesia antedicta facient et curabunt ita et taliter, omni exceptione remota, quod antedictus dominus Androinus, legatus et Cardinalis prefatus, predicta omnia et singula faciet, promictet, observabit et obligabit infra dictum terminum dictorum LXXV dierum, in omnibus et per omnia, et prout et sicut predicti domini Commissarii dictum dominum Legatum facere, promictere, obligare et servare promiserunt. Ita tamen, et cum hac conditione, quod nullus dictorum colligatorum gentes sibi contingentes in liga et pro liga presenti mictere teneatur in subsidium alicuius colligatorum predictorum, donec antedictus dominus Androinus Legatus predicta fecerit cum effectu;

Illustrissima et serenissima domina, domina Regina Iohanna Ierusalem et Sicilie suprascripta, ponat, teneat et conferat, et ponere, tenere et conferre debeat cum effectu, toto dicto tempore confederationis presentis, equites sexcentos quinquaginta, et totidem pedites, de gente et qualitate de quibus supra fit mentio;

Comune Florentie ponat, teneat et conferat, et ponere, tenere et conferre debeat cum effectu, toto dicto tempore confederationis presentis, equites quadringentos ottuaginta, et totidem pedites, de gente et qualitate de quibus supra fit mentio;

Magnificus et excelsus dominus, dominus Iohannes, dux Pisane Civitatis antedictus, ponat, teneat et conferat, et ponere, tenere et conferre debeat cum effectu, toto dicto tempore confederationis presentis, equites trecentos quinquaginta quinque, et totidem pedites, de gente et qualitate de quibus supra dictum est;

Comune Perusij ponat, teneat et conferat, et ponere, tenere, et conferre debeat cum effectu, toto dicto tempore confederationis presentis, equites ducentos septuaginta quinque, et totidem pedites, de gente et qualitate de quibus supra dictum est;

Comune Senarum ponat, teneat et conferat, et ponere, tenere et conferre debeat cum effectu, toto dicto tempore confederationis presentis, equites ducentos quadraginta, et totidem pedites, de gente et qualitate de quibus supra dictum est;

Comune Aretij ponat, teneat et conferat, et ponere, tenere et conferre debeat cum effectu, toto dicto tempore confederationis presentis, equites quadraginta quinque, et totidem pedites, de qualitate de quibus supra dictum est;

Comune Tuderti ponat, teneat et conferat, et ponere, tenere et conferre debeat cum effectu, toto tempore confederationis presentis, equites quadraginta, et totidem pedites, de gente et qualitate de quibus supra dictum est;

Egregius miles dominus Franciscus, dominus Cortonensis predictus, ponat, teneat et conferat, et ponere, tenere et conferre teneatur et debeat cum effectu, toto dicto tempore confederationis presentis, equites quindecim, et totidem pedites, de gente et qualitate de quibus supra dictum est.

Et superscriptus Santissimus dominus, dominus noster Papa, et Sancta Romana Ecclesia antedicta ponant, teneant et conferant, et ponere et tenere et conferre debeant cum effectu, toto tempore confederationis presentis, equites ducentos viginti quinque, et totidem pedites, de gente et qualitate de quibus supra fit mensio. Promiccentes et convenientes antedicti reverendi domini, domini Petrus Bucius et frater Marcus Commissarij prelibati, et quilibet eorum, vigore, autoritate et potestate predictarum licitarum Apostolicarum, de quibus supra et infra fit mentio, et omni modo, nomine, via et jure quibus magis et melius potuerint, antedictis Sindicis et procuratoribus superscriptorum dominorum et Comunium confederatorum predictorum, et cuilibet eorum presentibus, et modis et nominibus quibus infra, et quolibet eorum recipientibus et stipulantibus, se se Commissarios antedictos, et quemlibet eorum, autoritate, potestate et vigore, ac modis et nominibus quibus supra, et quolibet eorum facturos et curaturos ita et taliter, omni exceptione remota. Et prefati domini Egidius et Androinus, Legati et Cardinales

antedicti, vel alter eorum, in totum vel in partem inter ambos, totam dictam quantitatem dictorum ducentorum viginti quinque equitum, et totidem peditum, in liga et confederatione presenti ponent, tenebunt et conferent et consignabunt, et ponere, tenere et conferre et consignare debeant cum effectu, toto dicto tempore confederationis presentis, modis, locis et temporibus et prout et sicut ponere, tenere, conferre et consignare tenentur et debent alias suprascriptas quantitates gentium eis et cuilibet eorum, ultra predictos ducentos viginti quinque equites, et totidem pedites in liga, et pro liga presenti supra designatos. Et quod infra septuaginta quinque dies proxime venturos, antedicti domini Legati, et quilibet vel alter eorum, ut predictur, promicent, et se et dictas terras Ecclesie, pro quibus ipsi domini Legati, ut dictum est, veniunt in presenti confederatione, solemniter obligabunt per publica instrumenta conficienda manu publici notarij; ita quod de jure bene valebunt et tenebunt, ad ipsam quantitatem gentium dictorum ducentorum viginti quinque equitum, et totidem peditum tenendorum, ponendorum, conferendorum et consignandorum prout supra dictum est, cum pactis, modis, penis, adiectionibus, promissionibus, stipulationibus, renuntiationibus, et aliis causis substantialibus, et cautelis, quibus et eo modo et forma, et prout et sicut per suos syndicos et procuratores facere promiserunt et obligaverunt in presenti contractu lige de tenendo, ponendo, conferendo et consignando alias gentes predictas eisdem supra designatas in presenti liga, ultra predictos ducentos viginti quinque equites, et totidem pedites. Ita tamen, quod talis promissio et obligatio per eosdem dominos Legatos fienda, ut dictum est, infra dictum terminum ad notitiam dictorum aliorum colligatorum deveniat et devenire debeat. Et propterea antedicti domini Commissarii, et quilibet eorum, vigore, auctoritate et potestate predictis, ac modis et nominibus quibus supra, et quolibet eorum, obligaverunt, et ypocaverunt antedictis sindicis et procuratoribus dictorum aliorum colligatorum, et cuilibet eorum presentibus, et ut infra recipientibus et stipulantibus, dictos dominos Legatos, et quemlibet eorum, et dictas terras Ecclesie, et quamlibet earum, pro quibus terris ipsi domini Legati veniunt in presenti confederatione. Et quod etiam ipse Sanctissimus dominus noster Papa, et Sancta Romana Ecclesia antedicta, facient et curabunt ita et taliter,

omni exceptione remota, quod antedicti domini Egidius et Androinus, Legati et Cardinales predicti, vel alter eorum, predicta omnia et singula facient, promicent, observabunt et obligabunt infra dictum terminum dictorum septuaginta quinque dierum, in omnibus et per omnia, et prout et sicut predicti Commissarii antedictos dominos Legatos, et quemlibet vel alterum eorumdem, promittere facere, servare et obligare promiserunt. Ita tamen et cum hac conditione, quod nullus dictorum colligatorum gentem sibi contingentem in liga et pro liga presenti mittere teneatur in subsidium alicuius colligatorum predictorum, donec antedicti domini Legati predicta fecerint cum effectu.

Et quia conveniens non esset quod Comune Rome, licet ad presens non miserit, ex causa forsan legiptima excusatus, a presenti liga totaliter excludatur, voluerunt contrahentes predicti quod dictum Comune Rome venire possit in hac liga et confederatione, et sibi in hac parte locus intelligatur esse reservatus, de voluntate dictorum commissariorum ac sindicorum, et procuratorum predictorum contrahentium antedictorum, dummodo ipsum Comune Rome presentem ligam et confederationem per suum sindicum et procuratorem legiptime ad hec specialiter constitutum ratifcet, et dictum Comune Rome ad observationem ipsius lige et confederationis, et contentis in ea, obliget prout alii obligati sunt. Et pro sua parte et tassa habeat, ponat, teneat, conferat et consignet, et ponere, tenere, conferre et consignare teneatur et debeat cum effectu, toto tempore confederationis presentis, postquam ligam ipsam presentem ratificaverit ut dictum est, saltem centum equites, et totidem pedites, de gente et qualitate de quibus supra fit mentio, prout et sicut alij colligati predicti gentes eisdem designatas supra, in liga presenti ponere, tenere, conferre et consignare tenentur et debent. Et de dictis centum equitibus et totidem peditibus supra, prout provisioni dicti Comunis Rome et honori videbitur justum fore.

Et quod comune Montis Politiani, possit sibi que liceat venire ad ligam et unionem presentem. Et siquidem per dominos Duodecim gubernatores civitatis Senarum deliberatum fuerit dictum comune Montis Politiani ad ipsam presentem ligam venire principaliter et pro se; tunc et eo casu ipsum comune Montis Politiani teneatur et debeat pro liga et unionem presenti ponere, tenere et conferre equites quindecim, et pedites totidem. Si vero

prefati domini deliberaverint dictum comune Montis Politiani esse in presenti liga et unione, tamquam adherentes et censuales ipsius comunis Senarum; tunc et eo casu ipsum comune Senarum debeat operari, quod comune Montis Politiani tenebit, ponet et conferet in ipsa presenti liga equites quindecim et totidem pedites, vel eos equites et pedites tenebit, ponet et conferet comune Senarum: hoc addito, quod in casu quo dictum comune Montis Politiani veniret in presenti liga principaliter, non habeat vocem seu capitaneum vel consiliarium nisi eo modo et forma, et prout habet et habere debet dominus Cortonensis; et aliter non habeat vocem, seu capitaneum vel consiliarium, in presenti liga.

Qui equites omnes supradicti sint in armis et equis, ut expedit, muniti et experti et cavalcantes; et dicti pedites, tam balistarii quam alij, acti et experti ad huiusmodi exercitium.

Et quia intentionis et veri propositi est, et esse debet, dictorum dominorum et comunium confederatorum et unitorum, quod suprascripti equites et pedites sint ad sequelam capitanei, et ad parendum mandatis eius in hiis que ad ejus officium spectant, secundum capitula presentis confederationis et unionis; unusquisque dictorum dominorum, comunium seu universitatum, confederatorum et unitorum, habeat et habere debeat, ultra numerum predictum, pro aliis suis singularibus factis et negotiis, gentem armigeram, prout unicuique eorum pro sua utilitate et commodo videbitur.

II. Item, ad hoc ut nulla fraus committi possit in tenendo et conferendo dictos equites et pedites in minori numero quam supra dictum sit, quod mostra et consignatio dictorum equitum deputatorum et distributorum, ut superius dictum est, fiat et fieri debeat singulis duobus mensibus semel: salvo quod tempore expeditionis, et quando gens lige erit in servitio alicuius colligatorum, tunc mostra et consignatio predicta fiat, et fieri debeat quolibet mense semel. Et quod ad dictam mostram et consignationem faciendam et recipiendam quilibet dictorum dominorum et comunium habeat suum officialem, qui videat consignationem et mostram predictas, et scribat et ponat omnes et singulos equites supradictos qui ad dictam mostram se non presentassent et non presentarent; singulariter scribendo et puntando equites cuiuslibet domini et comunis, positos et collatos pro se, ut apparere possit et appareat in cuius domini vel comunis confederato-

*rum et unitorum predictorum equitibus numerus deficiat dictorum equitum, aut defectus aliquis commictatur. Et ubi contingeret, quod officiales alicuius dictorum dominorum et comunium nolent vel non possent interesse tali mostre et consignationi, et alius officialis qui adesset, et dictam mostram et consignationem facere vellet; possit dictas consignationes facere, videre, recipere et puntare, et eidem dicti equites obedire teneantur et debeant in mostra et consignatione predicta fenda, ut dictum est; sub pena eorum stipendii et soldi unius mensis. Et quod dicti tales officiales seu officialis qui talem mostram vidissent seu vidisset, incontinenti teneatur et debeat dictos tales puntatos non reperi-
tos ad mostram et consignationem predictam, vel in quibus alii defectus reperirentur, mictere singulariter et distincte ad ipsos dominos et comunia confederatorum, et quemlibet ipsorum. Ita quod, ipsis dominis et comunitatibus, et cuilibet ipsorum, plene pateat de hiis qui se non presentarent et consignarent, vel aliter defectum committerent; ac etiam notum esse possit quis cum effectu gentem sibi contingentem teneat, vel non teneat.*

De peditibus vero conferendis per colligatos predictos, ut supra dicitur, fiat et fieri debeat mostra et consignatio tempore quo confederati predicti eos conferre debebunt, ac etiam tempore expeditionis, et quando erunt sive esse debebunt in servitio alicuius colligatorum, quolibet mense semel, modo et forma et ordine de quibus, et sicut dictum est in suprascripto capitulo de mostra et consignatione facienda de equitibus.

III. Item, cum necesse sit habere capitaneum seu capitaneos pro dicta gente regenda et conducenda, unusquisque dictorum confederatorum et unitorum suum habeat, et habere debeat capitaneum pro gente sua, quam tenere et conferre debet, juxta talliam et distributionem predictam super ordinatam. Qui tamen capitaneus cuiuslibet confederatorum et unitorum predictorum sit generalis capitaneus totius gentis et unionis et confederationis presentis, que et dum congregaretur et moram traheret in territorio vel districtu illius domini vel comunitatis, cuius talis capitaneus erit, sive in territorio vel districtu alicuius civitatis, terre vel loci, pro quo vel qua talis dominus vel comunitas venit in presenti confederatione. Alij vero capitanei aliorum confederatorum et unitorum tunc sint eiusdem generalis capitanei consiliarij. Et sic procedatur et sit de quolibet capitaneo

omnium confederatorum et unitorum predictorum, et cuiuslibet eorum.

IV. Et quod talis capitaneus, durante tempore dicti sui generalis capitaneatus officij, habeat merum et mixtum imperium, et omnem jurisdictionem in territorio et districtu illius domini seu comunitatis, pro quo vel qua capitaneus erit; et in territorio et districtu cuiuslibet civitatis, terre et loci, pro quo et qua talis dominus seu comunitas in presenti confederatione venit. Quod merum et mixtum imperium, et quam jurisdictionem exercere possit et debeat cum consilio et consensu duarum partium aliorum capitaneorum et consiliariorum aliorum unitorum et confederatorum, qui pro tempore ibi erunt, post lapsum termini requisitionis, que fieri debet secundum formam presentium Capitulorum, facte de ceteris in homines et personas armigeras presentis unionis et confederationis; et alios qui dicto loco et tempore in dicta expeditione erunt, et etiam in hostes qui in ejus, et gentium unionis et confederationis presentis fortiam pervenerint. Et quod merum et mixtum imperium, et quam jurisdictionem exercere valeat et possit extra muros civitatis, et castrorum et terrarum confederatorum predictorum, et extra suburbia ipsarum civitatum et castrorum dicti territorij et districtus dumtaxat, et non alibi nec contra alios.

V. Item, quod dictus capitaneus ante initium sui officij promittere debeat et jurare ad Sancta Dei Evangelia, corporaliter manu tactis scripturis, in manu illius domini vel regiminis illius comunitatis pro quo vel qua specialis capitaneus erit, et etiam in manibus aliorum capitaneorum et consiliariorum dictorum confederatorum et unitorum, qui pro tempore erunt presentes ibidem, suum officium bene et legaliter, omni dolo et fraude cessantibus, exercere, secundum formam capitulorum presentis lige; et contra ea, vel aliquod ipsorum non facere ullo modo; et non attendere ad aliquam partialitatem, nedum ad petitionem alicuius extra confederatos, sed nec ad petitionem alicuius de confederatis, in preiudicium alterius de confederatis; nec tantum ad privatam utilitatem ipsius domini vel communis in cuius territorio vel districtu gentes confederatas congregare fuerint, quantum ad comune bonum omnium confederatorum, et ad omnimodam destructionem et dissipationem ipsius Societatis seu Compagne. Et toto tempore sui officij nil agere, disponere vel

attentare, tam ad petitionem alicuius ex confederatis et unitis, quam extra confederatos et unitos predictos, aliquid quod sit vel esse possit in damnum, dispendium vel jacturam presentis confederationis et unionis; et non operari tam dictam gentem sibi deputatam, quam gentem presentis confederationis contra aliquem dominum, comunitatem vel singularem personam, nisi in servitiis presentis confederationis et unionis.

VI. Item, quod dictus capitaneus, durante tempore sui officij, possit convocare et requirere alios capitaneos et consiliarios aliorum confederatorum ad locum ubi sibi videbitur expedire, toties quoties opus fuerit. Et in predictis debeant dicti consiliarii et capitanei obedire dicto capitaneo tunc generali.

VII. Item, quod predictus capitaneus sindicari et examinari debeat, infra sex dies proxime subsequentes, postquam finitum fuerit officium sui generalis capitaneatus, per generalem capitaneum modo predicto successorem suum, et duas partes consiliariorum confederatorum predictorum, qui ibidem presentes fuerint, post lapsum terminum requisitionis que fieri debet secundum formam presentium capitulorum facta de ceteris, et dicto sindicatui et examinationi interesse voluerint, dummodo successive et incontinenti successorem habeat in officio generalis capitaneatus predicti, modo predicto. Si vero, ut dictum est, successorem non haberet, successive et incontinenti sindicetur et examinetur, et sindicari et examinari debeat infra dictum tempus sex dierum, per illum dominum vel comune, et deputandum vel deputandos ab eo, cuius capitaneus fuerit specialis, et per illos ex consiliariis predictis, qui tali sindicatui et examinationi interesse voluerint. Qui dominus vel comune tunc vocem unam habeat in syndicato predicto, et valeant et teneant que circa hec fient per eos, vel duas partes eorum; omisiss vel non servatis quibuscumque juris comunis vel municipalis substantiabilibus solemnitatibus, et solemnibus iudiciis, tam in cognoscendo quam in puniendo et exequendo. Qui quidem capitaneus debeat examinari et sindicari tam de predationibus, robbariis, baratariis et furtis, et de inobservantia capitulorum confederationis et unionis presentis; et teneatur ad predicta pro se et sua familia, pro quibus penam imponatur secundum formam statuti et constitutionis loci commissi delicti; et ubi constitutio et statutum de predictis non disponerent, secundum jus comune.

VIII. Item, quod banna, multe et pene, que et quas exigi contingeret toto tempore sui officij capitaneatus, deponantur et consignentur apud unum camerarium eligendum per dictum capitaneum, et duos partes dictorum consiliariorum confederatorum predictorum, qui pro tempore erunt. Qui camerarius debeat bene et diligenter satisfacere de bona et integra ratione, et computo reddendo de gerendis per eum, quam reddere teneatur successori suo infra sex dies a die depositi sui officij camerariatus predicti; convertendo in utilitatem totius unionis et confederationis presentis; et eorum que cum effectu ipse capitaneus exigeret vel exigi fecerit, et apud camerarium predictum deveniant, habeat capitaneus ipse quartam partem. Et pene imponende et que impositæ fuerint tali capitaneo tempore sui sindicatus, et pro syndicatu predicto, veniant etiam in utilitatem presentis unionis et confederationis apud dictum camerarium consignande; quam executionem et pene exactionem faciat, et facere teneatur et debeat ille dominus vel comune per quem vel in cuius territorio vel districtu talis capitaneus sindicatus fuerit.

IX. Item, quod quando gens unionis et confederationis presentis congregaretur in territorio vel districtu alicuius ex unitis et confederatis predictis, stare debeat, transire et morari in ea quantitate et eo modo et forma, per et in civitatibus, terris, castris et fortilitatibus illius in cuius territorio vel districtu erunt, prout et sicut deliberatum fuerit per illum in cuius territorio vel districtu erunt. Et idem fiat quando gens dicte unionis transiret per territorium vel districtum alicuius ex unitis et confederatis predictis. Et hoc curet dictus capitaneus totis viribus observari facere.

X. Item, quod quilibet dominus, et quilibet comunitas de unitis et confederatis predictis debeat deputare certum capitaneum seu consiliarium pro gente sibi contingenti secundum distributionem predictam; quem permictere et jurare faciat ad Sancta Dei Evangelia, manu tactis scripturis, quod dictum suum officium exercebit bene, fideliter, legaliter et bona fide, omni dolo et fraude cessantibus.

XI. Item, quod nullus confederatorum et unitorum predictorum debeat dare vel contribuere pro se vel altero, directe vel

per obliquum, dictis sotietatibus sive compagnis vel eorum alicui consilium, auxilium et favorem, nec transitum vel receptum per ejus territorium vel districtum; nec arma, equos, vestimenta, calciamenta, pecuniam vel res alias, nec victualia aliqua; nec cum eis participare, vel aliquod habere commercium, nec cum eis componere, vel concordare; sed eos tamquam hostes publicos et proprios et inimicabiliter tractare. Et hec etiam teneantur servari facere in quacumque terra et per quamcumque terram, pro qua aliquis ex confederatis predictis venit in presenti confederatione.

XII. Item, quod omnes venientes pro se et illis pro quibus veniunt in hac confederatione, teneantur et debeant publice banniri facere, infra mensem a die celebrati presentis contractus, quod nullus de suo territorio vel districtu, vel de territorio seu districtu alicuius eorum pro quibus veniunt in presenti confederatione, debeat participare, vel conversationem aut commercium aliquod habere cum dictis sotietatibus futuris seu compagnis, que in Ytalia existerent, vel aliqua earum; nec in eis vel aliqua earum stare vel permanere, aut eis vel alicui earum dare vel prestare auxilium, consilium vel favorem quoquo modo, sub pena eris et persone. Et quilibet confederatorum et unitorum predictorum processum, sententiam et executionem facere teneantur contra suos. Et si quis contra fecerit, procedatur contra eum, et condemnatur et banniat per judicem sui domicilij vel originis; et postquam sic fuerit et apparuerit bannitus et condemnatus, intelligatur et sit bannitus, condemnatus et foriudicatus omnium confederatorum et unitorum predictorum, et terrarum, territoriorum et districtuum ipsorum, et eorum pro quibus veniunt in presenti confederatione, in ere et persona. Quas sententias, penas et banna predicta incurrantur, et incurrisse intelligantur, ipso facto omnes et singuli alij qui non sunt de foro dictorum confederatorum, quicumque ipsas sotietates seu compagnas vel earum aliquam sequeretur, vel in eis vel earum aliqua permanerent vel essent, aut eis, vel alicui earum, auxilium, consilium vel favorem modo aliquo prestarent. Et quod dicti colligati, tam domini quam comunidades, teneatur expresse presens capitulum, et contenta in eo servari facere in omnibus terris et locis, et per omnes terras et loca pro quibus veniunt in presenti confederatione.

XIII. Item, quod illi qui sic exbanniti et condemnati fuerint, et dictas penas incurrerint, causa et occasione predictis, non possint per aliquem ex confederatis predictis et unitis rebanniri, nec eorum condemnationes et banna suspendi, durante tempore presentis unionis et confederationis, nisi expresso consensu omnium confederatorum et unitorum predictorum. Et quod bona talium bannitorum et condemnatorum intelligantur esse et sint ipso facto confiscata tali domino vel comuni ex confederatis predictis, unde fuerit talis bannitus. Et possit et debeat quicumque sit exbannitus, condemnatus et diffidatus, ubilibet capi, ac licite et impune offendi, predari et derobari.

XIV. Item, si quis de societate seu compagna aliqua qui predictas penas incurrisset vel incurreret, aliquem alicuius societatis seu compagne qui dictas penas incurrisset vel incurreret, captum presentaret, et dimiceret alicui de confederatis predictis, etiam sit liber, et exceptus ab omni pena quam incurrisset ex eo quod in societate seu compagna stetisset, secutus fuisset vel receptasset, omni fraude et dolo cessantibus; dummodo sibi parem vel maiorem representet et tradat captum.

XV. Item, quod facta presenti unione et confederatione, incontinenti quam citius fieri poterit, requirantur omnes domini comunitates, barones, terre, civitates, castra, magnates et nobiles alij non venientes in hac unione et confederatione, qui declarati fuerint per dictos confederatos vocem habentes in presenti confederatione, vel eorum consiliarios, omnes simul in concordia, ipsorum nemine discrepante, quod placeat eis non receptare aliquam societatem seu compagnam, neque gentes ipsius; nec eis dare vel prestare auxilium, consilium vel favorem; nec eis victualia ministrare, nec arma, equos, vel aliquid in eorum favorem facere; nec receptum vel transitum dare, prestare vel consentire eisdem, tacite vel expresse, modo aliquo. Et si quis de sic requisitis predictis contra predicta vel aliquod predictorum fecerit, provideatur contra talem contrasacientem de remedio opportuno, prout deliberatum fuerit per consiliarios dictorum confederatorum et unitorum vocem habentium, omnes simul in concordia, et eorum nemine discrepante.

XVI. Item, quod si aliquis ex requisitis predictis excusaret se quod non posset se defendere et se tueri a dictis societatibus, seu compagnis, vel aliqua earum, ex defectu gentium, vel vi-

ctualium, vel alia quacumque de causa; tunc, pro bono et utili dictorum confederatorum, ut dicte societates seu compagne vel aliqua earum non habeant receptaculum vel adiutorem, dicto tali sic se excusanti offeratur posse dictorum confederatorum et confederationis presentis, et cum effectu juvetur; habita prius in predictis deliberatione dictorum confederatorum vocem habentium in confederatione presenti, vel eorum consiliariorum, omnium tamen simul in concordia; cautione tamen prestita a dicto tali cui auxilium prestaretur et favor, quod de cetero erit in favorem et in auxilium dictorum confederatorum et unitorum, et contra omnes societates seu compagnas futuras, durante tempore presentis confederationis.

XVII. Item, quod victualia debeant prestari gentibus confederationis et unionis presentis, quando congregabuntur in aliquo loco, per illos ex confederatis et unitis predictis qui magis propinqui erunt tali congregationi gentium, et eo modo, forma, quantitate et pretio, condecanti tamen, et quotiens, prout et sicut deliberabitur per capitaneum dictarum gentium, et consiliarios dictorum confederatorum, vel duos partes eorundem. Et eodem modo presententur alia necessaria exercitui et gentibus armigeris presentis confederationis et unionis, prout supra dictum est de victualibus.

XVIII. Item, pro utilitate presentis confederationis et unionis, teneantur et debeant confederati et uniti predicti, et quilibet eorum, etiam nulla necessitate vel requisitione alicuius de confederatis predictis imminente vel exigente, saltem semel in anno, in festo Nativitatis Domini, mittere ad dictam civitatem Aretij, quilibet de confederatis predictis, suum capitaneum, sive consiliarium, ad tractandum et conferendum circa illa que utilitatem ipsius unionis et confederationis respicerent; ita quod in dicto loco, in dicto festo, vel tribus diebus tunc proxime sequentibus, sint et esse debeant capitanei sive consilarii antedicti. Ita tamen, quod omni et cuilibet tali tractatui et collationi que fiet aut fieri contingent per dictos consiliarios sive capitaneos dictorum confederatorum et unitorum vocem habentium in confederatione presenti, vel duas partes eorum, modo predicto ut dictum est, et dum fiet, intersint et interesse debeant saltem due partes consiliariorum sive capitaneorum vocem habentium in confederatione presenti; et aliter vel alio modo per capitaneos

vel consiliarios ipsos aliquid in predictis fieri non possit, vel valeat ullo modo. Et ita tamen quod consiliarij sive capitanei predicti servent et servare teneantur et debeant formam presentis confederationis, et ipsius capitulorum. Et quod non possint confederati et uniti predicti vel eorum consilarii, sive capitanei, aliquid providere, ordinare seu declarare aut disponere, vel aliquid facere quod removeret substantiam presentium Capitulorum, vel alicuius eorum, vel quod esset sumptuosum predictis confederatis, vel alicui eorum; seu propter quod egredierentur quoquo modo capitula presentis confederationis, vel aliquod ipsorum; seu ipsorum vel alicuius eorum observantiam; seu aliquid propter quod aliquis ex confederatis predictis se haberet intromittere ultra loca predictorum confederatorum vel alicuius eorum, vel contra aliquam aliam gentem seu personam vel personas, quam contra gentem seu personam vel personas societatis seu compagne, seu societatum vel compagnarum predictarum, nisi de consensu omnium confederatorum predictorum vocem habentium in confederatione presenti, omnium simul in concordia. Et quod per supradicta vel aliquod eorum non intelligatur quod consiliarij vel capitanei predicti possint aliquid declarare, providere, deliberare vel facere, nisi contra societatem seu compagnam, sive societates et compagnas predictas, nisi de consensu omnium confederatorum predictorum, vocem habentium in confederatione presenti, omnium simul in concordia.

XIX. Item, quod ad requisitionem cujuslibet ex confederatis et unitis predictis dubitantibus offendi ab aliqua societate sive compagna, quilibet de ipsis confederatis et unitis mittere debeat ad civitatem Aretii suum capitaneum vel consiliarium ad conferendum simul et inter se de modo et loco, uno vel pluribus, reparationis contra societates seu compagnas; quos capitaneos vel consiliarios dictorum unitorum et confederatorum vocem habentium in confederatione presenti mittere debeant confederati et uniti predicti, vocem habentes in presenti confederatione; videlicet quilibet eorum suum infra viginti quinque dies continuos, post quam sic requisiti fuerint. Et quod elapso dicto termino, illi Capitanei sive consiliarij talium confederatorum et unitorum, vocem habentium in confederatione presenti, sic requisitorum, qui in dicto loco convenerint, et due partes eorum, possint in predictis providere et declarare quid fieri debeat contra di-

ctas sotietates seu compagnas per gentem armigeram dicte lige. Ita tamen, quod omni et cuilibet tali deliberationi, provisioni et seu declarationi que fieret, aut fieri continget per dictos consiliarios sive Capitaneos dictorum confederatorum, habentium vocem in confederatione presenti, vel duas partes eorum, modo predicto ut dictum est; et dum fiet, intersint et interesse debeant saltem due partes omnium consiliariorum sive Capitaneorum dictorum confederatorum, vocem habentium in confederatione presenti. Et aliter, vel alio modo per consiliarios vel Capitaneos ipsos aliquid provideri, deliberari et seu declarari in predictis non possit vel valeat ullo modo. Et quod sic factum, provisum et declaratum fuerit per predictos consiliarios seu Capitaneos dictorum confederatorum vocem habentium, vel per duas partes eorum, modo et forma predictis, exequi debeat per confederatos et unitos predictos et effectui demandare. Et quod omnes consiliarij et Capitanei dictorum confederatorum, facta primo declaratione seu provisione de modo et loco reparationis. ut dictum est, ire debeant ad locum reparationis fiende per eos declaratum, ut dictum est supra, cum gente dictorum confederatorum quorum consiliarij seu Capitanei erunt, et insequi gentes sotietatum seu compagnarum predictarum, et cujuslibet earum de territorio in territorium, ubicunque fuerint in territorium vel districtum dictorum confederatorum. Et ubicunque fuerint dicti consiliarij et Capitanei predicti, modo et forma predictis, possint et debeant deliberare ubi fuerit vel sit et eis videbitur melius, talis reparatio fienda. Et sic deliberare teneantur et debeant consiliarij predicti, modo et forma predictis, et loco, tempore, ubi, quando et quoties ipsi sic convenerint, et convenire debuerint. Et in casu quo aliquis vel aliqui ex consiliariis seu Capitaneis predictis non venerint, et fuerint in loco, tempore et termino ordinatis per ipsos consiliarios, modo et forma predictis; et aliqui ipsorum venerint et fuerint; illi qui sic venerint in loco deliberato, et due partes eorum qui presentes in loco predicto fuerint, possint et debeant predicta deliberare, aliis etiam consiliariis qui debito tempore ad ordinatum locum non venerint, nullatenus amplius expectatis. Ita tamen, quod quilibet tali deliberationi fiende, seu que fieri continget per dictos consiliarios modo et forma predictis, et dum fiet, intersint, et interesse debeant saltem due partes consiliariorum, seu Capitaneorum om-

nium dictorum confederatorum vocem habentium in confederatione presenti. Et aliter vel alio modo aliquid deliberare non possint in predictis consiliarij sive Capitanei predicti. Et ita tamen, quod consiliarij et Capitanei predicti servant, et servare teneantur et debeant formam presentis confederationis, et ipsius Capitulorum. Et quod non possint confederati vel uniti predicti, vel eorum consiliarij sive Capitanei, aliquid providere, ordinare seu declarare, aut providendo, declarando vel ordinando disponere, vel aliquid facere quod removeret substantiam presentium Capitulorum, aut alicujus eorum, vel quod esset sumptuosum predictis confederatis vel alicui eorum; seu propter quod egrederentur quoquo modo Capitula presentis confederationis, vel aliquod ipsorum, seu ipsorum vel alicuius eorum observantiam, seu aliquid propter quod aliquis ex confederatis predictis se haberet intramictere ultra loca predictorum confederatorum, vel alicuius eorum, vel contra aliquam aliam gentem, seu personam, seu personas, quam contra gentem seu personam vel personas societatis seu Compagne vel compagnarum predictarum. nisi de consensu omnium predictorum confederatorum vocem habentium in presenti confederatione, omnium simul in concordia. Et quod per supradicta vel aliquod eorum non intelligatur quod consiliarij vel Capitanei predicti possint aliquid deliberare, providere, declarare vel facere, nisi contra societatem seu compagnam, sive societates seu compagnas predictas, nisi de consensu omnium confederatorum predictorum, vocem habentium in confederatione presenti, omnium simul in concordia. Et quod quilibet ex confederatis predictis mictere debeat, pro reparatione ipsorum confederatorum, et confederationis presentis, contra dictas societates sive compagnas, et quamlibet earum, gentes sibi contingentes pro taxa confederationis presentis, ad locum ubi, quando et quoties deliberatum fuerit per consiliarios antedictos, ut dictum est, infra octo dies postquam requisiti fuerint per aliquem ex confederatis predictis. Salvo quod, si ante requisitionem predictam de mictendo gentes ipsas eidem qui sic requireret, denuntiatum fuisset per aliquem ex confederatis predictis, quod gentes suas unionis paratas haberet ante requisitionem per decem dies, vel antea; tunc talis requisitus gentes suas mictere debeat, ut dictum est, infra duos dies postquam sic requisitus fuerit. Et sic missi eorum continuare debeant dictas

ad loca predicta ubi declaratum fuerit reparationem ipsam fieri debere, ut dictum est. Et quod ille dominus vel Comune ex confederatis predictis in cujus territorio esset aliqua dictarum societatum seu compagnarum, sive cujus territorio aliqua dictarum societatum seu compagnarum esset propinqua; per sexaginta miliaria vel ab inde infra possit convocare et requirere alios dominos et Communia ex confederatis predictis, et quodlibet eorum de mictendo et quod mictant eorum Capitaneos, consiliarios et gentem cuilibet contingentem; et dictam requisitionem facere; et ejus requisitio arctet requisitos ad mictendum gentes talie predictae. Et si plures in requirendo concurrerent, debeat micti gens illi domino vel Comuni cui magis esset propinqua dicta gens societatis sive compagne. Et ista gens sic convocata debeat et teneatur stare et teneri per dictos dominos et comunitates in territorio illius domini vel Communis tamdiu quamdiu aliqua societas sive compagna de predictis esset in dicto territorio, vel proxima dicto territorio per sexaginta miliaria vel infra, quousque territorium alterius ex confederatis predictis intraverit, et territorium primi reliquerit, aut territorio alterius ex confederatis predictis magis appropinquaverit. Et si gens societatum sive compagnarum seu societatis vel compagne esset in aliquo territorio confederatorum predictorum vel alicuius eorum, teneatur gentes dicte lighe non discedere de territorio tali donec ibi fuerit societas sive Compagna. Et cum de dicto territorio exiverit, et ad aliud territorium alicuius confederatorum predictorum accesserit, teneatur gens dicte lighe sequi, et ad dictum territorium defendendum accedere, etiam absque requisitione. Salva in predictis deliberatione Capitaneorum sive consiliariorum dictorum confederatorum, vocem habentium in presenti confederatione, fienda per ipsos post adventum dicte gentis confederatorum predictorum ad loca talis requirentis, et non ante: ratis semper manentibus omnibus capitulis supradictis, et contentis in eis. Et quod dicti requisiti dictas gentes teneantur mictere infra octo dies a die requisitionis, in dictis casibus et quolibet eorum; salvo quod si essent facti previsi ante adventum dictorum casuum per decem dies saltem, quod tunc teneantur mictere gentes predictas infra duos dies a die requisitionis, ut dictum est. Et quod nullus ex confederatis predictis, in cuius territorio, seu territorio eius pro quo ipse confederatus

venit in confederatione presenti, esset aliqua compagna seu gens societatis seu compagne, teneatur mictere gentem tallie sibi contingentem ad aliquem alium locum confederatorum predictorum, donec talis societas seu compagna esset in eius territorio, ut dictum est. Et in casu quo dicte societates seu compagne, vel aliqua earum, invaderent, seu invaderet, territorium alicuius dictorum confederatorum, seu alicuius pro quo aliquis ex confederatis predictis venit in presenti confederatione; et tot ex aliis colligatis deficerent in mictendo gentes eis contingentibus de tallia supradicta, quod eis colligatis non mictentibus deficerent sine defectu seu culpa illius cui adiutorium prestaretur de dicta tallia mille equites vel plures; quod eo casu liceat illi in cuius territorio, ut dictum est, esset aliqua ex societatibus seu compagnis predictis et aliis confederatis predictis in fidem stantibus et auxilium mictentibus, et cuilibet eorum, componere et concordare cum tali societate seu compagna, seu societatibus vel compagnis, pro suo libito voluntatis, non obstante aliquo capitulo presentis confederationis in contrario disponente. Iga presenti contra alias societates seu compagnas, firma in omnibus remanente: hoc salvo et intellecto in omnibus supradictis et singulis, quod domina Regina suprascripta, in omni casu quo mictere deberet gentes suas ad aliquem alium de colligatis predictis, habeat terminum decem dierum ultra terminum supradictum, infra quos micti debent gentes predictae. Et, e converso, omnes et singuli alij confederati similem terminum habeant ad mictendum gentes suas ad dominam Reginam predictam, prout dictum est supra de ea.

XX. Item, quod nullus Capitaneus seu consiliarius ex confederatis predictis possit aliquid declarare, vel providere vel vocem prestare, nisi dumtaxat ille Capitaneus vel consiliarius cui commiserit vocem suam aliquis ex confederatis cuius ipse talis fuerit Capitaneus vel consiliarius.

XXI. Item, quod domini et Comunia, venientes et venientia in presenti confederatione et unione, teneantur et debeant per eorum statuta, constitutiones et edicta publica statuere et ordinare, quod victualia que in eorum territoriis et districtibus percipientur et recoliguntur, infra competentem terminum, et quanto poterunt breviorum, reducantur ad fortilitia quam citius poterit, bono modo. Et quod extra fortilitia nemini licitum sit plus vel ultra tenere, quam sibi et sue familie et arti sue ex-

pediat, pro maiori tempore unius mensis. Et si, elapso dicto vel dictis terminis ultra predictam formam, reperiantur extra fortilitia, permissum sit et liceat gentibus dictorum confederatorum et unitorum, secundum et prout deliberatum fuerit per consiliarios dictorum confederatorum et unitorum, et duos partes ipsorum consiliariorum, accipere et sumere de ipsis victualibus ad eorum beneplacitum, sine pena aliqua.

XXII. Item, quod quilibet predictorum confederatorum et unitorum. si contingat durante tempore dicte unionis et confederationis, cassare velle stipendiarios per eum jam conductos, vel conducendos; dicta cassatio fieri debeat gradatim et paulatim, ita quod uno et eodem tempore non possit cassare ultra tertiam partem gentis sibi contingentis, vel que eum contingeret secundum distributionem suprascriptam. Et si post primam cassationem, vellet postea aliam cassationem facere, non possit eam facere intra terminum unius mensis a prima cassatione: et sic de residuis. Et quod tempore cassationis recipiat dictus cassans a talibus cassis sacramentum, quod infra tempus XV dierum exhibunt de territorio et districtu qui eos cassabit; et quod in territorio vel districtu alicuius aliorum unitorum et confederatorum predictorum societatem seu compagnam non facient, nec in aliqua societate seu compagna que esset vel erit in territorio vel districtu alicuius de confederatis predictis stabunt, intrabunt aut se recipient vel reponent. Et notificabunt sibi cassanti locum per quem transire voluerint, et ad quem accedere velint. Et tunc dictus sic cassans teneatur et debeat illi domino vel comunitati per cuius territorium vel districtum transire voluerint, vel ad eius locum accedere velint, si fuerit de confederatis, notificare transitum et recessum talium sic cassorum. Et quod eos sic cassos extra suum territorium et districtum expellere debeat, nisi eos infra idem tempus XV dierum ad stipendium conduceret. Et ab eisdem cassis scire ad quem locum velint accedere, et per cuius territorium vel districtum transire. Et domino vel comunitati talis loci ad quem dixerint tales cassi se velle transire et accedere, notificare ut ipsos cassos expellat de territorio et districtu suo intra tempus XV dierum, nisi eos infra dictum tempus conduxerit. Et sic successive de reliquis et per reliquos procedatur, donec extra territorium et districtum predictorum confederatorum sic cassi extrahantur. Et si infra terminum

predictum quindecim dierum a die sue cassationis non recesserint de suo territorio et districtu talis cassantis; sit licitum unicuique ipsos sic captos derobare et depredare, et etiam possint sine pena offendi. Et debeat etiam cassans predictus tales stipendiarios cassos notificare proximis et cum eo confinantibus confederatis et unitis predictis; ad hoc, ut si predicti cassi predicta circa eorum recessum non servaverint, et ab eis et aliis impune de rebus eorum predari et derobari, et etiam personaliter offendi possint et valeant sine pena. Et predicta non intelligantur, nec se estendant ad stipendiarios ad presens per confederatos predictos conductos durante tempore presentis conducte de eis facte, sed tantum ad conducendos. Et que dicta sunt supra de stipendiariis confederatorum predictorum qui cassabuntur, quod debeant exire, recedere et expelli de territorio confederatorum, non intelligantur nec locum habeant de illis qui sint vel essent de territorio alicuius confederatorum predictorum. Et non intelligatur cassus qui ad provisionem serviret: sed talis ad provisionem serviens, si cassaretur vel provisione privaretur, teneatur prestare simile sacramentum prout supra dictum est de stipendiariis qui cassabuntur, salvo quod non cogatur jurare exire territorium confederatorum predictorum, vel alicuius eorum. Et si tales cassi voluerint licteras securitatis a cassante, illas recipere et habere possint et valeant ad dominum vel communitatem, ad quem vel ad quam, vel per cuius territorium vel districtum transire et accedere voluerint. Et etiam quod nullus dictorum confederatorum debeat in suo territorio vel districtu receptare, vel permanere permictere, aut per ejus territorium vel districtum transire aliquam gentem armigeram equestrem, non conductam ad stipendium per aliquem ex confederatis predictis, nisi primo ab eis et eorum quolibet juramentum receperit, vel recepi fecerit ille dominus vel comune in cuius vel per cuius territorium vel districtum talis gens staret vel transiret, quod non intrabit, stabit vel erit in aliqua societate sive compagna, nec offendet aliquem ex confederatis predictis durante tempore confederationis presentis. Et qui noluerit tale juramentum prestare, possit et debeat incontinenti retrocedere per viam qua venerit. Que juramenta ille dominus vel comune qui ea receperit vel recipi fecerit, et nomina illorum qui sic juraverint, mictere debeat in scriptis ad Priores civitatis Aretii infra quin-

decim dies tunc proxime venturos , vice qualibet postquam ad numerum quinquaginta iuramentum predictum prestantium attigerit. Salvo quod domina Iohanna Regina predicta eos mictere debeat in scriptis ad Priores Aretii, ut dictum est, infra viginti quinque dies, ut supra computandos. Et ipsi Priores ipsa iuramenta et nomina jurantium scribi faciant et registrari in quodam libro, ut ex inde per quemlibet ex confederatis predictis copia haberi possit.

XXIII. Item, quod pro parte dictorum unitorum et confederatorum supplicetur, statim post quam presens contractus celebratus fuerit, Sanctissimo patri et domino nostro Pape, et serenissimo domino, domino Imperatori, quod ipsi et quilibet ipsorum, dignentur societates et compagnas predictas et gentes earum, et initatores et fautores et receptatores earundem excommunicare et bannire et diffidare; et adversus eas et eos processus facere, et eos banno imperiali subicere. Quodque omnes de societatibus seu compagnis predictis, et qualibet vel altera earum, capitanei, caporales et alij quicumque, quocumque nomine censeantur, societates seu compagnas ipsas initiantes, vel eas vel alteram earum sequentes, aut in eis vel altera earum morantes, cuiuscumque status, gradus et preminentie vel dignitatis aut conditionis existant, per ipsos summum Pontificem et Romanorum Imperatorem priventur, et privati esse intelligantur ipso facto omnibus bonis suis ac dignitatibus, honoribus, officiis, preminentis, patronatibus et omnibus privilegiis a quocumque et per quemcumque eisdem vel alicui eorum concessis sub quavis forma verborum, et in perpetuum non possint se intitulare nec vocare, vel vocari aut intitulari facere, titulis, nominibus vel privilegiis huiusmodi dignitatum, officiorum, honorum, prementiarum seu patronatum, quibus ex causa predicta et propter delicta predicta privati existerent, ut supra continetur. Et quod ipse Sanctissimus pater dignetur ambaxiatoribus omnibus cuiuslibet dictorum dominorum et comunium qui ad dictam ligam fuerint ordinandam, et ipsorum ambaxiatorum notariis et scribis, nec non notariis et scribis nuntiorum apostolicorum, tractatum ipsum confederationis presentis ducentium, et qui in tractatu ipsius confederationis operam suam et adiutorium presterint; nec non doctoribus et advocatis qui laboraverint et operam dederint in dicta liga, et circa ipsius lige perfectionem; nec non

etiam omnibus et singulis qui presentes fuerint et interfuerint rogationi et celebrationi presentis contractus, qui eorum consensum vel favorem aut comoditatem per scripturam, vel sine, celebrationi et perfectioni presentis contractus lige prestiterint; et ipsorum et cuiuslibet eorum uxoribus et filiis eorundem licentiam concedat, ut ipsi et eorum uxores et filij possint et valeant semel in vita sua eligere quem voluerint confessorem, qui apostolica autoritate eos et eorum quemlibet absolvere possit et valeat ab omnibus peccatis et delictis, ut in forma, et quod transeat sine alia lectione.

XXIV. *Item, quod si in futurum aliquis dominus vel ali-quod comune vellet in hanc confederationem venire, quod recipiatur de assensu et consensu, et deliberatione et comuni concordia omnium dictorum confederatorum vocem habentium in confederatione presenti; qui recipiendi recipiantur per eos ut dictum est, cum illis pactis, conditionibus, modis et promissionibus, et eo modo et forma et ordine, et prout deliberatum, prœvisum et ordinatum fuerit per predictos confederatos omnes, et de eorum comuni concordia.*

XXV. *Item, liceat et liberum sit, durante tempore unionis presentis, omnibus et singulis stipendiariis, equitibus sive pedibus, dictorum unitorum et confederatorum, quos eos tenere contigerit vel conferre occasione dicte unionis, iuxta tassam supra expressam, et eis qui iuxta ordinem superius datum in scriptis fuerint assignati; nec non eorundem capitaneis, consiliariis et conducentibus eosdem stipendiarios, quotiens opus fuerit, pro necessitatibus et expeditionibus unionis et confederationis presentis, ire, stare et transire cum suis equis, armaturis, arnesibus et pecunia expedientibus et necessariis gentibus armorum, ad eorum usum, dumtaxat per territorium et districtum cuiuslibet unitorum et confederatorum predictorum; non obstantibus quibuscumque represalliis seu ordinibus in contrarium facientibus; dummodo sic euntes et transeuntes solvant prout et sicut solverent stipendiarii, equites et pedites illius confederati, per cuius territorium vel districtum prenominales transire contigerit, occasione dicti itineris et transitus.*

XXVI. *Item, quod quilibet confederatorum et unitorum predictorum tantum habeat et habere intelligatur in confederatione presenti unicum capitaneum et unicum vocem prestandam pro*

se, vel per suum capitaneum vel consiliarium cui eam commiserit, pro se et civitatibus, comunitatibus, dominis, terris et locis ex confederatis predictis sibi recommendatis vel subiectis, vel in quibus aliquam guardiam, custodiam vel jurisdictionem haberet; nec non pro illis qui tenentur ad presens de terris et locis dictorum confederatorum, vel alicuius eorum, eligere vel recipere aliquem rectorem vel officialem; nec non pro illis pro quibus venit in presenti confederatione. Ita tamen, quod nullus possit esse capitaneus vel consiliarius alicuius dictorum confederatorum, nec aliquod officium in dicta vel pro dicta liga habere, qui sit vel esset exbannitus seu condemnatus vel confinatus alicuius dictorum colligatorum. Et ita quod ille vel illi pro quo vel quibus venit in presentem confederationem et ligam, cuius vel quorum syndicus non fuit presens ad celebrationem presentis contractus, nullam vocem nec capitaneum vel consiliarium habeat vel habere intelligatur aut possit per predicta vel infrascripta, vel aliquod eorum, licet ratificaverint presentem contractum.

XXVII. Item, quod vigore, occasione seu pretextu presentis confederationis, et ipsius capitulorum, vel pro ipsorum vel alicuius eorum executione aut confirmatione et approbatione de eis fienda per dominum nostrum Papam, non intelligatur preiudicari nec preiudicetur comuni Aretii, sive episcopatus Aretino, nec alicui alii comuni vel domino de confederatis predictis, alicui juri eiusdem comunis Aretii, sive dicti episcopatus Aretini, sive alicuius alterius comunis vel domini de confederatis predictis, quod ipsum comune Aretii, sive dictus episcopatus Aretinus, vel aliud comune seu dominus de confederatis predictis haberet in vel super aliquibus terris, castris vel locis, vel aliquo eorundem.

XXVIII. Item, cum dominus Franciscus, dominus Cortonensis, non sit par aliis in oneribus et expensis, quod dictus dominus Cortonensis sit et esse intelligatur, et veniat principaliter et nominatim in presenti confederatione et unione, cum omnibus et singulis capitulis presentis confederationis et unionis: salvo tamen, quod eius consiliarius non habeat vocem nisi in suo territorio et districtu; in hiis et pro hiis tamen que ad eum solum, et sui et dicti sui territorii et districtu defensionem pertinerent, et non in aliis vel aliter; sed possit aliis consiliis presens esse, et dicat et dicere possit intentionem suam. Et quod hinc presenti

capitulo non prejudicetur vel derogetur per aliquod capitulum presentis confederationis et unionis ; et maxime per illud capitulum quod incipit : « Item quod quilibet confederatorum et unionum predictorum tantum habeat et habere intelligatur in confederatione presenti unicum capitaneum et unicam vocem ».

XXIX. Item, quod omnia et singula precedentia Capitula et contenta in eis, et quodlibet eorum, intelligantur et executioni mandentur ad bonam et puram fidem, omni dolo et fraude cessantibus.

XXX. Item, quod dictus sanctissimus dominus noster Papa dignetur presentem confederationem et omnia ipsius capitula apostolica autoritate confirmare et approbare.

XXXI. Item, quod si aliquis ex dictis sindicis et procuratoribus, presentem ligam contrahentibus, non haberet sufficiens mandatum ad ligam presentem contrahendam, secundum declarationem faciendam per ipsos commissarios apostolicos vel maiorem partem eorum ; quod dominus vel comune talis qui fuerit declaratus non habere sufficiens mandatum, teneatur presentem ligam et presentem contractum lige ratificare infra mensem a die notificationis predictae, sub pena denegationis subsidij tempore quo egeret vel peteret subsidium talis non ratificans, ut dictum est : cui alij colligati non teneantur prestare subsidium tempore requisitionis vel necessitatis suae. Et nichilominus talis non ratificans remaneat obligatus in presenti contractu lige. Quam declarationem predicti commissarii facere teneantur infra quinque dies proxime venturos.

Que quidem omnia et singula suprascripta antedicti commissarii ac syndici et procuratores suprascripti, et quilibet eorum, modis et nominibus antedictis, et quolibet eorum, promiserunt et solemniter convenerunt inter se, et sibi ipsis ad invicem, et vicissim unus alij et aliis, et alius et alij, alij et aliis, et e converso ; presentibus, recipientibus et stipulantibus pro suis dominis antedictis, et illo et illis a quibus constituti sunt, et mandatum predictum habuerunt, et pro quibus supra contraxerunt, ut supra scriptum est, solemnem stipulationem hinc inde interveniente, plenarie et cum effectu attendere, facere et observare, et contra non facere vel venire per se vel alium aut alios aliqua ratione, causa, nomine, jure vel modo, sub pena et ad penam florenorum quindecim milium auri boni et legalis, solenni sti-

pulatione premissa. Quam penam suprascripti contrahentes et quilibet eorum contra faciens, seu contrasacientes, aliis predicta observantibus, recipientibus pro dicta liga et eius universitate dare et solvere promiserunt, et solenni stipulatione convenerunt, ac teneri voluerunt modis et nominibus quibus supra. Qua pena commissa vel non, soluta vel non, firma et rata maneant omnia et singula suprascripta et infrascripta. Omissis aliis.

Acta fuerunt omnia et singula suprascripta in Civitate Florentie, in sala palatii consilij dominorum Priorum Artium et Vexilliferi Iustitie populi et Comunis Florentie, in presentia magnifici officij dominorum Priorum Artium et Vexilliferi Iustitie populi et Comunis Florentie, nec non Gonfalonieriorum societatum populi dicte civitatis et Duodecim Bonorum Virorum Comunis Florentie, ac etiam coram venerabili viro domino fratre Iohanne preceptore domus sive hospitalis Sancti Antonij, domino Aluisio Ser Vannis canonico Castellano, fratre benedicto de Cavalcantibus baccalarario florentino, fratre Antonio Lapi custode (1) florentino, fratre Iohanne Gabiani de Florentia, et fratre Iuliano de Roma ordinis Minorum, testibus presentibus, et rogatis.

Ego Franciscus etc. iudex etc., et notarius publicus, filius olim Ser Mini Ture notarij de Senis, predictis omnibus interfui, eaque scripsi et publicavi rogatus ad pleniorē fidem et robur omnium predictorum. Omissis aliis.

(1) Nella copia delle Riformagioni di Firenze manca il fine: forse lettore.

XX.

1366 , 19 aprile. BREVE DI URBANO V , relativo
alla Confederazione.

Urbanus episcopus, servus servorum Dei, venerabilibus fratribus Petro florentino et Buccio Civitatis Castelli, episcopis, ac dilecto filio Marco de Viterbio ordinis fratrum Minorum ministro generali, Apostolice Sedis nuntiis, salutem et apostolicam benedictionem. Cum intendimus firmiter, quod colligatio quam per vos tractari mandavimus, tamquam nobis gratissima, et toti Ytalie saluberrima, prout in nobis et in nostris fuerit, perficiatur omnino; propter quod foret ridiculum, si per legatos Apostolice Sedis in dicta Ytalia existentes, seu eorum alterum, sive per ipsorum aut alterius eorum ambaziatqres et nuntios, quod absit, ipsa colligatio deficeret quoquo modo; volumus quod vos, vel duo aut unus vestrum, vigore literarum nostrarum, quas alias vobis spetialiter super hoc concessimus, nomine nostro et Romane Ecclesie, sine defectu, offeratis et promictatis cum opportuna obligatione dicte Ecclesie pro illo legato per quem seu per cuius nuntios hoc defecerit, ut prefertur, et pro terris quas ipse legatus gubernat pro nobis et Ecclesia prelibata; nosque legatum eundem in hoc per se vel suos nuntios deficientem faciemus fieri et adimpleri quidquid in hac parte duxeritis promictendum. Datum Avinione, XVII kalendas maii, pontificatus nostri anno quarto.

XXI.

1366, 6 dicembre. BREVE DI URBANO V, relativo
alla Confederazione.

Urbanus episcopus, servus servorum Dei, Venerabilibus fratribus Petro florentino, et Buccio Civitatis Castelli, episcopis, ac dilecto filio Marco de Viterbio, ordinis fratrum Minorum ministro generali, Apostolice Sedis nuntiis, salutem et Apostolicam benedictionem. Cum nos de vestra circumspectione plenam in Domino fiduciam obtinentes, vos et quemlibet vestrum dudum ad tractandum colligationem intra Romanam Ecclesiam, ac carissimam in Xpo filiam nostram Iohannam Reginam Sicilie illustrem, ac nonnullas comunitates, civitates, et nobiles partium Ytalie pro publica utilitate duxerimus per nostros licteras deputandos, de vestra fidelitate confisi; vobis et cuilibet vestrum conveniendi nomine nostro et eiusdem Ecclesie de certa quantitate pecunie et gentis armigere, dande seu dandarum per ipsam Ecclesiam et terras eiusdem, pro colligatione huiusmodi; et ad hoc nos dictas Ecclesiam et terras solemniter et efficaciter obligandi, et alia opportuna pro huiusmodi colligatione servanda, dicto nomine promittendi, plenam vobis et cuilibet vestrum, tenore presentium, concedimus potestatem. Datum Avinione, VIII idus decembris, pontificatus nostri anno quarto.

SERIE QUARTA

DOCUMENTI

SPETTANTI AL RISORGIMENTO DELLA MILIZIA ITALIANA

**I PRIMI VENTURIERI ITALIANI : AMBROGIO VISCONTI,
GIOVANNI DEGLI UBALDINI, ALBERIGO DA BARBIANO.**

DOCUMENTI

SPETTANTI AL RISORGIMENTO DELLA MILIZIA ITALIANA

XXII.

1365, 12 ottobre. CONVENZIONI FERIMATE CON AMBROGIO DI BERNABÒ VISCONTI, *Capitano generale della Compagnia Italiana di San Giorgio*, e con GIOVANNI DEGLI UBALDINI, e altri caporali della detta Compagnia. (Loc. cit., Class. XI, Dist. III, N.º 52, Tomo XXXIX delle Cartapecore, Carta N.º 23).

Ex hoc publico instrumento pateat omnibus manifeste, quod nobilis vir dominus Doffus Iohannis de Bardis civis florentinus, Ambaxiator magnificorum virorum dominorum Priorum Artium et Vexilliferi Iustitie populi et Communis Florentie etc., ex parte una; et egregij, nobiles et potentes viri dominus Ambrosius filius domini Bernabovis de Vicecomitibus de Mediolano, capitaneus generalis Societatis Sancti Georgij, ad presens in partibus Tuscie militantis, et magnificus miles dominus Iohannis domini Gasparri de Ubaldinis italicus, dominus Aymondus de Rondello, dominus Guillelmus Busonus anglici, dominus Luchas de Valco ungarus, Ludovicus de Spatis de Parma consiliarij, Ugolinus Ethon anglicus conestabilis, Thomas Merezal, merescalcus Anglicorum, Bartholomeus de Gagio merescalcus Ytalicorum (1). et quilibet

(1) Qui e in altri luoghi la carta è lacera.

eorum in solidum et in totum, pro se ipsis et ipsorum proprijs et privatis nominibus, ac etiam vice et nomine totius societatis predictæ, etc. ex parte altera etc. fecerunt, firmaverunt etc.

In primis, quod liceat dicte societati, et omnibus et singulis de societate predicta, transire semel et pluries per territorium Communis Florentie, et Communis Pistorij, et Communis Aretij, et Communis Vulterrarum, et Communis Sancti Miniati del Tedesco, et cujuslibet vel alicujus eorum communium, transeundo pacifice, dummodo teneantur et debeant scribere dominis Prioribus Artium et Vexillifero Iustitie Communis et populi Florentie, quando et ad quem locum extra dicta territoria ire velint, et ab eis petere, quod transmittant ad ipsam societatem illos quos transmittere volent ad conducendam gentem societati. . . . Vexillifer. . . . et tempore competenti, juxta petitionem predictam teneantur et debeant mittere ad ipsam societatem illos ductores quos volent pro conducendo; et qui ductores seu conductores teneantur et debeant dictam societatem conducere; et ipsa societas ire debeat continuatis dictis. . . . ductum dictorum conductorum ad loca descripta, ut superius continetur; eundo per vias seu loca accommoda et prope confinia territoriorum et cujuslibet vel alicuius eorum. Et aliter ire, seu transire, seu dicta territoria vel ipsorum aliquod nequeant dicte gentes vel alique ipsarum. Item, quod ipsa societas. . . . , vel aliquis ipsorum possint semel et pluries venire ad civitatem et in civitatem Florentie. et in alias terras et castra comitatus seu districtus Florentie. solummodo et dumtaxat illi et tot quibus seu quot et quando et prout concedetur. permittetur per dominos Priores civitatis Florentie ; et non aliter nec alii seu pluries. In alias autem civitates et terras supra nominatas sive ad eas ire possint licite et secure omnes illi de societate predicta, semel et pluries; qui seu quot et quando et prout habebunt licentiam a regiminibus talis civitatis seu terre. . . . licentia supradicta per conductores predictos possint et debeant cum requisiti inde fuerint, postulari. Item, quod dicte societati et gentibus societatis ejusdem, ut supra dictum est, transeuntibus per dicta territoria, vel aliquod ipsorum. illud comune ex supranominatis comunibus per cujus territorium. . . . ad sufficientiam petita victualia, pro pretio seu pretijs quibus hujusmodi victualia tunc vendentur seu valebunt in ipso tali territorio per

cujus territorium transibunt. Et pro ipsis pretijs ipsi omnes et singuli de sotietate predicta emere et habere possint, et aliter vel alio modo. transeundo possint accipere stramina opportuna pro ipsorum equis et bestiis, absque aliqua solutione pecunie, ut moris est sotielatum. Item, quod omnes et singuli volentes per dicta territoria vel ipsorum aliquod transire pro intrando seu eundo et ad intrandum. et expedite cum eorum equis, armis, rebus et arnensibus; dum tamen corporaliter ad Sancta Dei Evangelia jurent et promittant dicto Comuni Florentie, seu dominis Prioribus Artium et Vexillifero Iustitie etc., seu alicui vel aliquibus., non offendendo dicta communia vel singulares personas dictorum communium etc., et de observando pacta et capitula in presenti contractu contenta. Item, quod dictus capitaneus et quilibet alius capitaneus sotielatis predicto teneatur et debeat facere et curare quod ac etiam corporaliter ad Sancta Dei Evangelia jurabunt et promittent ipsi capitanei, recipientes etiam pro communibus antedictis, de observando omnia et singula suprascripta. Item, quod dictum Commune Florentie teneatur et debeat non dare auxilium, durante tempore infrascripto, contra dictum quod liceat ipsi Comuni Florentie dare de gentibus suis et presentare Comuni Senarum ad custodiam et pro custodia civitatis Senarum, et omnium et singularum terrarum communitatis seu districtus civitatis ejusdem, trecentos et usque in trecentos equites armigeros etc. equites armigeros, seu de alia gente armigera possit ipsum Commune Florentie dare seu presentare Comuni Perusij ad custodiam etc. civitatis Perusij; et omnium et singularum terrarum comitatus seu districtus civitatis ejusdem. Et quod per ipsas dationes seu presentationes gentium predictarum, vel alicujus earum, non in vel ipsorum aliquod fieri vel venire contra presentia pacta seu capitula, vel aliquod ipsorum. Item, quod dictum Commune Florentie teneatur et debeat dare seu dari facere in castro Montis Topori, districtus Florentie, sex milia florenorum de auro etc. eorum procuratori vel mandatario recipienti, seu recipientibus, pro ipsa tota sotietate predicta, hinc ad cras per totam diem. Item, quod ipsi dominus capitaneus et dominus Johannes, et omnes universaliter et singuli, singulariter de sotietate predicta, presentes et qui pro tempore fuerint, teneantur

et debeant dum. auxilium dare contra dicta Communia Florentie, Aretij, Pistorij, Vulterrarum et Sancti Miniati, vel aliquod ipsorum communium, vel alicujus eorum, castra et terras, loca, hominem vel personam per modum societatis, etiam si ipsa societas mutaret nomen, ducem seu capitaneum, vel si ipsi. civitatibus et terris et locis supradictis, vel aliqua earum, seu eorum, vel alicujus earum territorio vel districtu, extra territoria dictorum communium, et cujuslibet eorum, haberet, per aliquas partes transitum facere, seu vellet transire; debeat dictus dominus capitaneus, qui est et qui pro. secure concedere et securum conductum prestare, pro se et rebus atque ardensibus quos secum deferet. Item, quod omnia et singula supradicta debeant per dictum dominum Ambrogium, et dictum dominum Johannem, et per consiliarios et marascalcos societatis predictae, et saltem supradictum ratificari et approbari, et per eos et ipsorum proprijs et privatis nominibus, et nomine et vice totius societatis predictae, et omnium et singulorum qui sunt vel erunt de ipsa societate; se et ipsorum quolibet in solidum obligando solemniter et per publicum instrumentum. Dei Evangelia iurari dicto domino Doffo ut supra stipulanti, de observando et adimplendo omnia et singula supradicta, et de non venendo contra predicta vel aliquod predictorum, et predicta facere ratificari hodie et eras, etiam per appositionem sigillorum. Item, quod omnia et singula. quatuor annorum proxime venturorum. Eo quoque addito et expresso, quod per predicta vel aliquod predictorum non intelligatur esse permissum seu licere alicui partium predictarum etc. aliqua facere quod directe vel per obliquum etc. in Christo patrem et dominum, dominum Johannem olim archiepiscopum Mediolanensem, et quosdam alios, ex parte una; et Commune Florentie et quosdam alios, ex parte altera; vel aliquod ipsorum capitulorum. Et si quid superius per aliquod predictorum pactorum esset dispositum contrarium dicte pacis, seu alicui capitulo etc.; promiserunt et convenerunt dicte partes vice, modis et nominibus quibus supra etc., ad invicem observare etc.; sub pena et ad penam florenorum decem millium auri, sollemnij stipulatione premissa, in singulis et pro singulis capitulis supradictis et quodlibet eorum, et refectione dampnorum et expensarum. Pro quibus omnibus et singulis observatio-

ne.....nominibus quibus supra, obligaverunt et ipotecaverunt predictis domino Ambrogio capitaneo, et domino Johanni Accud..... et cuilibet eorum ut supra recipientibus et stipulantibus, Commune Florentie, et homines et personas communis ejusdem, et ipsius communis bona omnia presentia et futura: et dicti dominus Ambrosius et dominus Johannes vice, modo et nomine..... in totum obligaverunt et ipotecaverunt dicto domino Doffo, et nobis notarijs infrascriptis, et cuilibet nostrum etc., stipulantibus etc. pro dicto Commune Florentie, se ipsos et utrumque ipsorum in solidum et in totum, et dictam societatem etc. et homines dicte societatis etc. in solidum heredes, et bona omnia presentia et futura.

Renuntiantes etc. Actum in comitatu Pisanum, in campo dicte societatis, xyto in Vila de Forciori, in domibus Misericordie Pisanum, in quibus erat dictus dominus Capitaneus, presentibus testibus etc. Gregorio ser Francisci notario etc. . . . Bencivennis, Leonardo ser Johannis, aurificibus, et civibus florentinis, et alijs. Omissis alijs. (Seguono i segni e le firme dei notari, ed i nomi e suggelli del Visconti, dell'Ubalдини, dell'Aguto e degli altri capitani e conestabili, Inglesi, Ungheri, ec.; in tutti, quarantacinque).

XXIII.

1380 , 27 maggio. CONDIZIONI COLLA REPUBBLICA FIORENTINA della Condotta di ALBERIGO DA BARBIANO, Conte di Cuneo, Capitano generale della Compagnia Italiana di S. Giorgio. (Loc. cit., Class. XI, Dist. III, N.º 52; ossia Tomo XXXIX delle Cartapecore, Carta N.º 39).

In Christi nomine amen. Anno Domini 1380, 27 maij, tempore Urbani pape sexti. Infrascripta sunt pacta etc., celebrata etc. inter magnificos viros dominum Albericum de Barbiano, militem, Comitem Cunij, societatis Italicorum Sancti Georgij capitaneum generalem; dominum Guillelmum Filibach, Alamannorum etc. capitaneum generalem; et dominum Petrum Conuuld, militem, capitaneum etc., et alios infrascriptos pro se ipsis, et vice et nomine magnifici viri Villanucci de Brunforte, solietatis Rampini capitanei generalis, ac etiam vice et nomine dictarum societatum etc., ex una parte; et nobiles viros Guccium Dini Guccii et Guidonem domini Tomasii, cives, ambaziatore et commissarios Communis Florentie, vice et nomine Communis Florentie, ac etiam Communis Senarum, et omnium et singulorum adherentium, censuariorum, recommendatorum et subditorum dictorum communium; et omnium et singularum terrarum et locorum in quibus dicta communia etc. haberent aliquam iurisdictionem etc., aut que per ipsa communia tenentur vel possidentur, ex parte altera.

In primis, prefati domini domini Comes Albericus, domini Guillelmus et Petrus capitanei suprascripti, dominus Johannes de Barbiano, Comes Cunij, Guillelmus de Mede, Johannes Longus, Bernardus de Duccia, et Ventura de Faventia de dicta Societate Sancti Georgii; et dominus Henricus Comes de Monteforti, Angelinus de Osterich, Henricus Obsteter, Henricus Sua-ristet, Annes Boser, Albertus Aldimbergh, Annes de Milen, Marchoaldus de Lictino, Craft de Soborgh, et Annes Sirack,

dominus Nichilfriz, Ulman de Mulbach, et Pasch Chirch, Demetrius Dominici et Lancilottus Vasuari, de Societate Alamanorum caporales et consiliarii dictarum societatum, nominibus quibus supra, promiserunt et convenerunt prefatis Guccio et Guidoni, Ambaxiatoribus et Commissariis superscriptis stipulantibus et recipientibus nominibus quibus supra, predictas Civitates Florentie et Senarum et earum comitatus, terras, castra, villas et loca ipsarum, ubicumque sita et existentia, et maxime civitates Pistorii et Vullerrarum, Collevaldelse, Galeatam et Mutilianam, et Comites de Casentino recommendatos Comunis Florentie, ac alios omnes et singulos ipsorum recommendatos adherentes et censuarios etc., nec non Cortonium, Montem Politianum et Sertianum, et alios etc. adherentes dicte Civitatis Senarum etc.; et ipsarum gentes etc. non offendere in personis vel in rebus etc., nec offendi facere etc. hinc usque ad unum annum cum dimidio proxime venturum, aut infra ipsum tempus et terminum. per modum Societatis storent vel essent. Et hinc ad novem menses proxime. haberent stipendium, aut alio quovis modo etiam ad petitionem Pape, Imperatoris aut alicuius alterius domini, principis vel comunis aut alterius cujuscumque persone.

Et vice prefati Guccius et Guido, Ambaxiatores et Commissarii superscripti etc., promiserunt etc., predictis domino Comiti Alberico, domino Guillelmo et domino Petro, et alijs etc. recipientibus etc., et vice et nomine dicti Villanucci, conestabilium, mareschallorum etc., pro gratis servitiis ab eisdem et eorum socialibus receptis, dono dare etc., hinc ad per totam octavam dicti mensis junii proxime futuri, florenos auri trigintamilia, partim graves et partim de sigillo, prout poterunt inveniri etc. Quam quantitatem florenorum promiserunt Ambaxiatores prefati solvi et tradi facere predictis etc. Capitaneis, seu eorum procuratoribus vel thesaurariis, in Civitate Florentie. Hoc expresso, quod comune Florentie de dicta quantitate solvere teneatur florenos auri vigintimilia; et Commune Senarum etc. decemmilialia.

Item, promiserunt predicti Ambaxiatores etc. predictis Capitaneis etc., prefatos etc. Capitaneos et eorum consocios et brigatas, aut ipsorum et dictarum societatum alterum vel alteram, durante tempore dicte promissionis, non offendere vel

offendi facere in personis vet rebus etc. inter fines dictarum Civitatum etc. et locorum. Imo, quod predicti sociales etc. possint ad dictas civitates et terras etc. ire, stare et redire, ac res etc. ad illa et extra earum territoria quo voluerint, pro eorum libito, portare etc. libere, tute etc. Intelligendo dum venirent, irent, starent etc. pro causis quibus in presenti capitulo dicuntur, bona fide et sine fraude. Omissis aliis.

Item, quod Nobiles de Petramala et de Ubertinis adherentes Communis Florentie intelligantur habere et habeant beneficium presentium pactorum, si dicti Capitanei cum eorum socialibus starent per modum societatis. . . . , quantum placeat dominis Prioribus Artium et Vexillifero Justitie populi et Communis Florentie. Ita tamen, quod predicti Capitanei et eorum sociales habere debeant libere transitum et victualia opportuna pro pretio competenti per territoria dictorum de Petramala et de Ubertinis (1).

(1) Il resto della cartapeccora è lacero.

SERIE QUINTA

DOCUMENTI

**SPETTANTI ALLE SCUOLE E AI CAPITANI ITALIANI
AVANTI LA CALATA DI CARLO VIII**

**MICHELETTO ATTENDOLO, FRANCESCO SFORZA, IACOPO PICCININO,
ERCOLE D'ESTE E COSTANZO SFORZA.**

DOCUMENTI

SPETTANTI ALLE SCUOLE E AI CAPITANI ITALIANI

PARTE PRIMA

CONDOTTE

MICHELETTO ATTENDOLO, FRANCESCO SFORZA ED ERCOLE D'ESTE.

XXIV.

1432, 13 novembre. CONDIZIONI della Condotta di
MICHELETTO DEGLI ATTENDOLI DEI CONTI DI CO-
TIGNOLA. (Loc. cit., Class. XI, Dist. III, N.º 53,
Cartapecore Tomo 40, N.º 56).

*In Dei nomine amen. — Anno Domini ab eiusdem Incar-
natione millesimo quadringentesimo trigesimo secundo, Indi-
ctione undecima, die tredecimo mensis novembris, secundum mo-
rem et cursum Florentinorum, tempore sanctissimi in Christo
patris et domini, domini Eugenii pape quarti.*

*Magnificus et spectabilis vir Pierus filius quondam spectabi-
lis et egregii militis domini Loysii de Guicciardinis, ex dignis-
simis Decem Balie Communis Florentie, ac etiam syndicus et
procurator et mandatarius dicti communis et offitii Decem, ha-*

bens ad omnia et singula infrascripta speciale mandatum, ut constat manu mei Pieri notarj infrascripti, sub die secundo presentis mensis novembris, pro dicta magnifica Comunitate et ejus vice et nomine, et eorum officij; ex parte una etc.

Magnificus ac strenuus armorum capitaneus D. Michelectus de Actendolis de comitibus Cutignole, Gubernator generalis dicte magnifice comunitatis Florentie, ex parte alia: Fecerunt, fir-maverunt etc. ad invicem etc. pacta etc. infrascripta etc.

I. In primis, quod dictus magnificus D. Michelectus intelligatur esse et sit conductus in Gubernatorem generalem dicti comuni, et caporalem et conducterium sexcentarum quinquaginta lancearum, ipsius lancea et persona in dicto numero computati; et quatuorcentorum peditum, quorum ducenti sint balistarii, centum cum lanceis longis, et reliqui palvesarii; quorum palvesorum loco sint vigintiquatuor equi sive ronzeni, pro tempore et termino novem mensium et decem novem dierum, initiatorum die primo mensis julij p. p.

II. Item, quod stipendium lancearum sexcentarum triginta et peditum quatuorcentorum incipiat dicta die prima mensis julij p. p.; aliarum vero viginti incipiat die primo mensis augusti p. p.

III. Item, quod quemlibet dictarum lancearum habeat etc. unum caporalem, unum equitatore sive piactum, et unum paggium cum duobus equis et uno ronzeno; et quod persone tam caporalium quam piactorum esse debeant sufficientes et bene munite, et ad usum armorum habiles et ydonee.

IV. Item, quod dictus magnificus D. Michelectus habeat etc. a comuni Florentie etc. pro qualibet dictarum lancearum florenos duodecim auri, et florenos mille auri pro provisione sue persone, et quolibet mense, integre et sine aliqua retentione; et pro centum balistariis, singulariter et de per se describendis, florenos quatuor auri; et pro aliis centum balistariis et centum peditibus cum lanceis longis, florenos tres et unum tertium alterius floreni; et pro quolibet alio, libras otto et solidos decem, pro et quolibet mense etc.

V. Item, quod dictus etc. Michelectus etc. habere debeat a dicto comuni etc., nomine mutuj et seu prestantie, usque in florenos quinquaginta quinque auri pro qualibet lancea, et pagas duas pro peditibus jam sibi promissos, et de quibus capitulum

fuit cum dicto etc. *D. Michelecto* ; per spectabilem Pierum de Guicciardinis ipsorum officii commissione : quod mutuum seu prestantiam habere debeat etc. dimidiam per totum mensem julii p. p., et aliam dimidiam per totum mensem augusti p. p. ; et habere possit et debeat a dicto comuni quolibet mense unam mediam pagam pro lanceis et peditibus , facto primo mense servitio cum retentione , tamen et ex computo prout tanget pro rata durante dicto tempore ferme ; et ipso mutuo excomputato , pagam integram. Que solutiones fieri debeant dicto Magnifico domino vel ejus procuratori etc. undecumque existenti etc. Interim vero et donec dictum mutuum florenorum quinquaginta quinque auri non habuerit, scribere vel aliquas monstras aut consignationes facere non teneatur.

VI. Item, quod etc. *D. Michelectus* , recepta dicta prestantia, seu mutuo et quantitate, seu residuo eidem debitis pro tempore servitii usque in diem solutionis integralis, scribere teneatur et debeat se et ejus comitivam in unum mensem p. f. , a die sic recepti et habiti mutui et solutionis , tempore servitii ut supra , singula singulis referendo , ad omnem voluntatem etc. dictorum etc. *Decem Balie*. Quarum lancearum et peditum sic in dictum terminum describendarum stipendium incipiat etc. dicta die prima julii p. p. , et per inde habeatur ac si dicta die prima julii scripserit : quoad sexcentas triginta lanceas et quatuorcentos pedites ; et quoad viginti , ut supra fertur , incipiat etc. dicta die prima augusti : pro aliis vero lanceis et peditibus quos ultra dictum terminum scripserit , incipiat die qua scripserit , et non primo.

VII. Item , quod persone dictorum caporalium et piactorum scribi debeant in libro conducte dicti comunis per eorum propria nomina, et patris et loci, et equi et ronzeni, per pilos et signa, qui etiam bullari debeant et sufficientes esse et ad usum armorum habiles et ydoney. Paggii vero scribi non debeant per nomina sive prenomina, sed teneri debeant haberi et consignari.

VIII. Item , quod sic immediate dicta firma casu pax fieret inter magnificam comunitatem Florentie et inimicos ejus , et tunc dictum comune requisitum fuerit a dicto etc. *D. Michelecto*, retinere teneatur eundem ad ipsius stipendia pro duobus annis tunc proxime futuris, cum quadringentis lanceis et ducentis peditibus et provisione florenorum quingentorum auri , pro mense .

loco alterius provisionis florenorum mille auri, et cum stipendio pro lanceis et peditibus supradicto, et aliis pactis et capitulis in presenti conducta contentis, et titulo gubernatoris.

IX. Item, quod si finita dicta firma dictus magnificus dominus Michelectus discederet a servitiis et stipendiis dicti comunis, et cum altero quocumque militaret non inimico vel contrario dicto comuni mediate vel immediate; idem comune teneatur etc. dare pro tempore et termino quinque annorum tunc proxime futurorum dicto etc. Michelecto, quolibet mense, florenos quingentos auri: cum hac declaratione et pacto, quod ipse etc. Michelectus teneatur etc. venire ad stipendia et servitia dicti comunis, cum eadem conducta et capitulis quam nunc habet, ad omnem ipsius comunis petitionem etc., finito tempore tamen et consumato principalis conducte vel beneplaciti illius cum quo se conduxisset et militaret.

X. Item, si contingeret quod dictum commune miceret dictum etc. D. Michelectum in Lombardia, seu alium quemcumque locum illustris dominii Venetorum; quod tunc et eo casu dictus etc. D. Michelectus habeat etc. a dicto comuni illa stipendia et emolumenta que habent stipendiarii dicti illustris dominii Venetorum, in illis partibus et ita tractari a dicto comuni ut tractantur stipendiarii Venetorum.

XI. Item, quod si durante presenti conducta civitas Clusina, Castrum Plani Castagnarii, castrum Balnei et Montis Neri, que olim fuerunt bone memorie Magnifici capitanei Sforze de Cotignuola, et que hodie tenentur et occupantur per Senenses, modo aliquo acquirerentur et seu caperentur, per prefatum Magnificum D. Michelectum, vel alios ipsius comunis stipendiarios: esse libere debeant dicti etc. D. Michelecti. Castra vero Scetone et Canposervoli, si etiam similiter acquirerentur, restituantur comiti Ugolino actinenti dicto Magnifico domino Michelecto, cui comiti Ugolino Senenses vi arripuerunt.

XII. Item, quod magnifica comunitas Florentina pro posse operabitur cum sanctissimo domino papa Eugenio, et cum serenissima Neapolis regina, quod terre, castra et loca quas et que idem etc. D. Michelectus habet in regno predicto, sint et esse debeant eidem remissa.

XIII. Item, si casu contingeret quod terris quas idem etc. D. Michelectus habet in Regno vel terre Aquependentis bellum

aliquod vel guerra notoria fieret; dicto casu liceat dicto etc. D. Michelecto committere ad defensionem dictorum locorum de ipsius comitiva usque in numerum lancearum quinquaginta et centum peditum, absque aliqua supra admissione.

XIV. Item, quod dicta magnifica comunitas florentina pro posse operabitur reducere ad concordiam cum dicto etc. D. Michelecto Magnifico D. de Malatestis de Arimino, et favorabiles esse et benivolos quod suum consequatur debitum.

XV. Item, quod in casu quo dictus etc. D. Michelectus integritate fulcire non posset dictam conductam, et concorditer conducere vellet aliquem ex conducteris quos nunc habet dictum comune Florentie, quod etc. D. Michelectus possit eidemque liceat, absque aliqua contradictione dicti comunis, conducere usque in dictum supplementum.

XVI. Item, quod dictus etc. D. Michelectus, vel aliquis de ipsius comitiva, durante dicta conducta, transeundo per civitatem Florentie, vel ipsius comunis civitates, castra, territoria et loca, solvere non teneantur aliquod pedagium vel gabellam suorum arnensium vel carriagii, aut victualium et rerum commestibilium, tam introitus quam exitus; sed libere et gratis possint pertransire, et postea per duos menses.

XVII. Item, quod dictus Magnificus D. Michelectus, et quilibet de ipsius comitiva predicta, teneantur etc. et dictum tempus facere quolibet mense unam monstram, seu consignationem ad omnem voluntatem, mandatum etc. magnificorum dominorum Priorum Artium et Vexilliferi Justitie populi et communis Florentie, ac officialium Decem Balie et banchi dicti communis, et cujuscumque commissarii predictorum officialium, et cujuslibet ipsorum, armatas vel inermes prout hiis qui monstram facient videbitur et placebit, considerata semper consuetudine, non computando in predictis primam monstram armatam, quam facere debent statim cum scripserint. Et quod pro qualibet monstra et consignatione que fieret sibi et eius comitive, defectus et appuntature pro uno mense tantum retineri debeant et non ultra, salvo semper excusationibus legitimis, quibuscumque ordinamentis aut provisionibus in contrarium disponentibus non obstantibus. Monstram autem et consignationem veterem si scripserit, facere teneatur de se et eius comitiva, si requisitus fuerit, ut supra, etiam finita dicta firma, et decem dies tum proxime

futuros: ipsis vero elapxis, nullatenus tendatur vel appuntari possit.

XVIII. Item, quod dictus M. D. Michelectus et quilibet de ipsius comitiva predicta, habeant etc. terminum ad remittendum equos et ronzenos in locum mortuorum vel ablatorum ab hostibus, absque aliqua supra admissione dierum duodecim incipendorum die mortis vel ablationis. Ita quod quicumque fuerit in civitate Florentie fidem fecisse debeat notario conducte dicti comunis de die huiusmodi mortis vel ablationis, aut duorum sequentium dierum; et si fuerit alibi ad terminum competentem, habito respectu ad loci distantiam. Et quod pro remissione alicuius persone, equi vel ronzeni, loco mortui vel ablatis ab hostibus, nil solvi debeat comuni Florentie aut alteri pro comuni predicto.

XIX. Item, quod notarius conducte dicti comunis teneatur et debeat ad omnem voluntatem dicti etc. D. Michelecti capsare et removere de libro conducte dicti comunis quoscunque de ejus comitiva predicta qui non essent obedientes aut non bene servirent, et alios eorum loco remittere equales vel minores; dummodo huiusmodi capsatio atque remissio procedat et fiat de voluntate sive consensu dictorum dominorum Decem Balie aut officialium conducte dicti comunis. Et si aliquis de hiis qui scribentur in dicto numero lancearum moriretur vel caperetur, non intelligatur propterea capsas nisi lancea talis morientis vel capsi.

XX. Item, quod dictus etc. D. Michelectus, aut aliquis de hiis qui scribentur in dicta comitiva, non possint aut debeant per aliquem rectorem, iudicem vel officialem civitatis, comitatus vel districtus Florentie, aut aliquam quamcumque personam, cogi, capi, gravari, carcerari, detineri, stagiri aut aliquo modo molestari realiter vel personaliter, durante tempore dicte conducte et seu firme, et postea ipso finito, per unum mensem immediate futuro, occasione cuiuscunque debiti vel obligationis, negotii, contractus etc. publici vel privati, pro quibus tenerentur etc. aut quolibet dicerentur, usque in presentem diem, vel pro antedictis debitis, contractibus vel obligationibus etc. quolibet dependentibus vel connexis, aut causa vel occasione alicuius condemnationis vel multe aut bapni personalis vel pecuniarii, excessus, delicti, malleficii, capture vel derobationis, accusationis, denuntiationis, sententie, etiam cassationis et fuge, aut represaliarum vel cuiuscunque suspicionis exinde

sequende, aut causis aliis quibuscumque etiam gravibus. Et insuper quod etc. D. Michelectus similiter gravari non possit capi, cogi, stagiri vel molestari durante dicto tempore firme vel postea, quacumque occasione etc. vel pretexto alicuius debiti etc. vel contractus fendi in futurum per aliquem de hiis qui scribentur in futurum etc. dicto magnifico domino; nisi huiusmodi debitum etc. fieret de consensu et voluntate dicti etc. D. Michelecti vel eius cancellarii. Et quod apodixe seu solutiones dicti etc. D. Michelecti occasionibus predictis vel aliqua earum etc. retineri etc. non possint quoquo modo etc. penes aliquem officialem dicti comunis, vel aliam personam; nec solutiones alique propterea retardari. Cum declaratione, quod propterea aliquem rebellem dicti comunis scribere non possit.

XXI. Item, quod donec etc. D. Michelectus in scribendo ipsius comitivam retardaret; quod omnes illi tam equites quam pedites, etiam cives florentini, intelligantur esse et sint de comitiva dicti etc. D. Michelecti equestri vel pedestri, de quibus facta fuerit fides per eundem etc. D. Michelectum, vel quemcumque eius cancellarium, verbo vel apodixa. Et omnes nominati vel declarati, vel de quibus fides predicta facta fuerit, gaudeant et potiantur privilegiis etc. contentis in proximis precedentibus et sequentibus capitulis, vel altero eorum; et sic per inde habeantur si scripti fuissent.

XXII. Item, quod etc. D. Michelectus, vel aliquis de ipsius comitiva, non possint etc. aliqua ratione etc. petere vel habere a dicto comuni, vel eius camerariis aut officialibus, aliquam pagam duplam, vel mensem completum, aut emendam alicuius equi vel runzeni.

XXIII. Item, si dictus magnificus dominus, sive aliquis de ipsius comitiva predicta sentirent vel audirent aliquid tractari vel ordinari in preiudicium etc. comunis Florentie, aut eius pacifici status; quod subito per eorum literas aut nuntios notificabunt quam citius et clarius poterunt, bona fide etc., dictis dominis Prioribus, aut offitio Balie et Otto Custodie comunis praedicti, et remedium possibile predictis apponent.

XXIV. Item, quod etc. D. Michelectus, et quilibet de ipsius comitiva predicta, teneantur et debeant, ad omnem voluntatem et mandatum etc. Priorum Artium et Vexilliferi Justitie populi et comunis Florentie, ac offitii Balie, equitare, ire, stare, bellare etc.

tam in campis quam in terris muratis et extra, et simul et separatim et divisim, contra et adversus quemcumque regem, principem, dominum, baronem et tirannum, civitatem, societatem et universitatem etc., et aliam quamcumque personam cujuscumque gradus etc. existerent, etiam si tales essent, que de iure sub verbis generalibus non comprehenderentur, qui et que ex nunc habeantur pro expressis et declaratis. Et insuper, teneantur et debeant bene etc. servire et obedire dictis dominis Prioribus et Vexillifero et Decem Balie, et eorum capitaneis et commissariis, in omnibus et per omnia, prout eis fuerit iniunctum; et etiam ubique facere scortas et custodias nocturnas et diurnas, prout eis mandabitur.

XXV. Item, quod etc. D. Michelectus, aut aliquis de ipsius comitiva predicta, non etc. debeat per se vel alium aut alios etc. venire, esse aut stare contra vel adversus comune et seu civitatem Florentie, aut ipsius comunis vel civitatis terras, castra vel loca, subditos, censuarios etc., aut contra predictos vel aliquem predictorum offensam etc. aut cavalcata inferre vel facere, aut inferenti consentire, finita dicta conducta et seu firma, et sex menses tunc proxime futuris etc. quoquo modo.

XXVI. Item, quod etc. D. Michelecto, et cuilibet de ipsius comitiva predicta, liceat facere velle suum de captivis quos caperent ex parte inimicorum, exceptis rebellibus et proditoribus comunis Florentie, et eius principali inimico et eius capitaneo generali, quos eidem comuni consignare et tradere teneantur, habendo pro eis a dicto comuni talliam condecensentem. Et quod capitaneus guerre, nullusque capitaneus, vicarius, potestas, et seu quicumque alius rector vel officialis comunis seu pro comuni Florentie, aliqua ratione vel causa posset petere, exigere vel habere a dicto domino Michelecto, aut ab aliquibus ipsius comitive, de lucris que per eos vel aliquem eorum, aut ab aliquibus ex eis fierent ex captivis predictis et rebus inimicorum dicti comunis, decimum sive partem aliquam: ipse vero magnificus dominus petere et exigere possit de lucris predictis, dum in castris comunis vel alibi militaverit, non existente tunc capitaneo guerre, et tam ab aliis dicti comunis stipendiariis, quam dicti etc. D. Michelecti gentibus et comitiva.

XXVII. Item, quod de discordiis, rissis etc. vel aliis delictis etc. etiam gravibus, que quomodolibet oriantur etc. aut fe-

rent inter aliquos de ipsius etc. D. Michelecti comitiva in civitate, comitatu vel districtu Florentie, aliquis rector vel officialis communis vel pro comuni, nequeat vel possit se intromittere, sed solummodo idem etc. D. Michelectus sit decisor et cognitor, et possit et valeat delinquentes punire et condemnare prout etc. videbitur. non derogando propterea capitulis infrascriptis.

XXVIII. *Item, quod etc. D. Michelectus Gubernator predictus auctoritatem, potestatem et baliam intra muros civitatis Florentie nullatenus exercere possit vel habere, sed extra muros civitatis eiusdem habeat de rebus pertinentibus ad res bellicas merum et mixtum imperium, et gladii potestatem puniendi et condemnandi de jure et de facto, et omni solempnitate obmissa et non servata, etiam inclusive usque ad mortem. Et habeat etc. ad ipsius obedientiam et mandatum omnes et singulos stipendiarios dicti communis Florentie, equestres et pedestres, excepto capitaneo guerre; et quoscumque comitalinos et districtuales et dicto comuni obediens, et eiusdem comitatus et districtus potestates, vicarios, capitaneos et alios officiales, exceptis citadellarum, arcium et fortilitiorum capitaneis et castellanis. Et possit concedere salvoconductus et licentias stipendiariis et aliis quibuscumque, exceptis rebellibus dicti communis, honeste tum in predictis se habendo. Qui salvoconductus per quoscumque in violabiliter observari debeant extra eiusdem civitatis Florentie muros. Possit etiam capsare et removere quoscumque dicti communis conductorios et stipendiarios, et alia omnia facere que ad ipsius gubernatoris officium pertinere noscuntur. Et licere obedientie ad ipsius etc. D. Michelecti voluntatem per etc. dominos Priores et Decem Balie exhibeantur: non derogando propterea capitulis vel securitatibus concessis vel concedendis describendis in ipsius comitiva, sed firmis remanentibus in suo robore, prout in eo vel ex eo dependentibus vel connexis continetur.*

XXIX. *Item, quod dictus magnificus D. Michelectus possit recipere et habere ad obedientiam et devotionem dicti communis quas-cumque civitates, terras, castra et loca, homines et personas inimicas et seu hostium dicti communis, cum hisdem pactis, privilegiis, capitulis etc. de quibus et prout dicto etc. D. Michelecto videbitur et placebit. Que pacta etc. approbari debeant per dictos Decem Balie, et secundum ipsorum effectum et tenorem observari.*

XXX. *Item, quod durante dicta firma, et postea per duos menses, prefatum comune Florentie nec capitaneus guerre aut alius quicumque conducterius dicti comunis, nec alia quicumque persona dicto comuni subposita, possit vel debeat conducere vel acceptare seu sub se scribere aliquem de comitiva dicti etc. D. Michelecti, nisi quatenus de ipsius etc. Michelecti libera processerit voluntate.*

XXXI. *Item, quod finita firma dicti etc. D. Michelecti, ipse possit et valeat cum omni ipsius comitiva stare in ipsius comunis civitatibus, terris, castris et locis uno mense cum dimidio, et absque aliqua molestia vel impedimento reali vel personali, et cum plenissimo salvoconductu pro causis et occasione quibuscunque; et in dictis locis habeat receptum et victualia pro competentibus pretiis et honestis: et loco huiusmodi salvoconductus presentia capitula habeantur.*

XXXII. *Item, ut etc. D. Michelectus predictus et ejus comitiva, spe prede incitati, ferociiores existant in expugnandis castris; quod omnes terre, castra, fortilitia et loca sint dicti comunis; captivi vero et res mobiles sint ipsius etc. Michelecti et ejus comitiva.*

XXXIII. *Item, quod caporales etc. Michelecti teneantur et debeant jurare in manibus officialium dicti comunis qui eos scribent, predicta omnia et singula in presenti contractu contenta, et in ordinamentis conducte predicti comunis predictis non repugnantia, observare et effectualiter adimplere.*

XXXIV. *Item, quod predicta et infrascripta omnia et singula intelligantur etc. bona fide et sine fraude etc., omni malitia et cavillatione cessante.*

Que omnia et singula etc.

Acta fuerunt predicta omnia et singula in burgis Sancti Marci civitatis Pisarum, in domo habitationis prefati magnifici domini Michelecti, presentibus etc.

XXV (1).

1436. — CONVENZIONI FATTE DA EUGENIO IV, LA REPUBBLICA DI VENEZIA E QUELLA DI FIRENZE *per la condotta di FRANCESCO SFORZA in Capitano generale della Santissima Lega.* (Loc. cit., Clas. XI, Dist. 3, N.º 53, ossia Cartap. Tom. 40, N.º LIX).

Cum certum sit, quod per Reverendissimum in Christo patrem et dominum, dominum Danielelem Dei et apostolice sedis gratia Episcopum Concordiensem, sanctissimi domini nostri Pape thesaurarium, et Reverendissimi in Christo patris et domini, domini Francisci miseratione divina tituli sancti Clementis presbiteri cardinalis Venetiarum, camerarj apostolici, in camerariatus officio locum tenentem, stipulantem et recipientem vice et nomine sanctissimi domini nostri Eugenii divina providentia Pape quarti, sancte romane Ecclesie et camere apostolice; ex una: et Contuuccium de Matheis de Cannaria, magnifici domini Francisci Sforzie de Attendolis Marchie Anconitane, pro sanctissimo domino nostro Papa marchionis, et ipsius domini nostri pape gonfalonerii, cancellarium et procuratorem, ut de ipsius mandato et procura constare vidi publico instrumento manu ser Antonii de Cerrinis de Cometo, camere apostolice notarii, prefati gonfalonerii et ipsius socialium, famulorum, ac stipendiariorum omnium nominibus stipulantis; ex altera: fuerit inita conducta et obligatio et stipendium de dicto magnifico domino Francisco Sforzia et comitiva octingentarum lancearum, hominum armatorum, de tribus hominibus et de tribus equis lancea qualibet computata, et peditum octingentorum, cum promissionibus obedientia et de bene serviendo domino nostro

(1) Questo documento spiega e comple la narrazione che fa l'Ammirato il Giovane in fine del libro XXI delle Storie: « Fermossi (Francesco Sforza) « co' patti usati e con altre aggiunte per altri dieci anni ». (L.S.)

Pape, et de equitando quotiens fuerit ei iniunctum per dominum nostrum Papam, et alia quecumque faciendo per se et alios, pro tempore unius anni initiantis die primo decembris proximi preteriti, et pro alio anno, ad beneplacitum dicti domini nostri, cum stipendiis, solutionibus, qualitatibus, conditionibus, modis et formis, prout plene ec. constat per dictam conductam et eius capitula rogata manu ser Blondi sub anno a Nativitate ejusdem Domini nostri Jezu Chixti 1434, die 29 mensis novembris proximi preteriti. Ad quam conductam et capitula et omnia in eis contenta, et prout ibi continetur, se infrascripti retulerunt. Verum, quia conducta prefata, ultra favorem dicti domini nostri Pape, redundare et cedere debet in utilitatem et commodum felicissime Lige illustrissimi ducalis domini Venetorum et magnifice comunitatis Florentie; et maxime cum solutiones quantitatum pro dicta conducta perveniant et pervenire debeant effectualiter a dicta Liga; idcirco, hac presenti superscripta die dictus Contuccius, dicto procuratorio nomine, vigore mandati predicti et cuiuscumque alterius, et omni modo, via, jure et forma quo et qua et quibus magis et melius potuit, locavit, obligavit et firmavit dictum magnificum dominum Franciscum Sforziam, cum dicta omni sua comitiva, cum dicta felicissima Liga, ejusque dominiis et comitatibus, in omnem causam mortis dicti domini nostri Pape Eugenii, quod Deus avertat. Et sic in dicto casu, dicto nomine, per solemnem stipulationem promisit et convenit spectabili et generoso viro Silvestro Mauroceno, oratori et mandatario illustrissimi ducalis domini Venetiarum, et capienti et acceptanti pro dicta Liga et dominiis et comunitatibus suis, dictum dominum Franciscum Sforziam omnia quecumque facere et observare pro voluntate et commodo dicte Lige in omnibus et per omnia et quoad omnia, sicut tenetur per formam dictorum capitulorum, ad utilitatem et commodum dicti domini nostri Pape et romane Ecclesie. Et parere et facere omnia quecumque fuerunt sibi iniuncta per dictam ligam, sicut disponitur per dicta capitula, quando foret eidem iniunctum per dictum dominum nostrum Papam. Et propterea sit obligatus dictus magnificus dominus Franciscus Sforzia dicte Lige, et in omnibus et per omnia, sicut ad presens est, dicto domino nostro Pape. Et quod solutiones tam facte quam fiende.

quacumque de causa, occasione dicte conducte, cedant ad utilitatem et commodum lige prefate. Et si que fieri restarent adveniente casu predicto, sit obligata dicta liga; videlicet, pro dimidia, dicta Illustrissima ducalis dominatio Venetiarum; et pro alia dimidia, dicta magnifica communitas Florentie, eidem etc. Magnifico domino solvere et satisfacere, temporibus, modis et formis in dictis capitulis contentis. Et generaliter, sic ut est in quibuscumque favoribus, dictus magnificus dominus Franciscus Sforzia obligatus, et pro stipendiis, qualitatibus et aliis quibuscumque in omnibus et per omnia dicto domino nostro Pape per formam dictorum capitulorum ita intelligatur esse et sit effectualiter obligatus in omnibus et per omnia quoad quoscumque favores, utilitatem et comoda lige prefate pro anno presenti incepto, ut supra, ac etiam pro beneplacito; dummodo beneplaciti requisitio processerit de assensu expresso lige predictae. promittentes predicti dictis modis et nominibus, singula singulis referendo sibi ad invicem per solemnem stipulationem; et etiam dictus Contuccijs ad majus robur iuramento ad sancta Dei evangelia scripturis etc. manu tactis predicta omnia et singula supra in dictis capitulis contenta ad dictum effectum sincere et bona fide etc. attendere et observare etc. sub pena que totiens committatur et exigi possit, quotiens contrafactum fuerit etc.

XXVI.

1438, 19 febbraio. **CONVENZIONI per la Condotta di FRANCESCO SFORZA in Capitano generale della Lega, fatta dalla repubblica di Venezia e da quella di Firenze, contro il Duca di Milano e suoi aderenti.** (Loc. cit., Class. XI, Dist. III, N.º 53, Cartapecora LXV del Tomo 40).

In Christi nomine amen. Anno ab ejus incarnatione Millesimo quadringentesimo trigesimo octavo, Inditione secunda, secundum cursum et morem Florentinorum: Et anno a Nativitate eiusdem, Millesimo quadringentesimo trigesimonono, eadem Inditione, die vero decimonono mensis februarii. Omissis aliis. Magnifici et generosi viri: dominus Franciscus Barbadico condam domini Petri, et dominus Jacobus Donato condam domini Pauli (1), oratores, syndici et procuratores Illustrissimi Ducalis domini Venetiarum, prout de ipsorum mandato plene constare vidimus publico instrumento rogato et scripto manu egregii viri ser Iohannis Bernardi de Argoiosis, filii condam ser Bernardi de Venetiis, publici imperiali auctoritate notarii, ac ducatus Venetiarum scribe, in Millesimo quadringentesimo trigesimonono, Inditione secunda, et die secundo mensis februarii, secundum cursum Imperialem; sindicario et procuratorio nomine prefati Illustrissimi Ducalis Domini Venetiarum: Et magnifici ac spectabiles viri Lucas Bonacursi de Pitis, Nicolaus Bartholomei de Corbinellis, Paulus Zanobii de Ghiaceto, Nicolaus Andree de Zugnis, Ginus Iacobi ser Francisci, Pierus Branchacii de Oricelariis, Dominicus Tani Petruccii, Angelus Filipi de Pandulfinis, et Iulianus Thomasi Guccii, cives honorabiles Florentini, novem ex Decem officialibus populi et

(1) L'Ammirato aveva detto: « Mandarono a Firenze Francesco Bar-
barico secondo il Sabellico, e Iacopo Donato secondo il Bolardo ». Que-
sto atto mostra in vece che vi andarono ambedue. (L.S.)

Comunis Florentie, absente domino Angelo de Azarolis eorum collega, habentes a populo et Comune Florentie plenissimam auctoritatem, potestatem et baliam, ad infrascripta omnia et singula, vice et nomine dicti populi et Communis Florentie. Cupientes illas inquietudines et molestias, quas per Illustrissimum Ducem Mediolani, prefatis dominationibus Venetiarum et Florentinorum, et illatas esse et per dies inferri palam constat, amovere, et eiusdem Ducis illicitos ausus reprimere ac retundere; ut tandem, superatis illius molestiis, universa liga otio frui atque in pace, ut est ipsius lige desiderium, quiescere valeat: ac demum intuentes summam probitatem, maximamque discipline militaris periciam, auctoritatem, constantiam, fidem, ac virtutem Illustris et Magnifici domini Francisci Sforcie, Vicecomitis Cotinirole et Ariani Comitis, Marchie Anconitane Marchionis, ac domini nostri Pape, Sancteque Romane Ecclesie Gonfalonerii etc.; Conduxerunt eundem Comitem Franciscum Sforciam ad stipendia et servicia dominationum prefatarum, cum effectibus, modis et conditionibus, conventionibus, pactis et capitulis infrascriptis. Que quidem pacta et capitula antedicti Oratores et Procuratores et Decem Balie etc. ex parte una; et spectabiles etc. viri Bochacinus de Alamanis de Florentia, Coniucius de Matheis de Canario, et Franceschinus de Laurentiana, Nuncii et Procuratores etc. Comitis Francisci Sfortie prefati, prout de ipsorum mandato aparere vidimus publico instrumento scripto manu ser Iohannis quodam Ambrosii de Valexo de Civitate Austrie, ex parte altera; firmaverunt et contraxerunt in hunc modum.

In primis, prefati magnifici miser Francescho Barbarigo, e miser Iacomo Donado, ambassadori, sindici et procuradori della Illustrissima Signoria di Vinexa, per nome e parte de la dicta Signoria; et li Magnifici et potenti Signori Diex de la Balia de la magnifica et excelsa Comunità di Firenze, per nome e parte de la dita Comunità, conducono di nuovo a loro servicii lo prefato Illustrissimo signor Conte Francesco Sforza ec., con lanze milletrecento, et altratanti fanti, per anni cinque continui, proximi de venire, inconmenzando da de primo de lo prexente mexe de fevraro, et finiando come seguita, e per un altro anno, a beneplacito de la liga; zoè de le prefate Signorie de Vinexa e di Firenze; con questo, che quattro mexi

prima che fornisca la sopradita ferma de cinque anni, el prefato signor Conte debia esser rechiesto dalle prefate do Signorie, del anno del dito beneplacito; et in chaxo che al tempo sopradito non fosse rechiesto, se intenda essere refermo del dito beneplacito con li sopraditi Signori Venitiani e Fiorentini, con quella conduta, soldo, prestanza et provisione, patti et capitoli di sopra e di soto scripti. Et che al prefato Conte sia licito, prima che fornisca la ferma de li diti cinque anni, o vero del anno dello beneplacito sopradito, havendo effecto, potere cercare et praticare li fati suoy, con qualunqua persona o signore li piacerà, mesi tre prima.

Item, li prefati ambascadori et Diexe di Balia, *nominibus quibus supra*, prometeno al prefato signor Conte dare et pagare realmente a lui, over ad altri con suo mandato, per le sopradite lanze e fanti, et per la provisione del prefato Conte de fiorini mille al mexe: in tuto, *omnibus computatis*, per zaschuno mexe fiorini d'oro de camera deceseptemillia de bono oro et justo pexo: cioè la prefata Illustrissima Signoria di Vinexa, per la parte sua, fiorini d'oro octomillia cinquecento al mexe, et la prefata Signoria de Firenze, per la rata sua, altri octomillia cinquecento fiorini d'oro lo mexe; senza retentione alchuna, nonostante ogui ordine e statuto et ogni altra consuetudine, che per qualunque modo se fosse, et potesse venir in contrario. A la qual quantità niuna delle sopradicte Comunità e Signorie sia obligada una per l'altra, ma zaschuna per si sola sia obligada per la sua rata solamente.

Item, i prefati ambascadori et Diexe de Balia, *nominibus quibus supra*, prometeno al prefato signor Conte ch'el sarà satisfato et pagato interamente et realmente de sopraditi fiorini d'oro de camera xvii millia, mexe per mexe *ut supra*, senza exceptione et contrarietà alchuna; nonostante ogni usanza et ordine che fosse stato usato et fato per lo passato, et potesse fare per l'avenire in contrario: pagando zascheduna delle predicte Signorie la soa parte, come hè dito de sopra.

Item, prometeno i prefati ambascadori, miser Francesco e miser Iacomo, per nome e parte de la dita Signoria di Vinexa, al prefato Conte dare et pagare per la prestanza de le sopradite lanze e fanti, per questo presente primo anno, fiorini d'oro de camera cinquantamillia: li qual danari saranno pa-

gati al prefato Conte, over ad altri con suo mandato, per de qui a fina mezo marzo proximo che verrà: la qual prestanza se deba scomputare infra tuto l'anno, cioè mexe per mexe per rata. Et havuta la dita prestanza, etiandio se l'avesse prima che mezo marzo, lo prefato Conte sia tenuto, in termene de mexe uno e mezo proximo seguente, essere venuto primo et ante omnia in le parte de Romagna, over de Lombardia dal canto de qua da Po, et fare guerra al Ducha de Milano, et a suoy adherenti, reconmandati, complici e seguaci, nelli deti luogi, et in ogni altro loco, chome paresse più utile e necessario al dicto Conte, per bene, salute et conservatione del Stato de la dita liga, et continuare la guerra, ad ogni requisitione de la dita liga, come di sopra se dice; et di altri quattro anni proximi avenire durante la dita ferma, se farà, per la dita Illustrissima Signoria di Vinexa al prefato Conte, per le sovradite lanze e fanti, la prestanza de fiorini d'oro de camera xxx millia per zaschun anno: la qual prestanza sarà continuamente pagata per tuto lo mexe de fevraro de quello anno, da doverse pure scomputare mexe per mexe *ut supra*.

Item, i prefati magnifici Signori Diexe de la Balia, *nominibus quibus supra*, prometeno al prefato signor Conte pagare ad esso Conte, o ad altri con suo mandato, per tutto el dito mexe de fevraro per zaschun anno, durante la dita ferma, la prestanza per le dite lanze e fanti, solamente quella rata e quantità de denari che gli tochava pagare per vigore de li capitoli fati e concluxi a S. Gonda infra la prefata liga: cioè le Signorie di Vinexa e de Firenze, et esso Conte predicto. La qual prestanza si debba pure scomputare mexe per mexe per la rata *ut supra*.

Item, i prediti ambascadori et Diexe de Balia, *nominibus quibus supra*, prometeno al dito signor Conte essere contenti *ex nunc*, che ad ogni sua volontà del prefato Conte el se possi scriver et intitulare capitano generale della liga; cioè de Signor Venitiani e de Signor Fiorentini; et *ex nunc* concedeno al prefato Conte tuti quelli honori, dignità et preminentie, che alchun altro capitano generale, o locotenente, o altra maiore dignità de officio potesse havere. Et cusi li sia licito e possa in campo, et in omne altro loco che'l prefato Conte se trovasse con la persona soa, comandare ad capitani, conductieri, zente

d'arme, et omne altra persona, de qualunqua stato, grado, dignità, preminetia et conditione si sia, secondo li piacerà et parerà che sia de bisogno per lo stato de la liga; cioè de li predicti Signori Venitiani et Fiorentini. Et cusi possa lo prefato Conte correggere et castigare in persona, et in ogni altro modo li piacerà, tuti quelli che non li fusseno obedienti, et che facesseno chossa che non fosse da fare, come superiore: et ritrovandosse lo prefato Conte in campo, possa et debia fare mareschalchi et omni altro officiale che bisognasse in campo; et tanto in campo, quanto in ogni altro loco, che lo prefato Conte se retruasse, possa et debia fare salviconducti, lui et non altri.

Item, prometeno i prefati ambascadori et Diexe de Balia, *nominibus quibus supra*, al dito Conte, che delle sopradite lanze e fanti, durante la dita ferma, non scriverà nè bolerà, nè farà mostra per nesun modo, ni ne sarà rechiesto, nè comandato de scriver nè de bolare.

Item, prometeno i prefati ambascadori e Diexe di Balia, *nominibus quibus supra*, al prefato Conte, assicurare lo stato suo, tanto ne la Marcha, nel Patrimonio, e Duchato, e Tode con lo suo destreto, et con le altre terre d'esso Conte, et a lui sottoposte, circunstante a Todi, le qual possede al presente; et etiandio prometeno assicurare lo stato et cosse deli adherenti, colligati et recommandati del prefato Conte, exeplo del reame di Puia. Et danco voglono li prefati ambascadori et signor Diexe, *nominibus quibus supra*, che lo stato d'esso Conte nelle dite provincie et loci se intenda essere per loro assecurato da ogni persona de qualunque stato, grado, dignità, conditione et preminetia se sia: et cusi de prefati sui adherenti, reconmandati et colligati. Et se alchuno offendesse lo dito suo stato, e de prediti suo adherenti, colligati, reconmandati e seguaci, o cercasse de offendere, o manchare delle sue e loro iurisdictione, come di sopra; a prefato sia licito e possa, trovandosse in altro loco, potere, andare, o mandare ad suo beneplacito, con tuta, o parte della sua compagnia, tanto da cavallo, quanto da pede, alla difensione del stato suo et de li suo adherenti, colligati et recomandati predicti, e de la sua iurisdictione, et a le offexe de qualunque gli offendesse, o lo volesse offendere per le avvenire; exeplo del reame come di sopra.

Item, che 'l prefato Conte sia tenuto et debia passare de là da Po ad ogni requisitione de la liga, cioè de Signor Venetiani et Fiorentini: et se per caxo lo prefato Conte fosse offeso nel stato suo, fin che se trovasse alli servicii de la dita liga, li sia licito et possa ritornare alle suo defexe, et offexe di chi l'offendesse, come sarà de bisogno.

Item, prometeno i prefati ambascadori et Diexe di Balia, *nominibus quibus supra*, al dito Conte, che non obstante in qualunque loco se trovasse lo prefato Conte, non essendo guerra, per modo che fosse necessario el remanere, li sia licito et possa andare alle stantie nella Marcha et nel Patremonio, secondo sarà più di suo piacere; et cussì possa fare stantiare le suo zente.

Item, prometeno li prefati ambascadori et Diexe de Balia, *nominibus quibus supra*, al dito Conte, che qualunque errore o fallo facesse o comettesse qualunqua fosse delle gente del prefato Conte, tanto da cavalo, quanto da pede, o de qualunqua stato et condictione se fosse, et in qualunqua luoco se trovasse; non l'abia a rivedere ni castigare altri che lo prefato Conte.

Item, prometeno i prefati ambascadori et Diexe de Balia, *nominibus quibus supra*, al dito Conte, che nesuno de la compagnia sua, de qualunque stato et condictione se sia, non potrà essere convenuto ni astrecto, nè li sarà fata altra molestia overo impedimento per niuno debito vecchio; et cussì sarà sicuro ogni altra persona de la dita compagnia: non obstante ogni condennatione che se truasse haver per qualunque modo e casone se fosse fata; exepto se fosse rebello o confinato per lo passato e per l'avenire.

Item, prometeno i prefati ambascadori e Diexe de Balia, *nominibus quibus supra*, al dito Conte, che quando bisognasse stantiare, li serano date le stantie senza pagamento, e chusi li sarà dato strame e legne a sachomano.

Item, prometeno i prefati ambascadori e Diexe de Balia, *nominibus quibus supra*, al prefato Conte, che per niuno modo nè per niuna casone sarà tenuto dividere le gente suo più che voglia lo prefato Conte.

Item, prometeno i prefati ambascadori e Diexe de Balia, *nominibus quibus supra*, al dito Conte, che non sarà tenuto

per nissuno debito che suo compagni o famigli o altri de la sua compagnia facesseno, e non gliene possa essere fata retentione alchuna; excepto de quelli debiti che fosseno fati de volontà et licentia d'esso Conte.

Item, prometeno li prefati ambascadori et Diexe di Balia, *nominibus quibus supra*, al deto Conte, che facendosse la pace con lo Ducha de Milano, esso Conte sarà intercluso et posto nella dita pace, et cusi in ogni altra pace che se facesse: et non obstante la dita inclusione d'esso Conte, sia pure tenuta la dita liga de offenderli lo stato suo, tanto per pace come per guerra, come de sopra è dito, contra ciaschuno,

Item, prometeno li prefati ambascadori e Diexe de Balia, *nominibus quibus supra*, ad esso prefato Conte, che de quelle cità, castella, terre e luoghi del Ducha de Milano, che se acquistassero per la dita liga de qua da Po dal canto de Parma, lo dito Conte debia tórre per sè, et farsene quella parte che gli piacerà; excepta Parma con lo suo destreto, la quale è stata promessa al Ill.^{mo} signore, missere lo Marchexe de Ferrara, non intendando le terre e castella del dito territorio de Parma che soleano essere de la dita Ill.^{ma} Signoria de Vinexa.

Item, prometeno li diti ambascadori e Diexe de Balia, *nominibus quibus supra*, al dito Conte, che nostro Signore Papa Eugenio IIII tignerà (1) II millia cavali de li suoy e fanti mille presso al prefato Conte, li quali debiano obedire a ogni comandamento e volontà d'esso Conte, et da lui non se debiano partire fino a guerra finita: excepto che se al prefato Conte paresse per lo stato de la liga operarli più in uno luoco che in un altro, allora sia licito al prefato Conte operare le dite gente in li luoci dove li paresse essere di bisogno.

Item, prometono li prefati ambascadori e Diexe de Balia, *nominibus quibus supra*, al dicto Conte, che nostro Signore Papa Eugenio suprascripto farà la confirmatione allo dito Conte del Marchesato de la Marca, de lo Confalonerato, di tuti li vichariati ad esso Conte concessi per la Sua Santità, e farali nova concessione de Asisi, de la Pergola, de Cereto e de Visso, e de tute quelle terre se acquistassero de la Signoria de Fuligno. Le quali confirmationi e nove concessioni li debiano

(1) Terrà.

essere fate in bona e valida forma , a consiglio de lo savio d'esso Conte , senza pagamento alcuno.

Item, prometono i predicti ambassadori e Diexe de Balia , *nominibus quibus supra*, che nostro signore lo Papa predicto non se impacerà nè intrometerà per modo alchuno de' fati de Camerino , mo che esso Conte li possa ridurre alla soa volontà.

Item, prometono li prefati ambassadori e diexe de Balia , *nominibus quibus supra*, al dicto Conte , che la imprexa de Romagna esso Conte la debia e possa fare in nome del Summo pontifice e de la Chiesa , chome Confaloniero , per reaquistare lo stato de Sancta Chiexa.

Item, prometono i prefati ambassadori e Diexe de Balia , *nominibus quibus supra*, al dito Conte , che la prefata liga , cioè la Signoria de Vinexa e la Signoria de Firenze , tignerà presso al dicto Conte continuamente cavalli tremilla , e fanti mille , li quali debiano stare ad obedientia d'esso Conte , et a lui obedire come a general Capitano de la liga , et debiano essere ben pagate da essa liga , sì che possano essere operate alle chosse necessarie et de bisogno : et le dite gente non debiano essere rimosse dal dicto Conte fina a guerra finita , più che fusse de volontà d'esso Conte.

Item, in chaxo che 'l duca de Milano tute le suo gente de là da Po contra la Ill.^{ma} Signoria de Vinexa tenesse , che alla dita Signoria sia licito de i diti tremila cavalli e fanti mille adoperare quella parte de là da Po , che a loro sarà necessaria. Niente di meno , se altramente paresse a dito Conte , habiando la liga summa confidentia nella persona soa , se remette nella prudentia di quello Conte , come Capitano generale de essa lega , et a cui incumbe a fare ogni provisione per comodo e salute de quella , a fare e disporre et provvedere , in el passare e non passare de le dite gente , come a quel Conte meglio , utile e più salutifero aparerà ; perchè , abisognando , se rende certa essa lega , che quel Conte non solamente nel dare de le dite gente , ma in persona con tute forze de la lega passerà Po per liberatione , et maxime reintegratione de lo stato de essa Signoria de Vinexa , et per universal bene de la deta lega. E per lo simele si dice fazendosi armata in Po , che sia in libertà de la soa magnificientia de provvedere ai favori di quella armata , come meglio gli aparerà.

Item, prometeno li prefati ambassadori e Diexe de Balia, *nominibus quibus supra*, al dicto Conte, che lui haverà recepto in Romagna in le terre del Ill.^{mo} signore Marchese de Ferrara, del signor de Faenza e de li signor Malatesti, ad fare guerra, et danizare li inimici per lo stato de la liga.

Item, prometeno i prefati mandatarii et procuradori d'esso Conte, per nome e parte de lo dito Conte, ai prefati ambassadori et signor Diexe, *nominibus quibus supra*, che lo dito Conte, fornito lo tempo de la sua ferma over referma, per la qual chossa se venisse a partire da li servicii de la dita liga, non offenderà la predicta liga, cioè li prefati signor Venitiani e Fiorentini, nè loro subditi nè raccomandati nè colligati nè adherenti, per spacio de mexi sey da poy che haverà fornita la dicta sua ferma over referma.

Item, i predicti mandatarii et procuratori de lo prefato Conte prometeno ai prefati ambaasadori e signor Diexe de Balia, *nominibus quibus supra*, che lo dito Conte servirà bene et lealmente, senza fraude nè ingano alchuno, et chavalcherà con le gente obligate alla liga, e con la persona secondo fosse de bisogno; e farà contra al ducha de Milano, subditi, colligati, adherenti et raccomandati suo, et contra de zaschuno de qualunque conditione, stato, grado, dignità e preminentia essere si voglia, como per la liga, o per li deputati de quella sarà comandato e ordinato.

Item, che tute e zaschune chosse sopra dete se intendino et osservino a buona fede, et a sano e puro intellecto; rimosso et cessante qualunque cavilatione et ogni mala interpretatione.

Acta etc. in civitate Florentie in palatio populi florentini, residentia magnificorum dominorum florentinorum, presentibus Magnifico Viro Cosma Johannis de Medicis tunc Vazillifero Iustitie, et Spectabilibus viris Nerone Nigii Neronis, Nerio Gini de Capponibus, Nicolao Bartholomei de Valoribus, et Pucio Antonii Pucii etc.

Ego Bartholomeus ser Guidoni de Pratoveteri, civis Florentinus, Notarius publicus, et nunc Cancellarius et scriba dominorum Decem Balie etc.

Ego Joannes quondam Actaviani de Caffarecciis de Vulterris, Notarius, et nunc Capitaneus familie et palati dominorum Flo-

*rentinorum, et ad suprascripta omnia Cancellarius Illustris etc.
D. Francisci Sfortie etc.*

*Ego David quondam Antonii de Tedaldinis civis Venetianum,
Notarius et Ducalis Aule Venetiarum Secretarius, ac Cancellarius suprascripti D. Francisci Barbadico Oratoris Veneti etc.*

Ego Johannes de Reguardatis quondam ser Alexandri, civis Venetus, Ducalis Cancellerie Venetianum Cancellarius, ac ad presens Cancellarius prefati D. Jacobi Donato Oratori Veneto etc.

XXVII (1).

1478, 10 settembre. CONVENZIONI per la condotta d'ERCOLE D'ESTE Duca di Ferrara in capitano generale della Lega, formata tra la Repubblica di Venezia, il Duca di Milano, la Signoria di Firenze, e lo stesso Duca di Ferrara. (Loc. cit., Cl. XI, Dist. III, N.º 53, Cartapeccora N.º XCII, Tom. 40).

In Dei nomine amen. Anno ab eiusdem salutifera Incarnatione millesimo quadringentesimo septuagesimo octavo, Indictione undecima, et die Jovis, decimo mensis septembris.

Benchè la lega et confederatione che è fra la Ill.^{ma} Signoria di Vinegia, li Ill.^{mi} et Ex.^{mi} principi Duchessa et Duca di Milano ec., la Ex.^{ma} Signoria di Firenze, e lo Ill.^{mo} Duca di Ferrara, non potessi ricevere maggiore unità di amore et volontà, nè alcuno più stretto vincolo di beneficio; nondimanco, è cosa conveniente et honesta, infra veri et dilectissimi compagni et confederati, fare non solo dimostrazione di grato animo, ma vedere del continuo con ogni studio in che modo ogni di si possa fare la mutua benivolentia, coniunctione et amicitia d'epsi maggiore, et per ogni occasione cercare di collocare et accrescere reciprocamente fra loro compagni et confederati honore et beneficio. Per la qual cosa, li sopranominati confederati, comprendendo lo Ill.^{mo} signore Hercule Duca di Ferrara ec. di quanto cordiale amore e' sia verso di ciascuno de loro Ex.^{mi} potentati della lega; et che mai si sia studiato, poi ch'el fu assumpto nella lega, in alcuna cosa più che di fare con manifesti effecti palesamente intendere la dispositione di Sua Signoria essere prompta con buono animo subire ogni prospera et adversa fortuna, insieme con li altri della lega; et le virtù et longa experientia che lui ha nel mestiere delle armi, con

(1) Questo documento è d'importante supplemento al libro XXIV delle Storie di S. Ammirato. (L. S.)

grandissime victorie per lui conseguite, fanno la dignità di sua sublimità più preclara, insieme con la constantia, grandezza et fortezza dello animo suo; che fra quelle grandi et antiche fatiche di Hercole questo non si romperia nè debiliteria: et per questo meritamente hanno deliberato di costituirlo sopra tucte le loro gente d'arme da cavallo et da piè, suo Capitano et Luogotenente generale. Per la qual cosa, el magnifico messer Johan Jacopo Simonetta, secretario et oratore de li Ill.^{mi} et Ex.^{mi} signori Duchessa et Duca di Milano ec.; et li Magnifici messer Bongianni di Bongianni Gianfigliazzi cavaliere, messer Piero di Giovanni Minerbetti cavaliere, messer Bernardo di messer Giovanni Ronieronimi doctore di leggi, Ruberto di Francesco di Biagio Lioni, Giovanni d'Antonio di Salvestro ser Ristori, Lorenzo di Piero di Cosimo de' Medici, ser Nicolò di Michele di Feo Dini et Antonio di Bernardo di Miniato, octo huomini del numero de Dieci della Balìa della Città di Firenze; sono per questa cagione divenuti con lo Ill.^{mo} signor Duca di Ferrara alla infrascripta convention et capitoli; *videlicet*:

Primo. Li prenominati Magnifici messer Johan Jacopo Simonetta, procuratore et mandatario antedecto, a nome delli prefati Ill.^{mi} signori Duchessa e Duca di Milano, et magnifici Dieci di Balìa *ut supra*, a nome de la Magnifica Comunità di Firenze, *ac etiam* a nome della Ill.^{ma} Signoria di Vinegia, conducono et costituiscono loro Capitano generale et Luogotenente di tutte le gente d'arme sue, così da cavallo come da piè, lo Ill.^{mo} signore messer Hercule Duca di Ferrara ec. presente: rendendosi certi, che per la sua singulare virtù, fidelità et longa experientia della arte militare habbi con honore et dignità della Ill.^{ma} Lega administrarle et governarle. Et così lo conducono a loro servizio et stipendio per anni tre proxime futuri, cominciando adì primo del presente mese di settembre, con le provisioni, capitoli et conditioni soprascripte et infrascripte.

Item, promettono li prefati magnifici domini oratori et mandatario predecto et Dieci di Balìa *ut supra*, in nome delli prelibati Ill.^{mi} potentati della lega, di dare et pagare al prefato Ill.^{mo} signor Duca di Ferrara, per suo stipendio, soldo et provisione, ducati cinquantamila d'oro di camera ogni anno, per tempo di pace; et lui debba per quelli tenere et servire con

la propria persona , et cavalcare con huomini d'arme trecento , in caso che volessi essere operato et fussi richiesto per la decta lega, o per alcuno delli potentati d'epsa lega. Et per lo tempo della guerra promettono di darli ducati septantamilla d'oro di camera *ut supra* ogni anno , per suo stipendio, soldo et provisione: ed lui debbe servire et cavalcare con la sua persona et con decta provisione di ducati septantamilia per tempo di guerra , et servire alla decta III.^{ma} Lega con huomini d'arme quattrocento et provisionati trecento , in caso che volessi esser operato et fussi richiesto per decta lega , o per alcuno delli potentati de epsa lega. Li quali huomini d'arme et provisionati, tanto per tempo di pace come di guerra, debbono essere buoni, apti, experti et idonei nel mestiero delle armi: delli quali huomini d'arme et provisionati el prefato III.^{mo} signor Duca sia tenuto et obbligato, ad requisitione delli prefati conducenti, *vel* da chi haverà mandato da loro , fare descriptione et mostra delle persone loro armate , con cavalli sufficienti per le persone de epsi huomini d'arme, fra il termine de uno mese dapoi che haranno data la prestantia , et poi ogni volta che ad epsi conducenti piacerà. Et non sia tenuto epso signor Duca ad altra descriptione o mostra d'alcuno numero di cavalli, *quatenus ut supra*. Li quali danari così per tempo di pace come di guerra si habbino a pagare al prefato III.^{mo} signor Duca di Ferrara per le tre potentie et Signori della III.^{ma} Lega ; *videlicet* , rata per rata , cioè ciascheduno di loro il terzo.

Item , promettono li prefati Magnifici Oratore et Dieci *ut supra* , in nome delli III.^{mi} Signori et potentati della lega ec. , *videlicet* che in caso che habbi ad esser guerra, che a Dio piaccia di averterla, la quale sia et si intenda fussi et habbi ad essere tra essa lega et alcuna altra potentia principale di Italia , la quale contra epsi signori della lega o alcuni di quelli movessi o facessi guerra in Italia; *eo casu* daranno al prefato III.^{mo} signor Duca di Ferrara la metà del decto soldo et stipendio della guerra per prestantia; et successive li daranno el resto di suo soldo et stipendio di mese in mese , *vel saltem* di due mesi in due mesi , scomputando decta prestantia per rata in decti tempi: *ita* che , in fine di ciascuno anno habbi il suo intero pagamento et satisfactione di decto stipendio, soldo et provisione.

Si vero sarà pace, li daranno la decta provisione et stipendio de ducati L milia; cioè dicti *ut supra*; cioè la prestantia nel principio di questa sua conducta, et successive de anno in anno, durante epsa ferma et conducta; cioè la metà di decti ducati L milia, et lo resto successive di due mesi in due mesi, *vel saltem* di tre mesi in tre mesi, rata per rata *ut supra*: scomputando decta prestantia *ut supra*, cioè ciascuna parte della III.^{ma} Lega il suo terzo; ita che in fine de ogni anno, durante questa ferma, habbi il suo integro pagamento del dicto stipendio, soldo et provisione, tanto di pace quanto di guerra.

Item, che finito che sia li soprascripti tre anni della presente conducta, sia lecito al decto signor Duca potersi condurre con ciascuna potentia d'essa Lega separatamente, quale *tunc* lo volesse torre, o con qualunque altra li piacesse.

Item, perchè potria nascere qualche dubio nel facto della guerra, et quale s'intendessi guerra, o non; si dichiara per lo presente capitolo, che la guerra s'intenda quando il prefato signor Duca fusse chiamato da decte potentie della Lega, o da alcuna d'esse, colle genti d'arme ad fare guerra ad alcuna delle potentie de Italia, o vero che alcuna de le potentie di Italia facessi guerra alla prefata Lega, o ad alcuna potentia d'essa; alla quale guerra esso signor Duca fussi richiesto et adoperato.

Item, che esso signor Duca sia obligato a chavalchare colle genti d'arme che e'terrà *tempore pacis*, o parte d'esse mandare in ogni luogo dello stato d'esse potentie, *vel* de loro colligati, complici, adherenti et raccomandati in Italia *tantum*. dove surgessi qualche rebellione, o qualche altro mancamento causato da subditi, o da suoi adherenti et raccomandati, dove bisognasse offendere overo defendere: et in tale caso sia obligato il prefato signor Duca a stare con esse genti d'arme a tale impresa di quarantacinque continui, dal dì che s'apresenteranno al luogo ordinato, con lo stipendio et provisione della pace. Et passati decti 45 dì *ut supra*, sia pagato come per impresa di guerra, per tucte le gente d'arme, o per quella parte che s'adoperasse.

Item, se quando il prefato signor Duca fussi richiesto a cavalcare colla persona et gente d'arme, o veramente che la Sua Signoria havessi cavalcato et si trovassi suso la guerra, o

in qualche impresa fuori dello stato suo per la decta Lega, o per alcuna potentia d'essa; et che da qualche potentia di Italia, o vero da qualunque altra fuori di Italia, el stato suo o parte d'esso fussi campeggiato, o offeso per forma che fussi bisogno soccorrerlo per conservarlo; in tale caso possa il prefato signor Duca et siali lecito mandare parte di decte sue gente d'arme al soccorso di decto suo stato, et ritornare *etiam* la sua Ex.^{ta} a casa con tucta la sua compagnia, o parte d'essa, secondo el bisogno et exigentia del facto; et debba essere pagato a ragione di guerra.

Item, che quando a una di decte potentie della Lega paresse di fare guerra che non toccassi a tucta la Lega, ma fussi sua spetialità et particolarità, et richiedesse il prefato signor Duca con la persona et con tucte le sue gente d'arme o parte d'esse senza la sua persona, per campeggiare et guerreggiare in Italia; in tal caso quella di decte potentie o signorie lo richiederà, lo debba pagare per quelle genti d'arme, delle quali si vorrà aiutare secondo il tempo et a ragione del soldo della guerra; et l'altre potentie della Lega che nollo richiederanno, non sieno obligate a pagarlo se non del soldo, stipendio et provisione della pace, *pro rata ut supra*.

Item, sono state d'acordo le decte parte *hinc inde*, che se il prefato Ill.^{mo} signor Duca fussi richiesto da uno di loro conducenti, s'intenda essere richiesto da tucti, se per li altri non fussi espressamente contradecto: nel quale caso, quando essi conducenti discordassino, sia tenuto dare a ciaschuno di loro la terza parte delle decte gente da potere essere exercitate per loro in qualunque luogo li parerà et piacerà in Italia, et contra alle potentie et qualunque persona de Italia, secondo la obligatione de soprascripti et infrascripti capitoli.

Viceversa, el prefato Ill.^{mo} signor Duca di Ferrara ha acceptato et accepta tucti et singoli li soprascripti capitoli et conventioni, et si conduce colli prefati Ill.^{mi} Signori della Lega nel modo et forma che di sopra si contiene; et promette et se obliga et giura, come leale signore, capitano et soldato, per vigore del presente contracto et obligatione, servire bene, dirictamente, fedelmente et lealmente e prefati Ill.^{mi} Signori della Lega, et condursi colla persona et gente ad ogni impresa in Italia dove c' sarà richiesto; et collo stato suo et colle genti

d'armi et da piè et da cavallo, adherenti, complici et raccomandati fare il bene et volontà de prefati Ill.^{mi} Signori della Lega, contro a qualunque signore, potentia o persona di qualunque grado, conditione, stato, dignità et preminencia che si sia in Italia *tantum*, senza alcuna reservatione et disputatione, et *nemine excepto*, *etiam si suprema dignitate fulgeret temporali vel spirituali*, *vel sibi quacunq̃ue affinitate coniuncto*. Et *pari modo*, li prefati Ill.^{mi} Signori della Lega, *sive eorum nominibus*, li prefati Oratore et Dieci *ut supra*, accettano unitamente et ciascuno di per sè il prefato Ill.^{mo} signor Duca; et sieno tenuti et obligati, et così promettono difendere et conservare lo stato di Sua Ex.^{cia}, suoi figliuoli, heredi et successori, colli adherenti, complici et raccomandati, contro a qualunque potentia volessi offenderli, perturbarli o dannificarli in tutto o in parte dello stato loro, secondo et in quello modo che richiedessi el bisogno della cosa, durante el tempo della presente conducta: con reservatione però delle obligationi et capitoli che ha essa Lega a Sua Signoria, per la ingessione che fece esso Signore in decta Lega, et con reservatione ancora delle particolari obligationi che decti Ill.^{mi} Signori della Lega hanno nuovamente facte al prefato signor Duca di Ferrara.

Item, che il prefato Ill.^{mo} signor Duca di Ferrara non possa torre alcuno soldato da cavallo o da piè, *mediate vel immediate*, della prefata Ill.^{ma} Lega, senza licentia in *scriptis* di quello a chi s'aspecta darglielo. Et, *e contra*, la prefata Ill.^{ma} Lega, *vel* alcuna delle potentie di quella, *vel* dependente da essa, non possino torre nè acceptare alcuno soldato del prefato Ill.^{mo} signor Duca senza sua licentia in *scriptis*.

Item, che in quelli luoghi dove accaderà sovvernarsi le gente d'arme del prefato signor Duca di Ferrara, li debbi essere provisto di stanze et alloggiamenti comodi, nel modo et forma che è solito di fare all'altre gente d'arme di quella potentia o potentie dove li suoi si troverranno alloggiare et invernare: *ita* che non sieno li predicti suoi in peggiore grado che sieno, *vel* sieno soliti essere, *aut* saranno in quello tempo le genti d'arme di quelle potentie, quanto per cagione di decte stanze et alloggiamenti. Et che li sieno date le victuaglie per prezzo competente et a comune corso, secondo si venderà et comperrà per li altri del paese. *Tempore vero pacis*, sieno obligati li

prefati Signori conducenti, ciascheduno *pro rata*, provvedere d'alloggiamenti idonei le gente del decto Ill.^{mo} signor Duca, in quello modo che *tempore pacis* sono usati provvedere et dare alle loro genti d'arme.

Item, che durante la decta conducta et per dua mesi poi non possa essere stricto nè molestato alcuno della sua compagnia, così dappiè come da cavallo, per alcuni delicti commessi, et debiti contracti, tanto pubblici quanto privati, dal dì della stipulatione del presente contracto indrieto: excepto se non fussino rebelli, *vel in crimine lese maiestatis*, li quali ullo pacto non possa condurre a'suoi servigi; et se li havessi conducti inscientemente, *quam primum* li venga a notizia, li debba expellere: ma li altri sopradecti sieno sicuri et liberi in qualunque terra et luoghi delli prefati conducenti, *constitutionibus, ordinibus, statutis vel consuetudinibus quibuscunque in contrarium facientibus non ostantibus, etiam si essent talia de quibus habenda esset specialis mentio*.

Item, che di tucte le rixe, questioni, cause, controversie, differentie, colpe, delicti, debiti civili et criminali della decta sua compagnia da piè e da cavallo, Sua Signoria sola, o chi quella deputassi, et non altri, possa cognoscere, procedere, sentenziare et punire d'ogni generatione di pena, *libere, etiam* insino alla morte inclusive. Et se caso fussi che alcuno di questi tali de chi al decto signor Duca si concede la cognitione, venissi in mano d'alcuni delli officiali de decti conducenti; *eo casu* ad ogni sua richiesta li dicti officiali li debbino rendere et consegnare al decto signor Duca, *vel* a suoi mandatarii che lo richiedessino. Et di qualunque ragioni, cause, discordie et controversie *quacunque de causa occurrentibus* infra il prefato signor Duca et alcuno di sua compagnia, niuno di qualunque stato o conditione si sia se ne debba intromettere, se non quanto fussi di consentimento et volontà di sua Ex.^{ta}

Item, durante decta conducta, epso Ill.^{mo} signor Duca di Ferrara et altri di sua compagnia non sieno tenuti a pagamento de alcuno datio, gravezza o vero gabella; ma liberamente possino passare con loro armi, cavalli, carriagi et cose a loro uso proprio *tantum*, per tucti li luoghi de prefati conducenti, con ogni generatione di vettuvaglie che accadesse portare ad uso loro *tantum*, *vel* de altri della decta sua compagnia.

Item, s'egli accadesse finire decta conducta, et il prefato III.^{mo} signor Duca di Ferrara, o decta sua compagnia ritrovarsi nelle terre delli prefati conducenti, et non si rifermarsì, in modo che volesse ritornare *vel* ridurre la detta sua compagnia nelle terre sue; similmente possa in tale caso per tutte et singole terre et luoghi sopradecti passare con dicta sua compagnia libero, et con quella comodità che può, per vigore delli presenti capitoli, durante la decta conducta; in modo che sicuramente con decta sua compagnia possi ritornare ad casa; et che li sia ancora lecito, *si opus fuerit*, in tal caso dimandare et ottenere salvo conducto da li inimici de' prefati conducenti, per potere ritornare et ridurre decta sua compagnia libera et sicura.

Item, promette il prefato III.^{mo} signor Duca, che se per guerra si pigliassi per Sua Signoria, per forza, pacto, tractato, *vel* industria, alcuna città, terra, castello, ròccha, fortezza o luogo, lo consegnerà alli prefati signori della III.^{ma} Lega, o loro Commissarii, *vel* a chi di loro spettassi; e quali ne haranno a disporre come li parrà. Et *similiter*, se si pigliassi per lui, o per li suoi alcuno signore, conductiere, capitano, o conestabili, rebelli de epsa III.^{ma} Lega, *vel* d'alcuno de decti collegati, o altra persona de reputatione, conditione, o auctorità, li farà consegnare alli prefati signori della Lega, o loro Commissarii, *ut supra*; *dummodo* quelli li siano domadati: *cum hac tamen declaratione*, che se di questi tali huomini che accaderà essere presi, vi sarà alcuno el quale sarà giudicato et declarato per li signori della Lega dovere pagare taglia; epsa signore, o li suoi che lo havessino preso, debbino avere la metà di quella tale taglia.

Item, acto, concluso et stipulato el presente contracto, il prefato III.^{mo} signor Duca possa et debba intitularsi Capitano et Luogotenente generale di tucte le gente d'arme, et si da cavallo come da piede, della III.^{ma} Lega; et debba portare in campo le bandiere con l'insegne della prefata III.^{ma} Lega, quale per essa li saranno date, et con lettere patente et bastone di tale dignitate da ciascheduna d'esse potentie.

Item, li prefati Magnifici, ducale Oratore et mandatario preducto, et Dieci di Balia come di sopra, promettono che la III.^{ma} Signoria di Vinegia, loro compagna et confederata, fra el termine d'uno mese immediate seguente dal dì della stipu-

latione del presente contracto, ratificherà et approverà quanto in esso presente contracto di capitaneato et locutenentia et capitoli della Ill.^{ma} Lega per li prefati Oratori et mandatario et Dieci *ut supra*, è stato facto, operato, promesso et concluso; et concorrerà et observerà per la rata sua in *omnibus et per omnia*, come in esso contracto si contiene; et così per lo terzo alli pagamenti dello stipendio, provisione et soldo; et alla observantia delli capitoli et patti promessi in nome della Ill.^{ma} Signoria di Vinegia. Et in caso che, per qualche respecto, fra decto tempo d'uno mese non ratificasse, aprovasi et concorressi *ut supra*; li prefati Oratore et mandatario et Dieci *ut supra* promettono, in tale caso, che li prefati Ill.^{mi} signori Duchessa et Duca di Milano, et la Ex.^{ta} Signoria di Firenze resteranno obbligati et observeranno et satisfaranno con effecto per la rata d'essa Ill.^{ma} Signoria di Vinegia al decto stipendio et provisione et soldo, promissione et capitoli: cioè il mezo, li prefati Ill.^{mi} et Ex.^{mi} signori Duchessa et Duca di Milano; et l'altro mezo, epsa Ex.^{ta} Signoria di Firenze.

Item, conciosiachè nelli capitoli della Lega facta a dì ij di novembre MCCCCLXXIII in Vinegia, sia uno capitolo dello infrascripto tenore; *videlicet*:

« *Item, quod facta conclusione presentis lige, ulla partium predictarum devenire non possit ad aliquam intelligentiam seu ligam cum aliqua potentia Italica, nisi de comuni consensu et voluntate partium omnium predictarum, nisi illam fecerit sine preiudicio, et cum reservatione capitulorum presentis lige; cui nullo pacto liceat derogare* »: però li predecti nominati contrahenti, al suo et di decti loro principali et signori et signorie nomi (1), fanno tucti li sopradecti capitoli et cose soprascripte et infrascripte, con expressa reservatione del soprascripto capitolo, et della ingressione che fece il prefato Ill.^{mo} signor Duca in decta Lega.

.... *Actum Florentie, in populo seu parochia sancti Petri Majoris dicte civitatis, in domo residentie prefati Ill.^{mi} domini, domini Ducis Ferrarie, et in una ex cameris superioribus dicte domus etc.*

(1) Intendi: Però li predetti nominati contruenti al suo (in proprio nome) e ai nomi (in nome) di detti loro principali e signori e signorie, fanno ec.

PARTE SECONDA

—

CARTE SFORZESCHE

CAPITOLO I.

DI FRANCESCO SFORZA E IACOPO PICCININO.

XXVIII.

1455, 14 marzo. LETTERA DI FRANCESCO SFORZA
ALLA SIGNORIA DI FIRENZE. (LOC. cit., Classe X,
Dist. II, N.º 23, a car. 17).

Excellentes et potentes domini tamquam patres honorandi.
Como crediamo che le Signorie Vostre siano avisate a pieno
da questo spectabile ambasciatore suo; nuy, sollicitati et instati
et comandati dalli Magnifici Magistrati, et Reverendissimo
Cardinale Legato di Bologna, et da la Santità de nostro Signore,
per lo suspecto che hanno del passare del conte Jacomo, habia-
mo provisto de cavalli II mila et v cento fanti, per segurezza
et defensione di quello stato; et cominciato ad aviare le dette
gente in Boloniese, le quali gente havemo date in cura et go-
verno de Roberto nostro nepote, il quale è partito di qui, et
non attende ad altro che ad retrovarse subito in Bolognese a
provvedere et fare tucto quello sarà utile et necessario per de-
fensione et conservazione di quello stato; et bisognando ch'el
vadi più in uno loco che un altro, o exequisca più una cosa
che un'altra, secondo fusse di parere delle Signorie Vostre,
obedirà et exequirà quanto per esse Vostre Signorie gli sarà

commesso, perchè così ha in mandato da nuy. Ben laudiamo che quelle vogliano mandare le sue gente, et fare le provisione, como haviamo detto al prefato vostro ambasciadore: et parendo a esse Vostre Signorie che circa le predette cose nuy abbiamo a fare più una cosa che un'altra; quelle ne avisino, perchè sempre saremo paratissimi ad fare quanto gli parerà.
Datum Mediolani, die xiiij martij MCCCCL quinto.

XXIX.

1455 , 10 aprile. DELLO STESSO. (Loc. cit., Id., Ibid.,
a car. 18).

Excellentes ac potentes domini tamquam patres honorandi.
Ne rendiamo certi che le Vostre Signorie siano informate a pieno delle provisioni per nuy facte, et gente mandate in le parte disotto, per securezza et salvezza delle cose de Bologna et dello stato della Santa Chiesa, per conforti et comandamenti del Sanctissimo quondam nostro Signore papa Nicolao, perchè il conte Jacomo in questa sua passata et mossa non faccia alcuno scandalo che turbi el stato della Santa Chiesa, nè di questa nostra filicissima liga etc. Le quale cose continuamente de di in di, como è accaduto, et como è nostro debito et costume, havemo comunicato con lo spectabile vostro ambasciatore qua: el quale ne dice de ogni cosa havere dato aviso alle prefate Vostre Signorie: et però non habiamo preso altra cura de scriverli, rendendone certissimi ch'el prefato vostro ambasciatore sapientissimamente al tutto habia satisfatto. Al detto ambasciatore più volte habiamo ricordato et facto instantia, che'l operasse che le Vostre Signorie volesseno spacciare il signiore Astore et Simonetto et quelle altre vostre gente, et subito mandarle in Romagna, che si ritrovassero con altre nostre gente et della Chiesa, a provvedere et fare quanto è da fare per tutela et defensione dello Stato della Santa Chiesa et della detta liga. Ma perchè sentiamo che fin ad qui dette vostre gente non sono spacciate, et perchè questa cosa importa tanto; quanto possono considererano meglio Vostre Signorie che my; non è parso inconveniente pregarle, et così le confortiamo et preghiamo charissimamente, che senza più dimora voglino spazare dette sue gente, acciò che possino fare quanto è dicto disopra.
Datum Mediolani, die x aprilis MCCCCL quinto.

XXX.

1455, 5 agosto. LETTERA DI ALFONSO I D'ARAGONA.
(Loc. cit., Id. Ibid., a car. 21 tergo).

Rex Aragonum utriusque Sicilie. etc. Cum intelligeremus, excelsi et magnifici viri, amici carissimi, Iacobum Pizzinium copiarum ductorem et stipendiis reipublice vestre dimissum, pace firmata, optimum factu rati sumus ad stipendia summi Pontificis, quantum in nobis esset, illum cum copiis suis convertere; ita quod instans in dies Macumecti perniciosissimi Christianorum ostis periculum suadere videbatur; ita dignitas atque tranquillitas Ytalie: quod ut efficeretur non solum sepe et litteris et solempni legatione apud Pontificem hortando, orando atque obsecrando institimus; sed etiam partem stipendiorum non modicam polliciti sumus. Quod cum a Pontifice, nescimus quo futo, ommitteretur, accidit ut prenominatus Iacobus a Senensibus paternum debitum repetens, cum consequi non posset, illis arma intulerit. Qua re maxime conmotus Pontifex, ingentem exercitum in Iacobum et paravit et misit. Nos vero hactenus supersedimus, expectantes conmoti belli exitum, quem brevi fore opinabamur. Nunc vero, cum aspiciamus rem produci et magis et magis exasperari; etiam atque etiam pulsare Pontificem statuimus, ut per solennes oratores novissime orare, uti, posthabitis rebus minimis, ad necessaria, videlicet contra Turcum, animum intendat: eo maxime quod certe scimus Iacobum predictum que a Senensibus ceperit, restituere omnia paratum esse; sequeonestati atque iustitie submittere. Preterea Turcorum Regem, insensissimum Christiane religionis hostem, validissima classe insulas et loca iusta Rodum obsidere; moxque, nisi obstiterimus, in Italiam traiecturum. Hec ideo vobis nota esse volumus, excelsi viri, uti ad idipsum Pontificem nobiscum, si honestum videbitur, hortaremini. Namque, ut plenius noverunt Sapientie Vestre, satis scimus pacem Ytalie proinde, maxime ingenti

omnium consensu, factam esse, ut facilius promptiusque bellum susciperetur adversus Turcos: nec commodum etiam, hoc maxime tempore, circa minima tempus teri, que a Pontifice ipso modo velut nutu componi ac conciliari possunt: vertendas esse cogitationes et potentias nostras, si que sunt, in eum qui Christi Domini religionem evertere enixissime conatur: Ytaliam omni ex parte pacatam pacificamque relinquere optimum esse. Hoc nos ut persuadeamus Pontifici, iterum atque iterum studemus: ad quam rem perficiendam vestrum etiam, ut diximus, auxilium invocamus. Datum in Castello Novo civitatis nostre Neapolis, die quinto mensis augusti, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo quinto.

XXXI.

1456, 6 giugno. DELLO STESSO. (Loc. cit., Id. Ibid.,
a cart. 32).

Rex Aragonum, utriusque Sicilie etc. Excelsi ac magnifici viri amici nostri carissimi. Quod vobis maxime letitie futurum arbitramur, viri excelsi, pacem inter Iacobum Piccininum et Senenses factam firmatamque vobis annuntio: que res proinde magni facienda est, quod ex illorum discordia reliqua Ytalia sollicita et erecta videbatur; tum etiam ad expeditionem contra Turchos exequendam prepedita. Qua de re, laus et gratia omnis, post Deum, habenda et referenda est Kalisto pontifici maximo, cuius opera atque prudentia bellum sublatum, atque omnis tandem Ytalia pacata et tranquillior effecta est. Nam, licet in initio adversus Iacobum asper et rigidus pontifex appareret, postea tamen supplicem illum clementer excepit: miratus, ut videtur, boni cautique patris familias officium, qui, ut alios a fragitio deterreat, in filiorum peccata aliquanto severior videri vult et inclementior. Qua in re nobis tandem lenissimi atque humanissimi ingenij documentum exhibuit, dum se homines emendare, potius quam insectari planum fecit. Componende vero pacis negotium nobis demandavit; certe qui nostrum erga pacem Ytalie animum propensiolem esse intelligerat; et ut exemplo nostro ad capessendam pacem post deinde ceteros exhortaretur. Datum in Castello Novo Neapolis, die vj junij Millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto.

XXXII.

1457, 7 maggio. LETTERA DI FRANCESCO SFORZA. (Loc. cit., Id. Ibid., a car. 48).

Excellentes et potentes Domini tamquam patres nostri honorandi. Restiamo avisati per le vostre lettere de'di xxviii del passato di quanto ne scriveno le Vostre Signorie: primo, della venuta li de Giacomo di Guidino oratore Senese, quale remandarono a Siena bene expedito et satisfacto; deinde, del mandare li messer Domenico Martelli vostro ambaxatore, per chiarire meglio Signori Senesi, et darli reputatione. Ad le quale respondendo dicemo, ch'el ne piace sommamente, et ringratiamo le prefate Vostre Signorie di quanto gli è piaciuto comunicare con nuy, et commendiamo el mandare del Magnifico Simonetto alli favori d'essi Signori Senesi; et le altre buone persuasioni facte, come sogliono fare Vostre Signorie in tutte l'altre cose. *Item*, il buono fructo ha facto l'andata del detto domino Domenico ad Senesi. Alla parte della nota de'novi capitoli, quali ha reportato da Siena, circa la nova intelligentia cercano Signori Senesi con le Vostre Signorie et con my, per più loro secureza; et quale ve paria potendose fare se facesse, perchè negando non se sbigottissero et pigliassero altro partito; el ne pare che per esso domino Domenico gli fusse risposto saviamente, et per le Vostre Signorie sieno allegate quelle efficace rasone, che sono in facto, et quale ne pare che stringono: maxime della liga universale; et che in essa siano dati Senesi per colligati della Maestà del Re, et per la Illustrissima Signoria de Venetia: che quando se facesse nova intelligentia, seria pure preiudicare ad quella, et inritare la nominatione facta da Senesi per dette due parte, et darli umbra et subspecto. A presso, el ne paria fusse da misurare assai, che el nostro Signore el Papa, como sapete li ha richiesti di simile intelligentia; et loro se ne sono destolti honestamente per dicte rasone, per la quale Sua Santità si è mostrata restare tacita et contenta; et quando altro non ce fusse, nuy havemo uno

expresso argomento in contrario: ciò è le zanze (1) et invettive facte questi dì, che havevano scripto al R.^{mo} Monsignore cardinale di Fermo, che volesse operare con la Santità del papa, che fusse contenta che se facesse una nuova intelligentia fra Vostre Signorie, Senesi, Gienovesi et my contra la Maestà del Re etc., per stabilire el stato presente de Genova; come le Vostre Signorie haverano inteso più diffusamente da Prospero nostro famiglio. Sichè, quando el se facesse, el veneria ad verificarse quello è stato detto, che è la bozia (2). Concludendo adunque, nuy se accostamo con 'l parere primo delle Signorie Vostre; ciò è che al presente non si dia rasonare di tale materia, per le rasoni et casone predecite; et che debbiano Senesi riposarsi in la lega universale, la quale li difende de ognuno; et confidarsi nello aiutorio et favore nostro et vostro, che gli siamo affectionati l'una parte et l'altra; et faremo per loro molto più per vigore della lega pubblica et senza riguardo, che per veruna altra particolare: et così haverli l'occhio et la mente per tenerli bene edificati et disposti ad stare fermi et constanti, et conservare nil presente stato. Altro non occorre de novo degno de notificare alle Vostre Signorie. Se adesso occorre altro, haveremo caro gli piaccia darcene avviso. *Datum Mediolani, die vij maii MCCCCLVII.*

(1) Clance.

(2) Bugia.

XXXIII.

1457, 1.^o giugno. DELLO STESSO. (Loc. cit.,
Id. Ibid., a car. 43).

Excellentes et potentes domini patres nostri honorabiles.
El Magnifico Simonetto Capitano di quella excelsa comunità ne ha scritto e facto querela, che non gli sono facti quelli boni tractamenti che gli pare meritare l'antiqua servitù, fede et devotione ch'el ha sempre portato et porta allo stato d'essa excelsa comunità; et nuy, sapendo quanto l'è stato fedele, liale et utile allo stato d'essa comunità, et con quanta deligentia, studio et sollecitudine il ha servita nel tempo che l'ha hauto bisogno de' facti soy, posponendo ongni altra cosa, et specialitate el bene suo, per fare il honore, amplitudine et gloria dello stato vostro; ne pareria che, tractando male de presente, non poteria essere se nonne grande charico di quella excelsa comunità. Et speriamo confortare le Signorie Vostre, per honori et bene suo, che volessero havere uno pocho più advertenza et chonsideratione al facto suo; prima, per non parere ingrati de' beneficij ricevuti da luy: deinde, per non dare cattivo exemplo aly altrj soy pary: perchè, quantunque al presente le Signorie Vostre non habino bisogno di luy, nientedimeno poterieno occorrere delli casy che ad conservarselo amico et benevolo, et in la solita fede et devotione, non poteria se non grandemente giovare al bene di quella excelsa comunità: perchè tractando bene luy, el sarà casone de far bene havere delli altri: como le Signorie Vostre intendeno meglio di my. Se Signorie Vostre sempre hano reportate laude de havere exaltato et magnificato et remunerato li valenti huomini, et quelli che sono stati liali, fedeli et utili allo stato loro, como è stato Symonetto et delli altri; però confortiamo et preghiamo le Signorie Vostre vogliano fare il simile verso di luy, et tractarlo in modo che'el non habbia casone de lamentarse; ymo possa perseverare in li servitij della excelsa comunità di Firenze, et fare il honore et bene d'essa, como ha sempre facto per lo

passato : perchè, ultra la utilità che in ongni caso potrà conseguire de'facti soy, et etiandio dali altri aquisterà grande laude et comendatione presso ongni homo. El grande amore et affectione che nuy portiamo a quella excelsa comunità, et il desiderio et gelosia quale hariemo dello honore et bene suo, ne movemo a ricordarvi questo chonfidientemente, et non alcuno altro respecto. Però piaccia alle Signorie Vostre accettarlo a quello bono fine che nuy il dicemo. *Datam Mediolani, die prima junij MCCCCL septimo.*

XXXIV.

1460, 13 marzo. DELLO STESSO, intorno al disegno della nuova cittadella di Pisa fatto da maestro Antonio Manetti. (Loc. cit., Id. Ibid., a car. 91 tergo).

Excellentes et potentes Domini tamquam patres nostri honorandi. Havemo inteso quanto Vostra Signoria ce scrive circa la fabricatione della nova cittadella di Pisa, et visto el disegno ne ha portato maestro Antonio Manetti (1); et ancora inteso quanto esso ne ha exposto della varietà dell'opinione circa el modo de ordinare et ingegnare detta cittadella, sopra ciò richiedendo el parere nostro. Ad che respondemo che, quantunque nui de simili edificiij siamo male pratici et a dare iudicio de simili cose, etiam a chi ne fusse peritissimo bisognaria essere suso il loco, et vedere la cosa cum ochio; perchè tal cosa pare ben facta a vedere uno disegno, che ad vederla in facto nonne staria bene; et la distantia da uno loco ad un altro uno poco più et uno poco meno, et uno poco de vantaggio de terreno faria una cosa stare bene et un'altra male: nondimeno, per la fede vedemo prendono le Vostre Signorie de volere havere in questo el parere nostro, et per la singolare affectione portiamo a quella Magnifica Comunità; desiderosi sempre de satisfare al desiderio et rechesta de Vostre Signorie; debatuta prima questa cosa molto bene col decto maestro Antonio, et con alcuni altri che sono stati ad Pisa da poi non gli fussemo nui, habiamo detto a esso maestro

(1) Fu discepolo e compagno nell'architettura del Brunellesco, dal quale gli fu fatta quella burla che è narrata nella Novella del *Grasso legnaiuolo*, ossia di Manetto Ammannatini, sotto il qual nome si vuole con ragione si alluda al nostro Manetti. Questa lettera dello Sforza fu già stampata dal Gaye (*Carteggio inedito ec.*, I, 194); ma noi la ripubblichiamo perchè non fu noto sin qui agli storici dell'Arte che il Manetti facesse il disegno della nuova cittadella di Pisa, nè sembra che il Gaye conoscesse questa circostanza. (Vedi *Carteggio cit.*, I, 169-171).

Antonio quanto ne è parso se dovesse fare in questa materia; et anco dato in disegno et messo in scripto, secondo vederà Vostra Signoria per li capitoli qui inclusi. El quale parere se non satisfarà alla voluntate de Vostra Signoria, me potranno havere excusato: perchè, como havemo dicto, non ne semo molto pratici: et sopra simile disegni se pò male dare vero iudicio chi non vedesse il loco. Et se anco a Vostra Signoria paresse che la cosa fusse troppo sumptuosa, la potrà moderare et diminuire como a loro piacerà: perchè nui havemo guardato al designare secondo la qualità et importanza del loco; parendone che le forteze se hanno ad fare in loco de tanto peso, se vogliano fare sì forti, che l'omo ne possa cavare fructo per che se fanno; ovvero non se ne impacciare: et anche, oltra che habiamo havuto respecto alla spesa et assottigliarla quanto è suto possibile; habiamo ancora havuto respecto alla guardia, perchè se ligano talmente queste forteze l'una cum l'altra, che non gli andarà tutta la spesa che si stimerà a guardarla. *Ex Mediolano, die xiii martij MCCCCLX.*

XXXV.

1461, 16 settembre. DELLO STESSO. *Dà ragguaglio come per lui si cerchi far dissuadere il re di Napoli dal mandare il Piccinino contro il signor Sigismondo Malatesta.* (Loc. cit., Id. Ibid., a car. 102).

Excellentes et potentes domini tamquam patres nostri honorandi. Avemo ricevuto le vostre lettere de dì v del presente, con la copia inclusa di quello hanno scripto V. S. ad Venetia per lo facto del Magnifico signor messer Sigismondo: et inteso quanto in esse si contiene, però rengratiamo le S. V. del comunicare hanno facto con nui di queste cose; et laudiamo somamente quanto hanno scripto alla Illustrissima Signoria de Venetia in consultare questa materia. Non avemo più presto facto risposta a dette vostre lettere, expectando de dì in dì havere qualche cosa certa da Napoli, como havemo havuto de presente; cioè da Antonio da Trezo, nostro famiglio apresso la Maestà del re d'Aragona, el quale ne scrive per sue lettere de diversi dì in effecto, che sentendo che lì ad Napoli se ragionava assai de quisto movimento del conte Iacomo contra al signor Sigismondo; parlando alla Maestà del Re de questo fatto, Sua Maestà gli rispuosi, che l'era vero che de ciò s'era ragionato, ma che persino allora non haveva facto altra deliberatione de mandare esso conte Iacomo contra el signor Sigismondo, perchè prima voleva mandare da N. S., como ad capo della lega, et procedere giustificatamente in questa materia; et che più presto seria contenta de tuore il suo dinaro amichevolmente, che venire all' arme et ad rincrescimento per il bene et riposo della pace d'Italia. Da lì ad alcuno dì sentendo dicto Antonio che se riscaldava la cosa, et dicevase chel conte Iacomo havea ricevuto dinari, et era impunto lui et lo conte di Urbino per andare a questa impresa; de novo li ritocchè de questa materia, et trovò la Maestà Sua pure in questo medesimo proposito; cioè, de non volere procedere, nisi iustifi-

cato; ma che pure era accesa et turbata in questa materia. Onde, benchè con difficoltà, se se forzò placare la Maestà Sua a defferire il mandare. Onde la Maestà Sua el pregò chel ne volesse scrivere et confortare ad me interpori col signor Sigismondo, et anco col signor Estore, che gli faccessono il dovere del suo dinaro; perchè facendolo, il toria senza venire ad questione con loro; et che interim el faria soprasedere di mandare finchè da nui havesse risposta. Fra questo mezzo, è anco venuto qua da nui uno cancellero del signor Sigismondo, il quale ne prega ne voliamo interponere in suo favore colla prefata Maestà. Il perchè avemo mandato Francesco da Cusano nostro famiglia dal signor Sigismondo per questa cagione, et etiam gli avimo imposto che 'l se ritrovi chol signor Estore; et gli conforti et persuada, per quanto gli sia possibile, ad remanere d'accordo colla Maestà del Re, perchè non gli abbi ad eseguire novità alcuna nè inconveniente per questa cagione. Et che potendo ridurre la cosa, el se transferisca alla prefata Maestà insieme con quelli vorranno mandare ancho loro per questo facto; et se interponi et affatichi de mettere ogni bona pace et concordia in questa materia: sichè di tutto avvisiamo le V. S. quanto per nui è seguito. Ad Venetia avemo etiandio scripto alcune cose di questo facto, et de tutto quello sentiremo da ogni parte ne daremo aviso alle prefate V. S. *Datum Mediolani, die xvj septembris MCCCCLXI.*

XXXVI.

1465, 24 giugno. LETTERA DI FERDINANDO I DI NAPOLI
ALLA SIGNORIA. Arresto del Piccinino. (Loc. cit.,
id. ibid., a car. 130).

Rex Siciliae etc. Magnifici viri amici nostri carissimi. Non modo Italiae omni, sed orbi etiam ipsi manifestum est, quibus malis Iacobi Piccinini rebellio superioribus annis res meas vexaverit, attriveritque. Qui oblitus immortalium infinitorumque officiorum, quae a divo patre meo acceperat, dum in humanis agebat; quibusque a me ipso, post illius obitum, fuerit affectus atque exornatus; ea tamen contra nos paravit et obstinatissimis armis gessit, patravitque, quae multo magis M. V. nota sunt, quam a me possent abunde referri. Nam, quanta eius in meum rerumque mearum excidium fuerit obstinatio, illud declarat, quod tum demum ipse in partes meas rediit, cum necesse erat se superatum profligatumque in meam tandem venire ditionem. Quibus autem conditionibus foederibusque ad ossequia mea redierit, aut cui illum dominatui prefecerim, quantaque salaria decreverim, non est necesse ut nunc referam. Certe, nec dominatu nec salario meliore prosequi potuissem debuissemque, si partes meas amicus propugnatorque secutus fuisset. Nuper etiam cum ad nos venisset, non ut subditus quidem, sed uti frater germanus, ac non humaniter modo, sed exquisitissimis etiam blanditiis exceptus est a me. Quibus quidem adhuc non modo non delinitus, sed, ne ab innata sua pravitate et in me odio parum quidem immutatus, ea contra nos statumque nostrum parabat moliebaturque, quibus nisi divina bonitas, quae in arctissimis rebus meis mihi numquam defuit, sese opposuisset, malumque quod parabatur avertisset, ac rebus meis subvenisset, paratum erat non modo regno ac rebus meis excidium; sed brevi futurum erat, ut Italia omnis bellis ac malis plurimis involveretur. Quamobrem, quamquam inviti quidem et cum summo animi dolore, coacti tamen sumus, dum non modo rebus nostris, sed

Italie, et universi, ac toti etiam fidei catholice prospicere volumus, ut Iacobum hunc Picininum capi iuberemus; quem hoc eodem die capi fecimus, captumque in arce nostra neapolitana deteneri iussimus: iudicantes ex hac eius captivitate non minus recte utiliterque prospectum esse omnibus Italie potentatibus, et ijs omnibus qui pacis et bene vivendi studiosi sunt, quam regno ac rebus meis, unde futurum malorum Italie omnium initium ab illo incipiendum. Que quidem mala brevi Italiam omnem involutura erant, ni Deus optimus maximus, qui nihil occultum esse patitur, bonitate sua ea omnia nobis nota fecisset. Que M. V. significare volumus, ut tum ex alijs, tum ex hoc potissimum intelligatis, divinam providentiam hac ratione rebus non modo meis, sed cunctorum Italie populorum optime prospexisse, dum ea que tam nefarie et scelerose a Iacobo Picinino parantur, nobis occulta esse noluerit: que qualia ac quanta fuerint, alias M. V. particulatim exponemus. Datam in Castello Novo civitatis mee Neapolis, die xxiv mensis junij MCCCCLXV.

XXXVII.

1465, 30 giugno. LETTERA DI FRANCESCO SFORZA *sulla prigionia del Piccinino*. (Loc. cit., Id. Ibid, a car. 131).

Excellentes et potentes domini tamquam patres nostri honorandi. Havemo ricevuto una lettera vostra, per la quale cum grande affectione et cordialissimo et solito amore si condolete con noi del caso successo ad Napoli del Ill.^{mo} conte Giacomo nostro genero, proferendo dal canto vostro promptamente la sicurtà per nui offerta alla Maestà del Re in nome vostro; et oltraciò havere scripto al vostro ambaxiatore, mandato per le S. V. allo Ill.^{mo} don Federico figliolo del prefato Re, et ad la Ill.^{ma} Hippolita Maria, et li altri nostri figlioli ad confortarli et proferirli li soi lochi, vogliandosi ridurre in quelli etc.: dele quali tutte cose rendiamo immortali gratie alle S. V. Ne è stato acceptissimo el scrivere delle S. V., maxime intendendo per indicio di quelle essere affirmate et commendate le nostre provisioni, che è stato casone alleviarne parte de l'afanno et molestia; esse certificando che la firmissima nostra speranza, quale è sempre stata fondata et collocata et è in quella repubblica, ne ha prestato ardire de prendere confidentia, et proferire la sicurtà alla Maestà del Re per el prefato Ill.^{mo} conte Giacomo così liberamente como habiamo: perchè le S. V. sanno che de nui possono liberamente disporre, del stato, de' figliuoli et de propria persona, et d'ogni altra nostra cosa. Scripsemo immediate, da poi facte le prime lettere mandate a Napoli, ad Alexandro nostro fratello, che se dovesse transferire alla prelibata Maestà, et deinde gli havemo mandato Tristano nostro figliolo, per la liberatione del decto conte Giacomo. Et per questo ne è parso necessario che dicta Hippolita colli altri nostri figliuoli habiano ad soprasedere fino che s'intenda la risposta della Maestà del Re. Et così li havemo replicato che se firmino in quello loco sia

senza suspicione de peste, et possano comodamente stare. E se altro più ne occorrerà de fare per adempimento del bisogno, el faremo et daremone aviso alle V. S.: al piacere delle quali sempre siano parati. *Ex Mediolano, die ultimo junij 1465.*

XXXVIII.

1465, 14 luglio. LETTERA DI FERDINANDO DI NAPOLI,
sulla morte del Piccinino. (Loc. cit., Id. Ibid.,
a car. 133).

Rex Sicilis etc. Magnifici viri, amici nostri carissimi. Hic octavus est dies ex quo classis nostra, summi Dei beneficio, hostem superavit: cuius victorie nuntius cum Neapolim pervenisset, infinitus hominum omnis generis numerus concurrat in arcem, saltibus, vocibus, plausibus, ut moris est, letitiam pro se ferentium. Quo clamore commotus Iacobus Piccininus, qui agebat in camera turris eius, que Neapolim prospicit, rei cognoscende cupidus, tentavit ascendere fenestram quandam, que altiuscula quidem erat, e qua et plaudentes videre et clamantium voces aucupare libere poterat. Cum igitur esset difficilior ad eam fenestram ascensus, sustolli et adjuvari se a Galeactio Pandono fecit, qui cum eo una agebat in camera. Cumque super tabulam quandam inniteretur, velletque craticulam ferream manu comprehendere, fallente manu cum retinere se minime posset, delabatur e fenestra; delabensque, percussit tabulam quandam crassiorem, qua parte tabula ipsa acuebatur in angulum: ex qua percussione coxam fregit. Quem casum cum et ipsi quoque egerrime ferremus, medicos statim adhibuimus, qui salutis eius eam curam haberent, quam in filij nostri salute habere eos vellemus. Quod etsi et a chirurgis et a ministris alijs diligentissime procuratum esset, tamen, quia letale vulnus erat, nec tanto malo remedium esse aliquid satis poterat, vixit dolor ac immoderata vis vulneris. Duodecimo igitur die mensis huius, hora circiter quinta noctis, Iacobus ipse diem obiit, acceptis sacramentis omnibus, que ab homine christiano accipi et solent et debent. Deus, cui corda hominum aperta sunt, testis est

nos casum eius gravissime tulisse et ferre (1), tametsi ipse in nos resque nostras nihilnon contrarium perniciosumque molitus fuisset. Visum est igitur ad nos pertinere ut casum mortemque eius M. V. significaremus. Quibus etiam significamus, die crastina, cum immortalis Dei benignitate, Isclam futuram in ius et ditionem nostram. Quo oppido recuperato, terra marique victoria parta, bellis nostris finis felix secutusque concessus est, beneficio Summi Redemptoris nostri, cui et victoriam et bona omnia, ut debemus semperque ascribimus. Datum in castris nostris Hovi, die xiv julij MCCCCLXV.

(1) L'Ammirato, che avea frugato molto diligentemente negli archivi, lasciò scritto che il Piccinino « per opera del re di Napoli era stato fatto morir in prigione ». Tutti i più grandi storici italiani e i contemporanei accusarono lo Sforza e il Re di Napoli dell'assassinio del Piccinino. (L. S.)

XXXIX.

1467, 23 maggio. LETTERA DI FERDINANDO DI NAPOLI.

Il Colleone generale de' Veneziani desiderava un'occasione per segnalarsi. I fuorusciti fiorentini del 1466 e altri, lo istigavano di muover contro la Signoria di Firenze: dall'altro canto, e in segreto, anche i Veneziani, che lo licenziano. Ferdinando rinfranca la repubblica Fiorentina; espone i suoi preparativi per opporsi al Colleone. (Loc cit., Id. Ibid., a car. 160 tergo.

Rex Sicilie etc. Magnifici et excelsi domini, amici nostri carissimi. Affecerunt nos ingenti letitia littere vestre redditae tabulario, tertio idus Maias. Perstringitis ea disertissime et sapientissime, que Antonius Ridolfus, miles insignis, nostro nomine nostrisque verbis vobis rettulit. Nonnulla consultius in medium assertis, que non nihil imminenti bello conducere videntur. Dum enim passim que explicuit Antonius recensetis, perspicuum est, nedum legati nos referentis verba, sed rerum gerendarum consilia dudum volutasse, et omnia adorsos mente, quibus contundantur hostium conatus, et victoria instruantur. Magna res est, quod nos magnopere reficit et recreat, habere commune negotium cum vobis sociis sapientissimis, et usu preclarissimarum rerum exercitis. Tum accedit, quod omnia prestatas adiumenta, quibus constat vos velle vincere. Non est obscurum, tertio loco, populum florentinum in Italia plurimum posse: que omnia bonam spem victoriae promittunt. Accedunt nostra et incliti Mediolanensis Ducis studia, qui nihil magis cogitamus, quam omni ex parte ea parere, quibus vincatur; et vestris consilijs, voluntati et viribus sumus addituri quicquid nobis est, ut vulgo dici solet, roboris ac nervorum. Sed attingamus particulis litterarumstrarum, et ad illustres locos iam respondeamus.

Antonius Ridolfus , ut est perhumanus et totus fidei plenus , nostra studia , nostrasque cogitationes erga excelsum populum florentinum non solum fideliter expressit , sed amice exornavit : fecit quod virum bonum et utriusque amantissimum decet . Est enim legatorum officium augere sociorum amicitias , non imminuere , quod plerique faciunt , dum se sapientiores haberi volunt . Quod is primo loco dixit de retinenda , conservandaque amicitia mutua ; non ideo dictum extimatote , ut non intelligamus prudentissimum istum populum summa religione et observantia excoluisse semper foedera et amicitias . Verum , ut assolet pre se ferre timorem qui amat , volumus hortari vos ad amicitie observationem , a quo fomite omnia communium fortunarum consilia emanabunt , veluti a perenni fonte . Neque vos latet , cum amicitia nostra ultro voluntatis initia habuerit , tum accessisse necessitatis rationem , et palam ubique gentium prodeunt que antea diluierunt . Videmus enim quo adaucta sit suspicio nostra bellorum , quo se tot apparatus vertant : quorum consilio , quorum auro et viribus ista gerantur , ipsi infantissimi pueri haud ignorant .

Ut recte et sapienter monetis , de tuenda nostra sociorumque re , de collidendis hostium conatibus , de contundenda audacia adversariorum , agendum est ; non de pace sedereque italico conservando . Satis enim superque labore irriti pacis studia complexi , palam iustissimam causam nostram reddimus . Quod ad bellum attinet et partiumstrarum fuit , misimus armatas cohortes , cum ipsis ducibus bello clarissimis ; misimus peditum turmas . Suppeditabimus pecuniam et stipem , ut quisque bello merebitur .

Conduximus una cum socijs Comitem Urbinatem , virum illustrem , et imperatorem in militari disciplina peritissimum ; Tadeumque Manfredum , virum prestantem , ut de Eustorgio taceamus . Ubi intellexerimus quo irruerint hostes , consultius coetera adriemur consilio et armis : que res tempus et fatorum ordo ostenderint . Interea quam maximas possumus copias instruimus . Augemus numerum militum . Saxum bellicum semper animo volutamus , omni ex parte speculamur victoriam , illam porro tentaturi .

Sed cum provocare bellum non videatur consilij communis . opere pretium videtur expectare hostium motus , ut in apertum campum saltem consistant ; inde singula transigemus . Vos ut

facitis omnia sapienter et magno erectoque animo curatote. Coercite discussiones, contundite hostium petulantiam, et ferrum ferro opponite. Non videmus, ubi coegeritis omnem exercitum, et castra castris opposueritis, quo possint pacto hostiles copie nostris prevalere, si aut numerum, aut virtutem militum spectemus.

Est Etruria situ edita, difficilis, aspera, nec facile aut sine periculo invadi potest, cum loca ipsa sint natura munita. Commeatus caritas eam ab hostibus tutiorem reddit. Nostrâ sententiâ, ubi bellum geratur, etiam si essetis numero impares, potiores estis futuri; modo vobis non defueritis.

Quid ergo timendum est, cum omni ex parte sitis superiores? Estote bono animo. Revocate in mentem maiorum vestrorum virtutem; cogitatote quod illis locis illisque regionibus, in quibus hostes vobis congregientur, non inferiores copias sepius profligastis. Ostendite vestris militibus opima quæ ex hostibus retulistis.

Magnum pondus habet quod secundo loco commemorastis, ut Dux Mediolanensis inclitus socius noster, in hostes irrumpat. Rationes singulas huius nostri consilij intelleximus. Hoc utrum ex communi utilitate et consilio sit rerum bene agendarum, diversas rationes et diversa argumenta habet. Et quantum in ipsius ducis voluntate hoc negotium plurimum pendet, scire a vobis desideramus si quid dux responderit. Putamus enim excelsum vestrum Dominatum de ea re ad Ducem scripsisse impigre.

Interea hoc temporis quod inter medium fluit, quod erit satis breve, ad consultius deliberandum nobis erit. Est enim, ut res et tempus patitur, hoc consilij maximopere considerandum. Ubi Dux invadendi consilium capiat, hæc impresentia occurrunt: Oportere ut Dux domi se magis munit, comparet maiores copias, maioremque exercitum instruat: aseiscat sibi imperatorem fortem et bello clarum: Genuæ provideat, ne repentine ingruat vis: caveat etiam finitimis. Ubicumque pugnandum sit, eum cause nostre auxilio futurum; eandem societatem, eademque pericula nobis communia esse extimatote.

Venimus ad id quod dicitis: ut nos ita comparemus, quod hostes intelligant sibi rem esse nobiscum, paratis ad quodvis periculosissimum et egregium facinus addendum ad sociorum iniuriam propulsandam, ad communes iniurias ulciscendas.

Scitote, socij Florentini, quod eo hic quo vobiscum sedus percussimus, eam induimus mentem, eumque animum, ut instituerimus extrema omnia audenda esse. Si et usu et ratione communis utilitatis fuerit quo societatis iuri satisfaciamus, et socios a vi, iniuria periculoque liberemus, nec capitis periculum sumus declinaturi. Impulit nos ad sedus vobiscum ineundum, quod ea antea volutaveramus, que nunc videmus hostes conari. Impulit nos ratio, ut que nobis esset cum aliis fortuna communis, eam cum communibus sociis tueremur. Nulla spes ulterior relinquebatur, nisi ut iis iungeremur, quibus periculum esset comune, ut hostes intelligerent negotium esse cum pluribus, nec posse vincere singulos, nisi omnibus contritis. Quod si videmus tanta petulantia et superbia hostes, ut audeant. contra ius et fas, nos lacessere, quid facerent ubi essent inter nos dissidie? Cogere nos debet iure optimo necessitas; necessitas. inquam, urgentissima, ne a sociis vicissim discedamus: sed in unius socii periculo sociorum omnium periculum inesse constantissime iudicare. Conferre tantum opis socio, quantum nobis ipsis essemus allaturi. Quis non intelligit uno sociorum fracto, actum esse de ceteris. Confirmamus quod Antonius Ridolfus nostris verbis dixit tertio loco: consilium nobis esse et firmam sententiam cogendi alium exercitum apud Truentum, qui inter Marsos et agrum Picenum labitur; eo profiscisci; omnia comparare et presto esse, ut communis sociorum causa exegerit.

Ad id enim efficiendum propediem accingimur. Numos, equos, arma quotidie militibus sufficimus. In agro Copuano, in ea parte que Statio Rosarum dicitur, tentoria et stationes locamus; et ibi exercitum cogimus. Ut erimus bello coaptati, ita confestim iter ad Truentum amnem accipiemus. Nec tamen a cæpto desistimus XXX cohortium quas in presentia mittimus ad ducem Calabrie. Molimur alia forti, infracto animo pro victoria comparanda, que epistolaris brevitatis non capit. Quid dubitatis, socij Florentini, quid timetis? Gaudemus nos et socios non esse incautos: effecisse Dei clementiam et Pontificis sapientiam, ut opprimere non oscitantes possit nemo. Deprehendimus hostium dolos; illorum callemus simulationes, dissimulationes, consilia; comparavimus nos ad bellum. Quod est dimidium facti, bene coepimus. Illud maxima est voluptas, quod ita quisque huic

rei invigilat , ut uno spiritu unaque anima videatur nostra societas constare. Consilia , cogitationes , apparatus , remedia , auxilia , presidia , et singula et belli et pacis censerì possint uno ex fonte prodire. Ita nostri animorum motus conveniunt.

Sapientiam et providentiam contra hostium fraudes et dolos nobis dedit Deus immortalis. Ille voluntates nostras facit coire: hic idem suggeret vim qua hostes contundamus , et eorum cervices proteramus. Pergite ut coepistis. Estote infracto et constantissimo animo. Non erit hic Coleo is qui uno morsu devoret tot robustissima , quot illi opposuimus presidia , et tot validas et fortes copias. Timendum est illi pugnanti contra ius et fas , conculcanti federa et benevivendi leges , iuraque divina et humana; quem secuntur multa pericula , et male cepte rei conscientia. Non solum nos fovet et iustitia , et freti sumus divini et humani iuris presidio : sed etiam iustitiam nostram armavimus ut intelligere possint hostes rem sibi esse cum vivis , et cum ijs qui nulla ex parte cedere velint ipsorum cupiditati , ambitioni , avaritie. Coetera que nobis agenda fuerint , res , tempus et Deus , quod est precipuum , docebunt ; et ut habebunt , ita omnia consultissime diggeremus , vobisque faciemus communia. Vestre partes fuerint , nos certiores reddere de hostium motibus , et vestrorum consiliorum nos participes facere.

Nos vero ita paratos habebitis , quia re ipsa intelligetis , omnem fortunam nobis esse communem. Et enim ea est futura nostre amicitie et societatis lex , ut in salute vestra nostram salutem ponamus , et nimirum presenti bello solida pax et diuturna quies nobis et universe Italie comparabitur.

Datam in Castello Novo civitatis nostre Neapolis , die xxiiij maij MCCCCLXVII.

CARTE SFORZESCHE

CAPITOLO II.

DI COSTANZO SFORZA (1).

XL.

1470, 30 maggio. CONVENZIONI CON COSTANZO SFORZA,
condotto da papa Paolo II.

In Dei nomine amen. Anno domini millesimo quadrigesimo septuagesimo, Inditione tertia, die vero tricesima mensis maii, Pontificatus Sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Pauli divina providentia Pape secundi, anno sexto. Infrascripta sunt pacta, conventiones et capitula inita, facta, conclusa et firmata inter Reverendissimum in Christo patrem et dominum, dominum Marcum tituli Sancti Marci, Presbiterum Sancte Romane Ecclesie Cardinalem, Episcopum Vicentinum, pro Sanctissimo Domino nostro Papa et Apostolica Camera, de ejus Sanctitatis mandato, Sue Reverendissime Dominationi vive vocis oraculo, ut asseruit facta, agentem, conducentem, capitulantem, stipulantem promittentem et recipientem ex una; et Illustrissimum ac potentem dominum Constantium Sfortiam de Attendulis et . . . , infrascriptarum gentium armigerarum Ductorem absentem, seu spectabilem agentem dominum Nicolaum de Palude, ipsius domini Constantii legitimum procuratorem, presentem, et pro eo et ejus nomine agentem, promittentem, conducentem, capitulantem, stipulantem et recipientem ex altera; super partibus

(1) Dobbiamo ringraziare di questi Documenti Sforzeschi la gentilezza del signor Giambatista Carinci, archivista di casa Gaetani a Roma, e la cortesia del signor Duca Sforza Cesarini, il quale permise che egli ne traesse copia da un suo codice. (*I Compilatori dell'Archivio Storico.*)

et sue comitive conducta ad stipendium et servicia prefati Sanctissimi Domini nostri Pape, et Sancte Romane Ecclesie. Quorum tenor ad verbum sequitur, et est talis. Videlicet (Gaspar) (1).

In primis, prefatus dominus Nicolaus de Palude (2), Procurator antedictus, quo supra nomine agens, conduxit et firmavit prefatum Illustrissimum dominum Constantium suum principalem ad servicia et stipendia Sanctissimi Domini nostri Pape, et Sancte Romane Ecclesie, pro tempore inferius specificando, cum conducta et comitiva tot lancearum quot intrabunt ut infra scribenda, summa decem millium ducatorum, ad rationem octuaginta florenorum pro qualibet lancea. Ita tamen, quod in lanceis centum non sint pauciores quam quadrigenti armigeri veri et habitantes de per se, et quod sint et esse debeant armigeri, et sachomani ac galuppi bene et sufficienter armati, more moderne militie, habentes bonos et sufficientes equos. De quibus promisit quod idem dominus Constantius principalis suus fatiet descriptionem et monstram quociens fuerit requisitus de speciali mandato prefati Domini nostri Pape. Et si reperiretur aliquis defectus, pro eo amittat stipendia, donec ipsum remiserit (Gaspar).

II. Item, promisit idem Procurator eidem R.^{mo} domino Cardinali ut supra recipienti, quod dictus dominus Constantius suus principalis presenti firma et rirma durante, tenebit et reputabit omnes amicos SS.^{mi} Domini nostri Pape et Sancte Romane Ecclesie pro amicis, et inimicos pro inimicis; et non fatiet contra aliquem subditum, amicum, recomandatum, sequacem et colligatum eorum aliquas obsidiones, invasiones, guerras aut damna, neque fatiet aliquas conventiones vel pacta cum aliquo dominio, comunitate vel universitate, sine licentia prefati SS.^{mi} Domini nostri Pape, et Sancte Romane Ecclesie. Et si forte faceret, habeantur pro non factis; et ipse incidat penam perjuri et fidefragii, ac perditionis equorum, armorum et stipendiorum haborum et habendorum (Gaspar).

III. Item, promisit idem Procurator, quod dictus dominus Constantius ejus principalis, durante presenti firma et refirma, non

(1) Cioè Gasparo di Biondo da Forlì, notaro rogato di quest'atto. Vedi in fine del documento.

(2) I signori da Palù erano di casa antichissima del territorio già reggiano, or Guastallese. Si vedano i documenti che l'Affò ha pubblicato nella *Storia di Guastalla*. (L. 8.)

conducat secum aliquem rebellem SS.^{mo} Domini nostri Pape et S. Romane Ecclesie; et si forte insciens conducirer aliquem, ubi ad ejus notitiam devenerit quod sit talis, eum dimittet (Gaspar).

IV. Item, promisit Procurator predictus eidem R.^{mo} domino Cardinali quo supra nomine recipienti, quod dictus dominus Constantius principalis suus, durante presenti, firma et refirma, erit cum omni sua comitiva predicta, et cum omni statu suo presenti et in posterum futuro, fidelis et obediens SS.^{mo} Domino nostro Pape, et ejus legatis, commissariis, capitaneis, locumtenentibus et officialibus, et ad omnem eorum et ejuslibet eorum requisitionem equitabit ad quaecumque loca pro statu ipsius SS.^{mi} Domini nostri Pape et Sancte Romane Ecclesie, contra quoscumque, ac fatiet pacem, treugas et chavalchatas prout mandabitur ei, omni exceptione prorsus remota (Gaspar).

V. Item, promisit, quod si forte contigerit, presenti firma et refirma durante, dictum suum principalem, sive ejus comitivam, capere aliquam civitatem, terram, castrum, fortilicium, aut alium quemvis locum munitum, per vim, furtum, tractatum, schalamentum, aut quemvis alium modum; eorum menia et bona stabilia consignabit SS.^{mo} D.^{no} nostro Pope, aut ejus comisario ad id; retentis dumtaxat pro se bonis mobilibus et hominibus dictorum locorum inimicorum, de quibus possit dispo- nere pro libito sue voluntatis, exceptis rebelibus, capitaneis armorum et dominis locorum, ac magnatibus, quos teneatur consignare SS.^{mo} Domino nostro, vel ejus officialibus et comisariis predictis, habita tamen prius pro eis aliqua competenti talea (Gaspar).

VI. Item, fuerunt concordēs ipse ambe partes nominibus predictis, quod presens conducta durare debeat per unum integrum annum, inceptum Kal. presentis mensis maii proxime : et ut sequitur finiendum. Et deinde per unum alium annum immediate sequuturum ad beneplacitum SS.^{mi} Domini nostri Pape, cum capitulis, pactis et conditionibus his similibus. Quod beneplacitum intelligatur esse expressum, nisi idem SS.^{mus} Dominus noster per duos menses ante finem primi anni declaraverit de contrario (Gaspar).

VII. Et, e converso, prefatus R.^{mus} dominus Cardinalis, predictis nominibus agens, promisit eidem domino Nicolao, Procuratori quo supra nomine recipienti, dare et solvere seu

dari et solvi facere prefato domino Comstantio, pro ejus et dicte sue comittive provisione et stipendio, florenos auri de camera decemmillia in anno, in paghis octo, de quibus dabit seu dari fatiet pro prestantia paghas quatuor, et reliquas quatuor per totum annum, pro ratta temporis, incipiendo primam de mense augusti proxime futuri. Quibus decem millibus florenis habitis, neque dictus dominus Comstantius, neque aliquis de ejus comittiva, aliquid plus ab Apostolica Camera petere aut exigere possit vel debeat ratione provisionis et stipendiorum predictorum (Gaspar).

VIII. Item, promisit idem Reverendissimus dominus Cardialis, quod assignabit seu assignari fatiet eidem domino Comstantio, et eius comittive prefate, stantias et mansiones habilles in locis eis assignandis; et pro ipsorum equis, stramina et ligna, sicut dari solet armigeris Sancte Romano Ecclesie. Et si forte in talibus locis non essent vidualia ad suffoientiam, liceat eis emere et conducere ex aliis locis pro eorum usu, absque alicuius gabelle, passagii aut alterius oneris solutione, ac omni alio impedimento cessante (Gaspar).

IX. Item, quod durante presenti firma et refrima, et per duos menses post, idem Illustrissimus dominus Comstantius, neque aliquis de ejus comittiva, pro aliquo preterito delicto usque in presentem diem commisso, possint aut debeant, realiter vel personaliter, per aliquem officialem capi, astringi aut carcerari, vel quovis modo seu quesito colore molestari: constitutionibus etiam, ordinationibus etiam noviter contra homicidas factis et ordinatis, statutis et consuetudinibus, ceterisque in contrarium facientibus, non obstantibus quibuscumque (Gaspar).

X. Item, quod de omnibus rixis, quistionibus, causis, controversiis, differentiis, culpis et delictis civilibus et criminalibus, omnium sociorum armigerorum et stipendiatorum dicti domini Comstantii, ipse solus et nullus alius cognoscere, terminare aut punire possit vel valeat, nisi in presentia Santissimi Domini nostri Pape (Gaspar).

XI. Item, promisit quod, presenti firma et refrima durante, neque Santissimus Dominus noster Papa, neque ejus officialis aut capitaneus, seu conductor aliquis, conducet secum vel receptabit aliquem de comittiva ejusdem domini Comstantii sine ejus expressa licentia (Gaspar).

XII. Item, promisit quod durante presenti firma et refirma, dictus Illustrissimus dominus Comstantius, et omnes et singuli de eius committiva prefata, non teneantur ad solutionem alicuius gabelle, aut alterius cuiusvis oneris, pro rebus et bonis eorum pertinentibus ad exercitium militare; sed possint libere transire simul et separatim per omnia loca Santissimi Domini nostri Pape, et Sancte Romane Ecclesie mediate vel immediate subiecta (Gaspar).

XIII. Item, promisit idem Reverendissimus dominus Cardinalis predicto nomine eidem domino Nicolao Procuratori quo supra nomine recipienti, quod (si) dictus dominus Comstantius eius principalis non reconduceretur in presenti firma, liceat ei querere sibi alia aviamenta et conducere se cum aliis prout alias licuisset ante presentem conductam; et quod possit per duos menses post finem presentis conducte cum comittiva, rebus et bonis suis et eorum, omnibus, libere transire per territoria et loca prefate Ecclesie, et in eis morari, reali et personali impedimento cessante (Gaspar).

XIV. Item, promisit quod liceat predicto domino Comstantio, presenti firma et refirma durante, omnia et singula facere, tractare, regere et gubernare, punire, disponere et exequi, prout per alios ductores ad Santissimi Domini nostri Pape et Sancte Romane Ecclesie stipendium militantes fieri, regi, tractari, gubernari, puniri, disponi et exequi hactenus solita sunt (Gaspar).
Omissis aliis.

Acta fuerunt hec Rome in capeleta Palatii Apostolici apud Sanctum Petrum, presentibus Reverendis in Christo patribus et dominis, domino Angelo Feltrensi et domino Nicolao Fanensi, episcopis; et Venerabili viro domino Bartolomeo de Maraschis preposito Mantoano, ac pecuniarum Sanctitatis Domini nostri Pape, et Camere Apostolice Depositario; nec non spectabili equite domino Clerigino Clericato de Vicentia, testibus ad premissa omnia et singula specialiter vocatis et rogatis.

Et ego Gaspar, filius quondam Clarissimi viri domini Blondi Forliveni, Apostolici Secretarii, Santissimi Domini nostri Pape Secretarius et Apostolice Camere, ac publicus apostolica et Imperiali auctoritatibus notarius; quia omnibus in hoc instrumento capitulorum contentis et specificatis, dum sic ut promittitur agerentur, dicerentur et fierent inter partes predictas,

nominibus predictis , una cum supra nominatis testibus . presens fui de eis rogatus ; ideo hoc instrumentum Capitulorum confeci , et per alium propter meas occupationes fideliter scriptum , subscripsi et publicavi signo et nomine meis consuetis , ac sigillo Officii Camarariatus domini Pape , quo domini de Camera nunc in similibus utuntur , appositis . In fidem , robur et testimonium eorum omnium et singulorum rogatus et requisitus .

Transeat : M. CARDINALIS S. MARCI .

XLI.

1471, 30 maggio. ALTRI CAPITOLI DI COSTANZO
SFORZA CON PAPA PAOLO II.

In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo primo, inditione quarta, die vero tricesima mensis maii, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris et Domini nostri, Domini Pauli, divina providentia Pape secundi, anno septimo. Infrascripta sunt pacta, conventiones et capitula, inita, facta et conclusa et firmata inter Reverendissimum in Christo Patrem et Dominum, Dominum Laurentium Archiepiscopum Spalatensem, Sanctissimi Domini nostri Pape Thesaurarium, et ejusdem Sanctitatis ac Sancte Romane Ecclesie gentium armigerarum Gubernatorem Generalem pro Sanctissimo Domino nostro prefato et Apostolica Camera, de eius Sanctitatis mandato, sue Reverendissime Dominationi vive vocis oraculo, ut asseruit, facto; ac etiam auctoritate dicti sui officii gubernationis agentem, conducentem, capitulantem, stipulantem, promittentem et recipientem ex una: Et Illustrem ac potentem dominum Comstantium Sfortiam de Attendulis, et infrascriptarum gentium armigerarum ductorem, absentem, seu spectabilem equitem dominum Nicolaum de Palude ipsius domini Comstantii legiptimum Procuratorem presentem, et pro eo et eius nomine agentem, promittentem, conducentem, capitulantem, stipulantem et recipientem, ex altera; super partibus ejus et sue comittive conducta ad stipendia et servicia prefati Sanctissimi Domini Nostri Pape et Sancte Romane Ecclesie. Quorum tenor ad verbum sequitur, et est talis, videlicet (Gaspar).

In primis, prefatus dominus Nicolaus de Palude, procurator antedictus, quo supra nomine agens, conduxit et firmavit prefatum Illustrissimum dominum Comstantium suum principalem ad servitia et stipendia Sanctissimi Domini nostri et Sancte Romane Ecclesie pro tempore inferius specificando, cum conducta lancearum octuagintaseptem cum dimidio, que ad rationem octuaginta florenorum stipendii pro earum qualibet, capiunt

summam septem millium florenorum. Ita tamen, quod in lanceis centum non sint pauciores quod trigenta tres armigeri veri et habitantes de per se, et qui sint et esse debeant armigeri et sachomani ac galuppi, bene et sufficienter armati more moderne militie, habentes bonos et sufficientes equos; de quibus promisit quod idem dominus Comstantius principalis suus fatiet descriptionem et monstram quociens fuerit requisitus de speciali mandato prefati Sanctissimi Domini nostri Pape. Et si reperiretur aliquis defectus, pro eo amittat stipendia, donec ipsum remiserit (Gaspar). Omissis aliis.

Ac, e converso, prefatus Reverendissimus dominus Thesaurarius, predictis nominibus agens, promisit eidem domino Nicolao procuratori, quo supra nomine recipienti, dare et solvere, seu dari et solvi facere prefato Illustrissimo domino Comstantio, pro ejus et dicte sue comitive provisione et stipendio, florenos auri de camera septem millia, in decem paghis; de quibus decem pagis promisit dare seu dari facere in principio anni pagas quinque pro prestantia et inductione totius dicte summe, et reliquas quinque de tempore in tempus, pro rata usque ad finem dicti anni. Quibus decem pagis integre receptis, neque idem dominus Comstantius, neque dicti armigeri aut aliquis de sua comitiva aliquod ultra ab Apostolica Camera petere possint aut debeant ratione provisionis et stipendii predictorum (Gaspar).

VIII. Item, promisit idem dominus Thesaurarius, quod assignabit seu assignari fatiet eidem domino Comstantio et ejus comitive prefate stantias et mansiones habilles in locis eis assignandis, et pro ipsorum equis stramina et ligna, sicut dari solet armigeris Sancte Romane Ecclesie; et si forte in talibus locis non essent vittualia ad sufficientiam, liceat eis emere et conducere ex aliis locis pro eorum usu, absque alienujus passagii aut alterius oneris solutione, ac omni alio impedimento cessante (Gaspar). Omissis aliis.

Item, quod de omnibus rixis, questionibus, causis, controversiis, differentiis, culpis et delictis civilibus et criminalibus omnium sociorum armigerorum, familiarium, peditum et equitum prefati domini Constantii, ipse solus et nullus alius cognoscere, terminare aut punire possit vel valeat (Gaspar). Omissis aliis.

XLII.

1472, 29 maggio. PATTI DELLA CONDOTTA DI COSTANZO SFORZA al servizio di Galeazzo Sforza Duca di Milano.

In nomine Domini amen. Anno a Nativitate eius 1472, die Veneris, 29 mensis maii, Indictione quinta.

Essendo el magnifico meser Constantio Sfortia, descideroso de dimostrare con effecti la sua singolare observantia et devotione verso lo Illustrissimo Principe et Excellentissimo signore Galeazzo Maria Sforza Vesconte, Duca de Milano ec., como quello che ab ineuntibus usque annis se è elevato et nutrito preso ad sua Excellentia, oltra la propinquità et coniunctione de affinità che ha con quella; etiam per sequire li vestigi dello Illustrre et Inclito suo patre, et per acquistare perpetua laude et gloria; ha deliberato condurse alli soldi, stipendi et servicii de sua Excellentia, sotto la cui ombra dispone de vivere et exercitarse. Et ad questo effecto ha mandato la prefata Excellentia el nobile et strenuo Nicolò da Barignano suo procuratore et mandatario, con pleno et amplo mandato, el quale sarà scripto in de li presenti capituli. Però el dicto Nicolò col prefato Illustrissimo signor Duca, quale ha continuamente amato esso mesere Constantio, per la virtù et animo che appare in lui, è divenuto e diviene a li capituli infrascripti.

Primo, el predicto Nicolò per vigore del suo mandato ha conducto et conduce el dicto meser Constantio ad soldi, servicii et stipendio del prefato Illustrissimo signor Duca de Milano. et de la Illustrissima madona Duchessa sua consorte, et de sui figlioli et successori, per anni otto fermi, et dui altri ad beneplacitum de esso signor Duca, incomenzando al Kalende de zugno proximo che vene. Ha promesso et promette che dicto mesere Constantio sarà, per tutto el tempo de la presente sua ferma, fidele et liale ad sua Excellentia, et al stato et soi, ut supra; et che li amici d'esso signor Duca et de li soi ut supra tenerà, reputerà et tracterà per amici, et li inimici per inimici; et

a li inimici del prefato signor Duca et de soi ut supra non darà per alchuno modo directo nè indirecto, secrèto nè palese, ajuto nè favore. Item, ha promesso et promette el dicto Nicolò, et obligato et obliga el prefato meser Constantio, che ad tempo di pace tenerà continuamente sexanta homini d'arme bene in ordine et in ponto, secondo il mestere de le arme, con soldo, stipendio et provisione de ducati seimilia d'oro de camera per caduno anno, durante la presente ferma; li quali spenderà in mantenere bene in ordine et in ponto li dicti sexanta homini d'arme: et che starà continuamente residente con la persona sua presso de sua Excellentia, in la quale rescidentia spenderà altri duomilia ducati in stare et vivere honorevolmente: li quali duomilia ducati sua Excellentia gli darà oltra li soprascripti seymilia ducati, per stare et vivere presso di quella honorevolmente. Et oltra ciò, con la dicta sua compagnia et con la persona propria andarà e starà ad fare guerra per tutta Italia, e fora de Italia, contra caduno signore, signoria. potentia, communità et persona de qualunque grado, conditione et dignità se sia, neminem excipiendo, etiam si suprema dignitate fulgeret, temporali vel spirituali, secondo per sua Excellentia gli sarà ordinato. Item, ha promesso et promette el dicto Nicolò, che per tempo di guerra esso meser Costantio tenerà cento homini d'arme con la provisione infrascripta de ducati dodecemilia bene in ordine et in ponto, secondo el mestere de le arme ut supra. Et vice versa, el prefato Illustrissimo signore Duca de Milano etc. ha promesso et promette al dicto Nicolò da Barignano, procuratore et mandatario ut supra, che darà al prefato mesere Constantio singulis annis, durante questi capituli, per soldo, stipendio et provisione, et per mantenere li soprascripti sexanta homini d'arme, per tempo di pace, ducati seimilia, et per la persona d'esso meser Constantio, per vivere dignamente et honorevolmente presso de sua Excellentia, ducati duomilia: quali tutti ducati octomilia gli farà dare d'oro de camera o la valuta; e de li quali ducati octomilia glie ne darà de presenti la mità, cioè ducati quattro milia per prestanza, facta la conclusione de li presenti capituli; et el resto, videlicet li altri quattromilia ducati, gli darà in tre termini; videlicet, de quattro in quattro mesi in questo primo anno: sì che in fine del dicto anno sarà integramente satisfatto de li dicti octo-

milia ducati. Et successive poi, da anno in anno sua Excellentia li farà rispondere el dicto suo soldo et provisione de ducati octomilia in quattro termini, videlicet de tre in tre mesi pro rata; ita che in fine de caduno anno sarà integre soddisfatte de la dicta summa de ducati octomilia d'oro de camera, o de valuta. Item, ha promesso e promette sua Excellentia, che li predicti homini d'arme sexanta, che esso meser Constantio ha ad tenere, gli darà le stantie in Romagna, o vero in altri lochi dove ad sua Excellentia parirà, havendo poi la persona sua ad stare presso la prefata Excellentia. Item, ha promesso et promette el prefato Illustrissimo signore Duca al dicto Nicolò stipulante et recipiente in nome d'esso mesere Constantio, che in tempo di guerra li darà ducati dodece milia d'oro de camera, o la valuta ut supra, singulo anno, durante la presente ferma et referma del beneplacito, s'el haverà loco: con li quali ducati dodecemilia esso D. Constantio debba servire in la guerra con homini d'arme cento, bene in ordine et in ponto, secondo el mestere de l'arme ut supra; li quali cento homini d'arme debba servire per quello tempo che sarà adoprato in la guerra. Item, ha declarato et declara el prefato signor Duca, che alhora se intende essere tempo de guerra, quando da esso signor Duca sarà richiesto che se mette in ponto de guerra, et sarà adoperata da Sua Excellentia et haverà la prestanza in la guerra.

Actum in castro Papie etc. (1).

(1) Seguono i testimoni; poi il mandato di procura fatto da Costanzo Sforza a Nicolò da Barignano, di concludere la condotta; in ultimo le sottoscrizioni di Marco di Domenico Trotti notaro e cancelliere del Duca di Milano; quella di Niccolò da Barignano, procuratore di Costanzo Sforza, e l'altra di Cicco Simonetta, famigerato segretario di esso Duca.

XLIII.

1473, 20 maggio. CONDOTTA DELLO STESSO CON FERDINANDO RE DI NAPOLI. (Forma di scrivere napoletana, benchè fatta in Pesaro).

In Dei nomine amen. Pateat universis et singulis huiusmodi instrumenti seriem inspecturis quoquo modo, seu visuris, quod cum inter Serenissimum et Excellentissimum dominum Ferdinandum, Sicilie, Hierusalem et Ungarie Regem, ex una; et Magnificos viros Nicolaum de Barignano squadrerium, et Jacobum Bagarotum secretarium, mandatarios et procuratores Illustrissimi domini Constantii Sfortie Pisauri etc., ex altera parte, habitus fuerit tractatus conducendi ipsum prefatum dominum Constantium ad servicia et stipendia ipsius Serenissimi domini Regis; decernerunt ad subscriptas conventiones, concordiam et capitula.

Capituli, pacti et conventiones, facti, celebrati, firmati et conclusi tra la Maestà del signor Re Don Ferrando, Re de Sicilia, Hierusalem et Ungaria da una parte; Et li Magnifici Nicolò da Barignano, squadreri, et Iacobo Bagaroto, secretario, mandatarì et Procuratori dello Illustrissimo signor Costanzo: havendo in ciò et de ciò pieno arbitrio et potestà, secondo per lor mandato se dimostra; lo quale in la presente stipulatione se inserterà de verbo ad verbum. In primis, li prefati Nicolò, et Iacobo Bagaroto, mandatarì et procuratori, nomine del prefato signor Costanzo, promettono, obligano et obligando conduceno lo prefato signore Costanzo a li servizi et stipendi de la prefata Maestà per anni tre firmi, et uno ad beneplacito de la prefata Maestà. Et prometteno ad quella, che per tuto lo dicto tempo el prefato signore Costanzo servirà bene, fedelmente et lialmente, con tutta la sua compagnia et conducta, de la quale appresso se farà mentione; et andarà et starà, calvarà et ubidirà et farà tutto quello se appartene ad ciascaduno bono, fidele et liale soldato: et così tutto quello li sarà comandato per la prefata Maestà o suo commissario et man-

dato , o vero per lo Illustrissimo signor Conte de Urbino suo Generale Capitano in le parte de Italia: et li amici de sua Maiestà haverà per amici , et li inimici per inimici ; et cum quelli farà guerra , trenga et pace , secondo parerà et piacerà alla dicta Maiestà , così con la persona et con le gente , como etiam con li subdicti et con lo statu , contra ciascuna persona , che possa vivere et morire et sia de qualsivoglia statu , gradu , conditione et dignità , excepto contra la santità de nostro Signore et de santa Giesia , contra lo quale non se intenda essere obligato. Item , prometteno li prefati Nicolò et Iacobo , procuratorio nomine quo supra , in nome et vice del prefato signore Constanzo , et obliganose per li presenti capituli , quando bisogno accadesse , et che la prefata Maiestà fosse requesto , receptare in Pesaro et per tutte le sue terre , tutte quelle gente et tutti quelli soldati da pede et da cavallo , che la sua Maestà li mandasse fin del numero che fosse indicato potere sufficientemente receptare et governare ; et quilli permettere che possano fare guerra et danneggiare in qualunca loco et contra qualuncha persona , et in le dicte terre ridurre con preda et con persone , como accadesse et como bisognasse , prestando et dando a le dicte gente omne adiuto et favore possibile con le gente sue et con persona et con li subditi et con lo statu et omne suo potere ; dando etiam et facendo dare alle dicte gente vituarie per precio competente , et strame et legne ad saccomanno : ma questo , como è dicto , non se intenda contra le terre immediate sottoposte a la Santità de nostro Signore et de Sancta Ecclesia. Item , prometteno li prefati Nicolò et Iacobo procuratorio nomine quo supra , che lo prefato signore Constanzo ad tutte quelle gente che fossero amiche a la prefata Maestà del signor Re prefato , et che venessero in suo favore per qualunca caso , durante lo dito tempo de la sua ferma et referma , darà libero passo , ricecto et vituagli per loro dinari , et omne altro adiutorio et favore , perchè possano liberamente passare ; et così ad quelle fossero inimiche de la prefata Maiestà lo denegará tutto posse. Item , promettono li prefati Nicolò et Iacobo , procuratorio nomine quo supra , che lo prefato signore Constanzo servirà a la prefata Maiestà bene et fedelmente ut supra , et tenerà continuamente per tempo de pace con la provisione ut infra deputata , homini d'arme octantatré , et cento et quatterdice in tempo de guerra , cavalcanti et bene in posto

et bene in ordine de cavalli et de arme, et de tutto quello se requede: et con quilli, tanto in tempo di pace como de guerra, obedirà et andará in qualunqua loco li fosse comandato; intendendo però in Italia, et non fora d'Italia. Item, promettono li prefati Nicolò et Iacobo, et se contentano che la obligatione del prefato signore Constanzo se intenda incomenzare et incomenze a lo di presente, ciò è a secti del presente mese de iugno, con lo nome dell'Eterno Dio, seguitando felicemente per tutto lo tempo che dura la dicta obligatione. Et e converso, la prefata sacra Maiestà del signor Don Ferrando promette per li presenti capituli, et obligasse a li prefati Niccolò et Iacobo recipienti nomine quo supra dare al prefato signor Constanzo, per soa provisione et soldo per lo dicto tempo de la sua ferma et referma ogni anno, dece millia ducati d'oro de camera, ciò è lo valore de quilli in oro o in moneta del Reame (1) per tempo di pace, et per tempo di guerra ducati sedici milla d'oro de camera, ciò è de valore de quilli in moneta del Reame, como è ditto, o vero oro, secondo meglio ad sua Maiestà serà comodo: de li quali decemillia ducati per tempo di pace, et sic similiter per tempo de guerra, promette darline la metà in nome de prestanza, ciò è cinque millia per pace et octo millia per guerra. La quale prestanza si è tenuta dare intra termine de uno mese dal di del incomenzamento de la sua ferma et conducta, et el resto de tempo in tempo, secondo a la Maestà sua meglio parerà; videlicet in quelli termini in li quali è pagato lo Illustrissimo signor Conte de Urbino et lo Magnifico Roberto de Arimino. Item, havendo veduto la Maiestà del signor Re lo amore et affectione del prefato signore, et la fede che dimostra verso quella, et el desiderio grande che ha dimostrato de essere a li suoi servitii; per vigore de li presenti capituli la sua Maiestà ex nunc lo accepta et piglia in proptetione sè et lo suo stato, et quello promette a li prefati Nicolò da Barignano et Iacobo, receventi nomine quo supra, defenderlo et mantenerlo totis viribus et posse contra omne persona lo volesse offendere, de qualunqua stato, dignità et conditione se sia, excepto che da nostro signore lo Papa et sancta Chiesa. Item, è contenta la prefata Maiestà, et così promette a li predicti Nicolò et Iacobo

(1) *Quod licet dicat in moneta del Reame, habuit ex ordinatione regia semper ducatos decem mille aurei de Camera.* Postilla del Codice.

quo supra nomine, che tunc se intenda essere guerra, quando se facesse contra alchuno de li quattro Potentie principale de Italia, videlicet: Papa, Fiorentini, Duca de Milano et Venetiani, o loro colligati, o vero contra tucte quattro insieme, essendo ipso signor Constanzo operato in quella guerra. Item, la prefata Maiestà è contenta et promette ali prefati Nicolò et Iacobo quo supra nomine, che in casu che alcuni de li soldati del signor Constanzo comectessero delicto, manchamento o errore alcuno, in punirli et fare iusticia, non se possa impacciare offitiale ne persona alcuna, ma esso solo signor Constanzo, o chi lui ordinasse, nè habbia, debbia et possa cognoscere et punirli; reservato dove fosse la persona de epsa Maestà et de alcuno de suoi Illustrissimi figliuoli, o lo Illustrissimo signor Conte de Urbino, o alcuno commissario de ipsa Maestà, Item, è contenta la prefata Maestà, et così se obliga et promette alli prefati Nicolò et Iacobo nomine quo supra, che dui mise innanti che finisca la ferma del dicto signor Constanzo, li notificarà et farà certo, si serà contenta havere per accepto lo anno della referma o no; et in casu che la sua Maiestà non li notificasse, se intenda essere riconducto per lo anno de lo beneplacito, et li habbi ad respondere del dicto soldo de li dece milia ducati, nel modo et forma che haverà facto li anni de la ferma; o vero, essendo guerra, quello più decemilia che se convene, ciò è sedecemilia ducati, como de sopra è dicto. Item, è contenta et promette la prefata Maiestà alli predicti quo supra nomine, che non reconducendo lo prefato signore Constanzo in fine de la ferma o referma supradicta, possa et li sia lecito cercarese altri inviamenti et condurse con che meglio li parerà, non altramente che haveria possuto innante la presente conducta o riconducta; et ritrovandosi soi soldati in lo dominio et terreno de sua Maestà in la fine de dicta conducta, possano per dui misi po finita quella, con loro carriagi, beni, cose et robbe liberamente stare et passare per terre et lochi de soa Maiestà; cessante omni reale et personale impedimento. Item, è contenta la prefata Maiestà, et promette ali prefati Nicolò et Iacobo quo supra nomine, che ipso signore Constanzo non sia obligato obedire ad alcuna persona, excepto a la soa propria Maiestà, ad soi Illustrissimi figliuoli, al signor Conte de Urbino, o vero ad commissario de la soa Maiestà. Item, è contenta la prefata

Maiestà, et promette a li predicti quo supra nomine, non condurre nè permettere che da alcuno suo soldato o altra persona se conduca alcuno soldato de ipso signore Constanzo, senza sua speciale licentia. Omissis aliis.

In quorum omnium fidem et robur, presentes fieri feci et registrari, meique sigilli impressione muniri, quas ad maiorem animi mei declarationem et predictorum omnium confirmationem manu propria subscripsi.

Datum Pisauri, die 22 maii 1473.

Constantius Sfortia manu propria subscripsi. Petrus.

Signum Ferdinandi, Dei gratia Regis Sicilie Ierusalem et Ungarie, qui premissa laudamus, approbamus, acceptamus, ratificamus et confirmamus, ac magnum Maiestatis nostre sigillum apponi iussimus in pendenti.

XLIV.

**1478, 17 febbraio (1479, stile comune). CONDOTTA
DELLO STESSO FATTA DA LORENZO IL MAGNIFICO,
per la Signoria di Firenze. (Dettatura toscana).**

*In nomine Domini amen. Anno ab Incarnatione ejusdem 1478,
die vero 17 mensis februarii. Actum Florentie in domo Magnifici
Laurentii de Medicis.*

Capituli facti et firmati questo presente di infra il Magnifico Lorenzo de' Medici, in nome de' Signori Dece de la Balìa, de la ciptà de Firenze, suoi compagni, et de la Excelsa Signoria de Firenze, da una parte; et Iacomo Bagarotto da Piasenza, mandatario et procuratore de lo Ill.^{mo} signore meser Constanzo Sforza de Aragona, conte de Cotignola et signore di Pesaro, como di suo mandato appare pubbliche et autentiche lettere, et istromento sottoscritto de mano propria del prefato Signore, et sugellato del suo solito sugello maggiore, dato a Pesaro a dì 9 del presente mese de febraro da l'altra parte.

In prima, el prefato magnifico Lorenzo, nomine quo supra conduce alli stipendj et soldo della Ill.^{ma} Lega, cioè la Ill.^{ma} Signoria de Venetia, Ill.^{mi} Duchi de Milano et de la prefata Excelsa Signoria de Firenze, il prefato Ill.^{mo} signore Meser Constanzo, con provisione et soldo, tempore pacis, de ducati d'oro larghi vinti doe mila: tempore vero belli, de ducati trentatrè mila: le quale summe et quantità de denari si debano pagare per la prefata Ill.^{ma} Lega nel modo et tempo che de sotto se dirà, senza retentione alcuna.

Item, promette el prefato Iacobo Bagarotto, nomine quo supra, che il prefato signore meser Constanzo in servitio de la prelibata Ill.^{ma} Lega tenerà, tempore pacis, homini d'arme centoquaranta, et balestrieri ad cavallo venticinque, di bona gente, secondo il comune uso de Italia; intendendo che'el deba tenere cavalli quattro per homo d'arme; infra li quali cavalli sia tenuto et obligato tenere el cavallo per l'homo d'arme conveniente, secondo el comune uso: et ad tempo di guerra, sia

obligato al prefato signore tenere homini d'arme ducento, de la conditione et nel modo sopra dicto, et trenta balestrieri ad cavallo, et centocinquanta provisionati, bene armati, secondo la consuetudine de li altri provisionati de Italia.

Item, sono contente et d'accordo le sopra dicte parte, nominibus quibus supra, che la conducta del prefato Signore se intenda esser facta et fermata per quello tempo per lo quale è stato conducto dal prefato Lorenzo, in nome della Ill.^{ma} Lega, el signore Roberto de Arimino; cioè, per anni cinque proximi futuri, li quali se intendano essere cominciati a di stesso 17 del presente mese di febraro, et da finire como segue.

Item, promette el magnifico Lorenzo, nomine quo supra, et numerarà al prefato Ill.^{mo} signore, per sua prestantia al tempo de la pace, la terza parte de la dicta summa de ducati ventidue mila; et al tempo de la guerra, la mità de dicta summa de ducati trentatremila, al principio de ciascuno anno; et il resto, infino alla intera summa de ducati ventidue mila, alla pace, et trentatremila alla guerra, de due mesi in due mesi: in modo che in capo de l'anno sia satisfacto de tutta somma integramente, et senza retentione alcuna.

Item, promette el prefato Magnifico Lorenzo ut supra, che la prefata Ill.^{ma} Lega pigliarà in protetione il prefato Ill.^{mo} signore, et suo stato che al presente tene; et difenderalo contra qualuncha potentia, signore o signoria, etiam contra el Papa; et che la prefata lega de questa protetione gli farà promissione per publico istromento, in forma valida, cou tutte le cautione et clausole consuete farsi in simile protectione et obligatione de difesa.

Item, se occorresse che il prefato signore acquistassi alcuna terra, castello o lucho che fosse nelle mano de li inimici tempore belli, in su le quali dicto signore havesse alcuna legiptima ragione; promette el prefato magnifico Lorenzo, che la Lega predicta pigliarà in sua protetione, et defenderà al prefato Signore le dicte terre, castelli et luochi che pigliassi, como de sopra se dice, del stato che tiene al presente.

Item, promette il prefato magnifico Lorenzo ut supra, che per tutto el mese de marzo proximo futuro le potentie de la dicta Lega ratificaranno li sopradicti capituli, et anche li infra-

scripti como stanno; et chiarirassi quale potentie di loro haverà ad contribuire ad dicta spesa; et che tutte le potentie de la Lega approvaranno et ratificaranno lo obbligo de la protectione del stato d'epso Ill.^{mo} signore, como in questi capituli si fa mentione.

Item, promette il prefato Magnifico Lorenzo nomine quo supra, che ogni volta la prefata Lega venesse ad pace o ad lega con li inimici suoi, la dicta Lega darà per suo adherente et confederato et raccomandato epso Ill.^{mo} signore meser Constanzo, et lo comprenderà in dicta pace o lega.

Item, promette epso Magnifico Lorenzo nomine ut supra, che la dicta Lega, o parte de epsa, concorrerà alla spesa del soldo di epso Ill.^{mo} signore per quella rata che fossero d'accordo infra loro colligati; et alhora ciascuna de le potentie de la dicta Lega sia tenuta et obligata ad pagare al prefato signore quella parte del soldo che così como è dicto promettessi pagare. Et quando epsa Lega per qualuncha cagione non volesse concorrere a dicta spesa in parte alcuna, il Magnifico Lorenzo in questo caso promette realmente ad bona fede, che la Excelsa Signoria di Firenze pagará tutta la sopradicta spesa del suo proprio: et questo senza alcuna exceptione, nel modo soprascripto.

Item, promette el Magnifico Lorenzo ut supra, che la dicta Lega darà le stantie et alloggiamenti ne le terre soe ad tucta la compagnia et gente d'arme del prefato Signore, così per guerra como per pace, nel modo et forma che è consueto darsi alle altre gente d'arme: a che non concorrendo le altre potentie de la Lega, sia obligata in tutto la Excelsa Signoria de Firenze.

Item, sono d'accordo le dicte parte nominibus quibus supra, che il prefato Signore non sia per alcuno tempo, così de pace como de guerra, obligato ad obedire se non a Magnifici Commissarj della prefata Lega; cioè de quelle potentie che concorressino alla spesa sua; et preterea allo Ill.^{mo} signore Duca di Ferrara, Capitano Generale della predicta Lega.

Item, convenerunt ut supra, che il prefato Signore non sia obligato ad rassegnare o bollare le gente d'arme o cavalli, li quali debe tenere così per pace como per guerra; ma solamente ad fare la mostra de le persone de li homini d'arme una volta

lo anno, a tempo de la pace; et ad tempo de guerra in campagna, tante volte quante fosse rechiesto.

Item, promette el prefato Magnifico Lorenzo ut supra, che li homini d'arme et soldati del prefato Ill.^{mo} signore, che per qualuncha casone partisseno da Sua Signoria senza licentia, non saranno ricevuti al soldo d'alcuna de le potentie de la Lega, cioè de quelle che concorreranno alla spesa del prefato signore.

Item, se occorressi che il prefato signore pigliassi per forza alcuna terra, castello o luogo de li inimici, che in questo caso se intenda el prefato signore havere guadagnato et essere soi tutti i prigionj che guadagnassi, et tutte le monitione et cose mobile che fossero in dicti luochi, et la terra sia de la prefata Lega o de le potentie de quella che facessino la spesa sua.

Item, che de tre mesi innanzi il fine de la ferma sua et conducta, sia licito al prefato signore praticare con chi li parerà per condursi a'soldi soi; et finito detta ferma, capitulare et condursi como li parerà: prima, non possa in alcuno modo. Item, possa il prefato signore, doi mesi finita la sua ferma, trarre dei territorj de la prefata Lega sue gente d'arme, carriagi et arnesi liberamente, et senza lesione, o impaccio alcuno reale o personale.

Item, convenerunt partes predicte nominibus quibus supra, che il tempo della guerra se intenda essere et sia ogni volta che le potentie de la Lega, o quelle che facessino la spesa sua, oprassino il prefato Ill.^{mo} signore contra alcuna potentia, signore o signoria non compresa in alcuno modo in dicta Lega.

Item, promette il Magnifico Lorenzo ut supra, che la prefata Lega darà, così al tempo di pace como de guerra, al prefato signore, per la guardia di Pesaro, quello medesimo che si darà al signore Roberto de Arimino per la guardia de Arimino.

Item, convenerunt ut supra, che le contentione et rixe così civile como criminale, che nasceranno fra soldati del predetto signore, nessuno rectore, ufficiale, capitano o potestà se possono intromettere ad giudicarle, ma solamente il prefato signore le habbi ad conoscere et punire.

Item, promette il prefato Iacobo Bagarotto in nome del prefato suo signore, che epso signore servirà ad la prefata Lega o ad quelle potentie d'epsa che concorressino alla sua spesa, fidelmente, ad uso di leale signore et bono soldato; et haverà li amici per amici, et inimici per inimici, et farà guerra et pace con le gente, persona sua et con lo stato, in quello modo che epsa lega o le potentie che contribuirano alla dicta spesa parerà meglio, contra qualunqua persona et potentia, etiam, si opus esset, contra Pontificem.

Le quale cose tutte, le predictie parte hano promesse l'una all'altra, et l'altra a l'una attendere et osservare lealmente et integramente, et non contravenire nè contrafare, alla pena di ducento milia ducati, da essere applicata et data alla parte observante; et se per caso succedesse che in servizio d'epsa Lega o di parte d'epsa el prefato Ill.^{mo} signore perdesi il stato suo (quod Deus avertat), promette il Magnifico Lorenzo nominibus quibus supra, non si desistere, nè farà mai pace alcuna, donec epso signore sii reintegrato et restituito in dicto stato. In fede de le quale cose, et per observatione d'epse, el Magnifico Lorenzo se è sottoscripto de sua propria mano, et ha sigillati li presenti capitoli del suo consueto sigillo. Et Iacobo predicto ha facto il medesimo, et li ha sigillati del sigillo mediocre del prefato signor meser Costanzo Sforza.

Io Lorenzo de Medici soprascripto approvo et accepto et affermo li soprascripti capituli, et obligomi ut supra alla observantia d'epsi, et a fede de la verità, me so' scripto de mia mano questo dì 17 de febraro 1478.

Et così io Iacobo Bagarotto, secretario, procuratore et mandatario d'epso Ill.^{mo} signore meser Constanzo, ho facti, stabiliti et fermi col prefato Magnifico Lorenzo li soprascripti capituli: et così li aprobo et confirmo, et prometto che il signor meser Constanzo li observerà ad unguem, et farà quanto in epsi se contiene: et in fede de ciò ho facto questa sottoscriptione de mia mano propria, questo dì 17 de febraro 1478 ab Incarnatione, et sigillatoli del sigillo del prefato signore.

XLV.

1481, 23 agosto. BREVE DI PAPA SISTO IV A LUCA DE LENI, Governatore di Fano, per la osservanza dei capitoli esistenti tra Constanzo Sforza e la comunità di Fano.

SIXTUS PAPA IV

Luce de Lenis Gubernatori Fanensi, pro observatione capitulorum existentium inter dominum Constantium et communitatem Fanensem.

Dilecte fili, salutem et apostolicam benedictionem. Alias vigentibus guerris ex certis respectibus mandavimus, per litteras nostras in forma brevis, ut granum et reliqui fructus, qui in territorio istius civitatis nostre Fanensis per Pisauenses colliguntur, de eodem territorio non extraherentur. Nunc autem, cum jam dilectum filium nobilem virum Constantium Sfortiam, civitatis Pisauri in temporalibus vicarium nostrum, ad gratiam receperimus, cumque et eius subditos in pristinum statum restituerimus; volumus et tibi mandamus, ut granum et aliquos alios fructus ex dicto territorio Fanensi per ipsos Pisauenses sine impedimento extrahi permittas, sicut antea facere soliti erant, et prout disponunt capitula et conventiones inter prefatum Constantium et communitatem dicte civitatis Fani inita, que volumus observari, non obstantibus litteris predictis, ac quibusvis prohibitionibus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Rome, die 23 augusti 1481, Pontificatus nostri anno decimo.

L. GRIFUS.

XLVI.

1481, 31 agosto. DUE LETTERE DEGLI OTTO DI PRACTICA E DELLA SIGNORIA DI FIRENZE A COSTANZO SFORZA.

Illustris Princeps et Excellens armorum Capitaneus, noster carissime, salutem.

Quod felix faustumque et fortunatum sit, quod Deus Optimus Maximus propitius ex alto aspiciat, summo totius civitatis nostre consensu caput te et ducem et imperatorem Florentine militie creavimus, externo die. Hortamur autem te, Constantii Sfortia, Exc.^{mo} Princeps, ut mandatum tibi a Florentino populo militie munus, quo nihil dare majus potest, nihil honoratius, grato animo accipias. Precipua autem spes est tibi et nobis eam rem utilitati atque ornameto futuram: nos certe in animis reposuimus, te duce, atque administratore bellorum, facile posse non modo tueri libertatem nostram, sed rerum quoquestrarum augeri, atque ornari gloriam. Vale. Ex palatio nostro, die 31 augusti 1481.

PRIORES LIBERTATIS ET VEXILLIFER Populi Florentini.

Illustris Princeps et Excellens armorum Capitaneus, salutem.
Secondo siamo restati d'accordo col Magnifico meser Pandolfo Collenutio vostro Oratore, heri col nome de Dio facemo unitissimamente la deliberatione de la condotta vostra con la dignità del Capitaneato Generale, et habiamo havuto grandissimo piacere de la unità de' suffragii, et havere veduto lo studio et volontà de' cittadini. La vostra Signoria crediamo anchora ne riceverà piacere, et doverete con migliore animo pigliare questo peso et dignità, che con tanta demonstratione de fede et amore ve è stata data. La copia de li Capitoli havereti da meser Pan-

dolpho , et noi attenderimo ad spazare le altre cose secondo le conventioni d'esse, ad ciò che la Vostra Signoria, secondo intendiamo ha ne l'animo, se possi expedire et dare expeditione ad questa cominzata opera. Così ve aspectiamo con sommo desiderio et con quella cellerità che se possa, secondo la commodità de le cose vostre. Sareti viduto con tanto lieto animo, che non sareti mal contento de la venuta vostra. Vale. *Ex Florentia, die 31 augusti 1481.*

OCTO VIRI PRATICE *Reipublice Florentine.*

XLVII.

1481, 31 agosto. LETTERA DI LORENZO IL MAGNIFICO
A COSTANZO SFORZA.

Illustre Signor mio. Io respondo brevemente ad una de Vostra Signoria de man propria, perchè per lettere publiche, et più particolarmente da mesere Pandolpho, quella intenderà como sono passate le cose sue qua. Nella quale conclusione se alcuna cosa ve è che sia secondo el desiderio de Vostra Signoria, io ne sono tanto contento, quanto servitore che quella habia. De ogni et altra cosa prego quella ne dia più tosto carico alla necessità nostra, che alla mia volontà, che è de fare sempre per Vostra Signoria quanto per la vita et anima propria. Prego V. S. pigli con bono animo quello che per hora se può, et sperì in futuro da questa cità ogni bene et honore possibile, maxime mentre ch'io haverò credito o auctorità alcuna: perchè ho speranza che pure le cose anderanno ogni dì reasseptandose meglio, et in modo che potremo satisfare ad uno grande desiderio che habiamo de fare a V. S. ogni efficace segno allo amore che qui ve è portato: et io sono certo, per la virtù et bonità sua, quella farà in modo, che ogni dì più crescerà questo desiderio. De che quanto posso la conforto et prego, perchè sono tanto congiunto con la fortuna de V. S. per molti respecti, che sono partecipe d'ogni suo honore, et così sarei del contrario. Non sarò più longo, perchè oltre alle ragione sopradette, spero presto vedere V. S., et meglio farli intendere la servitù mia, che non posso per lettere. Raccomandome a Vostra Signoria. *Florentie, die ultima augusti 1481 (1).*

Servitor, LAURENTIUS DE MEDICIS.

(1) Da questa lettera si ha la data vera della elezione. L'Ammirato afferma che il bastone non fu dato a Costanzo che il 4 di ottobre. Mancherebbe la ragione dell' indugio; ed eccola nella prossima lettera di Costanzo agli Otto di Pratica. (L. S.)

XLVIII.

RISPOSTA DI COSTANZO SFORZA ALLA SIGNORIA
DI FIRENZE.

Ill.^{mi} et Excellentissimi domini, domini mei singularissimi. Applicuit heri Excelsarum Dominationum vestrarum tabellarius, litterasque earum michi reddidit: quibus intellexi Florentine militaris rei ducem istius incliti populi summo consensu, benivoloque animo me fuisse creatum. Quod nuncium summo gaudio et letitia me, omnemque populum meum replevit. Accipio, ut hortantur Ex. D. V., amplissimum hoc belli munus fidelissimo atque gratissimo animo; pro quo hic publice, ut par erat, exultatum est, et Deo Optimo Maximo, a quo proveniunt omnia felicia, immortales a populo meo gratie habite, quas ego Excelsissimis Dominationibus vestris referre potuissem, quoque agere cupio. Curabo autem supremam hanc dignitatem, que virum magnum exposcit, ita administrare, ut ab omnibus cognosci possit, glorie ut honoris istius Excelsissime Reipublice a me parem rationem fuisse habitam. Cujus quidem opinioni expectationique de me spero summa fide atque constantia, qua nemini concedo, omni ex parte responsurum: nam pro commodo et dignitate istius inclite civitatis, que me tali honore dignum judicavit, statum, filios et quod in me majus est, vitam propriam morti exponam. Conferam me brevi ad Ex.^{mas} D. V., exhibiturum eis devotissimam reverentiam, dicturumque de optima sinceraque fide et animo meo, vestre utilitati et glorie omnino intento: que litteris exprimi facile non possunt. Interim gratie et amori D. V. me commendatum facio.

Ex. V. Filius et Servitor CONSTANTIUS SFORTIA de Aragonia, Pisauri etc.

XLIX.

1481. *settembre*. LETTERA DI COSTANZO SFORZA
AGLI OTTO DELLA PRATICA FIORENTINA.

Ex.™ domini, domini mei colendissimi. Per lettere de le Vostre Signorie, ultra quelle de li Ex. Signori, resto avisato de la conducta mia firmata per quelle con meser Pandolfo mio oratore (1), cum la dignità et amplitudine del loro Capitaniato Generale. Et viduto quanto volontiera et de bono animo le S. V. se sono inducte ad farne questo supremo honore, et quanto piacere le hanno che in ciò sia intervenuto una publica satisfactione, et unito consenso et suffragio del populo loro, me so' trovato tanto alegro et satisfatto, quanto al mondo dire se potesse; et ho acceptato de perfecto animo questa loro amplissima dignità, cum fede et speranza; sì como de integrità, de amore et de studio verso quella Excelsa Republica io non cedo a persona che viva, così (2) conservarla et amministrarla sempre con bene, honore et gloria de quella Excelsa città. Ringratio immortabilmente con tutto il core le S. V., et accepto, confirmo et approvo quanto con esse ha stipulato, concluso et firmato esso meser Pandolpho, et prometto prima morire, che mancare; et lassando andare li capituli, dove conoscerò tractarse del bene et de l'interesse de quello inclito populo, non perdonarò al stato, non alli figlioli, non alla vita mia propria, como per esperienza evidentissima a le S. V. farò constare omne volta che occorrerà. La venuta mia alle S. V. sarà presto: aspetto solo messer Pandolfo, per dare ordine che queste loro gente d'arme se possino avviare de là. Dove al presente manchasse in denotarli la sincerità et perfectione del core mio verso loro, suprirò poi alhora ad bocca. Interim, alle S. V. me raccomando.

Servitor, CONSTANTIO SFORTIA de Aragonia, Pesauri etc.

(1) Questa commissione sostenuta e questo servizio reso dal Collenuccio allo Sforza, possono aggiungersi alle particolarità raccolte dal Perticari intorno alla vita di esso Pandolfo, nel noto articolo *Intorno alla morte di Pandolfo Collenuccio* ec. (F. P.)

(2) Manca *procurerò, mi studierò*, o simili; ovvero *in*.

L.

1481, 14 novembre. CONDOTTA DI CONSTANZO SFORZA ,
in servizio della lega del Duca di Milano e dei
Fiorentini. (Dettatura lombarda).

*In nomine Domini amen. Anno Nativitatis ejusdem 1481 ,
indictione quinta decima, die Mercurii, quarta decima mensis no-
vembris.*

Sapendo lo Ill.^{mo} et Exc.^{mo} signore Zovan Galeazzo Maria Sforza Vesconte, duca de Milano, et la Excelsa Republica Fiorentina; tra li quali è mutuo amore et benivolentia et confederatione et uno medesimo volere; quanto vale nel mestere de arme et de grandezza de animo, ingegno, prudentia et experientia et bon consiglio; lo Ill.^{mo} signore messer Constanzo Sforza, Pisauri etc., carissimo cosino de esso Ill.^{mo} signore Duca; como etiamdio è ad tutta Italia noto: Hanno deliberato goderselo insieme, et il prefato signore Duca tenersi appresso la persona sua, et valersene nel governo del stato suo, salvis infrascriptis: et cusi la prefata Excelsa Communità, mutuo nomine, questi mese passati havendo conducto dicto messer signore Constanzo alli servitii et stipendi loro, cum titulo di Capitaneo Generale d'essa Excelsa Communità; come appare per publico instrumento del tenore infrascripto, videlicet:

In nomine Domini amen. Anno Incarnationis Domini nostri Iesu Christi 1481, inditione quartadecima, die trigesima mensis augusti. Magnifici et Excelsi domini, domini Priores Libertatis et Vexillifer Iustitie populi Florentini. Omissis aliis.

Conducendosi novamente lo Illustre signore messer Constanzo Sforza, signore de Pesaro, al soldo et stipendio dello Ill.^{mo} et Exc.^{mo} signore Giovanni Galeazzo Maria Sforza duca de Milano per una parte, et cum la magnifica et Excelsa Republica de Firenze per l'altra parte; concorrenti ambedue alla spesa et per bene de l'uno et l'altro stato, et per honore et commodità del prefato signore messer Constantio: sua signoria, cum debita

examinatione, et de commune concordia, se conduce cum la prefata Magnifica et Excelsa Communità de Firenze, mediante messer Pandolpho de messer Matheo de Collenuti da Pesaro, dottore de lege, legittimo procuratore et oratore del prefato signore in Firenze, cum li infrascripti capituli, cioè:

La prima, che lo Illustre signore messer Constantio Sforza se intenda essere conducto et sia Capitaneo Generale de tutte le gente d'arme della Magnifica et Excelsa Communità de Firenze per due anni et mezo proximi da venire, comenzando a di primo de mazo 1481, et continuando come seguita; cum tutte quelle preeminentie, prerogative, privilegi, emolumenti et obedientie che sono consuete havere da la comunità li altri loro Capitanei Generali.

Item, che cancellata ogni altra quantità di soldo che ne capituli vecchi apparisce per tempo di pace, ex nunc il soldo del prefato signore Capitaneo per la parte de signori Fiorentini s'intenda essere et sia ducati decemillia d'oro, o di moneta corrente a grossoni, per tempo di pace: el quale stipendio cominci a magio predicto; et che habisi a pagare nel modo infrascripto: cioè ogni anno a kalende de magio, a tempo di pace, la prestanza de la pace, cioè el terzo del soldo; et il resto, di dua mesi in dua mesi, sino a l'integra satisfatione a la fine de l'anno

Item, che 'l soldo et stipendio de la guerra s'intenda essere et sia ducati deceocto millia, alla ragione predicta: de' quali la mità se debba pagare per prestanza in sul tempo et nel principio de la guerra; et il resto, di dua mesi in dua mesi, insino alla integra satisfatione de l'anno in fine de esso.

Item, perchè la prefata Excelsa Communità resta debitrice de certa quantità de soldo vecchio insino a magio predicto, come appare per calculo facto fra gli signori massari de Camera et messer Pandolpho de messer Matteo de Collenuti da Pesaro, dottore de lege, et legittimo procuratore et oratore del prefato signore in Firenze; che dicta Communità sia tenuta a pagare per dicto resto ducati cinquecento ad ogni paga de li predicti decemillia ducati, fina alla integra satisfatione.

Item, che el prefato signore Capitaneo, cioè la persona sua, possa et debba stare continuamente ad Milano a suo volere et piacere, al governo de quello stato; nè possa essere stricto da la

prefata Communità a levarsi di là si non ad tempo di suspicion o di bisogno, o quando per qualche necessaria cagione o importante occurrentia el prefato signore Capitaneo fosse chiamato da la prefata Communità: ne' quali casi el prefato signore sia obligato personalmente transferirse, andare et stare et obedi-
re, dove et quando et sempre che per essa Communità o per sui officiali gli sia comandato; et quello fare bene, realmente, come ad fidel Capitaneo se convene; et fare guerra et pace come, dove et quando in Italia ad essa Excelsa Communità parrà; et cusi procurarà sempre ogni bene, honore et exaltatione de dicta Communità, cum quella fede che debbano li veri et fideli Capitanei.

Item, che essendo requesito da la prefata Excelsa Communità el prefato signore Capitaneo ad andare in alcuno loco, come di sopra se dice, sia tenuto andare cum tutte le sue gente per le quale è pagata dalla prefata Communità; et oltre ad quelle, mene cum seco etiam tutte quelle per le quale sarà pagato da lo Ill.^{mo} signore duca de Milano, cum voluntà et consensu del prefato signore Duca; et esso signore Capitaneo sia obligato cum ogni diligentia et fare et procurare, che per el prefato signore Duca dicte gente gli siano concesse, et questo apparisca ne li capitoli col dicto signore Duca.

Item, che el prefato signore Capitaneo sia obligato, a posta de la prefata Excelsa Communità, tenere tanti homini d' arme et balestrieri a cavallo, bene in puncto d' arme et de cavalli, secundo usanza de bono homo d' arme de Italia, sì a tempo di pace come a tempo di guerra, quanti a proportione era obligato tenere et teneva ad tempo de capituli vechi; cum vintidui migliara de ducati per pace, et trentatrè migliara per guerra.

Item, che ultra li presenti capitoli, li quali nel modo predicto, s'abbino ad observare tutte le altre conditione et capituli fra la prefata Excelsa Communità et il prefato Ill.^{mo} signore Capitaneo, si circa la protectione, come le altre conventione da una parte et altra: i quali furono conchiuse et stipulati nel 1478 a di 20 de marzo, se intendono durare et essere, ex nunc prout ex tunc, confirmati et ratificati fra le dicte parte, cum tutte sue clausole, patti, pene et obligatione publiche et private: sì che in ogni dubio se recorra ad quelli.

Item, che fra il termine de sei dì da la presente stipulatione, el prefato signore Capitaneo sia tenuto et obligato ratificare et affermare li presenti capituli de la presente stipulatione.

Item, che al presente la prefata Excelsa Communità sia tenuta ed obligata ad dare al prefato signore, o vero al dicto messer Pandolpho ricevente in suo nome, ducati cinque milia cumtanti; cioè, quattromilia per prestanza del soldo del presente anno, et mille del servitio vecchio; acciò che possa venire ad Firenze ad tórre l'ensegna, et cum presteza transferirse cum la persona sua ad Milano, secundo la conventione ha col prefato Ill.^{mo} signor Duca.

Acta, facta, gesta et stipulata fuerunt suprascripta omnia et singula in suprascriptis undecim capitulis contenta. Florentie in palatio suprascriptorum Magnificorum dominorum D. Priorum Libertatis et Vexilliferi Iustitiae Populi Florentini, in ipsorum presentia testibus ad suprascripta omnia et singula, etiam vocatis, habitis et rogatis, videlicet: domino Bartolomeo Iohannis Scala, dignissimo primo cancellario; ser Iohanne ser Bartholomei de Guidis, notario et scriba reformationum; Fratre Gulielmo et Iuliano, custodibus sigilli Populi Florentini; et aliis testibus ad suprascripta omnia habitis et rogatis.

Ego Bernardus Laurentii Io. de Cortesiis civis Florentinus, imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius, suprascripta omnia et singula ut supra scripta publicavi et in publicam formam redegei; et aliis meis negotiis impeditus, alii scribenda commisi; et in fidem me cum meo solito sigillo signavi et subscripsi.

Ego Antonius Mariani Mutii civis Florentinus, imperiali auctoritate notarius publicus et iudex ordinarius, et ad presens scriba extrationum officiorum Populi Florentini de predictis rogatus, et aliis occupatus ea scribenda et publicanda commisi suprascripto ser Bernardo Cortesii, notario Florentino et coadiutori meo; et ad fidem me subscripsi, et signum meum apposui consuetum.

Quantuncha ad esso Illustrissimo Signore Duca pare per le graveze e spese excessive che al presente se trova havere, non poterli fare quella demonstratione che saria l'animo et desiderio suo de l'amore li porta, cum intentione però de mandare cum el tempo ad effecto questa sua optima mente et dispositione; ita che el prefato Signore haverà restare de sua Excellentia ben contento et satisfacto.

Mo il prefato Ill.^{mo} signor Duca , in presentia et cum licentia et auctoritate et consentimento de lo Illustre et Excelso signore meser Lodovico Maria Sforza Vesconte duca de Barri , suo barba et tutore et administratore et locotenente generale , havendo rato et fermo dicto instrumento de conducta , et quanto in esso se contiene , non derogando però alli infrascripti altri capituli et conventionone , immo sine eorum prejudicio ; sponte , deliberate et ex certa scientia , et per ogni altra rasone , modo , via , casone et forma che meglio et più validamente et efficacemente ha possuto et può , in presentia ancora del Magnifico meser Thomase Rodulpho oratore de la prefata Excelsa Comunità , ejus nomine et del prefato Ill.^{mo} signore meser Constantio che stipulano et receveno , ha ratificate et approvate , et ratifica et approva.

Et ha promesso et promette , con consentimento ut supra , al prefato Ill.^{mo} signore meser Constantio ; che stipula et riceve dargli ogni anno al tempo de pace , durante il tempo della predicta conducta , ducati septemillia de libre quattro de imperiale per ducato , cioè de duy mese in duy mese alla rata , ita che in fine de caduno anno el sii integramente satisfatto , senza retentione alcuna , incomenzando ad kalende del mese de luglio proxime passato ; et al tempo de guerra , ducati tredecemillia , pur da libre quattro per ducato , cioè la mitade al tempo debito , per poterse mettere in ordine , et il resto , de duy mese in duy mese , fin a l'integra satisfazione de l'anno che durarà la guerra ; et le taxe o vero logiamenti per ducento cavalli in lo dominio suo. Et in caso che el prefato Ill.^{mo} signore meser Constantio havesse ricevuta la predicta prestanza da guerra , et seguisse la pace inante che sua Signoria havesse servito et scontata essa prestanza ricevuta ; s'intenda che li corra el soldo da guerra per sei mese da la ricevuta de la prestanza , nel quale tempo sii computata et consumata essa prestanza : et per dicto tempo de sei mese debba sua signoria servir per guerra.

Item , ha promesso et promette el prefato Ill.^{mo} signore meser Constantio de tenere , durante la presente conducta , con el stipendio de deceseptemillia ducati de la pace , quello numero de gente d'arme che era obligato tenere cum la prefata Excelsa Comunità cum li vintiduamillia ducati ad rata per

rata ; et cusi tenere quello numero de genti d'arme cum li trenta uno millia ducati de la guerra che era obligato cum dicta Excelsa Communità, cum li trentamillia ducati ad rata per rata, come se chiarisse et contene in li sopra scripti novi capitoli de conducta : ad li quali circa ciò se habia relatione.

Item, che 'l tempo de la guerra, et altre parte et conditione, s'intendano essere et siano in omnibus et per omnia prout se contiene in li vecchi et novi capitoli facti per il prefato signore meser Constantio cum la prefata Excelsa Communità, et Ill.^{mo} signore meser Constantio : ad li quali etiandio in questo so habia relatione.

Item, perochè li soprascripti capituli de conducta novamente facta ad Fiorenza se fa mentione del prefato Ill.^{mo} signore meser Constantio, accadendo essere richiesto per la prefata Excelsa Communità per bisogno de essa, deba fare ogni opera presso il prefato Ill.^{mo} signore Duca li lasse la sua rata parte de le gente d'arme ; se dichiara, et così mo se sono convenuti li prefati Ill.^{mo} signor Duca cum auctoritate ut supra, et Magnifico meser Thomaso oratore, nomine de la prefata Excelsa Communità, et Ill.^{mo} signore meser Constantio, che essendo la persona de esso signore meser Constantio cum tutte le sue gente rechiesta dalla prefata Excelsa Communità per bisogno d'essa ; dicto signore meser Constantio possa et le deba condurre, et il prefato Ill.^{mo} signore Duca debia pagare la rata sua del stipendio de guerra : ita tamen, et cum questa conditione et declaratione, che in tal bisogno et richiesta de la prefata Communità s'intenda et cognosca che 'l prefato Ill.^{mo} signore Duca sii obligato per vigore de li capituli de la Liga all'ajuto de essa Communità : quo casu, dicta rata parte de gente pagate per dicto Ill.^{mo} signore Duca, ut supra, s'intenda et debia essere computata ad l'obligo che sua Excellenza se trovasse havere per vigore de dicti capituli de la liga ad l'ajuto de essa Communità. El simile etiandio s'intenda et dichiara quando accadesse al prefato Ill.^{mo} signore Duca havere bisogno de operare el prefato Ill.^{mo} signore meser Constantio cum tutte le dicte sue gente, et Sua Excellentia lo richiedesse, siano per la prefata Excelsa Communità lassate andare in beneficio et ajuto del prefato signore Duca, pagata per essa Communità la rata sua che li specta da guerra : ita tamen, che in tal bisogno et richiesta pari modo s'intenda et cognoscha

che la prefata Excelsa Communità, per vigore de li dicti capituli de la Liga, sii obligata ad l'adjuto del prefato Ill.^{mo} signore Duca; quo casu, essa rata parte de gente d'arme s'intenda satisfare pro rata ad l'obbligo haveria dicta Communità per vigore de essi capituli de Liga. Ma accadendo che eodem tempore li prefati Ill.^{mi} signori Duca et Excelsa Communità ne havessero bisogno, debia il prefato Ill.^{mo} signore meser Constantio prima andare servire ad essa Communità, et cum la persona et cum la rata de le gente d'arme che ad dicta Communità spectat pagare da guerra, quando il prefato Ill.^{mo} signore Duca non li potesse compiacere etiandio de la rata sua per bisogno che anchora ad sua Excellentia occorresse.

Item, che el prefato Ill.^{mo} meser Constantio non sii tenuto nè obligato obedire ad alchuna persona durante la presente conducta, se non al prefato Ill.^{mo} signor Duca, et al prefato Ill.^{mo} signore meser Lodovico, come suo locotenente generale et tutore, o vero ad chi fusse mandato per Sua Excellentia per commissario del campo suo dove dicto signore meser Constantio se trovasse, il quale commissario non sii de eccellente dignitate militare.

Item, accadendo chel prefato Ill.^{mo} signor Duca havesse bisogno o volesse operare el prefato Ill.^{mo} signor meser Constantio contra qualche soi ribelli, adherenti et recommandati; sii esso signore meser Constantio obligato servire ad sua Excellentia, et andare cum la rata de le gente pagata per esso Ill.^{mo} signore Duca dove quella li ordinarà per uno mese, cum el soldo de la pace: salvis tamen semper suprascriptis.

Le quale tutte et singule cose antescritte li prefati Ill.^{mo} signor Duca cum licentia, auctoritate et consentimento del prefato Ill.^{mo} signore suo tutore, et Magnifico meser Thomaso, oratore de la prefata Excelsa Communità de Firenze ejus nomine; per la quale esso meser Thomaso ha promesso et promette de rato, et che ratificarà et approvarà solennemente el presente contracto, et quanto in esso se contiene, infra el termine de uno mese proximo advenire; et Ill.^{mo} meser Constantio vicissim, mutua et stipulatione interveniente; se hanno promesso et prometteno de attendere et inviolabilmente osservare in fede de legali signori et Capitaneo, et sotto obligatione de tutti li loro beni mobili et immobili, presenti et da venire, et refectiione et

restitutione d'ogni interessi, danni et spese che per qualuncha de le parte per inobservantia et defecto de l'altra se ne havesse a patire et fare. Et ultra ciò, ad majore corroboratione, hanno giurato et giurano ad sancta Dei Evangelia, cum le mane loro corporalmente tochte le Scripture in mano de me notaro et cancellero infrascripto, come publica persona che stipula et receve ad nome et ad parte et utilitate de qualuncha persona che li havesse o potesse havere interesse, de non contravenire per modo alchuno, recto overo indiricto, ad alcuna de le predictae cose, sotto vinculo de juramento.

De quibus omnibus et singulis prefatus illustrissimus Dominus dux Mediolani, cum licentia et auctoritate ut supra, et Magnificus dominus Thomas Rodolphus, orator prefate Excelsae Communitatis Florentie, et Illustris dominus Constantius, et quilibet eorum, jusserunt et rogaverunt, ac jubent et rogant per me Iohannem Antonium de Girardis, Papiensem, notarium publicum, ac ipsius Illustrissimi domini Ducis Cancellarium infrascriptum, publicum confici debere instrumentum unum et plura ejusdem tenoris.

Actum in arce Porte Iovis inclite civitatis Mediolani, videlicet in camera cubiculari prefati Ill.^{mi} domini Ludovici. Presentibus magnificis dominis Comite Iohanne Borromeo, Iohanne Francisco Marchione Palavicino, Alberto Vicomite, Antonio Trotto, Ioanne Antonio Cotta, et Petro Birago, consiliariis; nec non Magnifico Bartolomeo Chalco, Reverendo domino Iacobo Antiquario, secretariis ducalibus; testibus notis, idoneis, ad premissa vocatis et rogatis.

Ego Iohannes Antonius de Girardis, Papiensis, natus quondam Sernini. prefati Ill.^{mi} Domini Ducis Mediolani Cancellarius, publicusque Imperiali et Ducali auctoritatibus notarius, predictis omnibus et singulis interfui, et de eis jussus et rogatus hoc publicum tradidi instrumentum etc.

LI.

1482, 10 gennaio. COSTANZO SFORZA è creato Comandante dell'esercito, governatore e luogotenente del Duca di Milano.

Iohannes Galeaz Maria Sfortia, Dux Mediolani etc. Papie Anglerieque Comes, ac Genuæ et Cremone dominus. Si animadvertamus magnanimitatem, laborum tolerantiam, rerum gestarum laudem et famam, auctoritatem prudentiam et sapientiam Illustris domini Constantii Sfortie de Aragonia, Pisauri etc., et armorum Capitanei Excelsæ Reipublice Florentine, nec non consanguinei nostri carissimi; si denique qua discipline militaris peritia et experientia valeat, et quanta animi et corporis virtute percellat, quantaque nos et statum nostrum fide, cura, studio et diligentia incumbat, excogitemus: nullum profecto tam arduum negotium extiterit, quod ab eo non nisi salubriter, commendabiliter et feliciter dirigi, peragi, gerique semper arbitremur. Que quidem virtutum egregia fundamenta ab ipsa nostra (1) in hominem collata, et rerum experientia sepius comprobata, faciunt ut ipsum dominum Constantium, non modo amemus et habeamus carissimum, verum etiam, ubi oportuerit et expediat, rerum nostrarum summam in eo conjiciendam, reponendamque, non immerito confidamus. Omnem igitur de eo, et illam ipsam quam de nobis et anima nostra propria fiduciam assumentes pro rebus nonnullis maxime arduis, et statum nostrum concernentibus; decrevimus ipsum ad presens Ultrapadanas in presentia mittere, eumque pro illis mature, fideliter et diligentissime obeundis, in nostrum illic Gubernatorem et Locumtenentem Generalem deligere.

Itaque, tenore presentium eundem dominum Constantium Sfortiam eligimus, creamus, facimus, constituimus et deputamus Locumtenentem nostrum Generalem tam partium predicta-

(1) Pare manchi stirpe.

rum ultrapadanarum, quam in reliquis partibus domini nostri ultra citraque Ticinum et ipsum Padum: nec non Capitaneum et Gubernatorem in hac expeditione copiarum et gentium armigerarum equestris ordinis et peditatus nostrarum, quas pro huiusmodi expeditione illuc mittere vel destinare contigerit; cum plenissima auctoritate, latissimo et amplissimo arbitrio et omnimoda jurisdictione, mero et mixto imperio, gladiique potestate regendi, gubernandi, reformandi et corrigendi res omnes predictarum partium, civitatum, episcopatum et districtuum earum; addentes sibi arbitrium inquirendi et procedendi contra quoscunque et quoslibet personas cujuscunque dignitatis, gradus et preheminentie existant, que actenus deliquerunt, aut qui in futurum adversus nos et statum nostrum delinquent, vel aliquam excessum fecerint aut facient, tam contra nos et statum nostrum, quam contra et preter juris formam, ac bene vivendi normam; eosque et quoslibet sediciosos, discolos, male compositos, sceleratos, facinorosos, fures, incendiarios, proditores, improbosque omnes et singulos; tam servata quam non servata statutorum forma dictarum partium, civitatum, episcopatum et districtuum, si ei pro honore et bono status nostri visum fuerit, muletandi, condemnandi et puniendi tam in aere quam in persona, ad ultimum usque supplicium inclusive. Et item, quoscunque provisionibus, ordinibus et mandatis suis inobedientes, retrugrados et contumaces coercuendi, ac in eos procedendi, quemadmodum nos ipsi facere possemus, si personaliter adessemus et ea ipsa faceremus. Reliqua vero omnia que pro ipsarum partium, civitatum, episcopatum et districtuum salute, et status nostri conservatione et tutela, et ei utilia et necessaria atque opportuna visa fuerint, arbitrio suo sponte remissimus. Mandantes commissariis, potestatibus, capitaneis, referendariis, castellanis, antianis, ceterisque omnibus officialibus et subditis nostris dictarum partium, civitatum . . . suarum, presentibus et futuris, ut eidem domino Constantio Pisauri, armorumque Capitaneo, Gubernatori, et Locumtenenti generali nostro carissimo, pareat et obediat ceu persone nostre proprie. Injungenes etiam gentibus armigeris nostris quibuscunque, equestribus et pedestribus, feudatariisque omnibus dictarum partium, civitatum et districtuum ut supra, et eorum officialibus, ut prefato domino

Constantio Sfortie eam reverentiam et obedientiam prestant, que nobis prestarent; et denique, quicquid eis aut alicui eorum jusserit, scripserit et ordinaverit, sine exceptione aliqua exequantur, sub penis per eum imponendis, et Camere nostre applicandis. In quorum fidem etc. Datum Mediolani, in arce nostra Porte Iovis, die decimo januarii 1482.

SERIE SESTA

DOCUMENTI

**SPETTANTI AI CAPITANI ITALIANI DOPO LA CALATA
DI CARLO VIII**

(I VITELLI, IL GIACOMINI, CESARE BORGIA)

ED AL RISORGIMENTO DELLA MILIZIA NAZIONALE

DOCUMENTI

SPETTANTI AI CAPITANI ITALIANI

CAPITOLO I.

I VITELLI, IL GIACOMINI, CESARE BORGIA.

LII.

1498, 24 luglio. ISTRUZIONE DEL RE FEDERIGO I AL GRAN CAPITANO, dove si tratta della condizione politica e militare degli stati d'Italia, della potenza de' Veneziani, e della debolezza del Regno di Napoli dopo la cacciata dei Francesi dal Regno; e si intendono i partiti proposti da Federigo per contrapporsi alla preponderanza dei Veneziani (1).

Illustre Capitano. Avendo deliberato ritornare in Spagna, poichè con la grazia di Dio le cose di questo Regno hanno sortito l'esito ed effetto desiderato per li Serenissimi ed Eccellentissimi Reali di Spagna e per noi, v'avvierete con lo nome di Dio. Ed arrivato al cospetto di dette Maestà, vi preghiamo che da nostra parte le vogliate fare le debite salutazioni e commendazioni, come buono ed ossequentissimo figlio d'esse Maestà.

(1) Documento comunicato dal signore Scipione Volpicella di Napoli.

E benchè a bocca più volte v'abbiamo dichiarato l'animo nostro, e voi siate informatissimo, nè poteria in quelle parti andare uomo migliore informato di voi; nondimeno, riducendovi a memoria tutto, vi preghiamo che vogliate ad esse Maestà dichiarare l'osservanza e venerazione nostra verso quelle, e così l'incredibile amore nostro, e quanto siamo desiderosi compiacerli e soddisfarli in ogni cosa che ceda in soddisfazione ed esaltazione di dette Maestà.

Appresso dichiarerete quanto noi restiamo contenti d'esse Maestà per le singolari e paternali dimostrazioni fatte con effetto ed evidente operazione per le dette Maestà in la ricupera- zione e conservazione di questo Regno, e delli prudentissimi modi tenuti e servati per esse Maestà, li quali non s'averiano possuto servare nè escogitare meglio nè più opportuni; mediante li quali son pervenute le cose del Regno al desiderato fine. Onde noi, gratissimi di tanti beneficii, avemo a quelle Maestà immortale obbligazione, la quale sarà eternamente in memoria a noi ed alli posterì nostri, riconoscendo da esse Maestà essere processo e depender ogni bene e stabilimento di cosa nostra. E con accomodate ed efficaci parole che vi pareranno, ne accomanderete alle Maestà predette, le quali, tenendone e reputandone, come tengono e reputano, per buon figliuolo, per le dimostrazioni che apertamente si vedono in nostro beneficio, possono essere certissime e tenere per fermo, disporre di noi e di questo Regno, non altramente che possono dell'altre cose di dette Maestà, ad ogni loro volontà. Così l'offeriamo.

Voi, per la prudenza e sapienza vostra, e per essere stato in questo Regno tanto tempo, non solum avete cognizione dell'essere, natura e disposizione di quello, ma etiam d'Italia, e delli modi e pratiche si tengono in quella per li signori e potentati. E per questo non pare necessario dichiararle altrimenti. Pur non pretermetteremo ridurle a memoria, acciò chè ne possiate dar notizia alle predette Maestà, non solo per beneficio ed acconcio del stato nostro, lo quale è comune con quello di dette Maestà e possono e devono estimare essere loro, ma per beneficio ed acconcio proprio delli Stati e Regni delle Maestà predette; le quali, con loro prudenza e sapienza antivedendo e considerando la condizione e disposizione di questo Regno, distrutto, lacerato e squadernato da ogni canto, come

già voi sapete e chiaramente avete visto; possono occorrer al bisogno, e dar forma alla sicurtà e formamento di questo Regno, lo quale non abbia da dubitare della effrenata cupidità e rapacità de' Veneziani, li quali sono intenti ed avidi non solum dell'occupazione di questo Regno, ma del resto d'Italia. Il quale pensiero quantò sia facile ad avere effetto, dette Maestà lo ponno ben considerare. E così voi vedete, come è detto, questo Regno in che stato si trova, essendo al presente le forze nostre non più di quel che sono Veneziani, i quali tengono in due province di questo Regno, come son Terra di Bari e Terra d'Otranto, le più importanti città e fortezze con le porte loro, che sono in quelle province; ed in questo Regno, Trani, Monopoli, Mola, Polignano, Otranto e Brindisi; con le quali città e fortezze, per essere di grandissima importanza, è da fare ogni grandissimo sforzo. Ed ancora con la vicinità e propinquità che hanno con lo stato di Veneziani, sì in Italia come in Schiavonia ed Albania, donde in una notte, come avete visto per la carta di navigare, possono condurre in Puglia gente d'arme e stradiotti, e con la facilità e modo di fare armata, e potenza di quella Signoria, facilmente si poriano occupare in breve tempo tutto lo Regno, e, perso lo Regno, conseguentemente s'occuperiano lo resto d'Italia; per essere questo Regno più del terzo d'Italia, e dispostissimo alle cose di guerra, e massimamente ad essi Veneziani, per le attitudini del mare e per la propinquità del stato loro.

Dell'animo e volontà de' Veneziani intentissimi alla sopradetta ambizione, se ne vedono manifestamente le vigilie, l'ordini, l'apparati, li modi che servano in Pisa, le divisioni che pongono in Italia, e molte altre pratiche tengono in Italia, sollevando popoli, mettendo sospizioni e gelosia intra signori e potentati, tirando a sè e soldando gente d'arme, e massimamente Baglioni, Ursini, lo Duca d'Urbino ed altri baroni, prestandoli aiuto e favore, li quali si può dire ed estimare essere della signoria di Venezia; e similmente lo caldo e favore donano al Prefetto; li modi hanno servato con lo Principe di Salerno, il quale apertamente hanno favorito, e tienesi per uomo loro ed in protezione di quella Signoria, a fine di recarci malefici e praesertim di tenere noi in spese e sospetto. E tuttavia si vanno allargando ed ampliando, aderendo e tirando a sè

tutti quelli pare a loro esserli opportuni per una volta pervenire al disegno loro d'insignorirsi di questo Regno e del resto d'Italia. Li modi servano d' avere Taranto in mano, e quanto manifestamente si discoprono, v'è notissimo. Al presente cercano tirare Siena; ed hanno in tale modo rinforzate le genti in Pisa, che non solum è da credersi che pe' Fiorentini non si ricupererà, ma che più tosto siano per vedere qualche altra cosa. E però, prima che del tutto si discoprano e si tolgano la maschera di faccia, è necessario, per lo comune ed universale beneficio, e praesertim di dette Maestà, occorrere alle cose predette, e rimuovere e troncare ogni via ed adito ed ogni altro mezzo che possa esser causa di far pervenire Veneziani a discoprirsi, che saria manifesta ruina del resto de' Cristiani; come noi per le ragioni predette ed altri ragionamenti a bocca vi abbiamo fatto intendere, e voi farete intendere a quelle predette Maestà; le quali per la prudenza e sapienza loro, conoscono e considerano tutto lo sopraddetto ed imminente pericolo, in che si trova questo Regno e tutta Italia. Per lo servizio e beneficio delle quali Maestà, ed universale di tutti altri signori, comunemente si paria noi essere integro re del Regno, e toglierne la spada de' Veneziani, ch'è ligata d' uno sottilissimo filo e pende sopra lo capo nostro; la salvezza della quale non meno saria nostra che degli altri, stando questa cosa come solè stare per il passato, che era lo contrappeso loro. E quanto al parere nostro, la principale e migliore cosa si possa fare, è la ricuperazione delle città e fortezze del Regno che Veneziani tengono in pegno; ed ancora Monopoli, Mola e Polignano, le quali Veneziani presero stando dette terre sotto bandiera di re di Francia; e non le possono tenere giustamente, per essere stato re di Francia illecito occupatore e detentore; e che restituissero Pisa liberamente a Fiorentini, perchè non possano avere mano in l' uno e l' altro mare; e poi s' averiano Fiorentini uniti con l' altre potenze d'Italia circa lo stato e conservazione d'Italia. E per farsi questo effetto, s' averiano da mandare per esse Maestà oratori in Roma, persone d'autorità, sotto scusa delle cose di Pisa e d'assetare l' altre cose d'Italia, ed ordinare a quelle che s' intendessero bene con noi; perchè teneriamo tal ordiue, che Veneziani non potriano denegare la restituzione delle terre, pagando noi li danari, alli quali allora

attenderemo a fare con ogni diligenza , e s' averà modo, come a bocca vi avemo detto: li quali danari al presente non possiamo fare, dubitando d'alcuno motivo di quella Signoria , la quale per toglierne la comodità di potere ricuperare quelle terre , cercherà qualche indiretta via di ponere noi in spesa. E quando non si contentassero restituirle, in tale caso vedano quelle Maestà che s'ha da fare. E perchè quando ben i Veneziani si contentassero pigliar li danari , li quali sariano da circa trecento cinquantamila ducati, e restituire le terre , cercheranno tenere Monopoli , Mola e Polignano, con colore che quelle pigliano con le bandiere di re di Francia ; per detti Oratori si averia da fare ogni opera che s'abbiano a lassare per tenerle indebitamente ; e quando fossero renitenti che la cosa si metta in giustizia , ma in questo mezzo abbiano da restituire quelle tengono in pegno.

Li motivi e modi servati per lo Papa , e l'animo suo di malignare in lo Regno , sono a voi ben noti , e così l'insaziabilità sua e li pravi appetiti suoi ; e come da noi ave avuto stato di cinquanta mila ducati per anno in questo Regno , ed ogni di sta più sitibondo ; e quanto più avesse, tanto più desidereria , e non si contenta mai. E come più volte noi v'avemo ragionato di detti motivi , così ve lo riduciamo a memoria ; e con quelli modi ed opportunità vi parerà , vogliate dichiararlo alle Maestà predette. Le quali conforterete a non posporre queste cose del Papa ; perchè , essendo esso fatto tutto a suo disegno , e non curando della fede , e tutto lo mondo vada a ruina per uno minimo suo appetito ; uno di poteria ridurre le cose a termine che poi non se li poteria rimediare.

L'affanno insopportabile avuto per noi in disturbare lo matrimonio che lo Papa volea fare, e sollecitava con grandissima istanza si facesse , tra la figliuola legittima nostra e lo cardinale di Valenza ; cosa tanto dispari e disconveniente, quanto mai s'avesse potuto escogitare, e contraria d'ogni ragione , a voi è ben noto ; e così la scusa troviamo di volere consultare quelle Maestà. Pregoamovi le riferiate tutto , e liberamente affermerete che Noi , per la conservazione dell'onore di quelle Maestà e nostro , averiamo prima consentito perdere lo Regno, li figli e la propria vita , di consentirli ; come già avete visto ed inteso l'animo nostro quando quello matrimonio si praticava per

mezzo del duca di Milano, il quale, per tirare noi, non curò di mandare due volte messer Marchesino, che è lo primo uomo avea e lo più favorito.

Così ancora dichiarerete alla Maestà predetta lo matrimonio già concluso fra Don Alfonso d'Aragona nostro nipote e la figlia del Papa: di quale matrimonio ne restiamo contenti, avendoli denegato l'altro, per non disperar lo Papa, il quale manifestamente ne minacciava; e Noi avemo da temerlo solamente per lo rispetto de' Veneziani.

Dichiarerete etiam l'estremo desiderio del Papa di togliere e far lassar la Cappella (1) al cardinale di Valenza, e darli lo stato del duca di Gandia; e che noi, per tenere contento il Papa, l'avemo promesso in questo far ogni opera a noi possibile. E quanto alla concessione del stato predetto ad esso Cardinale, farete tutte l'opre convenienti ad effetto sortisca buono fine, come il Papa desidera; perchè dal canto nostro, per le ragioni v'avemo allegate, desideriamo che quello stato pervenga in potere del detto Cardinale: ed a questo effetto mandiamo lo canceliero nostro.

Quanto s'è ragionato circa la riformaione, noi non curiamo allargarne in questa altramente, rimettendone alla relazione vostra. Solum v'afferriamo, che noi sempre concorreremo con lo parere di quelle Maestà ogni volta che a quelle piacerà.

Quello si possa sperare in lo Duca di Milano, il quale è fatto tutto a suo proposito, voi medesimo l'avete così bene inteso come noi; e però in quella parte non ci estenderemo altramente. Solum affermate a quelle Maestà che in esso Duca non si può sperare nè per noi nè per altri, se non quanto sia a suo proposito.

Circa lo matrimonio della figliuola di quelle Maestà con l'Illustre Duca nostro figlio, noi restiamo contenti a quanto ha riferito Raffaele delli Falconi per parte di dette Maestà. E benchè tenghiamo per cosa certissima, che quelle Maestà stiano in ferma opinione di fare il matrimonio, e ci fosse stata causa d'aspettare e soprassedere la pubblicazione per lo rispetto di re di Francia morto; nondimeno, ritrovandone senza alcuno

(1) Cioè il cappello cardinalizio.

appoggio e fuora di lega , noi per nostro favore e beneficio desideriamo si pubblicasse al presente , poichè per la grazia di Nostro Signore cessa quello rispetto. Però voi , essendo con le predette Maestà, vogliate supplicarle e fare istanza si pubblicasse al presente ; perchè , oltre li beneficii che a noi seguiranno , gioverà assai a fare contenere Veneziani , et ad ogni altro effetto e reputazione nostra , la quale conseguentemente tutta cede a servizio e comodo di quelle Maestà, essendo Noi buono figliolo di quelle.

Come voi sapete, Noi fin al presente non siamo stati ammessi nè accettati in la lega , per la contraddizione de' Veneziani. Però voi farete istanza appresso le Maestà predette, che noi siamo ammessi ed accettati in detta lega, non ostante la contraddizione fatta pe' Veneziani ; perchè non potriamo stare così sospesi e soli come ne troviamo : e quando Veneziani non si contentassero, che vogliano quelle Maestà far opra che il Papa , l' Imperatore , quelli Reali con lo duca di Milano n'ammettino.

Similmente farete istanza ed userete ogni industria ed ogni opera possibile appresso quelle Maestà , che si degnino oprare con effetto, per quello meglio modo li parerà , con lo nuovo re di Francia a mettere buon effetto in le cose e differenze d'Italia , avendosi da sperare che lo nuovo re di Francia non abbia quello animo avea l'altro Re. E così , come lo Re passato con onor suo non potea desistere dell'impresa , così lo presente Re con suo onore non la potrà imprendere , secondo più largamente a bocca abbiamo ragionato. E s'avverta che col presente Re non s'averia d'audare con quelli rispetti s'andava col Re morto.

Li portamenti nostri verso la serenissima signora Regina nostra madre, ed ancora verso la signora Regina nostra suora , quali siano stati tanto in onorarle quanto in averle dato stato grande e di buonissime terre , a Voi è ben noto ; e però in questo non ci allarghiamo altramente. Solum vi preghiamo che tutto vogliate far intendere alle predette Maestà con modi convenienti , acciò restino ben informate della verità. Alla predetta signora Regina madre avemo dato più di sei mila docati di entrata oltra quello avea , in modo ave XXIII mila docati

l'anno di entrata; ed alla signora Regina nostra suora avemo dato stato per XVIII mila docati l'anno.

Similmente riferirete le dimostrazioni fatte per noi a' servidori d'esse signore Regine per loro sodisfazione e piacere.

E quanto al desiderio che tiene la signora Regina madre del casamento della signora Regina sua figlia con lo predetto duca di Calabria, direte quanto altre volte è stato ragionato, così circa le doti le quali per quelle si pretendono avere, e come noi siamo contenti fare quanto per quelle Maestà si dichiarerà, essendo certi che averanno tutta quella considerazione la quale meritamente si deve avere, certificandole che le doti di questo Regno solamente sono cento mila docati.

Dell'oratore mandato in Turchia è la causa per che vi avemo data notizia; e come averemo da quello avviso, subito daremo notizia alle Maestà predette.

Datum in Castello nostro Novo Neapolis, die xxiiij iulii 1498.

LIII.

1497. **PARERE SUL MODO DI RIADERE PISA**, *scritto da Paolo Vitelli nel 1497 e mandato alla Signoria di Firenze.* (Loc. cit., Cl. IX, N.º 45).

Ill.^{mi} S.^{ri} nostri. Da Cerbone (1) havemo inteso quanto sii il desiderio di quelle circa il volere il parere nostro tanto per la offensione quanto per la diffensione dele bande verso Pisa, et cusi anco il collocare dele genti per il medesimo effecto. Et perchè simo certi che le Signorie Loro, per la grande et continua experientia che l'hanno dele cose de la guerra, cognoscono el sanno molto bene quello sia a bisogno, si etiam per havere le S. V. copia di molti omini da bene, dali quali V. S. haranno anco havuto i pareri loro, et inteso et discusso molto bene quello che fia a bisogno per tal cosa: il perchè judicaressimo non essere necessario il parere nostro. Tuttavolta nui, per obedire a le S. V., non mancarimo, per quanto sia in nui, dire quello che in ciò cognoscimo. Egli è vero che 'l saria stato necessario che le S. V. ce havessero dato piena et vera notitia dele forze de li nimici; cusi anche che gente d'arme le S. V. disegnano mettere da quelle bande precisamente: et anche che nui havessimo visto meglio il paese, che non habiamo; perchè in el tempo che nui stessimo a Cascina, solum facessimo disegno diffendere Cascina, et dele coline et altre cose da quella banda non facessimo pensieri possere tenere, per non essere nui potenti a possere fare l'uno et l'altro; et perhò non praticassimo molto per quelli paesi: o, ad minus, le S. V. ci havessero dato, cum una cosmografia, notitia del paese, sopra la quale nui ci havessimo meglio possuto fondare et dire il parere nostro più precise. Pure nui parlarimo in sa Vingnale,

(1) Questi è Cerbone de' Cerboni, di Castello, cancelliere di Paolo Vitelli.

et diremo quanto ce occorre per obedire a le S. V., come è decto di sopra; e prima, quanto ala offensione de' nimici.

Dicemo che, attento la qualità de' tempi in che ci troviamo, et attento la natura de' paesi di quello di Pisa, giudicamo le S. V. per via de expugnatione non li possa fare uno grande nocumento: perchè le sanno bene, che come comincia a piovare, tutto quello de Pisa diventa uno lago, et male ci si pò stare, et male si pò traversare; et maxime che dovemo pensare, per essere li S.^{ri} Venitiani homini provisti, che e' debbino havere fortificato Cascina, Vico et Buti, molto più che non erano quando nui erimo là. Et anco giudicamo habbino messo in Pisa et cavalli et fanti che siano molto bene atti a possere diffendere questi loghi, quando li fussi facto impeto contra. Il perchè, non vedendo nui altro exercito nè altre genti che queste che nui vediamo e le S. V., non confortaressimo per niente a pigliare impresa contra de' Pisani o de li luoghi decti, per le ragioni predictæ: et se le S. V. volessaro disegnare di scurrere o predare, dicemo che, per quanto ritressimo nel tempo stessimo di là, loro possono ritirare li bestiami in loco securissimo, che è verso il Serchio a la banda de la marina, dove le S. V. non possono fare disegno offendere, se non per la via di Lucca; da la quale quando le S. V. non fussaro bene assecurate, non dicemo tanto per el passo che ue dessero, ma promettessemo che da nimici ne' territori loro non sariano le S. V. offese, non confortaressimo ci s' intrassi per niente; perchè, etiam che si c' intrassi grosso, li nimici hariano continuo gran comodità, per il paese arto (*sic*) che gli ànno, a dapnegiare et offendere a le S. V. Il perchè per li respecti dicti giudicamo essere difficilissimo et pericoloso el pigliare di tale impresa, tanto per l'expugnatione de' luoghi, quanto per scurrerie. Solum se le potria nocere cum temptare de vedere se si potessero tirare in qualche modo a la tratta: perchè, per quanto s' intende, ser Paulo Manfrione non sòle havere molto del considerato.

Circa la defensione dele cose dele S. V., giudicamo, quando quelle dissegnino valerse de 300 homini d'arme de le bande di là, sia bene le S. V. dispensi al Ponte ad Era et a Ponte di Sacho, et a tutti quelli luoghi de retro a Pontedhera verso Samminiato apresso a tre o 4 miglia, fino a la summa di 200 homini d'arme: non dicemo su per le colline, perchè crede-

mo siano sì exauste , che non potriano ricevere gente d'arme. Così anche , a ciò che quelli dui castelli stiano più sicuri et meglio guardati , parci le S. V. debbino ponerci fino a 300 fanti , li quali per ogni bisogno che fusse , tanto per diffensione che bisognasse ali luoghi , quanto per scorrerie , fariano spalle ali cavalli , et li cavalli a loro. Et quando caso fussi che se havessi a cavalcare verso le Colline , o verso Lari , che a quella banda fussaro li nimici ; sempremai stando cum li cenni ordinati , potranno drizarsi a quella via cum quelle gente d'arme et parte di quelli fanti , et l'altra lassare per guardia de'luoghi : che mettendose insiemi cum le gente sirano a Lari et a Rassignano , siranno sì grossi , che quando li nimici fussaro 1000 cavalli stradiotti , sempremai riceveranno dampno et vergogna , per la dispositione del paese maxime , et hariveranno sempre a tempo che non potria mancare non riscontrino li nimici in la tornata , quando gli stiano preparati et in ordine cum li segni consueti et fra di loro intesi : che anco a chi farà capo a Pontedhera , disegniamo li restino 50 balestrieri a cavallo. Et a questo modo si libererà tutto il paese , perchè questi sempre potranno essere al soccorso e di qua d'Arno et verso le Colline et Rassignano nel modo dicto ; et così anco di là d'Arno , quando si facci il ponte di scaffe , come appresso si dirà. *Omissis aliis.*

Appresso , quando le S. V. habiano 250 balestrieri o cavalli legeri , per havere il disegno le S. V. di condurre grani di Livorno , per quanto intendemo , per la via di Rassignano ; che 'l sia bene ponere in Rassignano fino alla summa de 100 balestrieri cum 200 fanti , et 50 balestrieri a cavallo a Lari e altrettanti fanti , i quali continuo stiano bene in ordine et vigilantissimi. Et perchè intendemo c'è uno Colle Salvetto , dilungo x miglia da Pisa , et 14 presso a Lari ; iudicamo fussi bene le S. V. uno giorno , cum uno bono sforzo de gente d'arme , fanterie et guastatori et altri maestri d'ascia et ingegneri , andassino al dicto luogo , et li a uno tratto facessero uno bastione , che , per quanto intendiamo , il luogo per sè medesimo è apto a fortificarsi et metterci dentro 50 fanti et qualche poco d'artiglierie : et fortifichise più che si può , che per una battaglia di mano si possa tenere ; perchè , sempre mai che si tenga per una battaglia , sendo tanti cavalli et fanti quanti siranno a

Rassignano et a Lari, potranno, al cenno che fra loro si daranno, havere soccorso di natura che li nimici non li potranno nocere. Così anco intendemo c'è un altro luogo o castelletto chiamato Castello Anselmo, che è più basso; il quale anco siria bene fortificarlo et cum fosso et artiglieria, et ponerci dentro 50 fanti: che medesimamente, per havere il soccorso presso et grosso, sempre mai che si tengono per una battaglia, non potranno poi essere offesi. Questo fortificare di questo Colle Salvetto et questo Castello Anselmo serviranno a questo effecto: che continuamente tenghino fuori le scelte buone, et che siano homini fidati et da bene; che quando gente passasse, cum cenni intesi, fra Rassignano, Lari et Castello Anselmo et Colsalvetto, siano havisati che gente sono passate; et alhora, inteso a che via vanno li nimici, li nostri se facciano intendere l'uno a l'altro dove se habino a mettere insieme; et poi messi insieme, sequitino la posta fino che se affrontano cum li nimici: che non dubitamo, mettendosi insieme le genti sono a Pontadera, questi cavalli et fanti quando fussero 1300 cavalli stradiotti, per essere anco il paese più atto a fanti che a cavalli, sempre li daranno de le botte; et non vedranno una volta o dui che si stia cum quest'ordine, che non ci torneranno così spesso. Et a ciò che grani et il paese si renda più sicuro, simo di parere che omni matina di Lari si partino 4 fanti et vadino a Colsalvetto, et da Colsalvetto si partino 4 altri fanti et vadino a Lari, et così da Colsalvetto a Castello Anselmo; et quella via che fa l'una parte, non faccia l'altra; et quella via che fanno un dì, non facci l'altro: et così si vadino scambiando. Et questo, a ciò che quando qualche volta le scelte fussaro decepte per qualche modo, che questi altri scoprino loro, et diasi ordine et cenni che nè grani nè altri si movino da'luoghi loro fino tucte queste scoperte non sono fatte, et li cenni non sono dati (1). Et dati che siranno li cenni sicuri, si potranno muovere li grani cum le scorte loro, che indicamo sia necessario le S. V. li dia scorte per rispetto de' strada-ruoli; da quelli non si pò guardare, si non per scorta, per

(1) Nell'originale seguono queste parole, poi cancellate: « che potranno usare o fumo o bombarde, o quello parrà a quelli capi che ci staranno ».

rispetto che non si pò vedere la pésta loro come de' cavalli , o per essere il paese più apto a fanti a piè che a cavallo. Ma per observantia di tutto questo ordine et securtà , iudicamo necessario uno comissario , homo da bene , che stia a Lari ; non dicemo tanto per conditione , quanto vorressimo uno homo vivo et fattivo et di cervello ; che anco starà bene lì , che potrà continuo havisare al comissario generale , che starà o a Ponte ad lera o a Ponte di Sacho , di quanto occurrerà a di per di. Et lui tenendo questo ordine , potranno male essere nocciuti da nimici.

Intendemo anco , che fra Livorno e Rassignano c'è uno monte sopra uno luogo de'frati di Santa Maria , che per havere d'intorno il paese montuoso et macchiato , comprendemo strada-ruoli anco potriano fare dampno : saria a proposito assai anco fortificarlo e metterci fino a 50 fanti , perchè a uno bisogno saria receptaculo di grani et altro che bisognasse.

Et loro anco servassero ordine di tenere fuori continuo le scolte , et havessero i medesimi segni , et fino tutti i segni non confrontassero de la securtà , non si movessaro da'luoghi loro : perchè qualche volta uno potria fare il segno bono , et da l'altro se haveria il segno de la passata de' nimici : perbò a questo se habbia advertentia , perchè in questo consiste tutta la securtà de la banda verso Rassignano. Et anco el fortificare de questo monte sopraditto ; perchè bisogna che le S. V. habbino advertentia che facilmente potriano galee la notte passare et nascondersi in quelle gole de mare , et a uno tratto buttare in terra 200 o 300 fanti , et pigliare et mettere in mare et trarre via : che fortificandosi quello monte , chi stesse lì potria pigliare carico omni matina di bonhora mandare a scoprire la marina , et mandare fuori homini doppi et separati l'uno da l'altro , et per varie vie et molto ben vedere et guardare per tutto , che legni di nisuna sorte non fussi in mare.

Circa le cose verso la Valdenievole , perchè intendemo che l'intrata de quella valle è tagliarda , et ha uno castello appresso a l'intrata forte , iudicamo sia bene mandare in quello castello fino a 300 fanti ; che , per quanto c'è accennato , ci pare sia bona electione il mandarci el signor Piero. Et anco ci pare si ci mandi il resto de' balestrieri che sono 50 , che li altri 150 habbiamo dissegnato fra Lari e Rassignano , e 50 a Pontedhara.

Questi 50 balestrieri staranno cum questi fanti molto bene in quello castello, et che sopra tucto se usi continuo bone scolte, perchè credemo potranno male intrare che non siano scoperti. Et volse ordinare cenni medesimamente intesi da tutti gli omini del paese; che, come il sentono, sappino che i nimici sono in paese, et che omni homo si rasecti et reducasi a li passi; che non dubitamo, se c'entrano, essendoci bono ordine, che questi fanti e cavalli ci siranno destrozati o trattati in modo, non ritorneranno cusì presto un'altra volta; et maxime possendo havere le spalle de li 100 homini d'arme, et anco a uno bisogno per l'ordine del ponte si potranno valere de le genti del Pontedhera et Ponte di Sacho.

Restaci Bientina. La quale pò essere nociuta, per possere l'inimici fare uno ponte a quello fiume che esce dil lago. Tutta volta, quando sia in Bientina uno homo dabene cum qualche fante, et sia vigilante cum bone ascolte, possano mal venire li nimici, che non siano scoperti. Pure qualche volta potriano passare; et a ciò che, quando passassaro, o non potessino fare nocumento alcuno, o qualche volta se li potesse far male a l'horo, iudicaressimo che fussi bene tenere a ordine x o xii scafe pare (1), de le quali a uno tratto se potessi fare un ponte, come s'intendessi la passata de'nimici; et cum tavole assai, da posere passare immediate 100 cavalli per volta, et fanti quanto si volesse, che a uno tratto se li fussi adosso. Per non pensata che potria essere, se li faria male assai, et anco serviria: che siamo di parere le S. V. il restante fino 300 homini d'armi, che sono 100, le S. V. le collocassero in luogo che fussaro preste al bisogno de la Valdenievole, et di quelli luoghi lungo Arno intorno a Bientina; et cusì anco potessero poi per mezo del dicto ponte essere a omni bisogno de questi luoghi del Pontedhera o Ponte de Sacho o de le Colline, o per mezo d'expugnatione occurreria unirse cum l'altre gente et andarsene tutti insieme ala via de li nimici dove fussero.

Siamo anco di parere fussi bene le S. V. tenissero x o xii cavalli al bastione de lo Stagnio, li quali omni matina qualcuno di loro traversassero el paese, et maxime fino a Colsalvetto; perchè niuna cosa ha le S. V. che più li possa rendere salvi

(1) Cioè: *barchette piane*.

et securi, che continuo in tutto el paese havere homini che servino questo modo di scolte, et homini che stiano attenti a intendere li andamenti deli nimici. Tuttavolta nui in qualche cosa potressimo errare, et non dire tutto quello fussi a proposito, perchè non sapemo tutto el paese, nè di quello dove simo stati per le cause predictie ben ci recordamo. Le S. V. piglieranno le parole nostre cum sincerità et bona fede verso di quelle.

LIV.

1497, luglio. VARIE SPECIE DI ARMATURE E LORO PREZZI.
(Loc. cit., Clas. IX, N.º 45, a car. 6).

Arme haute da M.º Jacomo di Pietro da Milano, habitante in Brescia, sino a di 3 luglio 1497.

Spallacci para 19: cioè, per diciannove, a ducati uno	
el paro, montano	Ducati 19
Guanti para quaranta: a para doi al ducato, mon-	
tano	» 20
Arnesi cum schinieri para venticinque: a ducati tre	
el paro	» 75
Schinieri senza arnesi para dieci: a ducati uno el paro	» 10
Braciali para trenta: a ducati uno el paio, vale . . .	» 30
Elmetti numero venti: a ducati tre l'elmetto. . .	» 60
Petti a la Suizara numero doicentoventicinque: a doi	
al ducato	» 112 $\frac{1}{2}$
Celate da balestrieri numero doicentocinque: a ce-	
late doi al ducato, vale	» 102 $\frac{1}{2}$
Testiere da cavallo numero novantotto: a doi al du-	
cato	» 49
Barbotti numero centosessantannove: a barbotti tre et	
tre quarti al ducato	» 44 $\frac{1}{2}$
Braccialetti para trecentocinquantesette: a para tre et	
tre quarti al ducato	» 95
Una armadura per lo signor Vitellozo, senza spallacci	» 12
Uno corpo di coraza per Baldo di casa, vale. . .	» 3
Doi celate indorate cum doi barbotti: ducati 5 l'uno.	» 10
Cinque celate a la francese, cum barbotti: a ducati	
2 l'uno	» 10

Ducati 652 $\frac{1}{2}$

Ducati 652 $\frac{1}{2}$

Armature che vennero più di fa, che vennero da
Mantova, per lo signor Pavolo, M. Julio, et Jo.
d'Anghiari, et Jo. da Castello, et una per Loru-
cio da Cesena; come apare in una scripta nostra
di uno suo resto che le dede a dì 30 di marzo
in Mantova, ducati 48 » 48

Et per chiodarie et mascharecce (?) et fibbie di diverse
sorti che ci portò da Brescia, ducati x d'oro. . . » 10

Et per uno conto vecchio che de'havere da noi,
come appare per una scripta per mano di Gis-
mondo apresso detto M.^o Jacomo, sotto dì 16 di
febraio 1497, ducati docentocinquanta doi. . . » 252

» 962 $\frac{1}{2}$

E più braccia novantacinque de canavaccio dato a Solc.
per la casa et consegnato a Baldo, d'acordo per
ducato uno d'oro largo, cioè » 12

» 974 $\frac{1}{2}$

» 1

Ducati 975 $\frac{1}{2}$

LV.

1497, *luglio*. PREZZI DI CAVALLI. (LOC. cit., Id. Ibid., a car. 12).

Cavalli comprati da Lionardo a Firenze. Et prima.

Uno cavallo liardo scuro da m. ^o Jacomo fioren-	
tino, costò ducati 28.	Ducati 28 l.
Uno cavallo sauro, ch'è di Jacopo fornaio.	» 15 l.
Uno cavallo sauro tedesco, fu di Jacopo Gian-	
figliazi	» 24 l.
Uno cavallo morello, d'Antonio Buonfigliazi	» 18 l.
Uno cavallo morello, da Francesco Volta	» 14 l.
Uno cavallo liardo pomato, da J. Mosone	» 15
Uno cavallo da Lionardo, di pelo sauro, tedesco	» 17 l.
Uno cavallo morello, da Agnilo Bazzi	» 39 l.
Uno cavallo da Agnilo di Berardino	» 23 l.
Uno cavallo da Galiotto, liardo pomato.	» 43 l.
Uno cavallo liardo, da Lorenzo Tosinghi	» 26 l.
Uno cavallo sauro, da Benedicto	» 14 l.
Uno cavallo liardo, da Galiotto f. ^{no}	» 21 l.
Uno cavallo morello, da P. ^o di Bertagna	» 24 l.
Uno cavallo baio, dal m. ^o da Faenza	» 16 l.
Item, a coconi ducati 2	» 2 l.
Item, per caveze de detti 15 cavalli, per mancia.	» — £ 15
Item, per ferri	» — £ 6
	340. 3

Lionardo de'dare ducati 355 d'oro larghi, havuti da ser Andrea in Firenze, vale 355 l.

Lionardo di contro de' dare ducati 340, d. 3 d'oro larghi, sono per tanti assigna havere spesi in cavalli in questo foglio Ducati 340 £ 3	
E ducati 7 per spese fatte da Firenze a Ca- stello, senza doi ducati tolti in presto d'Agno- lo da Pistoia » 7	
E ducati doi per uno per sè a suo conto . . » 2	
E ducati 6 spesi in Firenze per spese di decti cavalli et Bazzoni per 4 di in tutto . . . » 6	
	Ducati 355 £ 3

LVI.

1498, dal 24 maggio al 15 luglio. SOLDI DEI VITELLI.
(Loc. cit., Id., N.º 46, a car. 271).

A di 24 di maggio in Castello da Michelagnolo, d'oro	ducati 4464
A di primo di giugno in Montevarchi, pezi d'oro 818, cioè ducati 145 et ducati d'oro 673 per detto Michelagnolo	» 818
A di 4 di giugno in Poggibonzi, da Pandolfo da Cesena, ducati 300 d'oro	» 300
A di 8 di giugno in Pontedhera, per Cerbone, ducati 1000 di g. in ducati 160 et ducati 744 $\frac{1}{2}$ et g.	» 1000 di g.
A di detto, in detto luogo, dal detto, d'oro in oro l.	» 2283 $\frac{1}{2}$
A di detto, dal detto, in detto luogo, ducati 600 di g. in mani 2497 $\frac{1}{2}$ di g.	» 600 di g.
A di 26 di giugno, in Calcinaia, da Benedetto di Tanai de Nerlj Com.º ducati 200 d'oro in oro	» 200
A di 30 di giugno, dal detto Benedetto, d'oro .	» 500
A di primo di luglio dal detto Benedetto d'oro .	» 500
A di 2 detto, dal detto, in Calcinaia, d'oro .	» 700
A di 7 di luglio, da Andrea Com.º, d'oro . .	» 100
A di 11 di luglio, dal Chiaro, in Calcinaia, d'oro	» 700
A di 15 detto, da Gratiano, in Calcinaia, d'oro .	» 160

d'oro d. 10725 $\frac{1}{2}$

di g. d. 1600 -

Post scripta. Noi vi mandamo la presente lista a cagione voi vediate quello havemo hauto in vostra absentia, che fanno

CAPITANI ITALIANI

251

la somma de ducati 10725 d'oro : che a XI per cento
 fanno la somma di ducati 11902
 che agiognendoci 1600 di g. fanno la somma di ducati 1600

 13502

Et agiognendoci noi quelli 1000 di Pavolo Antonio,
 che sono di g. a XI per cento d. 1110 : che in tutto
 sono 1110

 14612

Et noi devemo havere per fanti 1200 vivi, che sono
 1440 paghe, a ragione di 20 per cento, che fanti 1440 a ra-
 gione di 3 ducati d'oro per pagha, fanno ducati 4320 per
 una pagha; per dui paghe, vengono ad essere 8640: detrat-
 tone questi, vedete voi quello restamo havere: et mandasi
 questa a cagione sapiate comme vi habiate a governare. Et
 advertite che qui non sono se non li 700 ducati voi mandaste
 l'altro giorno, et non ci sono quelli voi vi reserbaste in mano.
 Et advisateci de li denari voi vi havete retenuti per operare per
 di là.

LVII.

1498, *luglio*. ISTRUZIONE DATA DAI VITELLI *al loro cancelliere Cerbone, per trattare colla Signoria di Firenze, del loro congedo per un mese.* (Loc. cit., Id. Ibid., a car. 172).

Instructione per Fiorenza.

Imprimis, far intendere ali signori X la venuta dil signore Paulo Ursino, et qualmente sua Signoria ce fa chiaramente intendere la casa Ursina et tucta parte Ghelfa se trovano a termine, che si se manca di subcurrerla di presente, nulla est redentio.

Item, oferirli lo asicurarli per conto di Piero di Medici d'andare stagii li propri figlioli et dil signor Paulo et dil signor Gio. Giordano.

Item, obferirli che ie se adimanda licentia solum per un mese, e dipoi tornarimo ad omni lor chiamata et richiesta.

Item, obferir ad lor Signorie che lor saranno quelli che hanno ad far omni asetto et acordo, cum tucte qualità et conditione che a lor Signorie parrà; però, preservato lo onor et stato da Casa Ursa (1).

Item, che li Vitelli, ad ciò per la absentia loro le cose di Pisa non patissaro danno, son contenti che le Signorie loro a quello obstaculo mictino mille, millecinquecento, o fino in dui mila fanti a spese et su li propri conti di dicti signori Vitelli: et son contenti per dicto mese non recurga soldo alcuno: et ad ciò che le Signorie loro siano chiari del ritorno ad omni lor chiamata, li obferiscano darli in le mani lor figlioli e nipoti: et si di l'altro di de la armata loro si trovasse acordo onorevili, oferiscano tornare.

(1) È scritto veramente *Ursa* nell' originale; ma trovandosi questa parola in fine della riga, forse fu abbreviata da *Ursina*, per comodo.

Item, che al tornare obferiscano, quando piacesse ad lor Signorie, menare uno o dui dila casa Ursina cum cento o cento cinquanta homini d'arme, a spese et soldo di dicti signori Ursini per uno o dui mesi, dirizandoci insieme dove a lor Ex. piacerà.

Item, quando lor Ex. non volessaro, non obstante che non habino iusta causa di dubitare, ateso che a cautela dila observantia dile cose sopradicte ie se obferisce li figlioli dí dicti signori Ursini et nostri; preporrite ad lor Signorie un altro partito, che si lor Ex. ci vogliono dar licentia a tucto, repro-mectarimo star un anno sorti', che 'l non ci mectarimo cum altro potentato: et a loro sia licito far nove conducte a lor piacere; obferendoli al che laxarli, ciò è farli presente di tucto il servito che havemo ad haver da lor Ex.: ad le quale strectamente ce reccomandarite, obferendoli per sopradicte cose osservare tucte cautele saparanno adimandare, che a nui siano possibili ec.

LVIII.

1498 , 14 agosto. LETTERA DI GIAMPAOLO BAGLIONI A PAOLO E VITELLOZZO VITELLI , *perchè sollecitino la sua condotta al servizio de' Fiorentini.* (Loc. cit. , Id. Ibid. , a car. 259).

Ill.^{mi} D.ⁿⁱ affines hon. Per avere reportato ad questi di ser Valerio dali homini dele S. V. , che io tenesse la mia condotta cum testi S.^{ri} se farria intra pochi dì ; et anco per la ferma speranza che continuo le S. V. mi hanno data del medesimo , me ne so stato cum l'animo posato , nè ho cercato nè cerco altro. Pure , vedendo aproximar l'inverno , et havendo la compagnia ale spalle , che tutta volta mi consuma , et non vedendo altra mentione , qualche volta sto di mala voglia.

Le S. V. vedranno l'alligata lettera , quale hebbi hiersera da un che fo mio capo di squadra , al tempo che foi cum Venitiani. Et io credo che sia la verità , perchè el trovo per più riscontri : et maxime che tuttavolta piglia homini d' arme , et insino in hora sene trova 117 , et tuctavia ne ferma assai. Et anco ad questi di fo ad Perugia , secreto , un figliolo de l' inbasciator venitiano che sta ad Roma , et parlorono insieme. Et perchè so che Venitiani volevano di noi o tucti o nisuno ; havendo hora preso lui solo , dubito che non habbi promesse molte cose. che forse , quando non siamo tucti ad quella volta , non le potrà osservare : et questo il credo , perchè mi fa cum una grande instantia pregare che voglie ancora io pigliar quella via ; et solo credo si facci ad ciò che essendo insieme , porriamo far di questo stato tucto quel che ci piacesse ; et altramente no. Io continuamente mi so' excusato , che le cose mieie sono tanto innante cum Signori Fiorentini , che non le posso retrare. Sicchè m'è parso per questo apposta sollecitare le S. V. , che sieno contente fare in questo caso l'ultimo retracto : et caso mi conducessero , desidereria che la mia condotta dicesse incominciata in kal. d'agosto , per bon respecto ; perchè ad me

serria grande scarico , per quel che ho detto. Et quando io sia ad testi stipendii (ad parlare libero et confidente cum le S. V.), vederanno che non poderò manco io disponer di questo stato in beneficio de' Signori Fiorentini , che posse forse quell'altro in beneficio de' Signori Venetiani. Pur le prego che si sforzino farne resolution presto , perchè quando testi Signori ci pasciessero di parole , et per questo passasse questa commodità del tempo ; come le S. V. son state causa ritenerme ad testo camino (havendo una volta li Signori Dieci escluso l'homo mio), cusi harria iuxta causa dolerme di loro : et serria una cosa che me doleria tanto , quanto potesse exprimere.

Io ho desiderato et desidero ultramodo servire testa Ex.^{ta} Repubblica per molti respecti: l' uno, per la naturale affectione et servitù li havemo, havendola pur servita qualche anno; l' altro, per trovarme presso alle S. V., cum le quale essendo io congionto di affinità et di tanta benevolentia , crederia portarme in modo , che ogni di cresciera più l'amore , et anco me serria caro prender quella strada , che han presa le S. V. Pure , quando ad testi Signori lo' paresse che la spesa di noy fosse inutile , desidereria el dechiarassero ad tempo che non mi fosse preiuditio , perchè altrimenti serria un darne causa mi havere a desperare. Nondimeno son certo le S. V. faranno el bisogno secondo la mia speranza , et presto : et ad quelle continuo mi racomando. *Ex Marciano , xiiij augusti 1498.*

IOHAN PAULUS DE BALLIONIBUS.

LIX.

1498, 4 novembre. LETTERA DI PAOLO E VITELLOZZO VITELLI *al cavaliere* CORRADO TARLATINO *da Castello*, perchè la Signoria di Firenze prenda al suo servizio e per l'espugnazione di Pisa l'ingegnere maestro Alberto. (Loc. cit., Id. Ibid., a car. 356).

Magnifice vir. Essendo stato qui missere Alberto ingegnieri ad vigitarci, per andare ala volta de Lombardia, et perchè cognosceмо quanto el vale et le virtù suoi, per haverlo experimentato; desideraremmo grandemente haverlo apresso di noi, perchè cognosceмо serviria a gran proposito a questa impresa. Et perchè l'è homo de grande spesa, et noi non la porremo fare; sarete cum testi signori, et per parte nostra ie farete intendere la volontà nostra circa questo, et astregnetele quanto possete a pigliare detto messer Alberto; che semo certissimi la spesa sua non sarà inutile et vana: et in effetto, farete in questo caso suo quanto facessivo in uno particolare nostro, a ciò habbia effetto. *Nec alia. Ex felicibus castris Flor., die 4 novembris 1498.*

PAULUS ET VITELLOTIUS DE VITELLIS.

LX.

1498, 16 dicembre. LETTERA DI PAOLO VITELLI *al suddetto CORRADO TARLATINO, in favore del conte Lodovico della Mirandola.* (Loc. cit., Id. Ibid., a car. 364).

Mag.^{re} domine Curade, mihi carissime. El è stato qui el conte Ludovico de la Mirandola, et fattomi intendere quello che a longum ha raigionato cum voi circa lo abisogno suo; et conclude che si a la tornata sua di là da Milano non trova essere venuta provixione alcuna, che è sforzato non posser più tenir la compagnia. Per tanto, parendomi la partita sua di momento et jactura per la impresa non mediocre, son di parere siate cum testi Signori X, et li facciate intender che per niente non tollerino la partita dil Conte; anzi faccino adiutare et subvenire sua Signoria, ad ciò possa subvenire la compagnia fino ala venuta dili danari di Milano; de li quali sua Signoria li rimectará quella quantità lo havessero acomodato: sì che farite omni conato tal disordine non habia a seguire. Io ho parlato ad sua Signoria, et pregatolo voglia far omni opera possibile non sequa tal partita; et trovatolo disposto che se acomoderà a tucto quello li sarà possibili: sì che operate che 'l sia aiutato.

Apresso io ho riceputa una di Benedecto Bonvisi, la quale ho dato a Luca dili Albizi, che la mandi ali Signori X: sì che siate contento operare una volta, che si hanno fatigato l'amico nostro in lo servitio loro, che non li habiamo anche a pagare. Altro non occorre. *Ex Puppio, xvj decembris 1498.*

PAULUS VITELLUS DE CASTRO, *Capitaneus excelse Reipublice Florentine generalis armorum.*

LXI.

AVVERTENZE AI DIECI DI BALÍA (1), per la condotta dei Conestabili al tempo della guerra di Pisa (1500 circa). (Archivio delle Riformazioni di Firenze, Cl. VIII, N.º 34, a car. 9).

1. Tutti e' conestabili che si havessino a condurre per i Magnifici Signori Dieci, iudicherei che e' si dovessi far questo.

Se un Conestabile è per condursi, è necessario la prima cosa d' intendere la fama sua, et che tempo ha exercitato il mestiero de l' arme, et dipoi che huomo è di sua persona, et se ha inditio in facto nelle imprese appartenenti a lui; et come governa bene la compagnia sua. Dipoi vorrei esaminarlo in questo modo, che io vorrei che e' mi dicessi come si fa un bastione metendoli però un luogo a caso; et come si pianta una bonbarda; et in che modo si fa una via coperta, et come si fa un riparo dove fussino le mura rocte dalle bonbarde; et che modo si tiene a mettere di nocte le scale ad un castello, che questo è uno de' belli secreti che possa havere un Conestabile: e trovato epso havere le parti soprannominate come si richiede ad ogni Conestabile, lo condurrei con buona conducta et provisione per la persona sua: et non condurrei se non Conestabili con conducte grosse, perchè un Conestabile di 50 provigionati, non se ne caverà poi xx provigionati hutili; et il resto insino in 50 sono famigli, chavalli, ragazzi et paghe morte: in forma che le conducte picchole non fanno per il Comune. Et vorrei che ogni Conestabile per capituli fussi obligato a temere de la conducta se li dessi la metà balestrieri, perchè non si può condurre per il Comune cosa più hutile che i balestrieri; et de l' altra metà si dividessi in due parti, cioè una parte lance lunghe, et l' altra parte rotelle o scopiecti; et che quelle arme con che si scrivono e' provigionati sieno loro proprie et nonne

(1) Questa scrittura è senza nome d' autore, ma forse di Niccolò Machiavelli.

acchattate, come si costuma hoggi. Et scrivasi provigionati et non paghe di guazo, perchè da xx anni indrieto non si conducevano e' Conestabili con provigionati, ma con paghe di guazo si; et di poi furono ridocti a provigionati, cioè a nome di provigionati, et il Comune li pagha per provigionati: ma sono peggio che paghe di guazo; et però è necessario che chi conduce un conestabile a nome di provigionati, che chi sarà deputato a scriverlo nolli scriva nè chavalli, nè muli, nè ragazzi, nè mulactieri, nè famigli, nè quochi, come s'è costumato insino ad qui.

II. *Del modo di scrivere un Conestabile.*

Chi sarà deputato a scrivere un Conestabile colla compagnia, mi pare che e' si debbi usare un altro modo di scrivere e' provigionati, che quello che si usa al presente; perchè è un modo tanto facile che tucti e' peli et segni si possono falsificare, et per questo altro modo che si doverebbe usare a scrivere e' provigionati è impossibile di potere essere ingannato, perchè, discordando un segno solo, bisogna ch' e' discordino tucti: et questo si è, che io vorrei che la prima cosa si scrivessi il nome di quel tal provigionato, et il nome del padre et del luogho; di poi si scrivessi il tempo che ha; apresso che arme porta; et di poi la statura, et tanti segni quanti ha in sul viso, tanti se ne scrivessino, et scrivessisi in questo modo: *Petrus Antonii de Mediolano, e. an. xx. co. b. in. m. m. se. p. u. m. bbb. m. m. incomo. de. et. sy.* Et scripta sarà tal compagnia, farei intendere a tucti quelli provigionati che fussino scripti, che il Comune dà per provigionato il mese l. 14, s. 17, et che e' Magnifici Signori Dieci vogliono che e' Conestabili dieno questo medesimo a loro provigionati, perchè tanto fa loro buono il Comune: et questo farei, perchè tucti e' Conestabili danno per provigionato l. 14 il mese et non più, che rimane loro in mano per provigionato s. 17 ad ogni pagha, che tucto viene in danno del Comune: et non stanno contenti ad questo; che ogni Conestabile vuole scripto il cavallo, il ragazzo, il mulo, il mulattiere, il famiglio, il quocho; in forma che questo modo de lo scrivere questi provigionati, sono peggio che paghe di guazo. Che un Conestabile di 100 provigionati, al quale si dia florini quindici per la persona sua il mese, et i dicesette soldi li rimane in mano per

pagha d'ogni provigionato il mese, et le paghe soprascritte li sono facte buone a danno del Comune, li perviene ogni mese in mano, paghato che harà la compagnia, ducati cinquanta in circa. Tamen e' nonne stanno contenti ad questo, come più innanzi lo mostreremo, che e' vogliono rubare il Comune più in grosso.

III. *Del modo del capsare et rimectere.*

Ordineno che niuno Conestabile non potessi capsare nè rimectere provigionato niuno, se non per dua capi: l'uno, che quando un provigionato havesse fornito il tempo col suo Conestabile; et l'altro, che quando a un Conestabile fussino stati morti più provigionati in servitio del Comune, che per l'un capo et l'altro sia concesso a quel tale Conestabile il capsare et rimectere, et per niuno altro conto no: perchè tucti i Conestabili, quando scrivono la compagnia, observono questo modo del rubare; che se eglino scrivono la compagnia a Firenze o altrove, troverà 15 o 20 provigionati o più o mancho, secondo che li parrà, co' quali si pattuisce di dare quattro o cinque grossi per uno, et che e' sieno obblighati a scriversi per lui, et farli la mostra; et scripto che epsò li harà, et facto che haranno la mostra, dà loro licentia, et di poi va col resto della compagnia dove li è ordinato; et quando s'appressa che questo tale Conestabile habbi ad essere rassegnato, ricorre a chi li è superiore, et dice: — Signore Commissario, io ho parecchi provigionati che si vogliono partire da me —; o si dice: — E' si sono fuggiti —; et alega di volere capsare et rimectere, la qual cosa li è concepsa. Il quale capsà quelli tali che ha scripti innanzi, che non vi sono, et rimecte di quelli simili che ha capsì, et così va faccendo pagha per pagha: in forma che sempre li manca la metà della compagnia. Et quando e' sono in campo, non dimandate se la cosa va lor bene, perchè si pactuiscono co' tronbecci de' condottieri, et fanno scrivere e' saccomanni de li huomini d'arme, e' quali hanno sempre a loro proposito per una piccola cosa: et però non è maraviglia se un Conestabile di 100 provigionati avanza ogni mese 80 ducati, perchè observono tucti e' soprascritti modi del rubare, et degli altri ancora che appresso diremo. Et tanto quanto un Conestabile ha maggiore condotta, tanto è maggiore il furto ch'e' fa al Comune.

Bisogna havere advertentia che quasiti (*sic*, forse *quasi*?) tucti e' Conestabili scrivono e' cancellieri loro per caporali, che è una vergogna a chi il comporta: et scrivono ancora per capronali certi sciaurati a' quali danno 16 o 18 lire il mese, et il resto rimane in mano al Conestabile; et però bisogna scrivere caporali et non capronali; et chi acconsente che un Conestabile capsi et rimecta per altro conto che per il sopra-nominato, li consente che e'rubi; et se capsia un provigionato che habbia la coraza et balestra, che e'si rimecta un altro provigionato con quelle arme medesime, et così de li altri ancora quando accadessi. Seguitando questo ordine, et osservando questo modo del capsare, il Comune per questo capo non sarebbe ingannato; perchè è il principale membro che e' Conestabili hanno intorno a ciò, et epsi lo chiamano in secreto il mantello della cattività, col quale e' si quoprono.

IV. *Del modo del rassegnare.*

Quando un Conestabile si havessi a rassegnare, ordinerei che e' menassi tucta la compagnia armata in un luogo deputato, et farei mectere un bando, socto pena delle forche, che tutti quelli provigionati che non fussino scripti seco, si partissino; et dipoi terrei questa via et modo nel rassegnare: che io vorrei che ogni provigionato dicessi il nome suo et di suo padre, et del luogo dond'è da sè: et questo farei, perchè se io lo chiamassi a nome, l'insegnerei la cattività el modo come mi havessi a rispondere; perchè se a un Conestabile manca 10 o 12 provigionati, s'ingegna quando e' non li può capsare et rimectere, di falsificare e' peli et segni, et questo sanno fare benissimo; et però vorrei che loro dicessino di loro come di sopra. Dipoi lo dimanderei del tempo. Appresso vedrei se ha quelle arme con che si scripse, et se è di quella statura et peli et segni, come nel principio fu scripto: che discordando uno di questi segni, bisogna che e' discordino tucti; e tenendo questa via è impossibile di potere essere ingannato. Ma secondo il modo che si observa oggi, non bisogna insegnare, perchè è uno acrescere spesa al Comune; et questo si è, che se a un Conestabile è apuntato 30 o 40 provigionati, si mectono tali apuntature in Camera; et il Conestabile si tiene e' danari in borsa, et non è punito della cattività ha fatto al Comune; dove ne segue che epsi piglia animo, et quando viene l'altra mo-

stra, se alla prima rasegna harà ingannato il Comune di 20 o 30 provigionati, alla seconda ingannerà de la metà più, perchè ha preso animo, et vede che e' non incorre altra punitione che un pocho d' inchiostro. Et non dimandate se e' menono le mani; et però non fa di bisogno il rasegniare, se e' non si punisce chi iuganna il Comune. Et bisogna che chi rasegna apri gli occhi per fuggire un altro inganno che fanno e' Conestabili; et questo si è che se al Conestabile manca 15 o 20 provigionati, o più o mancho, secondo che li fa di bisogno, li mecte tra' feriti, morti e malati; et però non se ne vol fare loro buoni niuno, se non sono veduti da quella tale rasegna. Or qui si potrebbe dire: di quelli morti et feriti et malati che il Conestabile ha la fede che e' sia così, non si hanno a fare buoni? Dico di sì, quando tali fedi sono di huomini di qualche auctorità: ma bisogna havere l'occhio, chè e' cancellieri de' Conestabili ne fanno assai in nome di preti et di frati et di private persone; et però bisogna di nolle accettare, se altri non è ben certo che e' sia così: perchè e' cancellieri de' Conestabili e tanburini sono quelli che contrafanno e' peli et segni, et alchune volte fanno parlare a' morti, et passono per vivi: et chi aprirà l'occhio ad questo, risecherà ogni mese al Comune nelle imprese pubbliche più di 1000 ducati.

V. Di levar via tucte le ruberie straordinarie.

Bisognerebbe che e' signori Dieci di Ballia mandassino fuori sopra tale opere un huomo di riputazione et di somma bontà, al quale si dessi un cancelliere pratico, acto et exercitato in tal cosa, et che fussi buono et dessisgli un salario conveniente; et per expresso comandamento et sotto pena delle forche se li facessi intendere, che e' non potessi pigliare danari di scriptura niuna facessi per conto del Comune, et così de le rassegne: et questo farei, perchè un cancelliere che va colla rasegna, o si che sia come commissario deputato sopra tale exercitio, ha il dì lire 3 et soldi tre per provigionato d'ogni Conestabile scrive di nuovo, et per ogni provigionato che e' capsa et rimecte, ha un grossone, et è pagato delle rassegne ancora. Che se e' si fa conto di tucti questi danari che pervenghono in mano a tal cancelliere, ha più salario il dì che non ha un commissario generale. Et chi cercassi tritamente le cose che hanno facte e' cancellieri, et che del continuo fanno, meriterebbono il doppio più pena

che e' Conestabili: et però bisògna tucte queste ruberie straordinarie levar via, volendo che la cosa vadi bene, altrimenti e' la va male; et è adviata andar peggio, perchè e' cancellieri che sono deputati a tal cose, solum pensano ad empier la borsa, et non si curono del danno del Comune; et sono cagione questi tali, che e' Conestabili non tenghono le compagnie, perchè dua o tre ducati che il Conestabile doni al cancelliere stia ordinariamente ad ogni rassegna, peggiora al Comune ogni mese in tucti e' Conestabili più di 6 mila ducati. Bisognerebbe che quando un cancelliere è trovato in peccato veniale, che subito se li dessi tale punizione, che o' fussi exemplo a quelli che fusino dipoi deputati in suo luogho; et se uno se ne punissi una volta osservando quest'ordine, le cose passerebbono in buona forma per il Comune.

VI. Di capsare tucti e' Conestabili delle conducte piccole, et ridurli a conducte grosse.

Se e' Magnifici Signori Dieci capsassino tutti e' Conestabili delle conducte piccole, et riducesseglì a xii Conestabili con conducte grosse, farebbono più effecti huoni per il Comune. Il primo, che dove che il Comune ha 70 Conestabili o più, s'quali diciamo che e' si dia il mese, raguagliato l'un per l'altro, fiorini 15, che sono lire 1050 ogni mese, che vengono ad essere l'anno lire 12,600; et ridurli a 12 Conestabili, et dar per uno, raguagliato, lire 40, che sono il mese lire 480, che venghono a essere l'anno lire 5760: in forma che il Comune avanzerebbe l'anno lire 6840. Il secondo, che chi fussi deputato a rassegnare, harebbe a rivedere mancho rubatori del Comune. La terza, ogni Conestabile farebbe un colonnello della sua compagnia sola, et publicamente si vedrebbe se e' tiene la compagnia o no; et quando si havessi a dare la bactaglia ad una terra, o si fare cosa alcuna d'importantia, si vedrebbe quello che valessi ogni Conestabile, sì del iuditio de l' arme, sì etiam che consiglio havessi in facto; et ancora si vedrebbe se e' tenessi valenti huomini o no: et a questo modo ognuno sarebbe conosciuto, nè si darebbe la reputatione a Conestabili a caso come si fa oggi. Or qui sarebbono alchuni che potrebbero dire, che e' Signori Dieci hanno a guardare di molti luoghi in quello di Pisa, et dove bisogna 100 provigionati et dove 50 et dove 60; et a mandare un 400 provigionati dove ne

bisogna 100, sarebbono troppi. Ad questo si risponde: dato che Criacho dal Borgo o 'l signor Paolo del Monte li fussi dato provigionati 500, con questo che la persona sua havessi a stare al Ponte ad Era con 200 provigionati, et 100 ne havessi a tenere al Ponte di Sacco, et 100 a Lari, et 100 a Lorenzana, in forma che harebbe spartito la compagnia sua a punto. Potrebbe dire: Oh! e' non vi sarebbe capo a questi provigionati spezzati; et se achadessi, in quel luogo dove e' fussino di questi simili cosa di momento, chi governerebbe tali provigionati? Dico che per XII Conestabili che si potrebbero elegere del numero di tutti quelli che sono conducti colla Republica Fiorentina, se ne potrebbe havere 40 huomini, che varrebbero più che non varrebbero el resto de' Conestabili colle compagnie loro, che essere venuto su 30 poltroni di Conestabili che non sanno se e' sono vivi o morti, et non sono se non boni a rubare il Comune. Et se questo modo si pigliassi, tutti tornerebbono caporali di questi Conestabili soprascripti, et sarebbe forzato un Conestabile di 500 provigionati a tenere la compagnia per due cose: l'una, per il timore et gelosia del luogo, di non essere vituperato; et l'altra, che ad oguhora si vedrebbe se e' tiene la compagnia o no; et dipoi vedendosi dare un Conestabile tanta compagnia, cercherebbe del continuo di mantenerla, et di far qualche cosa che li havessi a dare riputatione; et se questi Conestabili non facessino come faceva già Baldaccio d'Anghiari, la Vecchia da Lodi, Giovan delle Trece, che ogniuno di questi haveva di conducta 500 o 600 paghe di guazo; et a ognuno da per sè colla compagnia sua sola, li basterà l'animo di scalare un castello, et di nocte tempo di assaltare un campo, et ritirarsi poi a salvamento: dove che se e' si dessi provigionati 500, come di sopra se dice, a qualche Conestabile, e' sarebbono forzati ad fare ancor loro di simili imprese; et quando e' nolle facessino, che si capsassino, et che si dessi riputatione et credito a chi il merita, et non si dessi la reputatione al buio, nè a beneplacito.

VII. Di non gittar via e' denari del Comune.

Io ho visto da qualche tempo in qua, che se un Conestabile ha servito colla compagnia un mese in qualche luogo, come li è stato ordinato le stanze sansa danari, et che dipoi sia licentiate, et resti ad havere una pagha, inportuna tanto chi li è superio-

re, che tal servito li è pagato, contro ad ogni debito di ragione: et questo si fa, perchè il Conestabile non ha tanto rubato il Comune innanzi; dove io vorrei che quando e' Conestabili dimandano tali serviti, che chi è deputato li rispondessi, che li vogliono prima far la mostra, et dipoi il pagheranno del servito: perchè non vogliono dare e' danari de' poveri provigionati a' Conestabili, che sarebbe proprio uno scortichare asini per pascere avvoltoi; dove quel tal Conestabile si vergognerebbe, nè li dimanderebbe più. Et ad questo modo la cosa anderebbe pel termine suo. Che come e' provigionati sanno che il Conestabile è capso, tutta la compagnia sua chi piglia la via di Roma, chi di Milano, in forma che mai più si potrebbero adunare insieme: in modo che, quando il Conestabile ritrae tale servito, tutto li rimane in mano, perchè non v'è chi liene dimandi; et quando vi fussi pure chi lo domandassi, il Conestabile allega a quel tale provigionato o capsature o rimectiture o apuntature, in modo che per una piccola cosa lo accorda, benchè rade volte interviene questo: et però non si vuole nè debbasi pagare il servito a' Conestabili quando e' sono capsi; ma quando e' dimandassi la provisione della persona sua, questo è iusto et debasi pagare.

VIII. *Un nuovo modo di fare i provigionati.*

Sarebbe un altro modo buono, hutile, honorevole per il Comune di Firenze, ad fare e' provigionati; et sarebbe un risparmio di 5000 ducati ogni mese: et harebbesi più provigionati in facto ch' e' non s' ha hora. Se e' si fa conto, il Comune ha 6000 provigionati di conducta, o più, che vogliono ogni mese, colle provisioni de' Conestabili, lire 15,000; che di questi 6000 provigionati il Comune non ne troverrà, in facto, in una impresa vivi 2000, e' quali saranno ancor di qualità di non se ne poter valere troppo. Dove io vorrei che il Comune conducessi e' provigionati in questo modo: che la prima cosa, si eleggessi del numero de' 70 Conestabili che ha il Comune, 6 Conestabili de' migliori che vi fussino, a' quali si dessi lire 50 per uno raguagliato il mese di provisione, et dipoi si dessi loro provigionati 300 in circa di conducta per uno.

E' quali provigionati io vorrei fare da me, senza aiuto o consiglio del Conestabile: perchè ogni volta che e' si dimanda consiglio

a' Conestabili di fare e' provigionati , subito e' pensono in che modo e' possono ingannare il Comune : et però non si vuole nè si debbe in questo il loro consiglio , perchè harebbono più commodità , senza loro carico o obligo niuno , di rubare il Comune , nè si potrebbero a ragione biasimare.

IX. Del modo del condurre.

Condurrei 500 balestrieri armati di coraza , celata et corazino ; et vorrei che e' fussino balestrieri et non porta balestre ; et innanzi ch'io li fermassi , li vorrei provare : a' quali darei ducati 3 d'oro in oro larghi , che sarebbono ogni mese ducati 1500.

Condurrei 500 homini armati come di sopra , e' quali havessino tucti a portare le lance lunghe ; a' quali darei ducati quattro il mese per uno , che sarebono ogni mese d. 2000.

Condurrei 500 huomini , a fiorini 5 il mese per uno , e' quali fussino armati come di sopra , et havessino tucti avere il targone : che sarebbono ogni mese f. 2500.

Condurrei 500 huomini a f. 7 l'uno il mese , armati come di sopra , e' quali havessino tucti ad avere il targone : che sarebbono ogni mese f. 3500.

Et se questo modo soprascripto è bene considerato , e' si pagano ogni a ragione di più che f. 10 per uno e' provigionati , et il Comune nolli ha.

Or qui sarebono alcuni che direbbono : Tu non potrai avere e' caporali che sieno valenti homini , a mancho di f. 10 l'uno il mese , perchè e' Conestabili danno a' caporali 5 paghe colla loro doppia , che sono lire 70 il mese. Dove e' si risponde , così essere il vero ; ma tali caporali sono obligati a tenere , di decte 5 paghe , dua vive et una morta , et halli a calzare et vestire , et far loro le spese ; et la morta , se e' non sa usare qualche termine con chi rasegna , che la li sia fatta buona , va a danno del caporale ; in modo che , computato tucto , un caporale che habbi ducati sette d'oro in oro larghi per la persona sua sola , senza altro carico , ne avanza più che la metà : et couducendosi colle 5 paghe , come Conestabile farà un poco avanzo ogni mese , in forma che e' fa più per lui f. 7 senza altro carico. Ma volsi condurre caporali et non capronali : et sonci de' caporali assai che non hanno il mese più che la pagha lor doppia.

X. Del modo di fare questi provigionati presto presto.

Bisogna che uno de' Signori Dieci sia deputato a questa cosa : la prima volta , di andar fuori ad farli. Et questo si vole fare quando e' danari si mandono per il camarlingho a pagare e' Conestabili , et a Conestabile per Conestabile fare una scelta de'sua provigionati , che a tucti se ne troverrà la metà mancho , che saranno a punto quelli che e' paghano : et potranno cappare e' migliori , et vorrebbsi subito far di havere il libro del Conestabile , perchè si vedrebbe e' Conestabili che hanno rubato , et che del continuo rubano il Comune.

XI. Del modo del pagarli.

Chi sarà deputato a pagare tali provigionati , li paghi in questo modo , cioè : che e' dia e' danari ad huomo per huomo ; et che ogni volta che e' farà tali pagamenti , che prima epso ne tenghi diligente conto. Apresso ne pigli nota chi sarà cancelliere di questi provigionati , che più innanzi lo diremo , et la rassegna ancor lui ne pigli nota : nè tali paghamenti non si possino fare a persona niuna , se tucti e tre e' soprascripti non si sono in facto , et che ognuno ne pigli come di sopra nota , a cagione che niuno non possi fare alle braccia col Comune , come si fa oggi.

XII. Del modo di guardare e' provigionati che non si fughino.

Bisogna che ad ogni Conestabile si dia un numero di provigionati come parrà a chi li harà ad fare , a' quali epso habbi solum a comandare , nè si habbi a 'npacciare d'altro. Apresso si mecta alla custodia et guardia di dicti provigionati un giovane fiorentino , et sopra tucto buono , il quale habbi a tenere conto di loro , non altrimenti che un cancelliere d'un Conestabile , et tenga conto de'morti et feriti et malati ; al quale si dia un salario di cinque ducati il mese ; con questo , che e' provigionati che saranno sotto sua custodia , che quelli che haranno fiorini 3 li habbino a dare , ogni volta che aranno danari , un grossone per uno ; et quelli che hanno f. 4 , li habbino a dare un carlino per uno ; et quelli di fiorini 5 , li habbino a dar grossoni due ; et quelli che haranno f. 7 , li habbino a dare lire una. Et a tal cancelliere si dia una patente che per tucto il dominio fiorentino e' possa far pigliar tucti quelli provigionati che si partissino senza licentia ; et , a un bisogno , di farli in-

picchare come truffatori et fugitivi del comune di Firenze: con questo, che tal cancelliere non habbi ad havere altro salario che quello che di sopra si dice, et che tucto habbi ad fare ad sue spese: con questo però agiuntovi, che dato che un provigionato si fuga, et che e' lo facci pigliare, che prima si ritraggha quello che il Comune li ha dato, et che di poi paghi le spese al cancelliere che harà facto andarli drieto; et che e' non si possa torre a tale exercitio dei cancellieri che cittadini fiorentini, nè si pigli cancellieri di Conestabili. Con questo, che tale cancelliere habbi ad havere le arme come li altri, et che habino andare alle factione come li altri, per vedere come questi provigionati si portano, per capere poi e' poltroni, et per sapere referire a'comissarii come le cose saranno ite.

Et se questo modo si pigliassi, ne resulterebbe al Comune hutile et honore, et per più conti s'avanzerebbe assai: il primo, che e' si risecherebbe ogni mese al Comune 5000 ducati, et harebesi più huomini da facti, che non s'ha hora: il secondo, che e' comissarii che saranno alhora in campo, sarebono più stimati che e' non sono, perchè questi tali sarebono provigionati dal comune di Firenze, dove oggi si riputa di stare co' Conestabili et non col Comune: il terzo, che in ogni impresa il Comune dà e' targoni di suo, et questi tali provigionati sarebono obligati a mantenerseli del loro: il quarto, questi 2000 provigionati varrebbero per 6000, et in ogni impresa si harebbe honore: et in questo modo la Signoria di Firenze sarebbe servita meglio che potentia di Italia.

LXII.

1501, 15 maggio. CONVENZIONI CON CESARE BORGIA, condotto in difesa degli Stati di papa Alessandro VI, del re Luigi XII e della Signoria di Firenze. (Archivio delle Riformagioni di Firenze, Classe XI, Dist. III, N.º 53, Cartapecore Tomo 40, Carta N.º CXXII).

A laude e gloria di Dio e del beatissimo Alessandro papa sexto, et a pace della Repubblica et Signoria Fiorentina, et dello Ill.^{mo} signor don Cesare Borgia de Francia, Ducha di Romagna et di Valentia, et della sacrosanta romana Chiesa gonfaloniere e capitano generale ec.

El Rev.^{do} in Christo padre messer Cosimo de Pazzi, vescovo di Arezzo, et gli spectabili huomini Francesco di Tanay de Nerli et Alexandro di Donato Acciaiuoli, layci et cittadini fiorentini, ambasciatori, sindici et procuratori, et sindichario et procuratorio nome della prefata magnifica et excelsa Repubblica et Signoria di Firenze, alle infrascritte cose spetialmente costituiti ec., da una parte: et il prefato principe don Cesare Borgia, in suo proprio nome, da altra parte: Hanno fatta, conchiusa et stabilita insieme la infrascripta amicitia, lega et condotta, con gli infrascripti capitoli, patti ec., cioè:

Primieramente, che e' sia tra le parte predette buona, ferma, perpetua amicitia et legha, a comune conservatione et difesa de' loro stati: per la qual conservatione habbia ognuna delle parte per la altra interpori et intervenire con tutte sua forze et potere, contro a qualunque persona, potentia o stato; salvo che della santità del prefato nostro signore papa Alessandro sexto, et del christianissimo re Lodovicho duodecimo di Francia.

Item, che la repubblica di Firenze, e per lei i prefati sindici ec., promettono et danno al prefato signor Ducha condotta per trecento huomini d'arme per tre anni da venire,

cominciando el primo del presente mese di maggio, con soldo di ducati trentasei mila di grossi per anno, integri, liberi et franchi da qualunque capisoldo et ritenzione. De'quali trecento huomini d'arme sia in arbitrio di epso signore Duca tenere due chavalli leggieri in luogo di uno huomo d'arme, ma non oltre al numero del terzo della prefata condotta: li quali huomini d'arme et chavalli leggieri sua Ill.^{ma} S.^{ria} habbi a fare tenere et pagare, et con quegli essere in aiuto et servitio d'essa E.^{ta} Signoria di Firenze, per qualunque evidente bisogno, difesa di quella o di nova sua impresa: intendendosi che quanto alla difesa di dicta E.^{ta} Signoria le predictae genti habbino a servire contra qualunque potentia di qualunque stato o conditione si fussi: et in questo chaso a ogni richiesta di dicta E.^{ta} Signoria. Ma per nuova impresa che dicta E.^{ta} Signoria volessi fare, debba il prefato Ill.^{mo} signor Ducha servire a quella, essendogli notificato almeno tre mesi inanzi, non obligando però il prefato signor Duca la persona sua ad intervenirci altrimenti che per suo luoghotenente. El quale et le gente predictae non habbino a essere sottoposti ad alcuna jurisdictione o comandamento de capitani o d'altra persona che delli commissari della prefata E.^{ta} Signoria; per modo che a sua Ill.^{ma} Signoria o al suo luoghotenente et non ad altri appartengha ghastighare o punire le predictae genti, con gli privilegj, prerogative et immunità contenute in qualunque migliore condotta fatta da altri da septe anni in qua.

Item, sia tenuto el prefato signor Ducha, a richiesta di dicta E.^{ta} Signoria di Firenze, mandare al servitio della Cristianissima Maiestà del re di Francia decte gente per la impresa del Reame, essendogli però notificato inanzi in tempo conveniente.

Anchora la prefata E.^{ta} Signoria di Firenze, et per lei i prefati sindici et procuratori in decto nome, da mo rimettono et perdonano a qualunque si sia contro a epsa dimostrato in servitio del prefato Duca, et fatto havessi alcuno eccesso o preda contro agli huomini, subditi et adherenti di epsa Signoria, la quale le rimette nel stato nel quale erano prima che decto Ducha si movessi del bolognese.

Item, oltra questo s'è convenuto che in la confederatione et legha preducta habbino a essere compresi tutti amici, confederati di ciaschuna d'esse parti con le conditioni sopradicte, li

quali habbino a specificarsi in termine di quatro mesi proximi da venire; dichiarando però, che il dicto Ducha non possi nominare Pisani o altri popoli o persone rebelle et inimiche della prefata Signoria di Firenze; et e converso, quella non possi nominare alcuna persona, città o terra rebelle o inimicha del dicto Ducha.

Et similmente promette lo prelibato signor Ducha, che nulla persona existente al soldo suo, di qualunque conditione si sia, offenderà, durante el dicto soldo, per alcuno modo el stato et terre di epsa Signoria di Firenze; et contrafacendosi, sarà in difesa di quella.

Ultimamente decta Signoria di Firenze promette, che accaddendo farsi per lo III.^{mo} signor Ducha prefato la impresa di Piombino, per epsa non si darà impedimento alcuno al prefato Ducha, nè alcuno publico o privato subsidio al presente signore di Piombino. Le quali tucte soprascripte chose le predette parte promettono attendere et osservare. Et obligano ec.

Acta fuerunt omnia suprascripta in pontificijs et felicibus chastris ad chastellum Campium comitatus Florentie.

LXIII.

1504. LETTERE scritte dal Capitano ANTONIO GIACOMINI alla SIGNORIA DI FIRENZE, sull' impresa di Pisa. Relazioni dei condottieri con lo Stato; condizioni della milizia e de' soldati; modi d' espugnazione; l' ingegnere Antonio da San Gallo. (Tratte da quattro Registri di lettere del Giacomini. Archivio delle Riformagioni di Firenze, Clas. X, Dist. II, N.º 57).

1.

A' Signori X, a dì xii di maggio 1504.

Omissis aliis.

Piaceci che V. S. sollecitino: li conductieri mancano, maxime el signor Luca Savello; delli altri non crediamo haverci a servire a tempo: cosa male approposito. V. S. pagandoli come fanno, era bene adoperarli; che se ne saria ritracto et l' onorevole et l' utile. Attendereno a quello tanto ci trovereno, riservato la sicurtà del tucto con tenere per fermo, che più tosto sarien troppo arresigati, che altrimenti. Et se nulla mancava, come s'è decto per altre, le fanterie ci riescono male. Et siamo sì tardi, che di necessità ci bisogna pigliare quello che non ci satisfà. Tucto nasce dal non volere pigliare ordine di farli pagar V. S., et non basta el contendere tucto giorno per difettare. Et sino a mo havemo rassegnato et scripto tute le compagnie, da messer Criaco, Agnolo del Corbinello, Carlo da Cremona, Riccio Fantoni, Girolamo Buicciardini et Marino dal Borgo, in fuora. Et di quelli tanti si sono trovati agli scripti, se ne manda in questa una nota, et domani non si farà altro. Ma perchè queste che restono non sono fornite della quantità, et alle altre tucte ne manca come si monstra,

non crediamo per martedì possere uscire in campagna, perchè apresso a questo non ci troviamo più che 600 lance, et non crediamo poter far con manco di 1500, come si chiese. Muli alsi non hareno, per benchè questo non forzassi al primo giorno; pur bisognerebbe perder tempo in aspettarli, perchè usciti che sareno alla prima levata, apresso fra che non si metterà tempo in mezzo (*sic*), sarà l'importantia dello adoperarli, perchè disegniamo el primo guasto in San Rossore, giudicandolo a proposito per più rispetti, maxime perchè le biade vi si conducono prima. In effecto, noi ci consumiamo d'uscire fuori: et infallanter, piacendo al nostro Signore Dio, se non prima, sarà mercoledì, per essere in Vallecaldi; et di là, come si dice di sopra, altro non si può.

Noi havemo expediti per a Livorno li 3 colonnelli mandatici ultimamente, con quelli tanti fanti delle loro compagnie c'è parso conveniente da tenere in quello loco di tanta importantia: quelli che mancono loro, potranno a bell'agio fornirsene. Questo si è facto perchè ci pareva vi fussi mancamento di homini. Se V. S. deliberranno che Giovanni facci altra compagnia, sempre li potranno trarre.

A Rasignano avemo mandato el Perugino da San Miniato con la sua compagnia, in luogo di Gianmelus. E per benchè vi fussi disegnato Piero d'Anghiari, per haverlo da questo canto, respecto a certa pratica tiene in Pisa, s'è facto così.

Ricorderenci di levare Pavolo da Parrano.

Veggiamo e' denari che V. S. hanno disegnati per le lance spezzate, quali se potessino far senza, lo faremmo volentieri; ma elle ci doverrebbono credere che ci siamo ristrecti alla necessità. Et anche doverrebbono pensare, che havendone in disegno 20, restereno vituperati. V. S. si rendino certe che l'utile et la reputazione che si ha a ritrarre di questa impresa, ha a essere della città, et non nostra: e bisogna che diciamo qualcosa, poi siamo vivi. V. S. ci perdoneno.

Veggiamo alsi, che V. S. hanno disegnato mandare, per le spese extraordinarie, bombardieri et altre maestranze, 50 in 60 ducati: cosa che basta a una piccolissima parte; et che sappino V. S., senza li bombardieri si stanno fermi, ce n'è una brigata a chi s'è facto dare mangiare presso a uno mese. In effecto, noi lasceremo per terra quelle tante cose vo-

gliono le S. V., poichè non possiamo altro: et ci veggo condurre a termine che in sulla campagna haremo aspectare et bombardieri et maestri d'ascia. Queste meschinità et mancamenti vorrebbero essere usati in altri casi, che dove ne va el tucto. V. S. sono sapientissime, et doverranno provvedere secondo si conviene all'impresa, ricordando che l'avere spinto qua li homini, et non gli satisfare, è cosa di grandissimo charico, et da fare disperare li Angeli.

2.

Arroto al Gonfaloniere.

Scrivendo a' Signori X, ho la di V. Ex. de' 7, per la che ne ricerca el parere del signor Governatore et nostro circa al rivellino in fra la cittadella e cassero d'Arezzo. Del che el prefato Governatore si ricorda bene assai: ma perchè sono cose vogliono essere bene considerate, li pare che avanti si determini, V. Ex. mandi in sul luogo Antonio da San Gallo, quale, nel ritorno farà qua, ne porti uno disegno come sta a punto, in sul quale ne dirà el parere suo. Questo pare ad noi che si debbi osservare, a fine che simili cose si faccino tali che non habbino a essere nè rimosse nè biasimate. Et quanto alla parte dello andare alla Verrucola con maestro Antonio, non si fè: bene se li decte ad intendere questo con disegno come vuole stare, et s'invio lassù, con ordine ne portassi disegno a V. Ex.: alla quale ricordiamo con riverentia, che la facci fornire avanti venga la stagione aspra. Noi lo ricordiamo, visto non far provisione di calcine; le quali a quest' hora dovrebbero essere facte.

A Librafacta si mandò el proveditore Filippo Arrigucci, el quale ha solamente charestia di bestie per condurre rene: delle che se non sarà suto servito da Luchesi, che pure ci habbiamo facto qualche opera perchè ne servino pe' nostri denari, come ci levereno di qui per andare alla posta di Chaldaccholi, overo Poggiuolo, li mandereno per uno giorno o due tucti li muli, per condurre tutte quelle cose saranno necessarie, acciò non vi si habbi più a pensare, come si fe delle

chalcine. E quanto al fortificarla, secondo el parere del signor Governatore et prefato Antonio, V. Ex. si deliberrà di farlo o no. Noi la confortiamo a doverlo fare, perchè è della importanza che quella conosce.

Questo giorno siamo stati in campagna da giorno sino a 18 hore, presso a due balestrate a San Michele degli Scalzi, dove s'è guasto grani e vigne infinite, così case; nè mai s'è monstro nissuno delli inimici, che veramente si monstrono persi. Domactina tornereno a saccomanno pel grano, et a guastar certo resto di vigne et case vi sono. Et per homo fuggito di Pisa, in tale hora ritraiamo, che per avere visto ardere case, facevono iudizio non volessimo più campeggiare la terra, come sino a tal' ora avenno stimato; et che iudichavono ci volessimo levare. L'omo preso non è da far fondamento di sue parole; ma sia che tale hopenione perchè siano con tal animo del quale intendiamo tanta mala contentezza del mondo (sic). Cosy universalmente di meser Piero et Rinieri.

Havendo scripto sino qui, è comparsa una di V. S. de' nove; alla che non accade altra risposta, salvo che ringraziare quelle delle nuove. Accade ben dirmi, che mentre scrivo, si sono partiti fanti di messer Nicolò Maria et d'altre compagnie, a' quali ho mandato drieto. Et se bene mi saranno conducti avanti, non sono per punirli più là si convegga. V. S. intendino che da dodici dì in là non ce ne resterà nissuno; nè io ci posso più spendere la moneta che al passato. Però volendo tener forte, come ricerca el bisogno, manderanno subito subito se non tucta, parte della paga, a fine si cominci a dare denari; che altro rimedio non c'è: nè io lo so dire altrimenti.

3.

A' Signori X, a dì xvii di maggio.

Hiersera per mano del Commissario di Cascina scripsi a V. S., nè di quelle c'è poi partimmo. Questo giorno siamo stati in campagna con li guastatori, et in brevissime hore s'è guasto infra el Serchio et l'Osoli, o vogliamo dire Fiume Morto, che

tucta è una acqua, et dal letto del mare verso Pisa quanto sono durati e grani et segali, che, per mia fè, giudicavamo non bastassi 2 giorni. Causa di questa brevità, che quelli hanno lavorato senza nissuno spavento d'artiglierie, et sono stati benissimo conducti, et per essere al luogo scoperto dove non si sono potuti nascondere per fosse o macchie, et delle genti d'arme non s'è adoperato altro che 200 cavalli legieri et uno colonello di fanti. Et veramente giudico che tale biade et grani sariano bastate uno anno a Pisa. Sonsi mostri circa x cavalli de'nimici, quali non si sono discostati dalla terra mezzo tracio d'artiglieria, et dal canto di mare 4 brigantini, de'quali intendiamo 2 ne sonno di riviera con Bardella, che stamactina ci trassono qualche botta d'artiglieria: li altri due sonno di Pisa. Poi se ne sonno tornati alla volta del galeone di decto Bardella, che sta surto sopra la foce d'Arno, insieme con una saectia, quella che v'à conducti e'grani: nè s'è havuto parlamento, salvo con uno cavallo legiere forestiere. La substantia delle parole sonno, che non si churano del guasto, et che hanno bene tali amici, che non mancherà loro grani nè altro. Et ineffecto, si possono rendere certe V. S., ch'ell' abbi a star salda. Causa e' fanti e 'l grano entratovi; così questi favori di mare, quali non sarebbono niente se si facesse l'impresa ec. Domani passereno l'Osolì, o in sulla foce di Fiume Morto, o per ponte, come meglio ci verrà, per guastare quello che sia infra decto fiume et Arno, qual non ci pare a uno pezo quanto questo di hoggi. Però là crediamo al certo expedire in tal dì. Domenica siamo necessitati levarci, per le cagioni che V. S. sanno, et ci tirereno verso e' monti, dove meglio ci parrà, guastando Valdiserchio et Valdosolì: et in questo mezo V. S. haranno deliberato se vogliono fare l'impresa di Librafacta, a fine si possino fare quelle provvisioni sono necessarie: alle che confortiamo quelle.

Nè manchereno di ricordare le cose chieste per tale impresa.

Doveria essere arrivato a Cascina et Vico el signore Luca et el Conte Lodovico. Se non, V. S. li faccino sollecitare.

Ricordiamo la provisione pe'cavalli legieri.

Habbiamo trovato le segale sì facte, che ne trarranno qualche beneficio.

El Conte Checco si querela che la sua provisione non truova sia più, secondo el Riccialbano, che fiorini 100. Se V. S. hanno deliberato così, ce lo faranno intendere, a fine sappiamo come gli habbiamo a rispondere. Così sendo altrimenti; nè altro ec.

Sino a dì xv di maggio in mercoledì partimmo da Cascina, passammo Arno a Vico, et andammo alloggiare a mezza la valle di Calce.

A dì xvi partimmo di Val di Calce, et andammo alloggiare in Fiocina sul Serchio.

A dì xviii partimmo di Fiocina, et andammo alloggiare al mulino delle Charte.

A dì 27 di maggio in lunedì ci partimmo dal Mulino delle Charte, et andammo acamparci a Librafacta.

A dì 30 di maggio ci partimmo da Librafacta, et andammo alloggiare al Ponte ad Serchio ec.

A dì 29 s'hebbe tal loco.

A dì 6 di giugno, giovedì, ci partimmo dal Ponte a Serchio, et venimmo a Colignuola.

A dì 21 di giugno, in venerdì, ci partimmo da Colignuola, et venimmo alloggiare in Val di Serchio al Pogiuolo.

4.

Al signor Gonfalonieri et alli Signori X, a dì 18 di maggio.

Hiarsera scripsi a V. S. quel tanto s'era facto et che mi occorreva; et questo giorno ho la di V. S. di xvj, alla che non accade risposta. Questa mactina, cum la metà dello exercito, et vantaggio quanto è dalla compagnia del signor Giovanpavolo a quella del signor Iacopo, ci levammo et andammo a passare Fiume Morto alla foce. Nel passare della quale arrivoreno due brigantini, i quali ci comincioreno a salutare cum artiglierie; ma non prima mostresi, che noi co'nostri falconetti li facemmo pigliare altra volta et allargare. Talmente non ci detteno nissuno impedimento, et ci conducemmo in Barbericina vicino alla terra a uno miglio, et cioè tracto d'artigliere, dove stemmo dalle dodici hore che arrivammo, fino

alle 17. Di poi ci riterammo circa a mezo miglio, perchè non serviva a niente lo stare in tale luogho, per esser guasto tucta quella parte; et pure ci aveveno cominciati a salutare cum buone artiglierie, conducte dal canto di là d'Arno, fuor della porta di mare poche braccia: dalle che non ricevemmo danno nissuno; et in tal tempo si mostreno i nimici pure da quel canto cum qualche cavallo et fanti, et dalla banda nostra vennon circa x cavalli, quali fureno ributtati, et nel tornar-cene noi mai ci venneno apresso, nè ci seguireno cum l'artiglierie, come soglieno fare li altri anni su per Arno: che sempre stettono su Arno nostri cavalli leggieri et guastatori, che si mostra in tutto hanno perduto l'animo, perchè ce hanno visti divisi et lontano una parte dall'altra nove miglia: cosa c'ognuno po' essere certo della loro viltà et paura. Nostro Signore Idio metti nello animo a chi lo diè fare, di non lassar perdere l'occasione di far la 'mpresa come si debba, a fine s'esca et di pericolo et di spendio. Et non mi voglio scordare dire il guasto di questo giorno, infra Arno et l'Osoli, quale è stato da dodici hore fino alle ventidue passate, lavorando sempre, che ci levammo di qui a giorno, et tornammo di nocte. Peasino V. S. quanto numero di grano si sie guasto, che per mie fè passono 15 saccha per homo; et havamo conducti li homini a tale, che universalmente per rinfrescarsi di sete et fatica mangiaveno herba, per non havere acqua; ne s'è posuto finire il tutto, per diligentia o forza si sia usata. Domactina habbiamo deliberato spedirlo in tre hore cum quella altra banda di gente che è stata allo alloggiamento hoggi; cum le che ce bisogna fare quel medesimo camino, poco manco, respecto allo havere facto a lor modo e' capi de' guastatori, che entoreno a contrario; che ce ha dato et dà sturbo assai, perchè ce bisogna fare tale factione et levarci di qui cum tutto el campo, et andare alloggiare verso e' monti, dove ci parrà. Questo ci bisogna fare di necessità, et per guastare quel resto, come per altra s'è detto. Et V. S. haranno deliberato et scripto che se habbi ad fare di Librafacta; alla quale impresa le conforto quanto so et posso: però non durerò altra fatica in persuaderle al farla. Et venimmo qui senza nissuna natura di vettovaglia, o vino, salvo pane; che, per Dio, è cosa strana

e nuova a queste genti: causa, el non avere hauto li 300 mali. Di quello di Lucca non s'è hauto niente, nè mai c'è comparsi homini di tal parte. Come ci accosteremo, li ricercheremo di qualche cosa lecita, et V. S. sapranno a la giornata che si faccia.

5.

Al Commissario di Cascina, a dì xxii di maggio, a hore xi.

Omissis aliis.

Scrivendo, è arrivata la vostra de'xxi con la lettera de'Ripemaranche, alla che harete risposto voi. Così harete facto intendere per tucti e' luoghi: ma io non iudico, sentendo Rinieri le provisioni si sono facto, habbi a tentar l'entrare in Pisa per terra: basta che noi gli habbiamo attribuito reputatione tale. Che altre ne intendete, advisate.

Piaceci che li cavalli che ieri corsono da cotesta banda desino in quelli del Conte Lodovico, et che ne sia restati tre che non dovettono pensare là fussi persona. Direte che altro intendete.

Questa matina siamo fuori in campagna a guastare Valdoli; nè cercheremo di guastare più avanti, poichè nostri padroni si sono resoluti rimettere a noi el fare l'impresa di Librafacta. Avanti a nissuna altra cosa, pare a noi et al signor Governatore, con tucti questi altri conductieri; et però vi inviarono hoggi el Feruccio, Maestro Lorenzo di Santi et altri maestri d'ascia, per condurre le artiglierie et altre monitione bisognano, et per donde le voliamo fare venire. Voi sarete loro a dosso, et li solleciterete per ogni verso, a fine che, avanti questa paga si consumi, si dia ricapito a questa impresa. Et perchè e' guastatori ci troviamo, fuor di quelli di Cascina, non sono buoni a quelle cose si hanno a fare per Librafacta, è necessario che subito subito facciate provisione che delle Colline ne abbiamo almanco con zappe, pale, ronche et accepte, 300, et 100 di Valdarno, per far più presto. Questo giudichiamo sia el modo che bisogn'a fortificare uno monte. Il che si farà in due dì, poi gli rimanderemo subito; et

quando li harete a ordine, ce lo farete intendere, acciò mandiamo scorta per loro. Questo, se fussi possibile, vorrebbe esser domani.

Se in monitione sono zappe et pale, mandatele subito a Bientina, e date lorò charico ce le portino subito qui, così come fanno el pesce. Essendovene numero, ci serviremmo di questi guastatori; et non si harebbe a perder tempo a far venire degli altri. Usatene diligentia in mandare quelle tante vi sono.

Ricordo delle cose pertinenti all'artiglieria. Domenica ad xxii di maggio.

Per 3 cannoni, pallottole 300, sono in Vico.

Per lo passavolante, pallottole 100, a Cascina.

Per lo mezano, pallottole 100, a Vico.

Per 4 falconetti, pallottole 600. Due di Vico, 2 a Cascina.

Barili di polvere 10 moggia, fra Cascina et Vico.

Carradori: Giovanni del Zaza, Michele di Dello, M.^o Lorenzo da Prato a ogni modo.

Item, per tirare l'artiglieria, para 50 di bestie, oltre alle 10 sono qui: Pontedera et Ponte di Sacco et Cascina.

Charra quante ne sonno in Cascina, per portare pallotte.

Per camini 4 lunghi braccia 100 l'uno, et pretella 40.

Per matasse 15 di fune di più sorte.

Per pali 10 di ferro et zappe 40.

Per becastrini 10, et maneschure con la punta 25.

Per pale di ferro con le manegate da spalare la terra 50.

Per mazze di ferro con manenge 10.

Per acetie grandi et piccole 25.

Per stoppini, matasse 12.

Per chiovagioni di più sorte, libbre 100.

Per ferro lombardo, piastre 10.

Per ferro stagnato, piastre 10.

Fogli per fare schartozzi.

6.

Alli Signori X, a di 12 di giugno.

Hiarsera fu l'ultima mia per il Zerino cavallaro, et questa sera ho la di V. S. delli xi, contenente circa alla mandata del denaio: al che si provvederà talmente, che conductosi a Vico, si condurrà qui salvo. Et perchè hiarsera si disse circa el dispensarlo al parere nostro, non replicheremo altrimenti; faremo bene così, poichè V. S. si rimectano a noi, che quelli fanti mancano alli colonnelli, non si rimetteranno, ma di tal mancamento se ne farà fino a 3 colonnelli, homini perfecti, a' quali si faranno pagare e' fanti da l' homo ne manderanno, quello sopra el denaio; et sia uno principio dell'ordine che V. S. doverebbeno tener cum tucti: quale ordine sono certo quelle se ne contenteranno, perchè haranno per tanti denari homini electi, quali non si fuggiranno, et non saranno inbolate bruttamente dalli capi, et costeranno qualche cosa manco che nel modo li hanno pagati per el passato; et affirmative promecto a V. S. di tal modo si contenteranno in facto: et affine che quelle giudichino se habbiamo bene electo in capi, c'è parso pigliare Meo da Castiglione Volterrano, et Morgante dal Borgo, quali conosciamo per experientia. Quando altrimenti paresse a V. S., lo diranno, et noi observeremo c' mandamenti di quelle, et quelli tanti che restano alli colonnelli, per questa volta si daranno loro i denari come pel passato, che sono gittati via buona parte.

Come si disse per l'ultima, habbiamo disegnato levar la guardia di Pontedera et Ponte di Sacco, che in Pontedera era Pace dalla Scarperia, quale è morto, et in Ponte di Sacco, Riccio Fantoni, quale havevo ricerco a V. S. per la mia ultima fusino contente li desse la guardia di Lari: del che harò cum quelle obbligo se mel concederanno, alle quali promecto ne saranno bene servite.

Le spese se andranno resegando per ogni verso; ma V. S. hanno a intendere, in sino a questo di c'è suto carestia d'homini ad chi si possi comandare per le cose sono occorse alla

giornata. Adesso si darà licentia et a quello lassato in Librafacta, et alli altri sono qui, et tucto si farà intendere a V. S.; quale si rendino certissime, che conosciuto la difficultà del denaio et el desiderio che io ho che 'l si tenga forte et duri in questo modo, che io sono per affacchinarmi et metterci sino alla vita et per ogni verso restrignere, perchè tale effecto possa seguire. La rassegna si terrà fino tanto che li denari si dieno. Domactina se riverrà la compagnia del signor Giovan Paulo, che sino ad mo non s'è hauto tempo.

Altra volta scripsi che 'l signor Luca Savello è in grandissima penuria di denari; et cum instantia ricerca el resto della sua prestantia. V. S. lo proveghino se vogliono essere bene servite.

Deveranno V. S. havere hauto Antonio da S. Gallo, et deliberato quello vogliono fare, et che nostro Signore Dio ne mostri pigliare la più breve, onorevole et utile.

Dallo amico nostro di Pisa ho, questo giorno, per cosa certa, come ha ritracto che cum Genovesi non hanno fermo conclusione alcuna: vannoli intractenendo, come fanno Lucchesi et Sanesi; et se V. S. terranno forte così, iudico in ogni modo la terra habbi ad fare movimento: così piaccia al nostro Signore Dio. Dirassi che altro s'intenda.

Le maestranze et bombardieri si trarranno delle Compagnie, come ne ordineno V. S.

7.

*Nota di denari pagati per Piero Vecchietti, cominciata
a dì 18 di giugno e finita a dì 22 decto.*

Conte Checcho, per provisionati 180 in facto flor. ⁿⁱ	539. 5. —
Bernardo Canigiani	35 » 109. 5. 15
Lazero di Scaramuccia	28 » 95. 1. 12
Pirro d'Anghiari	70 » 215. 2. —
Girolamo Guicciardini	62 » 191. 6. 16
Ambrogio Corso	46 » 142. 3. 15
Cecchetto Tosinghi	125 » 375. 4. 10
Dietainti da Prato	33 » 103. 6. 16

CAPITANI ITALIANI

283

Carlo da Cremona	133	»	398. 6. 16
Alfonso Magnares	83	»	259. —. 2
Ser Francesco dal Monte	69	»	212. 2. 12
Matteo Faccenda	62	»	191. 6. 16
M. Chriaco dal Borgo	250	»	751. 1. 18
Baldassarre da Citerna	35	»	109. 5. 12
Zitolo da Perugia	110	»	331. 6. 17
M. Niccolo Maria	112	»	337. 5. 4
Cecchone da Barga	102	»	308. 4. 2
Stefano Tarugi	52	»	160. —. 3
Giovanni di Penonne	22	»	53. 3. 6
A Librafacta :			
Piero d'Anghiari	32	»	100. 5. 8
Giannone d'Arezzo.	94	»	285. 1. 16
A Livorno :			
Giovanni Rinaldi	70	»	215. 2. —
Diavolaccio	35	»	109. 3. 12
Guicciardino dell' Ochio. . . .	35	»	109. 3. 12
Giovan Maria del Bene	35	»	109. 3. 12
Alla Verrucola :			
Manno dal Borgo	51	»	159. 6. 10
A Vico :			
Giuliano del Chaccia	70	»	115. 2. —
A Lari :			
Riccio Fantoni	34	»	106. 4. 4
A Cascina :			
Luca da Montevarchi	32	»	80. 5. 8
Lodovico da Cerchi	32	»	100. 5. 8
Gianmelus	67	»	206. 3. 16
A Rasignano :			
Perugino da San Miniato	35	»	109. 3. 12
Michele da Volterra	50	»	72. 2. 16
Morgante dal Borgo	50	»	72. 2. 16
Meo da Castiglione.	50	»	72. 2. 16

2383

Questi tre ultimi hebbono da Piero Vecchietti ducati 4272. 16
per ciaschuno : et ducati 30 hebbono ciascuno di loro da me.

Adi 9 di luglio mandammo a Francesco Serragli ducati venti per Marco di Guido da Montevarchi, che li pagassi a Luca da Montevarchi quanto prima li havessi trovato 32 provisionati, oltre alla persona sua per resto di sua paga ducati 20.

Denari ritenuti per Piero Vecchietti a' Contestabili,
per pagar maestranze; et prima da

Lazero da Santa Croce, per 2 provisionati, si tenne	fiorini 6
Cecchotto Tosinghi	» 6
Carlo da Cremona	» 9
Alfonso Magnares	» 6
Ser Francesco dal Monte	» 9
Matteo Faccenda	» 6
M. Chriaco	» 15
Baldassarre da Citerna	» 6
Conte Checcho	» 6
Zitolo da Perugia	» 6
M. Nicolò Maria	» 9
Ceccone da Barga	» 6
Giannone d'Arezo	» 6
Manno dal Borgo	» 6
Giuliano del Chaccia	» 6
Gianmelus	» 6
Luca da Montevarchi	» 3
Lodovico de' Cerchi	» 3
Riccio Fantoni	» 3

fiorini 123

Denari pagati per Piero Vecchietti a' bombardieri
et maestranze adì 20 di giugno.

A M. ^o Durante, bombardiere	fiorini 6
M. ^o Carlo Borgognone, bombardiere	» 5
M. ^o Arrigo d'Antonio d'Asti, bombardiere	» 5
Arrigo di Stefano Borgognone, bombardiere	» 4
Antonio di Francesco Calavrese, bombardiere	» 4
Filippo di Filippo Piemontese, bombardiere	» 4

CAPITANI ITALIANI

285

Giovanni d'Alesso, vocato Scarperia, fabro	»	6
Piero di Bartolommeo da Montelupo, maestro d'ascia	»	4
Antonio di Giovanni da Firenze, maestro d'ascia	»	4
Sandro di Dominno da Poggibonzi, fabro et bombardiere	»	4
Maso di Giovanni da Rimaggio, maestro d'ascia	»	3
Girolamo di Maffeo da Como, maestro d'ascia.	»	4
Bartolomeo d'Ambrogio da Fighine, maestro d'ascia.	»	4
Iacopo di Corso, vocato Baia	»	6
Costantino di maestro Olivieri, greco, bombardiere.	»	4
M. ^o Lorenzo di Santi, maestro d'ascia et bombardiere	»	8
Giovanni d'Antonio Borgognone, bombardiere	»	3
Simone Ferrucci, serve all'artiglieria	»	12
Losso bombardiere a Librafacta	»	3
Chavalcante maestro d'ascia a Librafacta.	»	3
Pavolino da Pietrasanta, bombardiere alla Verrucola.	»	4
Raffaello dell'Opera, che serve cho' gnastatori	»	5
Bernardo lanciaio, servito da che uscimmo fuori fino a questo dì a più cose	»	3

 fiorini 108

8.

Al Gonfaloniere, a dì 24 di giugno.

Davanti hieri fu l'ultima mia; et questo dì a vespro ho la di V. E.^{ua} de' 22, per la che mi fa intendere el desiderio che quella ha, ch'el si provegha a denari, ad fine di potere molestare l'inimici, come si ricercerebbe; cosa che non mi è nuova, et che doveria essere universalmente in ogni buono cittadino: et quale evidentemente dinegrassi a tale provvedimento, meriteria d'essere punito; cosa che se V. E.^{ua} facesse una volta, vincerebbe tutte le difficoltà. Quella è sapientissima, e non li mancherà modo, et ad me perdonerà se uso termini non mi si convengano. L'amor ch'io ho alla città, et la fede che io ho in V. E.^{ua} mi fa usare tali termini; et perchè quella

dice che io scriva puntualmente allo offitio de' X quello tanto mi occorre in verità della impresa; lo ho facto. Duolmi bene non soddisfare a me medesimo in referirlo per lettere. V. E.^{ua} mi harà per scusato, che in questa parte mi conosco mancare di gran lunga: però ne piglino la optima parte, quale è in substantia la verità. Nè a quella mi occorre dire altro, salvo che affermarli che cum quelle tante forze si domandoreno, siamo per sforzarla: però conforto V. E.^{ua} che non manchi di far provvedere a polvere e palle, perchè al denaio non posso credere se habbia a mancare; conosciuto che el tempo non potria esser più accomodato che adesso, volendo cavare la città di questo affanno. Il che non faccendo, oltre allo spendio grandissimo, si sta in mero pericolo, et si perderà in tucto la reputatione, mostrando havere rispetto allo aiuto di Sanesi et Lucchesi, quali non faccendo V. E.^{ua} la 'mpresa dello strignere la terra, sono per mantenerla viva facilmente, perchè cum duemila ducati el mese lo possano fare; et in brevissimo tempo, fra per fame et per desperatione, se n' usciranno quelli tanti homini vi sono drento, che desidereno essere dominati da V. E.^{ua}: cosa desiderata da chi vole il contrario di quella: alla quale facemmo intendere et per me et per Giuliano Lupi quello tanto saria la spesa; per la che si doveria ognuno trarre i denari del corrente. Nostro Signore dia facultà a V. E.^{ua} potere soddisfare in questo et in ogni altra parte felicemente. Alla quale humilmente mi raccomando.

9.

Alli Signori X, a di 19 di luglio.

Hiarsera fu l'ultima mia per via di Cascina, et di V. S. non c'è poi: nè sendo inovato altro, sarò breve; et solo scrivo per dar notitia come molti fanti nostri se ne vanno, nè ci pare ragionevole lo sforzarli, havendo servito. Il che anche male si potrebbe per il loco dove ci troviamo: però conforto e prego V. S. a mandare il denaio, a fine che non habbiamo poi aspectare altri fanti incogniti, et che ci habbino a mectere el cortello a la canna, per carestia di tempo. V. S. sono savie,

et considereranno bene tucto, nè guarderanno in 4 giorni per fare il factio loro honorevolmente et senza sturbo, chè la volubilità et leggierezza de' fanti è tanta, che non se ne po' fare fondamento certo. Io non vorrei per niente, che a posta d'uno credere avanzare, perdessimo una dramma di reputatione; et se questi capi fussino quali dovrebbero, non se ne partiria nissuno. V. S. sieno contente mandare il denaio, a fine che si possa andare drieto al disegno factio ultimamente; che non l'accomodando V. S., da ogni altro sarà sturbato.

Della fama de' denari venuti in Pisa non si vede effecto nissuno, anti in contrario; così ritraiamo questo giorno da due soldati fuggiti di là: et se non fussino ristrecti da mura, credo ve ne resterebbe pochi, per essere stati malissimo pagati, et comperare l'herba per li cavalli, a' quali non basta uno carlino el dì per uno. Vino carissimo, che pochi sono quelli che ne bevono; et se le galere havessino levato dalla posta el galeone et navetta, a questa ora non ve ne sarebbe. Giudico sarà necessario avere qualche navile di gaggia per potersi acostare et sforzare: ma in questo mezo s'andrà provvedendo Pisa; però cum difficoltà, sforzandosi le galere fare el debito loro. V. S. debbono a questa ora avere pensato, che capitando a Livorno qualche navetta, cum qualche beverage et homini che stanno lì, servirsene per tale effecto.

Havendo scripto, è comparsa la di V. S. de' 18. Rispondesi: et prima, circa la parte delle provisioni de' Contestabili che hanno grosse compagnie, poichè V. S. ne voglieno el parer nostro, diciamo che tal provisioni sieno allo advenante di quello che hanno chi ha 50 provigionati in factio; cioè che chi n'ha 100, habbia havere scudi 20. Intendesi in factio, non in conducta, come saranno questi, pagandosi secondo l'ordine disegnato. Piglino V. S. el partito, et sia presto, cum mandare e' denari per le gazioni di sopra si dicano.

Come haranno V. S. inteso per le nostre di hieri, per ben che prima l'haranno saputo per da Livorno, e' brigantini ch'erano in tal loco s'armoreno; et come si disse, nella prima uscita vedemmo tornare le galere, et epsi cum preda di due barche. Ad me pare, che la importantia di questa cosa sia altro che brigantini apresso le galere, et che'l sia necessario

uno navile alteroso, da potersi accostare cum quelli delli inimici. Questo credo che sia el modo a levarli dalla posta, chè delle galere habbiamo visto la prova, nè crediamo possere fare altra cosa che quella habbiamo visto, non havendo, come si dice, altra conserva. V. S. sono sapientissime, et apresso a quelle non mancherà parere d'homini intendenti, nè lasseranno mancare cosa nissuna a tale impresa. Io quanto posso ne le conforto, et sono di parere che gli era meglio fuggire tanti fastidi et pericoli, et che al fare del conto si sarebbe speso col fare l'impresa. Perdoninmi V. S. se entro in parte dove non mi si conviene. L'haver visto perdere una occasione di potere recuperare Pisa, mi fa ognora risentire. El sovenirli sarà facile a chi lo vorrà fare, et chi vi havessi voluto levare dalla posta, saria suto difficile; anti si spacciava prima che altri havessi potuto fare provisione. Ricordo et affermo, che tutthora va declinando. Quando altro n'entenda, si dirà: chè nostro Signore Dio mandi di bene, et perdoni a chi ha havuto causa non si sia conosciuto. Piacemi la querela ne hanno facto V. S. in Francia, ma molto più mi piace li rimedi che quelle dicono fare: alle quali cum reverentia ricordo, che qua habbiamo un fratello di messer Pieretto Corso, et uno figliuolo di Giovan Paolo Corso, quali, hancora che sieno giovani, in questo caso è da stimarli; et di già mi si sono offeriti. Se a V. S. accaderà, se ne potranno servire.

Ricordo, come a di 20 di luglio si mandarono a Francesco Serragli, commissario a Cascina, gli infrascripti:

Simone di Iacopo Topo da Chafaggiereggio; Michele del Graccia da Chafaggiereggio; Giovanni di Benedetto da Vecchiano et Stefano di Zaccheria da Sancto Stefano, prigionieri, con ordine gli mandassi a Dondimar capitano delle galere; et spendendosi nulla in loro, ne sarà rimborsato.

10.

A' Signori X, a dì 29 di luglio.

Hiersera per via di Cascina fu l'ultima mia; et questa mattina ho la di V. S. de' 27. Rispondesi.

Attendiamo li maestri di murare chiesti, per potere dar principio all'opera disegnata per Librafacta; perchè questi ci sono, hanno che fare ancor qualche giorno alle cose drento et difese da alto. Ma V. S. hanno a intendere che li ducati 60 mandati ultimamente allo arrivare loro, erano debito. Pensino V. S. come queste cose si possino fare nè bene nè honorevolmente, senza denari in mano.

Per l'ultima sí disse l'ordine della strada di Livorno, della quale si de' notitia al Vicario di Lari, come ordinorono V. S.

Le S. V. intesono e' portamenti de' Luchesi, da' quali non tanto si vogliono astenere, ma monstrono non tener conto nessuno del promessone; anzi lo negano. Et questa mattina di bona hora è venuto qui Thommaso Bernardi et Tomaso Mei, mandati da quella Signoria a ricercare quelle poche cose restavano in mano de' nostri, le quali se ben sino a questa hora s'è sempre decto voliamo fare restituire, adesso lo abbiamo negato, causa el non attendere loro quello tanto ne hanno promesso. Il che monstrava Thommaso Bernardi non sapere la particolarità. Dissi, come a questa hora lo havete a sapere: Thommaso Mei, non lo ha fatto intendere ec. Replicò Tommaso Mei, et non punto nissuna delle cose importanti promesse. In risposta di che andai risecando, et mi risolsi in dire, che sempre sono sulle negative, et che bene dubitavo di che ne è incontrato. Il che è molto più per nuocere a loro, che a noi. Perchè, quando facessimo più una cosa che altra, sarà sempre stata a ragione, facile a far capace a tucto el mondo; perchè sono tutte cose evidenti quelle che da una li vicini ne fanno. A che Tommaso Bernardi rispose: Voi ci volete dar causa che ci impicchereno; nè voi barete l'anima o el corpo. A che dissi, che di tale cosa era in potestà loro; et che quando lo facessino, noi eravamo per patirne, nè per

tale loro disegno eravamo per comportare ci ingiuriassino. Et a l'ultimo volevano incastellare nuovi ragionamenti et convegne: del che non volli intendere niente, et restare sulle cose passate. Così partirono da me; et per quanto ho possuto ritrarre per le parole loro, hanno preso animo in modo, che non tanto si habbino astenere di intratenere Pisani, ma più tosto si ordineranno a far contro V. S. più pubblicamente non hanno fatto sino a mo; et fare dimostrazione quali si convengano alle debileze et rispetti nostri. Io parlo così: perdoninmi V. S.; quali deliberranno che sia el meglio.

V. S. si debbono ricordare quante volte le hanno scripto che daranno la paga al numero de'fanti si de' l'ultima volta. Il che s'è vulgato per tucto, et io lo tenevo per fermo, et creato per tal ragione quelli 3 Conestabili che V. S. mi concessono, et dato loro parte di denari. Nè resta però per nissuno di questi rispetti, che V. S. non dichino volerne tarare numero tale che io per niente conosco si possi star qui non tanto honorevolmente, ma senza pericolo: lassiamo star la vergogna, anzi vitopero, saria aver facto mangiar loro li stinchi delle gambe sotto la fede di V. S., quali haranno fatica preservare quella tanta reputatione si truovano, osservando che si promecte. Io non allegherò altre ragioni a V. S., salvo che qui non si starà altrimenti che di sopra dica: cosa bructissima et pericolosa, et che darà molto più animo alli inimici non s'è loro tolto, et a'Lucchesi causa di manimecterci. Penseranno bene V. S. a tucto; nè io attenderò altrimenti a ribattere le comparationi ne fanno di quelli di Cascina, perchè V. S. sanno bene assai che 50 cavalli possono correre come fanno loro, havendo tal ricetta. Qui doverebbe essere considerato in che modo si sta, et che dal mare sino sotto la Verrucola si tiene serrato come se fussi porta. Et in effecto, se V. S. pensano di volerci tenere manco, non faranno e' facti loro; nè credo, anzi sono certo, questa gente d'armi ci vorranno stare, et haranno legittima causa levarsi; et della reputatione et altro che s'è acquistato, si chascherà in mero danno et grandissima vergogna, et si darà animo a'nimici, di natura da poter nuocere alle cose di V. S. Quelle sono sapientissime, et penseranno al tucto; quali non dovrebbero mancare a loro medesime. Io andrò dando danari secondo l'ordine promesso

et dato, perchè à ogni altro modo non ci voglio intervenire, non mi volendo trovare a ruinare la città a posta di 1500 ducati habbiamo facto conto Pellegrino et io manchino, computato i 100 del Governatore, et 60 di Librafacta; et abbattutone 160 fanti disegniamo risecare, cioè di 8 Conestabili di Livorno 150 in facto, et 55 fra delli cassi et di quelli si sono trovati manco alla rassegna. In questo modo seguireno, et V. S. saranno contente dare modo si possi fare, se non vogliono in tucto et ricever danno et grandissima vergogna, come si dice al fermo.

Se V. S. vorranno minuire le guardie delle terre, lo possono fare. Ad noi non pare: et perchè quelle dicono per la loro di Ponte di Sacco, sappino che non c'è spesa nissuna.

Circa lo acconciare el ricepto per cavalli a Librafacta, ci piace V. S. concedino el farlo: l'ordine bisogna che naschi di costi, che sono maestri di murare et denari, nè prima si può fare niente, che V. S. faccino tal provisione.

Sarà manco questa paga dell'altra più di ducati 600, cioè la monta di 160 fanti si minuisce; et quello tanto chostano manco dallo ultimo pagamento a questo. Quando altrimenti volessino V. S., io lo starò veder fare ad altri.

11.

A' Signori X, a di 2 d'agosto.

L'ultima mia fu a' 31; et questa nocte passata ho la di V. S. de' 30. Rispondo, et prima:

Sendo stato questa mactina fusco sopra queste piaggie, però bonaccia grandissima, come s'è levato el vento maestrale et ponenti, et circa hore 16, si sono scoperti el galeone et barciotto del Bardella, con barche xii piccole apresso, et due altre saettie grosse o galeoni alla quadra; quali tucti apresso alla focie d'Arno circa due miglia hanno lasciato decto galeone et barciotto surti, et uno delli altri navili più grosso di circa botti 150, et sono entrati nella focie d'Arno: all'incontro delle quali sono andati di Pisa più barchette, giudichiamo per scaricare da quelle, a fine se ne possino tornare al galeone et

barciotto, et per quanto s'è possuto vedere, le galere non hanno fatto pruova di venire all'incontro di loro; il che quando bene havessino voluto fare, saria suto loro faticoso, respecto al vento fresco per prua: per ben che, per l'esperientia altra volta vista, quando havessino havuto tempo, non lo harebbono facto. Bisognava, come altra volta s'è decto, che havessino havuto in conserva qualche navile di ghaggia, ben fornito et d'artiglierie et di homini, et che fussino stati alla vela. Quello di Provenzia che era in porto, non debbe essere stato a tempo. Noi di questo habbiamo havuto dispiacer grandissimo, ma in bona parte tollerato con lo haverlo antiveduto; nè s'è mancato dal primo dì che sapemmo ch'el barchereccio era in ordine et non aspettava che tempo, di farlo intendere per lettere al capitano Dondimar, et offerirli tanti homini quanti voleva mectere sopra le galere, o altro navile che V. S. li havessino ordinato per conserva. Nè ci parendo per questo con lettere haver satisfacto a sua Signoria, li mandammo Simone Torelli, che a bocca li facessi tucte quelle offerte che dal nostro canto li potessino fare. In effecto, tucto homo può esser chiaro che le galere per loro non servono, et potendosi provvedere di viveri Pisa per tal via, se li farà pochi altri mali per avanti, perchè s'è vietato el seminare biade tucta la stagione, et inoltre tenuto che le terre pe' grani non sieno a ordine per poterle seminare, salvo che facessino con le vanghe. Questo si dice, perchè consumata questa paga de'fanti, siamo d'opinione saria bene levarsi dalla campagna, per le cagioni si dicono di sopra, et inoltre per preservare li cavalli in modo da potersene servire qualche volta questa vernata, accadendo che di già sono magri per essere mancate l'erbe, delle che ci saria suto copia quando fussi piovuto; nè mangiano altro che stoppie, nè si truova biada per denari. Tucte cose male a proposito, come V. S. bene assai intendono.

Scrivendo, è arrivato qui Bartolomeo Cenami, compagno di Benedecto Buonvisi, con lettere del prefato Benedecto, et mi ha fatto intendere come questa mactina le nostre galere hanno levato, a fronte di Mutrone, in terra sacca 67 di grano, quale era suto messo in tale loco da una barca di Porto Venere, el quale era del prefato Benedecto, et di quello navilio di che già mi ricercò salvoconducto; et inoltre dice ne

hanno tolto sacca 36 d'un'altra barcha di Porto Venere, di ragione di Giovanni di Nigi: quali tucti grani con stantia grandissima mi ha ricerco si salvino. Io gli ho risposto, scriverne a V. S. et al capitano delle galere; et che constando sia de' Luchesi, ancora ch' e' portamenti loro sieno sinistri, V. S. non vorranno perdino niente; chè per essere piccola cosa, iudico sia bene fargli pagare loro, mostrando la necessità ne hanno le galere, come in facto è vero, a fine si assicurino per havere maggior posta. Partissi Bartolommeo da me con speranza non avere a perdere niente. V. S. ordineranno a Livorno che vogliono si faccia, et ne diranno ancora a me qualcosa, a fine si possa rispondere.

Col signor Governatore sono stato alle strecte perchè stia tanto in compagnia, quanto vorranno V. S., anzi quanto lo concederà el tempo; iudicando se ne vogliono servire fino dura; et lo trovo, come per altra mia dissi, deliberato andare a ogni modo a' Bagni. Et per insino a mezzo el mese al più lungo, credo starà; però non lo affermo, che lui non vorria passare li 10 di. Io crederia ch'el fussi bene, visto la focie aperta, come di sopra dico, levarsi d' in sulla compagnia, et indugiarsi a farlo a mezo el mese; infra el quale tempo si farà forza di condurre più calcine si potrà a Librafacta. Così sollecitare di lavorarvi; et levatisi di qui, passare dal canto di là d'Arno, et alloggiare in parte dove si facessi spalle a fare el bastione di Stagno, volendolo V. S. fare; nel che si consumeria quelli pochi giorni restono della paga. Di poi andare alle stanze, dove quelle giudicassino più a proposito. Et in questo modo si leverebbe lo exercito con riputatione, et non necessitato da nissuna cosa, salvo dal vivere de' cavalli; lo che non nasce da quelle, ma dalla stagione, alla che non è rimedio: et però parendo alle S. V. quello pare ancora a noi, ci sarà drento la commodità del Governatore et la satisfatione d' esso verso V. S.; quali tenghino per certo, non potria esser di migliore nè di più pronto animo per servire a quelle. Desidera bene poterlo fare effettivamente col corpo, secondo la volontà et animo suo. Il che è per mostrare in tucte le occorrentie di cotesta città a lui possibili: et se non li fussi dichiarato da' medici, che non pigliando questa bagnatura, non è a tempo a farlo altra

volta, in tale loco s'è conducto la malactia, della quale li danno bona speranza di liberarsi facendo questa bagnatura.

Haranno V. S. mandato el resto della paga de'fanti: se non, lo faccino subito, a fine che Pellegrino possa pagare Livorno, et gli altri luoghi ci restano. Di qui sarà spacciato posdomani infallanter. Noi havemo havuto da Lucca da' Bonvisi, a nome di Carlo Ginori et compagni, ducati dugento in fiorini 1400 di grossi; et ci hanno facto intendere non ci manderanno altro, ancora che havessino promesso molto più.

Chiedemmo a V. S. per Librafacta dieci maestri da murare et denari: il che sino a mo non hanno facto. V. S. sieno contente non manchare alla havuta, che le dilationi fanno fare difficile ogni cosa: nè, alla fine, c'è la più cara cosa del tempo; quale in questo caso delle calcine sarà scarso, respecto allo essere riuscite due fornasciate triste. In un'altra è al fuoco, che riuscendo buona ci servirà, et a tempo di condurla avanti ci leviamo di qui. È bene suto fuor di proposito certi muli se ne sieno venuti senza licentia per fame; et questo resto ci sonno, farauno el simile, non gli provvedendo: che, per Dio, è una crudeltà. Credimci V. S.

Circa la parte che quelle dicono, di far venire qui el biscotto per porgere alle galere, si risponde: che non è al proposito farli fare tal cammino, perchè non habbiamo a pena muli per condurre qui le vectovaglie necessarie a parte del campo. La diritta è mandarlo a Livorno, et con bestie di collina, con qualche scorta. Che le galere ne habbino bisogno, me lo fa intendere el capitano d'esse, con dolersi universalmente a mancamento d'ogni victuaglia, nè per denari poterne trovare. Sarebbe bene che V. S. chavassino di Maremma quelli grani vi sono superchi, et condurli a Livorno; et di quella parte si havessi a trarre di Campiglia, fargli macinare a quelle mulina; et oltre al provvedere Livorno et l'armata, si assichureranno che tali grani non vadino in quello di Siena et a Piombino.

A Librafacta non è da vivere più che per x giorni; infra el quale tempo bisogna provvedere di farine per 4 mesi, et de' grani per resto dell'anno, non volendo V. S. tenerla in pericolo. Di qua non c'è modo nissuno di provederle, quando

bene ci fussino li denari. Bisogna tal provisione si facci o in Valdinievole o in Valdarno; et ch'ella sia subito, mi par necessario.

12.

Alli Signori X, a dì 23 d'agosto.

Hieri fu l'ultima mia, et questa mactina circa a hore 15 ho la di V. S. per Giuliano Lapi, alla che non accade altra risposta, salvo che non manchereno di cosa ci ricerchi, giusto el poter nostro; et circa alla impresa del tagliare Arno non s'è facto altro che in questa hora scrivere al vicario di Lari et Santo Miniato, che proveghino che domenica, se non lunedì infalantlyer, di mille guastatori per uno, nel modo che ha domandato Columbino, cum havere facto intendere che saranno pagati a soldi 10 per homo, quando sieno buoni homini. El prefato Colombino in questa hora va cum Pavolo da Parrana sino a Sancto Lorenzo alle Corti a provedere quella rocta, perchè ingrossando el fiume non allaghi el campo. Al ritorno vedreno che dirà, et lo provedereno di che ricerchi.

Hiersera, poichè hebbi scripto a V. S., foi in parlamento cum tucti questi Signori et altri capi, per deliberare come si doveva dare questo resto del guasto alle biade. Al che s' accordoreno, che per essere el loco facilissimo a bactere cum l'artiglieria, si dovessi fare di nocte. Et deliberato, nelle 4 hore partimmo cum le genti d'arme del signor Giovan Pavolo, quelle del signor Iacopo Savello, messer Bandino et Musacchino colonnello di messer Criaco, et quello di Carlo, et andammo a tale fatione, la che fu expedita nel fare del dì: et hancora che ci traessino alcune bocte d'artiglieria, non s' ebbe impedimento alcuno; et per non ci essere altre biade a guastare, et Giuliano Lapi non si potere servire di questi guastatori per non havere ferri apti, li habbiamo licentati; a' quali s'è pagato come vedranno V. S. pel conto tenuto per Francesco Serragli, quale si manderà cum la prima altra.

Delli fanti sarà come per altra mia ho decto non li provedendo; io non ne dico altro. V. S. sono savie et penseranno a tucto.

Nella venuta che faranno e' guastatori, rimuoverò el campo, et anderò alloggiare a Riglione, per star più di lunge all'aria trista questo poco di tempo; faccendo intendere a V. S. che da hiermattina in qua ne ho tre amalati in casa mia: così universalmente fanno li altri, et tanto più quanto vivono peggio. Io raccomandome a Dio, et a quelle, quali doverrebbono essere contente della preservatione mia.

Post scripta. È tornato Colombino et Pavolo da Parrana, che erano iti alle due rocte, cioè a San Lorenzo alle Corti et a quella di San Casciano; et dicano a volerla riparare che Arno non mettesi el campo in isola quando ingrossa, vi andrà mille opere o meglio, che è necessario sia la prima cosa.

13.

Alli Signori X, a dì 25 d' agosto.

Hoggi per un pedone di palazzo scrissi a V. S., et la di quelle ho poi de' 24, alla che non accade altra risposta: et questa è solo per fare intendere, come questa sera siamo deliberati domactina levarci di qui, et andare alloggiare a Riglione in sulla tagliata che si ha a fare; et di già habbiamo partito lo alloggiamento, et restamo a mectere el ponte, al quale troviamo scarsità di luogo. Perchè el più vicino dove sia apta la fiumara per esso, verrebbe a essere di lunge al campo due miglia, dove sarebbe grandissimo sturbo tenervi la guardia grossa come bisognerebbe; et a volerlo mettere vicino al campo, non si può fare se non con grandissima difficoltà, respecto a una isola che comincia uno miglio lontano dalla rocta, et finisce 2 balestrate di sotto: sopra la quale isola erano seminate biade, et è assai larga, et però è necessario far due ponti; per i quali, stando Arno basso, bisognano 8 scafe, et noi non habbiamo che 7. Et inoltre a questo mancamento come crescerà fiume, bisognerà crescere ponte. Et il che s'è discorso con questi Signori et con maestro Colombino, et s'è trovati varii modi tucti difficili, ne ci siamo risoluti a modo nissuno: bene habbiamo ordinato di far venire le 7 scafe, et 2 barche da passo, et messe in opera quelle, quello tanto ci mancassi far ponte fermo in sull' isola da qual banda

iudichereno più a proposito : et oltre alla difficoltà reca seco el sito , possiamo esser certi li inimici s'ingegneranno sturbarci con l'artiglierie, maxime ingrossando la fiumara , qual questo dì è cresciuta tanto non si può guazare. Noi facciamo conto a ogni modo metterlo , se non hareno lo impedimento dell'acqua , et ci aiutereno con lo ingegno et con la forza ; che ci troviamo 2 mezani et 4 falconetti, quali conducemmo per il guasto; et se ci parrà , fareno condurre uno passavolante. In effecto, usereno tutti quelli termini saranno possibili per potere fare li effecti che V. S. ci hanno imposti, con sicurtà et di chi l'ha a fare et delle genti d'arme. Ma vedranno V. S. che ci nascerà grandissime difficoltà ogni giorno, et che la tanta facilità montrasi resterà inferiore : così non fussi egli. Per questo non credino V. S. ci manchi l'animo, et che non habbi a essere aiutata per ogni verso ; et lo vedranno con l'opera.

Giuliano Lapi et maestro Colombino , avanti lo arrivar di queste ultime di V. S. , ci havevano monstro dove haveva a cominciare la tagliata , quale è di sopra alla rotta di Fagiano poche braccia, come dal prefato Giuliano particolarmente saranno raguagliate V. S. Noi in questo observereno l'ordine loro , et tucto sapranno V. S. alla giornata.

Siamo a 2 hore di nocte, et non è comparsi più che circa 40 lavoranti, quali insieme con li primi altri et con homini di Cascina si faranno lavorare al serrare queste altre rocte, come s'è decto per altre. Così pare a maestro Colombino.

Sono comparsi li ducati 500, quali sono in mano del prefato Giuliano, alli quali si mandò incontro Bandino Fiorentino alla ventura.

14.

A' Signori X, a dì xvij d'agosto.

Questa mactina fu l'ultima mia per via di Cascina. Poi ho la di V. S. de' 16, per la che intendo la deliberatione che quelle hanno facto di dare el guasto con tutte le genti , et che 'l si faccia subito. A che rispondo, che se non fussi el respecto del non essere la muraglia di Librafacta nelle sicurtà che noi desideriamo, domactina ci saremmo levati : però per

tale ragione indugereno a martedì mactina, Deo dante; alla quale hora sarà finito buona parte della scarpa di Librafacta, dove lasceremo tanti maestri che possino esser serviti da dieci muli. Abbiamo facto conto lasciarvi e' guastatori a sufficientia, quali tucti giudichiamo potranno lavorare, riservato se li inimici vi si fermassino intorno; il che non crediamo: et la maggior difficoltà si habbi avere, ha a essere di chalcine, perchè non se n'è possuto fare munitione, respecto al non ce ne essere delle chotte; che le siamo andati limosinando sino a mo' 6 e 7 miglia lontano. Chuochonsene a due miglia; et si rinchuora Giannone et Piero condurle: quando non lo facesino, sarà forza levar mano in tucto. Et perch' ella resteria non a nostro modo, habbiamo deliberato indugiare come si dice sino a martedì: infra el qual tempo ci sforzereno farne condurre et mecterle più in sicuro sia possibile: et io arrogerò alla guardia di tale loco uno conestabile di questi de' 50, con polvere et parecchi archibusi, per li quali ho mandati a Cascina.

Da mangiare resterà fornita per 2 mesi Citerna; et tecti bene achonci per ricevere acque. D'altre cose s' andranno fornendo alla giornata.

A Francesco Serragli ho facto intendere che martedì ci levereno, e se la fiumara d'Arno non ingrossa; altrimenti andereno a passarla a Colignola quasi a fronte di San Savino, dove disegnareno uno alloggiamento a proposito nostro in sul facto; et a quella hora che speriamo essere là, ordereno a quelli di Cascina che ancora loro vi sieno, et al Commissario che vi adirizi e' guastatori: de' quali haremmo havuto charo sapere el numero, quali quanto più fussino tanto sarà meglio, per poter finire in uno giorno. Non ce ne dicende nulla nè V. S. nè el preducto Commissario, giudichiamo haranno ben considerato a tucto, et ordinatone el numero conveniente: et circa alla satisfatione di decti guastatori, veggiamo quel tanto vogliano V. S. si die loro. Così si farà, et si darà la cura a homo non crediamo ne habbi a ingannare. El Ferruccio saria suto bono; ma è amalato. Così ce n'è quantità. Nostro Signore Dio ci aiuti: però non ci mancherà per tale exercitio homo, non havendo altro impedimento, perchè si amalano dal dire al fare; cosa paurosa. Questo bene c'è, che non durono molti giorni; pure ci sturbano assai.

Prima ch'io habbi havuto l'aviso di V. S., ho saputo di che grani sieno le farine venute per Librafacta: ho pagati a Cosimo ducati cinquanta d'oro; nè più li pagherò, se prima non intendo sieno di grani forniti da lui, et non di quelli di Francesco Strozi.

Sullo alloggiare che fareno di là d'Arno, et secondo che hareno fanti, fareno iuditio del condurre el ponte, o no: et tucto si dirà a V. S.

Alli contadini s'è facto intendere più giorni sonno, che non pensino di ricorre biade, perchè a ogni modo le voliamo guastare: farassi di nuovo.

Intendo che hanno ritracto V. S. dalli 2 fanti mandati costi (da) Francesco Serragli. Sappino quelle, che non è nissuno forestiere in Pisa che non sappi certo che può venire dal canto nostro sicuro et libero; donde non escono, perchè sono tenuti molto stretti, et ogni giorno ne vengono qui, quali hanno havuto tempo a fuginse per mezzo di tocchare loro o velette o scoperte. In effecto, uscirebbono volentieri se potessino; e, come si dice, tucti sanno possono venire liberamente.

Le S. V. dicono mandare 150 ducati di monete apte a pagare e' guastatori, quali vi dico saranno quelli che sono suti tolti a Baccino cavallaro; et poichè non è suta la paga dei cavalli legieri, m'è manco dispiaciuto che sino a hoggi dal Serraglio ho penato haver nuove di quelli portati el Diavolaccio a salvamento, quali si stribuiranno secondo l'ordine ne ha mandato el Provveditore. Et V. S. provederanno di nuovo alli denari pe' guastatori.

Circa che scrive Giuliano da Sancta Croce del palamento per le fuste, sarà necessario Monciatto torni a Lucca: nè crediamo anche riescha, perchè è impossibile cavarli del Serchio, che Lucchesi non lo intendino; et saputo, non bisogna V. S. pensino di trarli, che li faranno sturbare a Pisani, quando manchassi loro modo. Ma havendosi hancora a tagliare, sarebbono a tempo per questa altra state. Come si sia, quando sarenò di là, manderò per Monciatto, et lo manderò a Lucca; et potendo, farò ogni cosa per haverle.

Per vassalli de' Lucchesi amici nostri, ritragho come hieri le nostre galere presono due barche a fronte di Mutrone, dove

erano per caricare vini di Pietrasanta. V. S. veggono se Luchesi s'astengono di dare vectovaglie a ribelli di quelle.

15.

A' Signori X , a dì xviii d'agosto.

Iersera fu l'ultima mia per l'usata via, et di V. S. non ho poi; nè altro è innovato: però sarò breve. Come per quelle si disse, martedì mactina ci levereno per passar di là d'Arno, dove ci unireno con quelli di Cascina, et anderemo alloggiare dove meglio ci parrà, per dare e' guasti alle biade vi sonno. Et se areno 1000 guastatori, come hoggi ci scrive el Serraglio haver disegnato, iudico li spacereno in uno giorno, et che ci avanzerà tempo. Et se siamo soprastati due giorni dal di dello adviso di Vostre Signorie, causa, come si disse, la muraglia di Librafacta; dove sieno certe, quelle, non s'è mancato nè manca di sollicitudine, et solo vi resterà in pericolo la porta scoperta, che non vi s'è possuto altro; loco però dove sempre si potrà lavorare. Calcine ve n'è per 4 giorni, et domani crediamo se ne condurrà per 4 altri; et apresso a due miglia ne sono chotte due fornasciate, che hoggi ne hanno cavato fuoco, quali li patroni promectono condurre. A che non agiusto molta fede. Vedreno alla giornata che faranno; et V. S. sapranno tucto.

Ricordo con riverentia a V. S., che al tempo che sarà finito di dare el guasto, qual, come di sopra dico, con 1000 guastatori si finirà in uno dì, o al più lungo in due, quelle sieno risolute che vogliono fare di queste genti, perchè si resterà con pochi fanti, respecto allo havere consumati li denari, et alla malactia, de' quali c'è assai: infra'quali c'è el conte Checco, Cecchotto, Cecchone da Barga, Maguares, Stefano Tarugi, Lazero da Santa Croce, e'l Zitolo. Pensino V. S. quanti sono li fanti et altri a cavallo, et el mutare di questo alloggiamento mi fa fare iudicio di trovar peggio aria. Noi ci havereno tucti li rispetti possibili, a fine che volendo V. S. adoperarle, lo possino fare. Però non perdino tempo nel deliberare.

Li denari pe'guastatori ricordo a V. S.

Delli denari suti tolti a Baccino cavallaro non intendo altro nè dal Commissario di Cascina, nè da V. S.

Dimani manderò su Librafacta Morgante dal Borgo, con compagnia fidata. Quando a V. S. parrà mutare et lui et li altri, sempre lo potrà fare.

16.

Alli Signori X , a dì 30 d' agosto.

Questa mactina per uno pedone di palazo si scripse a V. S.; poi hebbi la di quelle de' 29 , quale non contiene altro che ricercare adviso per giornata di che si fa nell'opera. Il che se fino a mo non s'è decto , è per non essere indirizzata talmente si possa fare. Lavorossi davanti hieri da mezo giorno a sera cum circa mille homini; et hieri tucto giorno con qualche 800, et circa cento nel ramo d'Arno dal canto di là; et hoggi ne hanno lavorato tucto giorno circa 800, et da mezo giorno a sera qualche 400; più circa 300 di Valdinievole , et 100 di Cascina. Et d' uno principio di lunghezza di braccia 800, et largo 20, che comincia presso ad Arno a 100 braccia, andando verso Stagno , facciamo juditio sia cavato la metà; ma quello che s' à a cavare sia il più faticoso, et per il cavare et per il portare fuori la materia. Io di queste cose non so dare giuditio, et nel discorrere con chi la 'ntende, non se ne po' cavare decisione, come vorrebbero V. S. Bisogna giudicare secondo gli effecti: del che non si mancherà. Attenderemo a provederli delle cose domandano, giusta nostra possa; et V. S. sapranno tucto.

Omissis aliis.

Se V. S. pensassino tenere qui li fanti senza provedere al denaio subito , giudico erreranno , et saranno causa generare qualche gran sinistro.

Li danari mandati pel Campriano sono arrivati salvi, et in mano di Giuliano Lapi.

L' inimici, come si disse, attendono a fornirsi d' ogni natura di vectovaglia, et per via di Luccha et per mare: chè hoggi vi sono entrate numero di barche chariche di grani et vini et altri rinfrescamenti, cum le spalle del Bardella. La quantità dei grani non intendiamo, nè habiamo mezo nissuno intendere le

cose de' nimici, per benchè ne habiamo usato ogni diligentia: lo scrivere cose non vere et di nullo momento, non so fare.

Li operai del vicariato di Certaldo si sono domandati, et V. S. faranno venire quelli di Mugello; ma che vengano tucti con vanghe, perchè e' 7 octavi vengono cum zappe e rostre, et per domandarle, non è restato: quelli che ci mancano di San Miniato et Lari si sono sollecitati ogni giorno; ma e' non basta, et Dio sa se ci consumiamo. Sarebbesi avanzato tempo et denari haverli mandati a levare per homo a posta, che harebno guadagnato el soldo; et se si guastassi il tempo, conoscerebbono V. S. che cosa fussi l' havere conducte le cose cum scarsità di capi. In sull' opera non manca el sollecitare, nè si mancherà di nessuna altra cosa che habbi a nascere da noi.

Le S. V. ci mandino x boni scarpellini, che bisognano per tagliare la torre di Fagano, che resta sulla riva del fosso di verso Pixa; et li sassi serviranno alla pescaia, cosa neciessaria: però li mandino subito, perchè Giuliano et maestro Colombino disengnano, come sia finito questo fosso delle 20 braccia, sbucharvi tucto il fiume; et però bisognano a quell' ora che sarà finito, che la torre sia in terra.

17.

A' Signori X, a dì vij di settembre.

Io arrivai questa mactina qui a levata di sole; et senza smontare altrimenti, andai in sul fosso si lavora: del quale è fornito braccia 800, salvo braccia 100 di sboccatura, che andrà profonda da 7 braccia in là, et braccia 25 se ne serba per la strada che sarà profonda braccia 4; et braccia 800 se ne lavora apresso a queste, la fine delle quali doveva essere questa sera, alla quale hora se ne dirà. Et apresso alle decte braccia 800 si ara con buoi, et si chava el terreno con certe chasse tirate da buoi: et in questo numero di braccia si andrà presso alla strada di Colle Salvetti. Questa sera se ne dirà apunto la misura. Io subito cominciai a far livellare dalla strada di Colle Salvetti verso Stagno circa uno miglio; dove s'è trovato di caduta circa braccia $9\frac{1}{2}$, facte grasse da Alexandro de-

gli Albizi. Stasera andrò a vedere dove si ha a mectere la pescaia; et con el parere di Alexandro ne dirò a V. S. tucto che ritarrò. Non se ne dice preciso, perchè non siamo resoluti; et si spaccia questo fante rispetto all'ordine ne ha portato Pellegrino Lorini della paga de' fanti, quale c'è parso sì scarso, che non havemo voluto dar principio a stribuire, senza far prima intendere a V. S. quello tanto ce ne occorre. Et questo è, che con tale numero non voliamo per niente acceptar di poter fare questa factione: la cagione è, che prima si ha a far la scorta sulla campagna alli lavoranti; appresso la guardia al ponte, quale è della importantia possono iudicare V. S., lontano dal campo due terzi di miglio, et le altre ascolte del campo: quali tucte cose insieme se saranno bene considerate, sarà giudicato 1200 homini non bastare. Del che c'è parso pigliar parere da questi signori conductieri a cavallo, quali habbiamo trovati in poca difformità l'uno da l'altro: tucti a giudicar non si possi fare con manco di 1200: in facto vivi però la maggior parte a 1500 solo per il campo. Noi habbiamo preso el minore numero; chè per niente a Vico si debbi levar la guardia, perchè ogni volta la fiumara ingrossi, resterebbe a discrezione delli inimici; et quando bene li habitanti fussino di buona mente verso V. S., non sarebbono per poterlo salvare. Cascina non si giudica per niente stia bene senza guardia almanco di 70 homini, stando qui el campo per molte ragioni sute assegnate da questi signori conductieri, da' quali habbiamo havuto parere homo per homo secretamente, quali conosciamo hanno limitato tali numeri, et per ragione naturale et per monstrare secondo l'arte loro l'animo. V. S. doverrebbono voler far le cose loro, se non honorevolmente, almanco sicuramente. Al che noi le preghiamo, parendoci così necessario; che se altrimenti conoscessimo, senza esserne ricerchi ci ristigneremmo. Quelle sono sapientissime; et considerato tucto, piglieranno el più sicuro et optimo partito parrà loro. Noi vogliamo per satisfactione nostra haverne decto el iuditio ne fanno li intendenti, et quello che ancora ne occorre a noi, a fine che, quando ne intervenissi più una che altra cosa, non habbiamo mancato nè alla città nè a noi; et della deliberatione che faranno V. S. risponderanno quanto prima sarà meglio, per le cagioni che quelle sanno, replicate tante volte.

Come a Cascina et Vico s' intenda che la paga per loro non ci sia , subito resteranno quelli luoghi senza nissuna guardia : però prevenghino et rispondino subito V. S. Alle quali ricordiamo questi poveri vecturali che si muoiano di fame: quelle saranno contente provederli, chè non possono più. Ecce restato solamente 30 muli, et senza manco numero non si può fare.

18.

Alli Signori X , a dì 11 di settembre.

Questa mactina , per homo del signor Giovan Pavolo, scripsi a V. S. , et hiarsera per via di Cascina ; poi ho la di V. S. de' 9 per il Zerino , per il quale Pellegrino ha hauto li denari per 200 fanti che quelle mandano. Stribuirannosi , et la prima parte sarà per Cascina e Vico , come si disse per la di hiarsera ; et sotto Giuliano et Gianmelus. Li altri daremo parte a Meo da Castiglione , parte a Stepheno Tarugi , et parte a Sarro da Citerna , quali satisfanno , se così parrà a V. S.

Circa all' opera , non si manca , et Alexandro l' à rassectata nel fare lavorare ; talmente che io giudico che in questo giorno habia guadagnato cosa che non si potria pagare ; perchè , oltre alla facultà , mi pare da far conto del tempo. Èssi lavorato hoggi , secondo dice Giuliano , cum circa 2000 homini ; et chi ne intende , giudica che non mancando di tal numero , domenica doveria essere finito questo primo fosso. Et questo giorno ha principiato maestro Colombino la pescaia , per la quale si provederà di tucto che ricerchi che sia possibile ; et alla giornata si dirà a V. S. che si faccia.

Siamo alla prima hora di nocte , et non sono tornati li nostri che andoreno in cavalcata in Val di Serchio. Giudichiamo bene non habino facto niente , perchè , per nostre vedecte , non s' è mai scoperto da quella banda nè bestiame nè homini in tucto giorno ; causa l' havere hauto notitia l' inimici di tal cavalcata. Il che habbiamo inteso per pregioni delli inimici ; cioè Girolemo di Domenico di Ciolo cavallo leggere , et uno mantuano balestrieri del conte Lodovico da Bergamino ; quali si sono presi di là dalla vedetta nostra di Martinetto , o voliamo

dire Beveratoio. Nel quale loco venneno a trovare e' nostri, dove era el signor Giovan Pavolo cum 12 homini d'arme; el quale s'attaccò cum loro, et commise ci fussi decto per uno suo homo d'arme, quale non lo fe'; anti andò a chiamare de' sua, che erano allo alloggiamento: nè noi facemmo prima provvedimento, che vistoli attaccati; dove inviammo cavalli leggeri di messer Bandino, quali nel primo arrivare insieme col prefato signor Giovan Pavolo ributtoreno l'inimici; dove preseno li decti due homini et tre cavalli, et uno ne ammazzeno, et assai cavalli et homini ferirno; et delli nostri rimase presi 2 homini d'arme, et feriti 6 fanti della compagnia di messer Criaco. Di poi tucto giorno ci hanno tenuto in su tucto el campo la campagna, nè mai li habiamo potuto tirare in parte dove ci siamo potuti attaccare, per animo che si sia facto loro; et per tali movimenti si sono fuggiti due volte li operai d'in su loco, et tucto el mondo non li haria tenuti; nè s'è però perso una hora di tempo nel levare et tornare. Questa animosità delli inimici è nata questo giorno, prima dal sapere che in campo non resta che 700 fanti, et inoltre l'havere hauta notitia della cavalcata, dove intendevano era la maggiore parte del campo. Il che si mostra per non essere mai voluti andare a quella via.

Li denari per li lavoranti non sono venuti, nè questa sera li ha pagati Giuliano per tal difecto. Doverebbero V. S. havere provisto che domactina ci sieno, se vogliono li homini ci stieno, perchè (*non?*) pagandoli, male ci si tenghano; et non ci essendo domani a tale hora si possino pagare dello intero, iudichino V. S. che faranno.

Li denari della paghetta, si ricordano, così quelle tavole per li ponti ci sieno mandate subito, non sendo.

Scrivendo, sono tornati li nostri della cavalcata, nella quale non hanno possuto fare niente; perchè, come si dice, da tal banda non è uscito persona fino alle 20 hore, al qual tempo si scoperseno per mectere le 12 some et il Ferruccio in Librafacta. Così feceno, et là s'è restato per dare denari a quelli fanti; come si disse per la di harsera.

Havendo scripto, è comparso la di V. S. de' 10, mandatici dal Commissario di Cascina; qual ci scrive el cavallaro che l'ha portata, essere lì con denari; che per essere arrivato di nocte,

non è venuto più avanti. Domactina mandereno per essi. Iudichiamo sieno quelli de' lavoranti, che ce n'era bisogno.

A Stefano Tarugi si darà la conditione ne ordinano V. S.; al quale ancora noi, nella libertà ci havevono dato, come si dice, lo havamo electo, et per amor suo et di molti altri homini fuorusciti di Montepulciano, perchè habbino da vivere.

19.

A' Signori X, a dì 15 di settembre.

Hiersera per Ardingo scrissi a V. S., et di quelle non ho. Et questa è per fare intendere come a questi giorni mi sono sentito un poco di febre: la che havevo facto iuditio derivassi da uno poco di scesa, quale no' mi haveva talmente impedito, che mi habbi mai tenuto alloggiamento; et per guardia et governo che io ci habbi facto, è pur venuta avanti, et questa nocte mi ha rimesso con 3 hore di freddo, talmente che gl'è necessario ch'io mi levi di qui. Però spaccio questo a posta. V. S. proveghino subito di governo per il campo. Et se io non ho prima decto lo impedimento mio, lo ho facto perchè non mi saria suto aquistato fede, andando per tucto. Adesso non sono per levarmi, nè per poter fare quello si ricerca a una tale importantia: però mandino subito, a fine non si manchi alle cose pubbliche, et anche si aiuti vivere a me. Io non dico altro, sperando che V. S. sapientissime provederanno et mi crederanno; avertendole che io non sono per brigare altra cosa che la salute.

LXIV.

1512. 16, 23 e 25 aprile. LETTERE di IACOPO e PIERO GUICCIARDINI al loro fratello FRANCESCO, intorno alla battaglia di Ravenna. (Archivio Mediceo, MSS. Strozziiani, Filza 363).

1.

Iacopo Guicciardini al fratello Francesco, 16 aprile.

Honorande frater. Dopo l'ultima vostra che fu da Nerbona, vi ho scripte più lettere per più vie: da voi insino a questo di non habbiamo poi altre. Piero vi scrive el particolare del facto d'arme delli Franzesi et Spagnuoli, et rotta delli Spagnuoli, adeo che a me non resta altro che scrivervi; et qui non è seguito cosa alcuna degna di scrivere, et già è stato ciascuno da più tempo in qua volto a questi campi. Aggiugnerò alla lettera di Piero, come essendo passati e' Franzesi el Roncho (che, benchè sia fiume piccolo, ha le ripe alte, non si può passare se non per ponti), et essendosi apropinquati gli exerciti a 2 tracti di balestra, si fermorono, et per più d'una mezza hora si salutorno con le artiglierie, nè ardirono di venire alle mane; ma battendo forte l'artiglieria franzese lo squadrone di Fabritio, che era la testa del campo, et morendovene assai, furono costrecti gli Spagnuoli a farsi innanzi. Durò el facto d'arme circa hore x, et dicono che nelle primé due hore fu il facto d'arme terribilissimo et spaventoso. Sarebbevi suta più uccisione, se el Vicerè non si fuggiva, che era nel secondo squadrone; perchè el primo squadrone et la fanteria feciono più che el debito loro. El duca di Ferrara ha acquistato assai, et dicono s'è portato benissimo, et sempre si trovò nello antiguordio. El duca d'Urbino s'intende havere ragunato assai suoi huomini, et alla strada assalta qualunque Spagnuolo et del campo del Papa vi passa,

ammazando et pigliando. In questa sarà una nota delli Franciosi et Spagnuoli di conto morti et presi.

Pierfrancesco Ridolfi et Francesco Pitti vostri compari si raccomandano a voi. Ser Giovanni è migliorato forte. Le cose della eredità se ne vanno per l'ordinario, come per l'ultima mia vi scripsi.

Nè altro m'accade. In Firenze, a dì 16 d'aprile 1512.

Tenute a dì 17, or non ci è altro di nuovo.

Non vi mando la nota per non essere fidata: per le prime ve ne diremo el certo.

Vostro IACOPO.

2.

Del medesimo, 23 aprile.

Magnifice vir et frater honorande etc. Piero v'ha scripto più volte, et per la via di mare et di terra, tucte le cose successe dalla partita vostra, alla rotta delli Spagnuoli. Et l'ultime nostre furono de'16 del presente, le quali si scripsono doppiamente, et per lì et per l'altra via per le mane di questi Neri. Et benchè in queste ultime Piero vi scrivessi el particolare della rotta, non dimeno perchè io penso che potrebbe essere facil cosa che le andassino male per più cagione, vi farò la medesima narratione in questa; acciocchè, non havendo quelle, questa sopperisca.

E' Franzesi, recuperata Brescia, et partiti di qui con maravigliosa preda, et assai prigionieri, femmine come maschi, se ne vennono alla volta di Parma, et distesonsi in quelle circostantie; et Monsignore di Foes andò a Milano per aspectare dal Re commessione di quanto havessino a seguire. La quale fra pochi giorni venne, che subito ne andassino a trovare le genti del Papa; et venuti al Finale, et pochi di fermivisi, per ordinarsi di quanto era loro di bisogno, se ne vennono alla volta di Romagna a dirittura. Li Spagnuoli intendendo la loro venuta, si partirno da Butrio, dove erano stati più dì, et ritiroronsi a Castello Sampiero, di poi a Imola, di poi a Castel Guelfo et a Faenza. E' Franzesi sempre gli seguitorno, et in quel luogo si trovorno vicini e' campi a poche miglia; dove

e' Franzesi presono per forza Russo , castello molto ghagliardo, in 3 hore, messerlo a saccho, et tagliaronvi a pezi ciascuno, et fanti et terrazani. Et parve in questo processo d'andare, che e' Franzesi facessino ogni opera di tirare li Spagnuoli al facto d'arme; e' quali trovandosi di manco numero, et forse parendo loro ch'el modo a vincere fussi el non s'appicare, sempre si tennono in modo che e' Franzesi non si potevono appicare senza loro disadvantage: et benchè duo volte dessino loro copia d'appicarsi, non lo volsono fare e' Franzesi per quella cagione. Onde e' si gittorno alla volta di Ravenna, credesi con questo consiglio: o d'havere la terra, o di tirare il nimico al facto d'arme in luogo più largho, se e' la volessi soccorrere; et havendola, di potere facilmente impedire loro le vectovaglie. Et il giovedì sancto v'arrivorno, et piantoronvi l'artiglierie, trovandosi con tucto l'exercito tra due fiumi; l'uno è chiamato Montone, vicino alla terra, et è da quella parte che guarda la Romagna; l'altro si chiama Ronco, piccolo fiumicello, et allato a Ravenna; et dall'altra banda della terra: adeo che tucte dua mectono in mezo Ravenna. El venerdì, rotto circa 30 braccia di muro, dectono una battaglia alla terra, donde farno ributtati con perdita di circa 300 fanti. Fuvi ferito Monsignore di Ciattiglione d'un arcobuso in un braccio, el quale dicono ha perduto; et il maestro delle artiglierie, del quale facevono gran conto. Trovavavisi drento Marcantonio Colonna con circa 1000 fanti, et credo cento huomini d'arme, et 200 cavalli leggieri; el quale advisò el campo del Papa in quanto pericolo si trovava la terra, et che venendo loro per mectersi a ridosso della terra, la salverebbono, et potrebbero havere occasione di fare impeto nel campo francese con gran vantaggio. Gli Spagnuoli, o che e' volessino salvare la terra, stimando gran perdita una ciptà sì grossa, et dubitando della proibizione delle vectovaglie; o che credessino potersi dare loro occasione rei bene gerende, et non credessino potere essere tirati al facto d'arme più che e' si volessino, o che altra cagione gli spignessi; ne vennono a quella volta, et il sabato si trovorno vicini al campo francese a 5 o 6 miglia, tra e' dua fiumi detti di sopra, el corso de'quali viene di verso l'Alpe, et da quella banda dove prima si trovavano li Spagnuoli, et corrono in mare; et poco fermivisi, passorno il Roncho, per ripassarlo

presso alla terra, et accostarsi a quella; et così veniva a essere el Ronco mezo tra e' dua campi: et in quella distanzia per la sera vi si fermorono. In questa loro venuta, certe pratiche che havevono e' Franzesi con huomini della terra si posorno; et a loro ristringendosi, occorsono tre partiti. L'uno era di ritirarsi indrieto, il che giudicavano vituperoso, et con pericolo; l'altro, di ristignere di nuovo la terra, et questo, per la vicinà delli inimici, non pareva da riuscire; l'ultimo era di passare el Roncho, et connectere el facto di arme. Et benchè qualche pericolo vi vedessino, deliberorono metterlo ad effecto. Il perchè messisi in assecto, la domenica mattina a buon' hora, che era il dì della Pasqua, quasi sotto la terra passorno el Roncho con tucto l'exercito et artiglierie, innanzi che gli Spagnuoli sapessino nulla del loro consiglio: e' quali aporpinquatisi e vedutosi e' Franzesi a fronte, si missono in battaglia, ordinandosi in questo modo. Era uno squadrone d'ottocent' huomini d' arme, de' quali era capo Fabritio; et questo era l'antiguardio. Doppo questo, un altro squadrone d'altrectanti, dove era el legato et il Vicerè. Dipoi erono e' cavalli leggieri. Et tucti questi tre squadroni facevono spalle alle fanterie dal lato destro; dal sinistro le guardava le ripe del Roncho. E' Franzesi, passati che furno el fiume, et trovatisi quasi che adosso alli Spagnuoli, feciono di loro un' alia verso la pianura con le fanterie et gente d' arme et artiglierie, ordinate in modo, che per fianco vedevono le gente spagnuole. Et in questa forma ordinati, essendo distanti dua tracti di balestra, nè havendo per lo horrore ardire d'appiccarsi con l' arme in mano, comincioronsi a salutare aspramente con le artiglierie. Gli Spagnuoli facevono men danno al campo francese per havere manco artiglierie di loro, et anche dicono per saperle mancho maneggiare. E' Franzesi, copiosi di maestri più experti, et di maggior numero d'artiglieria, et migliore, facevono danno grande, et amazavono assai huomini d' arme dello antiguardio. In questo genere di combactere stettono circa due hore; et era cosa spaventosa et terribile vedere a ogni colpo d'artiglieria farsi una strada tra quella gente, et balzare in alto elmetti co' capi dremtovi, spallacci, mezzi huomini, et in gran quantità. Vedendosi gli Spagnuoli consumare et perdersi senza rompere una lancia, si feciono innanzi,

et con l'arme in mano appiccorno el facto d'arme, el quale durò circa hore quattro; ma nelle prime due fu terribile et fiero, et quasi tucti vi furon morti gli huomini d'arme del primo squadrone, et dell'altro assai; el quale con l'altro de' cavalli leggieri, vedendo spacciato el primo, si messe in fuga. Rimasono le fanterie spagnuole sole, et gran danno facevono; ma voltandovisi le lancie franzese, quasi tucte le spacciorno. Foes, vedendo un nodo d'epse, dove dicono era Pietro Navarro, fare grande uccisione delle sue, vi si gittò con assai lancie; dove era quasi tucta la loro nobilità; et qui ne fu morti da quelle fanterie assai, et similmente la persona sua, benchè dicono che gli fu morto sotto el cavallo, et lui più tosto di poi calpesto, perchè non gli trovorno ferite adesso, ma tucto infranto. Morivvi Monsignor d'Allegri con un suo figliuolo, et altri signori et capi di fanterie di conto. Fuvì ferito Monsignor d'Altrech grave. Delli Spagnuoli ancora et signori del Reame ne fu morti et presi assai. Tra'quali restò prigionie el Legato, Fabritio ferito leggiermente, Pietro Navarro ferito grave. El numero de' morti, scripse allora Niccolò Capponi essere suti 12 mila dell'uno campo et dell'altro; de' quali el terzo ve ne fu franzese: benchè dipoi per altre vie s'è inteso che ve ne sono morti circa ventimila; et pare più verisimile, altrimenti non tornerebbe-el conto. Nel campo franzese dicono era 20 mila fanti, et mille secento lancie; et nella rassegna factà da loro non si trovò più che 15 mila fanti, et mille 400 lancie in circa. Nel campo del Papa' dicevono essere millesecento huomini d'arme, mille 400 cavalli leggieri, et quattordici mila fanti. El primo squadrone d'800 furno quasi tucti morti, et dell'altro alcuni; le fanterie quasi tucte, o la maggior parte, e' chavalli leggieri si fuggirno. Et vedesi che la perdita di questo campo fu grandissima di qui, che non hanno facto testa in alcun luogo, nè s'intende che molti ne sieno andati a torno. Et a questo modo e' morti sarebbono molto più. Le fanterie spagnuole feciono gran pruova; et se le non erano lasciate dalle gente d'arme che si fuggirno, le 'nsanguinavano più la victoria a' Franzesi. Dal canto de' Franzesi, e' Guasconi et Piccardi si portorno male, e Lanzichenech francamente. Dicono che Pietro Navarro haveva facti carri, de' quali haveva gran quantità, a imitatione de' carri falcati che anticamente s'usavano, nuova spetie di pugna; e'quali

stavono in questo modo. Erano carretti piccoli et bassi, dalla testa de' quali usciva uno spiede che co' rampi suoi apriva circa braccia tre, et in su ciascuno carro era uno lancione grosso, volto come lo spiede; ma con la punta passava lo spiede in modo, che prima feriva el lancione, di poi lo spiede; et uno huomo solo ne spigneva uno, et con gran velocità; et ogni volta che gli pareva, lo fermava, et in quella velocità, ficcando in terra uno ferro situato a quello effecto nella extremità del carro. Questi havevano a essere spinti innanzi alle fanterie, et incontro alli huomini d'arme; perchè dicono tale spetie d'arme assai offendere e' cavalli. Ma non potectono con questo ordine appiccare el facto d'arme, che l'artiglierie guastorno e' loro disegni; et ancora la brevità del tempo non permesse che si potessino molto ordinare, essendo sopraggiunti da' Franzesi fuor d'ogni loro expectatione. Feciono e' Franzesi gran bottino di gran somma di carriaggi, et di danari numerati si trovarono le fanterie adosso. Finito el facto d'arme, et raccolte le gente, e' Franzesi si tirorno a Ravenna; et praticando accordo co' Ravennati, e' Guasconi entrorno dentro; et gridando saccho, con l'altre gente mandorno ogni cosa a brodelto, saccheggiorno la terra, et amazoronvi buon numero di terrazani. Piantorno l'artiglierie alla fortezza, dove s'era ritirato Marcantonio con le sue gente, et in brieve l'ebbono a patti, salvo l'havere et le persone. Restò il mastio della fortezza, dove era il Vescovo de' Vitelli, el quale non potectono havere, nè ancora l'hanno havuto, dicono perchè non lo strisano molto, havendo carestia di polvere et palloctole, che innanzi s'appiccassi el facto d'arme, le consumorno quasi tutte: et di qui si può vedere quanto fussi terribile quel primo congresso. Duo dì dipoi, tucto el campo si discostò di qui quattro miglia, respecto al puzo de' corpi morti, che per tucto corrompevano l'aria qui vicina; e' quali per la carestia delli huomini, che non è rimasto persona in quelle circunstantie, sono restati inhumati, et escha delli uccelli et fiere. Mandoronvi tucte quelle terre di Romagna imbasciadori, dandosi a' Franzesi; benchè ancora le forteze loro si tenessino et tenghinsi. Fu electo capo dello exercito Monsignor della Palissa, el Legato et el duca di Ferrara. E' quali dopo pochi dì dipoi, perchè s'intende così havevano la commissione dal Re, lasciato qui lancia 400

et fanti sei mila, col Legato et messer Galeazo suo fratello capi loro, se n' andorno alla volta di Lombardia a dirictura; et hieri, che fumo a dì 22, si trovavano allo 'ntorno di Bologna, essendo loro Governatore Monsignor della Palissa. El duca di Ferrara se ne tornò a casa sua; et molto in queste imprese ha satisfatto a' Franzesi. El Vicerè di Spagna, quando vidde el primo squadrone spacciato, voltò le spalle pensando alla salute sua, et con pochi cavalli finalmente si è inteso si trovava in Ancona, dove si crede s' imbarcherà per alla volta del Reame. A Roma se intende e' Cardinali essere stati col Papa, et averlo assai pregato che volessi voltare l' animo alla pace: a' quali haveva risposto, che lo farebbe in caso che in questa pace fussi la sicurtà sua et lo honore della Chiesa; ed intende questo honore della Chiesa essere quello che altre volte chiedeva al re di Francia, di Ferrara e Bologna, quando era al disopra. La qual pace quando non segua, ha speranza che Dio lo aiuterà et non lo abandonerà. Doverrà pigliare animo in su questa partita de' Franzesi di Romagna, maxime essendo nutrito in sulla speranza dallo oratore del re di Spagna e de' Vinitiani, come s' intende che fanno. Da Ruberto s' intende come di Inghilterra si veggono grande preparatione, et similmente di cotesto Re, di nuove guerre contro a Francia; et per questo el Re ha mandato inverso Bordeos gente; e che forte si preparava, mostrando di non temere e dicendo con più facilità e manco spesa, che in queste cose di qua si difenderebbe da chi lo volessi offendere. Et come gli haveva commesso a queste gente di qua, che guadagnando la giornata, non andassino più avanti, della quale stava in grande expectatione; et parevagli quando vincessi, che in ogni luogo assai si sbattessino e' sua inimici. Disegnava che in Italia restassi mille lance et qualche fanterie, e 'l resto voleva in Francia per servirsene là. Sperava dello accordo tra Svizeri et lui, el quale tuctavia si praticava. Dice ancora Ruberto, come lo imbasciadore dello Imperadore molto vivamente gli haveva detto per parte sua, che non sopporterebbe gli andassi innanzi vincendo in Italia, et a nessun modo intendeva nè lui, nè tucta la Magna, che si facessi tiranno in Italia, nè che facessi altro Papa. Queste victorie del re di Francia doverranno ragionevolmente dispiacere a questi principi, e per conseguente doverranno fare provisione

di ritenerlo a' segni: e 'l modo sarebbe, che da codeste bande dal re di Inghilterra gli fussi mossa guerra gagliarda. Iddio lascì seguire el meglio. Monsignor della Palissa ci ha richiesti di gente per Lombardia, et però vi si manda dugento lance, che tuctavia si spediscono; e con loro va Piero Bartolini. Del Concilio non si intende altro, che pare, in su questa ritornata dei Franzesi, mezo raffreddo. Questo è quanto ho a dirvi delle cose di fuora, che insino a questo di s'intendono, che siamo a di 23 d'aprile. Qui, dipoi vi partisti, non è seguito altro di momento. El Gonfaloniere, poi che il Cardinale andò a Roma, in queste cose di Francia è ito molto freddamente, e pare che tucto si sia rivoltato da quel ch'è già era, come quello che è stato soffiato da Roma. Nelle cose de' preti si raffreddò, et lasciògli fare ciò che e' vollono, quando questi ufficiali li cominciorno a strignere in modo, che ci si bolliva assai; et dua o tre volte si giocò l'honore della Signoria; et lui chiudeva gli occhi. In queste cose tra il re di Francia e Papa, io credo che e' non sapessi quello che piuttosto si havessi voluto, tanto pareva sospeso: ma egli ha da pregare Dio insieme con gli altri che amono questo vivere, che le cose habbino sortito questo fine, perchè se 'l Papa vinceva, si faceva uno tristo giudicio delle cose nostre; tanto si vedevono accesi quegli che lo desideravono, che erano venuti in termine, che non pareva tra loro et chi la 'ntendeva al contrario, disparere, ma rabbia: non vi nomino nessuno perchè voi ve gli sapete. Tenete per certo, che questo stato dava la volta, et e' Medici surgevano; et vedete dove era venuta la cosa, che pubblicamente si diceva: Se el Papa vince, guasterà questo Consiglio et rimetterà e' Medici. Poi che el Papa fu rocto, e' diventorno piccoli, benchè senza alcuno respecto diminuissino la rocta, et apiccasinsi alle cose di Inghilterra et di Spagna; et tanto più, quanto e' vegghono tirarsi indrieto e' Franzesi: il che arguisce loro la paura del re di Francia; et fannosi belli. Insomma, questa rabbia è in modo cresciuta doppo la partita vostra, che Dio voglia che la non partorisca presto qualche tristo effecto.

Della andata vostra se parla variamente, et secondo e' successi delle cose. Nel principio, quando Brescia si ribellò, molto si commendava; di poi che e' Franzesi la riebbono, si cominciò a detestarla, et dannare chi n'era suto cagione; et dipoi

che e'ruppono gli Spagnoli , molto più ; tanto più che e' pare che per la distantia et per altre cagione , che la debbe essere infruttuosa. Hora non se ne parla più , come se voi non fussi al mondo.

Noi stiamo tuoti bene , et la Maria vostra e la Cammilla hanno facto dua bambine , et insieme con loro stanno bene. Le cose della heredità se ne vanno al solito ; et de' Bardi da Vernia non si sente nulla , nè se ne 'ntende la cagione. Ser Giovangi ancora lui è migliorato. Le gratie , come per una altra vi scripsi , si feciono , et metteranno in consiglio più che 500 persone. *Nec plura , die 23 aprilis 1512.*

Vostro IACOPO.

Tenuta insino a dì 30 d' aprile , perchè non ci è stato per chi mandarla sicuramente ; e questa vi aj manda per la via di mare per le mane di questi Neri , da' quali hieri intendemo loro havere ricevuto una lettera da Barzalona , et dava adviso come a dì 7 di marzo voi arrivaste quivi , et a' 9 vi partisti ; et come voi state bene , che ne havemo piacere ; et da voi da' 29 di febbraio da Nerbona non habbiamo vostre , che crediamo sieno andate male. Da pochi di in qua le cose hanno mutato faccia. E' Franzesi che tornavano indrieto , a Parma trovarono nuova commissione dal Re che ritornassino indrieto , per seguire la vittoria. E a questa hora debbono essere a cammino. Intendosi el Re havere apuntato co' Svizeri. El Concilio più septimane sono fece una citatione al Papa , che dovessi comparire o mandare chi per lui comparissi ; protestandoli , che se fra 24 di non faceva questo , per virtù di una constitutione del concilio Basiliense lo suspenderebbono , et devolverebbono la sua autorità a sè : il che ha facto ; et stamani si trovò apiccato questa suspensione , ammonendo ciascuno che non gli obedissi , sotto gravissime censuræ. Altro non vi dico , chè credo Piero vi scriverà. Hovvi scripto lungho , perchè a ogni modo so che voi non dovete havere molta faccenda. Salutate Bernardo da parte nostra.

3.

Piero Guicciardini al fratello Francesco, 25 aprile.

Carissime frater. Per l'ultime vostre da Vignone, Mompolieri et Nerbona intendemo di vostro essere. Dipoi non habbiamo vostre: stimiamo sia perduto per la difficoltà del condursi. Io vi ho scripto più volte, et per via di terra et di mare, et l'ultime furno de' 13 per Bardo Rucellai, et de' 16 sotto lettere del Nero; per le quali v'advisai del facto d'arme facto a Ravenna a dì 11, nel quale s'è inteso dipoi esservi morti più numero di gente non vi scripsi; et se il Vicerè non si fussi partito come fece, la cosa era ancora più dura pe' Franzesi. Intendesi vi morirno circa 16 mila persone fra l'una parte et l'altra, et stimasi ve ne fussi el terzo francese: et le fanterie spagnuole se portorno tanto bene, che, benchè le fussino rotte, et la maggior parte morte, hanno aquistato riputatione di buone gente. Il Vicerè si ritrasse con buona parte de' cavalli leggieri et qualche numero di fanti per la via di Cesena, et condussesi in Ancona; et dipoi s'intende per mare se n'è ito nel Reame; et quelle gente si salvorno con lui et dipoi gli andorno drieto, haranno bisogno di rimectersi di nuovo a ordine, perchè oltre a quello perderno nel facto d'arme, furno la maggior parte svaligate in Romagna da' villani. Per le terre nostre n'è venuti pochi, a' quali non è suto facto dispiacere alcuno. E' Franzesi el dì seguente entrorno in Ravenna, mentre si praticava l'accordo con quelli della terra; et benchè s'intenda fussi contro la voglia de' capi, nondimeno le fanterie saccheggiorno la terra, et amazoronvi qualche centinaia di persone; et dipoi a duo dì, Marchantonio che era nella fortezza, la decte loro a patti, salvo l'havere et le persone; et lui con la compagnia se n'andò alla volta di Roma. Nel cassero della roccha era messer Giulio Vitelli, el quale s'intende ancor lui essersi accordato. E' Franzesi, credo a dì 16 di questo, che n'era rimasto capo Monsignore della Palissa, lasciato in Romagna lancie 400 et fanti 5 mila sotto el ghoverno del cardinale San Severino legato del Concilio, et di messer Galeazo suo fratello, che lo

chiamono il grande scudiere del Re, si partirno di Romagna, et andorno alla volta di Lombardia; et la maggior parte sono alloggiati in Parmigiano et Piacentino, et in quelli luoghi vicini; et s'intende che dipoi il Cardinale San Severino, dalla forteza di Furlì in fuora, teneva per havute tucte l'altre forteze delle terre di Romagna. El duca d'Urbino, innanzi al facto d'arme, si teneva accordato co' Franzesi; dipoi ha facto qualche segno di non essere accordato. Dipoi non hier l'altro, per lettere di Niccolò Capponi da Parma, s'è inteso che il Re haveva commesso a Monsignor della Palissa, che ritornassi in Romagna con novecento lancie et 7 mila fanti, lasciando el resto in Lombardia, con ordine d'andare alla volta di Roma in favore del Concilio et col Legato. Il che se harà effecto, farà qualche cosa di momento, et presto. Questa mutatione delle gente franzese di ritornare in Romagna non se 'ntende donde sia nata, chè da Ruberto non ci è lettere di Francia date doppo l'havere havuto la nuova el Re della rotta. Da Lione in mercatanti ci è lettere che e' Svizeri erano accordati col Re con buona somma di danari; et forse questo potrebbe essere la cagione della ritornata delle gente franzese in qua. Il Papa et li cardinali sono a Roma, come hebbono la nuova della rotta, si sono mostri volti allo accordo, et spacciorno subito el fratello di Monsignor d'Aus che si trovava a Roma, et alcuni secretarii di cardinali, in Francia al Re et la Reina per praticare accordo; et per lettere ci furno non hier l'altro da messer Antonio Strozi, s'intende el Papa seguitare in mostrare di volere accordo, venendo questa gente franzese innanzi; et non seguendo altrimenti accordo, non si sa come el Papa se l'habbi a pigliare, nè se si fermerà a Roma. El Concilio ultimamente s'intende havere levato l'autorità al Pontefice, et devoluta a sè.

La Maria vostra, come v'ho scripto più volte, partorì a di 14 di questo una bambina qui in casa, et l'una et l'altra è stata e sta bene; et la Cammilla a di 25 ne ha facta un'altra, et ancora loro stanno bene; et così tucti noi et Bongianni, poi vi partisti, siamo stati et siamo sani.

In questa sarà una listra di quelli che s'intendono esser morti de' Franzesi, et morti et presi delli Spagnuoli et del Reame. Et altro non accade. In Firenze, a di 25 d'aprile 1512.

PIERO GUICCIARDINI.

Diciferato. E' Franzesi ci hanno richiesto di 200 huomini d'arme per Lombardia, e' quali si expediscono. Altro non si è facto nè praticato col re di Francia per doppo la lega. Et ancora non sappiamo quello si vorrà da noi: a Dio piaccia voglia cose che sieno a beneficio nostro: et però credo sia bene che voi andiate di costà ratteuto.

FRANZESI MORTI.

Huomini di conto: Monsignor di Foes, Monsigneur d'Allegri con un suo figliuolo, Barone Gramonte, Monsigneur della Grotta, Monsignor d'Utrecht, ferito grave.

Capi di fanterie: Molard, Giachop Bouer, nipote del Cardinale di Nantes, Mongirone, Ricubur, el Barone di Seccies, Monsignor della Motta.

SPAGNUOLI ET ITALIANI PRESI.

El Cardinale de' Medici legato, Fabritio Colonna, Marchese di Bitonto, Marchese della Tilla, Marchese di Pescara, Monsignor Ettore Pignattello, Don Giovanni di Cardona, Pietro Navarro, ferito grave.

El fratello del Duca di Gravina, el signor Giovanni Conte da Roma, morti.

Quelli che sono suti morti non si sono potuti cognoscere, ma dicono ve n'è suti morti assai, tra'quali ancora è in dubbio Raffaello de' Pazi.

LXV.

DUE LETTERE : una del Capitano RAMAZOTTO a FRANCESCO GUICCIARDINI ; l'altra di GIOVANNI CORSI , Ambasciatore presso Carlo Quinto , agli OTTO DI PRATICA , sopra la battaglia di Pavia. (Archivio Mediceo , MSS. Strozziiani , Filza 363).

1.

*Il Capitano Ramazotto al Presidente Francesco Guicciardini ,
3 marzo.*

Ill.^{mo} signore maggiore honorand.^o Qui serrà incluso una lista deli signori Francesi morti et pregioni , quali signori havevano conducta dal Re : altri signori et zentilhomini assai sonno pregioni et morti : le Lanciechenecche che erano con el Re , combatetino valorosamente et remassino tucti morti. Li Svizari poco combatetino ; nondimeno ànno facto male : la magior parte sonno stati morti , et anegati in Texino ; et dicono che delo exercito franzese ne sonno morti da quatordice milia. Deli Imperiali dicono che ne sono morti tanto poco numero , che io non lo credo , et per questo non lo scrivo ; solo dirò deli capi morti : El Marchese de Civita Santanzello , el Locotenente del marchese di Pescara , dui capitani Spagnuoli , quatro capitani Lanzechenecche , et sei altri zentilhomini Spagnoli et Napollitani.

Hanno mandato el re di Franza e'l re di Navarra , cum alcuni altri de' quili prigionieri de' più importanti , a Picigittone con bona guardia , perchè ànno hauto suspecto che le Lanciechenecche non gliel tollessino ; et dicono vollerli mandare nel Reame.

Altro non habiamo. A V. S. me offero et raccomando.

Di Bologna , ali 3 de marzo 1525.

Di V. S. Ill.^{ma}

Servitore , El Capitano RAMAZOTTO.

MORTI.

Monsignor dela Pelissa, Monsignor l'Amiraglio, el Gran Scudieri, Monsignor di Boisi, Monsignor della Tremoglia, Monsignor da Bois, lo Duca de Siforte, fratello del Cardinale Lorena, Monsignor de Ciampagna.

LI PREGIONI.

Il X.^{mo} Re, lo Re di Navarra, lo Bastardo di Savoja, signor Galeazo Visconte, Monsignor dello Scudo, signor Federigo da Bozoli, Monsignor lo gran Marescal Momoransi, Monsignor di San Polo, il fratello del Marchese di Saluzo, Monsignor di Brion, Monsignor della Valle, Monsignor di Chiande, Monsignor d'Ambrecort, Monsignor della Motta, Monsignor lo Chavalier, Texaurier del X.^{mo} Re.

2.

*Giovanni Corsi, oratore alla Maestà Cesarea,
agli Otto di Pratica, 27 marzo.*

Scrissi l'ultima mia a V. S. ali vij et ix di febraio a lungo, et le mandai per dua diversi spacci per via di mare. Di poi ho quelle di V. S. de'x di genaio et de'xvj de febraio. Arrivò el nuovo Nuntio a questa Corte alli xj del presente, et il giorno avanti comparse el primo corriere di Italia, che portò la nuova della felice victoria della Maestà Cesarea, et di poi sono venuti più altri tra gentiluomini et corrieri. Fu fatto subito da tutti universalmente grande concorso a palazzo. Et io per trovarmi una giornata lontano ad incontrare el prefato signor Nuntio, non possetti in quello giorno fare el medesimo che tutti gli altri. Andai la mattina seguente a congratularmi con Sua Maestà con quelle più accomodate parole che mi parsono richiedersi a tanta fortuna; et mi ricevette benignamente et con parole modestissime, dicendo che questa victoria gli era suta grata per tre cause principali: 1.^a per potere iudicare di essere in qualche gratia apresso di Dio, senza

alcun merito; 2.^a per potere costituire una pace universale, et da essa procedere ad una generosa impresa contro agli Infideli; 3.^a per potere hora con maggiore facultà beneficiare gli amici, et perdonare agli inimici; dicendo che quantunque tale felicità gli potessi parere tanto maggiore, quanto in essa non haveva havuto in compagnia alcuno delli amici sua, nondimeno voleva ch'ella fusse comune a tutti. Et veramente Sua Maestà, doppo una tanta exuberante victoria, ha continuamente usata modestia grandissima, et dimostrato con il suo modo del procedere di qua di ricognoscerla più da Dio, che da consiglio o humane forze. Et volessi Idio che tutti gli altri ministri et servitori di Sua Maestà fusseno di tanta bona mente et volontà al bene universale, quanto è Sua Maestà; et maxime quelli che si trovano di costà, e' quali per havere già molte volte da più mesi in qua scritto assai sinistramente di Nostro Signore et di noi di qua, mi hanno tenuto in una continua molestia di animo et affanno, aggiungendosi a questo le inique parole che tutto di sono state dette contro di noi in questa corte da tutti universalmente; et non si può con ragione alcuna dissuadere a nessuno, che in questa passata del Duca d'Albania non si sia data alli Francesi grossissima somma di danari. Et reputano che tale passata sia suta cosa sforzata et mendicata per indurre al Papa timore, et metterlo in necessità: et veramente, doppo la capitulatione fatta da Sua Santità col el Re Christianissimo, ho havuto uno pessimo tempo a negoziare in questa corte; et benchè sia andato temporeggiando et iustificando con addurre quelle ragioni che mi parevano le migliori in excusatione di nostro Signore et nostre, nondimeno poco è giovato. Tutto bisogna fondare più in su la bontà di questo Principe, che in altra opera che da me o da altri fare si possa. Et insino a tanto ch' io non intenda e' modi del procedere di cotesto exercito victorioso, non starò mai senza inquietudine; et benchè la ragione mi dica che habbia a stare unito insieme, et non dissiparsi, et più vicino alla Francia che alla Toscana, nondimeno per li advisi venuti di costà, et per le parole male usate di qua, non sto senza ansietà. Expettavo qualche adviso da Roma o da V. S. con grandissimo desiderio, per essere certificato di tutto; et horamai mi pare che tardi troppo. Qui, doppo la nova, si è tenuto ogni giorno consulta da questi del consi-

glio secreto appresso a Sua Maestà, et inanzi a tutte l'altre cose hanno determinato di mandare denari in Italia; et hora con questo spaccio mandono in lettere di cambio ducati 100 mila, e' quali gli ha presi ad pagare costi, in più luoghi et a tempi lunghi, Agostino dei Grimaldi la maggior parte, et el resto questi Fornari. E questa è la causa de l'havere tardato tanto el presente dispaccio: et se havessino trovati chi havesse potuto pigliare el carico, ne harebbono remessi insino in ducati 200 mila. La qual cosa ci dimostra di qua, che questa Maestà non vuole che le città di Italia sieno gravate inonestamente, o amiche o inimiche che sieno state, et vole con Francia una pace con vantaggio.

Scrisse, subito doppo el caso, Madama la grande Regente ad questa Maestà una lettera piena di compassione, et la portò el medesimo che venne con la nova. Lo effecto di detta lettera fu el condolarsi colla Maestà Cesarea dello infelice caso di suo figliuolo, dicendo che poi che così aveva ad essere, ringratia Dio che sia nelle mani del miglior Principe che sia al mondo, et quale ha in luogo di proprio figliolo; et dipoi gli raccomanda la persona et la salute del Re suo figliolo; et in ultimo lo priega che la possa ricevere da lui, et mandare ambasciate: et questo medesimo effecto ha scritto non solamente alla Maestà Cesarea, ma a tutti questi primi palatini; et veramente ha mosso a tutti grandissima compassione. Expectavasi universalmente da tutti che di Francia dovessi venire qua ambasciatori; et dua di sono, si è inteso per via di Nerbona, che Monsignore de Lantrech era suto fatto capitano generale di tutto el regno di Francia.

Da pochi di in qua hanno deliberato mandare Monsignore di Beurem ad visitare la grande Regente in nome della Cesarea Maestà et confortarla; et dipoi passare in Italia a visitare el Christianissimo; et gli parlerà sopra la pace, la quale mi pare intendere che sarà mescolata con alcune conditioni, delle quali lascerò indicare a V. S. se ne potrà nascere pace. Dicono che inanzi a tutte le altre cose, rivogliano la Borghogna, come cosa antiqua et hereditaria; dipoi la Provenza et el Delphinato, come cosa attinente allo Imperio; et di più la Lingua d'Ocha, come cosa già posseduta dalla corona di Spagna; et che dipoi sia renduto tutto lo stato a Monsignor di Borbona, con fargli alcune aggiunte, le quali non hanno ancora specificate, et farne

uno regno, et coronare el prefato Monsignor di Borbona, et disporlo con questa Regina di Portogallo vedova. Pochi di sono, comparsono lettere dal re de Inghilterra, date doppo la victoria di Cesare et di sua mano propria, et dice che vuole passare in Francia in persona; et quando facci questo, dice questa Maestà Cesarea, che anchora lei passerà in persona in Francia.

Mostra la Maestà Cesarea portare grandissima affectione a Monsignor di Borbona, et in questo fatto d'arme resta di lui satisfattissimo in primis, et dipoi del Marchese di Pescara, el quale ha fatto domandare a questa Maestà lo stato di Carpi: ma per hora li sono sute date bone parole, con promettergli assai. Et tutto è suto perchè questi negotiatori Colonnesei hanno reclamato. Erasi inteso che 'l signor Vicerè inclinava più presto ad una sospensione d'arme, che al proseguire la guerra; et non era maraviglia, havendo scarsissima provisione di danari, et li Venitiani havuto resolutamente risposto di non volere congiungersi, et veduto el caso di Don Ugo di Moncada, et la alterazione di Genova, et il Duca di Albania ogni giorno andare più avanti: le quali cose tutte insieme ponderate, davano qui a molti che pensare. Nondimeno la Maestà Cesarea non ha mai persa la speranza della victoria; et veramente è suta cosa miracolosa quanto ha sempre confidato in su el venire alla giornata, lasciando indietro ogni pensamento di provisione o diversione per terra o per mare, di che si fussi avanti praticato di fare da queste bande di qua. Per il prefato Monsignore di Beurem si fa intendere a Monsignor di Borbona et al signor Vicerè, che tenghino la persona del Christianissimo dove iudichino che stia più sicuro, senza specificare alcuno luogo.

Sono qui continue pratiche di fare denari per sostenere co-testo exercito; et vedesi che questa Maestà fa ogni cosa di procedere benignamente, et non havere a gravare nessuno fuora dell'honesto, per non dare di sè sinistra opinione. Piaci a Dio che quelli di costà siano del medesimo animo; et di già ha in concepto l'impresa contro al Turco, et ne parla liberamente. Persuadevano alcuni Sua Maestà, che in questa victoria dovessi fare qualche festa o segno d'allegrezza. Rispose che si serbava tale dimostratione di feste quando havessi victoria contro

li infedeli ; ma delle victorie contro agli cristiani , che solo era conveniente renderne gratie a Dio : et cosi ha proceduto con processione et messe.

Danno commissione che si dia la investitura al duca di Milano , et che si riceva da lui ogni anno per le tante spese fatte quella quantità che più potrà , senza specificare nè la somma nè lo tempo.

Parlando a di passati a Sua Maestà lo oratore veneto sopra el giustificare la Signoria circa el non si essere coniuincto lo exercito colli Cesarei ; et arguendo che quella Signoria haveva havuto sempre optimo animo verso Sua Maestà et alieno da e' Francesi ; et che el non si essere coniuincto, non era suto per altra cagione se non che vedevano gli Cesarei disposti al voler venire alla giornata, et la Signoria haveva opinione che fussi meglio stracchare el nimico senza combattere ; et addusse alcune altre cause ; et di poi che fu partito el detto ambasciatore, si voltò Sua Maestà agli circumstanti , dicendo : Anchora che io cognosca che le ragioni che mi dice questo ambasciatore non sieno vere nè da admetterle , nondimeno io le voglio pigliare per buone et vere , et voglio ognuno per amico. Questo ridisse dipoi a me uno di quelli che era circumstante.

Alli 24 di questo partì Monsignore di Lascian , persona principale appresso lo Imperatore , et è andato in Portogallo, dice, a visitare la nova Regina, et fare ogni possibile opera di menarne seco qui alla madre vedova la figliuola che vi lasciò, et è di età di quattro anni in circa ; la quale mostrano qui assai desiderare, per poterla maritare a loro modo, et per contentare questa sua madre. Alcuni altri dicono che va anchora per praticare il parentado della infante di Portogallo per lo Imperatore, la quale è di età di anni 20 ; et si accorda tutto lo universale che Sua Maestà non possa alfine pigliare altra donna che seco arrechi maggiore conditione: in tra le quale la prima è, che quando mai accadessi che Sua Maestà havessi a partirsi di Spagna, non potrebbe lasciarci Regina più al proposito per la quiete di tutte queste provincie, et di lei ne potrebbe presto havere figliuoli. La seconda è, che ne harebbe dote grandissima, con molte altre circumstantie che lungo sarebbe a scriverle.

Da el principio di quaresima in qua ha cominciato Sua Maestà a negoziare assiduamente , non altrimenti che faceva avanti

che havessi la quartana : dalla quale sono già dui mesi che è del tutto libero , et ha expedito in poco tempo infinite faccende, le quali erano assui tempo soprastate.

Parte Sua Maestà di qui infra pochi di per tenere la settimana Sancta et la Pasqua a Nostra Donna di Guadalupe , luogo in quella provincia di grande celebrità , lontano di qui circa leghe 40 ; et dipoi la Pasqua , tutta la Corte si ritroverrà a Toletto.

La causa dei nostri Fiorentini sostenuti è continuamente andata di iustitia ; et digià el iudice ha quasi che visto e' processi dell' una et de l' altra parte , et promette molto assertivamente , che avanti che la Corte parta di questo luogo , pronuntierà el iuditio ; del quale hanno optima speranza , non havendo li adversarii provato cosa alcuna che sia di valore , et essendo el iudice persona iusta. Et se Sua Maestà non havessi insino da principio conceputo questa causa con tanta mala opinione , et dipoi continuamente perseverato in essa , et in modo che mai è giovato remedio alcuno che si sia facto ; et se anchora le conditioni nostre fussino in quel grado che erano tre mesi avanti , mi sarei rimesso in questa felice occasione a domandare a Sua Maestà di gratia la loro liberatione. Ma havendo in questa cosa l' inimici potentissimi , et veduto la causa ordinariamente procedere bene , ci siamo resoluti vederne il fine per la via già decta ; nella quale quando ci fussi mancato della già sperata iustitia , habbiamo ricorso a tutto el consiglio di iustitia , e' quali sono 12 di numero , et tutte persone di bona qualità.

Prego V. S. che mi concedino licentia di potere ritornare alla patria , havendo già consumati in questa legatione 30 mesi ; et mi trovo in tale dispositione del corpo , che male posso sopportare e' disagj di questa Corte , et per consequentia poco scrivere a V. S. , alle quale del continuo mi raccomando. *Quae bene ac feliciter valeant.*

CAPITOLO II.

RISORGIMENTO DELLA MILIZIA NAZIONALE.

LXVI.

**PROVISIONE SULL' ORDINANZA DELLA MILIZIA FIORENTINA
dei 7 ottobre 1507, in aggiunta a quella del
Machiavelli del 1506. (Archivio delle Riforma-
zioni di Firenze, Clas. II, Dist. II, N.º 200).**

Considerato e' Magnifici et Excelsi Signori, per ricordo delli Spectabili Nove della Ordinanza e Militia Fiorentina, come nella legge del loro magistrato, sotto dì 6 del mese di dicembre 1506, per la sua finale conclusione ottenuta, et nel capitolo 29 di quella si dispone: Che 'l magistrato loro sia obligato ogni anno due volte fare due mostre grosse, con quello ordine et in quel modo che in detto capitolo si contiene; et parendo loro che queste mostre faccendole due volte, sieno di troppo disagio a' subditi loro; et volendo porci remedio oportuno, et di qualità che l'ordine si mantengha, et sia di meso disagio de' subditi; providono et ordinorono: Che per virtù della presente provisione, detti Spectabili Nove non sieno tenuti fare ciaschuno anno più che una volta monstra grossa, et quella nel mese di maggio, in quale dì di detto mese, et in quanti luoghi a loro parrà; bastando ragunare per mostra cinque bandiere almeno nel paese di Toschana, et servando tutte quelle ceremonie et ordine che in decto capitolo si contenghono.

Considerato anchora, pur per ricordo di detti Spectabili Nove, come nel capitolo 23 di detta legge si dispone, che ciaschuno anno, in chalendi novembre, pigliando xx di innanzi et xx dipoi, possino detti Ufficiali cancellare delli scripti et di nuovo scriverne; et giudichando essere bene che possino

fare questo nel tempo che s'abbino a fare dette mostre grosse, acciò che avendo detti Ufficiali commodità di vedergli in viso, si possa più ragionevolmente cancellarne et scriverne di nuovo; providono et ordinorono: Che tutto quello che circha il cancellare et riscriverne s'ordinò per detto capitolo si facesse ogni anno in chalendi novembre, si debba e possa fare ogni anno per tutto el mese di maggio, et non prima nè poi nè altrimenti.

Considerato anchora come nel capitolo **xxi** di detta legge si dispone, che ciaschuno anno in chalendi novembre si debbino permutare e' Conestabili di luogo ad luogo; et pensando come tal permuta in questi principii, et maxime rispetto alle cose di Pisa, et a' commodi che si sono tratti di questa ordinanza contro a' Pisani, per essere quelli Conestabili bene assuefatti come quelli huomini et in quelli luoghi, darebbe disturbo assai; pertanto providono et ordinorono: Che s'intenda tal permuta di detti Conestabili sospesa per da hora infino a tanto che la città di Pisa sia ritornata alla obedientia del popolo fiorentino, infra il quale tempo possino detti Ufficiali fare o non fare dette permute, o in tutto o in parte, come a loro parrà et piacerà. Ma dipoi si debbino fare dette permute, come in detto capitolo si contiene in tutto et per tutto.

LXVII.

1514, 19 maggio. ORDINANZA PER LA FANTERIA DELLA MILIZIA NAZIONALE *nel contado e distretto della Repubblica Fiorentina, per non adoperare, come vi si dice, arme e gente esterne e mercenarie.* (Loc. cit., Clas. II, Dist. IV, Cod. N.º 19).

Sappiendo el magnifico Gonfalonieri di iustitia et gli altri spectabili cittadini della presente Balla, la città di Firenze, per la administratione et circha la administratione della iustitia et buono governo di quelli, esser bene et di buone et sante legge instituta et ordinata; giudicano ancora esser cosa molto conveniente di provederla in modo, che lo stato suo si habbi lunghissimo tempo a conservare, et da qualunque insulto, maxime repentino, rendere totalmente sicuro. Il che pensano facilmente potere seguire, ogni volta che delle gente sue proprie sia bene armata et ordinata, et non habi a ricercare et adoperare l'arme et gente externe et mercenarie. Pertanto, col parere ancora et maturo consiglio di molti savi et amorevoli cittadini, providono et ordinorono tutte le cose infrascritte, cioè:

Et prima, che per ogni tempo advenire, al magistrato degli spectabili X di Balla, et non veghiando tale magistrato, al magistrato degli spectabili Octo di Pratica, et a qualunque dua terze parte di loro, cioè di quel magistrato che pe' tempi risederà, s'intenda essere et sia concessa, et cossi per la presente si dà et concede piena auctorità et potestà di potere in una volta o più descrivere, per militare a piè per conto della excelsa Repubblica Fiorentina, quelli huomini, et sotto quelle bandiere, et tali bandiere collocare nelle terre et luoghi del contado o distretto di Firenze, quali et quanti et come a loro parrà et piacerà. Et tali cossi descripti per le cose et cause criminali solamente punire et condannare in beni et in persona, etiam infino alla morte inclusive, come parrà et piacerà:

potendo ancora tale loro auctorità et potestà commettere et delegare a uno loro commissario, o più; et per quel tempo et con quelle conditioni, nel modo et forma et come a loro similmente parrà et piacerà; videlicet:

Debbino decti spectabili X, o Octo di Pratica, fare copiare in sur un libro o più del loro cancellieri, listre o quaderuucci di tali descripti; distinguendo bandiera per bandiera, facendo etiamdio nota di Conestabili a chi havessi connesso il il governo di tali bandiere, potendosi quelli raffermae, cassare et di nuovo eleggere, come a loro parrà et piacerà; et dovendo similmente tenere conto et scrivere in su' libri distintamente i nomi di tutti gli huomini et bandiere che di tempo in tempo di nuovo descrivessino.

Item, debbino sempre tenere descripti, armati et ordinati, fra nel contado et distrecto di Firenze et sotto le bandiere predecite, almeno x mila huomini; non potendo però descrivere sotto una bandiera se non huomini nativi, o vero stantiali in quella potestaria, capitanato, o vicariato dove sarà collocata decta bandiera.

Item, che ciascuno capo di bandiera possi fare et tenere una bandiera di quella qualità, colore et divisa, la quale et come gli parrà et piacerà; ma nella bandiera principale et generale debbi esser dipinto uno liono, con quelle qualità et circostantie che si convenissino a una tale bandiera. La spesa di tutte le quali bandiere sia tenuto et debba pagare el camarlengo del Monte pe' tempi existente, con lo stantimento però di decti spectabili X, o di decti spectabili Octo di Pratica, et non altrimenti.

Item, debbino decti spectabili X, o decti spectabili Octo, tenere sempre Conestabili che rassegnino tutti gli huomini descripti, et gli exercitino secondo la militia et ordine di Tedeschi; dando a ciascuno Conestabile in governo quelle bandiere parrà loro conveniente, non potendo dare ad alcuno Conestabile in governo meno di 300 huomini. Nè possino dare per provisione ad alcuno Conestabile più che dodici ducati d'oro in oro el mese; intendendosi el mese di 36 dì: con obligo, infra l'altre cose, di tenere uno tamburo che suoni al modo degli ultramontani. I quali Conestabili si debbino eleggere per decti spectabili X, o pe' decti spectabili Octo di Pratica: et la pro-

visione o vero soldo di tali Conestabili si paghi in quel modo et forma che si pagono gli altri soldati della Repubblica Fiorentina; precedendo nondimeno prima la deliberatione di decem spectabiles X, o decem spectabiles Octo. Et qualunque di decem Conestabili sia tenuto et debba stare continuamente in su' luoghi apresso alle sua bandiere, et ragunare gli huomini che lui harà in governo ogni mese una volta; dal mese di marzo inclusive, a tutto el mese di settembre inclusive; et dal mese di ottobre, a tutto el mese di febraio inclusive; tre volte in tutto; in quelli di di festa comandati che deliberanno decem spectabiles X, o decem spectabiles Octo: et quelli tutto il giorno tenere nelli ordini et in exercito; et di poi rassegnargli huomo per huomo, et dare notitia degli absenti a decem spectabiles X, o a decem spectabiles Octo, per punirli come di sotto si dirà. Et in quelli di di festa che non si raguneranno insieme, debba ciascuno di decem Conestabili, con lo aiuto di decem spectabiles X, o decem spectabiles Octo, comune per comune, o popolo per popolo, far loro fare qualche exercitio militare, come sarà giudicato convenirsi. Et il Conestabile sia obligato cavalcare su per tali luoghi, et rivedere decem exercitus.

Possino decem spectabiles X, o decem spectabiles Octo di Pratica, in qualunque tempo dell'anno et ad ogni beneplacito loro, rivedere le listre, o quaderno degli huomini descripti, et cancellarne et di nuovo descriverne, in augmento et corroboratione, et non altrimenti; cancellando quelli che per cagione legittime fussino diventati inutili, et scrivendo gli utili.

Debbino decem spectabiles X, o decem spectabiles Octo, eleggere et dare a ogni Conestabile uno cancelliere che tenga conto degli huomini descripti sotto di lui, et che sia nativo di quegli luoghi che harà decto Conestabile in governo; et da tutte quelle potestarie et luoghi che saranno sotto un medesimo Conestabile, sia dato al decto cancellieri per suo salario uno ducato d'oro in oro el mese, in modo che non gli tochi l'anno più che xii ducati d'oro in oro di salario.

Debbino decem spectabiles X, o decem spectabiles Octo, per ritrovare gli huomini del contado et districto di Firenze, ordinare che tutti i rectori de' popoli, et syndichi particolari dei comuni, o chi sotto altro nome havessi simile officio, portino ogni anno, in kalende di novembre, al magistrato loro le listre

di tucti gli huomini che àvitono nel popolo et comune loro, i quali sieno di età di ~~anni~~ xv o più, sotto pena di dua tracti di fune almeno, da darsi a quello sindaco o rectore che ne havessi lasciato alcuno indrieto, et di più sotto quella pecuniaria pena che a loro parrà et piacerà. Et per potere meglio ritrovare le fraudi di decte portate, debbino tenere in ogni piviere, o altra chiesa principale di quelli luoghi dove saranno huomini descritti, o dove ne volessino di nuovo scrivere, uno tamburo, el quale s'apra ogni dua mesi almeno, per chi parrà a decti spectabili X, o decti spectabili Octo, et quelli vi fussino trovati notificati, et giudicassensi idonei, possino subito esser descritti con gli altri.

Non possino decti spectabili X, o decti spectabili Octo, forzare a scrivere alcuno che passi l'età d'anni cinquanta, se non in caso di necessità. Non possino forzare alcuno delli scripti a militare, quando passi l'età di 60 anni, se non in caso di necessità, giudicato per partito di decti spectabili X, o decti spectabili Octo. Et perchè della maggior parte di questi huomini non si può trovare el tempo a punto, sia rimesso tale iudicio nella conscientia et discrezione de'deputati spectabili Dieci, o spectabili Octo. Et quando alcuno fussi scripto, et gli paresse havere altre giuste cagioni di non militare, habbi tempo uno mese dal dì che sarà scripto, a ricorrere a decti spectabili X, o decti spectabili Octo; et essendo approvato il suo ricorso per loro infra dicto mese, non possa dipoi esser sforzato a militare. Et quelli di chi sarà approvato tale ricorso, non possino dipoi militare con alcuno altro nè per alcun tempo, senza licentia delli Ex.^{ti} Signori Fiorentini, sotto pena di bando del capo a chi contrafacessi.

Debbinsi per decti Conestabili et descritti come di sopra, ciascuno anno, et tante volte quante et dove per decti spectabili X, o decti spectabili Octo, sarà deliberato et ordinato, fare mostre grosse di tutte le loro bandiere, dovendosi ragunare per fare tali mostre quelle et tante bandiere quali et quante per loro similmente sarà deliberato et ordinato; et debbino decti spectabili Dieci et decti spectabili Octo ordinare, che al luogo deputato per la mostra, venghino gli huomini lunedì, et partinsi l'altro. Et a ciascuna di decte mostre debba intervenire il cancellieri di decti spectabili X, o decti spectabili Octo, o loro

commissario, o il rectore del luogo, a chi fusse da loro commisso; il quale commissario, o altro deputato come di sopra, debbi la mattina seguente doppo el dì che saranno compariti et convenuti insieme, far dire una messa solenne dello Spirito Sancto, in luogo ch'e' ragunati la possino udire; et doppo la messa, el deputato debbi fare loro quelle parole che in simile ceremonie si convengono, et leggere loro quanto per loro si debba osservare, et dare loro il giuramento, facciendo a uno a uno tohare con mano el libro de' sacri Evangelii. Et inanzi a tale giuramento, debbi leggere loro tutte quelle pene capitoli a che sono sottoposti, et di più leggere ancora loro quelli amonimenti che saranno ordinati da decti spectabiles X, o da decti spectabiles Octo, in conservatione et fermeza della unione et fede loro; agravando el giuramento con quelle parole obligatorie dell'anima e del corpo, che più si potranno trovare efficaci. Et facto questo, sieno licentati, et ciascuno ritorni alle case loro.

Qualunque de' decti descripti non comparirà alle mostre da farsi, come di sopra si dice, s'intenda esser et sia, per ciascuna volta che sarà trovato absente senza legittima cagione, condannato in soldi venti. Et essendo uno medesimo trovato absente sei volte in uno anno, incominciando l'anno il dì, diventi il peccato suo criminale, et sia gastigato in persona ad arbitrio di decti spectabiles X, o decti spectabiles Octo; et nondimanco debba pagare quello in che lo condanna el non si esser trovato alle rassegne et mostre predecite. Et le cagioni et scuse legittime della absentia sieno, quando fussino malati, o quando fussino absenti, con licentia di decti spectabiles X, o decti spectabiles Octo: potendo decti spectabiles X, o decti spectabiles Octo applicare al magistrato loro, per le spese ordinarie di quello, tutte le decite condannagioni, et etiam qualunque altre che loro facessino. Et qualunque proveditore del loro magistrato nel fine dello officio suo sia riveduto et saldo el conto da' syndichi del Monte; et avanzandoli in mano, rimetta tutto al camarlingo del Monte. El quale proveditore, et etiamdio uno cancellieri, che per tale conto babbino a scrivere al magistrato loro, possino decti spectabiles X, o decti spectabiles Octo, in una volta o più, eleggere et deputare a ogni loro beneplacito, et per quel tempo per volta, et con quel salario, et con quelle

conditioni et oblighi ; et decti così electi et deputati di tempo in tempo raffermare et cassare , et altri di nuovo eleggere et deputare , et in quel modo et forma , di che et che et come a loro , et alle dua terze parte di loro , liberamente parrà et piacerà ; non havendo decti proveditori et cancellieri per tale conto di divieto alcuno : et dicto salario debbi esser et sia dato et pagato loro per chi et come pagono , o si pagheranno gli stipendii et salarii degli altri soldati della Repubblica Fiorentina, in tutto et per tutto.

Et a ciò che questi huomini armati et descripti habbino cagione di obbedire , et che chi gli harà a punire , gli possa punire ; si prevede : Che per lo advenire si tenga continuamente uno Capitano di guardia del contado et distrecto di Firenze , electo secondo che si eleggono gli altri condottieri della Repubblica Fiorentina ; al quale Capitano si debbi dare almeno trenta balestrieri a cavallo , et 50 provisionati ; et lui con decti balestrieri et provigionati sia tenuto et debba obedire agli spectabili X , et a decti spectabili Octo di Pratica , per conto della presente ordinanza , et etiam a qualunque altro magistrato et commissario che potessi comandare agli altri soldati della Repubblica Fiorentina : potendo decto Capitano esser della città , contado et distrecto di Firenze , o forestieri , secondo et come parrà a chi lo harà ad eleggere.

Possino decti spectabili X , o decti spectabili Octo di Pratica , comandare a tutte o parte di decte bandiere et huomini descripti sotto quelle , quello et quanto tenere parrà loro per conto della guerra , et per conto d'ogni et qualunque factione o casa che con arme si havessi a expedire ; et decto stipendio et del pagamento di quello con che si habbino adoperare ; operandogli ne stia riservata l' auctorità a chi per insino al presente s'è ordinato , o per lo advenire s' ordinerà e' pagamenti degli altri soldati del comune di Firenze : questo però expresso et dichiarato , che si debbino pagare huomo per huomo , et non altrimenti . Et di tutti quelli privilegi , exemptioni , immunità , honori et beneficii , et di qualunque altra remuneratione extraordinaria che occorressi haversi a dare o fare a tali descripti , o per contrapesare alle servitù che hanno per esser descripti , o per remunerargli di qualche buona opera che si facessi in beneficio publico ; così per tutta una bandiera

in comune , come in particolare qualunque huomo descripto , o Conestabile de per sè; se ne intenda esser et sia data et concessa piena et libera auctorità a decti spectabili X, o decti spectabili Octo di Pratica , et alle dua terze parte di loro , come di sopra: non potendo però concedere privilegio et auctorità di portare arme drento alla città di Firenze.

Non si possa per modo alcuno admettere nè accettare scambio d'alcuno di decti descripti in sulle mostre in alcuna factione.

Possino decti spectabili X, o decti spectabili Octo , tutti o parte di decti descripti , o con le bandiere o senza le bandiere, levargli dalle stanze o case loro , et mandargli a fare qualunque factione di guerra , et qualunque altra impresa per tempo, et nel modo et forma ch'a loro o alle dua terza parte di loro liberamente parrà et piacerà.

Nelle cause et cose criminali che nasceranno fra i decti descripti , o fra loro o altri non descripti , active o passive, quando non fussino in factione di guerra , ne possino conoscere et punire decti spectabili X, o decti spectabili Octo , et etiam qualunque altro rectore , ufficiale , ufficio o magistrato che ne havessi auctorità , havendo luogho fra loro la prevention: ma quando fussino in factione di guerra, ne conoschino et punischino quelli che potranno cognoscere et etiam punire gli altri soldati. Et se pure durante tale factione di guerra il loro delicto e eccesso non fussi stato punito , ne possino esser puniti da decti spectabili X, o decti spectabili Octo , et etiam da qualunque altro rectore , ufficiale , ufficio o magistrato che ne avessi auctorità , havendo luogho fra loro la prevention come di sopra.

Debbasi punire con pena capitale et di morte qualunque di decti descripti fussi capo o principio nelle factioni di guerra d'abandonare la bandiera; et etiam qualunque Capitano di bandiera , che traesse fuora tale bandiera per alcuna factione privata , o per conto d'alcuno privato; et etiam qualunque di decti descripti , il quale etiam senza bandiera facessi ragunata alcuna per conto di inimicitie , o per conto di tenute di beni, o altrimenti in alcun modo per alcuna factione privata : dovendosi etiamdio con simil pena capitale et di morte punire insino in tre di di decti descripti et in tali ragunate si trovassino; et gli altri , in altre pene pecuniarie , o altrimenti , ad ar-

bitrio di chi havessi a giudicare. De' quali delicti et excessi s' intendino decti spectabiles X, o decti spectabiles Octo, et qualunque dua terze parte di loro come di sopra, havere et habbino piena et libera cognitione, auctorità, iurisdictione. Et quando di decti o altri delicti et excessi ne fussi facto loro alcuna querela, achusa, o notificatione, le quali e' loro cancellieri sia tenuto registrare nel dì che le saranno facte et date, sieno tenuti et debbino haverla giudicata et terminata infra trenta dì continui, dal dì che sarà stata data et facta proxime futuri. Et perchè el fare severa giustitia de' predecti et simili delicti et excessi è al tutto la vita et l' anima di questo ordine; a ciò che più facilmente simili delicti et excessi possino esser notificati loro, debbino apichare tamburi in tutti quelli luoghi dentro alla città di Firenze, dove li tengono appichati gli spectabiles Octo di Guardia, o Balla, o Conservadori delle leggi di decta città di Firenze.

Sieno tenuti et obligati decti spectabiles X, et decti spectabiles Octo, osservare et mandare ad effecto quello et quanto et come nella presente provisione si contiene, sotto pena di flor. 25 larghi d'oro in oro per ciascuno di loro, et per ciascuna volta contrafacessino, per le quale ne sieno sottoposti a' Conservadori delle leggi. Et decti spectabiles X, non veghiando decto magistrato loro, gli spectabiles Octo di Pratica pe' tempi esistenti, et qualunque due terze parti di loro come di sopra, s' intendino succedere et succedino in luogo del magistrato et officio de' Nove ufficiali della Ordinanza della Militia Fiorentina, ordinati per vigore della legge sotto dì sei del mese di dicembre 1506, per la sua conclusione ottenuta; et oltre ad ogni altra auctorità concessa loro per la presente provisione, in loro s' intenda esser et sia etiam transferita, data et concessa ogni et qualunque auctorità, la quale per la decta legge, et per qualunque altra in tale et circha tale materia facta, fu data et concessa a decti Nove, et loro officio et magistrato, in tutto et per tutto, et quanto ad ogni parte, persona, caso et effecto; referendo sempre congruamente l' una cosa a l' altra, et quello che se gli confà et si appartiene, et senza cavillatione alcuna.

Et a ciò che decti spectabiles X, o decti spectabiles Octo, non possino delle predecte cose allegare o pretendere ignorantia alcuna, sia tenuto et debba el cancellieri loro, per debito dello

ufficio suo, copiare su 'n un libretto la presente provisione, et con tutte l'altre provisioni che della auctorità di decti Nove si disponevano; et tale libretto tenere continuamente nella audientia loro, sotto pena di fior....larghi d'oro in oro, sotto-posto etiam a' Conservadori delle leggi.

Et perchè circha a tale materia possino alla giornata occorrere molte cose che da principio non si possono provvedere, et pure è bene di potere facilmente ordinarle et deliberarle, però si prevede ancora: Che decti spectabili X, o decti spectabili Octo, et le dua terze parte di qualunque tale magistrato come di sopra, possino in una volta o più deliberare, statuire, ordinare, provvedere et fare tutte quelle deliberationi, statuti, ordini, provisioni et leggi etiam penali et capitali; et perchè tale et circa tale ordinanza o cose quella concernenti, o da quella in alcun modo dependenti, et quelle etiamdio riovocare, litare, correggere et emendare, et a quelle aggiugnere, le quali et tante volte quante et che et come liberamente vorranno et giudicheranno esser a proposito et a beneficio di tale opera, et membri et parti sua; et tutto quello et quanto et come per loro dua terze parti di loro sarà nelle predette, o circa le predeccte cose, o alcuna de per sè deliberato, statuito et ordinato, proveduto et facto, vaglia et tengha, et di ciascuna si debbi in-violabilmente osservare, come se da tutto el popolo di Firenze fussi stato deliberato, statuito, ordinato, proveduto et facto in tutto et per tutto, et quanto ad ogni parte, persona, caso et effecto.

LXVIII.

1529 , 14 dicembre. PROVISIONE SULL'ORDINANZA DELLA MILIZIA CITTADINA , *in aggiunta a quella del 1528 , stampata dal Cantini*, Legislazione Toscana, e nel *Tomo I dell'Archivio Storico Italiano*, pag. 397 e seg. (Archivio delle Riformagioni, Clas. II, Dist. II, N.º 210 a carte 59 a tergo).

Havendo i magnifici et excelsi Signori cognosciuto per experientia, che la legge facta circa la Ordinatione della Militia Fiorentina, respecto maxime alla qualità de'tempi presenti, ha bisogno di qualche correctione; però, col parere di più savi cittadini deputati a questo dal dignissimo Consiglio delli Octanta, hanno come di sotto proveduto et ordinato.

Che per virtù della presente provisione, nella futura descriptione della Militia et Ordinanza fiorentina si comprehendino non solo quelli che sono di età d'anni xvij fino a trentasei, secondo che per la legge preducta fu disposto; ma etiamdio quelli che sono della età d'anni trentasei fino a quaranta finiti, e' quali si debbino comprehendere nella borsa di decta descriptione facta per quelli che sono da anni 30 a 36; la quale, come è decto, comprehendenda in futuro quelli che saranno da 30 a 40 anni come di sopra; e' quali sieno in quel grado quanto alle factione et ogni altra cosa, che eron quelli da 30 a 36, secondo la legge preducta; ita che la borsa della maggiore età in futuro, non sia più da anni 36 in su, ma da anni quaranta fino in cinquanta: et in tutte quelle parti dove la legge preducta parla delle persone da anni 36 finiti, si extenda tal dispositione a quelli della età d'anni 40 finiti.

Et per potere fare l'effecto preducto, si mandi per li excelsi Signori, quando a lor parrà più comodo, un bando, per el quale notificchino a qualunque fussi della età preducta d'anni 36 fino a xxxx, che si vadino a fare scrivere in uno luogo

et tempo determinato in decto bando. Et il simile, che quelli che dalla proxima passata descriptione dell' anno passato in qua son pervenuti alla età d' anni xvij, si vadino a fare descrivere come è decto. Et così quelli che nella descriptione preducta non fussino stati scripti, che fussino d'anni xvij fino a xxxx.

Et perchè da l' anno proximo passato in qua molti descripti a quel tempo nella ordinanza sono andati con licentia fuori del dominio fiorentino, si dispone che per li excelsi Signori, quando parrà a loro signorie più comodo, si facci mandare pubblico bando, che e' padri, fratelli, o altri più presso congiunti a decti descripti absenti, sien tenuti in certo et determinato tempo venirne a dare notitia alli spectabili Nove, per potere farli cancellare della decta descriptione della ordinanza: nel qual bando ancora faccino detti excelsi Signori publicamente notificare, che tutti quelli delle età predette, che durante la descriptione, et così infra l' anno, torneranno de' luoghi dove gli erono alla città, sien tenuti fra xv giorni proximi dal dì della loro tornata rapresentarsi dinanzi alli spettabili VIII per farsi descrivere in decta ordinanza, sotto pena di florini cinque larghi d'oro in oro, aplicati alli spectabili Nove per le spese del loro officio, o di quel più paressi alli excelsi Signori, senza altre pene o ricrescimenti.

Et perchè gli è stato giudicato bene alterare el modo della creatione di alcuni officiali delle decte bande, si prevede che el luogotenente di ciascuna banda, o gonfalone, si crei nel medesimo modo et forma che è ordinato per la legge della militia crearsi el capitano di bandiera; et decto capitano di bandiera si crei secondo che generalmente è disposto per li altri officiali, et secondo che fu creato decto luogotenente l' anno proximo passato.

Creinsi oltre a questo tanti capi di squadra, quante decime di fanti saranno in ciascuna delle bande, ita che lo effecto sia che ogni x persone habbino un capo: le quali squadre habbino a essere parimente distribuite et ripiene delle arme che saranno in tale compagnia; tal che ogni decina habbia e' sua archibussieri, piche et arme corte, tanto l' una quanto l' altra el più pari sia possibile.

Et dove per la legge preducta si dispone che tutta decta ordinanza habbi havere quattro sergenti maggiori, si dispone che

e' sergenti non sieno altro che dua , come di presente sono; cioè un sergente maggiore et uno sergente minore.

L'ufficio di ciascuno capitano di ciascuna delle bande, o gonfalone, duri mesi sei, et non più; al qual tempo de mesi sei si debba creare di nuovo nel medesimo modo, purchè non possa essere electo alcuno che infra sei mesi sia stato capitano; ma chi sarà o sarà stato capitano, habbia divieto mesi sei dal medesimo officio, dovendo havere la metà del donativo che è ordinato per detta legge darsi a ciascuno capitano.

Sien tenuti e' commissarii, sotto quelle pene et preiudicii che dalli Signori pe' tempi esistenti sarà dichiarato, ogni giorno et la notte, ne' tempi della guerra, andare et transferirsi a' luoghi dove saranno e' gonfaloni, o bande, in factione o guardia; et quivi farli rassegnare, appuntando chi manca in quelle pene, et in quel modo, che dalli spectabili Nove giornalmente sarà deliberato: potendo decti spectabili Nove accrescere le pene fino al presente di imposte, maxime nelli huomini graduati, cioè: capi di squadra, fino in lire quattro; al sergente, fino in lire 5; al banderaio, fino in lire sei; al luogotenente, fino in lire sette; al capitano della banda, fino in lire dieci: nè possono essere da decte pene assoluti, senza il partito delli spectabili Nove con sette fave nere, havendo prima preso giuramento decti spectabili Nove nelle mani del lor cancelliere, che tale scusa sia legittima, agravandone le loro conscientie. Et così sien tenuti far rassegnare alla banda ogni giorno in quel luogo dove starà la bandiera, una delle squadre di ciascun gonfalone, a chi tal guardia tocherà, almancho una volta di giorno et una di notte, secondo che sarà ordinato da decti spectabili Nove. Potendo decti commissarii mettere e tenere a tal cura uno substituto et luogotenente, quando alcun di loro fussi giustamente impedito; da aprovarsi tale impedimento et substituto dalli spectabili Nove.

Et per tor via le cause delli scandali si prevede, che li excelsi Signori, insieme con li spectabili Nove, possano per lor partito permutare di una banda in una altra tutti quelli che giudicassino a proposito; dovendosi ottenere tal partito intra loro pe' tre quarti de' presenti in sufficiente numero ragunati, potendosi proporre un dì fino in tre volte.

Debbinsi per li excelsi Signori , et loro venerabili colleghi , et spectabili Nove , creare quattro cittadini sopra l'appuntature nello infrascritto modo. Per il Magnifico Gonfaloniere di Iustitia si nomini dua , non obstante specchio o divieto alcuno ; et per ciascun de' Signori et Colleghi et Nove , uno per uno , delle medesime qualità , ciascun per il membro suo. I nominati si mandino a partito : quelli che obterranno per la metà et una più delle fave nere de' presenti , in sufficiente numero ragunati , s'imborsino , et se ne tragha tre per la maggiore , et uno per la minore ; e' quali , poi che saranno electi , non habbino divieto alcuno.

Sien tenuti decti Officiali , con ogni opportuno rimedio , etiam col mandare a specchio et gravare in beni et persona , risquoting tutte le appuntature della Militia et Ordinanza fiorentina ; delle quali el terzo se ne aspetti a loro per loro salario , emolumenti et spese dello officio loro ; el terzo vadia alle spese di legne , et altre cose per la banda ; el resto , a quelli che saranno stati in factioni al tempo delle appuntature facte in decte bande. Et tutti quelli che al tempo delle distributioni di tale appuntature si troverranno debitori d'alcuna di decte appuntature , non possin partecipare in alcuna di quelle ; ma tutto acrescha et pervengha nelli altri.

Debbi l'officio di decti quattro durare uno anno , et ogni sei mesi sien tenuti farsi saldare el conto da' Sindici del Monte : di che sien tenuti dare sufficienti mallevadori da aprovarsi dalli spectabili Nove.

Sieno ancor tenuti li spectabili Nove fare una descriptione di bombardieri di più numero che potranno , con que' modi et regole secondo che parrà loro , tempo per tempo , che la qualità di epso comporti ; de' quali tutti debbin fare una bandiera separata , sotto titolo di Sancta Barbera.

Debba stare ciascuna di decte bande a obedientia del capitano principale di decta banda ; et in sua absentia , del luogotenente di quella.

Tutti que' giovani descripti nella Militia et Ordinanza fiorentina , e' quali sono stati da di primo di settembre proximo passato in qua absentia dalla città , et che di quella si son partiti senza licentia di quelli che tal licentie hanno a' tempi passati

concesse, non possino in alcun modo octenere, o essere electi a grado alcuno in alcuna di decte bande, per tempo di mesi sei proximi dal dì che saranno ritornati: le qual licentie a' descripti nella ordinanza si habbino havere dalli spectabili Nove; nè giovi altra licentia, salvo del supremo magistrato.

Intendendosi per da hora liberi et assoluti per virtù della presente legge tutti quelli che senza licentia di decti Nove fussino iti fuori, quanto alle pene e prejudicii in che fussino incorsi per essere iti fuori contro a' comandamenti di decti Nove; non s' intendendo però tale absolutione per chi fussi venuto contro a bandi o comandamenti di qualunque altro magistrato, ma solo di decti Nove, come è decto.

LXIX.

1528. DUE DISCORSI: uno di LUIGI ALAMANNI, l'altro di PIER FILIPPO PANDOLFINI; detti per ordine dei X della Guerra alla Milizia fiorentina radunata nella chiesa principale del suo Quartiere. (Stampa rarissima della quale è un esemplare nel Codice della Magliabechiana, Clas. VIII, N.º 1403, pag. 236, ed un altro nella Miscellanea 422, N.º 11).

1.

*Oratione di Luigi Alamanni al Popol Fiorentino
sopra la nuova sua militar disciplina.*

Quanto hoggi siamo debitamente tenuti, o Popolo Fiorentino, a render grazie infinite allo onnipotente Dio ottimo massimo; il qual, pietoso omai delle nostre fatiche et degli innumerabili affanni nostri, ci ha pure in questo punto aperti gli occhi che sì lungamente et con tanti et sì gravi danni ci furono chiusi; dicano per me Sparta, Atene, Roma et quante altre mai repubbliche et popoli s'hanno con le proprie arme difesa la sua libertà et i suoi confini, o virtuosamente et gloriosamente usurpati quei d'altri. Quanto davanti a questo tempo, troppo occupati dalla cecità dell'avarizia, avessimo da dolerci et della fortuna et di noi medesimi, dicano per me tutti i popoli vicini, tutta la misera Italia et noi stessi, quali non veggiamo parte alcuna in essa et in noi non percossa da infinite piaghe di servitù, di vergogna et di morte; mentre, neghittosi nel mezzo dell'ozioso fango, ci abbiamo procacciato peregrino et venale esercito che ci difenda. Oh pensieri vani! oh disegni fallaci! oh menti poco accorte di tutti noi fino a questo giorno! i quali, tirati da un disordinato appetito d'oro et di ricchezze, siamo con tanta cura andati ricercando questo

et quel lito forestiero, per abbandonare (oh ciechi !) i nostri proprii o nelle unghie degli iniquissimi tiranni, o nella rabbia degli affamati barbari, acciocchè et questi et quelli con tanto nostro comun disonor ci venissin divorando i figliuoli, la vita et la libertà. Oh folle industria nostra ! che camminando per le altrui contrade con tanto sudore et pericolo, raccogliendo cose rare al vulgo et preziose, che a nulla altro vaglion che a corrompere gli animi delle donne, et effeminar quei de' giovani, et le native nostre semente, le naturali ricolte, bastanti a difenderci dalla fame et dal gelo, lasci vil preda degli inimici nostri, di natura et di Dio. Oh stolte fatiche nostre ! che posponendo l'amor che si debbe al vicino, l'onor di se medesimo, et i comandamenti di Dio, con mille disonesti modi et vietati da tutte le leggi, andiamo pur cercando soverchie ricchezze : et queste perchè ? perchè divengan poi tutte del primo che trae la spada sopra di noi, et perchè il vitupero del mondo, le rapacissime fere si muovino fin dalle estreme spelonche dello occidente ; et allettate da quelle, venghino a privarcene insieme con tutto il resto che possediamo ; et noi vilissimamente o ce le lasciamo tôrre, o con somma vergogna ne doniamo lor parte, acciocchè il rimanente ci sia lasciato fino a tanto che a lor sia utile il servarci i segnati patti, et ritornar per lo avanzo.

Come esser può che i nostri padri (et perdoninmi loro) abbian veduto sì poco avanti, conoscendo che quando alcun saggio si truova molto oro in mano, acciò che uno altro senza fatica non possa diventarne possessitore, subito va nelle più secrete parti delle sue case, et quivi con più forte chiave che può trovare lo ferma dentro ; et dall'altra parte tutto il guadagno lasciavano di tutto senza alcuna guardia nelle più pubbliche et men difese piazze il mondo. Et qual più aperto luogo, men difeso et più alle voglie di chi lo appetisce che la nostra città, mentre è vivuta senza la chiave che or si fabbrica nelle nostre armi ? Et pur qui averan condotto ogni lor bene, ogni loro speranza, ogni lor tesoro : onde è poi nato che a poco a poco si son trovati, oltre ad ogni lor credenza, privati omai della maggior parte di quel che con tanto sudore et con tanto affanno si avevano fatto idolo et dio. Di che dobbiamo non di meno non dolerci, anzi senza fine rallegrarci et pigliarlo dal Cielo per somma grazia. Et chi pensasse al contrario, ponga che o per lor ventura, o

per poco veder d' altri, fussino ancora in piè quelle tante ricchezze acquistate tanto indegnamente, et che noi ne fussimo più che ancor mai larghissimi possessori; che di più si sarebbe aggiunto alle nostre felicità? Lasciamo star le discordie, le sedizioni, le invidie, le lascivie, gli ocii, le tirannidi et altre peste innumerabili che nascono et sono nutrite dalla soverchia abbondanza delle cose; ma dichinmi solo questi tali, che con si fatta affezione cercano di aver tanto più che il bisogno, et di spender tanto meno che la necessità, che sentono ei di più in abitare i gran palazzi, et in numerar spesso et spessissimo riguardare i lor tesori? che, in andar pensando di avere più lor soli, che molti altri insieme? Crediatemi, nulla più di tutti quegli che hanno men sostanza et più senno: ben senton di più mille pungenti cure notturne et diurne, che rodono loro lo intelletto; mille sospetti di chi gli guardi pure, non che gli parli; mille dispiaceri nell' animo di non trovare in esse dappresso quella dolcezza che da lunge falsamente si erano immaginata. Vivonsi in guisa di donne, pigri et lenti ad ogni onorata impresa, fuggon tutti i pericoli, quantunque pieni di gloria et libertà; sì come quelli che amando cosa non solo terrena et caduca, ma fragilissima et vana, gli rende tutti simili a sè. Sprezzano i buoni ordini; vorrebbon signoreggiare alle leggi; odion la virtù, sì come quegli che di gran lunga si senton vinti da lei, et invidiosamente la vanno distruggendo. Oh! se fusse, o Popolo mio Fiorentino, ben conosciuta da te quello che ella vale, et quanto sia da essere onorata la povertà, come ti faresti lieto di ritrovarti al presente in questo stato! Quanti pensieri, quante fatiche, quanti affanni si prendon gli uomini indarno, che si lascerieno indietro! Guarda pure quale arte, quale esercizio, quale studio lodevole oggi o mai furono in terra, et gli vedrai fabbricati tutti et messi avanti dalla povertà, unica inventrice di tutti i beni.

Ma per non ti andar contando tutte le cose venute in luce per man di lei, che sarebber troppe, una te ne dirò sola, o Popol Fiorentino, che ti dovrebbe far non solo amarla, ma riverirla per tua dea. Ella sola, i suoi seguaci soli hanno messa nella considerazion degli uomini la libertà, et datole modo et vita, posto in uso le repubbliche, et spenti i tiranni. Però che essa anticamente sentendosi gravata et

offuscata dal peso et dallo splendor delle ricchezze, cominciò a mettere insieme i suoi servi, et mostrar loro che senza essere unitamente concordi et stretti dal vincolo della carità et da' legami delle leggi, sarebbor in breve dagli altri più ricchi avuti in tale estimazione, che i più vili animai bruti diventerebber loro eguali: onde venne che, scacciati et morti i più potenti tiranni, ordinati i magistrati, scritte le leggi, posto freno alle ricchezze, dieron principio a questi santissimi nomi di Libertà et di Republica, sotto il cui vessillo viviamo oggi noi così contenti come vedete. Fu da questi appresso considerato, che non pur bastavano i buon reggimenti et il comune et pari vivere, ma che ancor bisognavano ritrovar difese et schermi contro a chi volesse con nuove ricchezze di fuori tornare a rioccupargli; et allor tutti insieme parimente si vestiron l'arme; et dieron forma a questa militar disciplina; alla quale oggi noi, dalla divina grazia illuminati, darem principio, et senza la quale può tanto durare in piè cosa alcuna, quanto senza le muraglie d'intorno si possono in alto sostenere i tetti degli edificii. Et rendetevi certi, che volendo Dio mostrarci un tanto bene, et che noi lo conoscessimo, non ha potuto trovar modo più bello et più sicuro, che levarci davanti agli occhi la nebbia delle ricchezze, et metterci sopra i colli della povertà et della necessità, onde più apertamente potessimo scernere quello che i nostri antichi non vider mai.

Guardiamo adunque, o Popol Fiorentino, da questi così begli, così utili et così mal conosciuti et onorati colli, e vedremo il vero campo della vera sicurtà, gloria et pace nostra; vedremo che con questi piè soli dell'arme possiamo camminare alla libertà vera et stabilirci in essa; et che fino a qui la nostra Republica è con un piè solo andata zoppa et inferma; et al presente, per divina grazia, se gli è in modo aggiunto il secondo, che potremo dir veramente di esser liberi et che le nostre cose siano di noi, et non di avere ombra di libertà, et che siam qui tutti posti in mezzo per esser servi di chi ci cerca. Come fino a questa ora abbiamo avuto cagion d'eterna vergogna, poscia che nati nel mezzo dell'Italia talmente, che abbiamo alcuna volta ardir di chiamar barbari uomini molti di qua dall'Alpi; et in questo mancar del primo et principal membro della sicurtà, eravamo in effetto più barbari di quei

che sono barbarissimi. Guardisi oltre i monti la più gran parte della nazione tedesca, come saggiamente ammunita da quella povertà di che di sopra vi ragionai, ha lungamente con le sue armi stesse servato intero il suo libero vivere dagli insulti tirannici de' suoi vicini: et allor fra voi stessi arete vergogna d'aver sì lungamente lasciata ignuda la vostra libertà intra le ruvidissime spine de' tiranni, le quali di già gli hanno tutta squarciata la veste, et insanguinato poi et lacerato in modo il corpo tutto, che se questo nuovo divino aiuto delle armi vostre tardava a venir molto, poco omai di vita gli avanzava. Ma, a che mi vo io affaticando in mostrarvi queste cose, che posso per pruova ottimamente conoscere non esser un sol di voi che molto meglio non le intenda, che io non saprei immaginar non che ridire? Che così fa la grazia di Dio quando è data e tolta ad un popolo: che quasi in un sol momento sono aperti o chiusi gli occhi a tutti miracolosamente; nè sia persona umana che si ardisca di farsi autrice di simili cose, ma seco estimi ciascuno, che senza mezzo terreno sianvi date dal Cielo, et non da altri.

Vieni adunque, Popol mio Fiorentino, et con la grazia di Dio ottimo massimo muovi oggi il piede per questo glorioso et salutare campo delle armi; ma siati in mente, che non con men riverenza et candidezza di animo si conviene a te di venire a questo sacratissimo esercizio, che al trattar le divine cose. Et qual più santa cosa è, qual più degna, qual più da riverire, che il prender le pubbliche armj in mano per difesa in prima della santa Religione cristiana qualunque volta occorra; appresso della giustizia, della patria, della libertà, dello onore, de' parenti, de' figliuoli et di sè medesimi? Conviensi a te in questo lasciar primieramente ogni odio, ogni troppo desiderio di dignità, ogni avarizia, ogni particolare speranza, ogni timore. Perdonare a quegli a cui perdona la tua città, quantunque ti senta gravemente offeso; prender gli uffici dati da lei, nè ricercar più oltre; trattar quegli senza sete di propri guadagni; non si lasciar signoreggiar dagli scellerati disegni d'innalzarsi più del dovere sopra i suoi; non temer cosa che possa nuocere, ove la verità ti difenda. Lasciate il desio delle vendette ai barbari uomini, anzi alle fere, le quali non sono atte a ricever dentro quella dolcezza che sente un generoso core in perdonar le offese ricevute da' suoi nemici; non desiderate

per torte vie di arrivare agli onori; et vi torni in mente, che infra gli uomini saggi et buoni nessuna è più gran lode, che il sentirsi nel privato et basso stato render pubbliche et altissime grazie de' suoi gran fatti; perocchè la virtù sola porta gli onori agli uomini, et non le dignità, come molti falsamente hanno stimato. Non vi lasciate vincere dalla soverchia voglia di possedere; et ricordatevi che il dolce delle ricchezze è cosa immaginata da chi le cerca, et non trovata da chi le possiede. Et che in vero nulla è infin più soave, che nel suo povero albergo potere alla sua picciola famigliuola contar le egregie sue passate operazioni in difesa et in onor della sua patria; mostrar le ferite ricevute per lei, et ammunirla come la virtù sola et la vera bontà sono il balsamo de' nostri nomi, il quale ha tal forza, che malgrado della morte, della fortuna et del tempo, gli tiene incorrotti et saldi. Nessuno sia, non volendo offendere Dio, le leggi, la libertà et se medesimo, che si cinga questa sacratissima veste dell' arme con altra privata speranza che con quella di salvare la sua patria et i suoi cittadini. Lascisi dopo le spalle ogni altra particolare affezione, et sol si fermi l'occhio al pubblico onore et al comun bene. Non sia chi creda potersi il suo godere in privato sicuramente, se mette in pericolo quel ch'è di tutti. Non pensi alcuno potersi acquistare singulare onore, guadagnandolo colla vergogna o col danno della sua repubblica. Nessuno si estimi ricco, fino a tanto che vede povera la sua città. Quando il tutto gode, necessariamente godon sempre le parti; nè del contrario avviene il medesimo; anzi assai sovente occorre, che la grandezza delle parti abbassa per tal maniera il tutto, che in brevi giorni si conduce più affondo che sotterra: siccome ben possiamo intendere noi, et qualunque altre terre, o vicine o lontane, si trovano o si trovarono oppresse dallo importabile giogo de' tiranni. Impara, o Popolo Fiorentino, impara, che n'è ben tempo, a riputarti più glorioso fatto et più degna lode l'aver bene ubidito privatamente, che nelle supreme dignità mal comandato. Non ti sdegnar per alcun tempo, se vuoi viver lungamente, con sommo onore et con somma riverenza de' tuoi vicini, ad ubidire qualunque prepostoti da' tuoi cittadini. Non ti lasciar vanamente sollevare da il tanto estimar te medesimo, che ti faccia non avere in pregio chi ti dee per le leggi comandare; anzi ti ferma nello animo, che

la più gran viltà di tutte, et men degna d'un generoso spirito, è il non fare interamente quello che ti impongono gli ordini et i magistrati. Spogliati, o Popol Fiorentino, questa credenza, che si possa per altra più corta strada camminare alla vera gloria, che per quella della santa ubidienza et della conservazione delle santissime leggi. Non vi lasciate guadagnare dalla vituperevole consuetudine di quegli che oggi per vilissimo prezzo vendono il proprio sangue; i quali, tosto che hanno cinta la spada, si fanno a creder d'essere del tutto sciolti dalla religione, da' costumi politici, dalle leggi, dagli ordini et da tutte quelle colonne che reggono in alto il bello et onorato publico bene; et si pensan, quanto più arman la lingua et la mano contro a Dio et contro alla carità, più esser quegli che si convenghino a questo sacrosanto esercizio. Ma tu, o Popol Fiorentino, che oggi prendi queste armi non per vender la tua vita nè per danno d'altrui, ma per salvazione et libertà di te medesimo, non solo ti hai a proporre nell'animo di non similgar questi, ma credi certissimo, che niuna fusse mai santa religione fabbricata con tanti onesti costumi et sì rari ordini et leggi, che più non sien quelli che si convengono a chi prende l'arme sotto le giustissime insegne di libertà, religione, giustizia, obbedienza, riverenza, carità, fede, pietà, forza, dispregio di se stesso.

Queste sono, o Popol mio, l'armi che a voi convengono di vestire in questo onorato et felice giorno, et contro alle quali non può ferro, fuoco o forza di adversari; chè sempre restan salde, et si metton sotto il nimico abbattuto al primo intoppo. Muover quelle primieramente sotto il nome sempre dello onnipotente Dio ottimo massimo, et in onor di lui prendere le imprese giuste, et dar a ciascun quel che si gli conviene; non dispregiare nè contraffare in modo alcuno ai suoi capitani et a' suoi maggiori; render loro in ogni tempo et in ogni caso quei dovuti onori che c'impongono le nostre leggi; amarci infra noi con quella vera et accesa carità, che si richiede intra gli amorevoli figliuoli usciti di una madre medesima, senza mai cercare il proprio utile nè gli altrui danni; tenere in piè per qualunque si voglia accidente la data fede, et più presto mancare della vita medesima, che di lei, non solo agli ordini, a' magistrati et a' capitani, ma agli inimici

stessi; non incrudelir più del dovere contro a chi non si difende. Richiedesi insomma, oltra a tutte queste sopradette cose, o Popol mio Fiorentino, lo avere in animo sempre più la patria che se medesimo, et per la libertà di lei non curar fatica, povertà, persecuzioni, sangue et morte; tenendo fermo, che chi ci ha dati i nutrimenti et il ben essere, è cosa assai ragionevole che alcuna volta nelle sue estreme necessità ne domandi il dovuto premio, et che noi liberamente glie le rendiamo. Et chi fia quello che scorga sì poco avanti, che rifiuti il donar la vita propria fra tanto onore et tanta gloria, quanta si aspetta a chi muor per lei, alla sua patria? Chi sarà sì stolto, che trovandosi una bellissima gemma in mano, la quale in breve tempo fusse certo che gli dovesse cadere et rompersi et guastarsi, più presto non volesse farne dono ad un suo più caro amico, che lasciarsela perdere senza frutto nè suo nè d'altri? Questa vita che portiamo, ci è dalla natura prestata per brevissimo tempo, et d'ora in ora aspettiamo il messo infallibil di lei che ce la ritolga. Or, che saggia liberalità, che onorata, che profittevole cortesia il farne presente ai suoi cittadini et alla sua città ne' lor bisogni, davanti che altri ce la involi? Non siamo avari di cosa che non è nostra, et non può durare; mettiamo (quando sia il tempo) questo fragil tesoro della nostra vita nel seno della patria nostra, et lo porremo fuor delle unghie della morte, ove non arrivano i colpi del tempo nè di fortuna. Al buon cittadino et al buon capitano non si richiede lo aver paura della morte, che è cosa femminile et di poco senno, ma temersi di non consumare onoratamente i giorni suoi. Prendiamo adunque, o beato Popol mio Fiorentino, con felice augurio queste giustissime armi in mano, pregando divotamente l'altissimo Dio che ci doni grazia di muoverle in onor prima del suo santissimo Nome, appresso in onore et utile della sacrosanta Libertà fiorentina, et a salute et pace di tutti noi in questo mondo, et a lode et gloria eterna nell'altra vita.

2.

Oratione di Pier Filippo di Alessandro Pandolfini al Popolo di Firenze nel tempio di San Lorenzo, a dì xxviii di gennaio MDXXVIII. (Biblioteca Magliabechiana, Classe cit., Cod. cit., a carte 246 e seg. (*)).

Come prima mi fu imposto che io dovessi, secondo la norma prescritta dalla legge, con publica orazione, lodando la disciplina militare, esortar tutti voi presenti a ubbidire spontaneamente li superiori, e confortarvi alla conservazione della libertà, et animare et (1) difendere la patria; subito considerai non poter soddisfare in una tanto et sì ampla causa, nella quale, quando ben cerco, mi risolvo non esser persona tanto eloquente, che in tanta frequenza ne possa sufficientemente parlare. Imperò che mai fu causa maggiore, nè mai si trattò cosa più salutifera alla libertà, di quella per divina providenzia si tratta nel presente giorno: la quale debbe grandemente eccitare et infiammare gli animi vostri; imperò che oggi si tratta il fondamento della libertà, che in questa città gli uomini vivano virtuosamente et secondo le legge, nè sia chi altrimenti li possa comandare; si tratta che per l'avvenire il Consiglio grande stia fermo; non sia chi senza sua estrema rovina tenti di chiudere la sala del popolo, la quale è regola del bene et onestamente vivere, et quasi si può dire la mano di Dio; si tratta che il furore de' cattivi non oppressi l'unione et pace de' buoni, perchè nelli tempi turbolenti et estremi pericoli la salute della Republica abbia certo presidio et fermi aiuti dove possa sicuramente rifuggire; che persona non possa dilapidare l'entrate publiche, nelle quali consistono li ornamenti della pace et sussidii della guerra; et finalmente oggi si tratta che la fama et il nome del Popolo Fiorentino, non già spento ma più tosto sotterrato con tante mutazioni et sì nefarie tirannide, cominci

(*) Copia di scrittura dell'ultima metà del secolo XVI, buona di forma, scorrettissima di lezione.

(1) Certamente a.

oggi mai a risplendere et resusciti con vostra grandissima gloria.

Le quali cose sendo così, il primo tratto (il che mi pare necessario in tanta et sì utile faccenda), io prego et umilmente supplico Iesu Christo nostro Signore, et San Giovanni Protectore della città, e tutti i Santi et Sante, con aiuto et providentia de' quali molto più si regge questa Republica, che la non è governata per ragione o consiglio umano, che si degnino concedere che la luce del presente giorno risplenda et alla conservazione della libertà et a stabilire et conservare la Republica. Di poi, quanto più so et posso prego voi, prestantissimi cittadini et uomini fiorentini, in mano de' quali oggi si permette la salute et libertà di questa Patria, che vi piaccia udire benignamente quello che dalle viscere del cuore vi porgerà la carità et benevolenza che io porto al glorioso Popolo Fiorentino, et riponghiate nelle vostre sapientissime menti parte di quelli amorevoli ricordi che produce non già il mio ingegno, ma la fortuna della vostra città. Chi è quello che non abbia udito o veduto, che la providentia di Dio spesse volte opera che uomini di non molta fama persuadino a operazioni utilissime una città, una provincia, un regno? Et invero, quando l'umana natura, inferma et debole, non può lei operare cosa grande senza il favore divino; il quale, se mai si è adoperato in alcuna deliberazione della vostra città, nella presente è egli tanto manifesto, che nessuno lo può negare. Noi sappiamo che dopo la ricevuta libertà, invano tanti nobili cittadini hanno persuaso che s'armi la città: la quale cosa ora per impulsione di Dio è piaciuta a tutti, et in momenti di tempo è stata messa in atto: in modo si può veramente dire che non solamente gli uomini, ma i Santi acconsentono al conservare la nostra Libertà; imperocchè essere non poteva senza volontà divina tanto incredibil consenso d'ognuno et sì mirabile inclinazione a una disciplina sì disueta, ma utile; et come faticosa, così piena di gloria: disciplina, dico, necessaria a chi ama la pace, et utile a chi si vuole difendere da' nimici et dalle ingiurie, come per naturale instinto desiderano li uomini. Questa è la virtù della disciplina militare, la quale supera tutte le altre scienze et virtù. Questa illustrò il nome del Popolo Romano; questa partorì eterna gloria alla republica Romana:

questa costrinse tutto il mondo a cedere et ubbidire a quello imperio, del quale voi siati figliuoli; et come veri eredi di tanta gloria, tenesti e portasti le arme vittoriose per tutta Italia, sino a tanto che (come spesso nelle repubbliche suole) cominciando a nascere occultamente la tirannide, furono costretti li vostri cittadini abbandonare, come tutte le altre virtù, lasciar così anco questa preclarissima scientia militare; la quale, per non mi occupare in referire particolarmente li suoi grandi et onesti frutti, è quella scientia et quella virtù che conserva et accresce la città et mantiene le virtù. Adunque, sì come, poi che questa disciplina fu abbandonata, la nostra città è stata in servitù et travagli; così è da tenere per certo, che ristrgendo sarete liberi et viverete in pace; per l'assuetudine dell'arme diventeranno gli uomini più animosi et più forti contro la forza et furore di chi volessi dominare agli altri, et la città sarà custodita dall'arme proprie. La quale cosa sommamente è necessaria in ogni repubblica, et la vostra libertà, ad essere custodita; come mostra l'esperientia, et insegnano quelli che hanno scritto precetti et documenti del governo civile. Voi conseguirete facilmente pace, quando sarete preparati alla guerra; imperò che quando sarete ben disciplinati, combattendo acquisiteste vittoria, et i nimici non haranno ardire di offendervi. Chi è cupido di gloria et desidera vivere, ammaestri et disciplini i soldati diligentemente; perchè nessuno che combattessi con arte, mai restò vinto nè superato.

Nè alcuno di voi si perturbì per non esser questo civile exercito infinito numero; che le due cose più importanti saranno in vostro beneficio: una, l'arme proprie; l'altra, la buona disciplina. Se in questi tempi nostri più et più volte non si fussi veduto questo, raconterei infiniti exempli, per li quali si conoscerebbe nissuno aver mai in guerra fatto cosa mirabile, il quale solamente sia dependuto dall'arme mercenarie: in modo che avendo la vostra Republica et la vostra Libertà ad esser custodita da voi medesimi et difesa con l'armi proprie, sarebbe molto difficile che i vostri onesti desiderii non fossero con prospero et secondo vento dalla fortuna condotti in porto. In oltre, se la vergogna et il timore d'infamia è quello che accende li animi generosi et commuove li spiriti gentili, non si debbe egli stimare che abitando noi in-

sieme, conoscendo l'un l'altro, per questa notizia interverrà che ciascuno combatta valorosamente, massime avendo a mostrare et provar la virtù et fortezza in conspetto della patria, et sotto li occhi de' suoi cittadini?

Nessuno si trova che neghi, nel combattere valer più l'uso et l'exercitazione, che le forze: onde li buoni capitani in nessuna cosa pongono più industria, che in assuefare i soldati a mantenere l'ordinanza nel combattere; perchè nelle battaglie quello che guadagna la vittoria non è la moltitudine indotta, ma l'arte et la dottrina militare fa gli uomini vittoriosi; et veggiamo ogni giorno evidentemente, che i copiosi exerciti son rotti più presto per la propria moltitudine, che per virtù dei nimici. La scienza militare fa gli uomini audaci et pronti al combattere, perchè nessuno teme o dubita di far quello che si confida bene avere imparato. Et invero, nelle contese di guerra i pochi bene esercitati sono più pronti alla vittoria, et la moltitudine è materia di ferite et morte, et sol per dare buona vittoria alli avversarii et alzare la fama loro fino al cielo. Onde veramente si può dire et confidentemente predicare, non esser cosa più felice et più gloriosa, nè più laudabile nè più sicura di quella Republica, la quale abbonda di soldati pratici: imperò che i nimici non si inclinano a portarci reverenza o avere rispetti per belli et magnifici edifizii, per splendore di veste, copia d'oro o d'argento, ma solamente si sottomettono con terrore et virtù d'arme. Inoltre, quelli che nelle altrui faccende o discipline si errasse, si può poco poi correggere; ma i peccati che si fanno nella guerra non si possono emendare. Non prima è commesso l'errore, che l'uomo è punito. Quelli che combattono con timidità o senza scienza, o subito periscono o sono voltati in fuga: mai più ardiscono in tutta la lor vita di vedere la faccia del nimico. Adunque, se la vittoria nasce dalla virtù di pochi, il nostro numero non essendo tanto poco che non sia un giusto exercito, nè anche sendo tanto grande ch'è non si possa facilmente disciplinare, abbracciate questa disciplina militare, con la quale Dio prospera i vostri desiderii; perchè voi non vi ordinate alla guerra per diventare ricchi con prede et rapine, ma pigliate l'arme per conservare la vostra libertà, et alla guerra vi ordinate per aver pace, per difendere le mogli et i figliuoli, le sorelle vostre, et quelle cose che sono

agli uomini care. Non è cosa più giusta che propulsare l'ingiuria, e gloriosissima impresa è armarsi per gli amici; ma molto più pigliar l'arme per la Patria, in servizio della quale nessuno buono dubita spargere il sangue et mettere la vita, purchè sia per giovarli. Se voi porrete studio in questa disciplina, sappiate che Dio vi promette certissima vittoria, per due cause: la prima, perchè Dio sempre dona felicità a quelli che pigliano l'arme per la pietà et ben comune; di poi, perchè la virtù essendo il più delle volte accompagnata dalla buona fortuna, quando sarete pratici nel combattere, Dio volentieri exaudirà li vostri preghi.

Ma non è già lecito che chi non sa trattar arma, domandi a Dio vittoria, nè quelli che non sanno governare, facciano voti per salute della nave; nè convien che quelli che non hanno seminato, preghino Dio che nelle loro possessioni naschi grano; nè in guerra domandi salute, chi non l'ordina a difendere: imperò che simil cose son fuori dell'ordine stabilito da Dio, il quale non exaudisce chi supplica di cose straordinarie; come ancora dalli uomini non si dovrebbero concedere le cose illecite, benchè fussino addomandate. Ma a chi vuol conseguire questa salutifera disciplina, bisogna che volentieri si affatichi et obbedisca li superiori. La consuetudine della fatica, per non dire che l'è suave condimento di cibi, è causa della sanità et di molti altri beni. Fa l'uomo forte, perchè chi assuefa il corpo alle fatiche si prepara costante animo alli pericoli. Chi esercita il corpo, lo dispone ad ubbidire al consiglio, e fa l'appetito obbediente alla ragione; et così l'uomo diventa facile a sopportare il dolore, et disporsi a disprezzare la morte. L'obbedienza è necessaria in ogni cosa, et maxime in una repubblica. A buon cittadino niente più si conviene, che sapere comandare et ubbidire. Inoltre, consideriamo nelle cose della guerra che inimica città abbino sforzata soldati disubbidienti, et che luogo sia stato guardato da chi non ha voluto ubbidire, et che esercito di uomini non obbedienti sia stato vittorioso. In vero, come più facilmente nelle battaglie si vincono gli uomini, che quando ciascuno comincia a pensare della propria salute, non tenendo conto de' comandamenti de' superiori! Senza ubbidienza, nessuna città, nessuno castello si può abitare ultimamente (1); nè senza

(1) Forse unilamente.

ubbidienza può insieme durare piccola raunata di uomini. Et noi, come potremo mantenere la libertà, se non saremo ubbidienti alle leggi et ai magistrati? Però si conclude, non esser buono cittadino, et pessimo soldato quello che non obbedisce a' comandamenti de' superiori. Per la qual cosa, amando voi la vostra città et voi medesimi, doverrete obbedire quelli che per li ordini della città vi saranno superiori, massime che i loro precetti hanno a concernere il mantenimento della libertà et salute di questa Patria; et altrimenti, giusto non sarebbe obbedirli. Anticamente la moltitudine dava l'autorità et il dominio assoluto a persone, della giustizia de' quali ne fussi gran fama: et questi tali erano obbediti come dii, et i loro arbitrii erano ai popoli in luogo di legge. Ma poi che, per insolenza di coloro in chi cascava la potestà regale, la non piacque a molti quali n'ebbero facoltà, non volsono già vivere senza ubbidire a persona, perchè a vivere questo modo sarebbe stata una confusione; ma istituirono repubbliche per non essere comandati da un medesimo, benchè con la medesima voce delle leggi debbino sempre parlare tutti quelli che sono et saranno in magistrato. Cercate bene et con diligenza rivoltate l'antiche cose romane, et troverete l'origine della libertà Romana fu più presto per la limitazione annuale dell'offizio consolare, che perchè fussi minuita in parte alcuna la potestà regale; et il fine et estermínio di tanto imperio fu quando li uomini cominciarono a non obbedire alle leggi, non attendere ai comandamenti de' superiori: et Mario, Silla, Cesare et altri potenti continuando l'uffizio consolare con forza et sette, per fraude et inganni acquistorno ricchezze, et amici pericolosi et pestiferi alla libertà. Adunque, cittadini Fiorentini, amatori della libertà et del bene comune, perchè tutta la forza dell'imperio consiste nel consenso di quelli che obbediscono; obbedite le leggi et eseguite li precetti de' superiori: i quali se saranno buoni, non vi comanderanno se non cose buone; et quando faccessino altrimenti, perderanno la grazia di Dio, il quale darà il corpo di chi offenderà il suo santo governo nelle mani degli uomini et l'anima nella potestà del diavolo. Dovrebbe ognuno pure oggimai confessare che questa libertà non è opera umana, tanti anni sono che la fu predetta, et vedesi nata et data a questo popolo miracolosamente; et oggi, per ordine et impulsione di

Dio, si fortifica con forze cittadinesche, acciò la maestà di questo imperio sia sicura. Le quali cose quando bene non fussin seguite tanto miracolosamente, non è egli assai argomento che questo governo sia da Dio, toccando con mano, che vivere a popolo non è altro che vivere da cristiano. Per la qual cosa, chi vuol vivere secondo Dio et secondo la natura, non perda questa facoltà nè questo tempo, che non pensi quello è da pensare, et non faccia quello è da fare per conservare la libertà et mantenere la dignità del Popolo Fiorentino. Non bisogna che io ammonisca, perchè nessuno è tanto stolto che non intenda, come se noi non penseremo continuamente alla nostra libertà, ci bisognerebbe entrare sotto il giogo di dominazione et di tirannide, non solo superba et crudele, ma piena di ignominie et scelleratezze. Io non riferirò le cose tanti anni sopportate, perchè di sorte sono, bisogna sieno scolpite et più ne' vostri cuori; le quali se fossero ricordate et piante (1) ne' boschi et nelle selve, commoverebbero le fiere, et lamenterebbonsi le cose inanimate. Ma avendo a parlare non per ostentazione, ma in beneficio del bene universale, lascerò mostrare le antiche piaghe et mortal ferite dalla Republica, preponendo la conservazione della libertà all' utile proprio.

So ben donde procede che molti si astengono da simili imprese, perchè nessuno è il quale non intenda quello bisognerebbe; ma di farlo si ricusa per due cause, se più non ne sono che facciano gli uomini poco solleciti ad operar bene per la Republica. Molti di noi sono pigri alla universale salute, fatti laidi e negligenti dall'età grave et carico di figliuoli, et lor propria natura, rimessa et costumata pensar più presto a privato guadagno che alla Republica; et anco sendo troppo affezionati alle cose loro, troppo temono la morte, troppo gli spaventa il pericolo dell'esilio et paura di viver poveri: le quali miserie sono reputate dalla moltitudine calamità, non pensando bene che la servitù è solo orrenda et estrema infelicità. L'altra causa che fa molti recusano dire et far quello intendono sarebbe necessario alla libertà et alla Republica, è il timore dell'invidia, il quale male è il veleno et la peste di tutte le repubbliche, et massime delle nuove; la quale invi-

(1) Forse *più*.

dia fa che di nessuna opera si stia in capitale, che di giovare al popolo: imperò che come alcuno si occupa in simili operazioni, tutti li cattivi et nimici della libertà si risentono, et gli altri fatti ciechi dal fumo dell'invidia, parte pensano che questo non si faccia per commodo universale, ma per levar a' simili et vendicare a sè stesso la grazia popolare; parte hanno in odio un' eccellente virtù: donde interviene che gli amici et benemeriti del popolo vengono in tanta invidia, che dalle buone opere ne segue tristo merito. Et invero, sa ognuno quanti gravissimi cittadini sieno stati per invidia delle loro patrie cacciati, et quanti amorevoli del popolo sieno stati messi in disgrazia della moltitudine; nè più parlo di questa Republica che di tutte quelle che sono state da principio: per le qual cose molti cittadini di autorità et bontà non ardiscono proporre nè dir cose salutari, non volendo con operar bene ad altri, allettare a sè stessi pericoli et danni; reputando colui veramente savio, che sa il primo tratto giovare a sè stesso. Così, per fuggire questo pericolo, le cose publiche il più delle volte son lasciate a discrezione della fortuna. Ma sarebbero male avventurate le vigilie sopportate negli studii, se non fussino in persona che avessi questa mente di consumare in quel fine al quale sono ordinate tutte le lettere. Tutti i dottori, i quali risguardano il bene et onestamente vivere, in prima c' insegnano che la morte non deve spaventare i buoni che non pensino continuamente alla Republica. Imperciocchè, per la brevità dell' umana vita, et tanto varii et sì incerti casi che tuttavia ci soprastanno, l' ultimo giorno non può mai esser molto lontano: per questo si deve consumare la vita in far et pensar che la sia per mantenere la libertà de' suoi cittadini, pensando molto più a quello parlerà di noi la posterità, libera da odi et invidia, et spogliata da ogni ottretazione, che a quello si giudichino questi presenti; tenendo per certo, che Dio non abbandona mai quelli che sono affezionati al ben comune.

Adunque, avendosi a exortare et commuovere alla libertà, non voglio mancare di raccontare parte di quello intendo, non toccando però cosa particolare del vostro governo: imperocchè, come predicando disse quell'uomo quasi divino ministro di Dio a spargere il seme, et raccendere il lume della vita cristiana, et

ordinare et piantare il principio della vostra libertà (1), com' e' si comincia a riprendere et mostrare i vizii, et quelli che vi sono involti si senton toccare, ognun dice: Gli è un cattivo uomo; non dice, se non male: Gli è appassionato. Però, posto da parte quello particolarmente si potrebbe et sarebbe utile il dire per conservazione della Republica in ultimo, et non dirò cosa alcuna da me: Oh tempi! oh costumi! oh libertà! da jarsera alle due ore in qua, sono stato constretto mutare in molte parti quello avevo disposto di dire. Adunque, non solamente vi ridurrò in memoria parte di quello insegna Aristotile nella sua Republica, et quale sia ottima; et racconteremo le cause delle mutazioni, dando rimedii da conservare il presente popolare governo; i quali se da voi saranno attesi con quella mente et fede con la quale da me si porgono, eterna et immortale sarebbe. La Republica è una istituzione et ordine della città circa i magistrati et onori pubblici come si debbono distribuire, et che la somma potestà del dominare consista non negli uomini, ma nelle leggi, per le quali si significa il modo del governare la Republica. Et poco poi: La prima specie del governo popolare è secondo le qualità, perchè la legge della popularità vuole che i ricchi et i poveri sieno pari; nè che uno possa più, l'altro meno, ma ciascuno sia eguale: altrimenti, non sarebbe libertà nè stato popolare. Et nel medesimo libro, trattando che la Republica sia ottima: In tutte le città sono tre parti: alcuni sono eccelsi per grandi et infinite ricchezze; altri son infimi et depressi per estrema povertà, chiamando poveri quelli son privati di facoltà o industria, o vero non sono in modo temperati, che non sien poveri d'animo et di bontà; alcuni altri sono in mezzo di questi tali, et si chiamano mediocri. Adunque la mediocrità et il mezzo sendo ottimi in ogni cosa, manifesta cosa è che la mediocre possessione della fortuna è ottima; imperocchè questi tali felicissimamente obbediscono alla ragione: ma se eccedono il modo in una o altra parte, come per fortuna, per forza, per nobiltà, per ricchezza; o vero per cose a queste contrarie, come per troppa povertà, per gran debolezza, per ignominia; eccedendo il modo, è dif-

(1) Il Savonarola.

ficile obbedischino alla ragione , perchè di questi altri diventano contumeliosi et delinquenti più nelle cose grandi ; altri sono occultamente cattivi , et in cose piccole fanno fraude. Inoltre questi tali non sono affezionati al governo della Repubblica , et son dannosi alla libertà. Ancora quelli avanzano per beni della fortuna , come ricchezze , amici et altre simili cose , non possono patire l'imperio d'altri nè sanno ; in modo vegliamo li loro piccoli figliuoli per le delizie non vogliono anco obbedire nelle scuole i maestri : ma quelli che sono costituiti in troppa necessità , o per fortuna o per depravato animo , son troppo vili et di animo troppo bassi ; donde nasce che questi non sanno governare in magistrato , ma sono atti a obbedire servilmente. Li altri in nessun modo patiscono che sia loro comandato , ma vogliono signoreggiare agli altri come padroni. Così si fa una città di servi et padroni , non di uomini liberi ; et altri portano invidia , altri sprezzano : il che è molto lontano dall'amicizia et società civile. Adunque la città vuol esser di pari et simili quanto più si può , et da questi la città è ben governata , et questi si conservano nella città ; perchè non desiderano le cose d'altri , nè i loro beni son desiderati da altri ; et perchè non insidiano a altri , nè altri a loro , et vivono senza pericolo. Per la qual cosa è manifesto che la società civile è ottima , che si mantiene per uomini mediocri ; et quelle città son ben governate , nelle quali son molti mediocri et possono assai. In questo modo la Repubblica sta senza sedizioni , e non nascono molte discordie tra i cittadini ; et per questa causa il governo popolare è più sicuro et più dura. Et di questo è segno , che tutti quelli hanno fatto buone leggi , sono stati cittadini mediocri , come Solone , Ligurgo ; et anco quelli che crearono et augumentarono la repubblica Romana furono uomini di tal sorte , come l'uno et l'altro Bruto , Valerio Publicola , Cincinnato , Cammillo , Decio , Torquato , Papirio Corsore , Appio Claudio Cieco. Che dirò di Attilio Regolo , Fabio Massimo , M. Marcello , del vecchio Catone , di Claudio Nerone (1), che vinse Asdrubale ; Scipione Affricano , il cognome del quale dimostrò che oltre della Spagna , la sua virtù fe' Roma dominatrice della terza parte del mondo ? Orazio Flaminio , che li-

(1) Doveva dire i consoli Livio e Nerone.

berò la Grecia, ribattè l'insolenza, attenuò la potenza di Filippo re di Macedonia; Paulo Emilio, che vinse Perses re; Scipione Asiatico, che superando Antioco, dette l'imperio d'Asia alla sua repubblica? Or questi et tutti gli altri che accrebbero quel grande imperio, furon ben eccellenti, con gloria et virtù; ma non però sì potenti, che ad ogni richiesta d'ogni minimo cittadino non bisognassi loro render conto delle cose amministrate. Ma poichè le ricchezze furono in ammirazione, et la grandezza escluse le qualità civili, Mario divenne più potente delle leggi, Silla terror del popolo; et la grandezza di Pompeo, con la potenza di Cesare, con le ricchezze immense di Crasso, turbarono la riverenza delle sante leggi, in poco tempo una repubblica sì ben fondata andò per terra. Et questo mostra quanto la grandezza sia pestifera alla libertà, come in una repubblica mai si deve permettere che li uomini possin più che le leggi.

Ora avendo visto, secondo il giudizio di tanto et sì divino filosofo, qual Republica sia ottima; seguita, per conservar la libertà, trattare in che modo si possa provvedere che questo politico vivere non si dissolva. Il che avendo ad esporre, non dirò che chi ama la libertà, deve sempre avere guerra con li uomini crudeli verso la patria, nè trattare alcuna cosa con tiranni, perchè spesso le invidiose condizioni di pace spengono lo studio et estinguono la vita della libertà, perchè dalla menzognera speranza della pace, nasce la negligenza. Il nome della pace è soave, et la cosa in sè è gioconda et salutare; et certo non può amare le legge pubbliche, non la città, non la libertà, colui che lo diletta discordie et occisioni di cittadini; et debbeni un tale lasciare (1) del numero degli uomini, et exterminare de' confini della umana natura chi gode di guerra civile: ma bisogna vedere se l'uomo può aver pace con ognuno, et se son certe guerre nelle quali i patti di pace sono condizioni di servitù; et certamente quando si fa pace con tiranni, non si può sperar che nella città sia alcuno stato tollerabile. Per la qual cosa parrebbe superfluo dire, che alla conservazione della libertà è sommamente necessario guardarsi dalle insidie e dalle arme tiranniche, et pensare che non si può avere pace con gli uomini di cattiva mente seguitando Dio, il quale per voce de-

(1) *Cassare?*

gli Angeli mandò in terra pace, non a tutti gli uomini, ma a quelli di buona volontà.

Ma veggiamo ormai quali sieno le cause delle sedizioni, et donde procedino le mutazioni. Prima furono le malattie, che si trovassino rimedii et medicine da curarle: così non si posson dire i rimedii da conservare la Republica, se prima non si manifestano le cause onde naschino le mutazioni et incorruzioni (1). Adunque bisogna vedere in che modo i cittadini si disponghino alle sedizioni, et per che cause. La potentissima causa che fa gli uomini desiderosi di cose nuove è l'ineguaglià. Alcuni vogliono esser pari a quelli hanno più: se questo non avviene, concitano sedizioni. Altri desiderano eccedere più delli altri, medesimamente sono sediziosi: et queste cose alle volte si desiderano iustamente, et alle volte iniustamente. In vero, gli inferiori per esser pari a quelli che son pari, per superare li altri, fanno sedizione. Le cose per le quali nascono le sedizioni sono l'onore et il guadagno; et anco fuggendo il contrario, come la vergogna et il danno, si fanno nella città sedizioni. Le cause et principii delle mutazioni, dice Aristotile, sono undici: cioè, contumelia o vero ingiuria, guadagno ovvero avarizia, onore, timore, eccesso o vero troppa potenza, contempto, incremento fuor di proporzione, vergogna, negligenza, cose minime, dissimilitudine. Che forza ciascuna abbi, mentre vi espongo, udite attentamente, chè forse si compenserà la lunghezza del parlare con l'utilità ne potrebbe seguire. La contumelia et ingiuria di quelli governano quanto sia dannosa, è manifestissimo; perchè li uomini hanno in odio et temono questi tali, et concitano sedizioni contro a quello stato di Republica, che comporta simili persone ingiuste. Ma le ingiurie si fanno in due modi: uno, di coloro che le fanno per conseguire quelle cose; l'altro, di quelli non difendono dalle ingiurie quelli che possono conservare; et la maggior parte delle persone pubbliche, quando o loro fanno ingiurie o permettono che si facciano, lo fanno per conseguir quelle cose quali grandemente desiderano: nel qual vizio molto mostra l'avarizia. Però quelli che debbono propulsare le ingiurie, ajutandole, cessa nella società umana la iustizia, et viene in odio un tal governo; et massime quando si cognosce che quelli che gran-

(1) *O'corruzioni?*

demente ingannano, si sforzano con pretesti di religione et altre fraudi mostrarsi buoni. Si provocano a sedizione per avarizia di quelli governano. Però il capo et fonte d'ogni procuratore d'offizio et di faccende pubbliche è scacciare ogni minima sospensione di avarizia. Ponzio Sannite ben disse de' Romani: Dio volessi che la fortuna m'avessi riservato a quel tempo, et allora fossi nato quando li Romani cominceranno a pigliar doni et amar la robba! io non gli patirei regnare molto tempo. Et certo non gli bisognava aspettar molti secoli; perchè, non molto tempo poi, questo male et questa peste entrò in quella Republica: la quale sì come fu gloriosa quando vide Paulo Emilio, subiugata la Macedonia et venuti in suo potere tanti tesori, aver messo nella camera pubblica tant'oro, che allora si fe' fine a porre a Roma gravezza et riscuoter tributi; et niente di meno questo fortunatissimo et felicissimo capitano non portò a la sua piccola casa, salvo che una lunga et sempiterna memoria d'una vera et onorata et onesta gloria. Et sì come quella Republica fu lieta et felice quando vedde Affricano, per aver rovinato la ricchissima Cartagine, niente più ricco; così fu misera et distrutta, quando li suoi rettori divennero servi de' tesori. Adunque, vizio nessuno è più brutto nè più pestilente che l'avarizia, massime ne' principi et governatori della Republica. Et certamente, far mercanzia delle cose pubbliche non solo è opera brutta, ma scellerata et nefanda. Per la qual cosa, quello che rispose l'oracolo d'Appolline, che Sparta non aveva a perire se non per avarizia, pare sia denunziato non solo a Lacedemonii, ma a tutti li popoli ricchi et opulenti. Et veramente misera è quella Republica et infelice, la quale patisce troppo ricchi et troppo cupidi di ricchezze. Però i principi buoni nessuna cosa più temono, che la fama di avarizia; imperocchè questa bestia fiera, inmane et intollerabile, et guasta ogni cosa dove penetra, et mette sottosopra le cose divine con le umane; nè mura nè esercito gli possono subsistere (1), che con la sua pestilente forza non penetri in ogni luogo, et spoglia tutti i mortali di fama et di gloria. Però vedete quello si può sperare nel governo di quelli hanno l'intento loro al guadagno et alle ricchezze: perchè la prima parte si desidera in chi ha a gover-

(1) Forse *obstistere*.

nare, è che facci et che mantenga la città lieta et beata, copiosa et abbondante delle cose sono necessarie alla vita, et sia dedito ai commodi universali et non alle proprie utilità. Dell'onore anch'è manifesto quello possa et quanto vaglia, et come sia causa di contendere quelli veggono sè stessi non onorati, et li altri onorati attendono a sedizioni: et tali cose intervengono iniustamente (1) quando li uomini sono onorati et non onorati oltre a quello s'aspetta loro. Per troppa potenza, quando alcuno diventa maggiore et più potente, o sia uno o più; perchè in questo modo gli uomini vili et nemici del popolo, accomodandosi sempre alle voglie de' potenti, nasce o il dominio d'uno o il governo violento. Per la qual cosa, in certi luoghi, come in Atene et appresso gli Argivi, si usava l'ostracismo. Ma invero, meglio è di principio provvedere che non si permetta gli uomini crescere in tanta potenza, di cercar rimedio contro alla grandezza et potenza cresciuta. Il timore è causa anche di sedizione: et questo interviene in varii modi. La coscienza tiene l'uomo in timore et sospetto; onde quelli che hanno commesso malefizii, temendo di non esser puniti, continuamente attendono a generar sospetto et gelosia nelle persone deboli et simili a loro *nelle scelleraggini*: et questo fanno perchè, parendo lor non essere possibile che Dio permetta che le loro iniquità non sien punite, vogliono prevenire il male prima patiscano. Gran cosa ha la coscienza, o prestantissimi cittadini, la qual fa che non temon quelli che non hanno commesso errore, et sempre par esser puniti a quelli hanno peccato! Et tale inconveniente non nascerebbe, se fussi percosso con la spada della retta iustizia chi ha giuste cause da temere, come uno manifesto proditore della patria; al quale se perdonare non è altro che privare di vita tutto il popolo, et mettere ogni giorno in pericolo la libertà; che si debbe egli pensare sia per causare il premiare simili scellerati, se non pensare il reputante (*sic*) naschi da operare cose orrende in violazione della Repubblica et stato popolare? Nasce anco il timore quando le città son divise: perchè chi cerca la potenza sotto nome di pace et unione, per levare agli altri et trarre a sè i favori d'una parte, con gran diligenza fa ogni giorno trovati, mostrando che si faccia con-

(1) Forse iustamente.

giure et sette per ardere case et uccidere uomini, et ingegnarsi dare ad intendere che la loro bontà sia l'acqua che spegne simili incendii; onde procede che quelli si reputano vivere in pericolo, costretti da tanta malattia, aderiscono a persone fraudolenti: et in questa maniera le povere Republiche rimangono disunite et facilmente periscono, perchè non può durare un governo nel quale molti sono che temono. Nasce ancora il timore tutta volta da uomini quali desiderando di crescere, et non conoscendo il vero cammino di pervenire alla gloria, vogliono più presto esser temuti che amati da' suoi cittadini. Et questi tali grandemente s'ingannano: imperocchè la vera via della gloria è esser caro a' suoi cittadini, portarsi bene della Republica, esser lodato et esser amato; ma esser temuto e avuto in odio è cosa invidiosa, detestabile, debole et caduca. Et certamente, non è cosa più contraria a mantenersi, che esser temuto; et vedesi che all'odio di molti nessuno potette mai resistere. Per contempto si viene alle sedizioni, sì come nella potenza di pochi, quando più son quelli che sono esclusi dalla Republica, perchè si reputano più potenti. Et nello stato popolare causa di sedizione sono i grandi et oppulenti, che sprezzano l'ordine et amministrazione di quei che governano la Republica; sì come appresso i Tebani doppo la giornata Onotifica (*sic*), per il mal governo rovinò lo stato popolare. Nascono anche mutazioni delle Republiche per incremento eccessivo. Sì come il corpo si compone di parte sue proprie, et bisogna ciascuna di queste cresca secondo il modo et sua proporzione, acciò si mantenga la convenienza et proporzione delle misure; et se questo non facessi, si corromperebbe: se il piè fussi di quattro palmi et la restante lunghezza del corpo di due palmi, si potrebbe anco talvolta mutare in figura di altro animale; se il crescere fussi moderato dalla quantità et nella qualità: così la città è composta di parte, delle quali talvolta una cresce occultamente, sì come moltitudine di uomini bisognosi ne' governi popolari et nelle Republiche: et questo interviene talvolta per fortuna; come a' Tarantini, avendo in quella memorabil guerra perso tutta la nobiltà; et li Argivi vinti da Cleomene Spartano furono costretti ricevere certi forestieri nella Republica. Ancora quando sono più ricchi o ricchezze cresciute in più, la Republica et stato popolare si muta in potenza di pochi et potenti. La ver-

gogna anche, secondo Aristotile, è di gran momento a mutar la Republica senza sedizione; come si riferisce esser intervenuto in Eraclea, dove solendosi li magistrati fare per elezione, si condussono a trarre per sorte, perchè l'elezioni cascavano in uomini brutti et da vergognarsene. Nasce anco questo male per negligenza, quando il popolo, naturalmente oblioso delle ingiurie, per sua negligenza lasse sieno assunti ne' magistrati et potestà d'importanza quelli che una volta lo hanno tradito, et non sono amici dello stato popolare. Cose minime anco sono origine di mutare il governo: et chiama cose minime Aristotile quando si occulta a poco a poco la crescente mutazione della Republica, la quale latentemente diventa grande se l'uomo usa negligenza in quello ch'è piccolo. Però bisogna accuratamente osservare, che in nessuna cosa publica si nasconda inganni; come in provisioni varie che offendino il privato, in usare l'autorità oltre a quello permettono le leggi, ne' vizii segreti et corretti ne' partiti (*sic*). L'ultima et undecima causa delle sedizioni è la dissimilitudine, come quasi è intervenuto a tutti quelli hanno ricevuto forestieri, come Sibaritani, Trezzani, Achei, che ebbono a combattere et difendersi con l'armi da quelli avevano ricevuti: et questo medesimo intervenne a' Bizantii, ancora a' Siracusani dopo la cacciata de' tiranni; avendo donato il beneficio a' forestieri et soldati condottizii, et perdonato et ricevuto al governo della Republica gli amici del tiranno, cascorono in sedizioni et contese, dalle quali finalmente perirono. Nello stato di pochi la moltitudine concita sedizione, sopportando mal volentieri che sendo pari, non sieno onorati ugualmente. Nello stato popolare la nobiltà commuove sedizione, non gli parendo ragionevole d'essere pari agli altri, giudicando sè più prestanti: et finalmente, sì come nella giornata il passare d'una fossa, benchè piccola, rompe le ordinanze della fanteria; così nella città ogni dissimilitudine par che generi dissensione. Et la maggiore che sia è tra la virtù e 'l vizio. Quelli desiderano la tirannide, et quelli sono studiosi della libertà: avendo tanti diversi fini, bisogna per forza dissentischino, et fra loro sieno immortali inimicizie. Quelli amano lo stato popolare sempre sono intenti a coloro procurano la potenza di pochi et il dominio di un solo. Quelli aspirano alla dominazione, sempre perseguitando con pericolose carceri

et miseri esilii, orridi giudizii, spaventose morti, gli animi del popolo, con belli trovati s'ingegnano torre la grazia et favore a quelli che hanno contraria mente.

Ora veggiamo che documenti dia Aristotile circa le sedizioni, et quali precetti siano per conservare la libertà et mantenere la Republica. Nascono le sedizioni non per cose piccole, ma da cose piccole vengono a grandi; et anco le grandi si corroborano, quando sono in uomini principali: come anticamente intervenne a' Siracusani, imperocchè lo stato di quella città si mutò per due giovani, i quali sendo in magistrato, ebbero tra loro discordia di cose amatorie. Questo medesimo intervenne in questa città per la grazia giovanile repudiata dal giovane de' Buondelmonti. Per la qual cosa bisogna diligentemente curare tali principii, et subito posare le discordie di quelli possono assai nella Republica: perchè s'erra nel principato, et il principato si dice essere la metà del tutto: così un piccolo errore nel principato corrisponde a tutte l'altre parti. Insomma, le discordie degli uomini grandi tirano a sè et dividono la città: et in fatto, nessuno altro fine suole essere nelle discordie fra li uomini potenti, se non alla rovina di tutti, o la tirannide del vincitore. Con Mario, valorosissimo capitano, dissentì Silla, nobilissimo et fortissimo: tutti due furono in modo sbattuti, che a ciascuno toccò regnare et dominare. Con Ottaviano suo collega dissentì Cinna; a'quali la fortuna prospera donò il regno; la contraria, morte. Le guerre fra Pompeo e Cesare tolsono la libertà al Popolo Romano. Non ricorderò come le dissensioni de'cavalieri causarono la grandezza di Cosimo, et dalle contenzioni de'Pazzi procedessi la potenza et riputazione di Lorenzo; et finalmente, scorrete le antiche et moderne istorie, troverete che mai cittadini hanno combattuto, che il premio del vincitore non sia stata la Republica. Raccoglie Aristotile molti esempi greci di sedizioni principiate per divisioni di eredità private, et di affinità et parentele repudiate. Fassi ancora mutazione nello stato popolare quando alcuno collegio o parte della città ha conseguito grande augmento: si come al tempo degli Ateniesi, nel tempo della guerra Persica, avendo il consiglio dell'Ariopago acquistata grandissima fama, perchè facessi più severa la fama (1) del

(1) Certamente *forma*.

governare la Republica; et nella guerra di Salamina, parendo che la moltitudine navale fussi stata causa della vittoria, et per quella aver donata alla città il principato del mare, lo stato popolare diventò più gagliardo. Et appresso gli Argivi, la nobiltà avendo acquistata gran fama per il valore della cavalleria nella giornata contra i Lacedemonii, tentò poi distruggere lo stato popolare. Et appresso i Calcidensi, avendo la nobiltà insieme con il popolo oppresso Pheto tiranno, subito volle pigliare il governo della Republica. Insomma, è da sapere che tutti i potenti, o sieno privati, o collegi pubblici, o parte della città, o alcuna moltitudine commuovano sedizioni, o quelli hanno invidia a loro onore (*sic*) fanno sedizione, o essi sendo più gagliardi, non si contentano star pari con li altri. Sapendo che cose corronpino la Republica, per conseguente intendiamo per che via si conservi la libertà: delle cose contrarie li effetti sono contrari, et la conservazione è contraria alla corruzione. Nelle Republiche che son temperate laudabilmente, grandemente si deve osservare che nessuna legge, statuto o ordine si muti, se prima l'esperienza et l'uso evidentemente non le redarguisce: et generalmente, bisogna aver cura a quello che a poco a poco sottratta et s'insinua; imperocchè la corruzione si nasconde, perchè non si fa tutta in un tratto; et da simil cose la mente resta ingannata: come la ragione sofistica, se tu gli ammetti una minima parte, bisogna poi acconsentirgli il tutto. Il tutto et ogni cosa non è cosa piccola, ma bene si compone di cose minime. Di poi, non bisogna confidare in certe finzioni le quali, per far fraude et inganni, si stendono al popolo; et queste non si possono redarguire se non con l'opere et col tempo: come nella guerra di Lacedemoni, gli Ateniesi dolendosi delle gravi spese, furono persuasi da quelli procuravano ridurre lo stato d'ottimati, che se si faceva un consiglio di quaranta nobili, con li quali si trattassino le cose della guerra, promettera il re di Persia sovvenire la città di gran somma di danari. A che avendo acconsentito il popolo, per fuggire imposizioni di gravezze, da sè stesso si pose il giogo di quaranta tiranni, et fu spogliato delle private sustanze et della libertà. Vedesi ancora che non solo lo stato popolare, ma molti stati di ottimati et di pochi, non tanto si conservano per essere stabili, quanto perchè quelli che governano si portano bene, et fra loro et con quelli sono

esclusi del governo: con quelli non son partecipi del governo, non facendo loro ingiuria, et li uomini valenti ricevendoli alla amministrazione della Republica; et quelli sono cupidi d'onore, non gl'irritando, con privarli; et non fraudando la moltitudine de' suoi commodi; fra loro medesimi che son compagni portandosi insieme umanamente. Et certamente, quella equalità che si cerca nello stato popolare tra simili et uguali, non è solamente giusta ma utile et necessaria, perchè non abbino causa quelli vorrebbero perpetuamente regnare. Voglio lasciare indreto con quante efficacissime ragioni dimostri Aristotile esser utile che i magistrati non sien lunghi, et che il medesimo officio non si possi esercitare se non passati dieci anni.

Ma passiamo a quella parte dove seguita che le repubbliche non si conservano solamente per esser disoste dai pericoli delle corruzioni, ma ancora talvolta per esservi propinque et vicine; perchè gli uomini quando temono, allora più diligentemente attendono alla custodia della Republica. Per la qual cosa, quelli vogliono la Republica et la libertà salva, tuttavia tengono i cittadini in timore della servitù de' tiranni, acciò non lascino la cura della Republica et della libertà. Bisogna ancora osservar con legge (sic), et spegnere le contenzioni et sedizioni de' nobili; et massime che ognuno non sa conoscere il male quando nasce. Ma sopra tutto, a conservare il governo popolare et ogni stato comune, è verissimo precetto il non fare alcuno grande sopra modo, ma più presto dare onori piccoli et di non lungo tempo; chè subito divengono grandi, perchè gli uomini buoni ancora loro nelle prosperità si corrompono, et nelle felicità diventano cattivi. Ma se uno fussi ripieno di onori, non se li debbon levare tutti in un tratto, ma a poco a poco; et grandemente sarebbe utile provvedere per leggi, che nessuno potessi avere potenza eccessiva. Et perchè le cose nuove nascono dalla vita privata, bisognerebbe instituire magistrati che vegliassero i costumi de' cittadini, acciò nessuno viva in modo che possa nuocere alla Republica et alla libertà. Nel stato popolare, che non si viva contrario alla natura del governo popolare, et ne' magistrati mescolare (1) con ricchi, et innalzare persone di mediocre

(1) Pare manchi poveri.

stato; perchè questo dissolva le sedizioni che procedono da inegualità. Et soprattutto chi ama la conservazione della libertà, quando è in magistrato abbia a mente che in lui consiste la persona, dignità et salute della città; osservi le leggi, non faccia ingiuria, ministri la giustizia egualmente, che per un medesimo peccato non sia a uno tolto la vita et l'altro onorato; non sia avaro, togliendo et non rendendo buon conto delle pecunie pubbliche; et non generi carestia perseguitando il popolo con fame, quasi ponga l'assedio a gente inimiche: et da questi et simili scelleratezze astengasi ognuno, acciò questo santo popolare vivere non venga in fastidio, et gli uomini che governano non siano in odio. Chi n' ha autorità, distribuisca gli onori civilmente: dico civilmente, non dando favori per sette, per compagnie, per amicizie, per parentadi; ma onori gli uomini buoni et valenti, se sono amici del popolo. Non lasciate mai che uno o più cresca tanto, che la sua potenza possa esser dannosa alla libertà. Non si tenga nessuno in timore, nè si metta nelle menti de' cittadini falsi sospetti, acciò per simil causa non nasca sedizione; et anco non è ragionevole che in una città libera sii persona che sia temuta: nè si temi altro che le leggi, le quali se fossero osservate, nessun timore sarebbe in questa città; perchè quelli hanno rovinato la patria, sotterrata la vostra libertà, non vivrebbero in dispregio et vituperio di questo popolo, et in sicuro, felice et grato esempio di esortare li altri a tradire la patria, et vender la libertà. Li ricchi non sprezzino i poveri; i poveri non portino odio ai più ricchi. Non si permetta che ingiuria sia fatta, nè in fatti nè in parole, a un popolano. Le gravezze et pesi non si paghino in modo, che una parte di uomini creschi, l'altra rovini. Sia ognuno sollecito a consiglio, et vadavi spogliato, non dico d'odio et d'amore, perchè deve un buon cittadino avere in odio quelli che non amano il vivere popolare et favorir chi vuole la città libera; ma quando va in consiglio, sia ognuno privato di rispetti. Chi ha nominare, nomini persone oneste et più sozzienti si può. Et perchè lo stato popolare spesso si muta per negligenza, sia ognuno diligentissimo quando si hanno a creare i magistrati più importanti, tenendo a mente questo precetto di Aristotile: che lo

stato popolare si muta prima che li uomini se ne avvegghino, quando per negligenza lasciano che nelle dignità ascendino persone poco benevole al popolo. Sta scritta nella fronte di coloro a chi credete la vostra libertà, che mente sia la sua; et considerisi molto bene, che una natura che ha commesse contro alla patria et in distruzione della libertà grandi et orribili scelleratezze, mai si può quietare; sempre pensa a un tal mostro, et continuamente macchina cose più enormi. Le cattive ed antiche disposizioni della mente non si curano, ma solo la morte medica le malattie dell'animo. Finalmente, vi ammonisco pensate et considerate gli amici dai fatti, et non dalle parole; et tuttavia conoscete chi sieno quelli dai quali bisogna guardarsi, et in chi si può confidare. Con molte duplicità et con infinite simulazioni s'occulta et quasi con certi veli si cuopre la natura di ciascuno: la fronte, gli occhi, la faccia spesso mentisce; ma molto più le parole et promesse. Accurisi ogni cosa minima, perchè la negligenza nelle cose piccole fa perire le grandi, come perisce il vino per la mala cura de' vincolini (*sic*), et da piccole cose spesso dipendono i momenti delle grandi. Et finalmente, perchè la dissimilitudine è causa di sedizione et mutazione, et nessuna cosa è più amabile, più unita che la similitudine de' buoni costumi, ingegnatevi tutti essere simili con buone opere, con amare unitamente questa santa libertà, prezioso dono celeste. Et voi, uomini Fiorentini, ai quali oggi si aprono le porte dell'onore et mostrasi la via di pervenire alla dignità, attendete a vestirvi d'amore verso la patria, acciò quando (il che sia presto) questi vostri maggiori che ora vi porgono la mano, vi riceveranno et vi collocheranno nelle sedie del gran consiglio, possiate comparirvi onoratamente. Vedete con quanto amore, con quanta liberalità ogni anno si riceve quasi tutti quelli che vi vogliono entrare! Dissi quasi tutti, perchè nessuno che ama la libertà non fu nè sarà mai escluso. Adunque, preparandovi a ricevere tanto et sì magnifico dono, cognoscete et riverite il gran consiglio per vero padrone et assoluto et unico signore di questa Repubblica, et obbedite li magistrati che da lui sono creati, et ogni altra autorità, ogni altra potenza, ogni altro uomo ponendo da parte, l'arme che in questa presente solennità vi sono

concesse non l'accomodando ad alcuno potente, ma solamente usandole a conservazione della libertà, la quale durerà insino a tanto che quella divina Sala starà aperta. Et Dio voglia questa sia volontà d'ognuno, che quando in questa città sarà il fine della libertà, allora sia anche l'ultimo fine della città! Perchè la servitù è l'estremo di tutti i mali, da repellerla non solamente con la guerra, ma fuggirla con la morte.

Assai abbiamo fatto secondo ci ha pôrte la natura et comportato la brevità del tempo circa le prime tre parti. Resta la difesa della patria, che è innata nell'anima et fissa nel cuore di ciascun buono. Questa non concerne la salute de'sudditi, ma il sangue et la vita de'cittadini, et contiene l'onore di ciascuno di voi: della quale non aspettate da me argomenti come in cosa dubbia. Confessano non solo i gentili, ma anco predicano i cristiani, che l'uomo, dopo Dio, a nessuna cosa è più tenuto che alla patria. Platone, divino maestro dell'animo et della virtù, a nessuna altra cosa erudiva i discepoli, et nessuna altra azione concernevano i suoi sapientissimi scritti, che la difesa et carità della patria. Omero, sapientissimo et eloquentissimo, non trovando convenienti vocaboli da esprimere l'amore che le persone savie debbono portare alla patria, finse Ulisse perfetto di ogni virtù, il quale possendo diventare immortale se acconsentiva di non tornare alla patria, dice: Io tanto stimo il dolce cospetto della cara patria, che cercando di ritornarvi, voglio più presto mettermi a pericolo di perire in mare, che privarmi volontariamente di pensare rivederla, per vivere in perpetuo. Adunque, noi con che fiamme d'amore dobbiamo essere accesi verso questa Patria, la quale restando uno degli occhi d'Italia, vuole essere domicilio di virtù et bontà, come anche molti anni ne ha avuto? Et in verò, a questa nel mondo non so qual sia pari. Il sito della città è miracoloso, la temperanza et benignità dell'aria, la fecondità delle campagne; la grassezza degli armenti, la commodità del fiume, l'opportunità del mare, la moltitudine delle arti la fanno laudabile, beata et lieta, copiosa, ricca et mirabile; gl'ingegni degli abitanti sono mansueti, et in ogni sorte di virtù eccellenti; et finalmente, niente manca alla somma felicità di questa Patria, se non che

gli uomini si disponghino a quello oggi si tratta, che viviamo liberi o che muoiamo: et certamente la morte si debbe anteporre alla servitù. Gli inimici nostri non sono uomini con li quali si possa trovare condizione alcuna di pace; imperocchè non cercano più la nostra servitù, ma irati appetiscono il sangue: nessun giuoco li ha a parer più bello et più giocondo, che il sangue et l'occisione dinanzi agli occhi loro, et i tormenti de' cittadini. Voi non avete differenza con uomini scellerati, ma con immanissimi mostri; i quali se prevaleranno, non ci bisognerà ricusare crudeltà d'alcun supplizio. Abbracciate adunque l'albero della libertà, il quale è questa santa dottrina militare: imperocchè non si tratta non con che condizione abbiamo a vivere o pur perire con supplizii et ignominie. Benchè la natura abbi proposto a ognuno la morte, la crudeltà colla morte et la vergogna suol essere propulsata dalla virtù. Però chi n'è ornato et ama la patria, chi desidera vivere appresso a Dio, et lasciare di sè gloriosa fama, si disponga non aver paura d'inimici nè d'alcuna cosa umana. Lascio stare che chi ha manco timore, porta anche men pericolo: et invero, più periscono degli uomini timidi che de' valenti. A' timidi bisogna o morire o servire; gli animosi sempre vincono: nessuno maggiore nè più valido inimico hanno gli uomini che il timore; dal quale chi si libera, vive sempre felice, et ogni grande impresa ogni onesto desiderio gli va prospero. Però, sapendo che i soldati timidi subito che veggono il nimico, fuggono, et questo è quello fa gli uomini vittoriosi, disponghiamoci avere a essere alle mani con quelli volessino offendere la nostra libertà et la patria, et nel combattere nessuno tema la morte: perchè vivere nel modo che non si debbe vivere, è cosa misera; ma morire in opere laudabili, non può essere infelicità. Però li savi non solamente non fuggono la morte onesta, ma la desiderano. La morte solamente è terribile a quelli con la vita de' quali ogni cosa si estingue, et non a quelli la laude de' quali non può morire. A tutti li uomini il fine della vita conviene che sia la morte, benchè uno si conservassi con mirabil diligenza: però sempre debbono li uomini attendere a cose laudabili, proponendosi buona speranza, ma generosamente tollerar quelli Dio vuole. La vera et facil via di viver lungamente per gloria, non

è altro che conservar la vita , e per conservare la libertà et morire in salute della Patria. Questa volontà , questo desiderio se sarà in voi , sì come io spero et desidero , rendetevi certi che le vostre destre sempre saranno vittoriose , et acquisterete tanta gloria , che appena il mondo non che Italia la potrà capire. Maggiore guadagno non è nel mondo che la vittoria : imperocchè i vincitori divengono padroni di tutti i beni ; et la vera gloria è far sempre beneficio alla patria ; esser riputato buono , esser lodato , esser amato. Et perchè si deve sempre premeditare quello può intervenire , et quando avviene , sopportare volentieri ; egli è necessario che quando si combatte , altri sien superati , altri vinchino. Mi par tutti li savi convenghino in questo , che quelli di una o l'altra parte che combattendo finischino la vita , non sien della vergogna partecipi , ma parimente vittoriosi ; imperocchè l'esito della vittoria consiste nella fortuna , et giudicansi tra i vivi. Ma chi sta costante nella battaglia , fa quello debbe fare un uomo forte , et quello che se tutti facessero non sarebbe dubbia la vittoria ; et se facendo questo , un mortale perisce , gl'interviene quello è necessario a tutti gli uomini , et non si resta punto inferiore a' vincitori. Però , quando si farà esperimento della virtù , nessuno dubiti rendere alla patria il debito ch'egli ha con la natura , rivolgendo sempre nella mente , che assai più uomini periscono fuggendo , che non consuma il furore della battaglia ; et nella fuga la morte è feda et ignominiosa : ma morire nella vittoria è cosa gloriosissima ; imperocchè quelli che in servizio della patria mandano fuori l'ultimo spirito , conseguiscono in Cielo la sede de' Beati ; et benchè la lor vita sia stata breve , la memoria d'esser vissuti et morti vittoriosamente è sempiterna : la qual se non fussi più lunga che questa vita , chi sarebbe tanto stolto , che con grandissime fatiche et estremi pericoli contendessi a somma gloria ? Felici adunque questi tali , la vita de'quali , quando bene non fussi stata molto onesta , una sì onesta et gloriosa morte li donerà perpetua fama et immortal vita , perchè la vita de' morti è posta nella memoria de' vivi : i quali se saranno degni di vita , non patiranno sia dimenticata la vita di quelli non temeranno morire per la patria ; ma con memoria , di statue , di sepolcri pubblici , convenienti a l'opere lauda-

bili, faranno che quelli saranno stati eccellenti nella milizia, in cambio di condizione mortale conseguino vita immortale.

Ma acciocchè questa orazione abbia qualche termine, et prima faccia fine di dire che voi di udirmi attentamente, brevemente concludendo circa la conservazione della libertà et defension della Repubblica, exorto voi, uomini nobili, a imitare i vostri maggiori; et voi altri a' quali si concede che con ingegno et bontà possiate pervenire a tutti i beni ha conseguito la nobiltà, attendete a camminare per quella via et usar quei modi con i quali molti uomini nuovi hanno acquistato onore et gloria; et facilmente ogni cosa vi succederà prospera, se attendete a mantener la città unita et in concordia. Ma nessuna unione et concordia può esser dove non è iustizia; et dove la crudeltà in spegnere gli amici del popolo si chiama giustizia et misericordia, si chiama non punire anzi premiare chi opprime la libertà; et dove se ben qualche punizione affligge chi offende il privato, et con onori et gran magistrati si esaltano quelli che hanno distrutto la Repubblica et tradito la patria. Questa prestantissima vittoria, prestantissimi cittadini, è quella che causa la concordia, mantiene la città; et quando così fussi, non sarà tiranno tanto potente nè sì valido Re, che vi possa nuocere; nè crescerà alcuno tanto, che turbi la libertà donatavi da Dio: quale vi bisogna custodire con cura et diligenza, acciò non vi lasci incorrere in una eterna servitù, quando vi paressi (1) indegni di tanto dono. Come mostrano tutti quelli hanno scritto istorie Fiorentine, molto antica et quasi da principio fu in questa città la contesa con il popolo et i grandi, nè mai altro rimedio si potette trovare a tanto male, se non armare la moltitudine sotto governo d'uomini popolari. Così venne alla creazione il Gonfaloniere di Giustizia, con certi conestabili, consiglieri et numero di uomini Fiorentini, i quali armati procuravano che si facessi iustizia, senza guardare in viso a persona, et opprimevano l'insolenti cospirazioni de' potenti. Et fu tal rimedio molto salutare, sio che questi magistrati si mantennero in uomini mediocri et popolari; ma per negligenza del popolo allentati questi freni,

(1) Forse rendessi.

casò il popolo in servitù de' potenti: dalla quale liberato per provvidenza et virtù di Giano della Bella, al quale, benchè la gloria e i benefizii suoi verso il popolo gli concitassino tanta invidia de' pari a lui et malevolenza de' potenti, ch' e' morì in esilio, nientedimeno durerà la sua fama infino che queste mura staranno in piedi, immo insino durerà il nome Fiorentino. Costui restituit et indusse la libertà con quelli santi vincoli delli ordinamenti della iustizia, coltivando l'amministrazione della iustizia; et armato il popolo et distinto in sedici compagnie, fece la forma di governare la Republica libera et popolare, la quale durò di poi circa centotrent' anni. Ma circa il MCCCC diventata la città pusillanime, venute l'arme in disusuetudine et corrotti i giudizii, crebbe la potenza di certe famiglie, l'emulazioni et contenzioni delle quali causarono la rovina della libertà: per conservazione della quale vi bisognava, secondo nel principio della legge et provvisione di questa Milizia è scritto, con queste armi opprimere chi aspirasse a troppa potenza et non conveniente nel stato popolare, et defendere la patria da quelli oppugnassino la sua salute, acciò per l'avvenire questo popolo viva libero dai mali parte ha miseramente sopportati, parte ha visto avere affitte città d'Italia, le quali non sono armate con arme proprie. Per le quali cose sendo voi cupidi della salute et onor vostro, disponetevi a coltivare con queste armi l'albero della libertà, il quale oggi si pianta; et se crescerà, vi produrrà questi frutti. Le vostre leggi et statuti, stati tanto tempo muti et quasi senza voce, cominceranno a risanare; et purgherassi la città dai vizii; l'autorità si perpetuerà nel popolo et ne' cittadini, quali viveranno liberi d'ogni timore che i Magistrati da lor creati sieno violentemente levati di sedia da una nefanda convenzione, come quella nel 1512. I capi della quale furono et causa et ministri che il publico palazzo andassi a sacco, et altri chiudendo la Sala grande, la facessero ricetto di ladroni et albergo di meretrici. Onde è proceduto che il sangue di chi ama la libertà, è stato beuto dalli nimici del popolo; l'entrate pubbliche dilapidate; la pudicizia delle mogli et delle vostre sorelle et figliuole poco si cura; violati i monasteri, spogliati i tempi, rubate le chiese, et commesse quelle orribili scelleratezze che hanno avuto tanti potenti fautori, che in questa

nuova libertà non si possono ricordare. Però provvedete alla vostra salute; pigliate queste armi per fare osservare le leggi, difender l'ingiorie de' popolani, non lassar diventare cittadini tanto potenti, che facciano incetta della vostra libertà. La quale se conserverete dai pericoli dei mali intestini, quelli crudelissimi barbari i quali, mediante i vostri gran cittadini, vi spogliarono della libertà, perderanno ogni speranza; et fia tolto loro ogni facoltà di poter mettere a sacco questa patria, come hanno miseramente depredato quasi tutte l'altre nobili città d'Italia.

SERIE SETTIMA

DOCUMENTI

SPETTANTI

**ALLA DESCRIZIONE, ISTRUZIONE, SERVIZIO E DISCIPLINA
DELLA MILIZIA
DELLA REPUBBLICA FIORENTINA**

DOCUMENTI

SPETTANTI

ALLA DESCRIZIONE, ISTRUZIONE, SERVIZIO, EC.
DELLA MILIZIA FIORENTINA

CAPITOLO I.

PROVVISORI, CIRCOLARI, LETTERE, BANDI E ISTRUZIONI, SCRITTE IN
NOME DEI NOVE DELL'ORDINANZA E MILIZIA DA NICCOLÒ MACHIAVELLI
(dal dicembre 1506 al gennaio 1512).

LXX.

1506, 6 dicembre. PROVVISORIE PER ISTITUIRE LA MILIZIA NAZIONALE A PIEDI, già stampata nelle opere del MACHIAVELLI, ed ora collazionata sul registro autentico dell'Archivio delle Riformagioni (Cl. II, Dist. II, N.º 199) (*).

Considerato i Magnifici ed Eccelsi Signori come tutte le repubbliche che pe' tempi passati si sono mantenute ed accresciute, hanno sempre avuto per loro principal fondamento due cose, cioè la giustizia e l' arme, per poter raffrenare e correggere i sudditi, e per potersi difendere dalli inimici; e considerato che la repubblica vostra è di buone e sante leggi bene instituita ed ordinata circa l'amministrazione della giustizia, e che gli manca solo il provvedersi bene dell' arme; ed avendo per lunga esperienza, benchè con grande

(*) Quest' importante documento, benchè già pubblicato, vien da noi riprodotto perchè necessario a intendere i successivi, e perchè più corretto.

spendio e pericolo, conosciuto quanta poca speranza si possa avere nelle genti e arme esterne e mercenarie, perchè se sono assai e reputate, sono o insopportabili o sospette, e se sono poche o senza reputazione, non sono di alcuna utilità: giudicano essere bene d'armarsi d'arme proprie, e d'uomini suoi propri, de' quali il dominio vostro ne è copioso in modo, che facilmente se ne potrà avere quel numero, e d'uomini bene qualificati, che si disegnerà. I quali essendo del dominio vostro, saranno più obbedienti; ed errando, si potranno più facilmente gastigare; e meritando, si potranno più facilmente premiare; e stando a casa loro armati, terranno sempre detto vostro dominio sicuro da ogni repentino insulto: nè potrà così leggermente da genti inimiche essere cavalcato e rubato, come da qualche tempo in qua, non con poca infamia di questa repubblica, e danno grande de' suoi cittadini e contadini, è occorso. E pertanto, col nome dell'onnipotente Iddio, e della sua gloriosissima madre Madonna Santa Maria sempre Vergine, e del glorioso Precursore di Cristo Giovanni Batista, avvocato, protettore e padrone di questa repubblica Fiorentina, provvidono ed ordinarono:

Che per virtù della presente provvisione, e quanto più presto far si potrà, pel Consiglio maggiore si deputino nove cittadini Fiorentini abili al detto Consiglio, netti di specchio e di età di anni quaranta forniti, cioè sette per la maggiore e due per la minore, e per tutta la città traendosi dieci elezionari per ciascuno, cioè settanta per la maggiore e venti per la minore; i quali così tratti, nominino uno per uno pel suo membro, e per tutta la città; e detti così nominati si mandino a partito in detto Consiglio, e tutti quelli che otterranno il partito almeno per la metà delle fave nere e una più, s'imborsino membro per membro, e dipoi alla presenza di detto Consiglio se ne facci la tratta a sorte; e quelli che così saranno tratti, s'intendino essere e siano eletti all'infrascritto ufficio, e con l'autorità che di sotto si dirà.

Da detta elezione abbiano divieto i Signori, Collegi, Dieci e Otto; et circa gli altri divieti, e circa il potere renunziare ed accettare questo e altri uffici, si osservi quello e quanto e come si osserva per conto del magistrato de' Dieci.

Cominci l'ufficio di detti nove Ufficiali il dì che accetteranno e giureranno detto ufficio, e duri otto mesi continui allora prossimi seguenti, salvo le cose infrascritte: cioè, che affine che sempre nel detto magistrato rimanghi una parte dei vecchi, si debbano questi primi nove, almeno quindici di innanzi al fine dei primi quattro mesi, imborsare in due borse, cioè una per la maggiore e una per la minore, ed alla presenza de' Signori e Collegi per uno dei Frati del suggello se ne debba trarre tre della maggiore e uno della minore; e detti così

tratti s' intendino aver finito detto ufficio immediate finiti detti primi quattro mesi, e debbinsi innanzi che finischino rifare gli scambi loro nel modo detto. L'ufficio dei quali cominci immediate finiti detti primi quattro mesi insieme con gli altri cinque restanti, e dipoi almeno infra quindici di innanzi alla fine de' secondi quattro mesi, si rifaccino nel modo detto gli scambi di detti signori Ufficiali; e così successive dipoi ogni quattro mesi, ed almeno quindici di innanzi alla fine di detti quattro mesi si rifaccino nel modo detto e pe' medesimi membri gli scambi di quelli che verranno a finire gli otto mesi in detto ufficio.

Vacando alcuno de' predetti Ufficiali, per qualunque cagione, innanzi o poi che avesse cominciato l'ufficio, si ritragga lo scambio della medesima borsa essendovi, e non vi essendo, si rifacci nel modo detto.

Chi arà nominato uno di quelli che rimarranno eletti, debbi avere fiorino uno largo d'oro in oro dal Camarlingo del Monte, immediate che tale eletto arà preso l'ufficio.

Debbino detti Ufficiali, alla presenza dei Magnifici ed Eccelsi Signori e loro venerabili Collegi, udita prima la Messa dello Spirito Santo, di tempo in tempo accettare e giurare detto ufficio, in quel modo che accettano e giurano l'ufficio loro i Dieci di Libertà e Pace.

Il titolo di detto magistrato sia **I NOVE UFFICIALI DELLA ORDINANZA E MILIZIA FIORENTINA**, e abbino per segno del loro suggello l'immagine di San Giovanni Battista, con lettere intagliate d'intorno significative di quale ufficio sia detto suggello.

Sia data e consegnata loro un'audienza nel palagio dei Magnifici ed Eccelsi Signori, quale all'Eccelse Signorie loro parrà e piacerà.

Il grado e luogo loro, quando convenissino e ragunassinsi con altri magistrati, sia immediate dopo il magistrato de' Dieci.

Abbino detti Ufficiali un cancelliere, con uno coadiutore o più, quali e come parrà a' Magnifici ed Eccelsi Signori, e detti nove Ufficiali pe' tempi esistenti, o a due terzi di detti due magistrati in sufficienti numeri ragunati, e con quelli salari ed emolumenti che giudicheranno convenirsi, da pagarsi tale salario in quel modo e da quello camarlingo che sono pagati i cancellieri ordinari del Palagio.

Non abbino detti nove Ufficiali salario alcuno, ma solo abbino le mance come al presente ha il magistrato de' Dieci: abbino bene pei bisogni loro e di detto loro ufficio nove famigli, un comandante, un tavolaccino e un provveditore, da eleggersi e deputarsi ciascuno de' predetti nel modo e forma e come al presente si eleggono e si deputano quelli che servono al magistrato de' Dieci; non

potendo però darsi al provveditore pel salario suo più che fiorini otto di grossi il mese, nè potendo essere eletto per più tempo che per un anno continuo; dal quale provveditorato abbi poi divieto tre anni: e così non si possa dare a' famigli più che un fiorino d'oro in oro largo il mese per ciascuno di loro.

Le quali spese da farsi, come di sopra si dice, insieme con quelle che occorressino pei bisogni del magistrato loro, si possino per detti nove Ufficiali, o le due parti di loro, stanziare e pagare de'danari delle condannagioni che verranno loro in mano, come di sotto si dirà; e mancando loro danari, ne siano provvisti in quel modo e con quell'ordine che al presente ne è provvisto il magistrato dei Dieci.

Abbino detti Ufficiali piena autorità e potestà di potere collocare nelle terre e luoghi del contado e distretto di Firenze bandiere, e sotto quelle scrivere uomini per militare a piè, qualunque a loro parrà e piacerà; e i descritti, per le cose criminali solamente, punire e condannare in beni e in persona, e infino alla morte inclusive, come a loro liberamente parrà e piacerà, salvi nondimeno gli ordini e modi infrascritti; e le deliberazioni, sentenze e partiti loro si debbino vincere almeno per sei fave nere.

Debbino detti primi Ufficiali, subito che aranno accettato e giurato detto ufficio, rivedere i quaderni e listre delle bandiere infino a questo di pe' Magnifici Dieci ordinate, e al loro cancelliere fare copiare detti quaderni e listre in su un libro o più, distinguendo bandiera per bandiera, e facendo nota dei conestabili che l'hanno in governo, e quelli o raffermare o permutare o di nuovo eleggere come loro parrà, salve nondimeno le cose infrascritte; e detti quaderni e listre debbino avere salde infra due mesi dal dì che aranno accettato e giurato detto loro ufficio prossimi futuri; e similmente debbino tener conto e scrivere in su detti libri distintamente tutti gli uomini e bandiere che di nuovo scriveranno.

Debbino tenere sempre scritti, armati ed ordinati sotto le bandiere, e a governo dei conestabili che l'esercitino e rassegnino, fra nel contado e distretto di Firenze, almeno diecimila uomini, e quel più che crederanno potere tenere armati, secondo l'abbondanza o mancamento degli uomini; non potendo però scrivere sotto alcuna bandiera se non uomini natii, ovvero stanziali in quella potestaria o capitanato dove sarà collocata detta bandiera: e debbino detti primi Ufficiali avere adempiuto il numero di diecimila uomini infra sei mesi dal dì che aranno accettato e giurato detto loro ufficio prossimi futuri.

Debbino detti Ufficiali, oltre all'arme che saranno appresso i descritti sotto dette bandiere, tenere sempre nella munizione del Pa-

lagio de' Magnifici ed Eccelsi Signori almeno duemila petti di ferro, cinquecento scoppietti e quattromila lance: e tutti quelli danari che bisognassino per gli scoppietti, e per ogni altra arme, e per fare bandiere, sia tenuto e debba il camarlingo del Monte pe' tempi esistenti pagarli a qualunque per il loro ufficio saranno stanziati, sotto pena di fiorini cinquanta larghi per qualunque volta non li pagassi; sendo deliberati prima e sottoscritti detti stanziamenti dagli Ufficiali del Monte per loro partito, secondo la consuetudine.

Debbino detti Ufficiali in ogni bandiera che si farà, fare dipingere solamente un Leone, e del color naturale, in quel modo che al presente sta nelle bandiere deputate e fatte per ordine de' Dieci; nè possino in dette bandiere, così fatte come da farsi, dipignere nè altra fiera, nè altr' arme o segno, eccetto che detto Leone: debbino però variare i campi di dette bandiere, acciocchè gli uomini che militano sotto di quelle le ricognoschino; e debbino in ogni bandiera descriver quel numero che gli toccherà dalla sua creazione, come è descritto nelle fatte insino a qui.

Possino detti Ufficiali, per descriver gli uomini come di sopra è detto, e per rassegnare e rivedere le mostre nel modo che di sotto si dirà, eleggere e mandare fuora loro commissari, con salario al più d' un ducato d' oro il dì, da pagarsi nel modo e da chi e come si pagano i commissari che si eleggono nel consiglio degli Ottanta: nè possino mandarli fuora per più tempo che per un mese, nè mai averne fuora più che tre per volta. A' quali commissari possino dare quella medesima autorità che ha il magistrato loro di punire solamente in persona i descritti sotto dette bandiere: ma le pene pecuniarie s' intendino essere e siano in tutto riservate a detti Ufficiali.

Debbino sempre tenere conestabili che rassegnino tutti gli uomini descritti, e che gli esercitino secondo la milizia e ordine de' Tedeschi, dando a ciascuno conestabile in governo quelle bandiere parrà loro conveniente; non potendo dare in governo ad alcuno conestabile manco di trecento uomini; nè possino dare per provvisione ad alcuno conestabile più che dodici ducati d' oro il mese, intendendosi il mese di trentasei dì, con obbligo di tenere un tamburino che suoni al modo degli oltramontani: e debbino detti conestabili essere eletti da detti Ufficiali, e confermati dagli Eccelsi Signori, Venerabili Collegi e Consiglio degli Ottanta, in sufficiente numero ragunati; e basti ottenere il partito per la metà delle fave nere e una più, di detti così ragunati: e la provvisione di detti conestabili si paghi in quel modo e forma che si pagano gli altri soldati della repubblica Fiorentina, precedendo sempre la deliberazione di detti Ufficiali. E ciascuno di detti conestabili sia tenuto ed obbligato stare continuamente in su i luoghi appresso alle sue bandiere, e ragunare gli uomini che

lui arà in governo, almeno una volta il mese, dal mese di marzo inclusive infino al mese di settembre inclusive, e dal mese d'ottobre inclusive infino al mese di febbrajo inclusive, di ciascuno anno, almeno tre volte in tutto, e in quelli di di festa comandati che debberranno detti Ufficiali; e detti uomini tenere tutto il giorno negli ordini e in esercizio, e dipoi rassegnarli uomo per uomo, e dare notizia degli assenti a detti Ufficiali, acciocchè li possino punire, come di sotto si dirà: e in quelli di di festa che non li ragunerà insieme, debba ciascuno di detti conestabili, con l' ajuto del magistrato di detti nove Ufficiali, comune per comune, o popolo per popolo, far loro fare qualche esercizio militare, come sarà giudicato convenirsi; e il conestabile sia obbligato cavalcare per detti luoghi, e rivedere detti esercizj.

Non si possa eleggere per conestabile o per governatore di dette bandiere alcuno che sia natio di quel vicariato, capitanato o potesteria, donde fussino gli uomini che gli avessino ad essere dati in governo, o che in detto luogo o luoghi avessi casa o possessione.

Debbino detti Ufficiali ogni anno in calendi novembre, pigliando ancora venti di innanzi e venti di dipoi, permutare tutti i conestabili, facendo a tutti mutare governo di bandiere e provincia, come a loro parrà e piacerà.

Ed abbi un conestabile permutato, divieto due anni a poter governare quelle bandiere che avessi governato prima; e solamente la elezione nuova di nuovi conestabili debba essere approvata nel Consiglio degli Ottanta, come di sopra si dispone, e non altra.

Quelli conestabili che per alcuna cagione saranno cassi da detti Ufficiali, non possino, infra tre anni dal dì che saranno cassi prossimi futuri, militare in alcuno luogo nella milizia della repubblica Fiorentina.

Debbino ancora detti Ufficiali ogni anno in calendi novembre, e fra venti di innanzi e venti di dipoi, come di sopra, rivedere tutti i quaderni degli uomini descritti, e cancellarne, e di nuovo rescriverne in augumento e corroborazione, e non altrimenti, cancellando quelli che per cagioni legittime fussino diventati inutili, e scrivendo degli utili; e passato detto tempo, non possino al numero degli descritti aggiugnere nè levarne alcuno.

E le bandiere che frà l'anno fuora del tempo sopradetto si scrivessino di nuovo, si debbino saldare e fermare in termine di un mese dal dì che aranno fatto la mostra prossimo futuro; infra il quale tempo sia lecito di tali bandiere cassarne, e scriverne di nuovo. Ma passato detto tempo, non si possa scriverne nè cassarne se non al tempo che di sopra si dispone, salve nondimeno le cose infrascritte.

Debbino ad ogni conestabile eleggere un cancelliere, che tenga conto degli uomini scritti sotto di lui, e che sia natio di quelli luoghi che arà in governo detto conestabile: e da tutte quelle postesterie e luoghi che saranno sotto un medesimo conestabile, sia dato per suo salario a detto cancelliere un ducato d'oro il mese, in modo che non gli tocchi l'anno più che dodici ducati d'oro di salario.

Debbino in ogni compagnia descritta sotto una bandiera deputare capi di squadra, pigliando quelli che giudicheranno di migliore qualità, e in quel modo che a' detti Ufficiali parrà; non potendo però deputare più che dieci caporali per ogni cento uomini descritti, come di sopra si dice.

E per ritrovare gli uomini del contado e distretto, debbino detti Ufficiali ordinare, che tutti i Rettori de' popoli e Sindachi particolari de' comuni, o chi sotto altro nome avessi simile ufficio, pertino ogni anno in calendi novembre al magistrato loro le listre di tutti gli uomini che abitano nel popolo o comune loro, che siano d'età d'anni quindici o più; sotto pena di due tratti di fune almeno, da darsi a quello Sindaco o Rettore che ne avesse lasciato alcuno indietro, e di più sotto quella pena pecuniaria che al loro magistrato parrà e piacerà. E per potere meglio ritrovare le frodi di dette portate, debbino tenere in ogni pieve, o altra simile chiesa principale di quelli luoghi dove saranno uomini descritti, o dove ne volessino scrivere di nuovo, un tamburo, il quale si apra almeno ogni due mesi una volta per chi parrà a detti Ufficiali; e quelli che vi fussino trovati notificati possino subito essere scritti, *etiam* fuori del tempo sopradetto di calendi novembre.

Non possino forzare di nuovo a scriversi alcuno che passi l'età d'anni cinquanta, se non in caso di necessità; nè possino degli scritti forzare alcuno a militare quando arà passato l'età d'anni sessanta, se non in caso di necessità: sendo questo caso di necessità giudicato per partito degli Eccelsi Signori, e loro Venerabili Collegi, e pe' due terzi di loro. E perchè della maggior parte di questi uomini non si può trovare il tempo appunto, sia rimesso tale giudicio nella coseienza e discrezione di tali Ufficiali. E quando alcuno fossi scritto che gli paressi che alle qualità sue non si convenissi militare a piè, o gliene paressi avere altre giuste cagioni, abbi tempo un mese dal dì che sarà scritto a ricorrere a' piè de' Signori e Collegi; ed essendo approvato tale suo ricorso pe' due terzi di loro o più infra detto mese, non possa dipoi essere forzato, nè descritto per soldato a piè; non potendo però andare a partito fra detto tempo più che un dì ed infino in tre volte, avendo nondimeno prima ad essere accettato detto ricorso per partito di essi Eccelsi Signori, o

de' due terzi di loro; e quelli di chi sarà accettato tale ricorso non possino militare con alcuno nè per alcun tempo senza licenza di essi Eccelsi Signori, sotto pena di bando del capo a chi contrafacesse.

Debbino detti Ufficiali mantenere gli uomini descritti con le infrascritte armi, cioè:

Tutti per difesa abbino almeno un petto di ferro, e per offesa in ogni cento fanti sieno almeno settanta lance e dieci scoppietti, ed i restanti possino portare balestra, spiedi, ronche, targoni e spade, come meglio parrà loro.

Possino nondimeno ordinare tre o quattro bandiere, o più, tutte di scoppiettieri.

Debbino ogni anno due volte, cioè l'una del mese di febbrajo, l'altra del mese di settembre, in quale di di detti mesi parrà loro, fare mostre grosse di tutte le loro bandiere in quelli e quanti luoghi per il dominio Fiorentino sarà per loro deliberato, non potendo raccozzare per mostra nella provincia di Toscana meno di sei bandiere; e debbino ordinare che al luogo deputato per la mostra d' uomini, venghino un dì e partinsi l' altro; e a ciascuna di dette mostre debba intervenire o loro cancelliere, o loro commissario, o il rettore dei luoghi a chi fussi dal magistrato loro commesso. Il quale commissario, o altre deputato, come di sopra, debba la mattina seguente che saranno il dì dinanzi convenuti insieme, far dire una messa solenne dello Spirito Santo in luogo che tutti i ragunati la possino udire, e dopo la detta messa il deputato debba far loro quelle parole che in simile cerimonia si convengono; dipoi leggere loro quello e quanto per loro si debba osservare, e darne loro solenne giuramento, facendo ad uno ad uno toccar con mano il libro de' sacri Evangelii; e debba leggere loro, innanzi a tale giuramento, tutte le pene capitali a che sono sottoposti, e tutti quelli ammonimenti che saranno ordinati da detti Ufficiali in conservazione e fermezza della unione e fede loro, aggravando il giuramento con tutte quelle parole obbligatorie dell' anima e del corpo che si potranno trovare più efficaci; e fatto questo, sieno licenziati, e ritornino tutti alle case loro.

Non possino detti Ufficiali comandare a tutte, o parte di dette bandiere, o uomini descritti sotto quelle, o ad alcuno di loro cosa alcuna che riguardi ad alcuna fazione di guerra, e altra cosa che con arme da loro s'avessi ad operare, fuori delle cose soprascritte; ma sia riservato il comandare loro nella guerra, ed in ogni altra fazione che con arme si avessi ad espedire, agli Spettabili Dieci di Libertà e Pace.

E dello stipendio e premio loro con che s'abbino a pagare operandoli, ne sia riservata l'autorità a quelli magistrati che infino

a qui hanno ordinato i pagamenti degli altri soldati a piè del comune di Firenze; questo però inteso, che si debbino pagare uomo per uomo, e non altrimenti: e di tutti quelli privilegi, esenzioni, immunità, onori e benefici, e di qualunque altro premio straordinario che s'avessino a dare a questi descritti, o per contrapposare alla servitù che hanno per essere descritti, o per remunerarli di alcuna operazione che facessino in beneficio pubblico, così tutta una bandiera in comune, come in particolare qualunque uomo descritto e constabile di esse, se ne intenda essere e sia data autorità a' Magnifici ed Eccelsi Signori, loro Venerabili Collegi, a' Magnifici Dieci di Libertà e Pace, e a detti Spettabili Nove; e non veggliando il magistrato de' Dieci, in loro luogo agli Spettabili Otto di guardia e ballia; e a due terzi di detti magistrati insieme in sufficienti numeri ragunati: questo però dichiarato, che per modo alcuno non si possa concedere loro autorità o privilegio di potere portare arme dentro al cerchio delle mura della città di Firenze.

Debbasi nelle guerre, ed in ogni fazione dove si avessino ad operare questi descritti, adoprare quelli medesimi constabili che da detti Ufficiali fussino stati deputati per capi dell' Ordinanza; i quali constabili, *etiam* quando fussino in fazione ed in guerra, si debbino permutare nel tempo e nel modo soprascritto. Possino nondimeno gli Spettabili Dieci ordinare ed eleggere capi di colonnelli, come a loro parrà e piacerà; i quali capi non abbino divieto alcuno, ma possino stare quanto durerà il tempo della fazione a che saranno preposti, e come a detto magistrato de' Dieci parrà e piacerà.

Non si possa ammettere nè accettare scambio d' alcuno descritto, o in sulle mostre, o in alcuna fazione.

Non si possino o tutti o parte di questi descritti come di sopra, o con le loro bandiere o senza, da alcuno magistrato levare con le arme dalle case loro per mandarli a fare alcuna fazione di guerra, o d'alcun' altra impresa, senza il partito de' Magnifici ed Eccelsi Signori, e loro Venerabili Collegi, e Consiglio degli Ottanta; potendo ragunarsi in detto Consiglio per detto effetto, e per qualunque altra deliberazione che, per virtù della presente Provvisione, s'avessi a fare in detto Consiglio degli Ottanta, eziandio il detto magistrato de' Nove; e basti vincere il partito per la metà delle fave nere o una più, di tutti i predetti in sufficienti numeri ragunati.

Delle cose e cause criminali che nasceranno fra i detti descritti, o fra loro ed altri non descritti, quando loro non fussino in fazione di guerra, ne possino conoscere e punire i detti nove Ufficiali, e qualunque altro magistrato, rettore ed ufficiale che ne avessi autorità, avendo luogo fra loro la prevenzione; ma quando fussino in fazione di guerra, ne conoschino quelli che possono pu-

nire gli altri soldati: e se pure durante tale fazione il loro eccesso, maleficio o delitto non fussi stato conosciuto e punito, ne possino essere puniti da detti nove Ufficiali, e da qualunque altro magistrato, rettore ed ufficiale che ne avesse autorità, avendo luogo fra loro la prevenzione come di sopra.

Debbisi punire con pena capitale e di morte qualunque di detti descritti fussi capo o principio nelle fazioni di guerra di abbandonare la bandiera; e qualunque capitano di bandiera che traessi fuori tale bandiera per alcuna fazione privata, o per conto d'alcuno privato; e qualunque *etiam* senza bandiera facessi ragunata alcuna di detti descritti per conto d'inimicizie, o per conto di tenute di beni, o altrimenti in alcuno modo per alcuna fazione privata: dovendosi ezian-
dio con simile pena capitale e di morte punire infino in tre di detti descritti che in tali ragunate si trovassino. E quando di detti o altri eccessi ne fussi fatta alcuna querela o alcuna notificazione a' detti nove Ufficiali, le quali il loro cancelliere sia tenuto registrare nel dì che le saranno date, debbino detti Ufficiali averla giudicata infra venti dì, dal dì che sarà stata data, *proxime* futuri.

E passato detto tempo senza esserne dato giudizio, il loro cancelliere, infra cinque dì dopo detti venti di *proxime et immediate* seguenti, le debba notificare a' Magnifici ed Eccelsi Signori per metterla in Quarantia, secondo che si osserva nelle cause criminali degli Otto e de' Conservatori; e dipoi se ne debba seguire quello e quanto e come per la detta legge della Quarantia si dispone: e il detto cancelliere che non osservassi quanto di sopra si dice, s'intenda essere e sia sottoposto a quelle medesime pene alle quali sono sottoposti, secondo detta legge, i cancellieri degli Otto e de' Conservatori, che non facessino il debito loro. E perchè il fare severa giustizia de' predetti o simili eccessi è al tutto la vita e l'anima di questo ordine, acciocchè più facilmente possino essere notificati, debbino detti Ufficiali appiccare tamburi in tutti quelli luoghi dentro alla città di Firenze, dove li tengono appiccati i magistrati degli Otto e dei Conservatori di Leggi.

Qualunque degli scritti come di sopra non comparirà alle mostre ordinate nel modo soprascritto, s'intenda essere e sia, per ogni volta che sarà trovato assente senza legittima cagione, condannato in soldi venti; ed essendo uno medesimo trovato assente sei volte in uno anno, cominciando l'anno il dì di calendi novembre, diventi il peccato suo criminale, e sia gastigato in persona ad arbitrio di detti nove Ufficiali; e nondimeno debbi pagare tutto quello che, secondo le cose di sopra disposte, fussi tenuto pagare per non si esser trovato alla rassegna. E le cagioni legittime dell'assenza sieno quando fussino malati, o quando fussino assenti con licenza de' nove

Ufficiali. E tutte le condannagioni predette, *et etiam* qualunque altra che facessino detti Ufficiali, possino detti Ufficiali applicare al loro magistrato per le spese ordinarie di quello: e ad ogni provveditore di detto magistrato nel fine dell'ufficio suo ne sia riveduto il conto da' Sindachi del Monte; e avanzandogli in mano cosa alcuna, rimetta tutto al camarlingo del Monte.

E acciocchè questi uomini armati e scritti come di sopra, albino cagione di ubbidire, e che chi gli ha a punire lo possi fare, si provvede: che per lo avvenire si tenga continuamente un capitano di guardia del contado e distretto di Firenze, da eleggersi secondo che si eleggono gli altri condottieri della repubblica Fiorentina; al quale si diano almeno trenta balestrieri a cavallo, e cinquanta provisionati; e lui debba ubbidire a detti nove Ufficiali per conto di detta Ordinanza, e di ogni altro magistrato e commissario che potessi comandare agli altri soldati della repubblica Fiorentina.

Nè si possa eleggere per detto capitano alcuno della città, contado o distretto di Firenze, nè di terra propinqua al dominio Fiorentino a quaranta miglia.

Sieno tenuti e debbino detti nove Ufficiali osservare quanto nella presente Provvisione si contiene, sotto pena di fiorini venticinque larghi d'oro per ciascuno di loro, e per ciascuna volta che contraffacessino, per la quale ne siano sottoposti ai Conservatori delle Leggi: e acciocchè non possino allegare o pretendere ignoranza alcuna delle cose predette, sia tenuto il loro cancelliere capitolare la presente Provvisione in brevi effetti, e tenerla in un libretto continuamente nella audienza loro, sotto pena di fiorini cinquanta larghi d'oro, e di essere privato di detto ufficio, sottopostone similmente a detti Conservatori delle Leggi.

E di tutte le deliberazioni che per virtù della presente Provvisione s'aranno a fare alla presenza de' Magnifici ed Eccelsi Signori, soli o insieme con altri, ne sia rogato il primo cancelliere della Signoria, eccetto quelle che si facessino nel Consiglio degli Ottanta o nel Consiglio Maggiore, delle quali sia rogato il cancelliere delle Tratte, come per gli altri uffici si osserva.

*Alla sopraddeffa PROVVISIIONE, la sola stampata,
seguono questi altri*

DOCUMENTI INEDITI DEL MACHIAVELLI SULLA STESSA MATERIA.

1506, 10 e 12 gennajo (s. c. 1507). (*Loc. cit.*, *Cl. XIII, Dist. II, Cod. N.º LXX, a carte 1 e seg.*)

In Dei nomine amen. In questo libro si scriveranno tutte le sententie e deliberationi date e facte per li spectabili Nove d'Ordinanza e Militia Fiorentina ec.

Electi e deputati in questo Magistrato per il Consiglio grande secondo li ordinai, addì x di gennajo 1506. Et dipoi, addì xii del decto mese, udita una messa solenne dello Spirito Sancto nella sala del Consiglio vecchio del palazzo de' Signori, ridotti a piè de' nostri Excelsi Signori et alla presentia de' loro venerabili Collegi, presono el giuramento, come per la legge loro nuovamente facta si dispone (1), e promissono la osservanza di quella. Rogato ser Antonio Vespucci notaio fiorentino, e cancelliere delle tracte delli offitij del comune di Firenze.

1506, 13 gennajo (s. c. 1507). *Deliberazione e Bando pubblicato per la Città e pel Dominio* (*Loc. cit. id. ibid.*).

Deliberorno lo infrascripto bando, e comandorno che quanto prima fare si potessi, si bandissi per tucti e' luoghi publici drento nella città di Firenze, e dipoi si mandassi a' vicarij de' luoghi dove fussino bandiere et huomini scripti, con ordine lo facessino bandire in su tucti e' mercati, e di poi ne facessino copie, e le appiccassino ne' luoghi publici et in spetie per le castella della loro iurisditione. El tenore del bando è questo, cioè:

(1) Cioè, per la Provvisiione sull' Ordinanza e Militia del 6 dicembre 1506, scritta dal Machiavelli.

Bando.

Li spectabili e degnissimi Nove d'Ordinanza e Militia Fiorentina, considerando come per la legge del Magistrato loro si dispone che alcuni eccessi e quali per il passato non erano capitali, si debbino in ogni modo punire con pena capitale e di morte; e desiderando che nessuno incorra in tale pena e preiuditio; o se pure v'incorra, posserlo più lecitamente punire, per haverlo facto intendere pubblicamente; fauno-bandire e notificare, che si punirà con pena capitale e di privatione di vita qualunque de'descripti sarà capo o principio nelle factioni di guerra d'abbandonare la bandiera sotto la quale ubbidirà, e qualunque capitano di bandiera che trarrà fuora tale bandiera per alcuna factione privata, o per conto d'alcuno privato. Et qualunque etiam senza bandiera farà ragunata alcuna di decti scripti per conto di inimicitie, o per conto di tenute di beni, o altrimenti in alcuno modo per alcuna factione privata, punirassi anchora con pena capitale e di morte, fino in tre di decti scripti che in tale ragunate si troveranno, e tucti li altri sieno puniti nel modo parrà al loro Magistrato.

Fanno anchora bandire e notificare ad qualunque descripto come di sopra, che ferirà, o sarà capo d'alcuna questione in su le ragunate e mostre che pe' tempi si faranno, sarà subito punito etiam infino alla morte, come al loro Magistrato parrà e piacerà; nè di tali eccessi o delicti se ne riceverà scusa o cagione alcuna.

Et perchè c'possa essere notificato secretamente al loro Magistrato quello tale o tali che e' sopraddecti eccessi o delicti commetteranno; faranno decti spectabili Nove appiccare tamburi ne'luoghi publici, e ad simile cose oportuni.

Fanno anchora bandire e notificare ad qualunque descripto che non comparirà alle mostre ordinarie, che non sia malato o absente con licenza del loro Magistrato; le quali monstre quando si haranno ad fare, saranno giornalmente notificate (1);

(1) Qui si sottintende che, come nel secondo §. avanti a sarà subito punito, ec.

s'intenderà , subito che non sia trovato alla rassegna , condannato in xx soldi , e per ciascuna volta : e quando per da hora ad calendi novembre dell'anno 1507 proxime futuro , uno medesimo sarà trovato absente sei volte , diventerà el peccato suo criminale , e sarà punito. *Omissis aliis.*

Anno detto , 13 gennajo. Raffermino , ovvero di nuovo elezono per uno de' capi delle loro bandiere

Messer Giovanni Tedesco , con salario di xli ducati d'oro per paga , con obbligo dovessi tenere un tamburino.

Dello stesso giorno. Deliberorno la infrascripta patente ad messer Giovanni decto , con ordine che del medesimo exemplo se ne dessi una ad ciascuno conestabole.

Patente.

Noi Nove d' Ordinanza e Militia Fiorentina significhiamo ad qualunque vedrà queste nostre presenti lettere , come ostensore d' esse sarà messer Giovanni Tedesco ; el quale habbiamo nuovamente confermato , o vero di nuovo electo per capo e conestabole delle nostre bandiere di Terranuova , Montevarchi , Laterina e Valdambra : al quale voliamo sia dato strame per uno cavallo , legna e alloggiamento gratis. Imponiamo dunque ad tucti voi sudditi della Repubblica nostra exequiate quanto di sopra vi si commette , e voi rectori exortiamo in tutte le cose prenarrate , e che riguardano alla salute dello stato della nostra Repubblica , ad prestarli ogni favore e aiuto. Bene valete.

Dello stesso giorno. Deliberorno la infrascripta instructione a messer Giovanni Tedesco , con commissione si dessi ad qualunque altro conestabole , che da loro si raffermerà e condurrà.

Instructione ec. Et in questo spatio si scriveranno o' nomi di quelli conestaboli ad chi si darà :

A messer Giovanni Tedesco ,

A messer Giliberto Spagnolo ,

A Bastiano di Piero da Castiglione ,

A Bastiano di Matteo da Castiglione ,
A Morgante dal Borgo ,
Al prete da Citerna (1),
A Sarra da Citerna (2) ,
A Agnolone da Castiglione ,
A Antonio da Castiglione (3) ,

Istruzione.

Voi tornerete in Valdarno ad governare quelle bandiere havete governate infino qui. Et perchè noi voliamo fermare decte bandiere , non farete più mostre senza commissione nostra , perchè noi vi scriverreno quando vorreno le facciate.

Noi habbiamo dato ordine di sapere quanti huomini da 15 anni in su sono nelle podesterie delle vostre bandiere , e aspectiamo ch' e' podestà ci mandino le listre. Ma perchè noi crediamo che voi habbiate notati delli apti all' armi , e che non sieno scripti ; vorremo , quando li havessi notati , ce ne mandassi una listra di decti che fussino apti e non scripti.

Voliamo anchora , per havere occasione di levare li scandoli , che voi habbiate autorità di porre le mani addosso , e mettere in prigione tutti quelli che alla presentia vostra facesino alcuno scandolo , e non li lascerete senza licenza nostra , ma ce ne darete adviso , e noi vi scriverreno quello harete ad fare. Et perchè noi desiderremo havere notitia presta delli scandoli che nascessino fuora di voi , voliamo ordinate per nostra parte a' capitani di bandiera , che delli scandoli nasceranno sotto la bandiera , subito ve ne dieno notitia , e voi ne farete fare nota al vostro cancelliere di tale notifikatione , in che hora e di è facta , et ad noi per fante proprio ce ne darete notitia subito : e di quello spendessi per mandare fanti o ricevere advisi , ne sarete sempre rimborsato.

(1) Blagio , detto il Prete da Citerna.

(2) Sarra di Giglio da Citerna.

(3) Antonio di Lorenzo.

1506, 13 gennaio (s. c. 1507). *Circolare ai Potestà del Dominio.*
(*Loc. cit.*, *Cod. N.º CLIX*, a carte 2).

Omissis aliis. Havendo, con el nome dello onnipotente Dio, preso l'ufitio ad che per li ordini della Magnifica Repubblica siamo suti deputati per ordinare quella parte all'armi de' nostri huomini che noi giudicheremo apti; e desiderando sapere appunto di che numero di huomini ci possiamo valere; voliamo che subito habbi ad te tucti e' rectori de' popoli della tua potestaria, o i sindachi de' comuni, o chi sotto altro nome havessi simile ofitio; e di più con ciaschuno di decti rectori, o sindachi, dua huomini de' meglio qualificati che in nel popolo, o sindacato si truovi; e ad qualunque sindaco o rectore insieme con quelli dua che con ciascuno harai ordinato, commanderai per parte nostra che fra 6 o 8 dì dal dì del comandamento, ti presentino in su 'n una listra tucti li huomini che habitano nel suo popolo, o sindacato, di età da xv anni in su; distinguendo di ciascuno l'età appunto: e scrivino indifferentelemente li scripti sotto le bandiere, e non scripti; e ti farai portare dette listre, et ridurra'le in uno quaderno, e ce le manderai subito, scrivendo in capo d'ogni listra el nome di quelli ad chi tu harai commesso ti faccino la portata.

Et farai intendere ad qualunque di decti rectori, o sindachi e huomini che tu darai loro in compagnia, che se ci sia notificato che ne habbino lasciato alcuno indreto, e' resterà condannato in dua tracti di fune, e, di più, di quella pena che ad noi parrà. Et perchè e'si truovi chi li accusi, ne appicchereno tamburi nelle chiese di cotesta potestaria, e di qui ad dieci anni riconoscereno un tale delicto senza riceverne scusa veruna.

Adgiunsesi ad tucte le lectere de' vicarii, che mandassino el bando; e se ne mandò loro la copia (1).

(1) Cioè del bando stampato già sopra a pag. 391.

1506. 27 gennajo (s. c. 1507). A Piero Guicciardini, Vicario di Scarperia (Loc. cit., Clas. XIII. Dist. 2.^a Cod. CLIX, a carte 7).

Volendo noi, col nome di Dio cominciare ad fermare e saldare le bandiere ordinate per li spectabili Dieci, acciò che noi habbiamo exeguito tucto al tempo che ce è ordinato da la legge; e volendo cominciare da quelle che furono prima poste, cioè Borgo (1), Vicchio, Scarperia e Barberino; ci è parso, conoscziata la prudentia tua, l'affetione porti alla patria e lo amore hai ad questa opera, dare questa cura ad te. E conosciamo che senza dirti alcuna cosa particolare, basterebbe solo commetterti quello havessi ad fare con una parola: pure per via di ricordo ti diremo quello ad noi occorra in tale riordinamento. De le quattro bandiere sopra scripte, ne è Borgo e Vicchio sotto Bastiano da Castiglione, e Scarperia e Barberino sotto Sarra da Citerna (2). Parrebbecci da fare queste monstre in due dì. Et essendo martedì e mercoledì festa, giudicheremo che fussi bene fare la mostra di Bastiano l'uno dì, e quella di Sarra l'altro; l'una ad Rabatta, con tucte ad dua le bandiere; l'altra, a' Frati del Boscho, pure con tucte ad dua le bandiere: e quando questi dì ti parassino troppi propinqui, piglierai dua dì più là, come ad te parrà, pure che non passi 15 dì che dicte bandiere sieno ferme, ma fara'le bandire innanzi in tucti e' luoghi oportuni per parte nostra, sotto la pena dello arbitrio nostro. Quello che noi desideriamo faccia in tale monstra, è che tu con le listre che hanno e' conestaboli li citi ad uno ad uno; e quelli che ti paiono da cancellare, comandi che in uno dì determinato venghino ad noi; e quelli che ti parranno da fermare, farai riscrivere, e mandera'cene listra; e così ci adviserai chi sono quelli che tu harai mandati ad noi perassarli. Circha ad quelli che tu troverai absenti, te ne potrai governare così. Quelli che saranno in Maremma, lascerà'li nella nota delli

(1) Borgo S. Lorenzo.

(2) Per la legge citata del 1506, i Conestabili non potevano essere nativi di quel vicariato, capitanato o podesteria dove fosser mandati al governo delle bandiere; ed erano obbligati di stare continuamente in sul luogo presso le loro bandiere.

utili, ma solo li contrassegnerai, perchè s'intenda dove e' sono: perchè e' non mancherà mai alla tornata loro di poterli rassetare. Quelli che fussino morti, farai ch'el conestabile ritrovi l'arme. Quelli che fussino in paese, li citerai; e se le ragioni della loro absentia fieno ragionevoli, liene admetterai; quando che no, li punirai come ti parrà. E se saranno utili, li metterai nella listra delli utili; parendoti altrimenti, li rimetterai ad noi. Et perchè noi voliamo ch'el numero delli scripti si mantenga grasso, e ch'e' paesi habbino più proprii defensori si può, è necessario, cassando delli scripti, sostituire di quelli che non sono scripti; et per questo noi ti mandiamo dua listre: l'una mandataci da Bastiano da Castiglione, l'altra da Sarra; nelle quali ciascuno di loro ha notati quelli huomini che sono sotto di loro non scripti e apti ad scriversi. Per vedere costoro in viso tu piglierai quelli expedienti ti parranno: o tu comanderai loro che sieno anche loro el di delle mostre in su e' luoghi della mostra; o tu in questi di che si differisce la mostra, li citerai: pure che tu faccia, o nell'uno modo o nell'altro, di vederli in viso; e scriverai quelli che ti parranno apti, e quelli che non ti parranno licentierai: e di quelli che tu harai notati per scriverli di nuovo ce ne manderai listra con li altri scripti, distinguendo la podesteria e i popoli, acciò che noi possiamo qui redurli tucti insieme. L'armi che si daranno ad quelli che di nuovo si scriveranno, saranno quelle che si torranno ad chi si casserà, e mancandone, ne provvederemo. Tu userai buona diligentia, e durerai questa fatica volentieri per amore della tua patria: ricordiamoti solo questo, che tu non habbi nello scrivere e cassare rispetto ad nessuno; e che questa è arte da giovani, e pochi ne è de' giovani che non sieno o non possino diventare apti: e quando tu ne scrivessi alcuno apto e che havessi incarichi, non importa, perchè sempre si potranno lasciare ad casa, perchè costoro hanno ad defendere o el Mugello o altri paesi: nel primo caso si doverrà volentieri adoperare ogniuno, e quanto più grosse fieno le bandiere, tanto meglio fia; nel secondo caso si potrà sempre fare la seconda scielta, e lasciare ad casa chi harà impedimento giusto, o non fussi così a proposito.

Rimandiamoti anchora el tuo quadernuccio, acciò che se bisognasse valertene, possa; e ti potrai fare dare quelli da li altri podestà, che ad questa hora li doverrebbono havere facti.

Saranno con questa, lettere ad Bastiano e Sarra (1), a' quali si comanda che circha le mostre et rassegne, e ogni altra cosa faccino quanto da te sarà loro ordinato. Vale ec.

1506, 29 gennajo (s. c. 1507). A *Federigo de' Ricci*, Vicario di *Pescia*. (*Loc. cit.*, *Id. Ibid.* a carte 8 tergo.).

Significhiamoti come noi habbiamo electo per cancellieri di messer Giliberto, Luca d'Andrea de' Pagni, el quale debba havere da tucto cotesto vicariato uno ducato d'oro el mese. Advisiamotelo acciò che ordini la distributione, et lo faccia satisfare.

Noi intendiamo come molti di cotesti nostri scripti hanno vendute o giuocate le armi. Et perchè nessuna cosa preme quanto questa, volendo tenere ordinati et armati li huomini, non ci potrebbe più tale alienatione dispiacere; e voliamo ad ogni modo ci si provegha et hora e per lo advenire. Pertanto noi voliamo che habbi a te messer Giliberto (2), e intenda da lui chi sono questi che si truovono senza armi, e dove le sono ite, et chi le ha in qualunque modo e da qualunque persona comprate, e le farai restituire tucte a' primi padroni; e se alcuno si dolessi, lo manderai ad noi: e desideriamo usi in questo caso buona diligenza. Advertirai, oltre di questo, ciascuno delli scripti, che se per lo advenire venderà o comprerà o giuocherà le armi, che noi li gastigheremo in modo che se ne ricorderà. Et perchè e' potrebbe essere che e' rectori de' luoghi gravando questi descripti, farebbono gravarli nelle armi; voliamo significhi a' potestà e ofitiali del tuo vicariato, che non gravino alcuno scripto in alcuna generatione d'armi, perchè noi voliamo havere questi huomini armati et non disarmati: et userai in questo caso buona diligentia.

(1) Bastiano da Castiglione e Sarra da Citerà, erano, come abbiamo veduto più sopra, due dei conestabili della ordinanza e milizia.

(2) Il conestabile.

1506, 30 gennaio (s. c. 1507). *A Guglielmo degli Alessandri, Vicario e Commissario di Sangiovanni. A San Miniato, al presente e al successore del medesimo, exemplo. Ad Pescia, al Vicario del medesimo, exemplo. (Loc. cit., Id. Ibid. a carte 9 tergo).*

Volendo noi riordinare codeste bandiere del tuo vicariato, disegnamo mandare costà uno del nostro magistrato, per vedere le cose in persona, e posserle ridurre più secondo la mente nostra. Et perchè innanzi alla venuta sua occorre fare alcuna cosa d'importanza, confidando nella prudentia tua, la commetteremo ad te; e confortianti, per la affectione porti alla tua patria, ad usarci grandissima diligentia, e quale richiede la cosa in sè. Tu sai che in cotesto vicariato sono lasciate stare addreto el Ponte ad Sieve sei bandiere: Terranuova, Montevarchi, Laterina e Valdambra, sotto al Tedesco (1); Castelfranco e Cascia, sotto ad Giovanni del Mare (2); e così come e' sono dua connestaboli, noi voliamo fare queste mostre in dua tempi; e voliamo fare domani ad 8 di, che sarà domenica, al dì 7 febbraio, la mostra di tucte ad quattro le bandiere del Tedesco e huomini scripti sotto di quelle, e ragunarli o costì ad San Giovanni, o dove altrove fussi più comodo loro ad convenirli insieme. Di che te ne intenderai con decto messer Giovanni. Et però manderai subito un bando, per tua parte e nostra, per tucti mercati, castella e luoghi pubblici del tuo Vicariato, che sotto pena della nostra disgratia, domenica ad dì 7 di febbraio, ciascuno scripto sotto le bandiere di Terranuova, Montevarchi, Valdambra e Laterina, sieno ad hora xviii con le loro armi in quello luogo che tu harai disegnato, adgravando el bando con parole quale ad te parranno da essere più stimate; et oltre al bando, manderai fuori cavallari ad farlo intendere in su e' luoghi propri, acciò che ciascuno sappia quello che li ha ad fare, e nessuno ne possa allegare ignoranza. Quanto alle dua bandiere sotto ad Giovanni del Mare, dove noi diciamo di fare quella del Te-

(1) Messer Giovanni Tedesco, conestabile sopracitato.

(2) Altro conestabile.

desco ad di sopra in domenica, questa di Giovanni voliamo fare lunedì ad di 8: et però tu la farai bandire nel modo detto di sopra; comandando che tutti li scripti sotto la bandiera della potesteria di Castelfranco e di Cascia sieno lunedì ad di 8 di febbraio in quello luogho che ad te e al conestabole sarà paruto ragionevole: e in sollecitare queste due mostre ne' modi e luoghi e tempi sopra scripti, userai ogni dilligentia. Ma perchè, oltre al fare la mostra delli scripti, voliamo che 'l nostro collega che viene costà, vegha se vi è da scrivere di nuovo, noi ordinamo più di sono ad tucti ad dua decti conestaboli, che ciascuno di loro ci mandassi listre di quelli huomini che loro havevano nelle potesterie dove erano poste le loro bandiere, che fussino apti e non fussino scripti. Onde che ciascuno di decti conestaboli ci mandò le sua listre, le quali noi ti mandiamo in costà alligate ad queste. Quelle del Tedesco sono 4 listre, d'ogni potesteria una; e te le mandiamo infilate insieme: quelle di Giovanni sono un foglio solo. Et perchè noi voliamo che 'l nostro collega che viene costì, vegha tucti li huomini che sono notati in su decte listre, e pigliare dua di acciò che ogni di e' veggha li uomini delle listre d'uno conestabole; e havendo occupati domenica e lunedì nelle mostre delli armati, disegnamo che tu raguni martedì ad di 9 di febbraio tucti li huomini delle listre del Tedesco, e ragunera'li in quello luogho dove tu harai ragunati li armati, o dove altrove ti parrà; pure che tucti decti huomini notati in su decte listre si rappresentino insieme decto di martedì ad di 9, ad hore 18. E perchè e' non si può comandare loro per bando che si ragunino in tale luogho, ti conviene ordinare che sia comandato loro ad ciascuno ad bocha, che sotto pena della disgratia nostra, che e' sieno martedì ad di 9 nel tale luogo; e per comandarlo loro, userai lo aviso del Tedesco e suo cancelliere, lo aviso de' podestà de' luoghi, e lo aviso de' rectori o sindachi de' popoli di quelle 4 podesterie, donde sono li huomini notati in su decte note. Et el modo più certo sarebbe, che tu havessi quelli rectori o sindachi de' popoli, e leggessi loro la listra delli huomini scripti, et ad ognuno facessi riconoscere quelli del popolo suo, de' quali tu ne glie potresti dare nota, e comandarli che fussi martedì decto ad di 9 ad luogo destinato, e menassi seco quelli huomini che tu li

havessi dati in listra; e chi non fussi voluto venire, lo notificassi sarà gastigato. Nondimanco, o questo modo o altro, piglierai expediente che sia per parte nostra comandato ad bocha ad ciascuno de' decti notati, che si rappresentino martedì decto ad quello luogo harai disegnato: et in questo di nuovo ti confortiamo ad usare diligenza. Quello che ti si è commesso circha el modo del ragunare li huomini scripti in su le listre del Tedesco, ti si dice anche circha el ragunare li huomini scripti in su le listre di Giovanni del Mare. Ma dove noi ti conmettiamo raguni quelli del Tedesco martedì a dì 9, voliamo raguni quelli di Giovanni mercoledì addi x, e li comandi in quello luogo che a loro sarà comodo. Noi ci siamo allargati con le parole in questa commessione, perchè la importa; e desideriamo sia eseguita ad punto, e che 'l nostro collega, che sarà costi o venerdì o sabato proximo, truovi la cosa ordinata. Vale.

1506, 4 febbrajo (s. c. 1507). *Istruzione ad Antonio Giacomini mandato a San Miniato e Pescia a rassegnare.* (Loc. cit. Cl. XIII, Dist. 2.^a Cod. N.^o LXX, a car. 7 e seg.)

Andrete nel vicariato di Sanminiato, e dipoi in quello di Pescia, per fare le mostre delli armati e disarmati, in quelli di e come si è per nostre lettere ordinato; e in su dette mostre noterete chi delli scripti vi parrà da cassare, e chi de' non scripti vi parrà da mettere; e di tucto porterete qui nota con voi, acciò possiamo fare ricordo di tucto, e fermare le bandiere secondo la leggie: e li distinguerete per podesterie e popoli, acciò se ne possa tenere conto più facilmente.

Noterete in questa descriptione che armi mancano, acciò se ne possa mandare di qui; ma harete advertenza d' intendere da quelli scriverete di nuovo, se li hanno corazza, acciò che non se li mandi el pecto.

Ordinerete al conestabole che tenga diligente conto di tucti quelli che li notificassino, o ad bocha o altrimenti, di andare fuora del paese per qualche loro faccienda; e che tenga conto chi egli è, dove dice d' andare, ad che fare, e per quanto tempo; e chosi che tenga conto della ritornata loro: et ogni mese una volta ci mandi nota di quelli si sono notificati per absentarsi, e di quelli che fussino tornati.

Ordinerete anchora al decto conestabole, non facci monstre senza licenza nostra.

Ordinerete ad decto conestabole, che quando farà la mostra, li rassegni, e noti chi fussi absente, e non si fussi notificato per absente, o non fussi malato; e decta nota ci mandi: e delli huomini ammalati pigli la fede di dua testimoni con giuramento.

Ordinereteli anchora, che si facci rendere l'armi di quelli che morissino, e ce ne dia adviso; e così observi quelli che mutassino paese per habitare, e ce ne dia adviso; et andando ad stare dove non sia bandiere scripte, si facci render l'armi.

Ricorderete a' rectori, che non gravino li scripti nelle armi, nè in quelle ha date loro el comune, nè nell'altre.

Manderete lo infrascripto bando in su la mostra, e di poi lo lascerete a' rectori, che lo faccino bandire a' mercati e luoghi pubblici.

Bando.

Per parte delli spectabili Nove d'Ordinanza e Milizia della Repubblica di Firenze, si fa notificare e bandire ad qualunque suto descripto infino ad qui sotto le loro bandiere, o chi di nuovo si scriverà, che non comparirà in su le mostre quando per parte del loro officio saranno bandite, s'intenderà subito condannato in venti soldi; se già quel tale che non fussi comparso, non fussi malato o absente, havendo notificata prima la sua absentia e partita del paese al suo conestabole. Et però fanno bandire, che qualunque descripto, o che si scriverà, voglia partirsi del paese per andare ad fare alcuna sua faccenda, debba notificare al suo conestabole, o a bocca o per suo mandato, dove e'va, e per che cagione, e per quanto stare: il che quando non faccia, non li sarà acceptata la scusa in su le mostre; ma sarà appuntato in venti soldi, secondo che di sopra si dice.

Fanno anchora bandire e notificare, che nessuno delli scripti o che si scriverà, ardisca vendere, giucare, o in qualunque modo alienare le armi, sotto pena dell'arbitrio e disgratia loro: e così fanno bandire, che nessuno ardischa comperare o ricevere per alcuna cagione dette armi, sotto pena del dop-

pio della valuta di epse , e di più di quello parrà al loro Magistrato.

Fanno ancora bandire e notificare , che se fussi ne'luoghi dove sono poste le loro bandiere alcuno che fussi apto all'armi, e non fussi scripto , o non si fussi presentato innanzi al conestabole , o commissario loro , quando le descriptioni si sono facte , possa essere d'ogni tempo al loro Magistrato notificato. Et perchè queste notificationi si possino fare al loro Magistrato secretamente , insieme con tucte l'altre che al loro offitio appartengono , si appicherà tamburi in tucte le chiese principali delle podesterie e luoghi ad simile cosa opportuni.

1506 , 6 febbrajo (s. c. 1507). A Carlo Del Benino , a Fivizzano.
(*Loc. cit.* , *Id. Ibid.* , *Cod. CLIX a car. 14*).

Per altra vi si commisse ci mandassi scripti e notati in uno quadernuccio tucti li huomini di codesto Capitaneato . di età dai 15 anni in su. Et perchè noi crediamo che la lettera sia arrivata salva , non la replicheremo altrimenti. Restaci per la presente farti intendere , come noi voliamo che di nuovo si riveghino e riscrivino li huomini scripti sotto coteste bandiere di cotesta provincia ; e conoscendo la prudentia tua , e d'Alfonso Pandolfini capitano di Castiglione , non voliamo affaticare altri in questa materia , ma commettere ad te et ad lui , che ciascuno nella sua provincia riveggha la sua. Et però t'imponiamo habbi ad te Giannisino (1) conestabole , e ordini con lui , in quelli di ti parrà , una mostra di cotesta bandiera di Fivizzano ; e di nuovo li riscriverai , per mandarli poi tucti in uno quaderno come di sotto ti si dirà : et perchè noi sappiamo che in codesta provincia sono assai huomini e sufficienti , vorremo che li scripti per soldati in questo capitaneato di Fivizzano adgiugnassino alla somma di cinquecento , o vi si appressassino el più fussi possibile : e quando , o per la quantità delli huomini o per la qualità del sito , elli stessino male tucti sotto una bandiera , si potrebbe pensare di collocarne un'altra in codesto Capitaneato ; e ti diremo , quando questo fussi bene (il che si rimette nell'inditio tuo e del conestabole) , come ad noi parrebbe da dividere queste

(1) Cristofano da Sarzana. Qualche volta è scritto anche Jannisino.

bandiere ; che è in effecto : Dare ad l'una Casoli , Codiponte, Monte de' Bianchi , e più Aiola , e altre castelluze e ville che sono da questa banda in fino ad Vincha : A l'altra dare Fivizzano, Casciano, e quell'altre castella fino ad Groppo San Piero. E quando in questa divisione si occupassi qualche luogo di Castiglione de Terziere, per essere più comodo da queste bande, non importerà nulla ; se già li huomini de'luoghi non ne facessino caso : ad che giudichiamo sia bene havere riguardo. Insomma, o diviso cotesto capitaneato in dua bandiere, o ridotto in una , come giudicherai sia meglio , voliamo, come di sopra si è decto, che tu rivegha li scripti di nuovo , e ve ne adgiungha tanti de' non scripti, che tu facci la somma che di sopra ti si dice, e ce ne li mandi scripti in uno quaderno : e vorremo haverli in ogni modo avanti l'uscita di questo mese, perchè le leggi ci stringono ad saldare coteste bandiere fra decto tempo. Scriverra'ci anchora quanti pecti bisogna provvedere per dette bandiere così ordinate : e se costì fossi alcuno che volessi torre ad farne mercato con epsò noi per condurli da Brescia o da Milano, lo potrai mandare qui , o significarci che conditione vorrebbe ; perchè volendo mandare detti pecti di qui , sarebbe troppa confusione e spesa.

Sarà alligata a questa certi ricordi e'quali voliamo dia in scripti al conestabole, e appresso uno bando, el quale farai bandire in su la mostra e in ogn'altro luogo pubblico : et ad te ricordiamo, che avendo ad gravare alcuno delli scripti per conto privato o pubblico, che tu non lo gravi nelle armi , perchè voliamo trovarli armati a'bisogni nostri (1).

1506, 10 febbrajo (s. c. 1507). A Federigo delli Strozzi, et eius in offitio successori, Vicario Casentini, *mutatis mutandis* ; e a Lorenzo Guidecti, Vicario di Firenzuola. (*Loc. cit.*, Id. *Ibid.* a carte 17).

Volendo noi fermare le bandiere di codesta valle secondo che dalla legge nostra ci è ordinato , e volendo vedere la mo-

(1) Nello stesso anno e giorno fu scritto nel tenore medesimo ad Alfonso Pandolfini, vicario a Castiglione del Terziere. La somma degli scritti per le bandiere di quel capitanato doveva ascendere a trecento uomini.

stra di tucti li scripti sotto coteste sei bandiere, e di più vedere se di nuovo ve ne fussi da scrivere alcuno apto; ci è parso deputare un di noi che in persona si transferisca costà ad fare questo ofitio: et perchè innanzi alla giunta sua egli è necessario fare alcune preparationi, e confidando nella prudentia tua, concertereno di quanto sia necessario fare innanzi ad la giunta del collega nostro. Pertanto noi voliamo che tu bandisca su per tucti e' mercati e luoghi del tuo vicariato, per parte del Magistrato nostro, che, sotto pena del nostro arbitrio, tucti li scripti sotto le bandiere di Castel San Niccolò, Poppi, Pratovecchio, Bibbiena, Castelfocognano e Subbiano, che sono governate da Morgante dal Borgo e Prete da Citerna, constaboli nostri, sieno con le loro armi domenica proxima ad octo dì, che sarenò addì xxi del presente mese di febbraio, e ad hore 13, tucti insieme ad luogo decto Certomondo (1), sotto el castello di Poppi. Et questo bando farai mandare, come si è decto, per parte nostra su per tucti e' mercati e luoghi pubblici; e ne manderai copia al podestà di Castel Focognano, e all' ufficiale di Subbiano, ai quali per parte nostra commetterai lo publichino, e faccino intendere più volte e in più dì, acciò che ognuno sappia quello ha da fare, e non possa ad-cusarne ignoranza. Et oltre ad questo, farai di havere ad te e' conestaboli, e narrerai loro lo animo nostro, e li conforterai ad sollecitare li huomini in persona, acciò che questa mostra sia piena; e che Giovanni Berardi, collega nostro che viene costà ad questo effecto, si tenga satisfatto di loro, e ad noi possa referirne bene. Et di nuovo ti confortiamo ad non mancare di diligenza in questo caso.

Oltre di questo, desiderando noi, come di sopra ti si dice, potere adgiugnere nuovi huomini ad queste bandiere quando le fussino diminuite da anno in qua, ti mandiamo alligato ad questa una lista che ci ha mandata el Prete, e un' altra che ci ha mandata Morgante, dove ciascuno di loro disegna quelli uomini che loro credono sieno apti ad scriversi, e per anchora non sono scripti. Et perchè noi vorremo che Giovanni Berardi li vedessi tucti in viso, per potere tórre quelli che ad lui paressino buoni, è necessario pensare di ragunarli insieme in uno di de-

(1) Celebre fin dai tempi di Dante.

terminato. Et perchè questa ragunata non si può fare per via di bando, conviene che si pigli modo di comandare a tucti ad uno ad uno che venghino. Et però harai ad te decti conestaboli, e dividerai decta listra di huomini per comuni; dipoi ad ogni sindaco darai quelli huomini li toccano, e li comanderai comandi ad decti sua huomini, sotto pena della disgratia nostra, sieno el dì di San Mattia, che sarenò ad dì 24 del presente, ad Certomondo per presentarsi ad Giovanni Berardi collega nostro: insomma, noi desideriamo fare dua mostre, l'una ad dì 21 del presente in domenica, e questa delli armati e scripti sotto le sei bandiere; l'altra el dì di San Mattio, addì 24 del presente, di quelli che non sono scripti, ma sono suti notati per scriversi da decti conestaboli. Lasceremo hora pigliare el modo ad te circha el farli venire, e ti aiuterai de' potestà de' luoghi, de' conestaboli e de' loro cancellieri, usando in questo ogni diligentia et autorità. Bene vale.

1506, 16 febbrajo (s. c. 1507). A Piero Guicciardini, Vicario e Commissario di Mugello (Loc. cit., Id. Ibid. a carte 18 tergo).

Noi ti commendiamo assai dell' opera hai facta nel fermare quelle 4 bandiere secondo la commissione nostra, nè potremo restarne più satisfatti. Et perchè noi stimiamo, come tu scrivi, che questa ordinantia habbi bisogno di grande obbedientia, attenderemo che quelli contumaci comparischino, e la meno punitione sarà quello in che li condanna la leggie.

Noi ti mandiamo incluso in questa uno ricordo, el quale voliamo per nostra parte dia in scriptis ad quelli dua conestaboli, e advertira'li ad tenerlo di presso e osservarlo (1), senza lasciarne cosa veruna indrieto. Ultra di questo, ti mandiamo la copia d' uno bando (2), el quale farai bandire, e dipoi adpiccare per tucti e' luoghi publici.

Fra pochi dì si manderà a' conestaboli la listra di quelli huomini che tu hai aggiunti, e tu li advertirai che in questo

(1) Di questi avvertimenti, uno è quello qui sopra, altri si leggono in seguito.

(2) È pure come quello qui sopra.

marzo e' disegnino quanti pecti e lance manchino, e quanti scoppietti voglino, oltre quelli che li hanno; havendo advenienza che non passino x scoppietti per ogni cento huomini.

Addi 14 del presente, Sarra da Citerna ci notificò come Pasquino d'Antonio Bagliesi e Domenico Fantechi hanno facto certa ragunata di scripti e non scripti (1). Et essendo noi in animo d'observarne la legge et el bando mandato da noi, te lo facciamo intendere, acciò sappi come noi voliamo procedere in questa materia; il che faremo sì cautamente, che ci riescha con exemplo ad altri e buon fondamento di questa opera. Vale.

1506, 20 febbrajo (s. c. 1507.) *A Guglielmo degli Alessandri. Vicario di San Giovanni: l'ultima parte a Bartolommeo Bartolini, Vicario di Samminiato (Loc. cit., Id. Ibid. e carte 20 tergo).*

E' ci fu questa mattina, ad hore 14, notificato, come Menico di Giovanni da Fucecchio haveva ferito in sul capo Giovanni di Giovanni di Pagolo. Non lo habbiamo facto citare, stimando che tu ne habbi la preventionione. Et quando non havessi, li farai fare comandamento si rappresenti ad noi; e quando tu la habbi, ti ricordiamo solo che noi desideriamo che questi nostri huomini sieno gastigati in persona e non in danari, cioè che le pene sieno corporali e non pecuniarie, perchè non voriamo nè impoverirli nè perderli.

Noi ti mandiamo incluso in questa cinque listre, dove sono notati, potesteria per potesteria, tucti quelli che nel tuo vicariato non ubbidirno alla mostra quando Antonio Giacomini venne costà. Et come tu vedrai per le listre, questi disubbidienti sono di dua sorte: l'una, di quelli che erano scripti prima socto le bandiere; l'altra, di quelli che erano chiamati di nuovo per scriversi. Et perchè e' sono diversi e' peccati loro, noi voliamo procedere per hora contro di quelli disubbidienti del numero vecchio, e ch'erano prima scripti; e' quali voliamo facci citare tucti, et farai per pena ad ciascuno pagare 20 soldi. Et se alcuno non potessi o non volessi pagarli,

(1) Per fazioni private, gare e inimicizie; punite, come vedemmo dalla legge con la pena di morte.

lo terrai dua dì in prigione , e dipoi lo licentierai , senza che e' paghi detti 20 soldi. Voliamo paghino e' diritti , secondo le consuetudine : e li venti soldi che pagheranno , farai mettere in mano ad uno depositario che li tenga ad stanza nostra , e ad noi dipoi li rimetta. Voliamo anchora che tu nel citarli ricerchi la cagione della loro inobbedienza ; e trovando scusa ragionevole , la ammetterai loro. Circha quelli disubbidienti che erano de' chiamati di nuovo , non procederai altrimenti contro di loro , ma aspetterai da noi come te ne habbia ad governare : il che ti narremo per altra ; e salverai le listre.

A Bastiano farai intendere , che come e' quaderni sieno saldi , se li manderanno le listre.

1506 , febbraio (s. c. 1507). A *Federigo de' Ricci* , Vicario e Commissario di *Pescia* (*Loc. cit.* , *Id. Ibid.* a carte 21).

No' ti mandiamo alligata ad questa tre quaderni , dove sono notati tucti li huomini , fra vecchi e scripti di nuovo , che noi habbiamo fermi sotto coteste tre bandiere ; et hai ad intendere che tucti quelli che sono scripti in su detti tre quadernucci e non sono cancellati , sono quelli che sono rimasti scripti e fermi sotto dette tre bandiere. Pertanto harai ad te el conestabole , e li presenterai detti quaderni , e dirai che li facci transcrivere e riordinare tucti insieme al suo cancelliere ; e facto questo , ci rimandi detti 3 quaderni. Voliamo oltre di questo , che tu notificchi ad ciascuno delli scripti di nuovo , come egli è scripto , e che li è obligato obbedire alle mostre , quando le si bandiranno. Et in questo userai diligenza tu et il conestabole. Dirai oltre di questo al conestabole , che examini quanti pecti e quante lance bisogna mandare costà per conto di questi scripti di nuovo ; e che ad questo effetto facci di rihavere tucte quelle armi che sono nelle mani delli scripti vecchi che rimangono hora cassi ; e così ricerchi se altre armi si fussino smarrite in paese , e facci di haverle nelle mani : et in specie ci advisi quanti pecti e quante lance si trovino ad Montecarlo ; e di più , examini quanti scoppietti è bene se li mandino per fornire le bandiere , non passando x scoppiettieri per cento. Ma ricorderà'li che usi dilgentia in vedere chi delli scripti nuovi ha l'armi da sè , perchè sappiamo ve ne è assai ; e ad chi le ha , non

bisogna darle: e però farai che li usi diligentia in ritrovarlo, e tu non li mancherai delli avisi necessarij in questa cosa ec. (1).

1506. *febbrajo* (s. c. 1507). A *Piero Guicciardini, Vicario di Scarperia* (*Loc. cit., Id. Ibid., a carte 22*).

Noi ti scrivemo adì passati, come noi havamo inteso che Pasquino d'Antonio Bagliesi e Domenico Fantechi havevano facta certa ragunata, e ti dicemmo come noi desideravamo procederci drento secondo la leggie, per dare buono exemplo in questo principio; e non ci hai risposto alcuna cosa. Pertanto ti riscriviamo la presente, e desideriamo ce ne risponda subito, perchè vorremo intendere se in questa causa hai facto, o prima o poi, alcuna cosa.

Ulterius ti significhiamo, come ci è facto intendere come Giorgio di Bernardino da Camoggiano, potesteria di Barberino, ha ferito Lorenzo Sela da Monte Buriano. Pertanto noi desideriamo che quando tu non sia prevenuto, facci citare con lo incluso bullettino decto Giorgio; ma quando fussi prevenuto, ne seguirai li ordini della tua corte: e ad questo anche ci risponderai.

Tucti quelli che tu ci mandasti in listra per disubbidienti, sono comparsi, da quelli in fuori che fieno notati nella inclusa listra. Pertanto noi voliamo che tu li citi, e faccigli sodare costì sufficientemente di comparire al magistrato nostro fra dua dì dal dì del sodamento. Vale.

1506. 23 *febbrajo* (s. c. 1507). A *Bartolomeo Bartolini, Commissario, Vicario di San Miniato* (*Loc. cit., Id. Ibid., a carte 23*).

Noi mandiamo alligata ad questa cinque quaderni, dove sono notati tucti li huomini, fra vecchi scripti e scripti di nuovo, e quali tucti habbiamo fermi per rassegnarsi alle mostre che per lo advenire si faranno sotto coteste cinque bandiere; e hai ad intendere che tucti quelli che sono scripti in su decti cinque quaderni e non sono cancellati, sono quelli

(1) Nel resto è come il precedente documento.

che sono rimasti scripti e fermi sotto decle cinque bandiere. Pertanto harai ad te el conestabole, e li presenterai detti quaderni, e dirai che li facci trascrivere e riordinare tucti insieme al suo cancellieri, e dipoi ci rimandi e' quaderni; e farà'li bene intendere, che tucti e'cancellati sono cassi, e li altri rimangono tucti accesi. Voliamo oltre di questo, che tu notificchi ad ciascuno delli scripti di nuovo, come li è scripto, e che li è obligato obbedire alle mostre quando le si bandiranno: e in questo userai diligentia tu e il conestabole. Dirai oltre di questo al conestabole, che examini quanti pecti e quante lancie bisogna mandare costà per conto di questi scripti di nuovo; et ad questo effecto facci di rihavere tutte quelle armi che sono nelle mani delli scripti vecchi, che rimangono hora cassi; e così ricerchi se altre armi si fussino smarrite in paese, e facci di haverle nelle mani; e di più examini quanti scoppietti è bene se li mandino per fornire le bandiere, non passando x scoppiettieri per cento. Ma ricorderà'li che usi diligentia in vedere chi delli scripti nuovi ha l'armi da sè, perchè sappiamo ve ne è assai; e ad chi le ha che sieno approposito, non bisogna darle: e però farai che li usi diligentia in ritrovarlo, e tu non li mancherai delli aiuti necessarij.

Quando noi ti mandamo, due o tre di sono, le listre de'disubbidienti vechi e nuovi, t'imponemmo che circa a'disubbidienti chiamati di nuovo, aspectassi nostro avviso ad procedere contro ad di loro: per il che t'imponiamo facci a tucti un comandamento, che sotto pena dello arbitrio nostro si presentino al nostro Magistrato personalmente infra 6 dì dal dì del comandamento, e ci manderai nota di coloro ad chi tu harai comandato: e questo ti si dice quanto a'disubbidienti delli scripti di nuovo; perchè, quanto alli scripti de'vecchi, ti si scripse per altra come te ne havevi ad governare.

Poichè tu ci fai intendere havere havuto notitia prima di noi di quel Menico da Tonda che haveva ferito Giovanni di Giovanpagolo, voliamo che tu sia riconoscore di questo caso: e però, non obstante la citatione facta a lui per nostra parte, voliamo la riconoscha costì nella corte secondo li ordini.

1506, 3 marzo (s. c. 1507). *Istruzione a Don Michele Coriglia spagnuolo* (1). (*Loc. cit.*, *Id. Ibid.*, a carte 11 tergo e seguenti).

Anderete a trovare la compagnia vostra; e quello che voi havete ad fare per nostra commissione, è questo:

Voi vi trasferirete la prima cosa in Mugello, per fare quello che per una nota particolare (2) vi è suto ricordato: in che userete diligenza. Et stato che sarete in Mugello quel tempo vi parrà, anderete vicitando tucti quelli luoghi dove sono li scripti sotto le bandiere nostre da quelle bande; che sono, per al presente, vicariato di Mugello, vicariato di San Giovanni, di Firenze, e vicariato di Casentino. E ne andrete di luogo in luogo con quello ordine vi parrà, se già da' nostri Excelsi Signori non vi fussi commessa alcuna altra cosa; e scriverrete spesso al nostro magistrato, dandoci avviso se alcuna cosa nasce, e dove vi trovate.

Quello che voi havete ad fare per commissione nostra nello andare adorno, è questo:

Usate grandissima diligentia di reprimere tucti li scandoli che nascessino infra li scripti nostri, o infra li scripti o non scripti. Et perchè el più importante caso che possa occorrere è quando quelli nostri huomini fanno alcuna ragunata per andare ad fare qualche cosa violenta e scandalosa; voliamo pertanto, che subito vi viene ad notitia che alcuno faccia o habbi facto alcuna ragunata de' nostri huomini scripti, per fare alcuno insulto contro ad alcuno, che quanto più presto potete, o propinquo o discosto vi troviate, voi vi presentiate subito al luogo dove quel tale o tali facessino o avessino facta decta ragunata; e v' ingegnerete per ogni via opportuna di haverli nelle mani, e li metterete in luogo sicuro ad stanza nostra, e darete notitia del caso appunto; e quando quel tale o tali che facessino o ha-

(1) Don Michele Coriglia fu condotto per provisione del Consiglio degli Ottanta capitano di guardia del contado e distretto di Firenze, e per deliberazione del 27 febb. (1507) gli furono dati 30 balestrieri a cavallo e 50 fanti; come si legge nello stesso Codice a carte 9 tergo.

(2) È quella che seguita dopo l'istruzione.

vessino facta la ragunata, fuggissino e non potessi haverli in mano, ritroverete tucti e' beni loro mobili, come bestiaime, masseritie e simili, e ne farete inventario, e li consegnerete ad chi parrà ad voi, che li tenga ad stanza nostra: e in questo userete prudentia e diligentia, dandoci sempre adviso subito della qualità della cosa.

Voliamo, oltre di questo, che ciascuna volta che voi v'interverrete in su le mostre che faranno e' nostri conestaboli, voi habbiate advertenza che non vi nascha alcuno tumulto; e quando pure ve ne nascessi, voliamo lo reprimiate con ogni remedio opportuno, gastigando con prigione o con fune quello tale o tali che fussino capi o causa di tale tumulto. Et quando el caso fussi di qualità che meritassi altro che fune o prigione, e che bisognassi andare più oltre, li rimetterete in luogo sicuro ad stanza nostra, e adviserete del caso.

Ancora vi si commette, che quando alle case loro, ciò è fuora delle mostre o delle ragunate di che di sopra si fa mentione, fra li scripti, o fra li scripti e non scripti nascessi alcuno scandolo, e voi vi trovassi presente, lo reprimerete con ogni remedio opportuno, mettendo in carcere ad nostra stanza quelli tali che causassino lo scandolo; et ad noi darete adviso del caso.

Circha le condannagioni che havessino e' nostri scripti, le quali fussino sute facte dal dì che furno scripti indreto, non ne farete alcuna exactione, nè darete loro alcuna molestia. Dell'altre vi sarà commesso giornalmente da l'ufitio nostro come vi habbiate ad governare.

Non punirete alcuno in danari, ma observerete al tucto l'ordine soprascripto. Et adviserete alla giornata delle cose occorreranno; e noi successivamente vi daremo, secondo la necessità, nuove commissioni. Ricordiamovi solo per ultimo, che non vi travagliate in alcuna cosa civile. Vale.

1506, 5 marzo (s. c. 1507). *Commissione particolare data al suddetto.*

Noi voliamo usiate diligenza di havere nelle mani Pasquino d'Antonio Borghesi e Domenico Fantechi, tucti a dua del popolo di Renzano, e della podesteria di Barberino di Mugello; e presi li havessi, li metterete nelle mani del vicario di Scarpe-

ria, che li tengha ad nostra stanza; et ad noi ne darete adviso. Bisogna usare diligenza in questa cosa, e ordinarla in modo che non sappino che voi andiate in su el luogo. La notitia di loro vi potrà essere data da Sarra da Citerna loro conestabole, che sta ad Barberino. Pertanto potrete mandare uno vostro fidato ad lui, che impari le cose loro et che si consigli con Sarra, e voi, di poi dato l'ordine, giugnere addosso loro una nocte. Insomma, noi desideriamo haverli nelle mani, e in spetie Pasquino: sì che usate prudentia.

1506, 6 marzo (s. c. 1507). Al Vicario di S. Giovanni, Guglielmo delli Alessandri (*Loc. cit.*, Cod. CLIX, a carte 25 tergo).

Noi ti mandamo più di sono una listra di quelli che disubbidirno quando Alamanno venne ad fare costà la mostra, e t'imponemo che de'disubbidienti chiamati di nuovo non ne se-guissi altro, fino che non te ne era data altra commissione. Per la presente ti commettiamo facci comandare ad ciaschuno di decti nuovi disubbidienti, che fra 4 dì dal dì del comandamento, sotto pena del nostro arbitrio, comparischino davanti ad noi; e terrai conto de' comandamenti farai, per riscontrare chi ubbidisce, o no.

Noi habbiamo consegnato el quaderno delle bandiere di messer Giovanni Tedesco ad ser Simone da Terranuova (1), fermo e saldo da noi di quelli buomini nuovi e vecchi che ad noi pare debbino rimanere scripti sotto quelle bandiere. Ordinerai pertanto, che riscontri decti quaderni con li suoi; e ad quelli che rimangono cassi, tolga l'armi, e le consegna ad quelli scripti di nuovo; e di poi che armi li bisognino fare venire di qui; e diene adviso. Significhera'li ancora come noi habbiamo rimosso di costà Giovanni del Mare, e ad lui habbiamo dato in governo la podesteria di Castel Franchò. Et però conviene che li usi la medesima diligentia in rivedere decta bandiera, della quale ser Simone porta anchè la listra ferma. La podesteria di Cascia habbiamo congiunta con quella del Ponte ad Sieve, e datele in governo ad Agnolone da Castiglione.

(1) Cancelliere e conestabile di messer Giovanni Tedesco.

E' ti si scrisse più di sono, ordinassi che ad ser Simone soprascripto fussi pagato da tucte coteste podesterie che sono sotto messer Giovanni, 'uno ducato d'oro el mese, per infino ad octobre proximo. Di nuovo ti si ricorda, ad ciò facci fare decta distributione, e che ser Simone sia pagato della faticha sua.

1506, 15 marzo (s. c. 1507). A Roberto Serristori, Vicario di Casentino (Loc. cit., Id. Ibid. a carte 32 tergo).

Noi habbiamo visto quello che tu ci scrivi per la tua de' 13, in risposta di quanto ti si scripse circha e' casi occorsi ad Pratovecchio. Et ci pare che infino ad qui tu habbi usato buona prudentia per posarla. Nè ad noi occorre darti instructione particolare come te ne habbi ad governare; se non che in genere ti dirremo, che sia bene fare ogni opera che si posi el caso seguito, e non ne nascha delli altri: e però harai advertenza alla disdetta di quella tregua, e vederai che la non seguiti (1), e che anche questa parte si posi; e così t'ingegnerai che avanti vengha el tempo de' 25 di, ci sia preso tale expediente, che passato quel tempo non seguiti qualche tumulto. Et perchè tu possa più facilmente procedere, si è mandato costà Don Michele (2) con la sua compagna: e nel maneggiar questa cosa, ti varrai della persona e delle genti sua. E perchè lui habbi più cagione di fare quello che tu li ordinerai, se li scrive la alligata, la quale li presenterai. Nè altro ci occorre, salvo che tu ci dia adviso alla giornata come le cose procedono; e t'ingegnerai che in tali differenze vi si intrometta meno si può delli scripti (3) nostri. Vale.

1506, 15 marzo (s. c. 1507). (Loc. cit., Cod. LXX, a carte 14).

Veduta una notificatione facta contro ad Goro di Lodovico Verde sotto di 2 del presente, e considerato e examinato

(1) Cioè la disdetta.

(2) Il capitano Don Michele Coriglia, spagnuolo, incaricato di reprimere i disordini.

(3) Cioè degli nostri descritti nelle milizie.

quello e quanto intorno ad quello caso si dovè considerare e esaminare; in ogni migliore modo che posserno, deliberorno e sententiorno (1), che:

Goro di Lodovico Verde pre nominato s'intenda casso e privo del capitanato della bandiera della compagnia del Borgo ad San Lorenzo, e debba decto Goro infra 4 di proximi futuri havere presentato le bandiere ha in mano, col segno della ordinanza loro, al Podestà del Borgo, sotto pena della loro disgratia; et deba, oltre di questo, decto Goro sodare fra dua mesi rapresentarsi a l'officio loro qualunque volta parrà, et di pagare quella condannagione che per conto della querela decta gli fusse facta dal loro magistrato. Nè vogliono che s'intenda per questo casso o privo della loro ordinanza; ma vogliano che e' goda tutti i privilegii che godeno li altri scripti sotto le loro bandiere.

1507, 9 maggio. A Pazzino Lucalberti, Vicario di Scarperia
(*Loc. cit., Cod. CLIX, a carte 66*).

Tu ci scrivesti addi xij, dandoci notitia del caso successo ad San Gaudenzo, exortandoci ad procedere in questo caso in modo contro ad delinquenti, che li altri ne pigliassino exemplo. Ad che subito noi pensamo qualche expediente, existimando che tu non ci procedessi altrimenti dietro: e tanto più lo credemo, ricevuta questa tua d'hoggi, dove tu ci ricordi el caso, e confortici al medesimo. Sendo di poi stato al nostro magistrato l'offitiale di San Godenzo, e havendoci di bocha ragugliati del caso, el quale, secondo lui, non è sì grave come tu ci havevi scripto; ci ha facto anchora intendere come tu hai mandato le citationi ad tucti quelli che si trovorno ad rompero la prigione. Et parendoci che da l'un canto tu habbi voluto che noi riconosciamo questa causa, da l'altro che tu la voglia riconoscere tu, ne siamo maravigliati; perchè, se dal notaio non s'intendeva la cosa, ne poteva nascere confusione. Hora poi per 'l caso è qui, noi ti facciamo intendere che ci fia sommo piacere che tu proceda contro ad di loro, perchè ogni volta che la iustitia harà el luogo suo senza no-

(1) Gli Spettabili Signori Nove.

stro fastidio, ci sarà sempre più grato. Ricorderemoti bene, che gastigare cotesti huomini con la pecunia non può essere più pernizioso, perchè si perdono li huomini, fannosi inimici al paese, insegnano disubbidire ad li altri, e sono la pietra dello scandolo di tucti e' mali che nascono nel nostro contado. Però, se tu li puoi havere in mano, non mancherai di tuo debito; ma quando credessi non li potere havere, e per questo a entrare in condannagioni, penserai come altrimenti si possa procedere in questo caso, con più satisfactione nostra e della iustitia; e ci darai notitia di tuo animo.

Facciamoti intendere come noi habbiamo riconosciuto el caso di Domenico ec.

1507, maggio. Al Conestabile Arcangiolo da Castiglione (1)
(*Loc. cit., Id. Ibid., a carte 70*).

Per la tua lettera intendiamo come hai visitato Poggibonsi, Colle e Sangimignano, e come se' stato veduto volentieri, e desiderano che l'armi venghino. Comendiamo la diligentia tua: e perchè tu possa exeguire la tua commissione, habbiamo inviato hoggi per ad Poggibonsi 150 pecti, 150 lancie e 12 scoppietti, e uno tamburo e una bandiera di numero 31 (2); e si sono indirizate al podestà di Poggibonsi, con ordine te le consegnì ad tua posta: le quali cose e armi hanno ad servire ad armare la podesteria di Poggibonsi, perchè sono circha 160 huomini, come per il quaderno vedrai, el quale ti si manda per il tuo tamburino, insieme con e' quaderni di Colle e di Sangimignano; e fra 4 o 6 di saranno mandate tucte l'armi ad Sangimignano et ad Colle. Comincerai pertanto secondo la listra della potesteria di Poggibonsi ad armare quelli uomini, e armerai prima quelli della terra, e di poi armerai ad popolo ad popolo quelli del contado: e se alcuno recusassi di non volere pigliare l'arme, lo farai forzare dal Podestà; e nello armarli, ad chi havessi corazza, non darai pecto; e ad chi havessi ronca o balestra, non darai lancia. Harai

(1) Arcangiolo di messer Matteo.

(2) Le bandiere havevano un numero d'ordine. Vedi la Commissione di Niccolò Machiavelli, più sotto, Capitolo IV.

non di mancho advertenza che in ogni cento fanti si mantenga almeno 70 lance, e il restante sieno fra ronche, spiedi grandi e balestre e scoppietti; e non permetterai che alle mostre e' venghino con altre armi che con le predette. E armato che harai nel modo che di sopra si dice cotesta podesteria di Poggibonsi, farai bandire, 4 o 6 di innanzi, la mostra di decta podesteria; e li exerciterai in quello ordine che ad te parrà: et exercitati, li rassegnarai ad uno ad uno, e darà'ci notitia de' disubbidienti. Manderà'ci subito scripto e' nomi di dua o tre giovani de' descripti di Poggibonsi, quali ti paino apti ad dare loro la bandiera. Noi ne faremo deliberatione, e tu la darai ad quello che haremo deliberato l' habbi. Questo ordine che di sopra ti si scrive circha la podesteria di Poggibonsi, terrai in armare e rassegnare per la prima volta le due altre podesterie di Colle e Sangimignano, usando in tucto buona diligentia. Et noi bavanti che tu habbi armate tucte le podesterie, e facto queste tre prime mostre ad una ad una, ti scriveremo come ti habbi ad governare in molte cose particolari, che al presente non accade scriverle. Vale.

1507. 26 maggio. *A Guglielmo degli Alessandri Vicario di San Giovanni* (*Loc. cit.*, *Id. Ibid.* a carte 74 tergo).

Per certo caso occorso in su la mostra che messer Giovanni Tedesco ha facta ultimamente, noi desideriamo havere in ogni modo nelle mani tucti quelli che seranno notati nella inclusa lista. Et perchè ad fare questa executione noi giudichiamo che ti bisogni lo aiuto di Don Michele (1), li scriviamo l'alligata, e l'imponiamo che faccia, per havere nelle mani alcuni, tucto quello che da te li sarà ordinato. Tu dunque penserai el modo da tenere perchè la cosa riescha bene e honorevolmente, usando quelli mezzi e quelli termini che ad te occorreranno perchè le cose succedino bene; e t'ingegnerai, come è detto, di haverli nelle mani tucti ad cinque. Pure, quando e' ne havessi ad campare veruno, vorremo che rimanessino presi almeno Nicholo di Rustichello da Mezzano, podesteria di Castel-

(1) Il Capitano spagnuolo, deputato a mantenere l'ordine nelle compagnie del Distretto.

franco, e Lorenzo d'Antonio Agnolotti, capo di bandiera di Castelfrancho. Et perchè questa cosa vadia secreta, noi habbiamo scripto brevemente ad messer Giovanni Tedesco, acciò che il cancelliere suo non habbi ad intendere lo animo nostro, e che la cosa non si guastassi; e così li habbiamo scripto che non venga ad Firenze, acciò che e' predetti non piglino alcuna suspitione. Voliamo bene che tu mandi subito sotto qualche altro colore per detto messer Giovanni, et ad lui solo leggerai questa lettera, acciò che l'intenda lo animo nostro. Et potrai anche parte intendere da lui che modi li paressino di servare per havere costoro, e lo advertirai che mostri di buono animo contro ad di loro, e essere per fare ogni cosa che noi non intendiamo nulla di questo caso, acciò s'addormentino.

Penserai dunque di governare bene questa cosa, perchè, se la riesce, tu harai mancho briga con li huomini, e noi daremo migliore principio ad questa opera.

I nomi della listra che di sopra si dice, sono questi:

Niccolò di Rustichello da Mezzano, podesteria di Castelfrancho.

Lorenzo d'Antonio Agnolotti di Castelfrancho, capo di bandiera.

Domenico di Matteo di Girolamo, detto
Trionfo

Lionardo di Giovanni, vocato Radichio

Luca di Giuliano di Luca di Toto

} di Montevarchi.

1507, 27 maggio. Ad Arcagnolo da Castiglione, conestabile.

(*Loc. cit., Id. Ibid. a carte 76.*)

Per la tua intendiamò come tu hai armato Poggibonsi e Colle, e che ti resta ad dare l'armi ad Sangimignano: il che quando harsi facto, ce lo adviserai, ad ciò noi ti commettiamo dipoi quello habbi ad fare. Et perchè tu ci hai mandato e' nomi di quelli ad cui tu giudichi stessi bene la bandiera, e non li conoscendo noi, rimettiamo in te il darla: ricordiamoti bene che tu la dia ad huomini di discretione, più presto che ad huomo galliardo, acciò che mediante l'opera sua la compagnia stia più hunita, e tu vi habbi drento minore briga.

Et perchè tu hai havere uno cancelliere che sia d' uno de' tre luoghi che tu hai in governo, el quale debbe havere per suo salario uno ducato d' oro el mese, ne eleggierai dua, uno da Colle e uno da Sangimignano, che sieno apti ad tenere le tue scripture, e aiutarti nelle rassegne; e ce li manderai qua, e noi faremo la electione di quello che ci parrà.

Poscritta. Noi ti diciamo per la lettera, che tu facci eleggere uno da Colle e uno da Sangimignano, e ce li mandi qui. Ma perchè noi habbiamo pensato che non è bene dare loro questa gita, voliamo che, con el consiglio de' podestà dell' uno luogo e dell' altro, tu facci electione d' uno apto ad essere cancelliere da Colle ed uno da Sangimignano, e tucti addue e' nomi loro imborserai in una borsa, e ne farai trarre uno alla presenza d' uno de' due podestà: e quello così tracto, voliamo sia quello che sia tuo cancelliere; e ci manderai el nome de epso.

1507, 2 giugno. *Ad Don Michele.* (Loc. cit., Id. Ibid. a carte 84.)

Perchè noi voliamo reprimere certo caso di grande importanza che è nato a Decomano, dove è morto uno huomo e feritone quattro; e perchè noi intendiamo che circha 25 huomini di quella parte che sono cagione dello scandolo, si sono ridotti ad un luogo decto della Villa, che è posto sopra a Decomano meno d' un miglio in su la montagna verso Vichio; e volendo havere nelle mani costoro, o levarli di qui, acciò che non possino procedere in maggiori inconvenienti: voliamo che subito vi leviate con quelli fanti e cavalli possete, e quanto più secretamente è possibile, ne andiate alla via di Dicomano, e in particolare ad quello luogo che di sopra si dice, decto Villa; e veggiate di havere nelle mani di decti huomini che vi si sono ragunati, el più potete; e in particolare, di havere quelli che saranno notati. Intendiamo che in decto luogo di Villa sono quattro case, dove si è facta decta ragunata; e quando Voi ve li troviate, e vi riesca porre loro le mani addosso, o parte, li manderete subito ad noi: e siamo contenti che della roba troverete in decte case, viviate voi e la famiglia vostra. E quando voi non trovassi in decte case decti huomini, e intendessi che

vi si fussino ragunati, alloggiarete ad ogni modo con la famiglia vostra in decte case, vivendo di quella roba vi troverete, e vi starete insino ad tanto che da noi vi sia scripto altro. Ma quando intendessi che in decte case non si fussi mai facto ragunata alcuna, e che questi delinquenti della Nave non vi si fussino rifuggiti; non alloggiarete in decte case, ma vi ritirerete in Dicomano, e attenderete da noi quello voliamo facciate. Usate in questa commissione diligenza, perchè la cosa riuscendo, vi farà onore, e sarà con sommo piacere nostro. Et perchè vi possiate levare di costì subito, vi mandiamo per il presente cavallaro sexanta ducati d'oro, et il resto della paga vi si manderà quando sarete arrivato ad Decomano, o in quello luogo soprascripto. E' nomi di quelli vi si dice di sopra, sonb questi :

Francesco di Iacopo,
 Lorenzo di Francesco di Iacopo,
 Iacopo di Francesco di Iacopo,
 Cristofano di Iacopo,
 Ser Lionardo di Domenico di
 Guercio,
 Noferi di Domenico,
 Becto di Domenico,
 Niccolò di Domenico,
 Giovanni di Iacopo,
 Giuliano di Giovanni di Iacopo,

tucti di quelli de la Nave.

1507, 5 giugno. *Ad Arcangiolo da Castiglione, conestabile.*
 (Loc. cit., *Id. Ibid. a carte 85.*)

Noi stimiamo, ancora che da te non se ne habbia alcuno aviso, che tu habbi dato l'armi ad tucti li huomini tuoi, e consegnato le loro bandiere. Et perchè tu non facci alcuno errore, ti scriveremo appunto come ti habbia ad governare con codesti huomini descritti; e terrai questa lettera appresso di te, e leggerà'la spesso, acciò tu observi appunto quello che sia la mente nostra.

La prima cosa che tu hai ad intendere, è che tu non hai ad fare mai monstre senza licenza nostra, e se prima non ti

è comandato da noi; e però non li raccozzerei mai insieme, se tu non hai nostre lettere.

Hai, quando tu farai le mostre, ad rassegnarli ad uno ad uno; e quelli che tu troverai che non sieno in su le mostre, e che non sieno malati, o che non sieno fuori del paese (ad che voliamo basti uno che giuri la malattia o l'absentia loro), noterai in su 'n una listra, e ce ne manderai qui nota, acciò noi li possiamo correggere secondo ci parrà.

Hai ad intendere anchora questo, che nessuno descripto ti ha ad chiedere licenza che quando vole andare ad fare alcuna sua faccienda fuora del paese, ma solamente quel tale che si vuole partire ti ha ad fare noto come e' si parte, e dove e' va, e per quanto tempo; e tu non l'hai ad ritenere, ma ad darli licenza subito: e solamente hai ad fare ricordo al tuo cancelliere del nome suo, e dove e' vada, e per quanto tempo; e ogni mese una volta manderai nota di quelli ti havessin chiesto licenza, e di quelli che fussino ritornati infra 'l tempo.

Se alcuno de' tuoi scripti morissi, ti farai rendere l'armi, e noi adviserai della morte di quel tale.

Se alcuno mutassi paese per habitare stantialmente, farai d'intendere dove e' va; e quando e' vadia ad stare dove sieno bandiere di descripti, non ti farai rendere l'armi, ma solo ci darai adviso chi quel tale è, et dove sia ito ad habitare. Ma quando quel tale andassi per stare dove non sia bandiere di descripti, ti farai rendere le armi, e ad noi darai notitia chi quel tale sia, e dove e' vadia.

Tu hai ad intendere che tucti cotesti tuoi descripti non hanno alcuno altro privileggio che questi dua: cioè, che sono securi di quelle condannagioni pecuniarie in che si trovorno condannati dal di che furno descripti indreto, per cause criminali e delitti commessi; dell'altre cose, e di debiti privati, o debiti di comune, e non sono securi; e tu non te ne hai ad travagliare in modo alcuno, ma lascerai fare e procedere le cose ordinariamente al podestà e alli altri ofitiali: e ad questo harai advertenza grande. L'altro privilegio che hanno questi descripti è, che possono portare l'armi in ogni loco, e infino drento ad questo palazzo. Ma per levare li scandoli, noi non voliamo che drento nella terra di Colle e di San Gimignano

guano e' portino l'armi di nocte, cioè da l'una hora in là : e questo farai loro intendere, e fara'lo osservare.

Vogliamo anchora, per havere occasione di levare li scandoli, che tu habbi autorità di porre le mani addosso, e mettere in prigione nelle mani di qualunque nostro rectore tutti quelli che alla presenza tua facessino alcuno scandolo : ma non voliamo già che tale così preso tu facci lasciare senza nostra licenza; ma ce ne darai aviso, e noi ti scriveremo quello voliamo facci. Et perchè noi desiderremo havere notitia presta delli scandoli che nascessino; dove tu non fussi presente, ordinerai per nostra parte a' capitani di bandiera, che delli scandoli nasceranno sotto la bandiera di ciascuno, subito te ne diano notitia; e ne farai fare nota al tuo cancelliere di tale notificazione, in che hora e di è facta, e ad noi per fante proprio ce ne darai notitia subito; e di quello spenderai per mandare fanti o ricevere advisi, sarai sempre rimborsato.

Perchè infra li huomini tuoi non nascha gara alcuna, harai advertenza, in su le mostre e battagioni che tu farai, che non vi sia alcuno altro che comandi se non tu, acciò che le cose vadino più ordinate, e che non ne resulti gara da alcuna delle parti.

Terrai, come ti si dixè nel principio, questa lettera appresso di te; leggerà'la spesso, e observerà'la ad punto.

1507, 5 giugno. *A Michele Bruni, podestà di Colle.*

(*Loc. cit., Id. Ibid. a carte 87 tergo.*)

Cotesta comunità per suoi ambasciadori ci fa intendere, come e' sarebbe inconveniente quando li scripti fussino securi o da debiti privati, o da debiti di comune. Et perchè questa loro querela sarebbe ragionevole quando così fussi, ti significhiamo, come questi descripti non hanno securità, se non che sono securi per le condannagioni pecuniari le quali havessino per delicti commessi; e come d'ogni altra cosa, così civile come criminale, tu li hai ad trattare come prima: e tucto si è facto intendere al loro Conestabole lungamente. E perchè decti ambasciadori ci hanno exposto, come e' sarebbe bene che drento nella terra di Colle nessuno scripto potessi portare arme la nocte, ci è parso di compiacerlo loro. Et però

farai publicare per tua e nostra parte, che nessuno ardischa portare arme la nocte da l'un' hora in là. Et ad questo e al soprascripto effecto harai ad te el Conestabole, e li leggerai questa nostra lectera; acciò che, oltre ad quello li habbiamo scripto, intenda etiam da te come le cose habbino ad governarsi. Vale.

1507, 5 giugno. *Alla comunità di Colle.*
(*Loc. cit., Id. Ibid. a carte 87 tergo.*)

E' sono stati ad noi vostri imbasciadori, da' quali habbiamo inteso ad pieno el desiderio vostro circha l'ordinanza. Onde che noi, per satifsare alle petitioni vostre, che sono ragionevoli, habbiamo scripto appunto al Conestabole come si habbi ad governare, e come li scripti non sono securi nè per debiti privati, nè per debiti di comune; excepto che per condannagione pecuniarie causate da delicti ec. Et quanto alle armi, noi siamo contenti che da l'una hora in là, quanto dura la nocte, e' non le possino portare drento nella terra di Colle: e di tanto si è advertito el Conestabole. Et quando, portandola el giorno, seguissi alcuno scandolo, voi ce lo farete intendere, e noi lo reprimeremo in ogni modo, perchè desideriamo sopra ad ogni altra cosa la pace vostra.

1507, 5 giugno. *Ad Arcangelo da Castiglione.*
(*Loc. cit., Id. Ibid. a carte 88.*)

Noi ti scrivemo quattro hore fa, e ti significhiamo larghamente come ti havevi ad governare con cotesti descripti: e perchè la lectera sarà allegata ad questa, non te lo repricheremo altrimenti. Et intra le altre cose che noi ti scriviamo in epss, è che tu non facci monstra nè rassegna senza nostra licenza. Et però ti scriviamo la presente, e ti diamo licenza che per tucto questo mese ad tua posta, in dì di festa e non altrimenti, facci una mostra, e non più, di ciascuna delle tue bandiere; e voliamo che tu non raccozi per hora dua bandiere insieme, ma facci un dì di festa la mostra ad Poggibonsi, l'altro dì di festa ad Colle, e l'altro dì di festa a Sangimignano: e fara'lo intendere a ciascuna potesteria almancho cinque o 6 di in-

nanzi. Et facto che tu harai la mostra d'una bandiera, li rasseguerai, e manderai nota de' disubbidienti, come nella alligata ti si commette; e ad noi scriverai el dì che tu harai facto ciascuna mostra. E facto decte tre mostre, non ne farai più senza licenza nostra. Sarà inclusa in questo uno bando, el quale voliamo che in su 'n ogni mostra, e poi in su 'n ogni mercato, facci bandire da e' messi e banditori de' podestà de' luoghi, acciò che ognuno intenda bene quello che lui habbi ad fare. Vale.

1507, 5 giugno. A Pazzino Lucalberti, vicario di Scarperia.
(*Loc. cit., Id. Ibid. a carte 88 tergo.*)

Tu harai inteso lo scandolo che è seguito ad Decomano intra quelli della Nave e quelli del Coccola, e di che natura e di quanta importanza sia. Et benchè noi havessimo d'epso lo adviso subito, non li citamo subito, perchè intendendo che li erano in paese, volevamo vedere se si possa, dormitando la cosa, haverli tucti o parte nelle mani, come ci è intervenuto in qualche altro caso che è nato in cotesto paese e altrove: perchè simili casi, e di tanta importanza, voliono essere governati con modi extraordinarj, ad volere dare terrore ad quelli huomini, et che loro nè altri presuppongha possere fare simili excessi e rimanerne impunito. Ma havendo inteso poi, come decti mali factori si sono discostati e andatine in Romagna, ci è parso di fare le citationi; e per questa cagione ti mandiamo incluso in questa quelli bullectini vedrai, e' quali per uno de' tua cavallari farai presentare, e della presentazione ci darai adviso: e non obstante che per hora noi ci diffidiamo poterli haver nelle mani, non dimancho siamo in disegno di governarla di maniera, che non ne seguirà minore exemplo, che se noi li havessimo in mano. Et per questa via speriamo veder più obbediente cotesto paese, e più facile ad essere maneggiato da li rectori e governatori suoi. Bene vale.

1507, 16 giugno. A Bartolomeo Orlandini, podestà di Sangimignano. (*Loc. cit., Id. Ibid. a carte 92 tergo.*)

Egli è stato ad noi uno oratore di cotesta comunità, et expostoci come havendo considerato el bando mandato da noi

non molti di sono, desideravono due cose: la prima, che le condannagioni che si facessino delli disubbidienti alle mostre, si volgessino al p.^{co} (1) loro, perchè così ne dispongono o' capituli hanno con questa Repubblica: l'altra, che desideravono ch'è tamburi nostri non si appiccassino, acciò che non fussi le-cito ad ciascuno possere dare disagio ad uno huomo da bene di venire infino qui, sendo tamburato. E noi, considerato questa loro domanda, habbiamo concessa loro la prima liberamente, a ciò ch'è capituli loro si osservino; la seconda, habbiamo de-liberato così: ch'è tamburi si adpichino quando da noi sarà ordinato. Ma quando si commetterà si aprino, siano contenti ch'el podestà habbi ad sè decti tamburati, e examinili, e lui giudichi quelli fussi bene scrivere o no, e diene avviso. Et così si leverà via e' disagi che havessino havere ad venire qui: nè questo si fa per adcrecere el numero che vi è al presente, ma per migliorarlo con el tempo, scrivendo delli utili e cassando de' disutili. Diamotene avviso, acciò sappi tu e tuoi successori come in questo caso vi abbiate ad governare. Vale.

1507, 8 luglio. *Ad Antonio da Castiglione, conestabile a Firenzuola. (Loc. cit., Id. Ibid. a carte 103.)*

Per la tua de' tre, ricevuta hier mattina, intendiamo come molti di cotesti scripti ti chieghono licenza per andare ad pigliare danari con li conestaboli che soldano per li Vinitiani (2). Habbiamo ad fare intendere questo, che noi desideriamo sopra ogni cosa che decti nostri scripti non piglino danari per andare a soldo d'altri: e però non darai loro licenza ad nessun modo. Et perchè e' non ci pare, per bono rispetto, da fare questa proibizione per bando, voliamo che in ogni altro modo e' si usi ogni diligentia perchè non partino: e ad chi richiederà licenza, farai intendere che se li andrà, e' sarà gastigato: e inoltre monstrerai ad quelli che ridomandassino licenza, e ad quelli capi de' populi che lo possino ridire ad li

(1) Pubblico: cioè che il prodotto delle multe appartenga alla comunità.

(2) Il danaro d'ingaggio; a prender soldo sotto i conestabili che ingaggiavano e arruolavano per conto de' Veneziani.

altri, come chi andrà al soldo de' Vinitiani, andrà ad perdere e non ad guadagnare: perchè, se bene egli harà innanzi dua o 3 di paghe, e' sarà conducto in lato dove non potrà partire se non ad posta d'altri; e saravi tenuto tanto, che li scosterà molto bene e' danari; e interverrà loro, che li stenteranno un tempo, e dipoi o non torneranno, o torneranno in camicia. Et perchè queste cose sono vere, le farai intendere bene, e userai lo aiuto del vicario dove bisognassi o prohibirli, o persuadere loro el bisogno loro. Al quale comunicherai la presente lettera, e secondo el consiglio suo te ne governerai, e ad noi darai avviso se t'occorrerà intorno ad questo cosa alcuna, o giudicassi se fussi da farci rimedio alcuno particolare.

Quanto alla mostra, ti commendiamo. Bene vale.

1507, 10 luglio. A Giovanni Compagni, vicario di Firenzuola.
(*Loc. cit.*, *Id. Ibid.* a carte 105.)

Antonio conestabole (1) ci scripse pochi dì sono, come alcuni de' sua fanti li domandavan licenza per andare ad pigliare denari con Ramazotto (2), o con alcuno altro conestabole che

(1) Antonio di Lorenzo di Castiglione.

(2) Il Capitano Ramazotto, del quale è la lettera a Francesco Guicciardini stampata in questo a pag. 319. Egli fu uno di quei feroci schierati insieme al Maramaldo e a tanti altri, e insieme ai Tedeschi, da papa Clemente VII contro Firenze nel 1529. Di questo Capitano lasciamo parlare il Varchi: « Ramazotto si sottoscriveva nelle lettere e patenti sue, Conte di Tossignano. Forte uomo essendo ed in gran credito appresso i contadini di quelle montagne (della villa di Scaricalastino), avendo ragunato, per commissione di papa Clemente, circa tremila montanari e masnadieri, prese Firenzuola e Scarperia; e saccheggiato Gagliano e Barberino e tutte le altre castella e ville circumvicine, non uscì mai di Mugello, dove non combattendo, ma rubando, e ogni cosa, quantunque minima, robata da' suoi a buona derrata comperando, e con esso seco a casa sua portandosene, faceva un gran danno alle strade, ed era di grandissimo impedimento alle vettovaglie: non curando di perdere vergognosamente nella sua vecchiale in una guerra sola tutta quella fama e riputazione ch'egli onoralamente in molte nella sua giovinezza acquistato s'aveva. — Fabrizio Maramaldo se n'andò con forse tremila di quei suoi, la maggior parte malandrini non pagati, prima sul Sanese e poi in su quello di Volterra — conciossiacosa che costui fosse quegli, il quale per la non pensata diede, si può dire, la vittoria al papa ». (*Storia fiorentina*, libro X, al principio.)

solda per la Signoria di Venegia. Al quale noi rispondemo che non dessi licenza ad alcuno in veruno modo; anzi facessi intendere loro che, andando, e' contraffarebbono alla volontà de' nostri Signori; e tornando, sarebbero gastigati. Scripsesegli anchora, che facessi loro intendere come quella gita sarebbe ad poco guadagno, per andare discosto ad casa, e in luogo che non possono tornare a loro posta. Commettemmogli ti comunicassi la lettera, acciò che tu, intesa la voglia nostra, li prestassi ogni aiuto ad tale effecto. Et perchè noi stimiamo assai questo caso, e giudicando che la provisione che se ne sia facta infino ad qui, non basti; ti scriviamo la presente, e facciamoti intendere generalmente, come noi desideriamo sopra ogn'altra cosa che nessuno suddito di questa Repubblica, e in specie e' nostri scripti vadino al soldo con alcuno; perchè andando tempi che noi potessimo haverli adoperare, noi non voliamo che sieno partiti da casa e a' servitij d'altri con l'armi nostre. E per fare questo effecto, di nuovo, in quelli modi che ad te occorreranno più expediti, farai intendere ad ciascuno che si partirà per ire al soldo d'altri senza licenza nostra, che ne sarà punito o ad l'andata o ad la tornata, e sarà tractato come nostro rebelle; e sia gastigato el padre per il figliolo, e l'uno fratello per l'altro. Et perchè e' si potrebbero dolere che non dando noi danari, noi non volessimo che ne pigliassino con altri; farai loro intendere che le medesime cagioni per che altri vuole dare danari, faranno che noi daremo danari noi; e se sarà più tardi, e' sarà con loro maggiore utilità, havendoli in casa. Farai loro anchora intendere tutto quello che ad Antonio si scripse circha el pericolo che portano andando ad servire e' padroni di chi li solda, per andare in luogo, come di sopra ti si dixi, discosto da casa assai, e da non potere tornare ad loro posta. Et perchè le sono cose vere, si doverrebbero persuadere loro facilmente. Noi disegniamo, per dare terrore ad chi volessi disubbidire, e rendere reputazione ad questa cosa, di mandare costà Don Michele (1); e arrivato che sia, potrai fare bandire una mostra; e, raccozzatogli, potrai fare loro intendere di nuovo quello che di sopra ti si dice. Noi confidiamo nella prudentia tua, e speriamo, mediante quella, che condurrai questa cosa secondo el desiderio nostro. Vale.

(1) Il solito Capitano di Guardia.

1507, 12 luglio. *A Baccio Bartolini, vicario di Samminiato; e a Berto da Filicoja, vicario di Valdicecina. (Loc. cit., Id. Ibid. a carte 110.)*

Noi habbiamo inteso come e' si truova in Lucha alcuno conestabole che fanno fanti per la Signoria di Vinegia, e cerchono di trarre huomini de' paesi nostri. Et benchè e' ci sia difficile ad crederlo, per parerci el luogo molto incomodo; tamen, per non mancare di diligenza, te ne voliamo havere dato aviso, perchè ci dispiacerebbe assai che li huomini scripti sotto le bandiere nostre, andassino ad servire con le nostre armi alcuno senza nostra licenza. Et però voliamo che tu usi diligenza in ricercare se tale cosa è vera, e ce ne dia aviso. Et perchè noi non possiamo credere, quando e' fussi pure vero, che alcuno si levassi se non venissi qualcuno ad levàrli e portare loro danari, vedrai con diligenza d'intenderlo; e trovandone alcuno che li andassi sublevando o con danari o con altri, farai di haverlo nelle mani, e tenerlo ad stanza nostra.

1507, 6 agosto. *A Niccolò degli Alberti, capitano d'Arezzo (1). (Loc. cit., Id. Ibid. a carte 123.)*

Noi habbiamo ricevuto la tua de' 4, et inteso quanto di' circa el non volere li nostri scripti lasciare le armi alle porte quando vengano a Arezo, ma volerle portare drento, etiam contro la voglia delle guardie tue: del che non ci maravigliamo, perchè havendo el beneficio di posserle portare, et portandole non tanto di fuori, ma etiam drento alla città, et fino in questo palazzo senza esserne facto loro prohibitione, pare anchora non debi essere loro prohibito el portarle costì; et però non è da maravigliarsi se recusano di non le volere lasciare alle porte. Ma perchè noi siamo del medesimo animo che tu, et iudichiamo che per ogni respecto e' sia bene che nè loro nè altri le portino drento ad codesta città; habbiamo pensato di

(1) Questa lettera è cominciata dal Coadiutore ser Francesco, e terminata dal Machiavelli; talchè quasi la metà della lettera è scritta di mano di quest' ultimo.

provedere che lo faccino, senza alterare la immunità et privilegio loro: et per questo habiamo ordinato di scrivere alli nostri conestabili di Valdarno, Valdichiana, Casentino, Aghiari et Val di Tevere (li homini de' quali luoghi iudichiamo sieno quelli che frequentano el venire ad cotesta città), che faccino intendere a tutti li nostri scripti pubblicamente. come noi non vogliamo che in Arezo e' portino le armi. Ma perchè li sopradecti paesi sono molto larghi, et non si potrà così facilmente et presto farlo intendere ad ogn'homo, bisogna che anche tu habi buona advertentia che in su questo principio, prima che decti scripti ne sieno advertiti, e' non nasca tra loro et le guardie tue qualche scandolo; chè non havendo notitia della intentione e voglia nostra, et sapendo posserle portare in ogni luogo, saria facil cosa che, sendone qualcuno insieme, e' non volessimo lasciarsi forzare ad lasciarle alle porti: et però userai diligentia di farlo pubblicamente intendere su per cotesti mercati, come la voglia nostra è che in Arezo e' non le portino; et in oltre advertire le guardie tue delle porti, che discretamente et senza tumulto le faccino loro posare; o vero comandino per parte tua non entrino drento, et faccinti restare di fuori; o vero lasciandoli entrare, li accompagnino, et rappresentino dinanzi a te: pure che ne seguiti lo effecto che tu et noi desideriamo, ciò è che non portino armi costì.

Scrivendo, è comparsa la tua di hieri, e veggiamo come egli è seguito quello di che noi dubitavamo in sul fare porre giù l'armi ad costoro, e exabrupto, e senza farlo loro prima intendere: nè ti possiamo scrivere altro, se non che ci dolga della qualità del caso e delle parole usate dal conestabole, le quali non crediamo però sieno così appunte come ti è suto referito. Ma da poichè da quelli di Valdichiana è commesso questo eccesso, noi ti mandiamo una lettera nostra ad Arcangiolo (1), la quale li manderai subito, acciò che lui intenda come e' si habbi ad governare, e possalo fare etiam intendere a' suoi compagni. Nè ci occorre altro, salvo che, nel prohibire questa cosa, observi quanto di sopra ti si dice; e quando saranno ite per tucto le prohibitioni, gastigherai chi non ubbidissi: salvo che noi non voliamo tolgha loro l'armi, perchè

(1) Il conestabile Arcangiolo di messer Matteo da Castiglione.

le sono nostre: e anche ti ricordiamo non li condanni in denari.

1507, 5 ottobre. A Giovanni Peruzzi, vicario di Sangiovanni (1).
(*Loc. cit., Id. Ibid. a carte 147 tergo.*)

E' sarà in questa una nota de' disubbidienti di queste ultime mostre. Voliamo seguiti la usanza e costume delli altri: e questo è, che tu faccia pagare loro soldi 20 per uno, o vero che li stieno due giorni in prigione.

Perchè noi intendiamo che messer Giovanni Tedesco ha ordinato uno tondo per podesteria, per fare trarre ad mira e' sua scoppiettieri; voliamo pertanto che tu habbi ad te el cancelliere di decto messer Giovanni, e intenda da lui quello che montano decti tondi, e ad chi e' si hanno ad pagare; e inteso questo, voliamo che de' danari si fussino riscossi da e' disubbidienti per lo addreto, e' quali non fussino anchora rimessi al magistrato nostro, e de' danari riscoterai da e' disubbidienti delle vecchie e delle nuove listre, si paghino decti tondi: e noi avviserai particolarmente quanti danari vengono, ad chi e' s' hanno ad pagare, e quanti danari di riscosso si trovavano costì.

Voliamo anchora, che tu ordini ad tucti e' podestà di quelle podesterie dove sono descripte bandiere nel tuo vicariato, che ciascuno di loro facci fare da quelli huomini una cassetta ad uso di tamburo, dipintovi dentro uno San Giovanni, e descritto da piè: *tamburo d'ordinanza* ec.; e quelli così facti ognuno appichi nella principale chiesa della sua podesteria; e appiccati che sieno, farai bandire in su e' mercati per parte nostra, che se alcuno notificherà per via di decti tamburi alcuna persona che havessi facto armare, o ragunanza di huomini per fare alcuno insulto, o che havessi vendute o comprate l'armi del comune, o che havessi facto alcun'altra cosa contro all'ordinanza, li sarà dato el quartq della condannagione pecuniaria, e tenuto segreto. Usa diligentia in ordinare questi tamburi, e in tucte queste altre cose ti commettiamo, acciò ti possiamo commendare. Vale.

(1) Nello stesso tenore, e sotto il giorno medesimo, fu scritto ad Antonio Masi. vicario di Valdicaccia.

1507, 6 dicembre. A tutti i conestabili dell'ordinanza.
(*Loc. cit., Id. Ibid. a carte 179 tergo.*)

Noi t' imponiamo usi diligentia di ritrarre quanti sbanditi e condannati sono nel numero de' descritti sotto le tue bandiere, e tucti li metterai in su una listra, podesteria per podesteria, mettendo e' nomi e contrassegni di ciascuno; e dirai che bando o condannagione sia quella di ciascuno; e in quanto e per che conto e quando fu condannato; in modo che noi ne possiamo d'ogni cosa sapere appunto la verità: e questo farai quanto più presto ti sia possibile.

Oltre di questo, più septimane sono ti si scripse come, non si faccendo al presente le mostre, che tu ogni dì di festa andasse visitando e' comuni, e ragunandone 30 o 40 insieme secondo la comodità delli huomini, et quelli exercitassi e li vedessi in viso; e confortassigli ad stare preparati e in ordine, quando fussino comandati. Il che noi crediamo che tu habbi facto, e che tu faccia continuamente: non dimancha, te lo ricordiamo per la presente, acciò che tu di nuovo intenda lo animo nostro, e non manchi di tuo debito. Vale.

1509, 15 febbrajo (s. c. 1510). A Niccolò Scarlatti, vicario di Samminiato. (*Loc. cit., Cod. CLX a carte 30 tergo.*)

E' ti debbe essere noto quanto e quante volte li descritti nostri sotto le bandiere di codesto vicariato sieno stati aggravati e affaticati nella guerra di Pisa, et come infinite volte senza prezzo alcuno e' sono stati in quelle factioni 6 e 8 giorni continui. Questo fa che noi e ciascuno amorevole cittadino debba haverli nelle cose loro per raccomandati, et riguardargli, e fare loro qualche vantaggio da li altri, quando e' si possa fare senza inconveniente, o altro tristo exemplo di che ne havessi ad nascere scandolo. Diciamoti questo perchè egli è suto al nostro magistrato Michele d'Andrea da Tonda, et Giovanni di Santi di Batista da Fucecchio; et inteso quello che gli hanno referito, e conosciuto le opere loro quali sieno state nelle factioni predette, giudichiamo che sieno di quelli ad chi si debba havere qualche compassione, e mostrare loro qualche

ristoro de' servitij passati. Et però ti facciamo intendere, come e' ci sia grato facci loro tutti quelli piaceri convenienti, acciò che e loro e li altri, quando sia di bisogno, sieno pronti a servitij della Repubblica nostra. Bene vale.

1509, 18 febbraio (s. c. 1510). A Filippo dell'Antella, vicario d'Anghiari. (Loc. cit., Id. Ibid. a carte 103.)

Noi ti commetteremo, ne' giorni passati, facessi opera che quelli che havevano mandate male le armi nostre, ne fussino gravati per posserli riarmare ec.: donde è nato, che gli è suto al magistrato nostro alcuni de' epsi, et dicono che molti di loro che havevono lasciati e' pecti pel cammino tornando da Pisa, sono ritornati per epsi e li hanno riauti; alcuni altri hanno venduto el pecto, e comprato una coraza; alcuni altri hanno perdute le lancie nelle factioni, et dolgonsi ne' soprascripti casi essere gravati. A noi pare, quando in facto si vedessi, che uno havessi rihauto el pecto, e l'altro in cambio di quello havessi comprato la coraza, et quell'altro havessi perso la lancia in factione, che le scuse fussino da admetterle; ma iudichiamo bene che ci si potessi fare qualche inganno. Et però t'ingegnerai trovare la verità delle sopraddette cose; et quando in facto trovassi che fussi in alcuno de' soprascripti termini, non lo graverai.

1510, 3 marzo (s. c. 1511). A Giuliano Guidetti, vicario della Pieve. (Loc. cit., Id. Ibid. a carte 105 tergo.)

Inteso per il Conestabile nostro la questione che è nata intra cotestoro, voliamo che ad la hauta di questa lievi per bando e da parte nostra le ofese, facciendo bandire che sotto pena della disgratia nostra non s'innuovi cosa alcuna per tucto el presente mese; e adpresso comanderai ad Bartolomeo d'Antonio di Refe e ad Antonio del Zucha, che furno capi di decta questione, che sotto pena dello arbitrio nostro comparischino davanti ad noi infra tre dì dal dì del comandamento facto. Comanderai medesimamente, che comparischino dinanzi ad noi, e sotto le medesime pene et al medesimo tempo ed e' più propinqui di quelli che sono feriti, e di quelli che havessino

ferito; dandoci particolare avviso de' comandamenti facti ad chi ed in che di. Et perchè noi crediamo che alcuni di quelli non ubbidiranno, noi habbiamo scripto in Romagna al bargello che si trasferisca costì, acciocchè dove non bastino li altri ordini, le forze supplischino: e li habbiamo scripto veggua di havere nelle mani quelli che non ubbidissino. Et però bisogna non si sappia costì la venuta sua, et che tu li mandì incontro o tuo cavaliere o notaio, che lo informi di quello ha da fare, perchè desiderremo assai havere nelle mani i capi della questione, e chi havessi ferito. Vale.

CAPITOLO II. .

LETTERE SCRITTE DA NICCOLÒ MACHIAVELLI IN NOME DEI
NOVE DELL' ORDINANZA , RISGUARDANTI LE COMPAGNIE
DELLA MILIZIA A PIÈ NELLA PROVINCIA DI ROMAGNA.
(gennajo 1511 , 1512)

LXXI.

Alle seguenti lettere del Machiavelli, spettanti agli uomini dell' Ordinanza nella provincia di Romagna, descritti e scelti da lui medesimo per ordine dei Nove, giova il premettere questa COMMISSIONE, che si legge stampata nelle sue OPERE.

COMMISSIONE per fare la scelta degli atti all'arme tra i descritti nell' Ordinanza e Milizia (1).

Noi Nove dell'Ordinanza e Milizia fiorentina significhiamo a chiunque vedrà le presenti nostre patenti lettere, come l'ostensore di esse sarà Niccolò di messer Bernardo Machiavelli, segretario de' nostri Eccelsi Signori, mandato da noi nella provincia di Romagna per cappare e fare elezione di uomini atti all'arme, e per militare a piè nell'Ordinanza nostra, sotto quelle bandiere che da noi saranno in quella provincia collocate.

(1) Nello stampato porta il titolo : *Commissione per fare soldati*. — *Patente*; ma il titolo di *soldati* è inesatto; come pure non ha che fare con la commissione la lettera che nella stampa segue alla commissione medesima. Il Machiavelli fu mandato a fare la scelta, tra i descritti nella milizia nazionale, di quelli atti all'arme. Si descrivevano tutti da 15 anni in su, senza riguardo all'età; ma poi si faceva tra questi la scelta, e si fermavano per alcun tempo per fare il servizio: intanto altri divenivano atti, e si sostituivano a quelli morti, partiti, cassati, o divenuti invalidi.

Pertanto comandiamo a tutti voi sudditi nostri della detta provincia di Romagna, gli usiate ogni obbedienza; e voi rettori e ufficiali di quella, gli prestiate ogni aiuto e favore, che per tale effetto dello scrivere e cappare detti uomini gli fusse di bisogno.

Dato in Palatio Flor. 2 die decembris 1511.

1511, 24 gennajo (s. c. 1512). *Al Comune di Marradi. (Loc. cit., Ibid. Cod. CLX, a carte 204 tergo.)*

E' sono stati ad noi vostri ambasciatori, et per vostra parte ci hanno exposito quelle cose che voi sapete havevi dato loro in commissione: et quello che ad loro si è risposto si scriverà ad voi. Et prima, quanto al tenervi gravati di havere scripto nella ordinanza più homini che non sopporta cotesto comune, siamo suti contenti, per satisfarvi, rimandare la llistra al conestabile; et li habbiamo commesso la rivegga di nuovo; et dove sono 4 huomini in una casa, non ne scriva più che dua; et dove ne sono tre, ne scriva o uno, o dua, come li pare; et dove ne sono dua, ne scriva uno; et dove ne è uno, s' egli ha donna et figliuoli, non lo scriva, se già questi tali non venissino voluntarij. Questo, come si è dicto, si fa per compiacervi. Ma in facto, lo havere voi scripto assai huomini non vi aggrava cosa alcuna, perchè quando e' si habbino ad levare di costì, non se ne torrà mai la terza parte, in modo che chi non vorrà partirsi, sarà in sua libertà. Et questa Signoria pagando li huomini, vuole che gliene sia saputo grado. Duolci bene di questi modi sinistri usati da voi fuora della opinione nostra, perchè conoscendo la fede vostra, pensavamo havessi ad credere senza replicare ad quello che per nostra parte vi è suto facto intendere; maxime havendo exemplo di tante terre et comunità dove noi habbiamo messa questa ordinanza. Circha la bandiera non accade replicare, perchè sendo data, sappiamo vi contenterete di quello abbiamo deliberato. Et quanto al cancelliere, se noi havessimo inteso prima lo animo vostro che noi lo avessimo electo, ve ne haremo satisfatti; ma sendo electo per da hora ad tucto el mese d'octobre proxime futuro, è necessario che serva questo tempo. Di poi voi potrete fare intendere lo animo vostro ad questo magistrato, et lui potrà compiacervene. Quanto a' caporali, siamo contenti per li

consigli vostri ne facciate una deputatione, non passando dieci caporali per cento di quelli fieno scripti: la quale deputatione ci manderete in nota; et noi, quando la sia facta iustamente, come crediamo farete, li approveremo.

El conestabole ci scrive come e' si truova ancora in su l'osteria per non li havere voi dato alloggiamento; il che ci è dispiaciuto, perchè simile cosa non mostra quella affectione alla nostra Repubblica che noi stimavamo: nondimanco siamo contenti havervi per scusi, stimando essere nato tucto per poco ordine vostro, più tosto che per altra cagione. Per tanto farete ad ogni modo di provederlo; et quando voi, come ci hanno detto e' vostri ambasciadori, volessi taxare con el conestabole questa spesa, li havete a dar, fra el comune vostro et quel di Palazuolo, dua ducati d'oro el mese in tucto, cominciando el tempo da el dì ch'egli arrivò costì. Sichè piglierete uno de' dua partiti, et manderetelo ad effecto senza altra replica.

1511, 24 gennajo. A Daniello da Castiglione, conestabile a Marradi. (*Loc. cit., Id. Ibid. a carte 205 tergo.*)

Noi habbiamo per il tuo cancelliere ricevuto la tua et la lista di codesti Comuni. Et per quello che tu ci scrivi circha li huomini di Marradi, et per quello che da' loro ambasciadori si è inteso, per venire dimesticandogli, ti rimandiamo indietro per il tuo cancellieri el quaderno di Marradi, acciò che di nuovo tu lo rassetti; et farai questo con più satisfactione di codesto universale potrai. Et habbiamo scripto loro, come noi siamo contenti che di quattro per casa tu non ne scriva più che dua; di 3, ne scriva o uno o dua come ti pare; di dua, e'ne scriva uno. Et chi fussi solo et havessi donna et figliuoli, lascerai stare, se già ei non venissino voluntari: sì che vedrai con questo ordine di rifare le listre el più presto potrai, et con più satisfactione di colestoro, et bisognando per questo effecto cassare et rimettere, lo farai. Habbiamo ancora per satisfarli concesso loro, che deputino per li loro consigli dieci caporali per cento, et ce ne mandino nota. Et siamo contenti quando tale deputatione sia facta giustamente, approvarlo. Vedrai di aiutare questa cosa dextramente, acciò che la succeda bene et senza scandolo.

Circha al tuo alloggiamento, e' pare che s'indirizino ad volersi taxare in danari; et noi scriviamo loro, che volendo fare questo, e' ti hanno ad dare, fra loro et quelli di Palazuolo, in tucto dua ducati d'oro el mese, et ha ad cominciare el mese et di tu arrivasti costà. Èssi loro commesso piglino questo modo o e' ti proveghino: la quale taxa è quella che hanno tucti li altri conestaboli per deliberatione di questo magistrato.

Noi scriviamo l'aligata lettera ad Giovanni Ridolfi commissario, et li commettiamo mandi subito per quel ser Guasparra che hebbe teco quelle parole, et usi seco termini per li quali un'altra volta egli intenda come egli ha ad havere in reverenza el segno nostro: però li manderai detta lettera.

Tu vedi come cotestoro sono poco socievoli, et bisogna havere in questi principii gran prudentia; tanto che ad poco ad poco e' si assuefaccino ad questo ordine. Et perchè una delle cose che potrebbe guastarlo sarebbe se nel raccozarli insieme e' si appiccassi una zuffa, harai ad questo buona (1); et se in questi principij ti paressi da raccozarli villa per villa, o dua o tre ville insieme per volta, di quelle che sono più unite, la rimettiamo in te: il che ti si ricorda per attempo, quando noi haremo mandate l'armi, che le manderemo ad quelli di Palazuolo, come noi haremo comodità di vecturali; et ad codesti, come tu ci harai rimandato la listra salda. Et per la prima ti significheremo chi noi habbiamo electo per capitano di bandiera al Palazuolo, et manderemoti le bandiere. Vale.

1511, 25 gennajo. A Giovanni Ridolfi, commissario in Romagna. (*Loc. cit., Id. Ibid. a carte 207.*)

E' ti è suto facto intendere come ser Guasparre di Francesco de' Fabbri da Povolano, comune di Marradi, ha usato molti sinistri termini contro alla ordinanza, et come per lui non è rimaso di perturbarla. Pertanto noi voliamo che tu mandi per lui come prima puoi, et usi qualche termine seco perchè gli intenda che le deliberationi di questa Repubblica

(1) Così nel Codice; dove è da supplire *avvertenza*, *cura* o simili.

non hanno ad essere urtate da lui; tenendolo appresso di te ad disagio qualche dì, et faciendogli paura di peggio, quando e' non si rimuti.

E' sono stati da noi ambasciadori di Modigliana per la cagione che tu ci scrvesti. Abbiamo risposto loro, et mostro l'utile et l'onore fa alla loro terra questa ordinanza. Et perchè noi ne habbiamo scripto loro una lettera ad lungo, desideremo, quando ti truovi in Modigliana, facessi di havere ad te consiglio, et che leggiessino di nuovo detta lettera ad la presenza tua, acciò che, letta quella, tu potessi in conformità di epsa replicare el medesimo, et necessitarli ad fare quello ad che detta lettera li persuade.

Aspectiamo intendere da te che tu habi data la bandiera di Modigliana, della quale per l'ultima nostra ti demmo commissione. Vale.

1511, 24 gennajo. Al comune di Modigliana.

(*Loc. cit., Id. Ibid. a carte 206.*)

Noi ci maravigliamo assai che per li vostri ambasciadori ci habbiato mostro tanto disagio et tante difficoltà che voi sete per havere mediante questa ordinanza, maxime perchè intra tucte le Comunità che ubbidiscono ad questa Signoria noi havamo la vostra et haviamo intra le più affectionate ad questa Repubblica. Et saremo di mala voglia se noi credessimo che questo vostro dolersi nascessi da altro che dalla poca cognitione di questa cosa, et da farsi paura senza bisogno: per chè dove voi stimate che la vi arrechi tanto spesa et disordine, et ella vi arrecherà comodità et securtà et honore. Perchè voi havete ad intendere, che tucte le spese che si fanno in cotesta forteza et in coteste mura di cotesta terra sono gittate, quando voi non siate ordinati ad defenderle; nè si possono chiamare ordinati li huomini che non hanno arme apte alla difesa, nè capo che li guidi. Et havete per securtà vostra senza dubbio ad fare più fondamento in su questo ordine, che in su codesta forteza, et in su coteste mura. Circha la spesa, voi harete ad alloggiare un conestabole, et pagare un vostro homo che lo serva per cancellieri; la quale non è tale che voi non possiate portarla, aiutandovi noi di nostro, et pagando un con-

stabile continuamente che sia vostro capo : perchè da l'altro canto vi risparmia , che quando noi vorremo de' vostri fanti , noi li pagheremo ; chè per lo addreto li pagavi voi ; et che per ogni suspecto non si harà ad mandare costì cavalli et fanti ad distruggervi , come è intervenuto questo anno : che se questa ordinanza vi era ordinata , non bisognava mandarvi nessuno soldato forestiero. Et se vi paressi essere troppi scripti , questo ancora è uno suspecto vano ; perchè del numero grande non si ha ad servire questa Repubblica , se non per guardare la vostra terra ; perchè quando la voglia servirsene altrove , non ne trarrà mai la terza parte delli scripti ; et essendo pagati , andrà chi vorrà ire et non altri. Si chè intendete bene questa cosa ; et poichè noi ve l'abbiamo dichiarata , non vogliate mostrare altro animo che si habbino mostro verso di questa Repubblica tante altre terre et comunità dove questo ordine è messo. Et perchè voi intendiate che noi vogliamo da voi le cose conveniente , et agevolarvi più che li altri , ci basterà ch'el conestabile sia servito dal cancelliere : il che quando sia , et ch'el conestabile se ne contenti , questo magistrato non ricercherà altro. Valetè.

CAPITOLO III.

LETTERE SCRITTE DA NICCOLÒ MACHIAVELLI IN NOME DEI NOVE
DELL'ORDINANZA, RIGUARDANTI GLI ORDINI PER LA MILIZIA A CA-
VALLO ISTITUITA PER PROVVISORE DEI 23-30 MARZO 1511 (1512)

SCRITTA DAL MEDESIMO E STAMPATA TRA LE SUE OPERE.

LXXII.

**PROVVISORE PER ISTITUIRE LA MILIZIA A CAVALLO ,
*vinta il 23 marzo 1512 nel Consiglio degli Ottan-
ta , e il 30 dello stesso mese nel Consiglio Mag-
giore ; già stampata tra le opere del Machiavelli ,
ed ora collazionata e riveduta sul Registro ori-
ginale dei Protocolli delle Provvizioni. (Archivio
delle Riformagioni , Cl. II , Dist. III , N.º 55.)***

Considerato i Magnifici ed Eccelsi Signori di quanta sicurtà e
reputazione sia stata e sia alla vostra Repubblica la ordinanza delle
fanterie , e continuamente pensando i modi di render più sicuro il
dominio Fiorentino , e il presente stato e libertà ; mossi massima-
mente dalle cose che al presente corrono , e dalle qualità de' potenti
che oggi maneggiano gli stati d' Italia ; giudicano esser necessario
accrescere e fortificare detta ordinanza : ma non si potendo fare tal
cosa se non con aggiungerli numero di cavalli , i quali scritti e or-
dinati all' arme possino esser prestì , insieme con i fanti , dove il
bisogno gli chiami ; e con tale ordine torre animo agli inimici , cre-
sca fede ai sudditi , e sicurtà e fermezza allo stato vostro ; pertanto
provvidono e ordinarono

Che per virtù della presente Provvisione , al magistrato degli
Spettabili Nove dell' Ordinanza s' intenda essere e sia data e con-
cessa autorità di descrivere uomini per militare a cavallo in tutte le
terre e luoghi del dominio Fiorentino , come a loro parrà e piacerà :
e quanto alla preservazione e mantenimento di detto ordine e sue
circostanze , se ne intenda essere e sia deliberato , dopo la finale

conclusione di questa, quello e quanto ne fu deliberato nella legge che ordina gli uomini per militare a piè, ottenuta per la sua finale conclusione sotto di sei del mese di dicembre mille cinquecentosei, referendo sempre congruamente l'una cosa all'altra; salvo nondimeno le cose che di sotto si diranno.

Debbino detti Spettabili Nove tenere sempre descritti sotto le bandiere e sotto loro capi, di quelli che vulgarmente si dicono cavalli leggieri, cinquecento cavalli almeno; dovendo detti uomini così descritti portare alle mostre o in fazione di guerra, infra l'arme per offendere, balestra o scoppietto ad elezione del descritto, sotto pena d'uno fiorino largo d'oro in oro a chi non osservassi, e per qualunque volta; potendo nondimeno gli Spettabili Nove, a loro elezione e per loro partito, dare autorità a' capi di squadra, e a dieci per cento, e non più, di potere portare la lancia: e debbino detti Spettabili Nove avere adempiuto il numero infino in cinquecento almeno, dal dì della finale conclusione di questa, a tutto l'anno mille cinquecentododici.

Possino detti Spettabili Nove dare a qualunque di detti descritti, per rifacimento della spesa del cavallo, quando si stanno a casa loro, fino in dodici ducati d'oro l'anno, e non più, dando loro fiorini uno per paga, potendo però dare a' capitani di bandiera e capi di squadra paga doppia: non possino però fare più che cinque capi di squadra per cento; e il modo del rassegnargli e del dare loro la detta paga sia questo, cioè:

Debbino detti Spettabili Nove per loro partito deputare a tutti i descritti a cavallo sotto una medesima bandiera uno luogo dove abbino di per sè dagli altri a fare la loro mostra, dovendo deputare luogo dove faccino residenza o capitano o potestà o vicario, che sia più comodo che si può ai detti descritti. E debbino deputare uno mariscalco abitante in detto luogo, con provvisione di due ducati l'anno, e non più; e in tutte le prime mostre che si faranno de' nuovi descritti, e per la prima volta, debbino mandare uno loro mandato, il quale, insieme col rettore di detto luogo, e detto mariscalco, e condottiere loro, descrivino tutti quelli uomini che converranno in detta mostra, e notino i cavalli loro per peli e segni, notando ancora la valuta di ciascuno di detti cavalli, secondo la stima da farsi per tutti a quattro loro; e di dette listre una copia ne rimanga registrata appresso al detto rettore, per lasciarla di mano in mano a' suoi successori, e un'altra copia ne resti al mariscalco, e un'altra al loro condottiere, e un'altra se ne porti al detto magistrato de' Nove; la quale il cancelliere di detti Spettabili Nove, o suo coadiutore, debba registrare a uno libro intitolato *Bandiere di cavalli*, ordinato a detto effetto; e venendo dipoi il tempo che si arà a dare loro la paga so-

praddetta, debbino detti Spettabili Nove mandare a quel rettore appresso del quale sia la listra, come di sopra, tanti fiorini d'oro quanti saranno i cavalli in su detta listra, e quel più che montassino le paghe doppie; e detto rettore li debba fare ragunare tutti in uno medesimo dì, e insieme col mariscalco, e loro condottiere o suo mandato, rassegnarli e riscontrarli con le loro listre, ed a ciascuno dare la paga sua; salvo nondimeno i difetti e ordini infrascritti.

Chi non comparirà alla mostra e non arà scusa legittima, perda, quando sia appuntato per la prima volta, il ducato solamente della sua paga; e dalla prima volta in su, sia condannato, oltre al suo ducato, in lire tre: e così si osservi ogni anno, cominciando l'anno il dì immediate seguente dopo la finale conclusione di questa, e da finire come segue. Le scuse legittime sieno quando sia assente con licenza degli Spettabili Nove, o quando sia malato; con questo però, che essendo malato, debba mandare uno col suo cavallo, e con la fede della sua malattia fatta per le mani del prete suo parrochiano; e in tal caso, se gli debba pagare il ducato, come se lui personalmente fussi suto alla rassegna.

Chi comparirà alla rassegna con altro cavallo che quello che sarà descritto nelle listre, s'intenda condannato in dua ducati d'oro: possa bene qualunque di detti descritti vendere o barattare il suo cavallo a suo beneplacito, dovendo però, fra dieci dì dal dì l'arà venduto o barattato, presentare il nuovo cavallo al rettore, condottiere e mariscalco deputati come di sopra; ed essendo da loro accettato, debbino cancellare il cavallo vecchio d'in sulle listre e descrivervi il nuovo, nel modo che degli altri si dice, dandone notizia al magistrato dei Nove per fare il simile effetto. E di tutti i difetti che trovassì in detta rassegna, ne debba il detto rettore subito dare notizia a detti Nove, e rimettere al loro ufficio quelli danari che a detta mostra per le sopraddette cagioni gli fussino avanzati in mano; e di tutti i difetti predetti ne debbi il loro cancelliere, o suo coadiutore, fare ricordo mostra per mostra: ma quando detti descritti sieno in fazione di guerra, debbino essere pagati e rassegnati in quel modo e forma che si pagano e si rassegnano gli altri cavalli leggieri del comune di Firenze; e detti Nove siano tenuti dare copia delle listre di detti cavalli agli ufficiali della condotta a ogni loro richiesta; e mentre che staranno in fazione, non corra a detti cavalli la paga delle stanze sopraddette.

I danari che bisogneranno per pagare detti cavalli in sulle mostre sopraddette, *et etiam* per conto di detti mariscalchi, possino detti Nove farli pagare per loro stanziamenti diritti a chi pagherà gli altri soldati del comune di Firenze, essendo però appro-

vati da' Magnifici ed Eccelsi Signori e loro Venerabili Collegi pe' tempi esistenti, o da due terzi di loro, secondo che al presente s'usa: e subito fatta tale approvazione, sia tenuto pagarli al provveditore del detto magistrato de' Nove; e detto provveditore li debbi mandare dove da' Nove gli sarà ordinato, e dipoi ricevere quelli che da' rettori saranno rimessi indietro, tenendo di tutto diligente conto in su uno libro fatto per detto effetto; ponendo debitori uomo per uomo i detti descritti di tutti i danari che paga per paga saranno loro pagati; ed ogni quattro mesi, ed innanzi alla fine di essi, sotto pena di fiorini cinquanta d'oro in oro, e d'essere ammonito da ogni ufficio del comune o pel comune di Firenze, di che ne sia sottoposto a' Conservatori delle leggi, sia tenuto e debba di tutti i danari che infra detti quattro mesi gli saranno venuti in mano, renderne conto a' sindachi del Monte, e da loro avere fede di avere osservato quanto di sopra si dice; ed i danari che gli avvanzeranno in mano per detto conto, li debba subito pagare e rimettere al camarlingo del Monte; nè si possa per detti Spettabili Nove detti danari, o alcuna parte d'essi, per via retta o indiretta, o sotto alcuno quesito colore, convertire in altro uso che di sopra si dica. E di detti danari che si pagheranno, come di sopra, a' detti descritti per conto di paghe, ne sieno cancellati, e non ne sieno più debitori, qualunque volta saranno mandati in fazione di guerra; ma tornati a casa, sieno fatti di nuovo debitori di quelli danari che mese per mese saranno loro pagati; e andando di nuovo alla guerra, ne sieno medesimamente cancellati: e così si segua per ogni tempo avvenire. Possino detti Spettabili Nove, nello scrivere di nuovo detti cavalli leggieri, dare a ciascuno di presta fino alla somma di fiorini dieci larghi d'oro in oro, da stanziarsi come di sopra; de' quali ciascuno ne sia posto debitore dal loro provveditore, per scontrarli quando saranno adoperati nelle fazioni di guerra, in quel modo e forma che per detti Spettabili Nove sarà in una volta o più deliberato.

Non possino detti spettabili Nove, *etiam* nei tempi concessi, cancellare alcuno di detti descritti, se prima non restituisce indietro al loro magistrato tutto quello di che fusse debitore, così per conto di presta come per conto di paghe, sotto pena di quanto nella preallegata legge si contiene: questo però dichiarato, che i Signori Collegi e Nove, ed i due terzi di loro, in sufficienti numeri ragunati, possino in qualunque tempo dell'anno cancellare e far cancellare tutti quelli che, per qualche giusta e legittima cagione, giudicassino dover esser cancellati, e rimettere e cancellare loro in tutto o in parte il debito loro predetto, e secondo che per partito loro, o pe' due terzi di loro, ne sarà dichiarato e deliberato, aggravandone in questo totalmente le coscienze loro.

Morendo alcuno di detti descritti nella guerra, o essendo in fazione di guerra, s'intenda essere e sia cancellato di tutto quello di che fussi debitore; ma morendo fuora di fazione di guerra, o essendo sbandito o confinato in modo che non possa più servire, debba detto magistrato de' Nove costringere, con ogni opportuno rimedio, gli eredi o successori suoi, o i suoi beni, alla restituzione del debito che avesse solamente per conto della prestanza, potendo sostituire subito uno scambio, quale al detto magistrato parrà e piacerà.

Se ad alcuno di detti descritti fusse nella guerra morto o guasto il cavallo suo, sia tenuto detto magistrato pagare al detto descritto i due terzi del prezzo che sarà valutato detto suo cavallo in su le listre suddette, dovendosi nondimeno stanziare come di sopra; ma morendogli o guastandosegli il cavallo fuori di fazione di guerra, in modo che non lo possi più per tal conto adoperare, sieno tenuti tutti quelli che sotto la sua bandiera saranno descritti a dargli e donargli, a lira e soldo, per infino alla somma di fiorini dieci d'oro in oro larghi; ed a così fare ne possino con ogni opportuno rimedio dai detti Spettabili Nove essere costretti, massime a fine che le compagnie si mantenghino sempre a cavallo senza altra spesa del comune di Firenze.

Non possi alcuno di detti descritti prestare ad alcuno, di qualunque stato, grado, qualità o condizione si sia, il suo cavallo per più che per dua giorni, sotto pena di fiorini uno larghi d'oro in oro a chi contraffacessi, e per ciascuna volta; e sotto pena di fiorini quattro d'oro in oro a chi detto cavallo accattassi e lo soprattenessi più che detto tempo: di che ne sieno sottoposti al magistrato de' detti Spettabili Nove.

Possino detti Spettabili Nove condurre condottieri al governo di detti cavalli, da approvarsi nel Consiglio degli Ottanta, nel modo che si conducono ed approvansi i conestabili, con quel salario che parrà loro conveniente; non potendo però dare ad alcuno condottiere in governo manco che una bandiera, e sotto una bandiera non possa essere minore numero che cinquanta cavalli; e debbino permutarli da uno governo ad uno altro ogni tre anni, e del mese di novembre: e così si debbi per loro osservare per l'avvenire de' conestabili di fanti a piè.

Considerato ancora, per ricordo di detti Spettabili Nove, come la descrizione che si fa ogni anno di tutti gli uomini per tutto il dominio è di nessuna utilità, per esser troppo propinqua l'una all'altra, si provvede: che la si debbi fare ogni tre anni, da cominciare a di primo novembre prossimo futuro; e in detto mese ogni tre anni debbino scrivere di nuovo sotto le medesime bandiere della loro ordinanza almeno duemila uomini per militare a piè, acciocchè la repub-

blica di Firenze di quelli giovani che in quel tempo saranno cresciuti, ne cavi per la salvezza comune qualche beneficio.

E non si possi, così di cavalli come de' fanti a piè, scriver uomini se non sono abitanti in quelli luoghi ed infra quelli termini che è collocata la bandiera, sotto la quale sono o saranno descritti.

A questa PROVVISIOE da noi ristampata seguono gli altri

DOCUMENTI INEDITI DI NICCOLÒ MACHIAVELLI.

1512, 2 aprile. *Al condottiere Carlo da Uffida* (1).
(*Loc. cit., Cod. CLXI, a carte 13 tergo.*)

Come vi può essere noto, la cura di questa ordinanza de' cavalli, secondo li ordini di questa ciptà (2), è suta cominassa al magistrato nostro. Et perchè nel dare loro questa futura paga (3), noi voliamo rivedere con diligentia tucti decti cavalli, et saldare le listre, et pigliare de' cavalli e peli e segni, et desiderando per questo, che ad le mostre che si haranno allora ad fare e' sieno tucti presenti; et ad ciò che non possino pretendere

(1) Nell'ordinanza a cavallo i comandanti le bandiere d'una provincia erano detti Condottieri; si conducevano dal Nove, e si approvavano nel consiglio degli Ottanta, nel modo stesso del Conestabili. — Il Machiavelli scrive sempre Carlo d'Uffida; ma si deve leggere d'Uffida, luogo della Marca, delegazione di Ascoli, ora chiamato Offida. Di qui era pure quel Podestà di Bologna, Baldassare da Offida, il quale adoperandosi occultamente per commissione del Papa a rovinare Francesco Sforza, e per paura di costui rintanatosi in Budrio, dopo essere stato sconfitto nel 1436, fu poi fatto strangolare dallo Sforza. Baldassare da Uffida è detto dal Graziani. (V. Arch. Stor. Ital. T. XVI. — *Cronache Perugine* — pag. 417, e la nota di A. Fabretti).

(2) Per la provvisione del 23-30 marzo 1511 (1512), scritta dal Machiavelli.

(3) Avevano i militi a cavallo 12 ducati d'oro l'anno; per rifacimento della spesa del cavallo, un ducato, per volta.

ignoranza di nessuna cosa; v'imponiamo che, per via de' loro caporali, o per altro modo quale parrà ad te migliore, significhiate ad tucti, che sieno ad comparire co' loro cavallo al luogo che adlora sarà loro assegnato; et chi non comparirà, perderà el suo ducato, et quel più che ad noi parrà et piacerà. Et ordinate ancora, chi ha ad rassectarsi di cavallo, lo facci, acciò che li sia acceptato, et non ne segua altro inconveniente.

Noi habbiamo letto una lettera che voi scrivevi al magistrato de' Dieci: et quanto ad Agnolo dal Tegoletto, morto, habbiamo messo in suo scambio Giovanni di Senso Pino dal Tegoletto; sì che metteretelo in su la listra, et orderete che li heredi del morto satisfaccino decto Giovanni de' dieci ducati.

Habbiamo ancora, prestando fede a' ricordi vostri, electo el Toso dal Tegoletto per uno de' capi di squadra (1) di cotesta bandiera. Et perchè voi ci ricordate che sarebbe bene fare anche uno capo di squadra ad Feghine et uno al Bucine, ci sarà grato che per la prima ci advisiate chi ad voi occorressi in qualunque di decti luoghi, vedendo di torre huomini sufficienti et che satisfaccino ad li altri scripti.

Quanto a Lombardo che vuole partire, non haviamo anchora che scrivervi: solo vi diremo habbate cura che, partendosi, el cavallo suo resti, per potere dare la presta ad chi si deputassi in suo scambio.

1512, 23 aprile. A Carlo da Ufida. (Loc cit., Id. Ibid.,
a carte 22 tergo.)

Intendendo noi per la vostra de' 22 come ogni cosa è ad ordine per fare la mostra, e' ti significhiamo come noi mandiamo ad fare decta mostra Piero de' Nerli, collega et commissario nostro; el quale, al più lungo, si troverà lunedì sera ad Castel San Giovanni. Però habbiamo ordinato ad quel vicario, che comandi tucta la bandiera di Valdarno, che sieno martedì, che saremo addì 27, ad hora di desinare, in decto luogo di Castel San Giovanni, dove voi ancora farete di essere. Et desiderando si expe-

(1) Ad ogni venti militi v'era un capo squadra.

disca questo, voliamo ordiniate ad tucti quelli della bandiera di Valdichiana, che venerdì proximo, che saremo adì 30 del presente, sieno tucti al Bastardo. Et ad quelli di Casentino orderete che sieno tucti ad Poppi la domenica seguente: notificando ad ciascuno, che chi non sarà ad decte mostre, perderà la paga del suo ducato. Et però usate diligenza in farli comandare.

1512, 23 aprile. *Ad Antonio Bruni, vicario della Pieve.*
(*Loc. cit., Id. Ibid. a carte 22.*)

Noi intendiamo come tu hai citato, sotto pena del capo o della forcha, Francesco da Poppi, con altri otto balestrieri della nostra ordinanza de' cavalli, per essere venuti ad cotesti confini per svaligiare se alcuno dello exercito Spagnolo capitava loro nelle mani. Et havendo ricercho, troviamo che, hauta la tua prohibitione, tornorno subito indreto senza fare violenza ad alcuno. Pertanto, considerato la natura della cosa, voliamo che subito ci advisi come è seguito questo caso, et che errore sia stato particolarmente quello di costoro: perchè voliamo riconoscerlo noi, non sapiendo quale cagione ti muova ad metterli in bando, non havendo facto altro che di sopra si dice: et havendolo facto, sareno per volere che la iustitia habbi suo luogo. Vale.

1512, 3 luglio. *Al signor Francesco dal Monte, condottiere (1).*
(*Loc. cit., Id. Ibid. a carte 51.*)

Significchiamovi per questa, come noi, confidando nella virtù et fede vostra, vi habbiamo conducto per uno de' nostri conductieri della ordinanza nostra de' cavalli leggieri, con provisione di quattrocentocinquanta fiorini di grossi l'anno, con obbligo di rassegnare e' balestrieri; potendo rassegnare un trombecto per uno di decti balestrieri. Et dura questa conducta uno anno fermo, et uno altro ad beneplacito del magistrato nostro. Et havete ad intendere, che detta provisione di 450 fiorini di grossi l'anno è necta di ritentione: con questo, non habbate avere altra tassa, stando fermo nello adloggiamento; ma solo hab-

(1) Francesco del Monte a Santa Maria.

biare avere la patente d'essere alloggiato ad uso di soldato, andando di luogo ad luogo. Et quando non vi contentassi di questo, et volessi le tasse; stando ad casa, la provisione de' 450 ducati s'intenderà essere facta con la retentione ordinaria de' 7 per cento. Si che advisate di quello che voi vi contentiate più; et rispondete, ad ciò possiamo scrivere quello habbiate ad fare.

1512, 3 luglio. *A Luigi Venturi, podestà di Castiglione Aretino.*
(*Loc. cit., Id. Ibid. a carte 51 tergo.*)

Noi habbiamo deliberato di mettere una bandiera di fanti in cotesta terra et contado di Castiglione. Perchè confidando noi nella fede grande di cotesti huomini, voliamo, correndo questi tempi che corrono, poterci ad un tracto valere di loro come delli altri nostri fedeli. Et però, dopo la ricevuta della presente, usando quelli modi ti parranno convenienti, farai una descriptione di quelli giovani così della terra come del contado, che ti parranno disposti et qualificati in modo, da militare ad piè; vedendo di farne una descriptione almeno di 400 huomini, pigliandogli da 18 ad 31 anni: la qual listra et descriptione come harai facta, manderai al magistrato nostro, acciò che noi possiamo ordinare el conestabole et la bandiera et l'altre cose, come nelli altri luoghi.

1512, 5 luglio. *Lettera per li strami, ad tucti i Rectori dove sono scripti cavalli: scrivendo, dove sono e' vicariati, al vicario solo; et dove non sono vicariati, al podestà.*

	{ di Sangiovanni, Niccolò Popoleschi di Casentino, Lionardo Gondi di Mugello, Francesco di Simone Zati di Sanminiato, Benozo Federighi di Pescia, Piero Lapi;
al Vicario	

Et ad tucti e' podestà di Valdichiana, et al vicario d'Angiari, Francesco da Casavechia.

Desiderando noi che li balestrieri della nostra ordinanza sieno provisti di strame per tucto l'anno futuro, secondo el costume delli altri nostri soldati; e dall'altro canto, vedere che questa provisione si faccia con mancho sinistro delli huomini

nostri si può; voliamo che alla hauta di questa, habbi ad te qualunque rappresenta cotesto vicariato, e ordinerai loro et comanderai per parte nostra, che per tucto el mese d'agosto prossime advenire habbino provisto et facto fare tanti pagliai di paglia o d'altri strami, quanti sono e' balestrieri descritti nella bandiera di cotesto vicariato; sendo di peso ciascuno pagliaio di libbre 4 mila. Et per tucto decto tempo debbino havere consegnato ciascuno el suo pagliaio ad ciascuno balestrieri. Et dirai loro, che se pigliano ordine di fare decti pagliai, che non sia loro di molta spesa; et però li constringerai ad farli, et userai diligenza grande: perchè, quando e' non gli havessino facti al tempo, et gli harebbono ad concorrere con danari ad decta somma: il che non ci potrebbe più dispiacere, perchè nostra intentione è che gli habbino strame et non danari. Voliamo bene che si consegnino ad ciascuno el suo pagliaio in luogo che non li sia molto di scomodo el valersene: et ci terrai advisati di quello che segue.

1512, 8 luglio. A Mariotto Segni, vicario di Certaldo.
(*Loc. cit.*, *Id. Ibid.* a carte 55 tergo.)

Noi ricevemo hieri una lettera da Poggibonsi, la copia della quale sarà inclusa in questa; la quale ti mandiamo acciò intenda appunto in che modo el caso ci è stato riferito; et che tu riscontri con li tuoi ufficiali et con gli alligati in su la lettera, se la cosa è seguita in quel modo. Et quando così fussi, ci pare che tu admunisca la tua famiglia, che una altra volta sia cagione di posare et non d'accender li scandoli. Ma quando fussi el caso seguito altrimenti, ce ne darai adviso, perchè noi saremo per correggiere anche noi li huomini nostri, in modo che altra volta e' sieno più prudenti. E però desideriamo intendere la verità del caso.

1512, 8 luglio. A Bernardino da Carrara, conestabile in Valdibagno. (*Loc. cit.*, *Id. Ibid.* a carte 56.)

Qualunque volta tu ordinerai uno huomo fidato ad chi si paghino e' denari delle septeiento lance facte, liene faremo pagare subito; et così ti manderemo e' ferri e li scoppietti,

e'quali scoppietti et lance come sieno ad ordine le darai ad codesti huomini.

Voliamo ci advisi quanti (abeti) hanno facto coteste 700 lance; perchè pensando noi di farne di costà qualche numero, voliamo se fussi con danno di cotesta selva o no: et però ci adviserai subito la quantità di decti abeti che si sono consumati, et quanti da l'Opera te ne furno consegnati. Vale.

1512, 15 luglio. *Al podestà di Valdarno di sopra, di Valdarno di sotto, di Valdinievole, di Greve, di Radda. (Loc. cit., Id. Ibid. a carte 56 tergo.)*

Intendendo noi come e' sono in 'cotesta tua potestaria assai giovani apti ad l'armi, che non sono descripti nelle ordinanze nostre, et desiderando si descrivino, per havere più copia di huomini bisognando; voliamo che, subito ricevuta la presente, tu pigli modo di fare una listra di tucti quelli giovani che non sono minori di 17 anni nè maggiori di 35, et non fussino descripti nella ordinanza; et decta listra, el più presto potrai, manderai al magistrato nostro. Solo voliamo habbi advertentia di non scrivere in quella chi fussi solo in casa; et da 3 huomini in giù, ne piglierai uno; et de tre in su, ne piglierai due. Scriviamo al conestabole questa commissione ti haviamo data, et l'imponiamo sia teco ad condurre questa opera; et tu ti varrai di lui et del suo cancellieri in quello che occorrerà.

1512, luglio. *Al conestabile delle sopraddette bandiere. (Loc. cit., Id. Ibid. a carte 57.)*

Strenue vir. Noi habbiamo commesso ad tucti e' rectori dove sono le bandiere che tu hai in governo, che faccino di nuovo, et con presteza grande, una cappata di quelli giovani che non fussino descripti nella ordinanza. Sarai pertanto con ciascuno di loro, et aiuterai condurre questa opera; et questo, perchè così desideriamo. Et se alcuno che si havessi ad scrivere allegassi d'essere stato casso dalla ordinanza, vogliamo, quando e' sia apto, lo riscrivere ad ogni modo, senza havere respecto alcuno.

1512, 15 luglio. *A Piero Lapi, vicario di Pescia.*
(*Loc. cit., Id. Ibid. a carte 63 tergo.*)

E' sono stati ad noi ambasciatori di codesta valle (1), et factoci intendere come tu hai gravato cotesto comune di Pescia per conto della tassa del conestabole. Di che loro si tengono gravati, non parendo loro conveniente, non sendo stato el conestabole in su luogo, ch'elli habbi ad essere pagato. Ad che si rispose, come quanto s'appartiene alla tassa che riguarda le legna et lo strame, che non intendiamo che ne sieno gravati, nè che la paghino nel tempo della assenza di decto conestabole: ma quanto alla casa, ci pare bene sia ragionevole sia pagata da decto Comune. Et replicando loro come decto conestabole nel tempo che li era stato absente, la haveva appigionata, et hautone el presto de la pigione, ci è parso che sia da considerare questa pure, e ti commettiamo ricerchi se quello è vero; e trovando che ne habbi tracto in decto tempo alcun prezzo, vogliamo che tutto quello ne havessi, li sia messo in conto di quello dovessi ad havere per conto della pigione di decta casa. Et in tutto et per tutto observerai quanto ti si commecte in questa lectera.

1512, 15 luglio. *Al notajo di Montecarlo.* (*Loc. cit., Id. Ibid. a carte 64.*)

Perchè e' ci pare conveniente che li huomini che sono descripti nella nostra ordinanza, e che in quella tengono qualche grado, habbino dagli altri qualche preminenza; t' imponiamo non costringa alcuno de' nostri descripti ad cavallo, nè alcuno caporale o capo di bandiera descripti a piè, ad fare compagnia al campajo (2), o fare alcuna cosa che riguardi ad simile ofitio; nè condennerei alcuno de' infrascripti che in simile cosa ti havessi disobbidito.

(1) Valdintevole.

(2) Guardia campestre; campajo è voce notissima, e si usa ancora comunemente in alcune provincie dell' alta Italia: il camparo.

1512, 15 luglio. A *Mariotto Attavanti, podestà di Fojano.*
(*Loc. cit., Id. Ibid. a carte 63 tergo.*)

E' sono stati ad noi ambasciadori di cotesto Comune, et ricerchoci prima di havere qualche alleggerimento circha la provisione delli strami per conto di cotesti balestrieri della ordinanza, per una nostra ti si commisse. Ad che noi habbiamo risposto, non essere possibile mutare tale deliberatione, et li haviamo confortati ad fare quanto si è per noi ordinato. Vero, che havendoti commissio ordinassi che facessino pagliai, ad ogni huomo el suo, et havendoci loro mostro questo essere a loro molta spesa et disagio; siamo suti contenti che e' non faccino decti pagliai, ma faccino la distributione delli strami, di poi per poliza ad ogni balestrieri consegnino a chi li hanno havere decto strame, perchè ad ciascuno ne sia consegnato la somma di 4 mila libbre.

1512, 26 luglio. A *Francesco Zati, vicario di Scarperia.*
(*Loc. cit., Id Ibid., a carte 70.*)

Aportatore delle presenti sarà el signore Girolamo dal Monte (1): el quale noi habbiamo deputato al governo della bandiera de' cavalli leggieri di cotesto vicariato. Voliamo li facci consegnare costì uno alloggiamento, la pigione del quale li ha ad essere facto buona da tucto cotesto vicariato; nè debbe o per sè o per sua cavalli proprii havere altra tassa di strame et legne, ma solamente decto alloggiamento. Vale.

(1) Girolamo di Ranieri Del Monte Santa Maria, fatto condottiere della milizia a cavallo del Mugello. Un altro Del Monte, Francesco, era condottiere dei balestrieri a cavallo. Gli altri condottieri nella milizia a cavallo erano: Baudino Stefani, dell'ordinanza di Valdilevole; Carlo d'Ufida, del Valdarno di sopra, Valdichiana e Casentino; Bernardino da Carrara, in Valdibagno; Girolamo del Monte, in Mugello e Casentino; messer Giorgio Musacchio, a Samminato; Simonetto da Cortona ed altri.

1512, luglio. *Patente per messer Giorgio (1) ad Samminiato, per il signor Girolamo in Casentino, per Bandino in Valdinevole (2). (Loc. cit., Id. Ibid., a carte 70.)*

Noi Nove d'Ordinanza et Militia della Republica Fiorentina, significhiamo ad qualunque vedrà queste nostre patenti lectere, come ostensore d'epse sarà el magnifico et estrenuo signor Girolamo del signor Ranieri dal Monte ad Santa Maria, el quale noi habbiamo electo et deputato per conductieri et capo di tucti li nostri balestrieri ad cavallo descripti, o per lo advenire si descriveranno sotto la bandiera del vicariato di Mugiello. Comandiamo pertanto ad tucti voi descripti come di sopra, prestate al prefato signor Girolamo ogni uddidienza; et voi rectori li presterete ogni favore et aiuto li bisognassi per il governo di decti uomini: il che farete per quanto stimate la gratia et temete la nostra indignazione. Valet.

1512, 6 agosto. *A Paolo Davanzati, vicario di Ripomance. (Loc. cit., Id. Ibid. a carte 74 tergo.)*

Intendiamo come tu procedi contro ad Cesare di Domenico di Michele, Nanni di ser Tommaso Cencinelli, et Pennadino di Giovanni di Martino, tucti di cotesta terra, per havere facto certa violentia ad una femmina, secondo intendiamo, di non troppa buona fama. Et intendendo come questi sono huomini di buona qualità, et utili alla nostra ordinanza, desidereremo, quando e'si possa farlo senza maculare la iustitia, di non ce li perdere. Et per questo non ci è parso fuori di proposito raccomandarteli per questa nostra, et confortarti ad volere intendere bene questo caso: et quando con tuo honore possa governare la cosa in modo, che da un canto la iustitia non paia maculata da noi; non ci perdiamo cote sti huomini ci fia piacere, perchè e'tempi che vanno ad torno ci consiglino che gli è bene fare capitale di quelli che si possono ne' bisogni occorrenti adoperare per la securtà pubblica. Vale.

(1) Messer Giorgio Musacchio, condottiere della milizia a cavallo a San Miniato.

(2) Bandino o Bandinello Stefani.

CAPITOLO IV.

COMMISSIONI DI NICCOLÒ MACHIAVELLI, MANDATO DAI NOVE DELLA
MILIZIA AD ELEGGERE E RIVEDERE I CAPORALI DELLE COMPAGNIE
DEL DOMINIO FIORENTINO.
dal novembre 1508 al febbraio 1509.

LXXIII.

Commissioni dei Nove della Milizia a NICCOLÒ MACHIAVELLI, mandato ad eleggere i caporali nelle compagnie delle bandiere del Dominio (1). (Loc. cit. Dist. II., Classe XIII., Cod. LXX, a carte 92 tergo.)

28 Novembre. Deliberorno, et deliberando approvorono et deputorono li infrascripti per caporali nelle infrascripte compagnie delle bandiere di Valdinievole, suti electi et riveduti per Niccolò di messer Bernardo Machiavelli, a chi ne detteno commissione, come appare in questo a carte 90 (2); deputando sotto ciascuno di dicti caporali quelli huomini che per el conestabile

(1) Lo stato era diviso, come vedemmo, in Leghe; ogni Lega comprendeva varii Comuni, ed aveva propria bandiera. Ogni bandiera comprendeva più compagnie, secondo la popolazione, e in ciascuna compagnia, ogni dieci uomini almeno, veniva eletto un caporale dal Commissario mandato dai Nove. V'era un Capitano per ogni bandiera, scelto dai Nove, e qualche volta dal Consiglio comunale del capoluogo della Lega. Il Conestabile poi veniva preposto a più bandiere, e generalmente a quelle d'una provincia, ed uno per provincia; come in Mugello, in Casentino, nella Valle Tiberina, nella Val di Chiana, nel Valdarno di sopra, Valdarno di sotto ec.

(2) La commissione è questa: « (10 novembre 1508). Deliberorno che Niccolò di messer Bernardo Machiavelli cavalcassi in Valdinievole e nel Vicariato di San Miniato, per ordinare e deputare e' caporali nelle compagnie di quelli due Vicariati ».

loro Dietajuti da Prato (1), a chi ne daranno commissione sarà ordinato, ec.

Seguono i nomi dei caporali scelti dal Machiavelli, bandiera per bandiera, in tutto lo Stato fiorentino. Noi ometteremo i nomi dei caporali; ma stamperemo solamente i nomi di tutte le bandiere, il loro numero d'ordine, e il numero de' caporali eletti in ciascuna bandiera.

Nella bandiera di Pescia di N.º 22, 16 caporali.

Nella bandiera di Buggiano di N.º 23, 14 caporali.

Nella bandiera di Monte Catini di N.º 30, 18 caporali.

1508, 22 dicembre. (*Loc. cit., Id. Ibid. a carte 97 tergo.*)

Deliberorono, et deliberando approvorono et deputorono li infrascripti per caporali nelle infrascripte bandiere di Valdarno disotto, et Val di Ciecina, suti electi et riveduti per loro commissione da Niccolò di messer Bernardo Machiavelli; deputando sotto ciascuno di decti caporali quelli homini descripti sotto le decte bandiere, che per li Conestabili che le hanno in governo, alli quali daranno commissione, sarà ordinato, ec.

Nella bandiera di San Miniato di N.º 24, 11 caporali.

Nella bandiera di Montaione di N.º 28, 13 caporali.

Nella bandiera di Montopoli di N.º 25, 18 caporali.

Nella bandiera di Fucecchio di N.º 26, 10 caporali.

Nella bandiera di Vinci di N.º 27, 17 caporali.

Nella bandiera di Ripamaranci, Monte Castelli et Sillano di N.º 43, 25 caporali.

1508, 29 dicembre. (*Loc. cit., Id. Ibid. a carte 100.*)

Deliberorono, et deliberando approvorono et deputorono li infrascripti per caporali nelle infrascripte bandiere di Terranu-

(1) Dietajuti di Guasparri da Prato.

va, Bucine, Laterina, Castelfranco, Montevarchi, Cascia et Ponte ad Sieve, suti electi et riveduti per loro commissione da Niccolò di messer Bernardo Machiavelli; deputando sotto ciascuno di decti caporali quelli homini descripti sotto le dette bandiere, che per li Conestabili che le hanno in governo, alli quali ne daranno commissione, sarà ordinato, ec.

Nella bandiera di Terranuova di N.º 9, 11 caporali.

Nella bandiera di Laterina di N.º 20, 6 caporali.

Nella bandiera del Bucine di N.º 19, 17 caporali.

Nella bandiera di Monte Varchi di N.º 18, 6 caporali.

Nella bandiera di Castelfranco di N.º 8, 6 caporali.

Nella bandiera del Ponte ad Sieve di N.º 6, 16 caporali.

Nella bandiera di Cascia di N.º 5, 8 caporali.

1508, 7 febbrajo (s. c. 1509). (*Loc. cit., Id. Ibid.*
a carte 108 tergo e seg.)

Deliberorono, ed deliberando approvorono et deputorono li infrascripti per caporali delle infrascripte loro bandiere, suti electi et riveduti per loro commissione da Niccolò di messer Bernardo Machiavelli; deputando sotto ciascuno di decti caporali quelli homini descripti sotto le decte bandiere, che per li Conestabili che le hanno in governo, alli quali ne daranno commissione, sarà ordinato, ec.

Nella bandiera di Greve di N.º 46, 16 caporali.

Nella bandiera di Radda di N.º 39, 17 caporali.

Nella bandiera di Civitella di N.º 30, 16 caporali.

Nella bandiera del Monte a San Savino di N.º 35, 13 caporali.

Nella bandiera di Foiano di N.º 34, 18 caporali.

Nella bandiera d'Anghiari di N.º 40, 25 caporali.

Nella bandiera di Monterchi di N.º 41, 13 caporali.

Nella bandiera della Pieve a Santo Stefano di N.º 42, 22 caporali.

Nella bandiera di Caprese di N.º 35, 12 caporali.

Nella bandiera di Chiusi di N.º 34, 10 caporali.

Nella bandiera di Bibbiena di N.º 15, 8 caporali.

Nella bandiera di Castel Focognano di N.º 16, 19 caporali.

Nella bandiera di Subbiano di N.º 17, 12 caporali.

- Nella bandiera di Poppi di N.º 12, 11 caporali.
Nella bandiera di Castel San Niccolò di N.º 13, 18 caporali.
Nella bandiera di Pratovecchio di N.º 14, 29 caporali.
Nella bandiera di Vicchio di N.º 2, 15 caporali.
Nella bandiera del Borgo a San Lorenzo di N.º 1, 15 caporali.
Nella bandiera di Dicomano di N.º 5, 14 caporali.
Nella bandiera di Barberino di N.º 4, 22 caporali.
Nella bandiera di Scarperia di N.º 3, 7 caporali.
Nella bandiera di Firenzuola di N.º 10, 29 caporali.
Nella bandiera di Piancaldoli di N.º 11, 16 caporali.
-

CAPITOLO V.

ARMAMENTO, ISTRUZIONE, ESERCIZIO MILITARE, UFFICIO E DOVERI
DEI CONESTABILI, DISCIPLINA E PUNIZIONE DEI MILITI.

LXXIV.

LETTERE , CIRCOLARI, ISTRUZIONI, SENTENZE dei Nove della Milizia, scritte durante le varie assenze del Machiavelli, dal marzo 1507 al novembre del 1510, di mano di ser Francesco di ser Tommè da San Geminiano, Coadiutore dell'Ufficio dei Nove.

1506 , 17 marzo (s. c. 1507). A Roberto Serristori, vicario di Peppi. (*Loc. cit.*, *Id. Cod. CLIX a carte 35.*)

E' ci è suto facto querela, come don Michele et la sua compagnia (1) si portano manco che honestamente nello alloggiare, per non pagare cosa alcuna; di che li sudditi nostri ne vengano ad patire, oltre`allo incommodo, danno non piccolo: il che è fuori della mente nostra, quali non intendiamo li sia dato senza pagamento cosa alcuna, salvo alloggiamento, legne et strame, secondo l'ordine de'soldati, et che ogn'altra cosa paghi; et nello alloggiare si porti come soldato nostro et amico delli sudditi nostri; et così li tracti et riguardi et facci riguardare, et non altrimenti, come intendiamo fa: et maxime ultimamente costì nella badia di San Fedele, dove ci maravigliamo lo habi lasciato alloggiare, perchè non è luogo conveniente a tale alogiamento, maxime sendo in cotesto luogo tante hosterie

(1) Don Michele Coriglia, Spagnuolo, condotto in Capitano di guardia del contado e distretto. La sua compagnia era formata di 30 balestrieri a cavallo, e di 50 fanti.

et altri luoghi da alloggiarvi molto maggiore numero di gente, senza entrare ne' luoghi ecclesiastici. Pertanto noi ti significiamo, come noi non vogliamo che nè a lui nè a sua compagnia sia dato senza pagamento cosa alcuna, oltre alle sopradette, cioè legue et strame. Et così farai intendere ad ognuno, facendoli soddisfare; et presertim li monaci della Badia, del qual luogo vogliamo lo cavi, et lo alloggi altrove. Bene vale.

1506, 19 marzo (s. c. 1507). Ai conestabili Bastiano di Piero. Agnolone ed Antonio, tutti da Castiglione, e a Sarra da Citeria (1). (Loc. cit., Id. Ibid. a carte 38 a tergo.)

Noi intendiamo dal nostro proveditore, come tu hai havuta quella quantità d'armi che tu ci havevi domandate per armare coteste bandiere che tu hai in governo. Però farai di distribuirle cum diligentia: et per questa nostra ti facciamo intendere, come noi vogliamo che fra 15 dì tu facci la mostra di decte bandiere, la quale farai o di tucte insieme, o veramente bandiera per bandiera da per sè, come tu giudicherai essere più ad proposito et cum più comodo delli homini; et decte monstre o separate o unite che tu le facci, farai bandire innanzi 6 o 8 di almeno pubblicamente, et in tutti li luoghi consueti, talmente ogni homo ne possa havere notitia. Et conferirai tutto col vicario, così circa al mettere e' bandi, come al deputare la giornata per decte monstre: in sulle quali farai la consueta rassegna, et per el tuo cancellieri farai fare nota di quelli che senza scusa legittima mancassino a decta mostra, et ce ne manderai copia, ad ciò possiamo fare pagare loro la pena. Così manderai copia del tuo quaderno, in sul quale harai facto notare da decto cancellieri tutti li huomini nuovi et vecchi, contrassegnati homo per homo, di che armi sieno armati, distinctamente et in modo si possino cognoscere, ad ciò possiamo pigliarne riscontro, et el conto di decte armi, facendo acconciare decto quaderno in modo si possa vedere chi sarà armato delle armi sue proprie, et chi delle nostre, et che armi habbino.

(1) V' era un altro Conestabile Bastiano, detto di Matteo da Castiglione; Antonio era di Lorenzo; Sarra, di Gille.

1506, 24 marzo (s. c. 1507). A Pazino de' Lucalberti, vicario di Scarperia. (Loc. cit., Id. Ibid. a carte 41.)

Stimiamo ti debi essere noto di quanta expectatione sia nella nostra città questa nuova militia, et el fructo si spera ne habi ad conseguire più l'un di che l'altro: et noi, per li conforti et recordi de'nostri Excelsi Signori, non habiamo mancato nè siamo per mancare ne segua tale effecto. Et perchè habiamo havuto qualche notitia di qualche pochissimo disordine seguito in costesto vicariato, et della punitione per te facta, che invero ci è parsa alquanto aspra; et in oltre, ci parrebbe havessi ad fare più cattivo effecto quello intendiamo, che ne habi citati una buona quantità; et benchè ci rendiamo certi facci tale opera ad buon fine; bisogna pensare più allo effecto che ne seguirebbe, che alla tua intentione: perchè spaventati dallo exemplo del punito, sarebbe facil cosa diventassino inobedienti; che seguendo così, sarebbe più difficile el rimedio. Et però ti facciamo intendere, è bene non si vada drieto a chi havessi condennatione pecuniaria per il passato, nè a' suspecti et carichi potessino essere dati loro; ma delle cose che di nuovo per loro si commettersino, cum humanità et discretione sieno riconosciuti. La quale cognitione si expecta a' te, o al magistrato nostro, secondo ne viene la preventione: et bisogna simil gente tenerle cum speranza et per amore, fin ad tanto si possa dar loro qualche premio o remuneratione della loro fatica d'altra natura che questo. Tu se' prudente, et ci rendiamo certi intenderai quale è el desiderio nostro; et ti confortiamo ad metterlo ad executione, chè pure questo di da'nostri Signori siamo riscaldati a tale effecto. Vale.

1507, 24 aprile. A Morgante dal Borgo, e Prete di Citerna (1), conestabili in Casentino. (Loc. cit., Id. Ibid. a car. 55 tergo.)

E' ci è facto intendere che cotesti nostri scripti non vogliano pagare le gravezze loro ordinarie, nè debiti di commune, come sono imposte, teste et gabelle; defendendosene cum dire, es-

(1) Il Conestabile Biagio, alias il Prete da Citerna.

serne exempti per essere soldati et scripti nella ordinantia et militia della nostra Repubblica. Et perchè questa cosa non habi ad parturire disordine e inconveniente, ti habbiamo voluto significare che tu facci intendere a ciascheduno di decti nostri scripti che fussi di cotesto animo, come per essere scripti, e' non sono facti immuni nè exempti da alcuna gravezza, nè factione così pubblica come privata; et che in tutte le cause così civili come criminali e' sono sottoposti et al vicario et al potestà loro, così come erano innanzi che fussino scripti; et così hanno a ubidire et osservare quello et quanto per decti vicario et potestà fussi loro comandato, come facevano innanzi che fussino scripti, fino ad tanto non si delibera altro in contrario: chè tutta volta siamo in pensamento di habilitarli, et fare qualche provisione ad beneficio loro, in ricompensa della fatica et incomodi si danno loro; et perchè habino ad essere riconosciuti et carezzati altrimenti che li altri, talmente che ne resteranno bene satisfatti et contenti; et in questo mezzo per le condennationi pecuniarie non saranno molestati nè gravati.

Preterea, noi vogliamo che tu facci la mostra delle tue bandiere, quale farai o di tutte insieme, o di ciascheduna di per sè, come tu indicherai essere più ad proposito, et che si dia alli homini manco disagio si possa. Ordinerai di farle in di di festa, et in luoghi che li homini habino ad venire manco cammino sia possibile: et le farai bandire almeno 8 giorni innanzi, et in più luoghi, ad ciò che ognuno ne possa havere notizia. Et tutto conferirai col vicario, così in farle bandire, come in deputare le giornate et luoghi per decte mostre; nelle quali harai buona advertentia non nasca scandolo alcuno. Farai nota di tutti quelli che senza legitima scusa non comparissino a decte mostre; la quale scusa s' intende per quelli che fussino malati, o che fussino absenti, havendoti prima notificato la absentia loro.

Farai anchora fare uno quaderno dal tuo cancellieri, et in su quello notare tutti li huomini descripti sotto le tue bandiere, bandiera per bandiera, così li nuovi, come li vecchi; contrassegnati distintamente homo per homo, di che arme sieno armati, così di quelle che hanno havute dal comune, come delle loro; contrassegnandoli talmente, si possino bene discernere.

1307, 11 maggio. *A Guglielmo degli Alessandri, vicario di San Giovanni.* (*Loc. cit.*, *Id. Ibid.* a carte 62.)

Noi ti mandiamo in questa una lista, nella quale sono 3 sorte d'homini: la prima, di quelli che non sono comparsi alla ultima mostra facta per messer Giovanni Tedesco; alli quali vogliamo faccia pagare soldi 20 per ciascheduno, o tenga in prigione 2 di chi di decti non volessi o non havessi mode ad pagare decti soldi 20. La seconda, di alcuni che furono scripti di nuove quando Alamanno (1) fu costì, quali non hanno anchora voluto pigliare l'arme; et questi vogliamo che cum ogni opportuno remedio tu stringa ad pigliare decte arme, usando la auctorità tua et commissione del magistrato nostro. La terza, di alcuni che furono cassi per decto Alamanno, quali non hanno voluto rendere le arme al conestabile nostro messer Giovanni; quali vogliamo, come di sopra ti si dice, stringa cum ogni remedio opportuno ad rendere decte arme al conestabile predetto, quando e' non vogliono restare scripti nella ordinanza: et quando e' vogliono restare scripti et sieno apti, ci darai notitia de' nomi loro, ad ciò possiamo farli scrivere per la via ordinaria, et secondo che la legge dispone.

Pretera, noi ti scrivemo fino a dì 24 di marzo quanto desideravamo operassi circa quelli che tu ci havevi manduti in nota delli lasciatiti per Alamanno Salviati, alli quali havevi ad far pagare soldi 20 per uno; delli quali tu ci advisavi, che alcuni non erano comparsi, alcuni non si trovavano e' nomi loro nel vicariato, et alcuni habitavano fuori del vicariato. Et circa quelli non erano comparsi, ti dicemo che tu facessi in modo che comparissino; che doverai haverlo facto: quando no, faralo ad ogni modo. Et circa quelli non si ritrovavano e' nomi loro nel vicariato, habbiamo riscontro el libro nostro col cancelliere di messer Giovanni, et ne habbiamo ritrovato qualchuno, come da lui ad bocha intenderai, el quale ne ha nota: però a questi tali farai el medesimo che alli altri; cioè, o che paghino soldi 20 per ciascuno; o non volendo o non potendo pagarli, stieno due dì in prigione. Et darai aviso particolare di tutto, ad ciò

(1) Alamanno Salviati, Commissario del Nove per le cose della Milizia

possiamo farne acconciare la scriptura come si è facto delli altri, secondo ne desti notitia.

Doverai avere riscosso li denari, cioè li soldi 20 per uno da quelli del Ponte a Sieve; quali per el primo farai rimettere al nostro procuratore, et ne manderai la nota, ad ciò si possino acconciare. Et cum questa sarà la nota di dua disubidienti della potesteria del Ponte ad Sieve, che non comparirno alla ultima mostra facta per Agnolone; alli quali farai pagare soldi 20 per uno, o li terrai in pregione due di come si è facto alli altri: pigliando el tuo diricto secondo l'ordine della tua corte, così di decti due, come etiam di tutti li altri di cotesto vicariato mandatiti, et che ti si mandano con questa. Vale.

1507, 2 maggio. A Bartolommeo Bartolini, vicario di Samminiato. (*Loc. cit., Id. Ibid. a carte 57 tergo.*)

E' sarà in questa una nota di più huomini, alli quali vogliamo facci comandare, che fra tre di dal di del comandamento facto, si rappresentino al conspecto nostro, sotto pena del nostro arbitrio; et ci darai adviso particolare di tali comandamenti facti.

Preterea, noi ti scrivemo fino adl 14 del passato, che non si essendo ritracto più che lire 7 dalli inobedienti mandatiti in sulla prima nostra lista, et essendo li altri chi stati scusati per te, per havere havuto scusa lecita, et chi messi in pregione, come ti si commesse; volavamo ci dessi particolare notitia di quelli a chi si era acceptata la scusa, et di quelli che erano stati in pregione, ad ciò che noi potessimo farne acconciare la scriptura, come si è facto di quelli che hanno pagato: nè mai da te habiamo havuto risposta alcuna; el che ci maravigliamo grandemente. Così non ci hai mai resposto circa quello ti si commisse per decta lettera di alcuni, quali tu ci adviserai havere l'arme vecchia: di che noi ti respondemo, non li havere trovati. nè riscontrati nel numero degli scritti et armati, come si mostrava fussino secondo la nota ci mandavi; ma li trovavamo in sulla nota delli disubidienti non scripti nè armati. Et però ti commettemo di nuovo facessi comandamento a quelli tali, comparissino al cospecto nostro: et da te non ne fa

mai risposto, nè di loro è comparso alcuno. Di che restiamo ammirati, et cum poca satisfactione. Siamo stati pure in expectatione di giorno in giorno ce ne respondessi; et però habiamo tanto tardato ad recordartelo. Farai in modo ne restiamo satisfatti. Et ti ricordiamo el riscuotere li soldi 20 per ciascheduno da quelli ti si sono mandati in nota, che non sono comparsi alle ultime mostre facte per Bastiano nostro conestabile. Et come di sopra si dice, ci darai particolarmente notitia di chi di quelli primi hai tenuti in pregione, et a chi hai admissa la scusa; così, che habi exeguito di quelli ci advisasti havevano l'arme vecchia, come per decta nostra de' 14 ti si commisse.

Come vederai per la lista inclusa, sono in epssa più nomi quali non sono scripti per nomi proprij, ma per soprannomi: li quali noi non possiamo riscontrare: et però scriviamo a Bastiano conestabile che te ne dia la lista de' nomi proprij; et cum questa fia la lettera al decto Bastiano, quale gli manderai. Vale.

1507, 11 maggio. *A Bartolomeo Bartolini, vicario di Samminiato.*
(*Loc. cit., Id. Ibid. a carte 63.*)

Noi habiamo ricevuto la tua cum le tre liste, quali habiamo facte riscontrare et cum le scripture nostre qua, et cum el quaderno del cancellieri di Bastiano nostro conestabile. Et quanto alla prima, cioè a quella delli priuni inobedienti che mancirono alla mostra facta per Antonio Thebalducci nostro collega, delli quali noi ti commetteremo che facessi pagare a ciascheduno di essi soldi 20 per ciascheduno, o veramente tenessi in pregione due di chi di decti non havessi el modo, o non volessi pagare decti soldi 20; habiamo riscontra decta lista, et, come vederai, habiamo cancellati quelli che hanno pagato, e che sono stati in pregione. Così quelli che havevano scusa lecita per essere malati, o per altra causa iusta, come si mostra per decta lista mandatane da te, et li altri habiamo lasciati accesi; et ti rimandiamo decta lista, perchè o li faccia pagare, o stieno in pregione secondo hanno facto li altri, quali non vogliamo restino in peggiore grado. Et perchè in decta lista sono alcuni quali tu di' che non si trovano, noi ne habiamo mandata nota al cancellieri del conestabile, perchè

vega di ritrovarli; et ritrovandosi, n' eseguirai come di sopra; non si ritrovando, bisogna lasciarli stare. Et quanto a quelli che tu di' che sono inobedienti, vogliamo li faccia obedire; et per tale effecto provegga cum ogni oportuno remedio, usando la auctorità tua et etiam la commissione del Magistrato nostro; dando a ciascheduno, per la inobedientia, conveniente punitione, oltre alla pena di soldi 20 o delli due di della prigione ordinata per noi. Et quanto a quelli che sono fuori del vicariato, chi in Lunigiana, chi in Maremma et chi in altri luoghi, come si mostra per decia lista, ti diciamo che se bene e' si trovano fuori al presente, e' non vi erano quando si fece la mostra, nè al conestabile hanno facto intendere lo andare fuori, come per li bandi nostri si è facto loro intendere; et però vogliamo che tu li gravi, et facci pagare soldi 20 per ciascuno secondo l'ordine. Et quanto alla seconda lista, cioè a quella delli secondi inobedienti che sono mancati alle ultime mostre facte per Bastiano nostro conestabile, et che noi ti habiamo commesso li facci pagare soldi 20, o li tenga due di in pregione, come a quelli inobedienti primi; perchè noi troviamo che decia lista non si riscontra cum le nostre, ne habiamo facta fare un'altra, come vederai; nella quale sono scripti tutti quelli che noi habiamo havuti in nota da Bastiano nostro conestabile per inobedienti, et che sono mancati alle decie sue ultime mostre; et quelli che noi habiamo trovato havere pagato, o stati in pregione, o scusati per noi per poliza, secondo si mostra per la decia tua lista, li habiamo cancellati come vedrai, et li altri habiamo lasciati accesi: delli quali vogliamo segua quanto ti si commise; cioè, o che paghino soldi 20 per ciascuno, o che sieno due di in pregione, non volendo o non havendo modo ad pagare decia soldi 20; et ci farai per el primo rimettere li denari, così quelli sono riscossi dalli predetti, come quelli si riscoteranno. Et come di sopra ti si dice, userai ogni opportuno rimedio per tale effecto, perchè noi cerchiamo di fare li homini obedienti, et non insolenti. Et perchè, oltre alle sopradecte due liste, noi ti habiamo mandato anchora due altre liste, cioè una di quelli che non hanno anchora voluto pigliare l'arme, et una di quelli che non obedirono al conestabile quando ultimamente audè ad Cascina chiamato dal commissario; et ti

habiamo commesso faccia comandare alli predetti che comparischino dinanzi al Magistrato nostro; quando in su decte due ultime liste fussino di quelli medesimi che sono in sulle due prime, non vogliamo che, per comandar loro che comparischino dinanzi a noi, tu resti di non li strignere secondo l'ordine di decte due prime liste; cioè, o che paghino li 20 soldi, o stieno in pregione; ma che li stringa ad l'uno et l'altro: et come ti si dixe, ci darai adviso delli comandamenti facti alli decti delle due ultime liste.

Scrivendo, habiamo ricevuto la tua cum le liste delli citati, e intendiamo la querela di Pachione: et per al presente non ti responderemo altro, salvo che mandiamo uno comandamento a decto Pachione, che fia in questa, quale gli farai presentare.

1507, 17 maggio. *A Bastiano di Piero da Castiglione, Conestabile. (Loc. cit., Id. Ibid. a carte 69.)*

Noi habiamo ricevuto la tua di hjeri, et intendiamo che di' circa la licentia ti domandano cotesti nostri scripti per andare ad segare. Doverai havere ricevuta la nostra, per la quale ti habiamo commesso faccia la mostra per tutto questo mese ad tua posta, purchè la faccia in di di festa, in luoghi comodi alli homini, et che la faccia bandire almeno 6 di innanzi, et talmente che ogn' homo ne possa havere notitia: et quando tu habi havuta la lettera ad tempo che habi possuto farla bandire, e si possa fare in queste feste, la farai; quando no, falla come ti si dice per tutto questo mese, secondo el consueto. Et quanto al dare licentia a chi la domanda, e' ti si è fatto intendere et per la instructione ti se decte in scriptis, et etiam ad bocca ti è stato detto, che tu non hai nè ad dare nè ad torre licentia ad persona. Hai bene ad fare ricordo di chi viene o manda ad farti intendere di volere andare fuora, et per quanto tempo; ad ciò che quando tu fai le mostre, non habi a puntare chi fussi absente, et ti avessi significato di essersi absentato. Et se tu non hai bene intesa prima questa parte, te la habiamo di nuovo voluta significare, ad ciò non facci errore in ritenere chi volessi andare ad fare e' facti sua: et ad ciò che anche li huomini ne habino notitia, quando tu farai la mostra, farai intendere ad ognuno quando li rassegnarai, che chi vuole an-

dare in alcun luogo per sue faccende, sia per quanto tempo si voglia, non bisogna che ti domandino licentia, ma solum che ti dichino o mandino a dire ad te, o al tuo cancellieri, come e' vanno fuori et el tempo che vogliano stare. Vale.

1507, 31 maggio. *Ad Angiolo di Francesco Presperi. constabile in Valdichiana. (Loc. cit., Id. Ibid. a carte 79.)*

Per la tua intendemmo come tu hai visitato Foiano, Civitella et el Monte ad San Savino, et la raccoglienza suta factati da quelli homini. Commendiamti della diligentia tua; et perchè tu possa exeguire la tua commissione, habiamo inviato al Monte et Foiano le arme che fanno di bisogno per armare quelle due bandiere. Così habiamo mandato le bandiere et tamburi addiricti alli rectori di quelli luoghi, cum ordine te le consegnino ad tua posta, et li quaderni ti si mandano per questo presente vecturale; et fra 4 o 6 di saranno mandate le armi ad Civitella, dove ne sono già conducte parte. Comincerai per tanto, secondo la lista delle podesterie del Monte et Foiano ad armare quelli homini, et armerai prima quelli delle terre, dipoi armerai ad populo ad populo quelli del contado; et se alcuno recusassi di non voler pigliare le armi, li farai forzare dalli potestà de' luoghi; et nello armarli, a chi havessi coraza, non darai pecto; et a chi havessi ronca o balestra, non darai lancia. Harai nondimanco advertentia, che in ogni cento fanti si mantenga almeno 70 lance, et el restante sieno fra ronche, spiedi grandi et balestre et scoppietti; et non permetterai che alle mostre e' venghino cum altre armi che cum le predecite. Et armato che harai nel modo che di sopra si dice codeste podesterie di Foiano e del Monte, farai bandire innanzi 4 o 6 di la mostra di decio podesterie, ciascuna da per sè, et li exerciterai in quello ordine che a te parrà; et exercitati, li rassegnarai ad uno ad uno, et dara'ci notitia delli inobedienti. Questo ordine che di sopra ti si scrive circa le podesterie del Monte et Foiano, terrai in armare et rassegnare per la prima volta la podesteria di Civitella, usando in tutto buona diligentia; et noi, avanti che tu habi armate tutte le podesterie, et facto queste tre prime mostre ad una ad una, ti scriveremo come ti habi ad gover-

nare in molte cose particolari, che al presente non achade scriverle.

Quanto al dare le bandiere, vedemo più di fa per una tua quelli huomini che tu disegnavi: nondimanco, perchè queste bandiere si dieno con più satisfactione d'ognuno, voliamo che dando, verbigratia, quella di Foiano, tu ordini al podestà che raguni el consiglio della terra, e che ne faccia fare electione d'uno huomo ad dicto consiglio; al quale così electo darai dicta bandiera: e quello medesimo ordine terrai in dare quella del Monte, e quella di Civitella. Vale.

1507, 12 giugno. (*Loc. cit., Id. Ibid. a carte 91.*)

Alli infrascripti conestabili, che per tutto el presente mese faccino la mostra ordinaria delle loro bandiere; et per più commodità degli huomini, la faccino bandiera per bandiera; et ia di di festa faccino la rassegna consueta, et mandino la nota delli inobedienti; et mandino e' quaderni della nota delli armati, come si è scripto altre volte.

Li nomi de' quali conestabili sono qui:

Antonio da Castiglione, a Firenzuola.

Bastiano di Piero da Castiglione, in Valdarno di sotto.

Messer Giovanni Tedesco, in Valdarno di sopra.

A' 23 giugno. Iannesino (1), { in Lunigiana.

Dietaiuti,

Bastiano di Matteo da Castiglione, in Mugello;

e Sarra da Citerna Agnolone da Castiglione, al Ponte ad
Sieve.

Morgante dal Borgo, { in Casentino.
e Prete da Citerna, }

A' 21 giugno. Meser Galiberto Spagnuolo, a Pescia.

(1) Iannesino di Cristofano da Sarzana.

1507 , 21 giugno. *Ad Arcangiolo da Castiglione* (1), *conestabile in Valdelsa.* (*Loc. cit., Id. Ibid. a carte 95.*)

Noi desideriamo che codesti nostri scripti , respecto al poco recompenso che traggono della fatica et incomodi ricevono dello haversi ad exercitare in cotesta ordinanza , sieno humanamente tractati et amorevolmente correcti , quando , nello exercitarli , come inexperti facessino qualche disordine ; ad ciò che più volentieri e di migliore animo habino ad perseverare in tale opera : perchè ci pare , per el respecto sopradecto , che questa habi ad essere la potissima causa di mantenerli nella obedientia et bona dispositione verso tale exercitio. Così che el bistractarli et exasperarli sia per fare effetti al tutto contrarii. Però ti habiamo voluto recordare , che tu ti porti cum loro amorevolmente , et t'ingegni tenerli bene disposti ; havendo bona advertentia di risecare tutte le vie che tu cognoscessi o iudicassi fussino per causare disordine alcuno. La causa di questo nostro scriverti in questa forma , è suta una querela factaci di certo disordine nato in sulla mostra di Poggibonzi el dì del Corpo di Cristo : il che ci è grandemente dispiaciuto. Vale (2).

1507 , 15 luglio. *Ad Arcangiolo da Castiglione , Conestabile in Valdelsa.* (*Loc. cit., Id. Ibid. a carte 107 tergo.*)

Noi habiamo inteso per la tua , come hai facto la mostra ad San Gimignano ; che ci piace sia seguita cum buono ordine et unione di quelli nostri homini , et senza strepito. Et perchè tu di' che a San Gimignano fu qualche differentia nel procedere delle bandiere , quale non di meno si compose et assectò per opera del podestà et tua. Quando tu pensassi che o per questo o per altro , fussi per nascere un minimo disordine nel fare la mostra ad Poggibonzi , vogliamo che la si resti indirieto , più tosto che farla ; ad ciò che volendoli unire , non si facessi effecto contrario , cioè che ne seguissi qualche

(1) Questi era Arcangiolo di messer Matteo.

(2) Lo stesso fu scritto ai conestabili Iannesino e Dietaiuti.

quistione o inconveniente, di natura che ne havessino ad restare fra loro particolari inimicitie. Et perchè tu se' in sul facto, et havendo maneggiato li homini et visto li andamenti loro, ne puoi far meglio indicto di noi; rimettiamo el fare et non fare la mostra a Poggibonzi, secondo che tu indicherai sia ad proposito, et che ne habi ad seguire lo effetto che se ne desidera.

Al podestà di Colle scriviamo la alligata per conto dello strame e legne, et crediamo per questo nostro scrivere habi ad esserne provisto: quando no, ce ne darai avviso. Vale.

1507, 28 luglio. *A Giannone d'Arezzo, conestabile in Val di Cecina.*
(*Loc. cit., Id. Ibid. a carte 115 tergo.*)

Noi habiamo ricevute le due tue de' 18 et 25 del presente, et per epse inteso quanto ne scrivi: et ci piace cotesti nostri scripti ti rieschino bene, et si assectino allo exercitio. Habiamo ordinato al provveditore nostro ti mandi 40 pecti, et li ferri da lance, et qualche gavetta per le balestra: li scoppietti si vanno tuttavolta assettando di tutto che fa di bisogno perchè habino la loro perfectione, et ti si manderanno come prima sieno in ordine; chè non si resta sollicitarli.

Quanto alli inutili, che tu di' essere uno numero di dieci, piace li habi lasciati indrieto, et non dato loro le armi; perchè havendone havuto mancamento, vogliamo più tosto restino disarmati cotesti simili, che li buoni: et perchè al presente e' non si possono cavare della ordinanza, bisogna farne nota et tenerli così fino a dicembre proximo; a qual tempo se ne poteranno cavare, et mettervi delli altri utili: però tu ne farai ricordo, et ce ne manderai una lista, ad ciò noi li possiamo notare. Ma tu hai ad sapere, che quando cotesti che tu di' essere inutili, fussino giovani et non impediti della persona, che non sono da essere defettati; perchè, sendo giovani, se e' non sono buoni al presente, e' saranno buoni di qui a 4 o 6 o 10 anni; perchè questa opera ha ad durare in longum. Et non si è havuto respecto ad scrivervi qualche giovane, perchè, come si dice, non sendo da valersene al presente, si potrà valersene per l'advenire; et in questo mezzo si exerciteranno. Così farai una nota di quelli che voluntari volessino

essere scripti, et ce la manderai: e noi intendiamo volontari quelli che per loro medesimi vengano ad significarti di volersi scrivere; et di tali ci manderai la nota: ma quando la volontà loro ti fusse notificata per altri che per loro medesimi, non la accetterai, perchè talvolta ti poteria essere referito che la voglia di qualchuno fussi d'essere scripto, che in facto non sarebbe poi così; perchè quel tale che te lo referissi, poteria farlo ad suo beneplacito, et senza saputa di quel tale che lui ti dicessi volere essere scripto.

Habiamo visto la nota delli tre disegnati per cancellieri, et habiamo facta la elezione in ser Giovanni di Tommè Giacomelli, per havere havuto de qualche homo che lo conosce, di lui bona relatione; et al vicario scriviamo li facci deputare el salario: et così li mandiamo dui bandi che per parte nostra li facci bandire, per li quali cotesti nostri scripti intenderanno quanto habino ad osservare.

Quanto a quelli hanno bando, et che non sono compariti, non li ricercherai altrimenti che comparischino, ma ne farai nota per poterneli cavare al tempo che di sopra si dice; et a noi darai adviso de' nomi loro, ad ciò possiamo notarli.

1507, 3 agosto. *Al Cerchio* (1), *conestabile in Anghiari.*
(*Loc. cit., Id. Ibid. a carte 119 tergo.*)

Strenus vir etc. Noi responderemo a una tua de' 27 del passato. Et quanto all'ordine che tu ci scrivi havere tenuto in armare cotesti huomini, ne importa molto haver dato l'arme ad chi poi le avea da sè, anchora che ti si commectessi t'ingegnassi di rispiarmare delle nostre armi, non le dando a quelli che erano armati: perchè da un canto ci satisfà assai il risparmio dell'armi, et che se ne facci omni prova; dall'altro non ci dispiace si dieno ad chi le volessi pure ad omni modo. Voliamo bene observi questo ordine, che tu costituisca et segni quanti homini per cento tu vuoi portino la lancia, et quanti l'arme corta, et che specie d'arme; mantenendo sempre in omni cento homini 70 lance, o più. Et quando poi in su le monstre cotesti fanti venissino senza l'arme harai ordinate loro.

(1) Questi era il Conestabile: Filippo di Francesco, detto Cerchio.

da una volta in là le spezerai, et rendera'le loro così rotte; nè permetterai per cosa del mondo, che nelle tue monstre si trovi giannette, o spuntoni, o partigiane; ma torrai per arme corte, spledi grandi et ronche solamente. Abbiamo veduto la nota ci mandi de' malati et absenti: et quanto a' morti, si vuole pregare Dio per loro; et delli amalati et delli absenti, aspettare che l'uno torni et l'altro guarisca; nè per questo si cancellino dell'ordinanza.

Noi habbiamo electo per capitano della bandiera d'Anghiari Ghrigoro di Manzone; la quale li consegnerai per parte nostra, et li ricorderai che sia prudente, et che questo è principio da tirarlo a maggior grado. Abbiamo oltre di questo deliberato che tu dia la bandiera di Monterchi a Bernardino di Vagnuzo, al quale tu farai le medesime parole che a Ghrigoro. Quanto al fare le monstre insieme delle due bandiere, per rimediare a' casi delle inimicizie de' Monterchiesi; lo rimettiamo in te, pure che con effetto sia che di tale deliberatione ne nasca l'unione loro, o vero si tolga la via alli scandoli: et tu ricorderai ad Bernardino decto, che noi li habbiamo dato volentieri questo segno in mano, per intendere che lui è homo neutro, et senza passione alcuna di parte; et però lo conforterai ad usare bene la prudentia sua, et mantenersi in questa opiuiione. Abbiamo anchora electo per tuo cancelliere ser Bartholomeo di Fabritio, al quale farai intendere che non haverà più che un ducato il mese di salario: sì che, se ei vuole servire, bene quidem; se non, ci scriverai d'un altro.

Noi ti manderemo delli scoppietti come prima saranno in ordine; et quanto a' pecti et lanciae, farai cum cotesti, perchè non siamo per mandartene più.

Quanto alli homini che tu di' che sono scripti et hanno charicho di famiglia, et a quelli che tu di' che non sono scripti et sono scapoli; si risponde che noi non siamo per cancellarne alcuno, ma si userà discretione quando si havessino a levare da casa per andare in qualche factione discosto: di che ne potrai fare loro fede. Et quanto alli scapoli et non scripti, vedrai chi vi è di questa sorte che volontariamente si scrivessino, et ce ne manderai nota: perchè noi voliamo che, armati sono cotesti homini, tu facci una monstra di tutte a due le bandiere; et

ti ricordiamo la facci, quando non l'habbi facta a quest' hora ; faccendoli bandire innanzi al manco 6 o 8 dì, nel modo ti si dette per nota : et quando havessi facto decta monstra , o vero quando l'arai facta , se non l'havessi facta fino ad hora , non farai più monstra senza commissione nostra.

1507, 14 agosto. A Lodovico da Cortona (1), conestabile in Val di Tevere. (*Loc. cit.* , *Id. Ibid a carte 150.*)

Noi habiamo ricevuto la tua de' x, alla che rispondiamo. Et quanto alla lista delli inobedienti, habiamo visto che ve ne è qualchuno che sono in Maremma, chi al soldo, et chi non è mai stato alla Pieve; et però non bisognava apuntare questi simili: perchè tu hai ad mandarci in nota quelli che sono disubdienti, et non compariscano alle mostre, et non hanno scusa lecita, per la che non habino ad essere apuntati. Et quanto a Francesco del Conte di Maffuccio, che ti riportò le arme allo alloggiamento, facesti bene ad farlo mettere in pregione, ad ciò li altri pigliassino exemplo; et perchè noi habiamo havuto relatione della qualità sua, ci pare havere ritrovate coteste armi, quali sendo in mano sua, giudicavamo fussino perdute. Terra'lo in pregione anchora dua dì dallo arrivare di questa nostra; dipoi dirai per parte nostra al vicario, lo relaxi; et lascerà'lo stare senza arme, senza comandarli cosa alcuna. Quanto a quelli di Prathieghi, è stato qui un huomo di quel commune, et per buona causa siamo contenti che tu non dia le arme a decti huomini di Prathieghi, nè etiam te le faccia rendere da quelli tre che le hanno prese, ma lasciali stare tutti così, senza cancellarli et senza rassegnarli. Quando ti ordineremo facci le mostre, finito che harai d'armare quelli di Caprese, ci darai particolare adviso del numero delle armi habi ricevute, e del numero delli homini habi armati in ciascuna podesteria di per sè; et di poi farai fare uno quaderno al tuo cancellieri, et in su quello notare tutti li huomini di coteste tre podesterie, podesteria per podesteria, et comune per comune, come sta quello portasti cum teco; adiungendo ad cia-

(1) Il Conestabile Lodovico di Mariotto da Cortona.

scheduno di che arme sia armato, così di quelli che tu hai armato cum le armi nostre, come etiam di quelli che sono armati delle armi loro; et a quelli che sono armati delle armi loro, dirai, innanzi o indreto, arme sue, ad ciò sapiamo chi habi le armi nostre, et chi le sue, et che armi habi ciascheduno.

1507, 7 ottobre. Ad Antonio Francesco Scali, vicario di Scarperia. (*Loc. cit., Id. Ibid. a carte 149*).

Omissis aliis. Vogliamo ancora che tu ordini a tutti li podestà delle podesterie di cotesto vicariato dove sono scripte bandiere, che ciascuno di loro facci fare da quelli homini una cassetta ad uso di tamburo, dipintovi drento uno San Giovanni, et descritto da piè: *tamburo d'ordinanza*; et quelli così facti, ognuno li appichi nella principale chiesa della sua podesteria; et appiccati che sieno, farai bandire in su' mercati et per parte nostra, che se alcuno notificherà per via di decti tamburi alcuna persona che havessi facto o facessi armate o ragunate d' homini, per fare alcuno insulto, o per pigliare tenute, o che havessi vendute o comprate l' armi del comune, o che havessi facto alcuna altra cosa contro alla ordinanza, li sarà dato el quarto della condennatione pecuniaria, et tenuto segreto. Usa diligentia in ordinare questi tamburi, et in tutte queste altre cose ti commettiamo. *Omissis aliis.*

Sarà cum questa più comandamenti, quali farai presentare per li messi et cavallari della tua corte: et della presentatione ci darai avviso.

Post scriptum. El comandamento a quelli dell' Isola si è per causa di certo insulto per loro facto contro Francesco et Bartolomeo del Berna da San Banello: però lo farai presentare, et ne darai avviso in caso che tu non ne habi havuto la preventionione prima; ma quando tu ne habi la preventionione, procederai senza avviso. Vale.

1507, 8 ottobre. Ai Conestabili: *Bastiano di Piero da Castiglione, Bastiano di Matteo da Castiglione, Sarra da Citerna, Agnolone da Castiglione, Antonio da Castiglione, messer Giovanni Tedesco, Morgante dal Borgo, Prete da Citerna.* (*Loc. cit., Id. Ibid. a carte 151 tergo.*)

Noi habbiamo commesso al vicario che faccia fare et appicare li tamburi nelle chiese principali di tutte codeste podesterie dove sono le nostre bandiere, come la legge dispone; ad ciò che qualunque volessi notificare alcuna persona che havessi facto o facessi per lo advenire alcuna cosa contra li ordini della ordinanza, quali per bandi publicamente si sono facti intendere, possa commodamente farlo per via di decti tamburi: alli quali notificatori si darà el quarto della condennatione pecuniaria, et saranno tenuti secreti. Et nondimeno non vogliamo mancare di recordarti, che tu usi la tua solita diligentia di intendere se alcuno facessi armate o ragunate di descripti, o commettersi alcuno maleficio, o facessi alcuna altra cosa contro l'ordinanza; et ce ne dia subito adviso, come hai facto fino ad qui, et come noi ti habbiamo commesso per la instructione che tu hai apresso di te, quale leggerai spesso et observera'la a punto.

Preterea, perchè le mostre questa invernata saranno più rare che non sono state, et ad ciò che cotesti nostri descripti non diventino pigri, et si dimentichino lo exercitio; vogliamo che ogni festa, quando sia buon tempo, tu vada visitando li comuni et populi dove sono li descripti; et a quelli tanti che saranno in quel comune o popolo che tu visiterai, et in qualche altro vicino et comodo a quello, faccia fare in decto loco quel di qualche exercitio militare, come ti parrà ad proposito, secondo la qualità et quantità delli homini che tu vi harai ragunati; distribuendo le giornate et gite talmente, che ad ogni commune et popolo tochi la parte sua, et che nessuno si possa querelare iustamente nè del poco nè del troppo exercitio: et quando tu vorrai andare in uno loco, lo farai ad sapere almeno dua di innanzi a quelli homini che tu vi vorrai ragunare.

1507, 18 novembre. *A Giuliano Maria Rinuccini, podestà del Galluzzo; e a Bernardo Martini, podestà di Sesto. (Loc. cit., Id. Ibid. a carte 169 tergo.)*

Noi ti scrivemo fino adì 9 del presente, come noi volevamo che tu facessi d'havere ad te tutti li rectori de' popoli della tua podesteria, o sindici de' communi, o chi sotto altro nome havessi simile officio; et cum ciascuno di decti rectori o sindici, dua homini delli meglio qualificati che nel populo o sindacato si trovassi; et comandassi loro per parte nostra, che fra 6 o 8 dì ti portassino in su una lista descripti tutti li huomini che habitano nel suo populo o sindacato, di età da 15 anni in su, distinguendo di ciascuno la età apunto; et che tu facessi ridurre decte liste in uno quaderno, et ce le mandassi subito. *Omissis aliis.*

1507, 20 novembre. *Ad Antonio Francesco Scali, vicario di Scarperia. (Loc. cit., Id. Ibid. a carte 171 tergo.)*

Noi habiamo ricevuto la tua de' 18, cum la nota delli inobedienti, dalli quali hai riscosse le lire 14 mandatene cum decta lettera; quali si sono facte acconciare. Et perchè tu di' che ve ne sono alcuni che hanno recusato di pagare, et per essere figliuoli di famiglia non si possono gravare in beni; ti significiamo, come tu non hai havere questo respecto, perchè se non si potessino gravare in beni, sarebbe uno affaticarsi invano: perchè la maggior parte, immo quasi tutti questi nostri scripti, sono figliuoli di famiglia; perchè tale exercitio si expecta a' giovani, et non ad quelli che sono di età provecti: et però li graverai per conto nostro, o sieno figliuoli di famiglia o no, non possendo strignerli altrimenti.

Quanto a quelli che giocano et bestemmiano, ti significiamo che pare cosa conveniente che per lo exercitio militare egli habbino qualche largheza più che li altri; non però tale che si offenda Iddio. Et però, quando alcuno bestemmiassi Iddio et la Vergine Maria, non haverai respecto ad gastigarlo aspramente. Così quando alcuno usassi qualche horrenda et vituperosa bestemmia. Et del giuoco chi ne facessi habito et fussi baro, o usassivi tristitia, lo punirai; ma chi alle volte giuocassi

come fanno e' giovani, harai qualche respecto a questi nostri scripti, perchè, come di sopra si dice, pare conveniente che questo esercizio militare faccia qualche habilità loro più che alli altri. Et essendo tu et prudente et discreto, secondo la tua solita prudentia, sendo in facto, procederai in simili cose come ti parrà sia conveniente alle qualità de' casi che occorreranno: perchè non si può imaginare quello può achadere, ma bisogna sieno maneggiate le cose da chi si trova in facto secondo la discretione, havendo respecto et alla qualità della cosa et della persona. Vale.

1507, 10 dicembre. Ai Conestabili: Lodovico da Cortona, Morgante dal Borgo, Prete da Citerna, Filippo Cerchio, Bastiano di Matteo da Castiglione, Sarra da Citerna, Antonio da Castiglione, Francesco da Cortona, Iannesino da Serezana, Dietaiuti da Prato, Agnolo da Citerna (1). (Loc. cit., Id. Ibid. a carte 181.)

Havendo noi presentito, come el signor Piero dal Monte et Guagni dal Borgo a questi giorni hanno facti certi pochi fanti per condurli in Lombardia, et desiderando noi poterli servire delli homini nostri ogni volta che ci verrà bene; anchora che per al presente non intendiamo che altri sia per levare fanti di loco alcuno; tamen, per abundare in cautela, et ad ciò che, achadendo, tu sappi qual sia lo animo nostro, ci è parso importi, che quando tu presentissi che alcuno delli nostri scripti volessi andare ad soldo, o che in cotesta parte venissi alcuno per levare fanti ad stanza di persona, per condurli fuori del dominio nostro (al che starai vigilante, et userai la tua solita diligentia per haverne notitia quando tal cosa achadessi); con ogni opportuno rimedio tu proibisca a cotesti nostri scripti tale andata, sì cum tenerli confortati et persuasi che la qualità de' tempi che correno sono tali, che in brevi noi siamo per volerli servire di loro et adoperarli, et dar loro denari, li quali saranno di molto magior proficto et utile havendoli in casa loro, che andando ad toccarli di fuori, et in parte assai remota dal paese loro; et sì cum minacciarli et far loro intendere, che quando

(1) Il Conestabile Agnolo di Francesco Prosperi da Citerna.

alcuno ne parta senza nostra licentia, noi siamo per punirneli aspramente. Et così, secondo che ti parrà più ad proposito et necessario, userai li rimedii secondo le qualità delli homini, dummodo ne segua lo effecto sopradecto, che alcuno non ne parta senza nostra licentia; adoperando el braccio de' rectori, maxime in operare, che se alcuno venissi per levare fanti, li sia dalli rectori posto le mani addosso, et ritenuto ad nostra stanza: et presentendone tu cosa alcuna, non mancherai, oltre alle provisioni che tu farai di costà, come di sopra si dice, di darcene subito notitia, ad ciò che anchora noi di qua possiamo usare quelli remedii che noi iudicheremo essere di bisogno.

1508, 2 ottobre. *Esercizio del tiro.* (Loc. cit., Ibid.
Cod. LXX. a carte 89.)

Considerato, li descripti delle podesterie di Sancta Maria Impruneta et di Fiesole havere bisogno di essere exercitati et istruiti ad maneggiare le arme, maxime li scoppettieri; et volendo che li conestabili li hanno in governo, li exercitino; et che decti descripti ogni volta che saranno richiesti da decti conestabili per andare ad imparare ad trarre, habino causa di obedire: Deliberarono, che per da hora a tutto dì xi di gennaio proximo, decti conestabili debino ogni mese tre volte, in dì di festa, et in quelli dì che a dicti conestabili parrà, ragunare insieme decti descripti in questo modo, cioè: ogni lega (1), una volta el mese, et ciascuna lega di per sè; di modo che in capo del mese habino ragunati tutti li descripti una volta per lega, et non più. Et non raccozino mai tutte tre le leghe insieme, senza licentia del Magistrato; et quel dì che raguneranno li scripti d'una lega, insegnino ad trarre cum lo scoppietto, et fare qualche exercitio militare a quelli di quella lega sola; et facio questo, li rassegnino, et apuntino quelli che non fussino compariti, et non havessino giusto impedimento; et così successive faccino lega per lega: et quelli che si troveranno essere apuntati, s'intendino essere et sieno caduti nella medesima

(1) Abbiamo veduto come il Contado fiorentino era diviso in Leghe, in questo a pag. 453, no. 1.

pena che quelli che non compariscono alle 'mostre; cioè che paghino soldi 20 per ciascuno, o stieno dua dì in prigione: et questo per ogni migliore modo ec.

1509, 23 novembre. *Ad Antonio di Pino Canacci, podestà di Foiano. (Loc. cit., Ibid. Cod. CLX a carte 5.)*

Noi intendiamo quello che tu ne scrivi per la tua de' 28 del passato, et el desiderio tuo che si proibissi el portare le arme la nocte a cotesti nostri scripti, per obviare alli inconvenienti ne potrebbero nascere. Et perchè noi desideriamo sopra ogn'altra cosa che eglino stieno in pace, ci conformiamo in questo cum la opinione tua. Et però habiamo commesso a Cerchio (1) nostro conestabole, quale noi habiamo nuovamente deputato al governo delle bandiere di cotesta provincia, che sia per questa cosa cum teco, et che voi fermiate insieme sino a che hora e' l'habino ad portare; et che dipoi e' lo significhi al capitano di bandiera et alli altri scripti per parte nostra; et che tu anchora lo facci per parte nostra pubblicamente notificare a tutti, che da quella hora in là che tu sarai rimasto col conestabole, non ardischino portare le arme per la terra, sotto pena de l'arbitrio del Magistrato nostro. Et se alcuno dipoi contrafarà, ce ne darai aviso, et noi li daremo quella punitione ci parrà conveniente. Recordanti bene, che tu advertisca di stabilire l'hora, o cum uno suono di campana, o cum altro contrassegno, in modo che non si habi poi a disputare se l'hora era passata o no; et così, che l'hora sia conveniente. Vale.

1508, 15 luglio. *Istrusione de' Nove al Conestabile. (Loc. cit., Ibid. Cod. LXX a carte 68 e seq.)*

Deliberorono che si expedissi Aurelio di Tommaso da Castello, conducto per conestabole delle loro bandiere; et se li facessi la patente in forma consueta, et lettere al vicario di Ripomaranci, et la instructione infrascripta; dichiarando el servito suo dover cominciare quel dì che si rappresenterà in

(1) Filippo Cerchio.

Ripomaranci, dove lo hanno deputato per conestabole et governatore di quella bandiera ec.

Istruzione.

Aurelio, tu anderai ad Ripomaranci, dove noi ti habiamo deputato per conestabole et governatore di quella bandiera di Ripomaranci, Montecastelli et Sillano; et presenterai al Vicario la lettera nostra, quale tu hai apresso di te; et ti farai consegnare lo alloggiamento, secondo la forma della patente tua; et questo facto, harai ad te el cancellieri che ha servito ad Giannone d'Arezo, conestabole al passato in decto luogo; quale cancellieri ha ad servire ad te; et lui ha la scriptura delli homini deputati ad militare sotto quella bandiera. Et però circa questo non ti diremo altro, perchè sendo decto cancellieri et pratico et discreto, et havendo piena notitia di quelli homini, per essere del paese et haverli maneggiati più tempo sotto Giannone; potrai, all' arrivare tuo, essere da lui ragguagliato di che occorressi. Et perchè tu non faccia alcuno errore, et ad ciò che tu sappia come ti habia ad governare cum quelli homini, te lo diremo apunto per questa instructione, quale tu terrai apresso di te, et leggerla spesso, ad ciò che tu observi quello che sia la mente nostra, et non ti parta da quella in cosa alcuna.

La prima cosa che tu hai ad intendere si è, che tu non hai mai ad fare monstre senza nostra licentia, e se prima non ti è comandato da noi: et però non raccozerai mai insieme quelli homini, se tu non hai nostre lettere.

Hai, quando tu farai le mostre, ad rassegnarli ad uno ad uno; et quelli che tu troverai che non sieno in sulle mostre, et che non sieno malati, o che non sieno fuori del paese (ad che vogliamo basti uno che giuri la malattia loro), noterai in su una lista, et ce ne manderai qui nota, ad ciò noi li possiamo correggere secondo ci parrà.

Hai ad intendere anchora questo, che nessuno descripto ti ha ad richiedere licentia quando vuole andare ad fare alcuna sua faccenda fuori del paese; ma solamente quel tale che si vuole partire, ti ha ad fare noto come e' si parte, addove e' va et per quanto tempo: et tu non lo hai ad ritenere, ma darli

licentia subito; et solamente hai ad far fare ricordo al tuo cancellieri del nome suo, et dove e' vada, et per quanto tempo; et ogni mese una volta manderai nota di quelli che fussino ritornati fra 'l tempo.

Se alcuno de' tuoi descripti morissi, ti farai rendere le armi, et noi adviserai della morte di quel tale.

Se alcuno mutassi paese per abitare stantialmente, farai di intendere dove e' va; et quando e' vada ad stare dove sieno bandiere di descripti, non ti farai rendere le armi; ma solum ci darai aviso chi quel tale è, et dove e' sia ito ad habitare. Ma quando quel tale andassi per stare dove non sia bandiere di descripti, ti farai rendere le armi, et a noi darai notitia chi quel tale sia, et dove e' vadia.

Tu hai ad intendere che tutti quelli tuoi descripti non hanno alcuno altro privilegio che questi dua, cioè: che e' sono securi di quelle condennationi pecuniarie in che si trovarono condannati, dal dì che furono descripti indrieto, per cause criminali et delicti commessi: delle altre cose, et di debiti privati, o debiti di commune, e' non sono securi; e tu non te ne hai ad travagliare in modo alcuno, ma lascerai fare et procedere le cose ordinariamente al vicario et alli altri officiali; et ad questo harai advertentia grande. L' altro privilegio che hanno quelli tuoi descripti, è che possano portare le arme in ogni loco.

Vogliamo anchora, per havere occasione di levare li scandoli, che tu habi auctorità di porre le mani adosso, et mettere in prigione nelle mani di qualunque nostro rectore, tutti quelli che alla presentia tua facessino alcuno scandolo; ma non vogliamo già che tale così preso, tu faccia lasciare senza nostra licentia, ma ce ne darai aviso, et noi ti scriveremo quello vorreno facci. Et perchè noi desidereremmo havere notitia presto delli scandoli che nascessino; dove tu non fussi presente, ordinerai per parte nostra, in quelli luoghi del vicariato dove sono li descripti, a chi ti parrà di decti descripti habile ad posserlo fare, che delli scandoli nasceranno in quel luogo dove starà quel tale a chi tu ne harai dato commissione, te ne dieno subito notitia; et ne farai fare nota al tuo cancellieri di tale notificatione, et in che dì ella è facta, et a noi per fante proprio ce ne darai notitia subito; et di quello spenderai per mandare fanti, o ricevere advisi, ne sarai sempre rimborsato.

Perchè infra li huomini tuoi non nasca gara alcuna, harai advertentia in su le mostre et battaglioni che tu farai, che non vi sia alcuno altro che comandi, se non tu; ad ciò che le cose vadino più ordinate, et non ne resulti gara tra alcuno.

Terrai questa notula, come ti si dixè in principio, apresso di te, et leggora'la spesso et observera'la apunto. Vale.

1508, 24 ottobre. *Notificazione delle pene pei delitti e trasgressioni. (Loc. cit., Cod. LXX. a carte 84 tergo e seg.)*

Li spectabili e dignissimi Nove d'Ordinanza ec., considerando come per la legge del Magistrato loro si dispone, che alcuni excessi e' quali per il passato non erano capitali, si debbino in ogni modo punire cum pena capitale et di morte; et desiderando che nessuno incorra in tale pena et preiudicio; et se pure vi incorrerà, posserlo più lecitamente punire, per haverlo facto intendere pubblicamente; fanno bandire et notificare:

Che e'si punirà cum pena capitale et privatione di vita qualunque de' descripti sarà capo o principio nelle factioni di guerra di abandonare la bandiera sotto la quale ubidirà.

Et qualunque capitano di bandiera che trarrà fuori tale bandiera per alcuna factione privata, o per conto d'alcuno privato.

Et qualunque, etiam senza bandiera, farà ragunata alcuna di decti scripti per conto di inimicizia, o per conto di tenute di beni, o altrimenti in alcun modo per alcuna factione privata.

Punirassi anchora cum pena capitale et di morte fino in tre di decti scripti che in tale ragunata si troveranno, et tutti li altri sieno puniti nel modo parrà al loro Magistrato.

Fanno anchora bandire et notificare a qualunque descripto come di sopra, che ferirà, o sarà capo d'alcuna questione in su le ragunate et mostre che pe' tempi si faranno, sarà subito punito etiam fino alla morte, come al loro Magistrato parrà et piacerà; nè di tali excessi o delicti se ne riceverà scusa o cagione veruna.

Fanno anchora bandire et notificare a qualunque descripto fino a qui sotto le loro bandiere, o che di nuovo si scriverà, che non comparirà in su le mostre, quando per parte del loro offitio.

saranno bandite, s'intenda subito condannato in soldi venti, se già quel tale che non fussi comparso fussi malato o absente, havendo notificata prima la sua absentia et partita dal paese al suo conestabile. Et però fanno bandire, che qualunque descripto, o che si scriverà, voglia partirsi dal paese per andare a fare alcuna sua faccenda, debba notificare al suo conestabile, o ad bocha o per suo mandato, dove e' va, et per che cagione, et per quanto stare: il che quando non faccia, non gli sarà acceptata la scusa in sulle mostre, ma sarà apuntato in soldi venti come di sopra si dice. Et quando in uno anno continuo uno medesimo sarà trovato absente sei volte, doventerà el peccato suo criminale, et sarà punito.

Fanno anchora bandire et notificare, che nessuno delli scripti, o che si scriverà, ardisca vendere, giucare, o in qualunque altro modo alienare le arme, sotto pena dello arbitrio et disgratia loro; et così fanno bandire che nessuno ardisca comperare o ricevere per alcuna cagione decte arme, sotto pena del doppio della valuta d'epse, et, di più, di quello parrà al loro Magistrato.

Fanno anchora bandire et notificare, che se fussi ne' luoghi dove sono poste le loro bandiere alcuno che fussi apto alle arme, et non fussi scripto, o non si fussi presentato innanzi al conestabile o commissario loro, quando le descriptioni si sono facte, possa essere d'ogni tempo al loro Magistrato notificato: et perchè queste notificationi si possino fare al loro Magistrato secretamente, insieme cum tutte le altre che al loro offitio appartengono, si appicherà tamburi in tutte le chiese principali delle podesterie, et luoghi a simile cosa opportuni ec.

1509, 16 novembre. Istruzione ai Conestabili. (*Loc. cit.*,
Cod. CLX, a carte 1 tergo).

Alli infrascritti Conestabili:

Bastiano di Piero da Castiglione.

Dietaiuti da Prato.

Arcangelo di messer Mattheo da Castiglione.

Agnolone da Castiglione.

Sarra da Citerua.

Bastiano di Mattheo da Castiglione.

Messer Giovanni Tedesco.

Francesco da Cortona.

Giannesino da Serezana.

Aurelio da Castello.

Lodovico da Cortona.

Agnolo da Citerna.

Baldassarre da Marradi (1).

Pietro Tiberio Coriglia.

Filippo Cerchio.

Antonio di Lorenzo da Castiglione.

Significchiamti come tu hai in brevi giorni ad essere remosso dal governo di coteste bandiere, et andare ad governare delle altre, quali et dove da noi ti sarà ordinato. Et perchè chi verrà ad succedere in tuo luogo truovi le scripture et le altre cose ordinate in modo che e' possa havere quella medesima motitia delli homini et delle altre cose che hai tu nel maneggio et governo di coteste bandiere, ti habiamo voluto significare come tu hai ad partirti, ad ciò che in questo mezo tu ordini et le scripture et ogn'altra cosa, in modo che el tuo successore le truovi a l'arrivare suo ad ordine et in buona forma, talmente non vi si confunda drento. Et quello che tu hai fare per lo effetto sopradecto, è questo:

Lasciare la scriptura di tutte coteste bandiere; cioè e'quadernucci dove sono notati tutti li homini descripti sotto coteste bandiere, et la nota di che arme sono armati.

La scriptura et nota delle due scelte o vero cappate, ordinata bandiera per bandiera, et commune per commune, come quella che tu mandasti all'ufficio.

La nota de'caporali, cum la lista delli homini che tu hai distribuiti et deputati sotto ciascuno caporale, distincta et ordinata bandiera per bandiera, et commune per commune.

Et perchè, da poi in qua che coteste bandiere furono scripture et armate, iudichiamo ne sia morti qualcuno, et qualcuno anchora si sia partito et andato ad habitare chi fuori di cotesta iurisdizione, et chi fuori del dominio fiorentino; farai

(1) Baldassarre di Antonio Mariscotti.

fare dal tuo cancellieri una lista , bandiera per bandiera , et comune per comune , di tutti quelli che fussino o morti , o partiti come di sopra si dice ; notando dopo el nome di ciascheduno quello che sia suto delle arme di quel tale ; se le hai rihavute o no , et che arme ; et quelle che tu non havessi rihavute , dirai per che cagione. Così dirai dove sia tornato a stare quel tale partito del paese.

Iudichiamo anchora , che in coteste bandiere sieno molti homini che habino mancamento d' arme ; chi per non essergli state date et non ne havere da sè ; et chi per haverle o consumate in factione , o mandate male per sua tristitia , da poi che fu armato : et però farai fare un' altra lista ; et bandiera per bandiera , et commune per commune farai fare nota di tutti quelli che hanno mancamento d' arme , dicendo che arme manchi a ciascuno , et per che cagione li manchi.

Et perchè noi crediamo che tu habi qualche somma d' arme , così di quelle che fussino avanzate quando si armorono coteste bandiere , come di quelle che si fussino rihavute di poi di quelli che fussino morti , o partiti come di sopra si dice , et di quelli che del mese di magio proximo passato furono da noi cassi ; vogliamo che tutte le decte arme tu le consegai al tuo successore , e che tu facci fare un' altra lista , et notare in sa quella tutte le decte armi ; et farai distinctione dalle arme avanzate quando si armorono coteste bandiere , da quelle che tu harai rihavute da' morti , partiti et cassi ; scrivendo in decta lista el nome di ciascuno di quelli da chi tu le harai rihavute , et dopo el nome scriverai le arme rihavute da quel tale. Et tutte queste scripture , liste et arme , bene ordinate et acconce , consegnerai al tuo successore ; et se tu partirai prima che lui venga costì , le lascerai al tuo cancellieri che glie le consegai a l'arrivare suo , et si facci fare la fede della ricevuta delle arme che tu li harai lasciate ; et di queste liste tutte serberai copia appresso di te , et userai in tutto diligentia grande. Vale.

1509 , 19 novembre. *Permuta dei Conestabili.* (*Loc. cit.* ,
Cod. LXX a carte 138.)

Item , dicti domini ec. , volendo soddisfare allo obbligo a loro dalla legge imposto , et dal capitolo 21 (1) di detta legge , disponente circa la permuta de' Conestabili , come in detto capitolo 21 si contiene , al quale si referiscano ; *servatis servandis* , et ottenuto el partito secondo li ordini : deliberarono , et deliberando permutarono tutti e' loro Conestabili , removendo ciascuno dal governo di quelle bandiere che governa al presente , et deputandolo al governo di quelle bandiere che di sotto apparisce : lasciate solamente al governo delle medesime bandiere , et non permutati li infrascripti tre ; cioè Morgante dal Borgo , Biagio alias el Prete da Citerna , et Giovanagnolo da Monterchi , per essere ciascuno di loro confinati et deputati per la quarantia al governo di quelle bandiere , durante el tempo del confino et relegatione loro ; et dicti Conestabili deliberarono dovessino governare et comandare dette bandiere per dare hora ad tutto el mese d' ottobre 1510 , cioè :

Lodovico di Mariotto da Cortona : Firenzuola et Piancaldoli.

Bastiano di Matteo da Castiglione : Barberino e Scarperia.

Sarra di Gilio da Citerna : Borgo a San Lorenzo , Decumano et Vichio.

Giannese da Serezana : Pescia , Monte-Catini et Buggiano.

Dietaluti da Prato : San Miniato , Montalone , Montopoli , Fucecchio et Vinci.

Baldassarre Marescotti da Marradi : Ponte ad Sieve et Cascia.

Bastiano di Piero da Castiglione : Terranuova , Castelfranco , Monteverchi , Laterina et Bucine.

Filippo Cerchio : Foiano , Monte a San Sovino et Civitella.

Agnolo Prosperj da Citerna : Anghiari et Monterchi.

Antonio di Lorenzo da Castiglione : Bibbiena , Castelfocignano et Subbiano.

(1) « Debbano delli ufficiali ogni anno, in calendi novembre, permutare tutti i Conestabili , facendo a tutti mutare governo di bandiere , « e provincia ». Provvisione dell'ordinanza della milizia de' 6 dic. 1506, nelle Opere del Machiavelli.

Agnolo di messer Mattheo da Castiglione: Poppi, Pratovecchio et Castel San Niccolò.

Pietro Tiberio Coriglia: Radda et Grieve.

Messer Giovanni Tedesco: San Gimignano, Colle et Poggibonzi.

Agnolone da Castiglione: Sancta Maria Impruneta et Fiesole.

1507, 15 ottobre. *Sentenza dei Nove, per fatto d'insubordinazione e di offesa al Conestabile. (Loc. cit., Cod. LXX, a carte 35 tergo e seguenti.)*

Omissis aliis. Atteso el delicto commesso per Mattheo della Iacomina, alias Pagliaio, da Caprigliola di Lunigiana, ad loro instantia detenuto nelle carcere del Capitano della Piazza della città di Firenze, perchè del presente anno et mese di luglio, da spirito diabolico instigato, non havendo alcuno respecto et riguardo alla dignità et honore del loro Magistrato, nè allo spectabile homo Mariotto Attavanti, per la excelsa Repubblica Fiorentina Capitano di Castiglione del Terzieri di Lunigiana; et manco a lo strenuo Dietaiuti di Guasparri da Prato, per decto Magistrato deputato per Conestabole della bandiera della loro ordinanza del preducto Capitaneato di Castiglione del Terzieri; quale per ordine et commissione di decto Magistrato, sotto di 18 di decto mese di luglio, faceva la mostra et battaglione di decta bandiera, et huomini sotto quella descripti; ma più tosto el preducto Conestabole sprezzando, et senza timore o reverentia alcuna del preducto Mariotto Capitano antedecto alla decta mostra presente, el preducto Mattheo alias Pagliaio, come temerario, superbo et audace, si uscì dell'ordine della decta ordinanza et mostra; et comandandogli Dietaiuti Conestabole preducto, che tornassi a l'ordine suo come li altri, non che volessi ritornare in decto ordine, ma cum parole villane et superbe si voltò al decto Conestabole, dicendo non volere andare a l'ordine preducto; et admonendo el preducto Conestabole cum una bachetta, quale in mano haveva, a decto Mattheo, et cum quella percotendoli in sulla lancia, el preducto Mattheo decta lancia abassando, cum quella menò contra decto Dietaiuti Conestabole preducto, et quello col ferro di decta lancia percosse nel pecto nella corazina, gridando *Caprigliola*

Caprigliola. Per il che levatosi el romore, si ruppe l'ordine della mostra, et tutti li huomini di quella chi da una parte et chi da un' altra cum grandissimo romore si tirorono: et se delli homini di decta mostra non se ne fussi ridotti molti dalla parte del Conestabole, et preso la defensione di quello, decto Mattheo, alias Pagliaio, insieme cum li altri da Caprigliola che a lui si erano accostati, harebbero in quel romore et tumulto facto ingiuria et villania al decto Conestabole, non sapendo la verità della cosa: ma inteso la causa et origine della questione et tumulto, tucti decti huomini, et di Caprigliola et li altri, biasimando decto Mattheo, si ritornorono all' ordine loro della mostra; excepto decto Mattheo alias Pagliaio, quale nel suo iniquo et pessimo proposito perseverando, non restò per questo di iniuriare di parole superbe et villane el preducto Conestabole, senza alcuno respecto havere a lui, nè al preducto Mariotto Atavanti Capitano preducto quivi presente ec.

Omissis aliis. Deliberorno et deliberando sentenziorno: Mattheo della Iacomina, alias Pagliaio, da Caprigliola di Lunigiana, relegorono et confinerono ad dovere andare, stare et dimorare ad Cascina et nel contado di Pisa, per tempo e termine di dua anni continui proximi futuri, da cominciare el dì che si sarà rappresentato a decti confini, et come seguita da finire; cum questa conditione apposta et dichiarata, che prima che decto Mattheo sia cavato delle carcere del Capitaneato preducto, nelle quali at presente si trova detenuto ad instantia del loro Magistrato, sia decto Mattheo tenuto et obligato sodare sufficientemente et per sufficienti mallevadori, uno o più, da doversi approvare per decto Magistrato, per cento ducati d'oro in oro larghi, di osservare i sopradecti confini; et sodo che harà come di sopra, sia cavato di decte carcere per dovere andare a decti confini, alli quali sia tenuto et obligato rappresentarsi fra tempo e termine di dieci di proximi futuri, da cominciare el dì che sarà cavato et liberato di decte carcere, et come seguita da finire; et di decta representatione a decti confini mandare fede al preducto Magistrato fra altri x di allora proximi et immediate seguenti. Et caso che non osservi e' decti confini, durante decto termine de' dua anni, et non vi si rappresenti a quelli, et non mandi la fede della representatione ne' tempi et modi sopradecti, incorra et caschi, et s'intenda essere incorso et caduto in bando.

del capo, et nella decia pena di ducati cento d'oro in oro larghi, applicati al Magistrato di decii spectabili Nove. Et questo, per ogni miglior modo ec.

1508, 10 maggio. *Sentenza dei Nove.* (*Loc. cit.*, *Cod. LXX*, a carte 69 tergo.)

Li spectabili Nove d'Ordinanza Fiorentina ec., veduta et udita una querela facta per Baldassarre d'Antonio Mariscotti, Conestabile di Chianti, come Nanni d'Andrea Falini d'Albola, podesteria di Chianti, vicariato di Valdelsa, non era mai comparso ad alcuna mostra, sendo descripto et citato; et visto di poi, che sendoli richiesto le arme dateli per decii signori Nove, et come al decio Conestabile andandosi per esse fu facto insulto da decio Nanni; et viste più citationi facte per e' cancellieri del loro officio; et visto dipoi un'altra querela fatta di 6 di maggio contra decio Nanni per un insulto facto da lui a Giusto di Meo di Vannetto di decio luogo, del presente anno et mese, cum uno apuntone armato, o vero giannetto, lo ferì di una ferita nella gamba, et di una nella mano dextra, et di quattro altre nelle reni cum uno coltellino da pane, cum fractura di carne et ossa ec.; et viste le citationi di nuovo facte per decio conto, et la contumacia et inobedientia sua, et la cattiva fama in che è; et servate le cose che furono da servire, et ottenuto el partito secondo li ordini ec., per vigore della loro auctorità ec. Deliberorono, et deliberando relegorono et confinarono

Nanni predecio per anni cinque proximi advenire fuori del dominio fiorentino, et quivi dimorare continuamente; et ogni volta che decio Nanni rompassi decii confini, s'intende essere et sia caduto in bando del capo: et questo per ogni migliore modo.

1508, 1 luglio. *Sentenza dei Nove.* (*Loc. cit.*, *Cod. LXX*, a carte 63 tergo.)

Veduto una notificatione al loro Magistrato facta per Bartolommeo di Lando da Castel San Niccolò, sotto di 12 di giugno, el tenore della quale è questo:

Bartolommeo di Lando da Castel San Niccolò notifica come:

Marco di Giovanni di Piero da Pagliericcio, podesteria di Castel San Niccolò, Vicariato di Casentino, a dì 7 del presente feri Mattheo di Luca di Giovanni decto Zaffo, cognato di decto Bartolommeo, della villa di Prato, potesteria preducta; al quale decte cum una balestra in su la testa da lato dirieto, cum roctura di carne et osso, et effusione di sangue; instigato decto Marco da

Meo di Giovanni, vocato Caprina da Prato preducto, et da Donatino di Francesco da Spalagni; quali dixeno a decto Marco che dessi a decto Mattheo, alias Zaffo, et non dubitassi che loro lo aiuterebbero bisognando: et questo fu decto di sotto San Miniato al Tedesco nel tornarsene di campo; et la differentia fu per parole havute in campo a giuoco. Veduta adunque la decta notificatione, et quello che in epsa si contiene; et atteso el decto Marco havere ferito cum decta balestra Mattheo di Luca di Giovanni decto Zaffo sopradecto, come dixeno constare loro per la confessione di decto Marco dinanzi a loro legitimamente facta; et non constando che fussi instigato dalli sopradecti Meo di Giovanni vocato Caprina, et Donatino di Francesco da Spalagni, come in decta notificatione si contiene, ec.

Meo di Giovanni vocato Caprina, et Donatino di Francesco da Spalagni, et qualunque di epsi dalla decta notificatione, et tutto quello che in epsa si contiene, liberorono et absolverono, et per liberati et assoluti haversi volseno et comandorono: et el preducto Marco di Giovanni di Piero da Pagliericcio relegorono et confinnorono ad dovere andare et stare et dimorare nelli infrascripti luoghi et alli infrascripti confini, cioè nel vicariato di Vico pisano, vicariato di Lari et capitaneato di Livorno, per tempo et termine di mesi quattro continui proximi futuri, da cominciare el dì che si sarà rappresentato a decti confini, et da finire come segue; alli quali confini sia tenuto et obligato rappresentarsi fra x dì dal dì che sarà liberato dalle carcere, nelle quali al presente si trova detenuto ad instantia del Magistrato, nel palazzo del capitano della Piazza di Firenze, et della decta representatione mandare fede al loro Magistrato fra altri x dì allora proximi et immediate sequenti, dal dì si sarà rappresentato a decti confini: li quali sia tenuto et obligato osservare durante decto tempo

et termino di mesi quattro, et ad quelli rappresentarsi, et della rappresentatione mandare fede come di sopra si dice: sotto pena di bando d'uno piè (1), et di lire cinquecento piccioli, applicate per li tre quarti al loro Magistrato et per uno quarto al rectore che riscotessi decta pena, nella quale s'intenda essere et sia incorso non osservando quanto di sopra si contiene: et questo per ogni miglior modo ec. ec.

1508, 31 ottobre. *Sentenza dei Nove.* (*Loc. cit., Cod. LXX, a carte 81.*)

Veduto una lista di più homini delli descripti della podesteria di Sancta Maria Impruneta, della Lega del Bagno, et del Galluzzo, apuntati per decto Pietro (2) Conestabile, ec., per non essere comparsi, sendo suti richiesti, per andare ad imparare ad trarre et exercitarsi ec., deliberorono che Don Pietro facessi una lista, et in su quella notassi li homini di decte due leghe, cioè tutti li capi dieci (3); et quelli che erano notati in decta prima lista et che più d'una volta havevano disubidito, et li altri lasciassi indrieto; et li predicti capi et che più che una volta havevano disubidito, si apuntassino per disubbidienti, et si facessino strignere alla pena secondo si sono soliti strignere li disubbidienti delle mostre; cioè, o che paghino soldi venti per uno, o stieno dua di in prigione.

1509, 23 febbrajo. *Sentenza dei Nove.* (*Loc. cit., Cod. LXX a carte 118.*)

Havuto notitia per lettera d'Agnolo da Citerna Conestabile in Valdichiana, de' di 21 del presente, di certa questione seguita, come in decta lettera in filza si contiene, tra

Niccolò del Fornito non scripto,
Santi del Frate,
Berna di Lucantonio,

(1) Si legge applicata simile pena in altre sentenze contenute nel presente registro.

(2) Don Pietro Tiberio Coriglia, spagnolo.

(3) Cioè i Caporali.

Goro di Piero ,
Nanni di Piero,
Giorgio di Mariano,
Bartolommeo di Pasquino,

scripti tutti da Uliveto da una parte, et tutti descripti et di decto luogo da l'altra; volendo obviare che nuovi scandoli non seguino ec., deliberorono, et deliberando suspesero le arme alle decte parte et per giorni 15, da cominciare el dì che sarà loro notificato, et come seguita da finire, sotto pena di ducati trecento d'oro, et de l'arbitrio del Magistrato; et di più, che si comandassi alle decte parti che comparissino personalmente dinanzi al loro Magistrato, sotto la medesima pena, fra quel tempo che dal podestà di Civitella, Alexandro Gualtierotti, sarà loro assegnato: al quale podestà si adirizino e' comandamenti senza dì, del tenore infrascripto, cioè ec.

1509, 4 settembre. (*Loc. cit.*, *Cod. LXX, a carte 136.*)

Havuto notitia come Piero di Giovanni di P.^o alias Piero Buti, et Filippo di Niccolò del Besso, ambodui della podesteria del Ponte ad Sieve, si erano sfidati per andare ad combattere; volendo obviare a tale combattimento, deliberorono si comandassi alli preducti Piero et Filippo, che venerdì proximo a dì 7 del presente, comparischino dinanzi al Magistrato, sotto pena de l'arbitrio di quello; et isto interim non ardischino innovare cosa alcuna l'uno contra l'altro per conto di combattere, nè per causa d'inimicitie, nè per alcuna altra cosa. A dì decto, si fece el comandamento a Filippo in persona per me Francesco; et a Piero si mandò el bullettino adiricto al podestà del Ponte a Sieve, Pietro Pagolo Monti.

LXXV.

DISCIPLINA DELLE ULTIME MILIZIE NAZIONALI.

Estratto dai Capitoli della milizia nazionale di Siena del 1547 (1). (Archivio delle Riformagioni di Siena, Scritture della Lupa, N.º 141.)

I Magnifici Signori Otto conservatori de la libertà de lo stato de la Repubblica Senese, havendo per honore e servizio publico, e per sicurezza e salvezza de la città e dominio, e a preservatione de la libertà et de lo stato, et da altre ragionevoli considerationi mossi, ordinata l' honorata militia ne le terre e luoghi del detto dominio loro; et volendo provvedere al modo del governo dei soldati della militia, e a quanto conviene sopra questo negotio per mantenimento di detta militia, hanno fatto — li infrascripti capituli:

In prima, che nissun soldato de la militia habbi ardire — bestemmiare l'onnipotente Idio, o la sua gloriosa Vergine Maria, sotto pena d' uno scudo d' oro.

I soldati de la militia per cause civili e danni dati possono essere convenuti et convenire li altri dinanzi a li loro officiali de le terre, e gravati ne le persone e beni.

Sia proibito a li detti soldati tanto li di quanto di notte il portare qualunque sorte di arme da offendere dentro a le terre dove habitano; salvo li caporali, a' quali sia concesso portare spada e pugnale ne le terre dette, non però in casa di comune nè in cancelleria, e salvi i tempi de la rassegna, et altri tempi che lo' sarà comandato.

(1) Non se ne pubblicano che i più importanti.

Niuno soldato de la militia possi — usare fuor del dominio , senza espressa licentia del commissario , et in difetto di detto commissario , del Collegio di Balìa , sotto pena di dieci scudi d'oro.

Non possa — alcun soldato de la militia — uscire fuore de la corte dove habita , senza significarlo al caporale suo, et in assenza , a l'offitiale de la terra, e pena uno scudo d'oro.

Tutti li caporali sieno tenuti fare le rassegne a li tempi ordinarj , e prima far mandare bandi in forma che li soldati sieno con le loro armi , dove da li caporali sarà provisto.

Che soldato alcuno della militia non possa andare a la rassegna con armi senza pontali , nè portare scarpe grosse , calzoni , nè saioni , o altri simili vestiri ; ma solo habbi da andare ad uso — di buon soldato.

Niun soldato de la militia possi — vendere , barattare , contractare , giocare , o in alcun modo alienare , senza licenza del caporale suo le armi e panni che esso tiene a tale esercizio. —

Di più , che non si possa mandare scambio — senza licenza del commissario.

Che fra soldati e soldati , venendo a parole , non si possano dare mentita , sotto pena di scudi 25 d'oro.

Che li soldati a' quali siano stati donati panni per esercizio de la guerra , non li possino portare se non a le rassegne , o in luoghi simili ordinatoli dal commissario.

SERIE OTTAVA

REGOLAMENTI

**AI QUALI ERANO SOTTOPOSTE
LE MILIZIE STRANIERE STIPENDIARIE E AUSILIARIE
NELLA REPUBBLICA FIORENTINA**

REGOLAMENTI

AI QUALI ERANO SOTTOPOSTE
LE MILIZIE STRANIERE STIPENDIARIE E AUSILIARIE
NELLA REPUBBLICA FIORENTINA

LXXV.

STATUTI IN VOLGARE DEL MCCCXXXVII.

Codice membranaceo, di scrittura semigotica, nell'ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI FIRENZE, segnato n.º 2, Dist. II, Classe XIII.

Nuovi ordinamenti della Conducta.

In del nome di Dio amen. Correnti anni Domini mille trecento trenta septe, indictione sesta, ad die ventisei del mese di septembre. Ad laude et reverentia dello Omnipotente Dio et della beata sua Matre Madonna Sancta Maria Vergine, et di Sancto Michaelae Archangelo, et delli beati apostoli Petro et Paolo, Philippo et Iacobo, et de beati Iohanni Bactista et sancta Reparata, sancto Zenobio et sancto Bernaba, socto la defensione de'quali lo Comune di Firenze si governa, et di tutti li altri sancti et sancte di Dio, et della sancta Matre Ecclesia et di messer lo Papa, et ad exaltatione del serenissimo Principe messer lo Re Roberto, et ad bene adventuroso et pacifico stato del Comune

et del popolo di Firenze, ad dampno et morte de' suoi inimici.
Li providi et discreti homini

Francesco di Cenni Biliocti

Filippo Duccij de' Magalocti

Thomaso Dietaiuti

Luca Gerini delli Strozi

Benincasa Falchi et Aldobrandino Lapi

Tanallie,

cittadini et popolari
fiorentini, electi et
per lo Comune di
Firenze

deputa' dallo officio de' signori Priori et Gonfaloniere della Justitia, una coll'officio de' Dodici buoni homini, per vigore, bailia et potestade ad loro conceduta per li oportuni consigli del decto Comune, ad rivedere, riformare, cassare in tutto ovvero in parte statuti, ordinamenti, provisioni, riformagioni del decto Comune sopra l'officio delli officiali della conducta de' soldati del Comune preducto facti, et contrarietadi et oscuritadi le quali si contenesseno in quelli rimuovere, et di nuovo ordinamenti fare, et ad altre cose fare, le quali in della loro electione si contengono, sicchome della loro electione et bailia ad loro conceduta pienamente appare (1) in delli atti del Comune di Firenze scripti per ser Mattheo Guidi notaio de' signori Priori et Gonfalonieri della Justitia preducti, l'officio de' quali incominciò die xv del mese d'agosto proximo passato; et della bailia de' decti Priori appare (2) per mano di ser Folco ser Antonij Bonsignori notaio et scriptore delle riformagioni del decto Comune; inteso per ordine li statuti et ordinamenti, provisioni et riformagioni, et tutto ciò che in quelli si contiene, facti dell'officio della conducta de' soldati del decto Comune, et contrarietadi et oscuritadi di quelli, et tutti quelli più die et giorni et diverse ore pensati; et sopra queste cose et altre, le quali di nuovo vedute furono per lo Comune preducto essere da provvedere; avuta deliberatione matura, per vigore di loro officio et per potestade et auctorità preducta, et per ogni modo et ragione che mellio poteono, lo nome di Dio repetito, remote le superfluitadi et oscuritadi et contrarietadi che si contengono nelli statuti, ordinamenti et provisioni et reformagioni multiplicata-

(1) Del 9 settembre dello stesso anno 1337.

(2) Del 4 settembre dello stesso anno 1337. Di questa e di quella del 9 dello stesso mese tenemmo discorso nella Prefazione.

mente facti dell'ufficio della conducta preducto: concordevolmente tutti quelli vecchii statuti, ordinamenti, provisioni et reformatiōni, et officio della conducta preducto riformarono, et quelli et catuno di quelli dichiararono et reduxeno alla infrascripta continentia et tenore. Et etiam di nuovo provideno et ordinarono et li infrascripti ordinamenti feceno et etiam ordinarono li infrascripti pacti dovere essere observati et observarsi da' soldati del decto Comune, et loro capitani et conostaboli, li quali da qui inanti seranno al soldo del decto Comune, et con essi pacti et ordinamenti nel decto modo et forma et provisioni dovere essere conducti. Et tutte et singule infrascripte chose ordinarono et providdeno sicchome qui adpresso si contiene, et scribe per ser Locto Gonzi notajo de' decti officiali per lo Comune di Firenze deputato.

Lo tenore de' quali ordini ene questo :

La cassazione del capitolo della chiamata delli officiali della Conducta. Et poi la riformazione facta di insaccare li officiali della Conducta.

In prima, actendenti el primo ordinamento facto della electione, et chome si debbono deputare li officiali della conducta sopra soldati, cavalieri et pedoni, per lo Comune preducto, et notari et scriptori dello decto officio, et etiam provisione et riformazione poi facta della decta electione, nella quale tra l'altre chose si contiene la forma della electione de' decti officiali et delli loro notari per viam et modo di insaccagione d'essi officiali et notari, et le electioni facte per vigore et provisione del decto insaccare; et etiam considerando quello che è più utile al decto Comune, le decte electioni facte per modo di sacco essere più utili, et al decto Comune per inanti essere utile: Providero, ordinarono et rifermarono lo decto primo ordinamento parlante della electione preducta essere da tollere et cassare; et quello cassarono et providdero che fosse di nullo valore. Et providdeno et ordinarono la predicta riformazione nel secondo luogo facta della decta electione et insaccagione, et tutte electioni et insaccagioni per forma della provisione et insaccagione secute et facte, essere valute et tenute et etiam valere et tenere. Et le preducte electioni de' decti officiali et notari et scriptori del

decto officio per lo tempo che de' venire dopo il tempo della detta insaccagione deversi fare et potere secondo la forma della detta provisione et reformatione, che parla della electione di loro per modo et forma d'insaccare; et che quelli li quali eletti sono per modo di insaccagione, et tutti quelli che si eleggeranno per inanti per quella forma di insaccagione et notari et scriptori del detto officio, abbiano bailia et officio et potestà di fare esercere et operare tutte et singule cose delle quali et siccome in delli presenti ordini, provisioni et reformationi facti e che si faranno si contiene; et tutte singule cose fare possano et siano tenuti, le quali in delli presenti ordinamenti et provisioni pienamente si contengono. Li quali officiali abbiano dal Comune di Firenze, per loro salaro del loro tempo lo quale fuseno et seranno al deceto officio, ad ragione di libre venticinque di fiorini piccioli per catuno di loro per quattro mesi, et nessuna chosa oltre, overo per altro modo overo per viam di presenti, essi officiali overo alcuno di loro possano domandare, ricevere o avere possano o debbiano per sè o per altrui, per alcuno modo directamente o per obliquo, celato o palese, dal Comune predecto, overo alcuno soldato o altra persona per cagione del deceto officio, ad pena di libre cinquecento fiorini piccioli. In delle quali catuno di loro che contra facesse, siccome baractieri sia condempnato per lo executore delli ordinamenti della justitia del popolo di Firenze, per catuna volta, et ad restitutione di quello che ricevesse o che dato fosse contra le predecte chose. Et quello cotale lo quale fosse condempnato per la deceta cagione, non possa avere dal Comune di Firenze officio overo honore; salvo che le predecte chose non abbiano luogo in delli presenti li quali si facessero ad deceti officiali delle chose da mangiare, che valesse soldi quaranta di fiorini piccioli, overo da inde in giù. Lo quale notaio et scriptore per suo salaro di quactro mesi abbia dal Comune di Firenze libre venti di fiorini piccioli. Per lo quale salaro faccia et fare sia tenuto et debbia tucte et singule scripture le quali s'appartengono al deceto officio de *Signori Officiali della Conducta*, et etiam le carte di tutte chose et facti ad quali bisognerà lo consentimento et la volontà et la deliberagione de' singnori Priori et Gonfalonieri della Justitia, una coll' officio de' Dodici buoni homini et coll' officio delli officiali della conducta, overo una con

decto officio de' Dodici, ovvero senza l'officio de' decti officiali. Et nessuna altra chosa per sè ovvero per altra persona, directo ovvero per indirecto, secretamente o in pubblico, addomandi o riceva dal Comune di Firenze, ovvero da alcuno soldato ovvero altra persona per cagione di suo scrivere, ad pena di libre dugento di fiorini piccioli, in delle quali sicchome baractiere sia condemnato per lo executore delli ordinamenti della justitia per catuna volta, et ad restitutione di quello che indebitamente avesse preso; et in perpetuo non possa avere officio, honore dal deceto Comune; et sia tenuto il deceto notaio per juramento, dopo la 'ntrata del deceto officio, le presenti provisioni et ordini da parola ad parola in volgare leggere ad decti officiali, sie che gli decti officiali possano avere piena notitia delle decte chose et ordinamenti et provisioni predecete.

I quali officiali sopra le conducte de' soldati del Comune di Firenze possano et ad loro sia lecito per lo Comune di Firenze, et vice et nome del deceto Comune, conducere, avere et tenere et dimorare fare ad soldi et ad servigi del deceto Comune soldati, sì cavalieri chome pedoni, li quali et quelli et quanti vorranno di qualunque parti, terre et luoghi, et con quelli et socto quelli capitani et conestabili et senza, et per quello tempo et termine, et con quelli et per quelli soldi et salari, satisfactioni et remunerationi, et con quelli et socto quelli pacti, modi, tenori et provisioni, obligationi, conventioni et pene, colli quali et sicchome ad decti officiali piacerà et parrae che si convengna, acciò che non possan conducere ad soldi et ad servigi d'esso Comune oltra numero et quantità di ottocento cavalieri, et oltra numero et quantità di mille pedoni, in del deceto numero de' pedoni non includendo le guardie le quali guardare devesseno di nocte in della città di Firenze, li quali guardiani ad guardare di nocte li decti officiali della conducta possano, una colli gonfalonieri delle compagnie o maggior parte di quelli, per quello tempo et con quello salaro del quale per quelli officiali et gonfalonieri deliberato fosse: salvo che si paresse ad loro che bisognasse di conducere maggior quantità di cavalieri o pedoni che deceto e, in quello caso et casi conducere possano maggior quantità di cavalieri et di pedoni, facta in prima deliberatione intra li singnori Priori dell'Arti et Gonfalonieri della Justitia et Dodici buoni homini et predeceti officiali ad secreto scruplineo fare et

con fave nere et bianche, et vinchasi il partito almeno per le due parti di loro. Et ad ciò veramente che ad servigi et ad soldi del Comune di Firenze non possano condocere, ricevere ovvero tenere alchuno ovvero alchuni cittadini o contadini, ovvero districtuali di Firenze cavalieri, nè alcuno ovvero alcuni li quali siano o dimorino della famiglia ovvero in della famiglia d'alcuno rectore ovvero ufficiale del Comune di Firenze presenti, o che sieno per li tempi ad preghi ovvero instantia di tale ufficiale o rectore: et non possano condocere alcuni Ytalici senza consentimento de' singnori Priori et Gonfalonieri della Justitia et Dodici buoni homini; et in quello caso con quello salaro per quelli Ytalici il quale parrà ad quelli Priori et Gonfalonieri, Dodici et ufficiali della conducta, convenevole et congruo. Salvo, escepto et declarado, che se volesseno condocere o conducesseno cavalieri ytalici, de' quali avere et condocere havuto fosse il consentimento chome decto di sopra; i quali cavalieri ytalici fossero in minore numero di quindeci cavalieri in una et sotto una bandiera, capitaneria o conestabilia, la persona del Conestabile ovvero del Capitano in del decto numero de' quindeci computata; non possano ad quelli cotali cavalieri ytalici non instanti in del decto numero di quindici sotto una bandiera, capitaneria ovvero conestabilia, provvedere di pagare ovvero pagare o dare fare oltra libre diece di fiorini piccioli per catuno cavalieri ytalico per mese et a ragione del mese. Nè oltra le decte libre diece, al decto cotale cavaliere ytalico che si conducesse, el quale non fosse sotto bandiera, conestabilia o capitaneria del decto numero de' quindeci, possano ovvero si debbia fare pagamento di maggior somma di libbre dieci per mese. Et che condocere non possano nè debbiano ad decti soldi o servigi cavalieri oltramontani li quali fosseno meno di venti in una ovvero sotto una masnada, ovvero capitaneria o conestabilia, senza licentia de' singnori Priori et Gonfalonieri della Justitia et Dodici buoni homini, i quali per li tempi seranno, faccendo acciò secreto scrupitino et vincendosi per le due parti di loro. Et acciò veramente che cotale conducte che si faccesseno per loro nel decto modo, termine et tempo di sei mesi non passino, salvo, escepto et reservato quod se paresse per utilità del decto Comune expedire alli ufficiali della conducta, ovvero alla maggior parte di loro, di condocere cavalieri per maggior tempo di sei mesi. che

i decti officiali della conducta, overo cinque di loro etiam li altri absenti, o per caso morendo o non richiesti, possano et ad loro sia licito condocere ad soldi et servigi del decto Comune cavalieri in tempo et termine et per tempo et termine di uno anno, in quello numero et per quelli soldi et con quelli patti, modi et tenori, obligationi, promissioni, conventioni et pene, delle quali et sicchome ad decti officiali, o ad cinque di loro chome decto è, parrae. Acciò veramente che quelle conducte di maggior tempo di sei mesi facciano et fare possano di consentimento et volontà de' signori Priori dell'Arti et Gonfalonieri della Justitia et Duodeci boni homini ad secreto scriptino fare, ad fave nere et bianche, almeno per le due parti d'essi Priori et Gonfalonieri et Duodici buoni homini si debbia vincere; non obstante in queste cose alcuni predecti. Alli quali tutti et singuli soldati, cavalieri et pedoni, che si conducesseno, chom'è decto, e ad loro capitani et conestabili, o ad alcuna parte di loro et singularmente, et ad tucli della masnada, overo ad procuratori de' decti capitani o conestabili et de' cavalieri et de' pedoni, si ad decti officiali della conducta parrae, facciasì et far si possa et debbia pagamento et satisfactione per lo Comune di Firenze de mese in mese, cioè in principio di catuno mese, overo inanti, et etiamdio per più mesi della conducta di quelli soldati, sicchome piacerà ad decti officiali, non obstante alcuno termine in quelle conducte dichiarato sopra li pagamenti de' soldati fare. Acciò veramente che ad cavalieri et pedoni che si conduderanno per loro, nullo pagamento si faccia o fare si possa per lo Comune predecto per lo tempo che dovesse venire, per maggior tempo di uno mese, senza la volontà de' signori Priori dell'Arti et Gonfalonieri della Justitia che saranno per li tempi.

*Del juramento de' capitani et conestabili de' cavalieri
et pedoni soldati.*

Item, acciò che la città e 'l popolo di Firenze in pacifico et stato prospero perseveri, et acciò che li odiosi et nimici del decto popolo si possano rimuovere da' loro mali intendimenti, cessante ogni molestia, per questa perpetua et felice provvisione provvideno, che tutti et singuli capitani et conestabili di cavalieri et

pedoni, soldati del Comune di Firenze, in presentia de' signori ufficiali della conducta overo della maggio parte di loro, jurino et jurare siano tenuti et debbiano alle sancte Dio Evangneta, corporalmente tocchate le scripture, et promectere alli ufficiali, se lealmente et con buona fede avere et essere in delli servigi del Comune predecto et ad servigi del decto Comune, et conservare et mantenere con tucte le loro forze lo popolo di Firenze, et etiam li signori Priori dell'Arti et Gonfalonieri della Justitia et Gonfalonieri delle Compagnie della città di Firenze in stato pacifico et riposevole; et che di nessuno tempo faranno alcuna conjuratione, postura overo machinatione contra il popolo o Comune predecto, overo rectori del decto Comune, nè ad alcuna altra persona, directo o per indirecto, in alcuna conjuratione o perturbatione del decto pacifico stato presteranno consentimento, adiuto o favore. Et che se alcuna coniratione o postura per alcuno modo senteranno, incontenente quella, cioè se saranno in della città di Firenze quello die, la quale senteranno, ad signori Priori dell'Arti et Gonfalonieri della Justitia del popolo e del Comune predecto che per li tempi saranno, manifesteranno; et se fosseno fuore della città di Firenze in qualunque parti di Toscana o di Romagna o di Bologna, infra tre die continui manifestare; et se fosseno nelle parti di Lombardia, o altre parti più longhe dalla cittade di Firenze, infra octo die, in tutto fedelmente avranno revelare overo revelare fare, et quelle diciranno a detti Priori dell'Arti et Gonfalonieri di Justitia. Et che al tempo di qualunque romore el quale fosse nella città di Firenze contra decto popolo, se saranno in della città di Firenze, incontanente colle loro arme et cavalli et persone, et con tutti li loro cavalieri et pedoni armati, fortemente terranno et andranno al palagio del decto popolo, in del quale dimorano li signori Priori et Gonfalonieri di Justitia per lo decto popolo, in adjuto et favore et defensione, del detto popolo et de' Priori dell'Arti et del Gonfalonieri della Justitia, contra tutte et singole persone le quali fosseno overo essere si dicesseno contra il decto Comune et popolo; et ciascuno adversarij del decto popolo fortemente et virilmente et contra loro et con loro arditamente combactere et espugnare. Et che non presumeranno nel tempo d'alcuno de'detti romori trahere overo andare ad casa overo sito da habitagione d'alcuna singulare persona in della decta città di Firenze, ad pena

dell' avere et della persona in catuno caso de' predicti, et quante volte contra facto fosse, overo che le predecite chose osservate non fosseno. Et che li Priori dell'Arti et Gonfalonieri di Justitia li quali per li tempi seranno, alli quali facta fosse alcuna relatione overo revelatione delle predecite coniurationi, posture o turbationi del decto pacifico et tranquillo stato, siano tenuti li nomi et le persone di questi revelatori tenere secreti et ad nullo manifestare, et per juramento.

Chome li officiali della Conducta siano tenuti di consegnare messer lo Capitano generale della guerra, et capitani et conostabili di cavalieri et pedoni.

Item, che li predicti officiali della conducta siano sopra fare le consignagioni (1) de' soldati del Comune di Firenze, chosi da cavallo chome da piè. Et possano, sieno tenuti et debbiano consegnare messer lo Capitano generale della guerra, et suoi cavalieri et pedoni, et etiam tutti et singuli conostaboli overo capitani di cavalieri et di pedoni, et loro et di catuno di loro cavalcatore et pedoni, et etiam castellani, guardie et potestadi delle cittadi, delle castella, de' cassari, delle ròcche, delle fortesse, delle torri, et de' luoghi i quali et le quali per lo decto Comune si tengnono et guardano, et che si terranno et guarderanno; et loro et di catuno di loro compagni et pedoni li quali avere et tenere devranno ad servigi et ad soldi del Comune predetto, et catuni soldati cosi cavalieri come pedoni, et tutti altri li quali fosseno ad servizio e ad soldi, del decto Comune; et li cavalli di quelli capitani et conostabili et cavalieri d'essi et di catuno di loro; et di loro et di ciascuno di loro di conostabili, capitani et loro cavalieri, cavalli, palafreni et muli et ronzini. Et etiam sopra li revedimenti et monstre di quelli capitani et conestaboli, et di loro et di catuno di loro cavalieri et pedoni, et cavalli di loro et di ciascuno di loro, monstre fare et far fare et fare fare una volta et più, et quando et quanto ad loro parrae et piacerà. Et quelli cavalli et palafreni li quali cosi si consigneranno, extimare et extimare fare, et quelli

(1) Cioè le rassegne, prendere la consegna, e descrivere in registri gli uomini, le loro armi, e i cavalli con la loro stima, segno e pelo.

cotali cavalli marcare fare in della coxia diricta con ferro di fuocho con evidente segno; et quelli palafreni, ronzini, muli che così si consegneranno, marcare fare con ferro di fuoco con evidente segno in della coxia manca di catuno di quelli per li decti officiali della conducta.

Della malleveria et securità dare et fare per li conostabili et capitani di cavalieri et pedoni, soldati oltramontani.

Item, che tutti et singuli conostabili et capitani di cavalieri et pedoni i quali si condurranno ad soldi et ad servigi del decto Comune per li officiali predecti, siano tenuti et debbiano dare malleveria dinanti ad decti officiali, con buoni et sufficienti mallevadori, di osservare et adempiere et executione mandare tutte et singule quelle cose le quali sieno dichiarite in delle conducte loro, et chome in delli presenti ordinamenti, provisioni et patti si contene, ad quella pena la quale in quelli ordinamenti, provisioni et patti si contene, et oltre, o vero altrimenti non si possano essere acceptati o ricevuti. Questo etiamdio dichiarito, che non possano dare in mallevadore alcuno oltramontano overo forestieri, se non intanto che quello mallevadore fosse capitano overo conostabile stante ad soldo del Comune di Firenze; nè etiam alcuno grande o de' grandi del Comune di Firenze, cittadino o contadino (1). Questo etiam giunto et dichiarito, che li decti officiali della Conducta, per cagione overo pretesto d'alcuna malleveria facta o che per inanti si facesse da' capitani overo conostabili di cavalieri oltramontani, overo per difecto di quella malleveria da quelli oltramontani facta, non siano in alcuna cosa obligati; nè ad alcuno pagamento o restitutione perciò siano tenuti, nè perciò possano essere gravati nè molestati nè in avere nè in persone.

(1) I nobili, detti anche Grandi e Magnati, della città o del contado erano esclusi da quasi tutti gli uffici della Repubblica; e molti provvedimenti e precauzioni si presero contro di loro.

Delle poste avere per constabili et caporali de' cavalieri, soldati del Comune di Firenze, et del loro divieto.

Item providdero, stantiarono et ordinarono, che nullo capitano overo constabile d'alchuna bandiera di cavalieri, soldati del decto Comune, habia o avere possa o debbia alla decta o in della decta sua bandiera, cioè quelli che fosse capitano o constabile di venticinque cavalieri, sua persona in del decto numero computata, overo da quinde in su, oltra cinque poste (1) senza la sua persona. Et che quello capitano overo constabile il quale fosse Capitano overo constabile da venticinque cavalieri in giù infine ad venti, oltre quattro poste senza la sua persona avere non possa. Et capitano over constabile da venti cavalieri in giù, non possa avere in della decta sua masnada over bandiera se non tre poste, non computata sua persona. Questo etiam dichiarato, che ciascuno caporale il quale fosse sopra la bandiera d'alcuno capitano over constabile di cavalieri, non possano in cotal bandiera et numero di bandiera di cavalieri aver se non due poste, sua persona in del decto numero computata, non oltra; se non fosse quello caporale cavalieri di corredo, il quale possa et ad lui sia licito in cotale bandiera et numero di bandiera di cavalieri avere due poste senza la sua persona. Et che delle predecite chose i decti ufficiali della conducta li quali per li tempi seranno, siano tenuti et debbiano constringere i decti capitani et constabili et caporali, et per juramento, ad osservare le decte chose, et la somma delle decte poste non passare. Et se predeciti capitani o constabili o caporali le predecite chose non osservasseno, possano et siano tenuti et debbiano li decti ufficiali della conducta delli loro soldi fare ritenere fiorini cinque d'oro per catuna posta, per catuno mese, la quale avesse oltre la decta somma; et che i decti capitani et constabili siano tenuti per loro medesimo, et etiam per li decti caporali li quali contra ciò facesseno; et possano ad loro ritenere delle loro paghe et soldi per quello che contrafacto fosse appresso le decte poste.

(1) Nessun Dizionario registrò questa parola nel significato militare indicato in questa rubrica.

Di non pagare soldati se in prima non si consegnano.

Item provvideno et stantiarono et ordinarono, che ad nullo soldato, cavaliere o pedone, si possa o vero debbia dare soldo; nè essi soldati del decto Comune, cavalieri o pedoni, possano nè debbiano avere alcuno soldo, nè a decti soldati si possa fare alcuno pagamento di soldo, nè 'l tempo di loro conducta si incominci se non poi che saranno consignati i capitani et conostaboli interamente con tutti li loro cavalieri e pedoni esistenti, overo quelli li quali essere debbono, over colli quali conducti o ricevuti fusseno ad servigi et soldi del decto Comune, se non per lo tempo il quale dovesse venire dopo l' entegram consignationem predictam; et altramente non si possa loro fare alcuno pagamento, se non facta la decta consegnagione. Et catuno conostabile o capitano di cavalieri i quali chosi si conducessino, siano e sia tenuti et debbiano fare monstra armata, et sè consignare dinanti ad decti ufficiali della conducta, infra due die dal die del primo pagamento ricevuto, ad pena di libre cinquanta fiorini piccioli, et neentemeno la decta monstra fare siano tenuti: la quale pena se contrafacessero, de' loro soldo si ritegna. Et etiam catuno capitano et conostabile di cavalieri sia tenuto et debbia avere in della sua masnada et sotto la sua bandiera uno trombetta, overo alcuno altro instrumento decente alle decte chose, alla predecta pena.

Di mandare consegnatori ad rassengnare; del loro divieto et pena.

Item, che li decti ufficiali della conducta, et etiam li ufficiali deputati et li quali si deputeranno sopra i defecti de' soldati del Comune di Firenze, possano et al loro sia lecito di mandare notaio et notari, et altri homini laici, buoni, leali, sufficienti et experti homini, di bona fama, conditione et vite, con quello notaro o vero notari i quali parrae ad loro che si convegna, uno et più, quanti et quali et quando vorranno, ad qualunque parti, cittadi, o terre, castelli et luoghi, ad rassegnare et consegnare soldati del decto Comune si cavalieri chome pedoni, et li loro cavalli et armi, et etiam li castellani et le guardie et guardiani delle cittadi, castella, terre, ròcche et luoghi

et fortezze del Comune di Firenze, et le quali per lo dicto Comune si tengnono et guardano, overo in delle quali dimorasseno over fosseno alcuni soldati, cavalieri o pedoni del dicto Comune, o vero castellani o guardie per lo dicto Comune, almeno una volta ogni quindici giorni; li quali notari le consignationi et rassegnationi facciano in presentia de'predecti laici i quali con loro anderanno; et quando colli dicti notari laici non andasseno, in presentia di due testimoni; et li defecti li quali troveranno, scrivano et rapportino ad predecti ufficiali, overo alli ufficiali deputati et che si diputeranno sopra li defecti de'soldati del Comune di Firenze, quello die lo quale quelli notari in Firenze torneranno; et li dicti ufficiali de' defecti quelli defecti infra tre die, dal die il quale seranno recati loro, scrivere li facciano per lo loro notaio in uno libro over più, laxando ad presso il nome di catuno competente spatio ove scrivere si possa la scuza, se alcuna legitima fosse. Et quando non si facesse quello, che quel cotale scripto pagare dovesse per defecto in del quale fosse trovato. Et queste cotali excuse li ufficiali de'defecti ricevano infra quindecim die proximi, computando dal die della dicta relatione. Et se alcuno il quale trovato serae o fosse in alcuno defecto, et la scuza di cotale defecto non facesse dinanti ad dicti ufficiali infra il dicto termine di quindici die, i dicti ufficiali de' defecti possano et ad loro sia licito, dopo quel termine de'quindici die quandunque, et anti quel termine, quello cotale il quale in alcuno defecto fue trovato, condepnare in quelle pene le quali si contengono in delli presenti ordinamenti et provisioni; et quelle rapportare et rappresentare ad camarlinghi della camera del Comune; li quali camarlinghi nel tempo che si farae la paga per lo Comune preducto a quelli i quali seranno in defecto trovati, overo il loro capitano ritengnano quella quantità di pecunia la quale pagare et ritenere si de' per quello defecto. Et siano tenuti i dicti camarlinghi quella cotale quantità di pecunia ponere et scrivere fare ad intrata della dicta camera. Et ad quelli li quali, chome dicto è, seranno trovati in alcuni defecti, non si faccia la paga del suo soldo o loro soldi, se in prima non si dichiariscono li loro defecti preducti ad dicti ufficiali de'defecti. Et neentemeno li dicti ufficiali della conducta, et etiam li ufficiali deputati et li quali si deputeranno sopra

li defecti de' decti soldati, overo alcuni di loro, ire possano alle decte consignagioni fare, e fare fare, sicchome parrà a loro che si convegna. Alli quali notari et altri laici li quali si manderanno, chome decto ene, ad fare le decte consignagioni o reassignagioni et ricercagioni, et etiam ad quello o quelli delli officiali della conducta et officiali de' defecti et notari de' decti officiali della conducta, quando anderanno per la decta cagione, per loro salaro provvedere possano et fare pagare, avuta consideratione alle persone le quali si mandaranno, secondo la discretion de' decti officiali della conducta, della pecunia del Comune di Firenze deputata et la quale si deputerà alla capsella della conducta, in quella quantità et in quello modo et forma i quali vedranno che si convegna. Li quali notari et laici predecti nessuna cosa oltre overo altramente possano o ver presummano domandare, ricevere o avere per sè overo per altrui, pubblicamente o secretamente, directo overo per indirecto, dal Comune di Firenze, overo alcuno soldato overo alcuna altra singulare persona, per la decta cagione; et non possano nè debbiano con alcuno o alcuni soldati, li quali consegnare o che rassignare debbiano, mangiare nè cose da mangiare ricevere da loro over d'alcuno di loro; et se alcuno contrafacesse, sia punito et punire si possa et debbia per lo executore delli ordinamenti della justitia in livre ducento di piccioli, in delle quali sicchome baractieri sia condempnato per lo decto executore per catuna volta, et ad restitutione di quello che preso et avuto avesse indebitamente; et in perpetuo non possa avere officio nè honore dal Comune di Firenze: et queste cose notificare si debbano per li officiali predecti ad decti notari, et ad li altri i quali per loro fieno mandati et che si manderanno, ad ciò che si possano guardare dalle decte cose. Et che questi notari et laici li quali seranno mandati ad fare le reassignagioni predecte in delle predecte cose, abbiano divieto per uno anno proximo, computando dal die il quale torneranno da rassegnare; salvo et reservato, quod questo divieto non s'intenda alle persone delli officiali della conducta, et delli officiali de' defecti, et notari di quelli officiali della conducta. Et se alcuno mandato fosse infra il tempo del decto divieto, sia punito et condempnato per lo decto messer lo Executore delli ordinamenti della justitia in libre XXV fiorini piccioli per ciascuno

et ciascuna volta , et in perdere lo salaro lo quale ricevere dovesse per quella cotale consegnagione, per lo tempo lo quale stesse ad fare le decte consegnagioni. Li quali consignatori che chosi e' seranno mandati, registrare si debbiano per lo notaio della conducta in uno libro , siechè evidentemente possa apparire se devieto avesse o noe. Et che lo notaio della conducta non possa nè debbia scrivere alcuna bollecta o scripta di pagamento di salaro ad alcuno il quale avesse il decto devieto, o che mandato fosse contra il decto devieto, ad pena di libre X. Et ad mandare li predicti per fare le decte consegnagioni si debbia fare il partito tra decti ufficiali ad secreto scrupolino ad fave nere et bianche, et quactro di loro almeno debbiano essere in concordia; et altramente nè per altro modo nullo possa essere mandato contro lo decto modo.

Delle pene le quali si debbono tollere alli capitani et ad conostabili et ad cavalieri per li loro defecti che faranno.

Item, che tutti et singuli capitani et conostabili et cavalieri che ad soldi et servigi del Comune di Firenze si condurranno per li ufficiali della conducta, et ciascuno di loro, siano tenuti et debbiano essere armati almeno delle infrascripte armi, et con cavalli, palafreni, ronzini et muli, li quali si consigneranno per loro, et con quelle armi personevolmente, cavalcare, dimorare et ire; monstre et consignagioni fare una volta, et più et quante volte et quando et sicchome procederæ di volontà de'decti ufficiali della conducta, alle infrascripte pene, le quali si debbiano torre ad loro et ad ciascuno di loro per lo Comune di Firenze per catuna volta et ad catuno di loro, cioè: colli, sporoni, gamberuoli, cosciali, corazze con maniche di ferro, over corsecto con maniche di ferro, over panziera di ferro, con soprasberga overo lamiere, con corsecto con maniche, gorgiera, guanti di ferro, bacinecto over crestuto con barbuta, over elmo d'acciaio, scudo, lancia con pennoncello, coltello et spada; ad pena al conostabile over capitano di libre cinquanta di piccioli, et al cavaliatore di libre cinque piccioli per catuna monstra in della quale non si consignasse, chome decto è. Et che li decti capitani et conostabili et cavalicatori, soldati del Comune predicto, siano te-

nuti et debbiano stare, cavalcare, andare, et cavalcate et andate fare con loro cavalli d'arme, palafreni, ronzini et muli i quali consegnasseno, et con l'armi predecke, sicchome a loro overo ad alcuni di loro sarae comandato, et quando et quante volte et sie et chome fosse loro chomandato per li signori Priori et Gonfalonieri di Justitia, et per li signori Capitano della guerra generale, overo suo luogotenente, overo per li decti singnori officiali della conducta, ad pena di libre ducento di piccioli al capitano et al conestabile, et di libre cinquanta al chavalcatore il quale non stessee o non andasse, overo che trovato non fosse in cotali cavalcate overo andate; et libre cinquanta al conostabile o capitano, et al cavalcatore libre venticinque di piccioli per catuno cavallo non consegnato d'arme, et non conducto overo avuto in della chavalcata overo andata; et libre diece di piccioli al conostabile overo al capitano; et soldi cento di piccioli al cavalcatore per palafreno, ronzino over mulo non conducto, overo avuto in della cavalcata overo andata predecka; et libre venticinque di piccioli al capitano overo al conostabile, et libre diece al cavalcatore per catuno cavallo d'arme non consegnato in catuna mostra; et soldi cento al conostabile over al capitano; et soldi quaranta al cavalcatore o cavaliere per catuno palafreno o ronzino o mulo non consegnato in catuna monstra. Et queste pene sianno se in della prima monstra mancheranno. Se veramente in della terza monstra mancheranno, oltra le predecke pene sia cassato per li officiali predeckti, et perda il soldo et soldi li quali dovesse ricevere dal Comune predeckto. Et etiam sia punito per catuno genere d'arme le quali non avesse in delle andate o cavalcate; cioè per coraze et corsecto, over panziera con soprasberga, over lamiere con corsecto, in soldi quaranta piccioli; et per catuna altra generatione d'arme, et chose che sono narrate di sopra, in soldi venti di piccioli; et che quelli capitani et conostabili et loro cavalcatori, con loro cavalli, palafreni, ronzini et muli et armi, siano tenuti et debbiano stare et dimorare in delli luoghi ad loro deputati ad stare, et da quelli non partirsine non possano, nè presummano di partirsi, nè ad Firenze venire nè ad altro luogo andare colli cavalcatori, senza la licentia de' signori Priori delle Arti et Gonfalonieri di Justitia, over delli officiali della conducta, over di messer lo Capitano generale della guerra,

overo suo luogo tenente, ad pena di libre ducento di fiorini piccioli al capitano overo al conostabile, et al cavaliere libre cinquanta, et esser privati de' loro soldi, et di perdere li loro soldi se alcuni avere ne dovessero dal decto Comune: et neentemeno, sotto ogni maggiore pena reale et personale della quale fosseno da punire, o che piacesse a messer lo capitano della guardia della città over contado di Firenze, overo ad messer lo Executore delli ordinamenti della justitia, over ad decti ufficiali della conducta li quali saranno per li tempi, considerata la qualità del facto, del luogo et delle persone. Sopra le quali tutte et singule chose, maximamente messer lo capitano della guardia et suoi judici, lo Executore delli ordini della justitia et suoi judici, et ciascuno di loro possano cognoscere, procedere et punire, et habbiano cognitione et jurisdictione et pieno arbitrio, ogni appellatione et di nullità o altro modo opposto rimossa.

*Delle pene che si debbono tollere ad conostabili de' pedoni
et a pedoni per defecti loro.*

Item li predicti ufficiali della conducta, et etiam li ufficiali deputati et che si deputeranno sopra i defecti de' soldati del Comune di Firenze, siano tenuti et debbiano ad catuno capitano over conostabile di pedoni, et etiam al pedone che serae al soldo et servigi del Comune predicto, il quale se personevolmente non si consignasse armato decentemente ad provisionem de' decti ufficiali della conducta in delle monstre che si faranno, over se absentasse dal luogo ove fosse deputato di stare, tollere per nome di pena ad catuno capitano o conostabile soldi cento, et catuno pedone soldi quaranta di piccioli per catuna volta, et soldi venti per catuna generatione d' arme ordinate dovere ellino avere, le quali a loro non fosser trovate, et quante volte et più et meno et siccome piacerà ad decti ufficiali della conducta. Et se advenisse alcuno capitano over conostabile esser trovato in tre monstre over consignagioni facte l'una dopo l'altra (1), quello et quelli rimuovere possano et siano tenuti et debbiano i decti ufficiali della conducta da' soldi d'esso Comune. Et che nullo

(1) Si sottintenda trovato non armato decentemente, come di sopra è detto, o che si fosse assentato.

pedone stante ad soldi del decto Comune, lo quale deputato fosse per lo decto Comune sotto alcuno capitano o conostabile, castellano, over guardiano deputato o che si deputerà alla guardia d'alcuno castello, cassaro over rocca o fortessa, partire si possa o debbia dal luogo di quella guardia, nè in quello castello, cassaro, rocca over fortessa fare alcuno artificio over misterio: ad pena ad quelli che si partisse che lo decto misterio facesse di tutta la paga d'uno mese la qual dovesse aver dal decto Comune, per catuna volta che contra fare fosse trovato. Et che li capitani et conostabili di pedoni, colli loro pedoni et armi, siano tenuti et debbiano stare et dimorare in del luogo ad loro deputato ad guardare, et da quello non si possano nè debbiano partire, over ad Firenze venire con loro pedoni, over ad altro luogo andare, senza licentia over chomandamento delli singuori Priori dell'Arti et Gonfalonieri di Justitia, over delli officiali della conducta, over di messer lo Capitano generale della guerra del Comune di Firenze o suo luogo tenente, ad pena di libre ducento fiorini piccioli al Capitano over al conostabile, et di esser casso da'suoi soldi et servigi, et di perdere tutto quello che aver dovesse; et neentemeno, sotto ogni maggior pena d'avere et di persone, la quale piacesse ad messer lo Capitano generale della guerra et della guardia del Comune di Firenze, et ad messer lo Executore delli ordinamenti della justitia, over ad decti officiali della conducta li quali saranno per li tempi, considerata la qualità del facto et del luogo et delle persone. Sopra le quali tutte et singule cose, maxime messer lo capitano della guardia et suoi judici, messer lo Executore delli ordinamenti della justitia et suoi judici, et ciascuno di loro, possa cognoscere, procedere et punire, et abbia cognitione, jurisdictione et pieno arbitrio, ongne appellatione et nullità opposte, remote.

Delle pene le quali si debbono tollere ad castellani et guardiani delle castella, et alle potestadi et capitani di guardie di cittadi et castella.

Item li predicti officiali, attendendo ove maggiore et più speciale guardia si richiede, ivi si de' maggior provvedimento avere; provideno, ordinarono et stantiarono, che capitani, castellani et guardiani, over signorie, over sicchome ambaxiatori, overo sotto

ufficio di ambasciata, over sopto altro qualunque nome fossero deputati, o che per insanti sieno ad guardia d'alcuna città o contado, et spetialmente di Arezo, o del contado over del cassero o forteza posta in della decta città d'Arezzo, over della città di Pistoia o del cassaro, over della fortessa posta in della decta città, over nel castello di Serravalle, over in delle forteze o rocche della decta terra di Serravalle, over del castello di Montecatino, over del castello di Monte Vectolino, overo della roccha o della forteza in del castello di Monte Sommano, over della torre posta in decto castello, overo del castello di Ficecchio, o della roccha o castello di Ficecchio, overo del castello di Montetopori, overo della roccha overo del castello o fortessa posta nel decto castello, over del castello di Sancta Croce, over del cassaro o della fortezza posta nel decto castello, o del castello di Castelfranco di Valdarno di socto, over d'altre qualunque forteze, terre castella, cassari et rocche, le quali si tenesseno, over le quali si terranno et guarderanno per lo Comune di Firenze, o socto la guardia del decto Comune, siano tenuti et debbiano, colli loro pedoni et gente d'arme, sollicitamente et continuamente essere et stare in delle decte cittadi, fortesse, cassari, castella; terre o rocche ad guardia di quelle, alla qual guardia seranno deputati. Et che non possano, debbiano over presummano partirsi over uscire delle decte cittadi, o forteze, cassari, castella o rocche, senza licentia o comandamento de'signori Priori dell'Arti e de'Gonfalonieri della Justitia, overo de' decti ufficiali della conducta, overo de'signori de'Sei della guerra, over di messer lo Capitano general della guerra del Comune di Firenze, o suo luogo tenente; videlicet ad decti capitani di guardie delle decte città di Arezzo et di Pistoia, overo ambaxiatori, li quali socto nome di capitaneato della decta guardia delle decte cittadi, overo d'alcune di quelle, deputati sono et seranno; et etiam ad castellani et alle guardie delle fortesse et de'cassari delle decte cittadi di Arezzo, di Pistoia et di ciascuna di quelle; et etiam ad le potestadi et ad castellani dello castello di Serravalle, et delle forteze et rocche di quello castello di Serravalle; ad pena di libre ducento fiorini piccioli per catuno di loro, et quante volte contra facto fosse. Et alli preducti altre potestadi et castellani di forteze et di cassari, et di forteze et di terre, castella, torri et rocche predecite, et altre qualunque fortesse le quali si tengono et guardano, over che si terranno et guar-

deranno per lo decto Comune di Firenze, over sotto la guardia del decto Comune, di libre cento piccioli per catuno di loro, et catuna volta. Questo dichiarato, che le podestà possano sè absentare dalle cittadi, terre over castella in delle quali deputati sono over fosseno, per uno milliaio, non uscendo del distrecto over territorio della città, delle terre over castella delle quali fosseno potestadi. Questo etiam adiuncto et dichiarato, che se alcuno qualunque castellano over guardiano de' predecti deputato, o che si deputerà in alcuno cassaro, fortessa o rocca over torre per lo decto Comune di Firenze, uscirà di quel cassaro, rocca o forteza o torre, et trovato fosse fuore del decto cassaro over rocca, forteza o torre stante in quella terra o' (1) posta fosse quella rocca over forteza, sia punito per quella uscita in libre cento di piccioli; e se uscisse della decta forteza, cassaro, rocca over torre, et trovato fosse fuor della terra nella qual fosse posta la decta forteza, rocca, cassaro o torre, sia punito in libre ducento di piccioli per ciascuno di loro et catuna volta. Et delle predecte et catuna delle predecte cose messer la podestà, lo capitano del popolo, lo executore delli ordinamenti della justitia, el capitano de la guardia della città et del distretto di Firenze, presenti et che seranno per li tempi, et catuno di loro et loro judici, possano, siano tenuti et debbiano cognoscere con accusa et senza accusa, et senza pagamento d'alcuna gabella, et etiam per suo ufficio inquirere et trovare contra predecti colpevoli delle predecte cose, over d'alcuna di quelle; et loro et catuno di loro trovati colpevoli, stando etiam et credendo delle predecte cose alle relatione delli consignatori, le quali si faranno delle predecte cose per li consegnatori che si manderanno; et quelli colpevoli punire et condempnare; et in delle predette cose abbla, per trovare il vero, pieno arbitrio et podestà et con juditii et senza juditii et siccome, a detti rectori overo ad alcuno di loro piacerà, et loro et catuno di loro punire et condempnare alle pene predecte, et quelle pene esigere con effecto da loro et in loro beni, et etiam da loro mallevadori dati da loro ad decti officiali della conducta o al giudice di tutte le gabelle per lo Comune di Firenze per loro officij bene et lealmente fare, et in della capsam della conducta devenire fare per lo

(1) Qui e altrove o' sta per ove, al modo stesso che u'.

decto Comune di Firenze, ad pena di libre cinquecento di fiorini piccioli per catuno rectore de'predecti negligenti le predecte chose, overo alcune di quelle, over quelle non servanti, del suo salaro ritenere per lo camarlingo della camera del decto Comune. Et neentemenò, li officiali della conducta, et etiam li officiali deputati, et che si deputeranno sopra li defecti delli soldati del decto Comune, et ciascuno de'decti officiali possano et ad loro sia licito ad predecti colpevoli delle predecte chose ritenere et ritenere fare le somme predecte delle decte pene ad soldati loro, le quali dal Comune di Firenze ricevere dovessero. Et che li officiali della conducta siano tenuti et debbiano fare consignare le decte podestà, castellani et li loro pedoni et tucti altri soldati del decto Comune di Firenze, et capitani della guardia della città di Arezzo et di Pistoia. Questo adiuncto et declarato, che uno de' castellani li quali deputato over fosse alla guardia del decto cassaro o fortezza della decta città d'Arezo, per avere le chose necessarie ad sua vita et d'altri castellani et pedoni li quali avere et tenere dovessero alla guardia di quello cassaro et forteza, possano et alloro sia licito uscire et stare fuore del decto cassaro et forteza ad sua volontà, acciò che la città d'Arezo predecta per nullo modo possa over presuma uscire, ad pena di libre ducento di fiorini piccioli.

*Delle provisioni fare ad cavalieri et pedoni che servito avessero.
overo che servisseno, non essendo conducti.*

Item, che i decti officiali della conducta possano et a loro sia licito, una coll'ufficio de' signori Priori dell'Arti et Gonfaloniere della Justitia, et officio de'Dodici boni homini, provvedere, stantiare delle paghe et sopra le paghe fare et far fare per lo camarlingo della camera del decto Comune di qualunque pecunia del decto Comune, etiam deputata et la quale si deputasse per le paghe et pagamenti fare et far fare ad soldati del Comune di Firenze, chosi ad cavalieri chome ad pedoni, et per altre cagioni dichiarate in della decta deputagione, over le quali in alcuna deputagione over dichiaragione o provisione o deputatione si contenesseno, ad tucti et singuli sì cavalieri chome pedoni che servito aranno dal die primo del mese di maggio proximamente passato in qua, overo li quali per lo tempo che avenir serveranno, over

che avessero servito o che servire da quinci inanti si dicessero al Comune, senza la conducta facta ovvero la qual si facesse di loro per lo Comune prelecto o per li officiali delle conducta del Comune prelecto per quello, cioè in quella quantità et quantitati per la quale et per le quale, quando et siccome et quante volte vorranno, et ad loro parrà che si convegna. Et quelli s' intendano capitani, conestabili, cavalieri et pedoni aver servito et servire al Comune prelecto, et per quello tempo et termine per lo quale et quali li decti officiali, una colli signori Priori dell'Arti et Gonfalonieri di Justitia una coll' officio de' Dodici buoni homini, ad secreto scriptino, vincendo per le due parti d'essi signori Priori et Gonfalonieri et Dodici et officiali della conducta, parrae, si veramente che le due parti almeno di di catuno collegio de'decti Priori et Gonfalonieri di Justitia et Dodici officiali di conducte allo scrupitino sianno. Salvo et riservato la bailia e la podestà conceduta alli officiali della conducta sopra le provisioni de'pagamenti fare o far fare per certo tempo o tempi, ad cavalieri et ad pedoni che avessero servito o che servissero al Comune prelecto, senza conducta et senza essere conducti li decti cavalieri et pedoni, over la qual conducta si facesse per quello tempo et per quello modo de'quali bailia et potestà ne è data et dichiarita nelle riformagioni et provisioni facte sopra queste chose, l' una cioè del mese di maggio et l' altra del mese d' agosto proximamente passati. Alle quali riformagioni per questi ordinamenti non s' intenda essere derogato (1).

Come li officiali della conducta possono provvedere delle mende de' cavalli del Capitano della guerra e delli altri soldati.

Item, che li officiali della conducta presenti, et li quali saranno per li tempi, possano et alloro sia licito di provvedere, or-

(1) Spesso i condottieri e loro militi prendevano soldo, e combattevano per uno stato o principe, senza avere condotta, cioè senza aver fatta capitolazione e patti col governo per cui militavano; ma si univano alle milizie condotte, e prendevano il soldo ordinario, ed anche meno, contentandosi di saccheggiare e rubare. Per il che nella guerra mosse dal papa e dagli imperiali alla repubblica fiorentina nel 1529, oltre i capitani e militi condotti, v'erano molti, come il feroce Maramaldo col suoi tremila malandrini, che non erano stati condotti, ma si unirono a questi per maggiore strazio e rovina della città e dello stato fiorentino.

dinare et stantiare et provisioni et ordinamenti, et stantiamenti et dichiaragioni fare delle emende et sopra le emende de' cavalli delli capitani della guerra, et etiam de' conostabili et capitani et catuni cavalieri, soldati del dicto Comune, over che stesseno ad servigi et soldi del dicto Comune, presenti et che seranno, li quali fosseno occisi o fediti, moriseno, magangnasseno, perdesseno, si, o fosseno tolti o presi per li inimici del Comune di Firenze, o vero li quali occisi o fediti, morti, magangnati over perduti, over tolti o presi fosseno per li nemici del Comune in alcuna bactallia o avisamento o riscontro, lo quale si facesse over facto fosse per li dicti soldati del Comune di Firenze col- l' inimici et contro li inimici del dicto Comune; et quelle emende et quantità di emende di quelli cotali cavalli morti, occisi, fediti o magagnati predicti, o tolti over presi per li inimici del dicto Comune, pagare fare et emendare di qualunque pecunia del dicto Comune, si deputata chome quella che si depoterà, alla capsa della conducta per paghe et pagamenti fare et far fare alli soldati del Comune di Firenze per li camarlinghi della camera del dicto Comune presenti, et che fieno per li tempi, ad quelli cotali soldati, o che fosseno al servigio del Comune, ad quali fosse morti, occisi, fediti, magagnati, perduti, tolti o presi li loro cavalli se fosseno stati vivi, overo al procuratore loro o loro conostabile, et lui morto, ad altra persona della quale fosse proveduto et ordinato per li officiali della conducta. Et che i dicti pagamenti delle mende di cotali cavalli fare si possano et debbiano, secondo che fie proveduto et dichiarato per li dicti officiali della conducta, si debbiano pagare per li camarlinghi predicti della dicta pecunia o sarà in quella quantità et quantitadi delle quali et in della quale trovati seranno extimati i dicti cotali cavalli, et sicchome per li dicti officiali fie proveduto, non provedendo in quelle mende più che fosseno extimati li cavalli predicti.

*Delle prove fare della morte de' cavalli de' soldati
li quali si debbono mendare.*

Item, che nullo soldato del Comune predicto possa da oggi inanti domandare o avere menda d' alcuno cavallo morto, occiso

perduto, magagnato o tolto per li inimici del Comune predecto, se in prima non facesse legittime prove per pubblica carta della morte overo occisione, perdimento, magagna over tolta di quello cavallo dinanti al capitano della guerra, se il capitano fosse presente over presso per venti milglia; over dinanti alla podestà over castellano, o guardiano di quello castello, terra o luogo la quale si tenesse per lo Comune di Firenze, over fosse amica del Comune predecto, la quale più presso fosse ad cotale luogo, castello over terra nella quale o alla quale cotale cavallo che si domandasse essere mendo, fosse occiso, morto o perduto, magagnato over tolto: et se in tale luogo non fosse presso per cinquanta millia, over oltra alcuna cotale terra, over cassero, lo quale o la quale si tenesse per lo decto Comune in delle parti di Toscana, over fosse amica del Comune di Firenze in delle decte parti di Toscana, allocta in quel caso socto il capitano suo generale socto il quale deputato fosse ad cavalcare. Questo dichiarato, che tale capitano non s' intenda conostabile suo ma il capitano generale, di tale cavalcata: et se il decto capitano generale di tale cavalcata non fosse presente per diece millia dinanti ad la podestà overo ad rectore del più presso luogo over terra ad luogo, o' fosse occiso, morto, o perduto, magagnato o preso cotale cavallo, la quale terra sia amica del Comune di Firenze, et che la decta prova fare si debbia almeno per due testimoni buoni di veduta; et neentemen lo conostabile o capitano di quelli soldati per suo saramento over due altri soldati che non siano cavalcatore o della famiglia di quelli soldati debbiano per juramento rendere testimonianza delle predecte chose, neentemen di credenza: e che nessuna menda si possa domandare, o debbiasi fare prova d'alcuno cavallo occiso, morto, perduto over magagnato over tolto, lo quale si dicesse esser stato occiso o morto o perduto o magagnato o tolto per due mesi over oltra anti lo tempo che la prova si facesse de cotale cavallo o morto o preso, fedito, magagnato over tolto; li quali testimoni si possano riprovare, et possano esser puniti per la podestà et per lo capitano et per lo Executore delli ordinamenti della justitia del popolo et del comune predecto, et per lo capitano della guardia della città di Firenze, di falsa et calumpniosa testimonianza, per accusa et inquisitione et per officio et per qualunque altro modo, infra l'anno

dal die che si publicherà; et che il testimone si examinerà sicchome avesse renduta testimonianza in delle corti de' decti rectori, over dinanti ad alcuno de' decti rectori o loro judici.

*Delle pene tollere alli notari delli decti officiali,
et ad consegnatori li quali si manderanno.*

Item, li decti officiali della conducta possano, siano tenuti et debbiano celatamente et palesemente inquirere contra notari et scrittori del loro officio, et contra quelli li quali si mandasseno over andasseno ad rassegnare et ricercare li soldati, o castellani, over pedoni li quali avere dovesseno li castellani ad servigi del Comune di Firenze, se alcuni mandati saranno ad fare quelle consignationi; overo contra loro notari, se domandasseno over ricevesseno oltra over altramente che ricevere debbiano dal Comune di Firenze per nome di loro salaro over provisione: et se alcuno troveranno contrafare, raportare et referire lo debbiano ad messer lo executore delli ordinamenti della iustitia; et neentemenò messer lo executore debbia inquirere contra di loro se alchuna cosa domandasseno o ricevesseno altramente, over oltre che decto sia di sopra: et quelli che contrafacesseno, possano essere denunziati, accusati et notificati celatamente et palesemente, senza paghare gabella per le predecte chose fare ad messer la podestà, capitano, et executore delli ordinamenti della justitia: et quelli lo quale colpevole fosse trovato in delle predecte chose, debbia essere punito et condannato in libre ducento di piccioli per ciascuno di loro et catuna volta, sicchome baractiere, et ad restitutione di quello che ricevuto avesse indebitamente, et in perpetuo non possa havere officio nè honore dal Comune predecto. Et i predecti messer podestà, capitano, executore delli ordinamenti della iustitia, et ciascuno di loro, et di catuno di loro judici presenti et che seranno per li tempi, possano delle predecte chose et sopra quelle cognoscere, et procedere et punire in delle decte pene le quali in questi ordini si contengono. Salvo et dichiarato, che delle predecte chose così commesse non si possa over debbia per alcuni di quelli cognoscere o procedere contra alcuno de' predecti, passato il tempo di sei mesi dal die che commesse fosseno le predecte chose o al-

cuna di quelle, sicchè in delle predecite chose abbia luogo la prescrizione di sei mesi. Et siano tenuti li deciti notari o notaio, per juramento, infra octo die de po' la sua intrata al decito officio, le presenti provisioni leggere in volgare alli officiali della conducta, acciò che di quelli abbiano piena notitia.

Della electione fare de'judici consultori, et de'messi delli deciti officiali, et del loro salario.

Item, che li predeciti officiali della conducta possano et a lor sia licito eleggere et avere per lo decito Comune di Firenze, per lo decito loro officio mellio fare, due judici per consiliare loro in del decito loro officio; et quattro messi, l'uno de'quali sia guardiano della chasa nella quale dimorano li deciti officiali della conducta continuamente; et etiam mandare possano spie et messi con lettere, et per sapere quelle chose che bizonognano ad presso il loro officio; a'quali et ad catuno di loro si paghi del loro salario della pecunia del Comune predecito: cioè ad catuno de'deciti judici per quattro mesi due fiorini d'oro, senza ritenimento di gabella o dirictura; ad catuno de'deciti quattro messi, per catuno mese, libre quactro et soldi diece di piccioli, el messo o al messo et spie che si manderanno, in quantità della quale li deciti officiali della conducta provederanno, acciò veramente che le quantitadi le quali provedesseno per quelli messi et spie non passino libre quindici di piccioli per mese. Li quali messi mutare et rimuovere si possano durante il tempo della loro electione, et da quello officio essere cassi quando ad deciti officiali della conducta piacesse; et abbiano divieto li deciti messi in dello officio predecito per uno anno dal die che finisce l'officio suo; et li predeciti messi o alcuno di loro, oltra aver altramente che li deciti salari nulla chosa possano domandare avere, over ricevere per loro o per altrui, directe o per indirecto, publicamente o celatamente, dal decito Comune, over alcuno soldato, over altra persona, per cagione del decito officio, ad pena di libre cento di piccioli ad catuno de'deciti messi che contra ciò facesseno, et per catuna volta, et ad restitutione di quello che ricevuto ae o avesseno contra questo che decito è. Et di queste chose siano condannati li colpevoli per messer lo executore in della decita

quantità per catuna volta, et sicchome baractiere; et non possano poi in perpetuo dal Comune prelecto avere officio nè honore: et catuno loro possa delle prelecte chose accusare et denunziare celatamente et in palese senza pagare gabella.

Che li officiali della Conducta possano avere mariscalchi.

Item, che li decti officiali della conducta possano et allor sia licito, quante volte vorranno et a loro piacerà et ad loro parrà che si convegna, avere et tenere mariscalco et mariscalchi uno over più, buoni leali et sufficienti et experti in dell'arte de'mariscalchi, ad qualunque consignagioni et monstre le quali li decti officiali della conducta faranno et fare faranno di qualunque cavalli, palafreni o ronzini et muli, per loro consignare et scrivere fare ad soldi et ad servigi del Comune di Firenze. Ad quali mariscalchi, et ad catuno di loro, et per quante volte, chome decto ene, avere alle decte consignagioni et monstre fare et far fare; et etiam ad quelli mariscalchi li quali colli officiali della conducta seranno alle decte consignagioni facte di cavalli, palafreni et ronzini, da die primo del mese di giugno proximo passato in qua facte, di loro salario una volta et più, et quando et quante volte li decti officiali vorranno, provvedere possano et pagare fare infine in quantità di soldi diece per catuno mariscalcho per die over meno, avuta consideratione alla consiguagione et monstra la quale avessero facta quel die il quale cotale mariscalco serae alla decta consignagione, secondo la discretione de decti officiali della pecunia del decto Comune deputata et la quale si deputasse alla capsia della conducta. Li quali mariscalchi nulla chosa oltre possano over presummano domandando, o per altro modo ricevere o avere per sè o per altra persona, in palese o privato, directo o per indirecto, dal Comune di Firenze, overo d'alcuno soldato, over alcuna altra singulare persona, per la decta cagione; over con alcuni o alcuno o ad alcuni soldati li quali consignare o rassignare avessero, non possano mangiare, o chose da mangiare ricevere da loro overo alcuni di loro. Et se alcuno contra facesse o fare presumesse, possa et debbia essere punito et condempnato per messer lo executore delli ordinamenti della justitia del Comune di Firenze in libre ducento di fiorini piccioli, in delle quali sicchome baractiere sia con-

dempnato per lo decto messer lo executore, et per catuna volta, et ad restitutione di tutto ciò che indebitamente avesse ricevuto; et in perpetuo non possa avere officio nè honore alcuno dal decto Comune di Firenze.

De non consegnare nullo cavallo al soldo del Comune, se non è proprio di colui o di quella persona che consengna.

Item, che li officiali predecti sianno tenuti et debbiano non ricevere nè scrivere fare over lasciare da alcuno over per alcuno lo quale fosse ad soldi overo ad servigi del decto Comune, alcuno cavallo, palafreno, ronzino over mulo d'alcuno cittadino o districtuale fiorentino, overo d'alcuna altra qualunque persona, se lo decto cavallo, palafreno, ronzino o mulo non fosse proprio di colui che fosse ad decti soldi o servigi del comune predecto; et di questi cavalli, palafreni et ronthini et muli ricevano juramento da' conostabili, cavalicatori et equitatori, li quali quelli rappresenteranno, per consegnare quelli che siano loro proprj, et non d'alcuna altra persona. Et se cotale conostabile over conostabile, o capitano o cavalieri di quelli lo vero celasseno, e 'l contrario per li decti officiali si trovasse, tollasi al conostabile overo al capitano libro cento di piccioli per catuno cavallo d'arme, et libre venticinque di piccioli per catuno palafreno, overo altro cavallo, et cavalcatore libre cinquanta per cavallo; et libre diece di piccioli per catuno ronzino over mulo, chosi al conostabile chome al cavalcatore. Et quali cavalli, palafreni, ronthini et muli siano cassi per li decti officiali da' predecti soldi; et etiam a quelli che rappresentasse per consegnare, over che consegnasse cavallo, palafreno o mulo che non sia suo, si tolla et perda il soldo lo quale ricevere et aver dovesse dal decto Comune. Et lo cittadino over districtuale di Firenze, over altro di cui fosse cotale cavallo, palafreno, ronzino o mulo, che fosse consignato contro le predecte chose, sia condempnato per lo executore delli ordinamenti della justitia in libre cento di piccioli, et perda lo cavallo, palafreno, ronzino o mulo, li quali in quello cazo pervenire debbiano al decto Comune. Et le predecte chose sianno notificate per li decti officiali al tempo che si faranno le decte consignagioni, et juramento si faccia per li capitani et loro cavalieri, sicchome di sopra si contene, et ca-

tuno possa celatamente o in palese, sicchome vorrà, denunziare quelli che contrafacessero : li quali contraffacienti per lo executor delli ordinamenti della justitia siano puniti in quella pena et pene che decte sono di sopra ; et quelli il quale denunzierae, debbia avere la metade della comdempnagione la quale quinde seguitrae.

Che li officiali della Conducta possano provvedere ad ragionieri della camera del Comune che servisseno ad conductieri.

Item, che li predicti officiali della conducta possano et a loro sia licito di provvedere et stantiare delle paghe, et sopra le paghe fare et far fare per li camarlinghi della camera del decto Comune, di qualunqua pecunia del decto Comune etiam deputata e che si deputasse per le paghe et pagamenti fare ad soldati del Comune di Firenze, et per altre cagioni dichiarite in della decta deputagione, ad quelli et ad quelli ragionieri li quali al presente sono over che stesseno colli camarlinghi della camera del Comune di Firenze, o che per inanti dimoreranno o serveranno o servire si dicesseno al Comune di Firenze in dell' officio et adpresso l' officio de'decti officiali della conducta, in quella quantità o quantitadi le quali et chome ad loro parrae et quante volte, acciò che la quantità della quale provedesseno per quelli ragionieri non pazi o sia oltre fiorino uno per mese, per remuneragione di loro fatigha la quale facesseno intorno al decto officio della conducta, senza alcuno ritenimento di gabella o dirictura, oltra li salari a loro devuti per cagione dell' officio delli ragionieri della camera, et quelli s' intendano essere ragionieri della Camera et de' camarlinghi, et averè servito et servire al Comune preducto intorno all' officio della conducta, et per quelli tempi et termini per li quali i decti officiali provederanno che ad loro si paghi per li decti camarlinghi.

Come li castellani et guardiani delle castella, cassari et forteze del Comune di Firenze, debbiano consegnare li loro pedoni.

Item, che tutti et singuli castellani et guardiani delle castella, cassari, rocche, luoghi et fortesse del Comune di Firenze, overo le quali si tenghono et guardano, overo che si terranno et

guarderanno per lo decto Comune, siano tenuti et debbiano, anzi che il loro officio della castellanaria over della guardia si incominci, comparire dinanti a decti ufficiali della conducta, colli pedoni li quali seco menare et avere deverranno alla guardia delle castella, de' cassari, rocche, terre, luoghi et forteze predecte; et che li notari de'decti ufficiali, in conspecto de' decti ufficiali, scrivere debbiano quelli pedoni per nomi, prenomi et popoli over luoghi onde fosseno, acciò che cotali castellani o guardiani nullo assengnino, over scriver facciano, over essi ufficiali ricevano, lo quale sia della terra over luogo de' quali electi fosseno castellani over guardiani, over che habitagione avesseno in tale terra, luogo, over presso quella terra o luogo per diece millia. Et se i decti castellani et guardiani contra le decte chose faccesseno et quelle non observasseno, siano condannati per lo executore delli ordinamenti della justitia, per catuno pedone et per catuna volta, in libre venticinque di piccioli.

Del modo di cassare et tollere, avere et subrogare soldati per lo Comune, chosi cavalieri chome pedoni.

Item, che li decti ufficiali della conducta possano et a loro sia licito tucti et singuli soldati del Comune di Firenze, chosi cavalieri chome pedoni, chosi quelli che sono conducti per li lor predecessori, chome quelli che si condinceranno per li ufficiali della conducta che fieno per li tempi, cassare et rimuovere generalmente et particolare et singularmente da'soldi et da'servigi del Comune di Firenze, et in luogo di loro, se ad lor piacerà, ponere quelli cavalieri et pedoni et subrogare; et etiam cavalcatori, pedoni, cavalli, palafreni, ronzini et muli mutare et mutare fare, sempre melliorando cavalli, palafreni che mutasseno, de'quali et siccome a decti ufficiali della conducta piacesse. Questo dichiarato, che catuno capitano over conostabile, per catuno cavalcatore il quale mutato fosse, sia tenuto di pagare al camarlingo della camera dell'arme del palagio del popolo di Firenze, over altri per lo decto camarlingo, soldi venti di piccioli; per catuno cavallo lo quale si mutasse, paghi fiorino uno; et per catuno palafreno, ronzino o mulo soldi trenta di piccioli: et catuno capitano over conostabile di pedoni, per catuno pedone lo quale mutato fosse, soldi diece. Li quali pagamenti si facciano al camarlingo so-

pradecto. Questo salvo et dichiarato, che le predeccte cassagioni et subrogagioni di cavalieri et di pedoni si facciano, et fare si possano et debbiano di consentimento et volontà de' signori Priori dell'Arti et Gonfalonieri di Justitia che per li tempi saranno, over maggior parte di loro. Possano neentemenno senza consentimento et volontà de' decti Priori et Gonfalonieri fare le decte mutationi di cavalieri, cavalcatori, cavalli, palafreni, ronzini et muli et pedoni predeccti, colle decte paghe. Questo etiam salvo et dichiarato, che per li scambi delli cavalli morti, et etiam per cavalli di minore stima di florini trenta scambiare, lo capitano over conostabile nullo pagamento fare sia tenuto per lo decto mutare.

Che li soldati del Comune, cavalieri et pedoni, siano puniti delle baractarie et tradimenti che commectesseno.

Item, che se alcuno soldato del Comune di Firenze, chosi cavalieri chome pedone, da qui inanti commectesse contra il Comune predetto, over il danno del decto Comune, alcuno tradimento, baractaria over inganno o dolo, possa et debbia essere condempnato et punito per messer la potestà, over capitano, over executore delli ordinamenti della justitia del Comune et popolo di Firenze, over per messer lo capitano della guardia della città di Firenze presenti, et che saranno per li tempi, ad loro arbitrio, riguardata la qualità de lo eccesso. Et che i decti potestà, capitano, executore et capitani di guardia, et catuno di loro, ad ongne denuntia o relatione delli officiali della conducta, over d' alcuno di loro, possano, sian tenuti et debbiano inquirere et procedere contra cotali soldati, et quelli soldati, sie cavalieri chome pedoni, punire et condempnare di quelli tradimenti, baractaria over dolo, in avere et in persona, ad loro et di catuno di loro arbitrio, riguardando la qualità dello eccesso.

Che nullo soldato possa vendere o impegnare alcuno cavallo.

Item, che li decti conostabili o capitani, cavalieri et soldati del Comune di Firenze, over alcuno di loro, non possano nè debbiano ad alcuno allogare o prestare over dare ad tenere o guardare alcuno cavallo, o palafreno, ronzino over mulo con-

signato al Comune di Firenze, ovvero alli officiali del decto Comune, per lo decto Comune. Et che nulla persona cotal cavallo, palafreno, ronzino over mulo riceva per allocato over prestato over socto guardia, ad pena ad catuno conostabile over capitano o cavalcatore che prestasse o che allogasse, chome quelli che l'acceptasse overo che accaptasse in prestanza over per prestato in guardia, di soldi cento di piccioli per catuno cavallo, et soldi venti di piccioli per catuno palafreno, ronzino over mulo, per catuna volta et per catuno di quelli che contrafacesse. Et etiam li predicti capitani et conostabili et cavalcatori, over alcuno di loro, non possano nè alloro sia licito di vendere, over socto pegno ponere, over per altro modo allogare ad altra persona, nè ad alcuno; nè alcuna persona debbia o presumma, per titolo di vendita o di alienazione, o per cagione di pegno, ricevere alcuno cavallo, palafreno o ronzino over mulo consegnato al Comune di Firenze, ad soldi et ad servigi del Comune di Firenze, ad pena ad catuno vendente over pengnorante over per altro modo alienante tale cavallo, et etiam ad quella persona la quale quello cavallo comperasse over per pegno o titolo di alienazione ricevesse, cioè, ad ciascuno di loro, libre ducento di piccioli; et cotal cavallo, palafreno over ronzino over mulo consignati al decto Comune, ad quelli che lo vendesse o alienasse over socto pegno ponesse, et etiam per cagione di compera o altro titolo di alienatione ricevente, libre cinquanta di piccioli per ciascuno di loro et quante volte; la quale pena si debbia torre per messer lo executore delli ordinamenti della justitia. Et neentemen, cotal cavallo, palafreno over ronzino over mulo, siano tenuti et debbiano questi cotali che comperasseno, o che per pengno o alienatione ricevenseno, restituire et rendere ad quello soldato senza alcuno pregio o denaio over restitutione di pecunia, se in prima non avesse avuta la licentia dalli officiali della conducta che per il tempo et tempi fosseno, di decti cavallo, palafreno, ronzino over mulo, chosì ponere et ricevere in pegno. Et che di tutte et singule le preducte chose catuna persona possa denuntiare et accusare secretamente et in palese, etiam senza pagare gabella, contrafaccienti lo executore delli ordinamenti della justitia: li quali denuntiatori et accusatori abbiano la metade delle condempnagioni che per quelle denuntie over accuse

seguitasseno, la qual metà lo decto messer executore pagare faccia ad decti denuntiatori et accusatori; et etiam li officiali della conducta per juramento delle predecite chose inquirere possano, siano tenuti et debbiano, et quelli li quali delle decte chose troveranno colpevoli, siano tenuti di referire et rapportare ad messer lo executore delli ordinamenti della iustitia. In delle quali chose tutte et singule sopradecte, lo decto messer executore et suoi judici abbia cognitione, jurisditione et arbitrio, et cognoscere et procedere possa siccome in criminali si procede, secondo la forma delli Statuti del decto Comune, over siccome ad lui parrae, senza strepito et figura di iudicio, et punire nelle decte chose, ogni appellatione over oppositione rimosse.

Come si possa concedere ad certo modo licentia a conostabili o capitani, o ad cavalieri o ad pedoni.

Item, provideno, stantiarono et fermarono li decti officiali della conducta nulla licentia si possa o debbia concedere ad alcuno conostabile over capitano sì di cavalieri chome pedoni, o di soldati del decto Comune nè ad quelli cavalieri o pedoni, nè ad alcuni podestadi over capitani et castellani di qualunque cittadi, terre over castella, rocche et fortesse del Comune di Firenze, overo le quali per lo decto Comune si tengano et guardansi, over che si terranno et guarderanno, se in prima la decta licentia, absente quelli lo quale la domanda et in sua absentia, si faccia et facto sia secreto scriptino et partito ad fave nere et bianche, et che si vincha il partito per le due parti de'decti officiali della conducta; et oltre overo altramente la decta licentia dare non si possa, et data non vallia.

Che soldati oltramontani non possano essere costretti per alcuno debito infra uno mese finito lo soldo loro.

Item, che nullo oltramontano lo quale stesse ad soldi o servigi del Comune di Firenze, over dopo uno mese dal die che casso over rimosso fosse da decti servigi over soldi, over lo decto servigio o soldo avesse compiuto over finito, possa o debbia essere preso o ditenuto o convenuto nè in avere nè in per-

sona. Et che extegina (1) nè presura di cavalli, armi over beni di loro over d'alcuno di loro si possa fare nel tempo predecto, over infra quel tempo, ad petitione d'alcuno, per alcuno debito, over per cagione d'alcuno debito per qualunque modo contracto o che si contrahesse o che si dicesse essere contracto per lui; et se fosse preso, ritenuto over convenuto over sequestro facto contra lui, over suoi beni sequestrati o presi, non valla nè tenga tale captura o detentione o sequestro o presura di beni, ma liberamente si debbia relaxare et fare relaxare; et cavalli, beni o arme che presi o sequestrati fosseno, si debbiano relaxare al decto oltramontano senza alcuno pagamento di tale debito, over per quella cagione ad alcuno obligato, et non obstante se fosse di quello debito carta di guarentigia: la quale relaxatione et restitutione facciassi et fare si possa et debbia, et siano tenuti et debbiano quella fare li rectori et li officiali di cui comandamento o parte fosseno presi over convenuti o sequestrati over presura facta, senza strepito et figura di judicio, et di facto relaxare facciano. Et le predecte chose li officiali della conducta procurino di fare osservare.

*Come li officiali della Conducta possano provvedere
alli comperatori delle gabelle.*

Item, che i decti signori officiali della conducta possano et ad loro sia licito di provvedere ad comperatori delle gabelle et delli proventi del decto Comune (2), o ad più o ad uno di loro, ricevente per sè et per li compagni, over ad qualunque altra persona volesseno per li decti emptori o compratori ricevente de quello che pagasseno o si pagasse per alcuno di loro per inanti al Comune predecto per quelle gabelle et rendite, anti il termine et tempo che pagare fusseno tenuti et dovesseno al decto Comune per cotali gabelle et rendite, per dono, danno et interesse

(1) Extegina, staggina, sequestro.

(2) Le gabelle, come si può vedere in Giovanni Villani, libro IX. Cap. LXXXXII, erano molte, e si vendevano o appaltavano dalla Repubblica. Alcune gabelle, o una parte di loro erano assegnate agli officiali della Condotta. In questa Rubrica si autorizzano gli officiali suddetti a fare lo sconto di lire 16 soldi 16 denari 10 per cento, sulle somme pagate anticipatamente dai compratori delle gabelle.

di pecunia la qual per li decti comperatori pagata fosse, et anti lo tempo il quale pagare si dovesse al Comune preducto, cioè in fine in libre sedici et soldi sedici et denari diece di piccioli per centinaio della livra per auno et a ragione dell' anno; et etiam lasciare possano et ad loro sia licito per lo Comune di Firenze, et vice et nome del decto Comune, ad quelli comperatori li quali chosi inanti il tempo il quale pagare fosseno tenuti et dovessero per quelle gabelle et rendite alcuna quantitate di pecunia pagasseno per inanti chome decto ene, questi doni, dampni et interesse possano dare et lasciare chome decto è, sì che ad fare alcuna restitutione al Comune preducto per pagamento lo quale ricevesseno per questi doni, danni et interesse, non sianno per alcuno modo tenuti.

Chome li ufficiali della Conducta non possano consegnare oltre X cavalli alla piazza de' Priori.

Item, che li decti ufficiali della conducta non possano nè ad loro sia licito alcune consegnagioni di cavalli fare o far fare, li quali inanti et poi quelle consignagioni correre facciano in della piazza o sopra la piazza del palagio del popolo di Firenze, ovvero presso quella piazza per spatio di ducento braccia, oltre lo numero et quantità di diece cavalli per catuno die, ad pena di libre ducento di piccioli per catuno de' decti ufficiali per catuna volta, et quante volte contra ciò facesseno; cassando ogne altra reformatione ovvero statuto lo quale delle preducte cose nè (1) di questo facesse altra mentione.

Chome li notari della Conducta siano tenuti di consegnare li acti et le scripture infra XV giorni.

Item, providero et ordinarono et stantiarono, che lo notaio delli ufficiali della conducta che fie per li tempi al decto officio, sia tenuto et debbia rassegnare et consignare ad decti ufficiali della conducta li quali fieno per li tempi, in forma publica tucte et single scripture et acti per quello notaio scripture et compilate in

(1) Reco il nè per o, di cui si è tanto discorso.

quello officio, infra quindeci die dal die che lascerà l'officio, ad pena di libre cinquanta di piccioli.

Delle pene le quali si debbono tollere alli notari della Conducta li quali seranno all'officio, et ad messi della Conducta.

Item, che li officiali deputati et che seranno per inanti deputati sopra i defecti de' soldati del Comune preducto, possano, siano tenuti et debbiano occultamente et in palese inquire contra lo notaio et scriptore del loro officio et messi, se alcuna cosa ricevesseno over domandasseno oltre overo altrimenti che ricevere dovesse dal Comune di Firenze, per nome o cagione di loro salaro over provisione dal decto Comune over d'alcuno soldato; et se trovasseno contrafacto, rapportare ad messer lo executore delli ordinamenti della justitia. Et neentemeno lo decto executore inquirere possa contra loro, se alcuna cosa avesseno over domandato o ricevuto oltre o altrimenti che decto sia di sopra; et se contra ciò fare fie trovato, lo decto notaio sia punito et condemnato in libre ducento di piccioli; e'l decto messo, se trovato fie colpevole, in libre cento di piccioli per catuna volta, et siccome baractiere, et ad restitutione di ciò che preso o ricevuto avesse non devutamente, et in perpetuo non possa avere officio over honore dal Comune preducto. Et che la podestà, el capitano et lo executore delli ordinamenti della justitia, et catuno di loro et loro judici presenti et che seranno sopra et delle preducte chose possa cognoscere, procedere et punire in delle pene che si contengono in questi ordini. Salvo et dichiarato, che delle preducte chose non si possa nè debbia per alcuno di loro cognoscere over procedere contra li preducti, passato il tempo di sei mesi dal die che li decti excessi si commetteranno, sicchè in questo corra et abbia luogo la prescriptione di sei mesi.

Che li camarlinghi della camera del Comune debbiano pagare al capitano della guerra et ad li altri soldati li loro soldi.

Item, che li camarlinghi della camera del Comune preducto li quali seranno per li tempi, di qualunque pecunia del Comune

predecto possano, sian tenuti et debbiano dare et pagare al capitano generale della guerra del Comune preducto, et etiam ad tutti et singuli soldati, chosì cavalieri chome pedoni, ad quelli che sono conducti et che si condurranno per li officiali della conducta ad soldi et ad servigi del decto Comune, et ad quelli li quali servisseno overo che avesseno servito al Comune preducto senza essere conducti, ad quali si provedesse over proveduto fosse che si dovesse pagare della pecunia del Comune preducto per quelli officiali, chom'è scripto di sopra, de'servigi loro et delle mende de'cavalli de'decti soldati et cavalieri, secondo et appresso le conducte et provisioni, over le conducte tanto, over le provisioni tanto, le quali si facesseno chom'è decto di sopra; et etiam ad decti officiali et loro notari et messi et judici, consultori, et ad loro ragionieri et spie et messi, in quantità delle quali di sopra si fae mentione, et ad marischalchi et ad altre qualunque persone che li decti officiali della conducta et officiali sopra i defecti de'soldati del Comune preducto, le quali si mandasseno over che andasseno et ad loro, inedesmo, et notari et officiali della decta conducta ad rassengnare et ricercare cavalieri et pedoni soldati del Comune di Firenze, secondo la provisione la quale fosse facta per li decti officiali della conducta, avuta in prima la bollecta delli officiali della conducta o di quactro di loro et in loro o di due di loro presentia; senza alcuna licentia o bollecta per questo quinde avere da'Priori dell'Arti et Gonfalonieri di Justitia che per li tempi saranno per inanti.

Che li camarlinghi della camera del Comune ritegnano ad soldati del Comune la quinta parte de'loro soldi quando li pagano senza poliza.

Item, providero, ordinarono et stantiarono, che li camarlinghi della camera del Comune preducto della pecunia del Comune preducto diano et paghino, et dare et pagare possano, siano tenuti et debbiano, ad tutti et singuli soldati, cavalieri et pedoni conducti et quali si condurranno per inanti ad servigi et soldi del decto Comune, per lo Comune preducto overo per li officiali della conducta, possano pagare et dare li soldi et salari per lo tempo servito della lor conducta, etiam senza dichiaragion facta

delli loro defecti per li officiali de' defecti de' soldati del decto Comune, senza aver poliza de' decti officiali; acciò veramente che li camarlinghi preducti ritengnano per lo Comune preducto la quinta parte di quello che pagare debbono ad decti soldati per lo tempo che lo pagamento preducto si facesse. La quale quinta parte li camarlinghi del Comune preducto, finito il tempo per lo quale lo decto pagamento facto fosse, et avuta la poliza da' decti officiali posti sopra li defecti, la quale poliza contenga la dichiarazione de' defecti di cotali soldati, per tutto il tempo per lo quale trovato fosse lo decto pagamento, deversi restituire ad decti conostabili, capitani over soldati senza alcuna altra poliza over licentia avere da' signori Priori dell'Arti et Gonfalonieri di Justitia o dalli officiali della conducta per pagare la decta quinta parte.

Che tutte le polize de' defecti si pongano sopra le polize delli officiali della Conducta.

Item, conciosiachosa che in delli pagamenti fare ad soldati del Comune di Firenze, sì cavalieri chome pedoni, per li camarlinghi della camera del Comune molte illicite cose si possono commectere, le quali sono danno et preiudicio al Comune preducto, et ad refrenare quelle malitie chè non si commectano; provideno, ordinarono et stantiarono, che li officiali deputati et che si deputeranno sopra li soldati del decto Comune possano, siano tenuti et debbiano per li notari loro ponere et fare scrivere sopra le polize che si faranno per li officiali della conducta ad soldati del decto Comune, d'alcuno pagamento fare ad alcuno capitano o conostabile di cavalieri o pedoni, soldati del decto Comune, et ad quelli soldati, de' soldi over delle paghe loro per li camarlinghi preducti, tutti li defecti li quali lo decto cotale capitano over conostabile o suoi cavalieri o pedoni avessero et in de' quali trovati fosseno, overo condempnati per lo ufficiale deputato o deputati et che si deputeranno sopra li defecti de' decti soldati, se alcuni defecti avessero; et etiam se non si trovasseno alcuni defecti, espressamente scrivere o scrivere fare non, o chome non fosse trovato in defecto. Et oltre o per altro modo nulla poliza d'alcuna quantità non si possa fare nè paghamento fare per li camarlinghi preducti, se inprima sopra

cotale poliza non si scriveno o pongnonsi tutti li defecti di tal capitano o conostabile di cavalieri o di pedoni, al quale conostabile over capitano et soldati fare si dovesse paga di alcuna pecunia; et questo si intenda et luogo abbia in quelle paghe le quali fare non si possono senza poliza di defecti avere.

Che li camarlinghi della camera possano pagare al capitano delli berrovieri overo fanti de' signori Priori di loro salari.

Item, acciochè ad debiti et ordinati termini et tempi si paghi et pagare si possa et debbia al presente capitano di (1) et ad quello che fie per li tempi di cento berrovieri li quali sono et essere debbono ad servigi dell' officio de' signori Priori dell'Arti et Gonfalonieri di Justitia, et ad quelli berrovieri li loro salari et soldi, acciochè bene armati et forniti d'arme bizognevoli siano, et quelle armi abbiano et tignano, et con quelle servano et servire possano alli officii predicti, providdeno, ordinarono et stantiarono, che i camarlinghi della camera del decto comune che seranno per li tempi, della pecunia del Comune predicto deputata, et che serae deputata alla capsula della conducta per li pagamenti fare ad soldati del Comune di Firenze, cavalieri et pedoni, et per altre cagioni dichiarate in quella deputagione, possano et a loro sia licito, siano tenuti et debbiano liberamente, licitamente, senza pena et senza loro prejudicio, dare et pagare al decto capitano che serae per li tempi, salario a lui per la sua persona debito, ordinato et stantiato, over che si ordinasse et stantiasse per vigore della electione di loro facta o che si farae per li signori Priori dell'Arti et Gonfalonieri della Justitia et Dodici buoni homini del mese d'agosto proximo passato, et che per inanti si farà, et ad quello tempo et quando et siccome in della decta electione pienamente si contene. Et etiam possano dare et pagare della pecunia predicta salari dei decti cento berrovieri, de' quali lo decto presente capitano et quello che serae per li tempi, ad quella persona et persone, et ad et in quella quantità et in quello modo, forma et quando et siccome in della decta electione del presente capitano et che serae per li tempi pienamente si contene, o che si conterræ in quella

(1) Nell' originale vi è una cancellatura.

electione che per li tempi si farà. Et che li ufficiali della conducta siano tenuti et debbiano almeno una volta per catuno mese rassengnare o rassengnare fare lo decto capitano et berrovieri, et li defecti i quali troveranno al tempo della loro paga al decto capitano et berrovieri ritenere fare per li camarlinghi della camera del Comune di Firenze; et etiam i frati guardiani della camera dell'armi del palagio del popolo di Firenze, et catuno di loro possano ad lor volontà rassengnare lo capitano et berrovieri preducti. Et che lo decto capitano et berrovieri siano tenuti et debbiano sè consegnare dinanti ad decti ufficiali della conducta, quante volte ad decti ufficiali ovvero ad quattro di loro parrae, ad pena ad quel capitano et berrovieri, la qual ad decti ufficiali over ad quattro di lor piacerà di ritenere per lo Comune preducto.

Che ser Nicolao di ser Iuncta da Castel Fiorentino sia notaio dell' officio della Conducta.

Item, li decti ufficiali considerando che ad decti ufficiali per et da parte de' Priori dell'Arti et Gonfalonieri di Justitia del popolo et Comune di Firenze, et per li ufficiali della conducta che sono per li tempi, fue con grande affectione proposto, che tante cose allo officio della conducta occorrenti erano et sono da fare e da scrivere, che uno notaio il quale è uzato d'essere allo officio della conducta non basta, et che per lui non si puote nè potrebbe tutte quelle cose le quali occorreno in del decto officio scrivere, et che di bizongno è per evidente utile del Comune di Firenze all'officio presente et che serae per li tempi alla conducta, etiam uno altro notaio avere et essere ivi deputato ad scriviare tutte et singule quelle chose le quali abbisognano all'officio della conducta; et volendo provvedere nè per defecto di ciò le conducte, le provisioni, lo scrivere delle lettere, et altre chose bisognuevoli al decto officio per alcuno modo non si ritardino, set compiutamente et bene si facciano et fare si possano ad tempi debiti; et cognoscendo evidentemente la industria et la experientia del discreto homo ser Nicolao di ser Iuncta da Castel Fiorentino notaro, et della aperta lieltà et sollicitudine di quello che in del decto officio utile è per lo decto Comune ac avuta et ac; in piena concordia et di uno

animo provideno, ordinarono et fermarono, che il decto ser Nicolao sia, aversi et essere possa et debbia per cagione delle decte chose notaio et scriptore del decto officio et ufficiali della conducta. Et che li ufficiali della conducta che sono et li quali per li tempi seranno quandunque, over quattro di loro, etiam li altri absenti et non richiesti over defunti, possano et debbiano avere ser Nicolao preducto in notaio et scriptore loro et del decto officio della conducta, ad scrivere tucte et singule chose le quali ad quello officio della conducta occurreranno overo bizonagneranno, per tempo et termine di sei mesi proximi, incominciando in kalende octobre proximo, et etiam per maggior tempo et termini, et per quelli tempi de' quali una volta et più et quante volte ad decti ufficiali della conducta, over ad quattro di loro, etiam li altri absenti o defunti, una volta et più et quando alloro piacerà, overo quandunque, per li decti ufficiali della conducta over quattro di loro, d'avere lo decto ser Nicolao al decto officio oltra il tempo di sei mesi per quantunque tempo proveduto et deliberato fosse. Questo dichiarato, che per tutto il decto tempo et termine si di sei mesi preducti, chome per ogni maggior tempo et tempi dopo decti sei mesi, del quale et quali proveduto et deliberato fosse per li ufficiali preducti della conducta che per li tempi fosseno, over quattro di loro, chome decto di sopra, una sia et una sola si intenda provisione, ordinamento, provisione et deputagione et uno officio di ser Nicolao preducto, con salaro di libre diece di piccioli per mese et ad ragione di catuno mese, le quali si debbano pagare al decto ser Nicolao per li camarlinghi della camera del Comune di Firenze che sono et seranno per li tempi, di qualunque pecunia del decto Comune, etiam della pecunia deputata et la qual si deputasse alla capsia della conducta, avuta la poliza delli ufficiali della conducta li quali per li tempi seranno, over quattro di loro, senza alcuna altra licentia o poliza de' signori Priori et Gonfalonieri di Justitia del popolo di Firenze che fosseno per li tempi. Lo quale ser Nicolao possa et ad lui sia licito tutte et singule chose rogare et scrivere chome puote lo decto uno notaio della conducta; et che quello che in del decto officio della conducta facesse o rogasse over scrivesse, vallia et tegnia et osservare si debbia; et ad li acti et scripture del decto ser Nicolao si dia piena fede per lo Comune di Firenze, et per tucti et singuli rectori et of-

ficiali del Comune di Firenze, et per li camarlinghi della camera del decto Comune presenti et che seranno per li tempi, et per ogni altra persona. Et che lo decto ser Nicolao per cagione del decto officio non possa nè a lui sia licito alcuna quantità di pecunia, overo alcuna altra cosa, domandare over ricevere o avere d'alcuno soldato del decto Comune, ad quella pena che data è per li presenti ordini ad notari del decto officio in simile caso; et contra il decto ser Nicolao procedere si possa ed debbia per quello modo et per quella forma et per quelli et siccome procedere si puote contra li notari dell'officio della conducta predicta, et ad tutte et singule cose sia tenuto et costringere si possa, siccome è tenuto et costringere si puote lo notaio della conducta. Et che li decti officiali della conducta che sono et seranno per li tempi, possano et alloro sia licito avere et deputare lo predicto ser Nicolao ad l'officio della conducta predicto, etiam per quelli tempi et termini oltre i decti sei mesi quandunque et quante volte vorranno, et al decto ser Nicolao fare pagare salario et salarij sopradecti et ad la decta ragione; et quelli salari pagare si possano al decto ser Nicolao per li camarlinghi della camera predicti; et che lo decto ser Nicolao possa et ad lui sia licito, per lo decto tempo di sei mesi, et per qualunque maggior tempo et termini et tempi dopo li decti sei mesi, lo decto officio accettare, ricevere et fare, et ad quello officio essere, et li predicti salari ricevere licitamente et liberamente senza pena, non obstante alcuno divieto over impedimento in delle predicta cose, etiam senza alcuno juramento over malleveria dare al Comune di Firenze, overo all'Arte de' notari, overo al Preconsolo della decta Arte. Et che il notaio de' decti sei officiali possa et debbia delle sopradecte provisioni et ordini, et precisamente di questa, et etiam catuno altro notaio possa et a lui sia licito di quello che seguirà, deliberassi (*) et farà per vigore della presente provisione scrivere et fare carte publiche over atti, una volta et più et quante volte, liberamente et licitamente senza pena: alle quali carte, scripture et atti piena fede si dea, non obstante etiam, in queste cose over in quelle che seguisseno da queste, statuto di messer lo Capitano del popolo posto alla rubrica dell'officio de' signori

(*) Seguirà, delibererassi e farà.

Priori et Gonfalonieri di Justitia; et etiam non obstante statuto di messer lo Capitano del popolo posto alla rubrica delli officiali extraordinarij et de'loro salaro et del loro divieto et materia; et non obstante qualunque altro statuto di qualunque arte, collegio o università, et provisione et riformagione del Comune di Firenze parlante in contrario; et che alcuno non possa essere rifermato, over essere in uno medesimo officio infra certo tempo, over alcuni statuti, ordinamenti o provigioni del Comune preducto o d'arti, over altre ragioni di qualunque conditione, divieto o impedimento faccienti, le quali in quanto alle decte cose contradicesseno, provviddero esser casse et di nullo valore. Salva et ferma etiam rimanente la deputagione uzata del decto primo altro notariato all'officio preducto deputato, over che si deputerà per inanti.

Che quelle cose che li decti officiali faranno o che facesseno, valliano et abbiano fermessa.

Item, che tutte et singule le preducte chose, et etiam tutte altre et quelle le quali seranno facte, provvedute et ordinate per li decti officiali della conducta, over quactro di loro, etiam li altri absenti, secondo la decta forma de'decti ordini, over le quali faranno fare in delle preducte chose, over alcuna di quelle, et adpresso et intorno di quelle, o loro observantia et executione, valliano et tengano et inrevocabilmente si debbiano osservare et executione mandare per messer la podestà, capitano, executore delli ordinamenti della justitia, et loro et ciascheduno di loro judici et famillie, et per li camarlingho et camarlinghi della Camera, et tutti altri officiali del Comune et del popolo di Firenze che sono et seranno per li tempi, et per catuna altra persona alla quale s'aperterrae la observanza delle decte chose. Veramente, in quelli che sono conducti et che si conduseranno per li decti officiali in de' decti modi si facciano li partiti tra decti officiali ad secreto scrupitino con fave nere et bianche, et cinque di loro almeno debbiano essere presenti et in concordia, et altramente le decte conducte non si debbiano fare.

*Chome li decti officiali possano tenere la casa o' habitano
ad fare l' officio loro.*

Item , che li decti signori officiali della conducta possano et alloro sia licito stare et dimorare per lo decto Comune di Firenze, per lo decto loro officio fare , in della casa del decto Comune in della quale al presente dimorano , posta sopra la piazza del palagio del popolo di Firenze , in della quale casa possano liberamente stare senza alcuna pigione pagare.

*Che li camarlinghi possano pagare certo salaro ad messer
Deccho da Fichine.*

Item, li predecti officiali, acciocchè li statuti, ordinamenti et provisioni et stantiamenti facti per li decti officiali della conducta, superflui, contrarij et varij si chiarisseno, et in ordine si reducesseno, et per dictare li ordinamenti et quelle chose che abbizognasseno et che bizonnavano, bizonno fue di avere uno savio di ragione ; et per le decte cagioni ebbono messer Deccho giudice da Fichine : et considerando che il decto messer Deccho ad loro richiesta et comandamento più et più die et ore fue con quelli officiali , et per se medesimo più volte s'afatigò per cagione delle decte chose ; provideno et ordinarono li decti officiali, che li decti officiali della conducta, over quattro di loro, etiam li altri absenti, possano et ad loro sia licito di provvedere et ordinare che i camarlinghi della camera del Comune di Firenze , della pecunia del decto Comune alle loro mani pervenuta o che perverrae, etiam deputata alla capsia della conducta, diano et paghino et dare et pagare possano et siano tenuti, liberamente senza pena, al decto messer Deccho, per remuneracion della decta sua fatica , integri et senza alcuna dirittura o ritenimento di gabella alcuna, fiorini quattro d'oro , avuta la poliza delli officiali della conducta over di quattro di loro, di ciò senza alcuna altra poliza aver da' singnor Priori ; e che decti camarlinghi della camera del Comune predecto, della pecunia del decto Comune etiam deputata alla capsia della conducta , diano et paghino al decto messer Deccho judici , secondo

il tenore di quella provigione et ordinamento , non obstante alcuno statuto.

Li pacti li quali debbono osservare li soldati del Comune di Firenze.

In prima, che li decti conestabili over capitani siano tenuti et debbiano consignare dinanti ad decti signori officiali della conducta, cioè catuno di loro, uno cavallo d'arme, sufficiente et buono , di valuta et di stima di fiorini cinquanta d'oro , et uno palafreno di valuta almeno di fiorini venti; et ciascuno altro cavallo d'arme sia almeno di valuta di fiorini trenta d'oro; salvo, excepto et riservato, che se alcuno soldato da cavallo volesse consignare cavallo di minore stima di fiorini trenta d'oro extimato, et fosse di extimo et sia di venticinque fiorini over oltra infine in trenta fiorini d'oro, over che sia cavallo di minore extimazione di fiorini venticinque, extimato et sia di stima di fiorini venti over oltra, infine in venticinque fiorini d'oro; che li decti officiali della conducta o quattro di loro possano et alloro sia licito quelli cavalli delle decte minori extime ricevere et consignare ad soldi del decto Comune; acciò veramente che ad quello cotale cavalieri si debbia et possa ritrahere, lo quale consignasse cavallo di monta et di minore extimo di fiorini trenta, extimato venticinque fiorini over oltra infine in trenta, si debbia et possa ritrahere del soldo di questo cotale cavalieri fiorino uno d'oro per mese et di catuno mese et ad ragione del mese. Et inperciò ad quello cavalieri lo quale consignasse cavallo di decta minore extima, cioè di extimo di fiorini venticinque, extimato tanto fiorini venti d'oro, over oltra, infine in venticinque, si debbia et possa ritrahere del suo soldo et paga del suo soldo fiorini due d'oro per catuno mese et ad ragione del mese. Questo dichiarito, che se questi cotale et totali cavalieri volesseno li decti cavalli melliorare et consegnare cavalli di decta extima di fiorini trenta d'oro over da inde insuso; in quello caso, cotale permutagione fare si possa senza pagamento d'alcuno diricto over gabella di cotale permutagione, et così in quello caso della decta permutagione possano interamente avere li soldi a loro promessi.

Che li cavalli , palafreni , ronsini et muli de' soldati si debbian consegnare, extimare et marcare.

Item , che tutti et singuli cavalli , palafreni et ronzini et muli consignare si debbiano per pelo et per sengno, et marcare col ferro caldo con segno apparente ; et che li decti cavalli debbiano essere extimati per quelli mariscalchi li quali fieno electi per li officiali della conducta che seranno per li tempi.

Che li conostabili , capitani et soldati , siano tenuti di andare in ciascuna parte ove piacerà alli Singnori.

Item, che siano tenuti li decti capitani over conostaboli et li loro cavalcatori tutti insieme , che staranno ad soldi et servigi del decto Comune di Firenze, con li loro cavalli, palafreni, ronzini et muli et armi , andare, stare et cavalcare ad qualunque luoghi et terre et parti , et in ciascuna parti , terre et luoghi, etiam se bizongnasse fuore della provincia di Toscana, ad ogni volontà et comandamento de' singnori Priori dell'Arti et Gonfalonieri di Justitia, overo delli officiali della conducta, senza accrescere alcuno soldo; ad pena di fiorini cinquecento d'oro per catuno et catuna volta.

Di punire tutti quelli li quali non obediscono.

Item, siano tenuti li decti capitani et conostaboli, per sè et per li loro cavalcatori, se cavalli et ronzini non consengnasseno, chome decto ene, overo che inobbedienti fosseno, di loro soldo scontare et condemnare in delle pene et defecti secondo la forma delli ordini dell' officio della conducta, et etiamdio pagare per li scambi delle persone, de' cavalli, de' palafreni, de' ronzini et de' muli, siccome si contiene in delli decti ordinamenti della conducta.

Che li soldati siano tenuti osservare li ordini della conducta.

Item, siano tenuti i decti capitani et conostabili et decti loro cavalieri, tutti statuti, ordinamenti, provisioni et reformagioni,

et pacti della conducta, facti et quali si faranno, socio legame di saramento, observare et fare observare, et contra non fare; acciò veramente che i decti officiali della conducta non possano ad decti conostabili over ad loro cavalieri menimare li soldi over li pacti predecti, over le infrascripte chose mutare durante la loro conducta.

Che li capitani et conostabili, cavalieri et pedoni soldati, debbiano obedire al Capitano della guerra.

Item, li decti conostabili over capitani, et li loro cavalieri, siano tenuti et debbiano obedire al generale Capitano della guerra, et ad quelli il quale tenesse suo luogo, over il quale si deputasse per li singnori Priori dell'Arti et Gonfalonieri di Justitia sopra li decti soldati, se ad decti Priori et Gonfalonieri di Justitia et officiali della conducta parrae. Et se contrafacessero, siano puniti allo arbitrio di decti officiali della conducta.

Di mendare li cavalli; et quello che li officiali hanno ad fare intorno a questa materia.

Item, che tutti et singuli cavalli de'decti capitani et de'decti loro cavalieri, over d'alcuno di loro, li quali morisseno, occidesensi, perdessensi, o che si magangnasseno overo si tollesseno in alcuna bactallia, overo avisamento o riscontro lo qual si facessi colli inimici, over contra gli inimici del Comune di Firenze, si mendino et mendare si debbiano per lo Comune di Firenze ad colui overo ad quelli, al quale overo ad quali fosseno, secondo lo extimo lo quale facto si trovasse per li officiali della conducta di quelli cavalli li quali morti, occisi, perduti o magnangnati o tolti fosseno over seranno, chome decto ene; facta in prima fede alli officiali della conducta per publica carta o testimonii dengni di fede, della morte, occisione o perdimento o magangnamento over tollimento di cotali cavalli, li quali morti, occisi, perduti, magangnati over tolti si dicesseno; et per quello modo et per quella forma, et sicchome di sopra è scripto in del tredici capitolo, posto sotto la rubrica: *Delle prove fare della occisione de' cavalli li quali mendare si debbono per lo Comune di Firenze.* In delli altri veramente casi, a decti capitani et a decti

loro cavalieri non si mendino nè mendare si debbiano per lo Comune di Firenze : et che li decti officiali della conducta possano, siano tenuti et debbiano per juramento, infra quindecim die vegnenti dal die che ad notitia de' decti officiali sie pervenuto alcuna carta della morte over della occisione, perdimento o magangnamento o tolta d'alcuno cavallo, del quale si dicesse dovere fare menda, deliberare et provvedere quello che a loro parrae di deliberare et provvedere sopra la menda preducta, cioè se fare si debbia la decta menda o non fare. Et in caso che deliberasseno che fare si dovesse, possano, sian tenuti et debbiano, etiam infra preducti quindici giorni, far fare la poliza del pagamento di cotale menda; et neentemeno, etiam dopo il decto termine di quindici die, possan quelli officiali et a loro sia licito deliberagioni et provisioni fare sopra la menda preducta, et polizze far fare del pagamento della decta menda. Questo adiuncto et dichiarato, che nulla menda fare si possa overo debbia d'alcuno palafreno, ronzino over mulo.

Che se alcuno avesse emenda d'alcuno cavallo, sia tenuto di rimettere l'altro cavallo infra octo die dal die che riceverà la emenda.

Item, che quelli o coloro di cui o de'quali fosse cotale cavallo morto, preso, occiso o magangnato o perduto o fedito, del quale fare si debbia a lui alcuna menda, perda la metà del salario et del soldo di quello cotale cavallo, over ad lui per quella metade non si debba dare paga di soldo infine che 'l pagamento della menda preducta facto fosse. Et avuto lo pagamento della menda preducta, sia tenuto et debbia l'altro cavallo in luogo di cotale cavallo morto, occiso, magangnato, fedito, perduto o tolto consegnare, et scrivere fare, intra octo die dal die del pagamento di cotale menda inanti. Et se non consengnasse intra decti octo die, non debbia avere alcuno soldo per quelli octo die, over per altro tempo il quale oltre li decti octo die quello cavallo indugiasse ad consegnare; et che le decte mende fare si possano et debbiano per le extimagioni et secondo le extimagione facte di quelli cavalli. Et catuno di cui fosse lo cavallo occiso, morto, ferito, magangnato o perduto over tolto, in Lombardia sia tenuto intra quindici die, et in della città di Bolongna, Romagna, Mar-

cha, Ducato (1), intra octo die poi che fosse fedito, morto, occiso, over magangnato, perduto o tolto; et se fosse in Toscana, intra sei die sia tenuto questo denunziare ad quelli ufficiali, overo alla maggior parte di loro; et se fosse più longi, rimanga in arbitrio delli ufficiali della conducta; et se non denunziasse infra il decto termine et termini, non sia udito in emenda predecta, nè ad lui si faccia menda predecta.

Ch' e' soldati abbiano paga doppia quando ponessero li inimici del Comune in sconfitta.

Item, se advenisse che i decti capitani o conostabili di soldati del Comune predecto, overo alcuno di loro, colli loro cavalieri, avere in campo victoria contra li inimici del Comune di Firenze sie et in tale modo, che i decti inimici siano posti in isconfitta, in della quale isconfitta de' predecti inimici siano duceto cavalieri almeno, sie et in tale maniera, che lo campo ove fosse tale sconfitta sia et rimangna libero ad decti soldati del Comune di Firenze, abbiano et aver debbiano li decti capitani, conostabili et li loro cavalieri, soldati del decto Comune, lo soldo et soldi duplicati per uno mese; et etiam tutti li arnesi che guadangeranno in tale sconfitta siano de' decti capitani et soldati: et quello medesimo si intenda se maggiore o più generale fosse la sconfitta de' decti inimici del Comune di Firenze. Salvo, excepto et dichiarato, che li decti capitani et conostabili et li loro cavalieri, overo alcuno di loro, non debbiano avere alcuno pregione preso in alcuna delle decte sconfitte, ma quelli prigionieri et presi li quali si pillieranno, siano tenuti et debbiano rappresentare in forza del Comune di Firenze, over delli rectori del Comune predecto; li quali pregioni et che si pillieranno o che per loro si prenderanno, siano et pertenerere debbiano al Comune di Firenze, et socto forza et singnoria del decto Comune si tengano et tenere si debbiano: altramente, over per altro modo, la decta paga doppia avere non possano nè debbiano.

(1) Di Spoleto.

Quando li soldati pilliasseno alcuna terra, che la terra debbia essere del Comune di Firenze, et li arnesi siano de' soldati guadagnati in della presura.

Item, se advenisse che li decti conostabili over capitani, per sè over con altrui virilmente, o per loro industria pilliasseno, ellino o alcuno di loro, alcuna terra, castello, forteza o luogo, tutte le chose o arnesi le quali guadagnasseno, siano loro; et la terra o castello, o la habitatione della terra et del castello, rimanga et rimanere debbia al Comune di Firenze. Questo adiuncto et dichiarato, che se quella terra, città over castello, over terra o luogo, la qual o lo qual si prendesse o avesse per cagione d'alcuno pacto o tractato o compositione, non si possa over debbia domandare o avere per nome di soldo, oltra lo semplice soldo uzato, nè ad loro fare si possa over debbia alcun pagamento per cagione di cotale presura, se non lo decto semplice uzato soldo. Nè alcune chose stanti in delle decte terre, città, forteze, castella over luoghi, non possano avere over domandare.

Di ricomperare per lo Comune di Firenze li pregioni presi per li soldati.

Item, che se li decti capitani over conostabili, over alcuno di loro, over alcuno di loro gente, faccendo guerra pigliasseno alcuno inimico del Comune di Firenze, e 'l Comune predecto over li Priori et Gonfalonieri della Justitia, over li decti officiali della conducta volesseno quello ritenere, sia tenuto il decto conostabile, et catuno della gente sua, quello dare, se fosse pedone, per libre cento di piccioli, et se fosse cavaliere, per libre ducento di piccioli, et se fosse nobile, per fiorini ducento, et se fosse di vile conditione et minore pregio, rimanga in arbitrio delli officiali della conducta; et questo pacto non si extendà nè luogo abbia nè in alcuna cosa prejudichi ad pacti li quali di sopra si contengono, over in alcuna parte di quelli, per la qual cosa li soldati siano tenuti di rapresentare li presi al Comune di Firenze.

*Che li soldati del Comune di Firenze li quali fosseno presi,
non abbiano soldo da due mesi inanti.*

Item, se li decti conostabili over capitani, over alcuno di loro, overo alcuno di loro gente, la qual cosa Dio cessi, fosse preso per li inimici del Comune di Firenze in alcuna baccallia, riscontro overo avisamento lo quale si facesse colli inimici, overo in alcuna andata over cavalcata, che li decti conostabili over capitani, over alcuno di loro cavalieri, non perda paga per sè, per lo cavallo, palafreno, ronzino, durante la sua conducta, infine che in delle pregioni fosse detenuto per li inimici del decto Comune di Firenze. Salvo, excepto et dichiarato, che li predecti capitani over conostabili, overo alcuno di loro genti, stesseno in delle pregioni, over che detenuti fosseno oltra due mesi, che per lo tempo che avesse advenire oltra quelli due mesi, non debbia avere, nè ad loro pagare soldo si possa nè debbia per lo tempo più oltra de' decti due mesi. Et che etiam alcuni soldati cavalieri li quali presi et detenuti fosseno et rilassati ad fede, over per altro modo, i quali, chosi rilassati, non cavalcasseno colli cavalli et armi devute et tempi bizongnevoli, etiam non debbiano avere alcuno soldo nè salario per alcuno tempo da decti due mesi in lae, per lo tempo il quale fosse advenire, per alcuna cagione nè modo.

*Che li soldati possano rimectere scambi di volontà delli officiali
della Conducta ad certo modo.*

Item, che i decti conostabili et capitani, et catuno di loro, possano rimuovere li compagni suoi, cavalli, palafreni, ronzini et muli, et rimectere in luogo di volontà et conscienza delli officiali della conducta, pagando per scambio secondo li ordinamenti presenti che di sopra sono, meliorando cotale cavallo lo quale si rimettesse. Questo dichiarato, che questo pacto non si extendà nè luogo abbia ad quelli soldati li quali rimettesseno alcuno cavallo in luogo d'altro suo cavallo morto; set quello rimectere possano secondo la extima dichiarita in delli ordinamenti della conducta.

Ch' e' capitani et constabili di cavalieri et pedoni debbiano avere copia di loro monstre et de' loro cavalli, cavalcatori, palafreni et ronzini.

Item, che i decti capitani et constabili possano et avere debbiano inscripto in carte di bambace tutti et singuli suoi cavalli, palafreni, ronthini et muli, et loro cavalcatori, sie et chome scripti sono in del libro delli officiali della conducta, salvo che nulla extimagine possano over debbiano avere.

Che tutti i soldati cavalieri debbiano di nuovo fare monstra ongne sei mesi.

Item, che tutti et singuli soldati da cavallo siano tenuti et debbiano, dopo la prima monstra, la qual facessero o facta avessero al tempo che ricevuti furono ad soldi del decto Comune, sè, colli loro cavalli, palafreni, ronzini et muli et arme, consegnare et monstra fare dinanti ad decti officiali della conducta, et li cavalli loro extimare et marcare fare, ongne sei mesi almeno una volta, over infra uno mese dopo decti sei mesi; et che i decti officiali possano, siano tenuti et debbiano per juramento le decte consegnagioni, extimagioni et marchagioni fare almeno una volta infra 'l tempo pre-decto. Et neentemeno, i decti soldati siano tenuti et debbiano le decte monstre et consegnagioni, et tutte quelle chose le quali in del decto capitulo si contenguono, fare ad quelli tempi, et quante volte deliberato over mandato fosse per li officiali predecti; ad pena d'esser cassi et di perdere il loro soldo. Salvo che questo non si extenda ad quelli soldati li quali fosseno in longi parti, et remote a cinquanta millia dalla cittade di Firenze, overo oltra, overo li quali fosseno ad guardia d'alcuna terra over luogo per lo Comune di Firenze, dalla quale guardia senza perhiculo di tale terra non si possano partire. Et questo che si dice di dicti absenti et remoti, overo ad alcuna guardia deputati, sia et rimangna in deliberagione dei decti officiali della conducta, et delli singnori Priori dell'Arti et Gonfalonieri di Justitia li quali per li tempi seranno, over di

maggior parte di loro ; alla provisione de' quali et loro deliberatione si stia.

La conclusione ultima de'decti capitoli et ordine et statuti.

Revidenti in sopra ciò et fermanti, che le predecite chose tutte et singule per loro provvedute, ordinate et riformate, valliano et tengnano et osservare si debbano per lo popolo et Comune di Firenze, et etiamdio osservare et executione mandare per li officiali della conducta presenti et li quali seranno per li tempi, et etiam per li camarlinghi della camera del Comune di Firenze presenti et che seranno per li tempi, per messer lo podestà, capitano, executore delli ordinamenti della justitia, capitano della guardia della decta città et del distrecto, et per li loro et di catuno di loro judici et famillie, et per catuno et tutti officiali del decto Comune et popolo, o che nella decta cittade stesseno, presenti et che seranno per li tempi: cassando et rivocando tutti et singuli ordinamenti, provisioni, stantiamenti et riformagioni le quali contra le decte chose facessero over repugnasseno. Le quali chose contrarie che fosseno ad questi ordini, provideno che fosseno di nessuna efficacia o valore, in quanto contra questi ordinamenti fosseno. Salve et riservate due riformagioni facte, cioè l'una del mese di maggio et l'altra del mese d'agosto proximamente passati, delle quali due riformagioni se ne fae mentione in questi ordini. Et salvo et dichiarato in delle decte cose, che per le decte leggi over per quello che provedere da quelle si potesse, alle provisioni, deputagioni et assignagioni facte del mese di giungno proximamente passato per li singnor Priori et Gonfalonieri et officio di Dodici buoni homini, et scripture per ser Castello di maestro Rinuccio, notaro et scriptore de'decti singnori Priori, di certe gabello et proventi del Comune predecito, et pecunia del Comune alla capsa della conducta per paghe fare ad soldati del decto Comune, et per altre cagioni dichiarite in delle decte deputagioni; et ad quello che in quelle deputagioni et assignationi si contiene, non sia in alcuna cosa derogato, detracto nè minuyto.

CORREZIONI ED AGGIUNTE

- Pag. 45. lin. 4 della nota 2. Alla famiglia pisana **DINO DELLA ROCCA**. — Alla famiglia pisana **DELLA ROCCA**.
- » 48. nota 4. Cioè, dazio, gabella **Aggiungi**. Qui *dono* (regalo), *danno* e *interesse* comprendono il frutto del danaro. Anche le paghe de' luoghi di Monte (debito pubblico) fruttavano il 5, il 7, il 12 e più per cento; e tanto si pagava dal Monte per *dono, danno* e *interesse* dei capitali ricevuti in prestito. Un esempio, tra gli altri, troviamo in Matteo Villani, a proposito della formazione del Monte nel 1345, quando fu costituito il debito pubblico, e fu ordinato che ogni creditore avesse, per *dono, danno* e *interesse*, il frutto di un denaro per lira al mese (M. Villani, *Cron. Fior. II*, 144, edizione del Magheri).
- » 53. nota 4. **Aggiungasi**: Nella lingua tedesca moderna si trova *Hub* (*das heben*), la levata, la *levée* dei Francesi; *einer sachs den Hub geben*, mettere in moto, dar la mossa a una cosa. Sta anche per scelta, *der Hub der Ritterschaft*, il fiore della cavalleria; quindi *Abhub, Aushub*, la leva, le reclute, la scelta, il fiore, le milizie scelte.
- » 54. nota 2. *Burgun, Burgan* — *Burgun, Burgau*, ora città della Baviera tra Ulma e Augusta, al nord di Costanza, dove fu segnato l'atto. Esiste sempre il castello che diede il nome alla città.

Pag. 342. lin. 4 del titolo. *Quartie-* — *Quartiere* (Il discorso dell'Alamanni si
re (stampa rarissima... ha in una stampa rarissima ec....

L'altro del Pandolfini si trova solamente manoscritto nel cit. Cod.
 4408 della Classe VIII.

» 398 nel titolo. Si corregga la
punteggiatura così :

— A Guglielmo degli Alessandri, Vicario
 e Commissario di San Giovanni, a
 San Miniato al presente ; e al suc-
 cessore, del medesimo exemplo. Ad
 Pescia, al Vicario, del medesimo
 exemplo.

» 497. Si corregga il numero del Documento di LXXV in LXXVI.





